RACCOLTA UFFICIALE

DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SUPPLEMENTARE - VOLUME UNICO

ANNO 1907

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE SUPPLEMENTARE

VOLUME UNICO

ANNO 1907

ROMA
STAMPERIA REALE
D. RIPAMONTI

1907

INDICE CRONOLOGICO
DELLE LEGGI E DEI DECRETI
DEL REGNO D'ITALIA

(*Parte supplementare*)

ANNO 1907.

ITA ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
907 *nnaio*	REGIO DECRETO che annulla la deliberazione del comune di Frattamaggiore riguardante il dazio comunale sui formaggi e latticini .	24 *gennaio*	1	1
»	REGIO DECRETO che approva la tabella del riparto della tassa sui commercianti e sugli industriali della provincia di Udine	5 *febbraio*	4	3
»	REGIO DECRETO che riordina la scuola d'arte applicata all'industria in Salò.	11 »	9	9
»	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile di Polverigi .	16 »	10	18
»	REGIO DECRETO che istituisce un collegio di probiviri in Bergamo per le industrie del legno ed affini .	21 »	14	27
»	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'orfanotrofio ed asilo d'infanzia femminile di Pignola . .	» »	15	29
»	REGIO DECRETO che riordina la scuola d'arti e mestieri di Cosenza . . .	9 *marzo*	40	48
»	REGIO DECRETO che riordina la scuola professionale per le arti decorative in Bologna	15 *febbraio*	12	19
»	REGIO DECRETO che approva lo statuto del monte di pietà di Mirandola .	21 »	16	29
»	REGIO DECRETO che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato talune opere della piazza di Genova.	8 *marzo*	35	46

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta
1907 10 *gennaio*	**Regio Decreto** che applica la tassa sul bestiame nel comune di Pettorano sul Gizio	28 *gennaio*	2
» »	**Regio Decreto** che erige in ente morale l'opera pia Canfora di Aversa	23 *febbraio*	20
» »	**Regio Decreto** che trasforma il fine dell'opera pia « Ruffa » di Roccavignale	» »	21
» »	**Regio Decreto** che erige in ente morale il pio legato elemosiniero Toblini in Gardone Riviera . .	» »	22
» »	**Regio Decreto** che approva lo statuto per la concessione del suolo stradale ad uso della tramvia Treviso-Roncade-Meolo . . .	2 *marzo*	34
» »	**Regio Decreto** che trasforma il monte frumentario di Brittoli . . .	16 »	51
» »	**Regio Decreto** che erige in ente morale l'asilo infantile S. Giovanni Battista di Albino . . .	25 »	53
» »	**Regio Decreto** che trasforma i monti frumentari di Ferentino denominati: Borgia, S. Antonio da Padova, Rosario, Addolorata, Collegiata di Ferentino	26 »	62
» »	**Regio Decreto** che fonde in unico ente da amministrarsi dalla congregazione di carità di Montenerodomo i monti frumentari e di prestanze agrarie del luogo	26 »	63
» »	**Regio Decreto** che trasforma il monte frumentario di Camignone . .	28 *maggio*	172
13 »	**Regio Decreto** che istituisce nel comune di Lumezzane Pieve una sezione elettorale autonoma del collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche con sede in Brescia	4 *febbraio*	5
» »	**Regio Decreto** che applica la tassa di famiglia nel comune di Collevecchio	9 »	6

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 13 *gennaio*	**Regio Decreto** che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella provincia di Treviso	9 *febbraio*	7	8
» »	**Regio Decreto** che aggiunge al nome della frazione Favelloni del comune di Cessaniti il patronimico « Piemonte ».	19 »	13	26
» »	**Regio Decreto** che erige in ente morale l'opera pia Beneficenza Pigazzini di Lorentino	23 »	23	31
» »	**Regio Decreto** che erige in ente morale la scuola laboratorio Savio di Dronero.	27 »	28	35
17 »	**Regio Decreto** che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia della provincia di Brescia	28 *gennaio*	3	2
» »	**Regio Decreto** che applica la tassa di famiglia nel comune di Bagni della Porretta	9 *febbraio*	8	8
» »	**Regio Decreto** che erige in ente morale la cassa di risparmio di Bari.	27 »	27	35
» »	**Regio Decreto** che dichiara legalmente costituito il consorzio agrario in Castiglione di Sicilia . .	8 *maggio*	109	181
20 »	**Regio Decreto** che autorizza il comune di Banco a cambiare la denominazione in quella di Boville Ernica	16 *febbraio*	11	18
» »	**Regio Decreto** che stabilisce le servitù militari attorno la polveriera n. 2 della piazza di Alessandria .	21 »	17	29
» »	**Regio Decreto** che erige in ente morale l'ospedale infantile « Andres Nunes del Castillo » di San Remo.	23 »	24	32
» »	**Regio Decreto** che approva lo statuto della società veneziana per la cremazione dei cadaveri . .	» »	25	33
» »	**Regio Decreto** che dà facoltà al consorzio irriguo Compartito del Vaso			

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907	Campagna, Riazzolo e Fosso di Dello nei comuni di Dello, Bargnano e Frontignano di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali.	21 *marzo*	46	74
24 *gennaio*	Regio Decreto che erige in ente morale la Cassa di maternità, sezione autonoma del patronato per gl' infortuni del lavoro in Milano.	21 *febbraio*	18	30
» »	Regio Decreto che erige in ente morale la società di mutuo soccorso fra agenti della città e circondario di Pordenone.	23 »	26	35
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile Cappello di Verolengo	27 »	29	36
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile di Troja .	» »	30	36
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'albergo dei fanciulli « Umberto I » in Genova . . .	8 *marzo*	36	46
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il ricovero di mendicità Cataloto in Esanatoglia. . . .	» »	37	46
27 »	Regio Decreto che approva lo statuto del monte di pietà di Canneto sull' Oglio	21 *febbraio*	19	30
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'opera pia Robertson di Firenze	8 *marzo*	38	47
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'orfanotrofio femminile Germano di Oppido Mamertina . .	11 »	42	63
» »	Regio Decreto che concede la costruzione e l'esercizio di una ferrovia funicolare ed a trazione elettrica da Santa Margherita al Belvedere di Lanzo d'Intelvi. . . .	28 »	55	82
» »	Regio Decreto che costituisce in comune autonomo la frazione Monte di Procida che distacca dal comune di Procida	25 »	58	116

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 27 *gennaio*	Regio Decreto che approva lo statuto per la concessione del suolo stradale ad uso della tramvia Oderzo–Pieve di Soligo	1° *aprile*	66	123
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Milano ad esercitare a trazione elettrica la linea tramviaria da piazza del Duomo a Porta Venezia.	8 *maggio*	118	196
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Milano ad esercitare a trazione elettrica la linea tramviaria da piazza del Duomo a Porta Nuova	» »	119	198
31 »	Regio Decreto che stabilisce le servitù militari attorno le opere di Cima di Campo in Val Brenta .	27 *febbraio*	31	36
» »	Regio Decreto che radia dal novero delle fortificazioni le opere di riva sinistra di Adige della piazza di Legnago.	8 *marzo*	39	47
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'opera pia Marinelli in Imola.	25 »	54	81
» »	Regio Decreto che riordina la scuola serale e domenicale d'arte applicata alle industrie in Sant'Angelo in Vado	8 *maggio*	110	183
3 *febbraio*	Regio Decreto che istituisce un collegio di probiviri in Venezia per la industria dei merletti, dei ricami ed affini.	27 *febbraio*	32	37
» »	Regio Decreto portante un nuovo ruolo organico del personale del regio istituto per i sordomuti in Milano	13 *marzo*	41	59
» »	Regio Decreto che istituisce un collegio di probiviri per l'industria della seta con sede in Villa San Giovanni	21 »	45	72

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 3 *febbraio*	**Regio Decreto** che intitola al nome di Galileo Ferraris il regio ginnasio di Chivasso	12 *aprile*	81	134
7 »	**Regio Decreto** che aumenta il numero dei componenti del collegio di probiviri per l'industria dello zolfo in Caltanissetta . . .	7 *marzo*	43	64
» »	**Regio Decreto** che erige in ente morale il legato Barbero in Frassinere.	22 »	56	111
» »	**Regio Decreto** che divide il collegio di probiviri in Livorno per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche, in due collegi, uno con sede in Livorno, l'altro con sede in Portoferraio . .	16 *aprile*	87	14[illegible]
» »	**Regio Decreto** che trasforma il monte frumentario esistente in Finale Emilia	2 *maggio*	106	18[illegible]
10 »	**Regio Decreto** che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie tessili ed affini, con sede in Intra . .	27 *febbraio*	33	3[illegible]
14 »	**Regio Decreto** che approva lo statuto del monte di pietà di Thiene.	1° *maggio*	101	17[illegible]
17 »	**Regio Decreto** che approva lo statuto del consorzio per la concessione del suolo stradale ad uso della tramvia elettrica Salerno-Valle di Pompei	11 *marzo*	44	6[illegible]
» »	**Regio Decreto** che erige in ente morale l'asilo infantile Morandi di Uboldo	26 »	64	12[illegible]
» »	**Regio Decreto** che rettifica i confini fra i comuni di Villaviani e Villaguardia	» »	65	12[illegible]
» »	**Regio Decreto** che erige in ente morale la fondazione Menapace Effrem sotto l'amministrazione dell'opera pia Spedaletto Amor di Dio in Pieve Otto Ville (Zibello) . .	8 *aprile*	67	12[illegible]

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 17 *febbraio*	**Regio Decreto** che erige in ente morale l'opera pia Bossi De Vecchi di Gavirate	8 *aprile*	69	130
21 »	**Regio Decreto** che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri in Biella per le industrie della panificazione, pastificazione ed affini	26 *marzo*	47	76
» »	**Regio Decreto** che autorizza il Ministero della guerra a rinunciare al legato Manai a favore dell'amministrazione militare . . .	25 »	59	116
24 »	**Regio Decreto** che erige in ente morale la casa di ricovero Umberto I di Montebelluna	8 *aprile*	68	129
» »	**Regio Decreto** che erige in ente morale l'asilo infantile di Piazza Santo Stefano	»	70	130
» »	**Regio Decreto** che erige in ente morale l'ospedaletto infantile « Regina Elena » di Cuneo	» »	73	131
» »	**Regio Decreto** che erige in ente morale l'ospedaletto Troglia di Ciriè.	» »	74	131
» »	**Regio Decreto** che erige in ente morale la fondazione Regina Elena in Milano	» »	75	132
» »	**Regio Decreto** che trasforma i monti frumentari e pecuniari di Isola del Gran Sasso	8 *maggio*	116	195
28 »	**Regio Decreto** che erige in ente morale la lega navale italiana con sede in Roma	16 *marzo*	48	79
» »	**Regio Decreto** che applica la tassa di famiglia nel comune di Castronuovo S. Andrea	22 »	49	79
» »	**Regio Decreto** che applica la tassa di famiglia nel comune di Spinoso.	» »	50	79
» »	**Regio Decreto** che nomina l'onorevole Guido Baccelli ed altri a far parte della commissione centrale per la diffusione dell'istruzione ele-			

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
	mentare nel Mezzogiorno e nelle isole	22 *marzo*	57	114
1907 28 *febbr.*	Regio Decreto che cambia la denominazione del comune di Caccavero in quella di Campoverde . .	8 *aprile*	71	130
» »	Regio Decreto che autorizza la società di patronato pei liberati dal carcere in Milano ad accettare il legato Massarani	» »	72	131
» »	Regio Decreto che rettifica i confini fra i comuni di S. Secondo Pinerolo e Prarostino . . .	» »	76	132
» »	Regio Decreto che fonde in unico istituto il regio liceo ed il regio ginnasio di Pistoia . . .	11 *maggio*	128	207
3 *marzo*	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Golese.	22 *marzo*	52	80
» »	Regio Decreto che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri in Bologna per le industrie tessili.	27 »	60	117
» »	Regio Decreto che modifica le sezioni elettorali del collegio di probiviri in Bologna per l'industria della macinazione dei cereali e brillatura del riso.	1° *aprile*	61	119
» »	Regio Decreto che autorizza la società di patronato pei liberati dal carcere in Milano ad accettare il legato Bavelli	8 »	77	132
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile di Brezzo in comune di Brezzo di Bedero .	9 »	78	133
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il pio legato Capilupi di Capri.	9 »	79	133
» »	Regio Decreto che radia dal novero delle fortificazioni la parte di spalto dell'opera a corona di S. Rocco, al Porto della piazza di Piacenza .	15 »	84	143
» »	Regio Decreto che approva lo statuto organico della cassa di risparmio di Pistoia	15 »	88	147

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 21 *marzo*	Regio Decreto che erige in ente morale l'opera Caprotti di Milano .	2 *maggio*	108	180
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il pio lascito Lo Cicero di Palermo	17 »	141	212
24 »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella provincia di Trapani	15 *aprile*	85	143
» »	Regio Decreto che applica la tassa sul bestiame nel comune di Scheggia Pascelupo	» »	86	144
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il lascito Campeggi di Dozza	» »	89	147
» »	Regio Decreto che erige in ente morale i legati Mancuso di Mazzarino	18 »	92	150
» »	Regio Decreto che erige in ente morale la pia eredità Forgione di Caserta	» »	93	150
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il legato Capece Minutolo in Canosa	26 »	98	167
» »	Regio Decreto che trasforma parzialmente il fine inerente al patrimonio della confraternita del SS. Sacramento di Falerone	» »	99	167
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Vigevano a riscuotere il dazio sui cristalli, vetri, amido, carta, ecc. .	1° *maggio*	102	176
28 »	Regio Decreto che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri in Cesena per l'industria dello zolfo	26 *aprile*	103	177
» »	Regio Decreto che modifica lo statuto per la stazione enologica sperimentale di Asti	7 *giugno*	171	259
4 *aprile*	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia della provincia di Caserta	2 *maggio*	104	179

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella gazzetta ufficiale del Regno o dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 4 *aprile*	Regio Decreto che applica la tassa sul bestiame nel comune di Portolongone	2 *maggio*	105	179
» »	Regio Decreto che trasforma a favore dell'ospedale civile di Palermo le doti per monacazione fondate dalla duchessa Casteldimirto La Grua	» »	107	180
» »	Regio Decreto che radia dal novero delle fortificazioni le batterie Punta Molo Vecchio, Magazzino, Torre dei Greci e Malapaga della piazza di Genova	8 »	120	200
» »	Regio Decreto che trasforma il monte frumentario di Casalduni . .	27 »	153	241
» »	Regio Decreto che distacca la frazione Caramagna dal comune di Piani e l'aggrega a quello di Caramagna Ligure	» »	154	241
» »	Regio Decreto che trasforma il monte frumentario di Frosinone .	» »	163	246
» »	Regio Decreto che trasforma il monte frumentario di Pettorano sul Gizio in istituto elemosiniero .	» »	164	247
» »	Regio Decreto che trasforma il monte frumentario di Colleponi frazione del comune di Genza in cassa di prestanze agrarie	» »	165	247
» »	Regio Decreto che dà facoltà al consorzio irriguo della Canaletta irrigatoria detta dei Rossi o di Bannone in Traversetolo di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali	31 *luglio*	284	408
19 »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella provincia di Lecce	7 *maggio*	111	193
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Bisceglie.	» »	112	193

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 19 *aprile*	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella provincia di Napoli	7 *maggio*	113	193
» »	Regio Decreto che applica la tassa sul bestiame nel comune di Norcia.	» »	114	194
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella provincia di Teramo	» »	115	194
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile di Pontecurone	8 »	117	195
» »	Regio Decreto che determina le zone di servitù militare attorno le nuove batterie del balipedio di Viareggio	» »	121	200
» »	Regio Decreto che autorizza la camera di commercio ed arti di Cosenza ad imporre una tassa sugli esercenti industria e commercio nel proprio distretto	18 »	128	202
» »	Regio Decreto che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per l'industria della seta in Osimo	17 »	127	205
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Acerenza.	» »	129	208
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Cuneo	» »	130	208
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Foggia	» »	131	209
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Como .	» »	132	209
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Napoli	» »	133	209

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 19 *aprile*	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Pontedera.	17 *maggio*	134	210
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Teramo.	» »	135	210
» »	Regio Decreto che trasforma parzialmente il fine inerente al patrimonio delle confraternite del Rosario, del Confalone e del SS. Sacramento in Navelli . . .	» »	142	213
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il ricovero di mendicità di Fossombrone	» »	143	213
» »	Regio Decreto che erige in ente morale la fondazione Guy Cuzner di Firenze.	» »	144	214
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile di Romanengo.	» »	145	214
» »	Regio Decreto che delimita i confini e ripartisce le attività e le passività fra i comuni di Cecina e Bibbona	» »	146	214
» »	Regio Decreto che autorizza la scuola commerciale di Venezia ad accettare l'eredità Mariotti . . .	» »	149	216
» »	Regio Decreto che riordina la regia scuola d'arte applicata alla industria in Massa Superiore . .	20 »	150	218
» »	Regio Decreto che istituisce in Cagliari una scuola industriale. .	21 »	151	228
» »	Regio Decreto che autorizza la regia università di Messina ad accettare il legato Gatto Cucinotta .	18 *giugno*	152	239
» »	Regio Decreto che autorizza il collegio convitto Trevisio in Casale Monferrato ad accettare il legato Sosso.	6 »	155	242
» »	Regio Decreto che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie alimentari in Forlì.	4 »	167	250

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 19 *aprile*	REGIO DECRETO che modifica le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie tessili in Monza	5 *giugno*	168	25
» »	REGIO DECRETO che stacca dal collegio di probiviri per le industrie edilizie in Milano i comuni dei mandamenti di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Somma Lombarda ed istituisce in Gallarate per le industrie stesse un collegio di probiviri	8 »	174	26
» »	REGIO DECRETO che istituisce in Alessandria un collegio di probiviri per l'industria dei cappelli e berretti .	» »	175	26
» »	REGIO DECRETO che autorizza l'impianto ed esercizio a trazione elettrica di un secondo binario lungo la linea tramviaria Genova-Nervi, nel tronco Sturla-Quinto . . .	21 »	216	33
25 »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Poggibonsi	8 *maggio*	122	20
» »	REGIO DECRETO che riduce il minimo imponibile della tassa di famiglia nel comune di Mola di Bari.	» »	123	20
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Mosciano S. Angelo	» »	124	20
» »	REGIO DECRETO che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di una polveriera nella località « Madonna del Piano » in Firenze .	17 »	125	20
» »	REGIO DECRETO che riduce la tassa di famiglia nel comune di S. Martino di Agri	» »	136	21
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Forlì .	» »	137	21
» »	REGIO DECRETO che modifica lo statuto organico della cassa di risparmio di Arsita	» »	138	21

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 25 *aprile*	Regio Decreto che approva lo statuto organico della cassa di risparmio di Arezzo . . .	17 *maggio*	139	212
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'opera pia Crotti in Castelleone.	» »	147	215
» »	Regio Decreto che distacca la frazione Saletto dal comune di Breda di Piave e l'aggrega a quello di Ponte di Piave	» »	148	215
» »	Regio Decreto che pone in liquidazione la cassa di risparmio di Civitacastellana	22 »	156	244
» »	Regio Decreto che riconosce giuridicamente la sezione speciale « case popolari » della società operaia di mutuo soccorso di Riolo . .	3 *giugno*	183	275
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile di Almenno S. Bartolomeo	10 »	195	289
28 »	Regio Decreto che approva lo statuto organico della cassa di risparmio di Apiro	17 *maggio*	140	212
» »	Regio Decreto che trasferisce la sede municipale del comune di Rocca S. Maria nella frazione Villa Fustagnano	27 »	157	244
» »	Regio Decreto che erige in ente morale la pia fondazione Vendramin Calergi vedova Volmarana di Noventa Padovana	3 *giugno*	177	271
» »	Regio Decreto che distacca dal comune Salgareda la frazione posta a destra del fiume Piave e l'aggrega a quello di S. Biagio di Collalta	» »	178	271
» »	Regio Decreto che riordina la scuola di disegno industriale e di elementi di meccanica in S. Giovanni a Teduccio	18 *settemb.*	347	528

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGI[NA] del Volu[me]
1907 2 *maggio*	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Salerno	27 *maggio*	158	2
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Castello di Serravalle.	» »	159	2
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella provincia di Foggia.	» »	160	2
» »	Regio Decreto che applica la tassa sul bestiame nel comune di Mondaino	» »	161	2
» »	Regio Decreto che stabilisce il conferimento di un posto gratuito nel convitto civico di Reggio Emilia .	8 *giugno*	182	2
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'istituto per le case popolari in Modena	17 »	202	2
4 »	Regio Decreto che autorizza la regia università di Modena ad accettare la donazione Raisini .	6 »	166	2
5 »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Pausula.	27 *maggio*	162	2
» »	Regio Decreto che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie tessili in Mosso Santa Maria . . .	3 *giugno*	169	2
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di S. Casciano dei Bagni	1° *luglio*	220	[illegible]
9 »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Chieti.	27 *maggio*	170	2
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella provincia di Chieti	3 *giugno*	173	2

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 9 maggio	**Regio Decreto** che erige in ente morale il ricovero di mendicità Umberto I di Canosa di Puglia . .	3 *giugno*	179	271
» »	**Regio Decreto** che erige in ente morale l'asilo infantile Comolli di Cagno	» »	180	272
» »	**Regio Decreto** che erige in ente morale l'orfanotrofio Bellofiore di Aversa	» »	181	272
» »	**Regio Decreto** che erige in ente morale il legato Colla di Torino .	8 »	185	275
» »	**Regio Decreto** che erige in ente morale l'asilo infantile di Alzano di Sopra	» »	186	276
» »	**Regio Decreto** che istituisce in Torino una scuola professionale tipografica e di arti affini . . .	24 *luglio*	228	346
16 »	**Regio Decreto** che dichiara opere di pubblica utilità quelle interessanti il servizio militare marittimo da erigersi nell'Estuario veneto e nelle regioni dalla foce del Po a quella del Piave	8 »	176	269
» »	**Regio Decreto** che determina le zone di servitù militare attorno le polveriere di Santo Stefano nell'Estuario della Maddalena . . .	3 »	184	275
» »	**Regio Decreto** che erige in ente morale la fondazione Grimani di Venezia	8 »	187	276
» »	**Regio Decreto** che modifica le zone di servitù militare attorno le opere di fortificazione della piazza di Genova	» »	193	278
» »	**Regio Decreto** che modifica le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie della seta e della selezione del seme dei bachi da seta in Iesi	18 »	203	293

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 23 *maggio*	Regio Decreto che dichiara opere di pubblica utilità la strada d'accesso al semaforo di Massalubrense .	8 *giugno*	199	291
» »	Regio Decreto che costituisce i comuni di S. Paolo Albanese e Cersosimo in sezione elettorale politica autonoma	11 »	201	292
» »	Regio Decreto che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche in Livorno	18 »	205	303
» »	Regio Decreto che autorizza il regio conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » di Milano ad accettare la donazione dei fratelli Mangili . .	» »	206	306
» »	Regio Decreto che modifica il riparto della tassa sugli esercenti industrie e commercio nel distretto camerale di Cuneo	20 »	208	309
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il legato Leonesio in Tremosine	» »	209	311
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il legato Radicati di Passerano	22 »	214	334
» »	Regio Decreto che radia la batteria Molino a Vento dalla piazza di Spezia dal novero delle fortificazioni dello Stato	1° *luglio*	217	337
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il lascito elemosiniero e dotalizio Vicario in Gabiano . .	» »	221	338
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il museo o collezione artistica Borgogna in Vercelli . . .	2 »	227	341
» »	Regio Decreto che trasforma il monte frumentario di Patrica . . .	12 »	304	454
30 »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile Bogliolo in Villavernia	20 »	210	311

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 9 *giugno*	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Montecarotto	3 *luglio*	224	339
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Ravello.	» »	225	340
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Rutino .	» »	226	340
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il legato Studi Raffaelli di Urbania	11 »	239	364
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il legato Tonielli di Lizzano in Belvedere	13 »	241	365
» »	Regio Decreto che trasforma il fine inerente al patrimonio della confraternita del SS. Sacramento e Rosario di Chiaravalle . . .	» »	242	365
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Agropoli.	» »	243	365
» »	Regio Decreto che applica la tassa sul bestiame nel comune di Carpegna	» »	244	366
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Reggio Calabria	» »	245	366
» »	Regio Decreto che approoa il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella provincia di Reggio Calabria . . .	» »	246	366
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella provincia di Siracusa	» »	247	367
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'ospedale di S. Maria degli Ungheresi in Polistena . . .	22 »	259	371
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile Corti di Pescarenico	» »	260	371

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 9 *giugno*	REGIO DECRETO che approva lo statuto del monte di pietà di Sant'Agata dei Goti	22 *luglio*	261	372
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale la società di mutuo soccorso degli ingegneri architetti e dottori in matematica con sede in Venezia .	24 »	265	379
» »	REGIO DECRETO che autorizza la camera di commercio ed arti di Girgenti ad imporre la tassa sugli esercenti industrie e commercio nel proprio territorio	27 *agosto*	324	464
13 »	REGIO DECRETO che erige in ente morale la sezione – Fratellanza – per le case del popolo della società operaia di Bazzano	13 *luglio*	253	369
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'istituto di beneficenza israelitica « Havorad Maassé Azedacà » di Ancona	22 »	262	372
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile Buzzi di Clivio.	» »	263	372
» »	REGIO DECRETO che autorizza il regio istituto veneto di scienze, lettere ed arti in Venezia ad accettare la donazione Forti, ed erige in ente morale la fondazione Arrigo Forti .	20 »	264	373
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto della cassa di risparmio del banco di Sicilia	2 *ottobre*	369	601
16 »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Pietrapertosa.	13 *luglio*	248	367
» »	REGIO DECRETO che modifica lo statuto organico della cassa di risparmio di Forlì	» »	254	369
» »	REGIO DECRETO che eleva il valore locativo delle case popolari in Scandiano	20 »	255	370
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale il lascito Traversi in Borgo San Lorenzo	25 »	266	379

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 16 *giugno*	Regio Decreto che erige in ente morale il legato Barresi di Monterosso Almo	25 *luglio*	267	379
» »	Regio Decreto che erige in ente morale i legati Lopez e Ruggeri di Canosa di Puglia	» »	268	380
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il legato Todini a favore dei soldati della Brigata granatieri di Sardegna	27 »	277	390
» »	Regio Decreto che riordina la scuola media di commercio ed arti di Palermo	29 »	279	394
» »	Regio Decreto che approva lo statuto del monte di pietà di Norcia.	2 *agosto*	287	428
» »	Regio Decreto che approva lo statuto del monte di pietà di Mineo .	» »	288	428
» »	Regio Decreto che fonde in unico ente il monte frumentario e la cassa di prestanze agrarie di Francolise.	12 »	305	454
» »	Regio Decreto che riordina la scuola industriale e professionale di concia in Torino	13 *settemb.*	346	522
» »	Regio Decreto che istituisce una regia scuola industriale in Reggio Calabria	1908 28 *gennaio*	554	968
20 »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Arrone.	1907 13 *luglio*	250	368
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Caldarola.	» »	251	368
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Vaglio Basilicata	» »	252	369
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'istituto convitto Baldacchini Gargano di Napoli . .	25 »	269	380
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile Braga in frazione Ponteterre del comune di Sabbioneta	2 *agosto*	292	429

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 23 *giugno*	Regio Decreto che modifica lo statuto organico della cassa di risparmio di Lugo	26 *luglio*	278	393
» »	Regio Decreto che approva lo statuto del monte di pietà di Montefiascone.	2 *agosto*	289	428
» »	Regio Decreto che trasforma il monte frumentario di Bellegra. . .	16 »	311	457
» »	Regio Decreto che approva lo statuto del monte di pietà di Ceva .	21 »	315	458
27 »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile Garavelli di Quattordio	26 *luglio*	274	387
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile di Moneglia .	31 »	282	406
30 »	Regio Decreto che autorizza il comune di Anzio ad applicare la tassa sulle aree fabbricabili . . .	20 »	256	370
» »	Regio Decreto che trasforma gli asili per la puerizia a favore degli asili per l'infanzia in Milano . .	31 »	283	407
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per la riscossione della tassa della camera di commercio ed arti di Udine	1° *agosto*	285	410
» »	Regio Decreto che trasforma l'opera pia Pavolini in Pitigliano . .	2 »	293	430
» »	Regio Decreto che raggruppa in unica amministrazione le opere pie « Conservatorio degli orfani » e « Pia Casa di lavoro Conversini » di Pistoia	» »	294	430
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'istituto per le case popolari in Genova	5 »	298	445
» »	Regio Decreto che cambia la denominazione del comune di Rivarolo Fuori in quello di Rivarolo Mantovano	20 »	312	457
» »	Regio Decreto che riordina la scuola domenicale d'arte e mestieri Antonio Pacinotti in Pistoia . .	30 »	333	486

DATA DEGLI ATTI		TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione		NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 30	*giugno*	Regio Decreto che istituisce in Bibbiena una scuola d'arte e mestieri.	3	*settemb.*	336	506
7	*luglio*	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Montecatini Valdinievole . . .	25	»	271	386
»	»	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella provincia di Palermo	»	»	272	386
»	»	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Fauglia .	»	»	273	387
		Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile Alessandri di Parona all'Adige	26	»	275	387
»	»	Regio Decreto che approva lo statuto della cassa di risparmio di Aquila	2	*agosto*	290	429
»	»	Regio Decreto che approva lo statuto della cassa di risparmio di Fano.	»	»	291	429
»	»	Regio Decreto che approva lo statuto della società di istruzione, di educazione e di mutuo soccorso fra gli insegnanti dello Stato con sede in Torino	5	»	297	445
»	»	Regio Decreto che approva lo statuto del monte di pietà di Oppido Mamertina	21	»	316	459
»	»	Regio Decreto che erige in ente morale l'opera pia Figini Naymiller in Busto Garolfo	4	*settemb.*	338	512
»	»	Regio Decreto che approva lo statuto della società di mutuo soccorso dei maestri e delle maestre elementari con sede in Venezia	10	»	343	519
»	»	Regio Decreto che affida la gestione del manicomio di Santa Maria della Pietà in Roma alla provincia di Roma	27	»	356	574
»	»	Regio Decreto che approva un nuovo regolamento della scuola superiore di agricoltura di Portici . .	12	*dicemb.*	480	809

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 11 *luglio*	Regio Decreto che erige in ente morale la fondazione Mangili istituita presso l'istituto tecnico superiore di Milano	5 *agosto*	296	441
» »	Regio Decreto che trasforma parzialmente il fine delle rendite dell'opera pia Moratto in Murano. .	20 »	313	457
» »	Regio Decreto che erige in ente morale le confraternita di S. Isidoro in Bitonto	24 »	320	462
» »	Regio Decreto che istituisce in Varese due collegi di probiviri, uno per l'industria edilizia e l'altro per l'industria delle pelli . . .	27 »	325	476
« »	Regio Decreto che istituisce in Vigevano un collegio di probiviri per l'industria della calzatura . .	29 »	330	483
14 »	Regio Decreto che erige in ente morale l'istituto di beneficenza in Roma a favore degli ufficiali pensionati di terra e di mare e delle loro famiglie.	1° »	295	431
» »	Regio Decreto che applica la tassa sul bestiame nel comune di Agropoli	5 »	299	445
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Marsico Vetere	» »	300	446
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di S Marco la Catola	» »	301	446
» »	Regio Decreto che respinge la domanda del comune di Rimini di applicare la tassa di famiglia .	» »	302	447
» »	Regio Decreto che approva lo statuto organico del regio collegio Rotondi in Gorla Minore . .	8 »	303	448
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Benevento.	16 »	306	455

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 14 *luglio*	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella provincia di Girgenti	16 *agosto*	307	455
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Girgenti	» »	308	455
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Marciana Marina	» »	309	456
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Teana.	» »	310	456
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Casalbuttano	20 »	314	458
» »	Regio Decreto che autorizza l'impianto e l'esercizio di una tramvia a vapore Bergamo-Trescorre-Sarnico	30 *settemb.*	363	577
» »	Regio Decreto che riordina la scuola Veneta d'arte applicata alle industrie in Venezia	19 *ottobre*	402	667
19 »	Regio Decreto che approva la concessione fatta dal governatore del Benadir al sig. Gustavo Carpanetti di un terreno a scopo di coltivazioni tropicali	30 *agosto*	334	497
» »	Regio Decreto che autorizza l'impianto e l'esercizio di una tramvia a vapore da S. Niccolo a Trebbia, comune di Rottofreno ad Agazzano.	19 *settemb.*	348	539
» »	Regio Decreto che istituisce in Stia una scuola per la fabbricazione di oggetti in legno lavorati . . .	15 *ottobre*	383	619
» »	Regio Decreto che approva lo statuto del consorzio per la concessione del suolo stradale ad uso della tramvia Bergamo Albino . .	20 *dicemb.*	498	843

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 19 *luglio*	Regio Decreto che autorizza il comune di Padova ad esercitare a trazione elettrica la rete tramviaria urbana.	1908 8 *febbraio*	561	983
» »	Regio Decreto che autorizza la costruzione ed esercizio del tronco tramviario Pianello-Nibbiano .	20 *giugno*	600	1108
21 »	Regio Decreto che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Arezzo	1907 21 *agosto*	317	459
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'opera pia Bonazzi in Bologna .	24 »	321	462
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile Gastaldi in Torino	» »	322	462
» »	Regio Decreto che trasforma il fine inerente al patrimonio della confraternita del SS. Sacramento di Corato	» »	323	463
» »	Regio Decreto che dà facoltà al consorzio irriguo Croce Nuzzella in comune di Nizza Sicilia di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali	2 *settemb.*	335	504
25 »	Regio Decreto che approva lo statuto del monte di pietà di Maggiora	21 *agosto*	318	459
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Floridia.	27 »	326	478
» »	Regio Decreto che trasforma il fine inerente al patrimonio delle confraternite di S. Nicola da Tolentino, del Suffragio del SS. Sacramento, di S. Giovanni Battista e S Antonio Abate esistenti in Antrodoco .	7 *settemb.*	339	512
» »	Regio Decreto che trasforma il fine inerente al patrimonio della confraternita di S. Croce e S. Bonaventura dei Lucchesi in Roma .	» »	340	513

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 1° *agosto*	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Ascoli Piceno.	27 *agosto*	327	478
» »	Regio Decreto che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie alimentari in Torino	23 »	328	479
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella provincia di Benevento	28 »	331	485
» »	Regio Decreto che applica la tassa sul bestiame nel comune di Preci.	» »	332	485
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il pio legato Bruneri di Ala di Stura.	3 *settemb.*	337	512
» »	Regio Decreto che stabilisce le sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Fermo . .	10 »	341	514
» »	Regio Decreto che aumenta il numero dei componenti della camera di commercio ed arti di Fermo .	12 »	342	517
» »	Regio Decreto che modifica gli statuti delle casse degli invalidi della marina mercantile di Genova, Napoli, Livorno, Ancona e Palermo.	16 »	345	520
» »	Regio Decreto che erige in ente morale i lasciti Savio di Peschiera sul Garda	27 »	357	574
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'ospedale « Garibaldi » di S. Eufemia di Aspromonte . .	» »	358	575
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'istituto provinciale di assistenza degli esposti del brefotrofio di Milano.	» »	359	575
» »	Regio Decreto che cambia la denominazione del comune di S. Pietro Indelicato in quella di S. Pietro Irpino	» »	360	57[illegible]

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 1° *agosto*	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile di Averara .	27 *settemb.*	361	576
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile di Caramanico	» »	362	576
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale 21 opere pie in Bologna .	9 *ottobre*	377	616
» »	REGIO DECRETO che trasforma il fine inerente al patrimonio della confraternita del SS. Sacramento in Montrone	» »	378	616
» »	REGIO DECRETO che trasforma il monte frumentario di Villa Santo Stefano	» »	379	616
» »	REGIO DECRETO che trasforma il monte frumentario ed il monte di pegni di Villa d'Allegno . . .	» »	380	617
5 »	REGIO DECRETO che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie tessili in Pordenone	28 *agosto*	329	481
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto della cassa agraria di Atella. .	21 *settemb.*	352	573
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto della cassa agraria di Sarconi	» »	353	573
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto della cassa agraria di Montalbano Jonico	» »	354	573
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto della cassa agraria di Potenza.	» »	355	574
» »	REGIO DECRETO che estende ai laureati nell'università commerciale Bocconi di Milano la concessione fatta con la legge 21 agosto 1870 ai giovani provenienti dalle scuole superiori di commercio di Venezia.	14 *ottobre*	393	658
17 »	REGIO DECRETO che approva lo statuto del monte di pietà di Carmagnola	10 *settemb.*	314	519

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 17 *agosto*	Regio Decreto che approva lo statuto della cassa di risparmio di Udine	14 *settemb.*	349	554
» »	Regio Decreto che istituisce in Comiso una scuola d'arte applicata all' industria.	24 »	351	566
» »	Regio Decreto che autorizza la regia accademia di belle arti di Milano ad accettare il lascito disposto dal fu cav. Grazioli	27 »	364	594
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'opera Arias Campagnano di Pisa	2 *ottobre*	365	596
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il lascito Maccafani in Pereto	» »	366	596
» »	Regio Decreto che determina le zone di servitù militare attorno la polveriera di Finero in Val Vigezzo.	19 »	405	699
20 »	Regio Decreto che erige in ente morale il legato Facchini di Cento .	9 »	381	617
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile Umberto I di Sergnano	14 »	391	656
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il ricovero di mendicità Umberto I di Eboli	» »	392	656
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile Garibaldi di Codogno	» »	393	657
23 »	Regio Decreto che cambia la denominazione della frazione di Magliano Pecorareccio del comune di Campagnano di Roma in quella di Magliano Romano . . .	2 »	367	596
» »	Regio Decreto che distacca i comuni di Castelforte e Santi Cosma e Damiano dalla sezione elettorale della camera di commercio ed arti di Minturno e li costituisce in sezione autonoma	4 »	370	602

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 31 *agosto*	Regio Decreto che istituisce in Torino una scuola media femminile di commercio	15 *ottobre*	388	637
» »	Regio Decreto che cambia la denominazione della frazione di San Michele del comune di Cimadolmo in quella di San Michele di Piave .	14 »	395	657
» »	Regio Decreto che approva lo statuto della cassa di risparmio di Matelica	16 »	399	660
2 *settemb.*	Regio Decreto che modifica le zone di servitù militare attorno ad opere della piazza di Venezia. . . .	19 »	407	699
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'opera Mediceo-Laurenziana annessa alla regia basilica di S. Lorenzo in Firenze	29 *novemb.*	472	783
5 »	Regio Decreto che modifica lo statuto della cassa di risparmio Vittorio Emanuele in Palermo . .	16 *ottobre*	397	660
» »	Regio Decreto che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Ronciglione	» »	398	660
8 »	Regio Decreto che istituisce in Fuscaldo una regia scuola professionale di disegno e intaglio . .	2 »	368	597
» »	Regio Decreto che approva lo statuto della cassa agraria di Carbone.	4 »	376	615
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Cesena.	14 »	381	618
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile Vallero in Pertusio	» »	385	618
» »	Regio Decreto che riordina la scuola di disegno applicato alle arti e alle industrie in Tolmezzo . . .	15 »	389	649
» »	Regio Decreto che stabilisce le sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Aquila . .	21 »	400	631

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1906 8 *settem.*	Regio Decreto che approva lo statuto del consorzio per l'impianto ed esercizio della tramvia elettrica Varese-Masnago	28 *ottobre*	414	711
» »	Regio Decreto che trasforma il monte frumentario di Rosora . .	4 *novemb.*	421	721
12 »	Regio Decreto che autorizza la scuola d'arte e mestieri di Livorno ad acquistare alcuni immobili per lo ampliamento della scuola stessa .	16 *ottobre*	401	665
» »	Regio Decreto che autorizza l'impianto e l'esercizio della linea tramviaria con trazione a vapore tra Piazza Nizza e Corso Vittorio Emanuele II in Torino . . .	23 »	412	702
» »	Regio Decreto che autorizza l'impianto ed esercizio di una linea tramviaria urbana a trazione elettrica da Piazza del Duomo a Ponte Mossa in Milano	25 »	413	709
» »	Regio Decreto che autorizza la trasformazione a trazione elettrica di un tronco della tramvia a vapore Torino-Brusasco	2 *dicemb.*	475	789
15 »	Regio Decreto che erige in ente morale il ricovero per gli inabili al lavoro di Colorno . . .	23 *ottobre*	409	700
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile di Pontestura	» »	410	700
» »	Regio Decreto che distacca le frazioni Taverna e Montecucco dal comune di Gemmano e le aggrega a quello di Montecolombo . .	28 »	418	720
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile Naymiller in Busto Garolfo	12 *dicemb.*	493	838
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile Regina Margherita di Uscio	1908 19 *febbraio*	581	1035

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 19 *settemb.*	Regio Decreto che riordina l'istituto d'arte e mestieri per le Marche in Fermo	21 *ottobre*	403	678
» »	Regio Decreto che approva lo statuto del consorzio per la concessione del suolo stradale per la tramvia elettrica Trani-Corato . .	1908 8 *gennaio*	530	900
23 »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Trapani	1907 7 *novemb.*	427	728
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Campobasso	» »	428	728
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella provincia di Campobasso	» »	428	728
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Arezzo	» »	429	729
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Fisciano.	» »	430	729
» »	Regio Decreto che applica la tassa sul bestiame nel comune di Magliano Sabino	» »	431	730
26 »	Regio Decreto che approva lo statuto della cassa agraria di Castelluccio Superiore	28 *ottobre*	415	719
» »	Regio Decreto che approva lo statuto della cassa agraria di Tramutola	» »	416	719
» »	Regio Decreto che approva lo statuto della cassa agraria di Laurenzana	» »	417	719
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'opera pia Lucini in Rovato	» »	419	720

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907				
26 *settemb.*	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile in Lurano .	28 *ottobre*	420	720
30 »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile di Sarezzo .	23 »	411	701
» »	REGIO DECRETO che converte in governativa la scuola normale femminile di Modena	5 *novemb.*	423	722
» »	REGIO DECRETO che converte in governativo il ginnasio di Montepulciano	» »	424	724
» »	REGIO DECRETO che converte in governativo il ginnasio di Francavilla Fontana	» »	425	726
» »	REGIO DECRETO che converte in governativa la scuola normale femminile « Berti » di Torino . .	15 »	439	733
» »	REGIO DECRETO che converte in governativo il ginnasio di Ariano di Puglia	19 »	443	742
» »	REGIO DECRETO che converte in governativo il ginnasio di Crema .	» »	444	744
» »	REGIO DECRETO che converte in governativo il ginnasio di Todi .	» »	445	746
» »	REGIO DECRETO che converte in governativo il ginnasio e la scuola tecnica di Ferentino . . .	» »	446	748
» »	REGIO DECRETO che converte in governativo il liceo ginnasio di Ravenna	» »	447	750
» »	REGIO DECRETO che converte in governativo il liceo di Lanciano .	22 »	449	753
» »	REGIO DECRETO che converte in governativo il ginnaio di Rieti .	» »	450	755
» »	REGIO DECRETO che converte in governativo il ginnasio di Brindisi .	25 »	458	766
» »	REGIO DECRETO che converte in governativa la scuola tecnica di Gallipoli	28 »	466	771
» »	REGIO DECRETO che converte in governativa la scuola tecnica di Teramo	» »	467	773

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 30 *settemb.*	REGIO DECRETO che converte in governativa la scuola tecnica di Cagli	28 *novemb.*	468	775
» »	REGIO DECRETO che converte in governativo il ginnasio e la scuola tecnica di Piacenza . . .	29 »	469	777
» »	REGIO DECRETO che converte in governativo il liceo-ginnasio di Galatina	» »	470	780
» »	REGIO DECRETO che converte in governativo l'istituto tecnico di Ravenna	17 *dicemb.*	507	862
» »	REGIO DECRETO che converte in governativo il liceo-ginnasio «Capece» di Maglie	27 »	510	877
» »	REGIO DECRETO che trasforma il monte frumentario di Roccagloriosa .	28 »	523	888
» »	REGIO DECRETO che converte in governativa la scuola tecnica di Borgo S. Donnino	1908 7 *gennaio*	531	908
» »	REGIO DECRETO che converte in governativa la scuola tecnica di Avellino	19 *febbraio*	582	1036
» »	REGIO DECRETO che converte in governativa la scuola tecnica di Brindisi	28 *marzo*	592	1080
1° *ottobre*	REGIO DECRETO che costituisce in unico istituto il liceo ed il ginnasio di Lanciano	2 *aprile*	594	1089
» »	REGIO DECRETO che costituisce in unico istituto il liceo ed il ginnasio di Piacenza	» »	595	1091
» »	REGIO DECRETO che costituisce in unico istituto il liceo ed il ginnasio di Rieti.	7 »	596	1093
2 »	REGIO DECRETO che riduce la tassa di famiglia nel comune di Sant'Angelo le Fratte	1907 20 *novemb.*	454	758
4 »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile di Piane Sesia	4 »	422	721

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 4 *ottobre*	REGIO DECRETO che delimita i confini e ripartisce le attività e le passività fra i comuni di Piedicavallo e Rosazza	13 *novemb.*	432	730
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Biella .	20 »	451	757
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa sulle aree fabbricabili nel comune di Frascati	» »	452	757
» »	REGIO DECRETO che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Lecce	» »	453	757
17 »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'opera pia Lancia di Brolo in Palermo	5 »	426	728
» »	REGIO DECRETO che delimita i confini e ripartisce le attività e le passività fra i comuni di Prata Sannita o Pratella	16 »	433	731
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile di Vallerotonda.	» »	434	731
» »	REGIO DECRETO che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche in Biella . .	14 »	440	736
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale la società storico-lombarda in Milano	16 »	442	741
» »	REGIO DECRETO che autorizza la società d'incoraggiamento di arti e mestieri di Milano ad accettare il legato De Angeli	22 »	455	759
» »	REGIO DECRETO che stabilisce le sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Brescia . .	21 »	456	761
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Castiglione dei Pepoli	30 »	459	768

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 17 *ottobre*	Regio Decreto che applica la tassa sulle aree fabbricabili nel comune di Nettuno	30 *novemb.*	460	768
» »	Regio Decreto che approva lo statuto della cassa agraria di Pignola .	17 *dicemb.*	499	852
» »	Regio Decreto che approva la tariffa dei diritti di segreteria della camera di commercio ed arti di Girgenti.	» »	500	853
» »	Regio Decreto che erige in ente morale la società piemontese di archeologia e belle arti di Torino .	1908 14 *marzo*	591	1075
» »	Regio Decreto che approva lo statuto organico del monte di pietà di Pizzighettone	11 *aprile*	597	1095
20 »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile di Montafia .	1907 16 *novemb.*	435	731
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile di Ganna .	» »	436	732
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile di Baia Latina	» »	437	732
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'opera pia Levi in Milano.	» »	438	732
» »	Regio Decreto che applica la tassa di famiglia nel comune di Bagni della Porretta	30 »	461	768
» »	Regio Decreto che delimita i confini e ripartisce le attivività e le passività fra i comuni di Campo di Giove e Cansano	» »	462	769
» »	Regio Decreto che modifica la circoscrizione del collegio di probiviri per l'industria della seta con sede in Vicenza	10 *dicemb.*	482	828
» »	Regio Decreto che istituisce in Cremona un collegio di probiviri per le industrie alimentari ed altro per l'industria dell'abbigliamento .	» »	483	830

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 20 *ottobre*	REGIO DECRETO che approva lo statuto della società per le belle arti ed esposizioni permanenti in Milano	17 *dicemb.*	509	866
» »	REGIO DECRETO che modifica lo statuto della scuola industriale « Alessandro Volta » in Napoli . .	1908 25 *febbraio*	588	1053
» »	REGIO DECRETO che istituisce una regia scuola media di commercio in Salerno	28 *aprile*	598	1096
24 »	REGIO DECRETO che cambia la denominazione del comune di Castagneto Marittimo in quella di Castagneto Carducci	1907 20 *novemb.*	448	752
» »	REGIO DECRETO che modifica le zone di servitù militare della cinta magistrale della piazza di Verona .	» »	457	765
» »	REGIO DECRETO che istituisce un collegio di probiviri per le industrie alimentari in Lucca . . .	10 *dicemb.*	481	826
» »	REGIO DECRETO che pone in liquidazione la cassa di risparmio di Orte	17 »	501	855
» »	REGIO DECRETO che riordina la scuola media di commercio in Napoli .	1908 27 *gennaio*	552	956
» »	REGIO DECRETO che istituisce una regia scuola inferiore di commercio in Ancona	21 *aprile*	593	1082
» »	REGIO DECRETO che istituisce una regia scuola inferiore e media di commercio in Feltre	6 *luglio*	601	1110
27 »	REGIO DECRETO che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie dello zolfo in Favara	1907 11 *novemb*	441	739
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'opera pia Maccarone Marchetti in Acireale. . . .	30 »	4 3	769
» »	REGIO DECRETO che cambia la denominazione del comune di Hano in quella di Capovalle . . .	30 »	464	770

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 27 *ottobre*	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo dei vecchi poveri di Fermo	30 *novemb.*	465	770
31 »	REGIO DECRETO che fissa le elezioni per la nuova camera di commercio ed arti di Grosseto . . .	17 *dicemb.*	502	856
3 *novemb.*	REGIO DECRETO che autorizza il Ministero dell'istruzione pubblica ad accettare la donazione Avondo .	28 *novemb.*	471	782
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'ospizio marino e l'ospedale dei bambini in Trapani . .	12 *dicemb.*	494	839
» »	REGIO DECRETO che modifica lo statuto del monte di pietà di Verona.	» »	495	839
» »	REGIO DECRETO che stabilisce il numero dei componenti la camera di commercio ed arti di Grosseto ed approva la tabella delle sezioni elettorali	17 »	503	858
7 »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia al comune di Avellino.	2 »	473	788
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa sul bestiame nel comune di Boville Ernica	» »	474	788
» »	REGIO DECRETO che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri in Pietrasanta . . .	10 »	485	834
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile in S. Pietro Sovera frazione di Carlazzo . .	12 »	496	839
10 »	REGIO DECRETO che approva l'elenco definitivo delle famiglie nobili e titolate dell'Umbria. . . .	5 »	478	795
» »	REGIO DECRETO che approva l'elenco definitivo delle famiglie nobili e titolate delle Marche . . .	5 »	477	798
» »	REGIO DECRETO che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri in Seravezza	10 »	431	832

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 10 *novemb.*	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Montesilvano	1º *dicemb.*	487	836
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa sul bestiame nel comune di Campo nell'Elba	» »	488	836
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Livorno.	» »	489	837
» »	REGIO DECRETO che applina la tassa di famiglia nel comune di Calvera.	» »	490	837
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa sul bestiame nel comune di Santopadre	» »	491	838
» »	REGIO DECRETO recante variazioni ai canoni di abbonamento ai dazi di consumo per i comuni di Roccastrada, Grosseto, Curtatone, Mantova, Ierago con Besnate, Breda di Piave e Ponte di Piave . .	14 »	497	840
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'ospizio dei vecchi cronici in Caraglio	28 »	518	883
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale la fondazione Bucchia di Padova	1908 11 *gennaio*	533	922
» »	REGIO DECRETO che riordina la scuola professionale Omar di Novara .	2 *marzo*	580	1023
14 »	REGIO DECRETO che autorizza l'università di Padova ad accettare la donazione Panizza. . . .	1907 6 *dicemb.*	479	807
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Imola .	10 »	483	836
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Tempio Pausania	12 »	492	838
» »	REGIO DECRETO che applica la tassa di famiglia nel comune di Granaglione	17 »	504	861
» »	REGIO DECRETO che approva lo statuto della cassa agraria di Genzano di Potenza	26 »	511	879

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 14 *novemb.*	Regio Decreto che approva lo statuto della cassa agraria di Albano di Lucania	26 *dicemb.*	512	879
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile di Santa Croce sull'Arno	28 »	519	883
17 »	Regio Decreto che approva lo statuto del monte di pietà di Carrù.	17 »	505	861
» »	Regio Decreto che autorizza l'accettazione da parte dello Stato del legato Gennaro Ferrigni. . .	» »	508	864
» »	Regio Decreto che approva lo statuto della cassa di risparmio di Cingoli	23 »	515	880
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile di Dossena .	28 »	520	883
21 »	Regio Decreto che approva lo statuto organico della cassa di risparmio di Finale Emilia . . .	17 »	506	861
» »	Regio Decreto che autorizza la costruzione ed esercizio di una tramvia a trazione elettrica da Salerno a Valle di Pompei. . . .	1908 2 *marzo*	583	1038
24 »	Regio Decreto che modifica le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche di Portoferraio	1907 27 *dicemb*	521	884
» »	Regio Decreto che approva lo statuto del consorzio per la concessione del suolo stradale ad uso della tramvia Aversa-Casal di Principe .	» »	524	889
28 »	Regio Decreto che riordina la scuola di setificio in Como . . .	1908 9 *gennaio*	532	908
» »	Regio Decreto che distacca alcuni comuni dal collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche di Milano ed istituisce in Busto Arsizio un collegio per le industrie mine-			

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
	ralurgiche, metallurgiche e meccaniche	1908 14 *gennaio*	525	928
1907 1° *dicemb.*	Regio Decreto che approva lo statuto della cassa agraria di Roccanova .	1907 26 *dicemb.*	513	879
» »	Regio Decreto che approva lo statuto della cassa agraria di Venosa. .	» »	514	880
» »	Regio Decreto che modifica le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie edilizie ed affini in Cuneo	28 »	522	886
» »	Regio Decreto che erige in ente morale il ricovero di mendicità Antonucci di Popoli	30 »	526	896
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile Paravicini di Traona	» »	527	896
» »	Regio Decreto che dà facoltà al consorzio irriguo delle acque di Vignazza ed Aquino di Monreale di riscuotere il contributo coi privilegi fiscali	» »	528	897
» »	Regio Decreto che modifica lo statuto del monte di pietà di Scigliano	» »	529	899
» »	Regio Decreto che autorizza la costruzione ed esercizio a trazione elettrica, di una tramvia a trazione mista Catanzaro-Sala e Catanzaro città	1908 23 *febbraio*	572	10[illegible]1
5 »	Regio Decreto che delimita i confini e ripartisce le attività e le passività fra i comuni di Grazzanise e Santa Maria la Fossa . .	1907 26 *dicemb.*	525	8[illegible]6
8 »	Regio Decreto che erige in ente morale l'istituto per case popolari in Torino	» »	516	880
» »	Regio Decreto che nomina il comm. Alberto Pironti a membro della commissione centrale per la diffusione dell'istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle isole . .	» »	517	881

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 12 *dicemb.*	Regio Decreto che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per l'industria dei merletti, ricami ed affini in Venezia . .	1908 15 *gennaio*	537	932
» »	Regio Decreto che applica la tassa sulle aree fabbricabili nel comune di Milano	14 »	539	937
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile di Veleso .	23 »	543	944
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Caltanissetta	» »	544	944
» »	Regio Decreto che fonde in unico ente l'orfanotrofio di S. Maria e l'ospizio di S. Giuseppe di Alessandria	4 *febbraio*	563	996
» »	Regio Decreto che trasforma il monte di pietà di Alessandria a favore di quel civico ospedale . . .	» »	564	996
15 »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella provincia di Forlì	11 *gennaio*	534	927
» »	Regio Decreto che dichiara opere di pubblica utilità quelle interessanti il servizio militare marittimo da erigersi a Porto Corsini . .	14 »	536	930
» »	Regio Decreto che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per l'industria dei trasporti in Napoli	15 »	538	93
» »	Regio Decreto che approva lo statuto della nuova cassa di risparmio di Fossombrone	29 »	556	98
» »	Regio Decreto che trasforma il monte frumentario di Cave (Roma). .	4 *febbraio*	565	99
» »	Regio Decreto che autorizza l'impianto e l'esercizio di un binario			

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
	di raccordo fra la tramvia Brescia-Mantova-Ostiglia, e lò scalo della navigazione fiuviale al porto Catena in Mantova	1908 29 *febbraio*	589	107[illegible]
1907 19 *dicemb.*	Regio Decreto che autorizza il museo nazionale di Palermo ad accettare il legato Lancia di Brolo .	4 »	571	999
22 »	Regio Decreto che riguarda la donazione Tumminelli alla biblioteca nazionale di Palermo . . .	20 *gennaio*	54	938
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per l' applicazione della tassa sul bestiame nella provincia di Caltanissetta	23 *febbraio*	545	945
» »	Regio Decreto che erige in ente morale l'asilo infantile Gallo di Casapinta	» »	546	945
» »	Regio Decreto che trasforma il fine inerente al patrimonio delle confraternite di S. Giuseppe, del Rosario, della pia unione del Viatico e del SS. Sacramento di Loreto	29 *gennaio*	557	981
» »	Regio Decreto che trasforma il fine inerente al patrimonio delle confraternite dei santi Crispino e Crispiniano in Assisi	29 »	558	981
» »	Regio Decreto che approva lo statuto della cassa di risparmio di Novellara	» »	559	982
26 »	Regio Decreto che approva lo statuto della cassa di risparmio di Pisa	» »	560	982
» »	Regio Decreto che autorizza la scuola tecnico-letteraria di Milano ad accettare il legato De Angeli .	3 *febbraio*	562	991
» »	Regio Decreto che erige in ente morale i lasciti Donato Sparano e Matteo Aldi di Caiazzo (Caserta) .	4 »	566	997

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 29 *dicemb.*	REGIO DECRETO che modifica il regolamento per la riscossione della tassa della camera di commercio ed arti di Trapani	1908 21 *gennaio*	542	942
» »	REGIO DECRETO che autorizza il ministro dell'istruzione pubblica ad accettare la donazione D'Ancona .	» »	547	946
» »	REGIO DECRETO che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per l'industrie chimiche e dei medicinali in Napoli . .	24 »	548	948
» »	REGIO DECRETO che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per l'industria della macinazione dei cereali, della panificazione e della pastificazione in Napoli	» »	549	950
» »	REGIO DECRETO che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per l'industria dell'oreficeria in Napoli	» »	550	952
» »	REGIO DECRETO che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche in Napoli .	25 »	551	954
» »	REGIO DECRETO che istituisce un collegio di probiviri per l'industria della concia delle pelli in Sassari.	27 »	553	966
» »	REGIO DECRETO che modifica la circoscrizione del collegio di probiviri per le industrie tessili con sede in Prato	29 »	555	979
» »	REGIO DECRETO che erige in ente morale l'asilo infantile Sartoretti in Miasino	4 *febbraio*	567	997
» »	REGIO DECRETO che trasforma il fine inerente al patrimonio delle confraternite di Maria SS. del Pianto e di Maria SS. del Buon Gesù in Montottone (Ascoli Piceno) . .	» »	569	998

DATA DEGLI ATTI	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	DATA della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'avviso d'inserzione	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1907 29 *dicemb.*	Regio Decreto che erige in ente morale il pio legato Mora di Villadeati	1908 4 *febbraio*	570	998
» »	Regio Decreto che trasforma il fine inerente al patrimonio della confraternita del Terz'Ordine di San Francesco in Assisi . . .	13 »	579	1022
» »	Regio Decreto che approva lo statuto del circolo giuridico di Palermo	2 *marzo*	587	1055

Fine dell'indice cronologico.

I.

REGIO DECRETO, ROMA, 3 GENNAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 gennaio 1907, n. 20)

Che annulla parzialmente la deliberazione 2 maggio 1902 del consiglio comunale di Frattamaggiore, nella parte relativa all' imposizione dei dazi comunali sulle seguenti voci:

Formaggi (svizzero, d'Olanda, gorgonzola, parmigiano, provoloni, provole, caciocavallo, romano, di Puglia, di Sicilia e di qualunque altra specie, eccetto quello di Sardegna) col dazio di lire 15 al quintale;

Formaggio di Sardegna, col dazio di lire 5 a quintale;

Latticini in genere col dazio di lire 10 a quintale;

Ricotta fresca, secca e salata col dazio di lire 5 a quintale. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* MASSIMINI — *Visto* GALLO.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 gennaio 1907.
Reg. 32. Atti del Governo a f. 57.

II.

REGIO DECRETO, ROMA, 10 GENNAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 gennaio 1907, n. 23)

Col quale è data facoltà al comune di Pettorano sul Gizio di applicare per l'anno 1906 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 25 maggio 1906. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* MASSIMINI — *Visto* GALLO.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 gennaio 1907.
Reg. 32. Atti del Governo a f. 80.

III.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 GENNAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 gennaio 1907, n. 23)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia modificato dalla giunta provinciale amministrativa di Brescia in adunanza del 20 dicembre 1906, in sostituzione del regolamento approvato con regio decreto 21 luglio 1902, n. CCLXIX. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* MASSIMINI — *Visto* GALLO.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 gennaio 1907.
Reg. 32. Atti del Governo a f. 79.

IV.

REGIO DECRETO *che approva la tabella del riparto della tassa sui commercianti e sugli industriali della provincia di Udine, ed abroga quella annessa al regio decreto 5 settembre 1869, n. MMCCXX.*

3 *gennaio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 febbraio 1907, n. 30)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto in data 5 settembre 1869, numero MMCCXX (parte supplementare), che autorizza la camera di commercio ed arti di Udine a imporre una tassa sugli industriali e i commercianti della provincia;

Viste le deliberazioni della camera di commercio ed arti predetta in data 15 giugno e 9 novembre 1906;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella del riparto della tassa che la camera di commercio ed arti di Udine è autorizzata a imporre sui commercianti e sugli industriali della provincia, annessa al regio decreto 5 settembre 1869, n. MMCCXX (parte supplementare), è abrogata e sostituita dalla seguente:

Classe	Redditi imponibili di ricchezza mobile		Quota massima della tassa
	da lire	a lire	
1ª	—	100,33	esenti
2ª	100,34	300	1,40
3ª	301	600	3,15
4ª	601	1,000	5,60
5ª	1,001	1,500	8,75
6ª	1,501	2,500	14
7ª	2,501	4,000	22,75
8ª	4,001	6,000	35
9ª	6,001	9,000	52,50
10ª	9,001	13,000	77
11ª	13 001	18,000	108,50
12ª	18 001	24,000	147
13ª	24,001	31.000	192,50
14ª	31,001	39,000	245
15ª	39,001	48,000	304,50
16ª	48,001	in più	350

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 gennaio 1907.
Reg. 32. Atti del Governo a f. 94. A. Tozzi.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli GALLO.

F. Cocco-Ortu.

V.

REGIO DECRETO *che istituisce nel comune di Lumezzane Pieve una sezione operaia autonoma del collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche con sede in Brescia.*

13 *gennaio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 febbraio 1907, n. 29)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regio decreto 7 aprile 1904, n CXXXIV (parte supplementare), col quale si stabilivano le sezioni elettorali per il collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche con sede in Brescia;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Lumezzane Pieve una sezione operaia autonoma;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituita nel comune di Lumezzane Pieve, il quale fa ora parte della sezione di Gardone Val Trompia del collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche con sede in Brescia, una sezione operaia autonoma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 gennaio 1907.
Reg. 32. Atti del Governo a f. 95. A. Tozzi.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli GALLO.

F. Cocco-Ortu.

VI.

REGIO DECRETO, ROMA, 13 GENNAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 febbraio 1907, n. 34)

Col quale è data facoltà al comune di Collevecchio di applicare nell'anno 1906 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 150 (centocinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* MASSIMINI — *Visto* GALLO.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1907.
Reg. 32. Atti del Governo a f. 110.

VII.

REGIO DECRETO, ROMA, 13 GENNAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 febbraio 1907, n 34)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame deliberato dalla giunta provinciale amministrativa di Treviso nell'adunanza del 15 novembre 1906, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 5 settembre 1869, n. 2331, e modificato con reale decreto 24 aprile 1873, n. 605 (serie 2ª). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* MASSIMINI — *Visto* GALLO.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1907.
Reg. 32. Atti del Governo a f. 113.

VIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 GENNAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 febbraio 1907, n. 34)

Col quale è data facoltà al comune di Bagni della Porretta. di applicare per l'anno 1906 la tassa di famiglia in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 7 ottobre 1906. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* MASSIMINI — *Visto* GALLO.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1907.
Reg. 32. Atti del Governo a f. 109.

IX.

Regio Decreto *che riordina la scuola d'arte applicata all'industria « Romualdo Torrini » in Salò.*

3 *gennaio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 febbraio 1907, n. 35)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regio decreto in data 8 settembre 1878, n. 4498, e l'art. 82 della legge 15 luglio 1906, n. 383, che determinano le attribuzioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio in materia d'insegnamento industriale e e commerciale;

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Salò in data 22 gennaio, 12 e 26 marzo 1906;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola d'arte applicata all'industria « Romualdo Turrini » in Salò è posta alla dipendenza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio e riordinata in conformità del presente statuto.

Essa prende il nome di « Regia scuola serale d'arte applicata all'industria » in Salò.

Art. 2.

Alle spese annue di mantenimento della scuola concorrono, mediante contributi fissi:

a) Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio con . . . . L. 1,000

b) Il comune di Salò con . . . . » 750

e mediante contributi eventuali:

c) La provincia di Brescia con . . » 300

d) La camera di commercio di Brescia con » 500

e) La banca popolare di Salò con . . » 50

f) La società operaia di Salò con . . » 50

I contributi stessi continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti, in caso di scioglimento della scuola, nella misura e per il tempo che sarà necessario per soddisfare agli obblighi derivanti dalla gestione e dal funzionamento del disciolto istituto.

Il comune di Salò assume a proprio carico quelle somme di contributo che ciascuno degli enti indicati alle lettere *c*, *d*, *e* ed *f* di questo articolo credesse in qualunque tempo di non più concedere alla scuola.

Il comune di Salò fornisce inoltre gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede a proprie spese alla loro manutenzione.

Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure i maggiori assegni che fossero annualmente concessi dagli enti attualmente contribuenti o da altri.

Art. 3.

La scuola ha lo scopo di preparare abili lavoranti per arti e industrie. Essa impartisce i seguenti insegnamenti:

a) Elementi di geometria;

b) Disegno geometrico, e disegno ornamentale;

c) Disegno applicato alle arti industriali;

d) Elementi di prospettiva, di costruzione muraria e di architettura;

e) Plastica;

f) Decorazione;

g) Intaglio in legno.

La scuola ha le seguenti sezioni:
1° per falegnami ed ebanisti;
2° per muratori e scarpellini;
3° per fabbri-ferrai e meccanici.

È annesso alla scuola un laboratorio per le esercitazioni pratiche degli alunni.

Potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti e nuove sezioni, come pure altri laboratori e officine, con decreto ministeriale, sentita la giunta di vigilanza.

Art. 4.

L'anno scolastico incomincia il 15 ottobre e termina il 30 di giugno successivo. Nella seconda quindicina di giugno hanno luogo gli esami di promozione e di licenza; nella seconda quindicina di ottobre quelli di ammissione e di riparazione.

Le lezioni hanno luogo tutti i giorni feriali in ore serali, e le domeniche in ore diurne.

Art. 5.

Il corso della scuola si compie in tre anni: un anno di corso preparatorio, comune a tutti gli allievi, e due anni di corso normale per ciascuna delle sezioni in cui è divisa la scuola.

Durante il corso normale gli allievi sono tenuti a dedicarsi nel laboratorio alle esercitazioni pratiche, che concernono la sezione in cui sono inscritti.

All'alunno che, dopo aver compiuto il corso normale, supera l'esame di licenza, viene rilasciato uno speciale diploma per la sezione da lui seguita, nelle forme stabilite dal regolamento di cui all'art. 17.

Art. 6.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una giunta di vigilanza composta di due delegati del Ministero di agricoltura, industria e commercio, uno del comune di Salò e uno per ciascuno degli altri enti che contribuiscono al mantenimento della scuola con una somma non inferiore a

lire 300 annue, fino a quando concorreranno nelle spese in tale misura.

Il direttore fa parte di diritto della giunta di vigilanza. I membri elettivi della giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 7.

Il presidente della giunta di vigilanza sarà nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio e scelto fra i componenti della giunta stessa, la quale elegge nel proprio seno un segretario.

Art. 8.

La giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.

Art. 9.

La giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;

b) compila il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) compila il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione, al Ministero, insieme ai documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sarà a cura della giunta comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero, e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati — senza preventiva approvazione ministeriale — gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) dà parere al Ministero sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila sulla buona manutenzione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal Ministero.

Art 10.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero.

Saranno sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.

Art. 11.

Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della giunta di vigilanza.

Art. 12.

Il direttore, gl' insegnanti e i capi di laboratorio saranno scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro di agricoltura, industria e commercio, ovvero su proposta delle giunta di vigilanza.

Il ministro, però, udito il parere della giunta di vigilanza, potrà nominare ai posti suddetti persone che in altri concorsi da esso banditi sieno state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti.

Il direttore potrà anche essere scelto dal ministro fra il personale insegnante.

La giunta di vigilanza potrà delegare un proprio rappresentante a far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi.

Il direttore, come purè gli insegnanti ed i capi di laboratorio scelti in seguito a concorso, saranno nominati reggenti in via di esperimento per due anni; i medesimi saranno promossi a titolari, se nel detto periodo di tempo avranno fatta buona prova.

Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Per gli insegnamenti determinati dalla tabella come aventi carattere speciale o complementare, il Ministero potrà derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.

Il personale amministrativo sarà pure nominato dal ministro predetto, sopra proposta della giunta di vigilanza.

La nomina dei reggenti, degli incaricati, dei capi di laboratorio e del personale amministrativo sarà fatta con decreto ministeriale: la promozione a titolare del direttore e dei professori con decreto reale.

Il personale di servizio sarà nominato dalla giunta di vigilanza, coll'approvazione del Ministero.

Art. 13.

È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi di laboratorio da questa ad un'altra scuola quando entrambe sieno della stessa natura e di uguale grado e i funzionari da trasferirsi sieno stati nominati con decreto reale o ministeriale.

I passaggi, di cui nel presente articolo, sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto reale o ministeriale sulla domanda degli interessati e dietro parere favorevole delle giunte di vigilanza delle due scuole.

Art. 14.

Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola; provvede all'andamento didattico e disciplinare di essa e dei laboratori, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale di laboratorio in caso di brevi assenza. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.

Art. 15.

Gl'insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il collegio degl'insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico e sulle punizioni più gravi

da infliggersi agli allievi a norma del regolamento di cui all'art. 17.

Il collegio degl' insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi e per la trattazione di quegli altri oggetti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Art. 16.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un solido istituto di credito locale, all'uopo designato dalla giunta di vigilanza.

Art. 17.

Con un regolamento da approvarsi dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite le norme per l'ammissione degli alunni, per gli esami di promozione e di licenza e di riparazione, gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari; le norme per la gestione dei laboratori, per il riparto degli utili di questi, e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 18.

In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, il personale tutto di essa cessa dalle sue funzioni.

Al detto personale, fatta eccezione di quello incaricato, sarà corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da una amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sarà fatto al personale della scuola in caso di riduzione d'organico.

Art. 19.

Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro istituto scolastico d'indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.

Art. 20.

Il presente statuto potrà essere modificato con decreto reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della giunta di vigilanza della scuola.

Disposizione transitoria.

Art. 21.

Sarà in facoltà del Ministero di agricoltura, industria e commercio di derogare alle norme stabilite dall'art. 12 solo rispetto al personale della scuola, attualmente in servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 6 febbraio 1907.
Reg. 32. Atti del Governo a f. 120. A. Tozzi.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli GALLO.

F. Cocco-Ortu.

X.

REGIO DECRETO, Roma, 3 Gennaio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 febbraio 1907, n. 40)

Con cui l'asilo infantile di Polverigi è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Gallo.

Registrato alla Corte dei conti addì 8 febbraio 1907.
Reg. 32. Atti del Governo a f. 130.

XI.

REGIO DECRETO, Roma, 20 Gennaio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 febbraio 1907, n. 40)

Che autorizza il comune di Bauco a cambiare la sua denominazione in quella di Boville Frnica. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Gallo.

Registrato alla Corte dei conti addì 8 febbraio 1907.
Reg. 32. Atti del Governo a f. 125.

XII.

Regio Decreto ***che riordina la scuala professionale per le arti decorative in Bologna.***

6 *gennaio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 febbraio 1907, n. 39)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regio decreto in data 8 settembre 1878, n. 4498 e l'art. 82 della legge 15 luglio 1906, n. 383, che determina le attribuzioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio, in materia d'insegnamento industriale e commerciale;

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Bologna in data 5 e 11 giugno 1906, del consiglio provinciale di Bologna in data 26 maggio 1906 e della camera di commercio ed arti di Bologna in data 17 luglio 1906;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola professionale per le arti decorative in Bologna è posta alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio ed è riordinata in conformità del presente regio decreto. Essa prende il nome di regia scuola professionale per le arti decorative.

La scuola ha per iscopo d'impartire gli insegnamenti artistici e tecnici che meglio possono contribuire all'incremento delle industrie locali.

Art. 2.

Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:

il Ministero di agricoltura, industria e commercio con .	L. 3,000
la provincia di Bologna con	» 1,500
il comune di Bologna con	» 2,500
la camera di commercio di Bologna con	» 500

Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure i maggiori assegni che fossero annualmente concessi dagli enti suddetti e da altri.

Il comune di Bologna fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede nello stesso modo alla loro manutenzione.

Art. 3.

La scuola è diurna e serale.

L'anno scolastico comincia il 15 ottobre e termina il 15 giugno. Gli esami di promozione e di licenza hanno luogo nella prima quindicina di giugno: quelli di riparazione nella terza decade di ottobre.

Art. 4.

La scuola è divisa nelle seguenti tre sezioni:

a) pittura decorativa;

b) plastica decorativa;

c) intaglio e intarsio in legno.

Nella scuola s'impartiscono gli insegnamenti seguenti:

disegno geometrico, disegno architettonico, proiezioni, prospettiva, disegno ornamentale, disegno di figura, modellazione, intaglio in legno, cesello, plastica, lavorazione del marmo, pittura decorativa di ornato e di figura, storia delle arti decorative.

Alla scuola sono annessi un laboratorio di plastica, uno di pittura decorativa ed uno d'intaglio in legno.

Potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti, altre sezioni, officine e nuovi laboratori, con decreto ministeriale, sentita la giunta di vigilanza.

Art. 5.

Gli studi della scuola si compiono in cinque anni: tre anni di corso inferiore comune a tutti gli alunni e due anni di corso normale speciale ad ogni singola sezione.

Gli alunni che, avendo frequentato regolarmente la scuola, superano l'esame finale ottengono un certificato di licenza comprovante gli studi fatti equiparato, per tutti gli effetti di legge, alla licenza delle regie scuole di egual grado e natura.

Art. 6.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una giunta di vigilanza composta di un delegato di ciascuno degli enti indicati all'art. 2. Il direttore fa parte di diritto della giunta di vigilanza.

Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle lire 500, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.

I membri elettivi della giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 7.

Il presidente della giunta di vigilanza sarà nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio e scelto fra i componenti della giunta stessa, la quale elegge nel proprio seno un segretario.

Art. 8.

La giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre in seguito a convocazione del presidente tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente

Decadono dal loro ufficio quei componenti della giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza motivi giustificati.

Art. 9.

La giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede il regolare andamento amministrativo della scuola;

b) compila il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) compila il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sarà a cura della giunta comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati senza preventiva approvazione ministeriale gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) dà parere al Ministero sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila sulla buona manutenzione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti:

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola stessa;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove le pubbliche amministrazioni e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal Ministero.

Art. 10.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero.

Saranno sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei varii anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.

Art. 11.

Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della giunta di vigilanza.

Art. 12.

Il direttore, gli insegnanti, i capi officina e di laboratorio saranno scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal Ministro di agricoltura, industria e commercio. Il direttore potrà però essere scelto dal ministro fra il personale insegnante.

Delle commissioni giudicatrici dei concorsi potrà far parte un rappresentante della giunta di vigilanza.

Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi officina e il laboratorio scelti in seguito a concorso, saranno nominati reggenti in via di esperimento per due anni: i medesimi saranno promossi a titolari, se nel detto periodo di tempo avranno fatto buona prova.

Per le vacanze che si verificassero in corso di anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Per gli insegnamenti determinati dalla tabella come aventi carattere speciale o complementare, il Ministero potrà derogare alla regola del

concorso e provvedere con incarichi annuali da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.

Il personale amministrativo sarà pure nominato dal ministro predetto, sopra proposta della giunta di vigilanza.

La nomina dei reggenti, degli incaricati, dei capi officina e di laboratorio e del personale amministrativo sarà fatta con decreto ministeriale: la promozione a titolare del direttore e dei professori con decreto reale.

il personale di servizio sarà nominato dalla giunta di vigilanza, coll'approvazione del Ministero.

Art. 13.

È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina da una scuola ad un'altra, quando entrambe sieno della stessa natura e di egual grado, e i funzionari da trasferirsi sieno stati nominati con decreto reale o ministeriale.

In caso di simili passaggi sono, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformità delle norme vigenti.

I passaggi, di cui nel presente articolo, sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto reale o ministeriale sulla domanda degli interessati e dietro parere favorevole delle giunte di vigilanza delle due scuole.

Art. 14.

Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola; provvede all'andamento didattico e disciplinare di essa e dei laboratori, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in caso di breve assenza. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.

Art. 15.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orarî, fa le proposte pei libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento di cui all'art. 18.

Il collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Art. 16.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un solido istituto di credito locale, all'uopo designato dalla giunta di vigilanza.

Art. 17.

Il direttore ed i professori titolari saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.

Il personale inserviente sarà assicurato alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarrà in servizio.

Il Ministero e la scuola contribuiranno al trattamento di riposo, ed alle assicurazioni di cui sopra, con quote annuali che saranno determinate da apposito regolamento, il quale stabilirà altresì le ritenute a carico del personale.

Art. 18.

Con un regolamento da approvarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite le norme per l'ammissione degli alunni, per le tasse scolastiche, per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola, le punizioni disciplinari, le norme per la gestione delle officine e dei laboratori, per il riparto degli utili relativi a tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 19.

In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, il personale tutto di essa cessa dalle sue funzioni.

Al detto personale fatta eccezione di quello incaricato, sarà corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola,

ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario conterà dieci e più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otteranno un posto in una scuola o in uno ufficio dipendente da una amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sarà fatto al personale della scuola in caso di riduzione d'organico.

Art. 20.

Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro istituto scolastico d'indole affine, previo accordo fra i varii enti contribuenti.

Art. 21.

Il presente statuto potrà essere modificato con decreto reale, sopra proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della giunta di vigilanza della scuola.

Disposizione transitoria.

Art. 22.

Sarà in facoltà del ministro di agricoltura, industria e commercio di derogare alle norme stabilite dall'art. 12 solo rispetto al personale della scuola, attualmente in servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 febbraio 1907.
Reg. 32. Atti del Governo a f. 121. A. Tozzi.
***Luogo del Sigillo. V.* Il Guardasigilli GALLO.**

F. Cocco-Ortu.

XIII.

REGIO DECRETO, Roma, 13 Gennaio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 febbraio 1907, n. 42)

Col quale al nome della frazione Favelloni del comune di Cessaniti si aggiunge il patronimico « Piemonte ». — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Gallo.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 febbraio 1907.
Reg. 32. Atti del Governo a f. 137.

XIV.

Regio Decreto *che istituisce un collegio di probiviri per le industrie del legno ed affini con sede in Bergamo.*

3 *gennaio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 febbraio 1907, n. 44)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri;

Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Sentiti gli enti indicati nell'art. 2 della legge sopracitata;

Sulla proposta dei Nostri ministri di grazia, giustizia e culti, e di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un collegio di probiviri per le industrie del legno ed affini, con sede in Bergamo e con giurisdizione sul territorio di tutta la provincia.

Art. 2.

Il predetto collegio sarà composto di dieci probiviri, dei quali cinque industriali e cinque operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 febbraio 1907.
Reg. 32. Atti del Governo a f. 141. A. Tozzi.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli GALLO.

GALLO.
F. COCCO ORTU.

XV.

REGIO DECRETO, ROMA, 3 GENNAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 febbraio 1907, n. 44)

Con cui l'orfanotrofio ed asilo d' infanzia femminile di Pignola è eretto in ente morale sotto il titolo di « Saverio Olita » ed è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* GALLO.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 febbraio 1907.
Reg. 32. Atti del Governo a f. 147.

XVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 6 GENNAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 febbraio 1907, n. 44)

Che approva lo statuto del monte di pietà di Mirandola. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* — GIOLITTI — F. COCCO-ORTU — *Visto* GALLO.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 febbraio 1907.
Reg. 32. Atti del Governo a f. 146.

XVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 20 GENNAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 febbraio 1907, n. 44)

Che stabilisce le servitù militari attorno la polveriera n. 2 della piazza di Alessandria. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* VIGANÒ — *Visto* GALLO.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 febbraio 1907.
Reg. 32. Atti del Governo a f. 149.

XVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 GENNAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 febbraio 1907, n. 44)

Che erige in ente morale la cassa di Maternità, sezione autonoma del patronato per gl'infortuni del lavoro, con sede in Milano, e ne approva lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO ORTU — *Visto* GALLO.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 febbraio 1907.
Reg. 32. Atti del Governo a f. 145.

XIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 27 GENNAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 febbraio 1907, n. 44)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Canneto sull'Oglio. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO ORTU — *Visto* GALLO.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 febbraio 1907.
Reg. 32. Atti del Governo a f. 142.

XX.

REGIO DECRETO, ROMA, 10 GENNAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 febbraio 1907, n. 46)

Col quale si provvede all'erezione in ente morale dell'opera pia Canfora esistente in Aversa, ed al contemporaneo suo concentramento nella congregazione di carità di quel comune. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* GALLO.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 febbraio 1907.
Reg. 32. Atti del Governo a f. 154.

XXI.

REGIO DECRETO, Roma, 10 Gennaio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 febbraio 1907, n. 46)

Col quale si provvede alla trasformazione di alcuni dei fini cui attende l'opera pia Ruffa, esistente in Roocavignale, in favore e ad incremento degli scopi principali della pia istituzione. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti. — *Visto* Gallo.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 febbraio 1907.
Reg. 32. Atti del Governo a f. 158.

XXII.

REGIO DECRETO, Roma, 10 Gennaio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 febbraio 1907, n. 46)

Col quale il pio legato elemosiniero Antonio Toblini è stato eretto in ente morale e contemporaneamente concentrato nella congregazione di carità di Gardone Riviera (Brescia). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Gallo.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 febbraio 1907.
Reg. 32. Atti del Governo a f. 160.

XXIII.

REGIO DECRETO, Roma, 13 Gennaio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 febbraio 1907, n. 46)

Con cui l'opera pia Beneficenza Pigazzini di Lorentino (Bergamo) è eretta in ente morale. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Gallo.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 febbraio 1907.
Reg. 32. Atti del Governo a f. 155.

XXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 20 GENNAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 febbraio 1907, n. 46)

Con cui l'ospedale infantile « Andres Nunes del Castillo » di San Remo è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* GALLO.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 febbraio 1907.
Reg. 32. Atti del Governo a f. 159.

XXV.

Regio Decreto *che approva il nuovo statuto organico della società veneziana per la cremazione dei cadaveri.*

20 *gennaio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 febbraio 1907, n. 46)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 24 luglio 1906 del signor presidente della società veneziana per la cremazione dei cadaveri, costituita in ente morale con regio decreto 24 febbraio 1887, con la quale si propone all'approvazione e sanzione sovrana un nuovo testo di statuto organico in diciotto articoli a modificazione e in sostituzione di quello in sedici articoli approvato con regio decreto 24 febbraio 1887 e modificato con regio decreto 20 maggio 1897;

Veduto il verbale dell'assemblea generale dei soci, in data 15 marzo 1906, nella quale furono approvate le modificazioni all'antico e, quindi, le disposizioni del nuovo statuto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo testo di statuto organico della società veneziana per la cremazione dei cadaveri in diciotto articoli, deliberato dall'assemblea generale dei soci nell'adunanza del 15 marzo 1906, a modificazione e in sostituzione di quello in sedici articoli approvato con regio decreto 24 febbraio 1887 e modificato con regio decreto 20 maggio 1897.

L'anzidetto nuovo statuto sarà munito di visto e sotto-scritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 febbraio 1907.
Reg. 32. Atti del Governo a f. 161. A. Tozzi.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli GALLO.

GIOLITTI.

XXVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 GENNAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 febbraio 1907, n. 46)

Che erige in ente morale la società di mutuo soccorso fra agenti della città e circondario di Pordenone, con sede in Pordenone, e ne approva lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO ORTU — *Visto* GALLO.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 febbraio 1907.
Reg. 32. Atti del Governo a f. 157.

XXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 GENNAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 febbraio 1907, n. 49)

Che erige in ente morale la cassa di risparmio di Bari e ne approva lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO ORTU — *Visto* GALLO.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 febbraio 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 7.

XXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 13 GENNAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 febbraio 1907, n. 49)

Con cui la « Scuola-laboratorio Giuseppina Savio » di Dronero (Cuneo) è eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* GALLO.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 febbraio 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 10.

XXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 GENNAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 febbraio 1907, n. 49)

Con cui l'asilo infantile Angela Cappello di Verolengo (Torino) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* GALLO.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 febbraio 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 13.

XXX.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 GENNAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 febbraio 1907, n. 49)

Con cui l'asilo infantile di Troja (Foggia) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* GALLO.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 febbraio 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 9.

XXXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 31 GENNAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 febbraio 1907, n. 49)

Che impone le servitù militari attorno le opere di Cima di Campo in Val Brenta. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* VIGANÒ — *Visto* GALLO.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 febbraio 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 11.

XXXII.

Regio Decreto *che istituisce un collegio di probiviri per l'industria dei merletti, dei ricami e affini, con sede in Venezia.*

3 *febbraio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 febbraio 1907, n. 49)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri;

Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Sentito il parere degli enti indicati dall'art. 2 della legge sopracitata;

Sulla proposta dei Nostri ministri di grazia e giustizia e culti, e di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un collegio di probiviri per l'industria dei merletti, dei ricami e affini, con sede in Venezia, con giurisdizione sopra il territorio del comune stesso e su quello dei comuni di Burano, Murano e Pellestrina.

Art. 2.

Il collegio stesso sarà composto di dieci probiviri, dei quali cinque industriali e cinque operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 febbraio 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 15. A. Tozzi.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli GALLO.

F. Cocco Ortu.
Gallo.

XXXIII.

Regio Decreto *che annulla il regio decreto 30 aprile 1899, n. CXLI, e stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie tessili ed affini con sede in Intra.*

10 *febbraio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 febbraio 1907, n. 49)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri nonchè il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto 30 aprile 1899, n. CLXI, col quale vennero stabilite le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie tessili ed affini con sede in Intra;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1906, n. CLIX, col quale venne modificata la giurisdizione del collegio predetto, estendendola a tutti i comuni del circondario di Pallanza;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È annullato il regio decreto 30 aprile 1899, n. CXLI, precitato.

Art. 2.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie tessili ed affini con sede in Intra sono stabilite come appresso.

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI componenti ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		Industriali	Operai
Intra	Tutti i comuni del mandamento di Intra .	1	1
Pallanza . . .	Tutti i comuni del mandamento di Pallanza.	1	1
Casale Corte Cerro	Tutti i comuni dei mandamenti di Omegna e di Ornavasso	1	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 febbraio 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 14. A. Tozzi.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli GALLO.

F. Cocco-Ortu.

XXXIV.

Regio Decreto *che approva lo statuto per la concessione del suolo stradale ad uso della tramvia a trazione meccanica Treviso-Roncade-Meolo, in provincia di Treviso.*

10 *gennaio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 marzo 1907, n. 52)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Treviso in data 14 luglio 1906, e le deliberazioni dei consigli comunali di Roncade, Treviso, San Biagio di Callalta, Meolo e Melma nelle rispettive date 27 maggio, 30 maggio, 7 giugno, 21 luglio e 23 agosto 1906; deliberazioni tutte dirette a promuovere la costituzione di un consorzio per la concessione del suolo stradale ad uso della tramvia Treviso-Roncade-Meolo, a norma ed agli effetti, dell'art. 2, regolamento 17 giugno 1900, n. 306 e dell'art. 7, legge 29 giugno 1873, n. 1475;

Visto lo schema dello statuto consorziale, approvato dai rappresentanti della provincia e dei comuni consorziati nel giorno 30 agosto 1906;

Visto l'art. 38 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e le disposizioni della legge 29 giugno 1873, n. 1475;

Ritenuto che all'art. 7 dello statuto dove è stato stabilito che le adunanze delle assemblee sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti si deve aggiungere « purchè non minore di tre », quanti, cioè, ne occorrono per la validità delle sedute del comitato permanente di cui al precedente art. 5;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Riservata ogni determinazione circa l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio della tramvia, è approvato lo statuto del consorzio suddetto, deliberato nell'adunanza 30 agosto 1906 dai rappresentanti della provincia di Treviso e dei comuni di Roncade, Treviso, S. Biagio di Callalta, Meolo e Melma per la concessione del suolo stradale ad uso della tramvia Treviso-Roncade-Meolo, con l'aggiunta al terzo comma dell'art. 7 delle parole: « purchè non minore di tre ».

Un esemplare del suddetto statuto, vistato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato dei lavori pubblici costituisce parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 febbraio 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 21. A. Tozzi.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli GALLO.

GIOLITTI.
GIANTURCO.

STATUTO

del consorzio per la concessione del suolo stradale ad uso della tramvia a trazione meccanica Treviso-Roncade--Meolo, in provincia di Treviso.

Art. 1.

È costituito un consorzio fra la provincia di Treviso ed i comuni di Treviso, Melma, S. Biagio, Roncade, Meolo, ai sensi dell'art. 38 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle ferrovie a trazione meccanica, allo scopo:

1° di concedere, in base al regolamento 17 giugno 1900, n. 306 per la esecuzione della legge predetta, e giusta le relative deliberazioni degli enti interessati, il consenso alla costruzione ed esercizio della tramvia a trazione meccanica Treviso Roncade-Meolo;

2° di esercitare tutti i diritti e valersi di tutte le facoltà consentite dalla legge e dal regolamento predetti e dalla legge sui lavori pubblici, in quanto non sia a questa derogato dalla suddetta legge 27 dicembre 1896.

Art. 2.

Il consorzio si intitola: « Consorzio per la Tramvia Treviso-Roncade-Meolo » ed avrà la sua sede in Treviso negli uffici della deputazione provinciale.

Art. 3.

Fanno parte del consorzio la provincia ed i comuni sopracitati, a mezzo di rappresentanti, nominati dagli enti rispettivi.

Il numero dei rappresentanti, determinato in ragione del tratto di strada che ciascun ente concede, resta così fissato:

Provincia di Treviso 1, comune Treviso 1, comune di Melma 1, comune di S Biagio 1, comune di Roncade 4, comune di Meolo 1.

Art. 4.

I membri nominati resteranno in carica cinque anni e potranno essere rieletti.

Il rappresentante nominato da un ente consorziato in sostituzione di altro cessato, per qualsiasi ragione durante il quinquennio, dura in carica per tutto il tempo durante il quale vi sarebbe rimasto il sostituto.

Art. 5.

L'assemblea dei rappresentanti elegge nel suo seno, a schede segrete, un presidente, un vice presidente e tre membri costituenti il comitato permanente per la sorveglianza dell'esatto adempimento degli obblighi della concessione per parte del concessionario, nonchè per la ordinaria amministrazione e per la esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea.

Le deliberazioni del comitato saranno prese a maggioranza di voti: in caso di parità il voto del presidente sarà preponderante.

Le adunanze del comitato saranno valide con l'intervento di almeno due membri oltre a chi presiede la seduta.

Il presidente, il vice presidente ed i componenti il comitato durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. L'eletto in sostituzione assume l'anzianità del sostituto.

Le funzioni dei membri dell'assemblea e del comitato sono gratuite, salvo il pagamento di una medaglia di presenza, da determinarsi dall'assemblea ai non residenti nella sede del consorzio, per ogni seduta cui assistono.

Il comitato permanente avrà diritto di farsi assistere da un segretario stipendiato a sua scelta.

Art. 6.

Tutti gli atti, che eccedono l'ordinaria amministrazione, sono deliberati dall'assemblea dei rappresentanti.

Art. 7.

L'assemblea si radunerà in adunanza ordinaria due volte all'anno, nei mesi di marzo e ottobre; ed in adunanza straordinaria ogni qualvolta il presidente lo riterrà opportuno, o su domanda diretta al presidente dalla provincia o da tre dei comuni consorziati.

Nelle adunanze ordinarie provvederà alla nomina del comitato permanente ed all'approvazione del preventivo e del consuntivo.

L'assemblea sarà presieduta dal presidente del comitato permanente e sarà valida quando vi intervenga almeno la metà dei rappresentanti. In caso di diserzione di seduta per mancanza di numero, l'adunanza in seconda convocazione avrà luogo entro quindici giorni e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè non minore di tre.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti.

Gli atti del consorzio verranno registrati in apposito repertorio.

La convocazione dell'assemblea verrà fatta dal presidente con invito personale e scritto ai singoli rappresentati, da spedirsi a mezzo di let-

tera raccomandata, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 8.

Il presidente rappresenta il consorzio a tutti gli effetti civili ed amministrativi e firma gli atti di contratto e di concessione e quelli che si riferiscono alla esecuzione dei deliberati dell'assemblea.

Per gli atti di contratto o di concessione, oltre la firma del presidente, sarà necessaria anche quella di un altro membro del comitato. In caso di impedimento, il vice presidente sostituisce il presidente in tutte le sue funzioni.

Art. 9.

Alle spese di amministrazione del consorzio provvederanno gli enti consorziati in proporzione dei percorsi della tramvia nei rispettivi territori.

Art. 10.

Per tutto ciò che non sia contemplato nel presente statuto, verranno applicate le disposizioni generali vigenti in materia ed affini.

Art. 11.

Si intende riservata agli enti consorziati la facoltà del riscatto per l'esercizio diretto; ai termini della legge 29 marzo 1903, da esercitarsi o da tutti gli enti interessati o da alcuni di essi costituiti in consorzio.

Gli enti dissenzienti non saranno tenuti, in questo caso, che alla quota di concorso ed agli obblighi assunti con l'originaria concessione.

Visto, d'ordine di S. M.

Il ministro dei lavori pubblici

GIANTURCO.

XXXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 6 GENNAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 marzo 1907, n. 57)

Che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato talune opere della piazza di Genova. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* VIGANÒ — A. MAJORANA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 29.

XXXVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 GENNAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 marzo 1907, n. 57)

Con cui l'albergo dei fanciulli « Umberto I » in Genova è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 25.

XXXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 GENNAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 marzo 1907, n. 57)

Con cui il ricovero di mendicità di « Onesta Cataloto » di Esanatoglia è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 23.

XXXVIII.

REGIO DECRETO, Roma, 27 Gennaio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 marzo 1907, n. 57)

Con cui l'opera pia Robertson di Firenze è eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 24.

XXXIX.

REGIO DECRETO, Roma, 31 Gennaio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 marzo 1907, n. 57)

Che radia, dal novero delle fortificazioni di Stato, le opere di riva sinistra di Adige della piazza di Legnago. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Viganò — A. Majorana — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 30.

XL.

Regio Decreto *che riordina la scuola d'arti e mestieri di Cosenza.*

3 gennaio 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 marzo 1907, n. 58)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto del 9 settembre 1899, n. 316, che istituisce in Cosenza una scuola d'arti e mestieri;

Riconosciuta l'opportunità di riordinare detto istituto estendendone l'efficacia e adattandolo alle nuove esigenze delle industrie cittadine;

Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255, relativa ai provvedimenti a favore delle Calabrie;

Viste le deliberazioni: della camera di commercio ed arti di Cosenza in data 10 ottobre e 22 dicembre 1906; del consiglio provinciale di Cosenza in data 2 dicembre 1906; del regio commissario pel comune di Cosenza in data 17 novembre 1906, con le quali sono stabiliti i rispettivi contributi degli enti per il mantenimento della scuola;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola d'arti e mestieri di Cosenza è riordinata in conformità del presente decreto e prenderà il nome di « Regia scuola industriale di Cosenza ».

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare abili operai per le industrie meccaniche ed elettrotecniche, per la ceramica e per l'ebanisteria e di prepararli altresì a diventare capi officina e capi fabbrica

Per le esercitazioni pratiche degli allievi, per gli esperimenti, i saggi, le ricerche, che possono essere fatti anche per richiesta di privati industriali la scuola sarà fornita:

a) di una officina divisa nei reparti seguenti: per falegnami, per meccanici, tornitori e fucinatori, per elettricisti;

b) di un laboratorio di ceramica;

c) di un laboratorio di ebanisteria.

La scuola avrà pure gabinetti di fisica e di chimica, collezioni di modelli e di apparati relativi alla meccanica ed alla tecnologia, una biblioteca.

Art. 3.

Alle spese d'impianto e di mantenimento della scuola concorreranno annualmente:

il Ministero di agricoltura, indust. e comm. con L. 20,000
la provincia di Cosenza . . . . . . » » 4,000
la camera di commercio ed arti di Cosenza. . . . . » » 7,200
il comune di Cosenza . . . . » » 1,000

La detta camera di commercio ed arti assumerà altresì l'obbligo di cedere alla scuola l'uso gratuito continuativo dei locali occorrenti alle sue funzioni diverse.

Concorreranno altresì al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche e delle officine e i contributi eventuali di altri enti o privati.

Art. 4.

La scuola comprenderà un corso inferiore alla durata di due anni che è fine a se stesso e apre l'adito al corso normale di tre anni.

Il corso normale si dividerà in quattro sezioni: sezione di elettro-tecnica, sezione di meccanica, sezione di ceramica e sezione di ebanisteria.

Le materie d'insegnamento ed i relativi programmi per le lezioni e le esercitazioni saranno approvati con decreto ministeriale.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio potrà istituire nuovi insegnamenti o nuove officine, come pure un corso serale e festivo per operai adulti, sentito il parere della giunta di vigilanza.

Art. 5.

Per l'ammissione al corso inferiore occorrerà avere almeno l'età di 12 anni compiuti e non oltrepassare quello di 17, ed avere conseguito il diploma di maturità e la licenza elementare, in conformità del regolamento per gli esami delle scuole elementari.

Al primo anno di corso normale, oltre ai licenziati dal corso inferiore, saranno ammessi i licenziati dalle scuole di arti e mestieri e d'arte applicata all'industria, dalle scuole inferiori di commercio dipendenti dal Ministero, e i licenziati dalla scuola tecnica e dal ginnasio. Questi ultimi però dovranno superare un esame di disegno secondo il programma della scuola tecnica.

Per passare da una classe all'altra tanto del corso inferiore quanto del corso normale, sarà obbligatorio l'esame di promozione.

L'ammissione di alunni provenienti da altre scuole di arti e mestieri dipendenti dal Ministero ad una classe qualsiasi dei due corsi sarà deliberata dal Ministero su proposta del collegio degli insegnanti.

Alla fine dei due corsi, inferiore e normale, gli allievi dovranno superare un esame di licenza e sarà loro rilasciato analogo diploma.

Non saranno ammessi uditori, nè praticanti ad alcuno dei corsi.

Art. 6.

L'anno scolastico comincierà il 1° ottobre e terminerà il 31 luglio. Nella seconda quindicina di luglio avranno luogo gli esami di promozione e di licenza; nella prima quindicina di ottobre quelle di riparazione e l'esame complementare di disegno per i licenziati dal ginnasio.

Art. 7.

La direzione didattica e disciplinare della scuola sarà affidata al direttore, che per queste funzioni corrisponderà direttamente col Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Egli proporrà all'approvazione del Ministero i programmi di insegnamento, di calendario scolastico e gli orari, dopo sentito il parere del collegio degli insegnanti.

Art. 8.

L'amministrazione della scuola sarà affidata ad una giunta di vigilanza della quale fanno parte: un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio, un rappresentante della provincia di Cosenza, un rappresentante della camera di commercio ed arti di Cosenza, un rappresentante del comune di Cosenza, e il direttore della scuola. Avranno un rappresentante nella giunta quegli enti o privati che in seguito contribuiranno al mantenimento della scuola con almeno 1,000 lire annue.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio nominerà il presidente della giunta, la quale éleggerà fra i suoi componenti il vice presidente ed il segretario.

I membri della giunta durano in carica tre anni e potranno essere rieletti.

Il presidente della giunta rappresenterà la scuola e provvederà all'ésecuzione delle deliberazioni della giunta dopo l'approvazione del Ministero.

Art. 9.

La giunta di vigilanza si adunerà almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si adu-

nerà inoltre in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, od in seguito a domanda di almenno due componenti.

Le adunanze saranno valide quando v'interverrà la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Decadranno dal loro ufficio quei componenti della giunta che non interverranno alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.

La decadenza sarà dichiarata dal Ministero. Il presidente della giunta ne darà comunicazione all'ente rappresentante per i provvedimenti occorrenti.

Art. 10.

La giunta di vigilanza avrà le seguenti attribuzioni:

a) provvedere al regolare andamento amministrativo della scuola;

b) deliberare il bilancio preventivo e trasmetterlo al Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) deliberare il conto consuntivo, che sarà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi appena chiuso l'esercizio economico della scuola. Il detto conto sarà, a cura della giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordinare le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigilare, sotto la sua responsabilità, che non siano superati – senza preventiva approvazione ministeriale – gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fare al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) vigilare sulla buona conservazione del materiale della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari dovrà essere trasmessa

al Ministero al quale saranno pure comunicate volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi;

g) presentare alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

h) esercitare le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

i) promuovere da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

k) adempiere a tutte le altre funzioni contemplate nel decreto di fondazione della scuola ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.

Art. 11.

Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi saranno determinati da una pianta organica approvata dal Ministero. La pianta organica indicherà, quali insegnamenti debbano considerarsi di carattere complementare o speciale.

Art. 12.

Il direttore, gli insegnanti, i capi d'officina e di laboratorio saranno scelti in seguito a pubblico concorso, indetto dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Il direttore potrà però essere scelto fra il personale insegnante.

La giunta di vigilanza avrà facoltà di farsi rappresentare da un delegato nelle commissioni giudicatrici dei concorsi

Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi d'officina e di laboratorio, scelti in seguito a concorso, saranno nominati straordinari in via di esperimento per due anni; i medesimi saranno promossi ordinari se nel detto periodo di tempo avranno fatto buona prova.

Per le vacanze che si verificassero in corso di anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Per gli insegnamenti determinati dalla tabella come aventi carattere speciale e complementare, il ministro potrà derogare alla regola del concorso e provvedere con gli incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre dato buona prova nel loro insegnamento.

Il personale amministrativo sarà pure nominato dal ministro su proposta della giunta di vigilanza.

La nomina degli straordinari, degli incaricati, dei capi di officina e di laboratorio e del personale amministrativo è fatta con decreto ministeriale; la promozione a ordinario del direttore e dei professori con decreto reale.

Il personale di servizio sarà nominato dalla giunta di vigilanza con l'approvazione del Ministero.

Art. 13.

Sarà ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi di officina e di laboratorio dalla scuola ad un'altra della stessa natura e di egual grado, se i funzionari da trasferirsi siano stati nominati con decreto reale o ministeriale.

Perchè i passaggi, di cui al presente articolo, possano verificarsi, occorrerà inoltre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e che le giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto reale o ministeriale.

In caso di simili passaggi saranno, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformità delle norme vigenti.

Art. 14.

Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano il grado di ordinari, come pure quelli dell'altro personale della scuola, con nomina stabile, saranno aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite

di quattro sessenni. Questi sono calcolati in base allo stipendio iniziale di ruolo.

In uno speciale capitolo del bilancio della scuola saranno fatti per questo titolo gli opportuni stanziamenti di fondi.

Art. 15.

Il direttore, i professori ed i capi di officina e di laboratorio ed il personale amministrativo con nomina stabile saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo nei casi e con le norme stabilite per gli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.

Il personale inserviente sarà iscritto alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarrà in servizio.

Il Ministero e la scuola contribuiranno al trattamento di riposo ed alle assicurazioni di cui sopra con una quota annuale giusta analoga convenzione con la predetta cassa nazionale di previdenza.

Nella convenzione stessa sarà stabilita la misura della ritenuta da farsi sugli stipendi del personale.

Art. 16.

Al personale della scuola con nomina stabile saranno applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 17.

Il direttore coadiuverà il presidente nella esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola; e invigilerà sotto la sua responsabilità, che siano tenuti regolarmente i registri contabili in conformità alle disposizioni del regolamento. Provvederà all'andamento didattico e disciplinare della scuola, delle officine e dei laboratori, all'osservanza dei regolamenti; proporrà i prov-

vedimenti che reputerà utili e provvederà alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate informerà il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Art. 18.

Gli insegnanti eserciteranno gli uffici rispettivamente loro assegnati, sotto la vigilanza del direttore, ed avranno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, proporrà la ripartiazione degli insegnamenti nei vari anni di corso; compilerà i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari; farà le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico e sulle punizioni più gravi da infliggere agli allievi a norma del regolamento interno della scuola.

Il collegio degli insegnanti si riunirà, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Art. 19.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto dal banco di Napoli, al quale saranno direttamente versati i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 20.

Con regolamento interno, da approvarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza, nonchè le norme per la concessione di borse di studio; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari; le norme per la gestione delle officine e dei laboratori, per il

riparto degli utili di quelle e di questi; e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 21.

Lo scioglimento della scuola sarà eventualmente fatta con decreto reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio. In tal caso il personale della scuola stessa cesserà dalle sue funzioni.

Al personale con nomina stabile sarà corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola, e in proporzione dei relativi contributi, un assegno, non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola o in un ufficio dipendente da una amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sarà fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione di organico.

Art. 22.

Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, quanto appartiene alla scuola soppressa andrà a vantaggio della scuola che verrà fondata in sostituzione di essa.

Art. 23.

È data facoltà al Ministero di agricoltora, industria e commercio di derogare alle disposizioni dell'art. 12 del presente decreto per quanto riguarda il personale attualmente in servizio presso la scuola.

Art. 24.

Nel bilancio della scuola sarà iscritta la somma di lire duemila per borse di studio da conferirsi per concorso ai giovanetti forniti di licenza elementare, che vogliono frequentare la scuola in qualità di convittori a pagamento presso il locale ospizio « Vittorio Emanuele II ».

Tale somma sarà aumentata di lire seicento a carico del bilancio dello Stato da prelevarsi dai fondi disposti dall'articolo 81 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 31. A. Tozzi.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu.

XLI.

Regio Decreto *portante la sostituzione del ruolo organico del personale del regio istituto per i sordomuti in Milano.*

3 *febbraio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 marzo 1907, n. 61)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo stato di previsione della spesa del Ministero dell' istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1906-907, approvato con la legge del 20 dicembre 1906, n. 624.

Veduto il regio decreto 8 maggio 1892, n. CDXXIX (parte supplementare);

Veduto che alla spesa dei salari del personale di servizio del regio istituto per i sordomuti in Milano, fu provveduto inscrivendo la somma di lire tremila al capitolo 154 del bilancio passivo della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906–907, in aumento all'assegno fisso stanziato per detto istituto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al ruolo organico del personale del regio istituto per i sordomuti in Milano, annesso al regio decreto 8 maggio 1892, n. CDXXIX (parte supplementare), è sostituito l'altro qui unito, che non comprende le spese suddette dei salari, e che sarà firmato, d'ordine Nostro, dal predetto ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 32. A. Tozzi.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.
RAVA.

RUOLO ORGANICO

del personale addetto al regio istituto dei sordi-muti di Milano.

N. organico	GRADO	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Emolumento in natura (alloggio, combustibile e lume)	Annotazioni
1	Rettore.	»	3,600	Alloggio, combustibile e lume	
1	Catechista	»	2,300	Id.	
2	Maestri delle classi superiori maschili	2,200	4,400		
2	Maestri delle classi inferiori maschili	2,000	4,000		
1	Maestro di disegno e plastica .	»	1,200		Con diritto all'aumento del 1/5 sul soldo in denaro ogni decennio.
1	Maestro di ginnastica . . .	»	600		
1	Maestro di calligrafia . . .	»	450		
1	Maestro d'intaglio	»	400		
1	Assistente sotto-maestro. . .	»	1,800	Alloggio e vitto	
2	Assistenti	1,500	3,000	Id.	
2	Assistenti	1,400	2,800	Id.	
1	Ispettrice e maestra di lavoro .	»	1,600	Id.	
4	Maestre per le classi femminili.	1,500	6,000	Id.	
2	Assistenti per le classi femminili	1,100	2,200	Id.	
1	Economo contabile	»	2,500		
	Da riportarsi. .	..	36,850		

N. organico	GRADO	Stipendio		Emolumento in natura (alloggio, combustibile e lume)	Annotazioni
		individuale	complessivo		
	Riporto . .	..	36,850		
1	**Medico**	»	400		
1	**Chirurgo**	»	200		
1	**Dentista**	»	150		
1	**Segretario del consiglio direttivo.**	»	500		
	Totale . .	..	38,100		

N. B. — Gli ufficiali che hanno diritto all'alloggio, combustile e lume, verseranno nelle casse dello Stato 600 lire, e coloro che hanno diritto all'alloggio e vitto 800 lire.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

XLII.

REGIO DECRETO, ROMA, 27 GENNAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 11 marzo 1907, n. 59)

Con cui l'orfanotrofio femminile « Famiglia Germanò » di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 39.

XLIII.

Regio Decreto *che aumenta il numero dei componenti del collegio di probiviri per l' industria dello zolfo in Caltanissetta.*

7 *febbraio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 marzo 1907, n. 56)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regio decreto del 21 luglio 1904, n. 307 (parte supplementare), col quale fu istituito un collegio di probiviri per la industria dello zolfo con sede in Caltanissetta;

Ritenuto che il numero dei componenti il collegio stabilito nel decreto citato non è sufficiente;

Sulla proposta dei Nostri ministri per la grazia e giustizia e culti e per l'agricoltura, l' industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei componenti del collegio di probiviri per l' industria dello zolfo con sede in Caltanissetta è portato da 10 a 16 dei quali 8 industriali e 8 operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 36. A. Tozzi.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu.
Gallo.

XLIV.

Regio Decreto *che approva lo statuto del consorzio per la concessione del suolo stradale ad uso della tramvia elettrica Salerno-Valle di Pompei.*

17 *febbraio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 marzo 1907, n. 59)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni del consiglio provinciale di Salerno e dei consigli comunali di Angri, Cava dei Tirreni, Nocera inferiore, Pagani, Salerno, Scafati, S. Egidio Monte Albino e Vietri sul mare, adottate rispettivamente nelle sedute del 14 luglio 1906; del 25 e 31 stesso mese ed anno; del 30 luglio e 6 agosto d. a.; del 1° e 8 settembre d. a.; del 24 e 30 luglio d. a.; del 1° e 8 agosto d. a.: del 18 e 27 agosto e 5 e 29 settembre d. a.; del 26 e 31 luglio d. a.; e dell'11 e 18 agosto d. a.; allo scopo di costituire il consorzio per la concessione del suolo stradale, occorrente per l'impianto e l'esercizio di una tramvia elettrica da Salerno a Valle di Pompei;

Visto lo schema dello statuto consorziale, deliberato dall'assemblea generale dei rappresentati degli enti suindicati nella adunanza del 13 ottobre 1906 e modificato nella seduta del 9 febbraio p. p.;

Viste le leggi 29 giugno 1873, n. 1475, e 27 dicembre 1896, n. 561;

Visto il regolamento, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 360;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo statuto, definitivamente deliberato nell'adunanza del 9 febbraio 1907 dall'assemblea generale dei rappresentanti degli enti interessati pel consorzio tra la provincia di Salerno ed i comuni di Angri, Cava dei Tirreni, Nocera inferiore, Pagana, Salerno, Scafati, S. Egidio Monte Albino e Vietri sul Mare per la concessione del suolo stradale ad uso della tramvia elettrica Salerno-Valle di Pompei da costruirsi secondo le modalità del progetto 8 maggio 1906 a firma G. Tajani e sotto l'osservanza delle modificazioni e condizioni suggerite dal consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 28 gennaio 1907, n. 116, ed accettate dal legale rappresentante della società concessionaria della tramvia, giusta dichiarazione 15 febbraio 1907.

Un esemplare del predetto statuto, vistato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici costituisce parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 41. A. Tozzi.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.
GIANTURCO.

STATUTO

del consorzio per la tramvia elettrica Salerno-Valle di Pompei

Art. 1.

Tra la provincia di Salerno ed i comuni di Salerno, Vietri sul Mare, Cava dei Tirreni, Nocera inferiore, S. Egidio al Monte Albino, Pagani, Angri e Scafati è stabilito un consorzio, che ha per fine la concessione del suolo stradale appartenente agli enti medesimi per l' impianto e l'esercizio di una tramvia elettrica da Salerno a Valle di Pompei, frazione di Scafati, e perciò prende nome: « Consorzio per la tramvia Salerno-Valle di Pompei ».

Art. 2.

Il consorzio ha sede in Salerno, negli uffici della deputazione provinciale e durerà quanto la concessione.

Art. 3.

Gli utili netti del consorzio saranno distribuiti agli enti consorziati in proporzione delle lunghezze chilometriche dei loro tratti stradali occupati dalla tramvia, le quali lunghezze, salvo rettifica a seguito dell'approvazione del progetto e e dell' impianto, sono così determinate:

Provincia		. . . .	Km.	18.136
Comune	di	Salerno	»	2.000
»	»	Vietri sul Mare .	»	0.490
»	»	Cava	»	2.280
»	»	Nocera Inferiore .	»	1.000
»	»	S. Egidio . . .	»	0.720
»	»	Pagani	»	1.130
»	»	Angri.	»	1.584
»	»	Scafati	»	2.660
		Totale. . .	Km.	30.000

Art. 4.

Sono organi del consorzio l'assemblea consortile e il comitato permanente.

Art. 5.

L'assemblea è costituita dai delegati che ognuno degli enti consorziati elegge in ragione di uno per ogni due chilometri o frazione di due chilometri del suo tratto stradale concesso per la tramvia.

E però l'assemblea ora è composta di 20 delegati, dei quali 10 per la provincia, due per ognuno dei comuni di Cava e Scafati ed uno per ciascuno degli altri comuni.

Se risultassero variazioni alle lunghezze chilometriche indicate nell'art 3, il numero e la designazione dei delegati saranno corrispondentemente corretti a norma del 1° capoverso di questo articolo.

Art. 6.

Il comitato permanente è costituito di 7 membri effettivi.

Art. 7.

Il presidente del consorzio è scelto dal comitato permanente.

Art. 8.

I suddetti uffici sono gratuiti. Gl' investiti li terranno per un quinquennio e potranno essere rieletti.

Art. 9.

Il servizio di cassa del consorzio sarà fatto dalla tesoreria della provincia.

Art. 10.

Il consorzio avrà inoltre un segretario retribuito, scelto fra gli idonei all'ufficio di segretario comunale.

Art. 11.

Spetta all'assemblea deliberare e modificare lo statuto ed i regolamenti del consorzio, i progetti, gli atti di conces-

sione e relative modifiche, l'approvazione dei propri bilanci preventivi e consuntivi e il riparto tra gli enti degli utili del consorzio stesso, prelevate le spese.

Le modificazioni dello statuto debbono essere sottoposte all'approvazione del Governo.

Art. 12.

Il comitato permanente amministra il consorzio, prepara ed esegue le deliberazioni dell'assemblea, invigila all'esatto adempimento della concessione, ordina e promuove i provvedimenti necessari per l'esercizio della tramvia.

Art. 13.

Il presidente:

a) rappresenta il consorzio a tutti gli effetti civili ed amministrativi;

b) convoca e presiede l'assemblea ed il comitato;

c) stipula i contratti.

Art. 14.

Il segretario prepara gli atti del consorzio all' immediata dipendenza del presidente e partecipa alle sedute dell'assemblea, redigendone i verbali.

Art. 15.

Per le convocazioni e deliberazioni dell'assemblea e del comitato saranno osservate le norme della legge comunale e provinciale che riguardano rispettivamente il consiglio e la giunta del comune, in quanto sono applicabili.

Gli inviti per le convocazioni dell'assemblea saranno fatti a mezzo dei rappresentanti degli enti deleganti, e quelli per le convocazioni del comitato a mezzo di lettere raccomandate.

Art. 16.

Chi manchi, senza giustificati motivi, a due sedute consecutive dell'assemblea o a tre del comitato, sarà dichiarato decaduto con deliberazione del comitato, previa diffida anteriore di almeno 15 giorni.

Art. 17.

Vacando un posto di delegato, il presidente ne darà immediata notizia, per la surrogazione dell'ente delegante.

Art. 18.

Se il comitato si ridurrà a meno di 5 componenti, l'assemblea sarà convocata fra giorni 20 per la sostituzione.

Art. 19.

I surroganti compiranno il periodo quinquennale dei surrogati.

Art. 20.

L'anno di esercizio del consorzio è l'anno solare.

Pel computo del quinquennio degli uffici elettivi, l'anno cominciato si ha per completo.

Art. 21.

L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno, nel mese di marzo e nel mese di settembre.

Nella sessione di marzo esamina ed approva:

a) il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) il riparto delle spese e degli utili tra gli enti consorziati.

Nella sessione di settembre delibera il bilancio attivo e passivo del consorzio per l'anno seguente.

Può riunirsi straordinariamente per determinazione del presidente, per deliberazione del comitato e per domanda di un terzo dei delegati consortili.

Art. 22.

Per la validità delle adunanze dell'assemblea e del comitato è necessario la metà più uno dei rispettivi componenti.

Però alla seconda convocazione basta l'intervento almeno di cinque votanti per l'assemblea e tre pel comitato.

Art. 23.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, il voto del presidente avrà la preponderanza.

Art. 24.

Verificandosi il caso dell'assunzione diretta dell'esercizio della tramvia per parte degli enti consorziati, il riscatto sarà regolato dalle norme della legge 29 marzo 1903, numero 103, e del relativo regolamento 10 marzo 1904, numero 108.

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici
E. GIANTURCO.

XLV.

Regio Decreto *che istituisce un collegio di probiviri per la industria della seta con sede in Villa San Giovanni.*

3 *febbraio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 marzo 1907, n. 68)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri;

Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Sentiti gli enti indicati dall'art. 2 della legge sopracitata;

Sulla proposta dei Nostri ministri di grazia, giustizia e culti, e di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un collegio di probiviri per la industria della seta, con sede in Villa San Giovanni e con giurisdizione sul territorio del comune stesso e su quello dei comuni di Reggio Calabria, Cannitello e Campo di Calabria.

Art. 2.

Il predetto collegio sarà composto di dieci probiviri, dei quali cinque industriali e cinque operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 6 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 44. A. Tozzi.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu.
Gallo.

XLVI.

Regio Decreto *che dà facoltà al consorzio irriguo denominato « Compartita del Vaso Campagna, Riazzolo e Fosso di Dello », nei comuni di Dello, Bargnano, Frontignano, in provincia di Brescia, di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali.*

20 *gennaio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 marzo 1907, n. 68)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda del consorzio irriguo denominato « Compartita del Vaso Campagna, Riazzolo e Fosso di Dello » in provincia di Brescia, diretta ad ottenere la facoltà di riscuotere, coi privilegi e nelle forme fiscali, il contributo dei soci;

Visto l'atto di costituzione del consorzio in data 13 agosto 1903;

Visto il regolamento e gli altri atti relativi;

Viste le leggi 29 maggio 1873, n. 1387 (serie 2ª), e 28 febbraio 1886, n. 3732 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al consorzio irriguo denominato « Compartita del Vaso Campagna, Riazzolo e Fosso di Dello » nei comuni di Dello, Bargnano, Frontignano, in provincia di Brescia, è accordata la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi e nelle forme fiscali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 51. A. Tozzi.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco Ortu.

XLVII.

Regio Decreto *che abroga il regio decreto 18 febbraio 1906, n. XXXV, e stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri istituito in Biella per le industrie della panificazione, pastificazione ed affini.*

21 *febbraio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 marzo 1907, n. 72)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri;

Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto 18 febbraio 1906, n. XXXV, col quale vennero stabilite le sezioni elettorali del collegio di probiviri per l'industria della panificazione, pastificazione ed affini con sede in Biella;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni alla circoscrizione delle sezioni elettorali stesse;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato il regio decreto 18 febbraio 1906, n. XXXV, predetto.

Art. 2.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri istituto in Biella per le industrie della panificazione, pastificazione ed affini, sono stabilite come segue:

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI componenti ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli Industriali	Operai
Biella . . .	Andorno Cacciorna, Benna, Biella, Bioglio, Boriana, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Castellengo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cerrione, Chiavazza, Cossato, Cossila, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Magnano, Massazza, Miagliano, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Quaregna, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, San Giuseppe di Casto, San Paolo Cervo, Selve Marcone, Sordevolo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torazzo, Valdengo, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia .	1	1
Masserano . .	Ailoche, Bornate, Brusnengo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Castelletto Villa, Coggiola, Crevacuore, Croce di Mosso, Crosa, Curino, Flecchia, Guardabosone, Lessona, Masserano, Mezzana, Mortigliengo, Mosso Santa Maria, Pianceri, Piane di Serravalle Sesia, Pistolesa, Portula, Postua, Pray, Serravalle Sesia, Soprana, Sostegno, Strona, Trivero, Valle Inferiore Mosso, Valle Superiore Mosso, Vintebbio.	1	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 marzo 1907
Reg. 33. Atti del Governo a f. 48. A. Tozzi.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu.

XLVIII.

REGIO DECRETO, Roma, 28 Febbraio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 marzo 1907, n. 64)

Con cui la lega navale italiana è eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 57.

LXIX.

REGIO DECRETO, Roma, 28 Febbraio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 marzo 1907, n. 69)

Col quale è data facoltà al comune di Castronuovo S. Andrea di applicare nel 1907 la tassa di famiglia col minimo imponibile di lire 200 (duecento) — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Massimini — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 marzo 1907
Reg. 33. Atti del Governo a f. 59.

L.

REGIO DECRETO, Roma, 28 Febbraio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 marzo 1907, n. 69)

Col quale è data facoltà al comune di Spinoso di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia col minimo imponibile di lire 200 (duecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Massimini — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 60.

LI.

REGIO DECRETO, Roma, 10 Gennaio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 marzo 1907, n. 64)

Col quale il monte frumentario di Brittoli (Teramo) è stato trasformato in una cassa di prestanze agrarie, e col quale altresì la cassa stessa è stata concentrata nella congregazione di carità del luogo e se ne è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti — F. Cocco-Ortu — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 61.

LII.

REGIO DECRETO, Roma, 3 Marzo 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno 22 marzo 1907, n. 69)

Col quale è data facoltà al comune di Golese di applicare nel triennio 1907-909 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 150 (centocinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Massimini — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 marzo 1907
Reg. 33. Atti del Governo a f. 66.

LIII.

REGIO DECRETO, Roma, 10 Gennaio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 marzo 1907 n. 71)

Con cui si accorda il giuridico riconoscimento all'asilo infantile S. Giovanni Battista di Albino (Bergamo) si sanziona

la trasformazione del fine in merito al patrimonio del legato Spini e si approva lo statuto organico per l'asilo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 71.

LIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 31 GENNAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 marzo 1907, n. 71)

Con cui l'opera pia dotalizia Maria Marinelli (Imola) è eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 72.

LV.

Regio Decreto *che approva e rende esecutoria la convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia funicolare a binario ridotto ed a trazione elettrica da Santa Margherita al Belvedere di Lanzo d' Intelvi.*

27 *gennaio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 marzo 1907, n. 70)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 29 luglio 1879. n. 5002 (serie 2ª), e 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª), il Nostro decreto 25 dicembre 1887, n. 5162 (serie 3ª), convalidato con la legge 30 giugno 1889, 6183 (serie 3ª), e le leggi 27 dicembre 1896, n. 561, 30 aprile 1899, n. 168, e 30 giugno 1906, n. 272;

Viste le deliberazioni 2 e 26 novembre 1905, 19 dicembre 1905 e 20 gennaio 1906 approvate dalla giunta provinciale amministrativa di Como con le quali i comuni di Lanzo d' Intelvi e di Ramponio stabiliscono rispettivamente il concorso di lire 13,000 a lire 14,000 per la ferrovia funicolare Santa Margherita-Belvedere di Lanzo d' Intelvi;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Comitato superiore delle strade ferrate ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 19 dicembre 1906 fra il ministro del tesoro ed il sottosegretario di Stato pei lavori pubblici in rappresentanza del ministro per conto dell'amministrazione dello Stato, ed il signor Battista Quattrini fu Giuseppe, direttore della società di navigazione e ferrovie pel lago di Lugano, quale delegato della società anonima della ferrovia funicolare pel Belvedere di Lanzo d' Intelvi, per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia funicolare a binario ridotto ed a trazione elettrica da Santa Margherita al Belvedere di Lanzo d' Intelvi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 73. A. Tozzi.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.
GIANTURCO.
A. MAJORANA.

N. 142 di repertorio.

CONVENZIONE

per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia funicolare a trazione elettrica ed a sezione ridotta da S. Margherita a Belvedere di Lanzo d'Intelvi.

Fra le Loro Eccellenze il commendatore avvocato Luigi Dari sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, in assenza del ministro, ed il commendatore professor Angelo Majorana ministro del tesoro per conto dell'amministrazione dello Stato, ed il signor Battista Quattrini fu Giuseppe di Ascona, domiciliato a Lugano, direttore della società di navigazione e ferrovie per Lago di Lugano (capitale lire 300,000, versato lire 90,000) giusta delega del consiglio d'amministrazione della ferrovia funicolare pel Belvedere di Lanzo in data 11 luglio 1906 qui allegata sotto il numero 1.

Art. 1.

Il Governo concede alla società anonima della ferrovia funicolare pel Belvedere di Lanzo d'Intelvi, costituitasi in Milano, con rogito 14 marzo 1904 del notaio dottor Gerolamo Serina fu Francesco la ferrovia funicolare a binario ridotto di m. 1.00 misurati tra gli assi delle rotaie ed a trazione elettrica che il concessionario si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta alle condizioni della presente convenzione e relativo capitolato e sotto l'osservanza delle leggi 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici, 27 dicembre 1896, n. 561, e 30 giugno 1906, n. 272, nonchè delle altre vigenti leggi, del regolamento n. 1, approvato col regio decreto 21 ottobre 1863, n. 1528, e degli altri regolamenti emanati o da emanarsi, in quanto non sia diversamente disposto dalle condizioni predette.

La concessione non può essere ceduta o subconcessa nei riguardi sia della costruzione sia dell'esercizio o della costruzione e dell'esercizio insieme senza l'approvazione del Governo sotto pena di nullità.

Art. 2.

La concessione avrà, a decorrere dalla data del decreto reale di approvazione, la durata di anni 70 al termine dei quali il concessionario consegnerà al Governo in buono stato di manutenzione e di conservazione tutte le opere costituenti la ferrovia e sue dipendenze, quali sono indicate nell'art. 248 della legge sui lavori pubblici.

Saranno in queste compresi tutti gli impianti macchine ed apparecchi per la produzione, trasformazione e trasmissione dell'energia elettrica sino ai veicoli motori, subentrando lo Stato anche nei diritti spettanti al concessionario sulla quantità d'acqua occorrente per la ferrovia stabilita nel disciplinare per la concessione della derivazione d'acqua, o, in difetto, sulla quantità d'acqua adibita pel servizio della ferrovia.

Il Governo acquisterà a prezzo di stima, e nei limiti richiesti per un regolare esercizio gli oggetti mobili di cui all'art. 249 della legge sui lavori pubblici, ancora utilizzabili in servizio della ferrovia concessa.

Oltre gli obblighi stabiliti nei predetti articoli 248 e 249, il concessionario avrà quello di provvedere a che sia assicurata la possibilità di continuare il servizio oltre la scadenza della concessione. Perciò tutti i contratti che, per qualunque oggetto attinente all'esercizio, verranno stipulati dal concessionario per un tempo eccedente il termine della suddetta scadenza, dovranno essere previamente comunicati al Governo per la sua approvazione.

Art. 3.

A garanzia dell'obbligo assunto per la costruzione della ferrovia il concessionario ha depositato a titolo di cauzione la somma di lire 20,000 in titoli di rendita al portatore

del consolidato italiano 3.50 per cento, come risulta dalla polizza n. 7629 rilasciata il 31 maggio 1906 dalla cassa dei depositi e prestiti.

La cauzione suddetta sarà restituita a rate, fino alla concorrenza di quattro quinti, a misura dell'avanzamento dei lavori e delle provviste, l'ultimo quinto sarà trattenuto fin dopo la finale collaudazione che avrà luogo durante il secondo anno dalla data dell'apertura dell'intera linea all'esercizio.

Art. 4.

Per la costruzione e per l'esercizio di questa ferrovia lo Stato corrisponderà, a decorrere dal giorno in cui sarà attivato il servizio completo e cumulativo colla linea Argegno-Lanzo d'Intelvi una sovvenzione annua complessiva di lire 5,000 sino al termine della presente concessione.

Il pagamento della sovvenzione sarà fatto in annualità posticipate.

Detta sovvenzione non sarà dovuta per i periodi di tempo nei quali l'esercizio della funicolare o della linea Argegno-Lanza d'Intelvi venisse in tutto od in parte sospeso, per cause non derivanti da forza maggiore debitamente giustificata e constatata.

Art. 5.

A favore dello Stato è stabilito il diritto alla compartecipazione ai prodotti lordi nella misura del 30 per cento quando la media dei prodotti lordi dell'ultimo quadriennio a cominciare dall'anno in cui si è iniziato il pagamento della sovvenzione governativa abbia raggiunto la somma di lire 47,000 per l'intera linea.

Spetterà anche allo Stato il 50 per cento del prodotto netto dell'azienda in eccedenza del 5 per cento computato sul capitale azionario di lire 300,000 approvato dal Governo. Nel caso d'azioni ammortizzate, e sostituite con cartelle di godimento, detto 50 per cento, spettante allo Stato sarà commisurato all'eccedenza dell'1 per cento.

Nel caso che per mancato servizio completo cumulativo con la linea Argegno-Lanzo d'Intelvi non abbia luogo il pagamento della sovvenzione governativa, il diritto di compartecipazione dello Stato è limitato solo ai prodotti netti nel modo suindicato a decorrere però dal sedicesimo anno dall'apertura della linea all'esercizio.

Per l'accertamento del prodotto netto dovranno in ogni caso essere computati fra i prodotti la sovvenzione governativa ed i contributi degli enti interessati, i quali sono stabiliti in misura non inferiore a lire 27,000 complessivamente, pari ad annue lire 1,273. 46 per 70 anni, da non poter subire diminuzione anche in caso di mancato pagamento o di negata esistenza della obbligazione per tutti o parte dei contributi stessi, dovendo questo restare in ogni caso a rischio esclusivo del concessionario.

Art. 6.

Per la determinazione dei prodotti, di cui al precedente articolo, il concessionario dovrà presentare ogni anno in doppio esemplare al Ministero dei lavori pubblici il conto speciale dell'esercizio compilato in conformità delle norme che saranno stabilite dal Governo.

Il bilancio dell'azienda dipendente dalla presente concessione sarà tenuto dal concessionario separato e distinto da quello di qualsiasi altra sua gestione.

Art. 7.

Il Governo avrà la facoltà, dopo trascorsi venti anni dall'apertura all'esercizio dell'intera linea, di riscattare questa in qualunque tempo, previo diffidamento da darsi al concessionario un anno prima dell'epoca designata per il riscatto, corrispondendo per tutta la restante durata della concessione un'annualità eguale alla terza parte dei prodotti netti ottenuti dalla ferrovia nei tre dei cinque esercizi annuali immediatamente precedenti a quello nel quale avvenne il diffidamento, che diedero prodotto maggiore, diminuita dell'interesse del 5 per cento sul valore di stima del mate-

riale mobile e di esercizio al momento del riscatto, e sull'ammontare a detta epoca del relativo fondo di rinnovamento costituito a termini del seguente art. 11.

Mediante la detta annualità o capitale corrispondente s'intenderanno acquisite allo Stato tutte le opere componenti la ferrovia e le sue dipendenze, comprese quelle indicate all'art. 2 della presente convenzione.

La sovvenzione governativa da comprendersi nell'annualità del riscatto sarà trasformata in quella corrispondente al periodo di tempo che rimane dal giorno del riscatto al termine della concessione, salvo che il concessionario non domandi che gli sia continuata la sovvenzione per il periodo stabilito, ed in tal caso l'annualità di riscatto sarà calcolata escludendo dall'attivo del conto di esercizio l'importo della sovvenzione, e se il prodotto netto sarà negativo. la differenza sarà dedotta dalla sovvenzione stessa.

L'annualità di riscatto potrà essere convertita in un capitale corrispondente, col ragguaglio del cento per cinque da pagarsi all'atto di riscatto.

Art. 8.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato all'art. 2 dell'annesso capitolato per la presentazione del progetto esecutivo redatto nel modo in detto articolo indicato, il concessionario incorrerà senza bisogno di costituzione in mora nella decadenza dalla concessione e nella perdita di metà della cauzione che sarà devoluta allo Stato. Potrà però essergli accordata, purchè richiesta prima della scadenza, una proroga non maggiore di sei mesi, ove concorrano riconosciuti motivi.

Se il concessionario non inizierà i lavori nel termine assegnato dall'art. 3 del detto capitolato, dopo una formale ingiunzione fatta intimare dal Ministero dei lavori pubblici, incorrerà allo spirare del nuovo termine prefissogli colla ingiunzione, e senza bisogno di altra costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita della intera cauzione, la quale sarà devoluta allo Stato.

Ove concorrano riconosciuti motivi, potranno essere accordate, se chieste prima della scadenza, proroghe che nel loro insieme non supereranno la durata di un anno. Tali proroghe s'intenderanno estese al termine fissato nello stesso art. 3 per l'ultimazione dei lavori.

Se dopo due anni dalla data dell'approvazione del progetto esecutivo i lavori non saranno avanzati e le provviste eseguite in modo da rendere sicura l'apertura della linea all'esercizio nel termine stabilito nel citato art. 3, o come sopra prorogato, il concessionario incorrerà pure, senza bisogno di costituzione in mora nella decadenza dalla concessione e nella perdita della cauzione, che sarà devoluta allo Stato.

Anche in questo caso, se domandate prima della scadenza, ed ove concorrano riconosciuti motivi, potranno essere accordate proroghe tali, che, cumulate con quelle eventualmente già accordate per l'inizio dei lavori, non superino la durata di un anno.

Finalmente se i lavori non saranno compiuti o le provviste non eseguite in modo da potersi aprire all'esercizio l'intera linea nel termine stabilito dal citato art. 3 del capitolato, e diversamente fissati in uno dei predetti provvedimenti di proroga, il concessionario incorrerà, salvo comprovati casi di forza maggiore, in una multa di lire 100 per ogni giorno di ritardo; tale multa sarà prelevata dalla cauzione, se il concessionario non provvederà al pagamento.

Decorsi però sei mesi dal giorno in cui sia cominciata l'applicazione della multa senza che la linea possa aprirsi all'esercizio, il concessionario incorrerà senza bisogno di costituzione in mora nella decadenza della concessione e nella perdita dell'intera cauzione, fatta deduzione della somma complessiva che fosse stata pagata per multe e osservato quanto dispone l'art. 253 della legge sui lavori pubblici per la parte di cauzione già restituita.

Art. 9.

Nei casi di decadenza contemplati nel precedente articolo e nella conseguente applicazione degli articoli 252 e 253 della legge sui lavori pubblici, come pure nel caso previsto dall'art. 255 della stessa legge, la stima devoluta ai tre arbitri inappellabili, da nominarsi come all'art. 14, si limiterà al valore delle opere e provviste esistenti considerate fuori d'uso, e per il prezzo che se ne ricaverebbe potendole rivendere immediatamente e sempre indipendentemente dalla loro destinazione allo stabilimento ed esercizio della strada ferrata.

Art. 10

Il concessionario rinuncia ai privilegi, diritti di preferenza, indennità e compensi di cui agli articoli 269 e 270 della legge sui lavori pubblici che gli potessero competere per diramazioni, intersezioni e prolungamenti di linea nonchè per le linee laterali, restando in facoltà del Governo di provvedere alla costruzione ed all'esercizio di esse direttamente o mediante concessione a chiunque esso creda, senza essere tenuto in qualsiasi caso a compensi od a risarcimento di danni a favore del concessionario stesso.

Art 11.

Non oltre 10 anni dall'apertura della ferrovia all'esercizio il concessionario dovrà iniziare la costituzione di un fondo speciale per la rinnovazione del materiale metallico d'armamento e del materiale mobile, mediante l'accantonamento di una percentuale del prodotto lordo da stabilirsi preventivamente d'accordo col Governo.

In caso di insufficienza di detto fondo, il concessionario rimarrà egualmente obbligato alla esecuzione delle opere alle quali avrebbe dovuto provvedere a carico del fondo medesimo.

In caso di decadenza della concessione, l' intiero fondo speciale passerà in proprietà dello Stato, mentre in caso di riscatto o di scadenza della concessione passerà in pro-

prietà dello Stato quella parte del fondo speciale che è destinata alla rinnovazione del materiale metallico d'armamento.

Art. 12.

Dalla data del decreto reale che approverà la presente convenzione, il concessionario pagherà annualmente al pubblico tesoro la somma complessiva di lire 100 in corrispettivo delle spese a carico del Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio, restando stabilito che il pagamento sarà integralmente dovuto anche se saranno accordate proroghe all' incominciamento dei lavori.

Art. 13.

Il presente atto di concessione e quelli con cui fosse dal concessionario allogata la costruzione o l'esercizio della linea, o ceduta, previa approvazione del Governo, l' intera concessione, saranno registrati col solo pagamento del diritto fisso di lire una.

Saranno parimenti soggetti alla sola tassa fissa di lire una per ogni proprietà, gli atti relativi alle espropriazioni dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa e delle sue dipendenze ed anche quelli per i successivi ampliamenti autorizzati dal Governo.

Art. 14.

La decisione delle questioni d' indole puramente tecnica è riservata al Ministero, sentiti, secondo le rispettive competenze, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero il comitato superiore delle strade ferrate.

Quando insorgessero altre questioni per l' interpretazione o per l'esecuzione della presente convenzione e dell'annesso capitolato, ed il concessionario non si acquetasse alla risoluzione che ne sarà proposta dal Ministero in via amministrativa sentito occorrendo il Consiglio di Stato, quelle di tali questioni che a senso delle vigenti leggi fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno, dalla parte che

vi ha interesse, sottoposte alla giurisdizione ordinaria di Roma, a meno che le parti con apposito atto di compromesso non preferiscano deferirle ad un collegio di tre arbitri, i quali potranno anche essere autorizzati a pronunciare come amichevoli compositori. Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro, il terzo sarà nominato d'accordo, e, in difetto, dal primo presidente della Corte di appello di Roma.

Art. 15.

Il concessionario per gli effetti di questa convenzione elegge il suo domicilio legale in Milano, ma la sede degli uffici di direzione e amministrazione della ferrovia concessa sarà stabilita a Santa Margherita.

Art. 16.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per decreto reale, registrato alla Corte dei conti.

Fatto in Roma, quest'oggi diciannove del mese di dicembre dell'anno millenovecentosei.

Firmati:

Il sottosegretario di Stato pei lavori pubblici
LUIGI DARI.

Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Il rappresentante della società concessionaria
BATTISTA QUATTRINI.

LUIGI CAPPELLETTI, *teste.*
CAYRE GIACOMO RINALDO, *teste.*

Il segretario
ETTORE GIUSTI.

CAPITOLATO

annesso alla convenzione per la concessione della ferrovia funicolare a trazione elettrica ed a sezione ridotta da Santa Margherita a Belvedere di Lanzo d'Intelvi.

Art. 1.

Indicazione del progetto di massima.

Il concessionario è obbligato a costruire la strada ferrata concessa secondo il progetto di massima redatto dall'ing. Bucher Durrer in data 11 marzo 1904 e ritenuto ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 182 del 15 marzo 1905, sotto l'osservanza delle avvertenze e prescrizioni in detto voto contenute.

Art. 2.

Progetto esecutivo.

Entro sei mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto reale di approvazione della concessione, dovrà il concessionario presentare in doppio esemplare bollato il progetto esecutivo della linea redatto in base al progetto di massima e voto del Consiglio superiore sopradetti e costituito dai seguenti allegati:

a) Corografia in scala non maggiore di 1[25000 e non minore di 1[50000 sulla quale sia riportata tanto il tracciato di massima quanto quello definitivo; .

b) Relazione tecnica specialmente per quanto riguardi le differenze fra il progetto di massima e quello esecutivo;

c) Planimetria in scala di 1,2000;

d) Profilo longitudinale in scala di 1,2000 per le lunghezze e 1[200 per le altezze, con le quoti del terreno e del piano di formazione riferite al livello del mare, con la indicazione delle livellette e relative pendenze coi dati delle curve e le lunghezze dei rettilinei e con le lunghezze progressive;

e) Sezioni normali in scala di 1|100;

f) Sezioni trasversali in scala di 1|200 a distanza non maggiore di m. 100 ed estese ove occorra cioè in tutti i tratti nei quali il terreno presenti speciali accidentalità in modo da rappresentare con sufficiente approssimazione la figura del terreno ai due lati della ferrovia;

g) Piani generali delle stazioni in scale di 1|500;

h) Tipi normali e speciali dei fabbricati in scala di 1|100 con la pianta di ciascuno dei piani un prospetto ed almeno uno spaccato;

i) Tipi normali dei manufatti e tipi delle opere d'arte speciali aventi luce maggiore di m 10 in scala non minore di 1|200 con piante prospetti a sezioni trasversale e longitudinali, per le costruzioni metalliche saranno aggiunti i relativi calcoli di resistenza;

k) Tipi delle opere di sostegno, di difesa e di consolidamento della ferrovia;

l) Tipi delle gallerie;

m) Tipi dell'armamento in scala di 1|100;

n) Tipi del materiale mobile con la indicazione della quantità e del conto della relativa provvista per ciascun tipo:

o) Tipi degli impianti e meccanismi fissi nelle stazioni fermate;

p) Tipi degli impianti o meccanismi per la generazione, trasformazione dell'energia;

q) Elenco dei passi a livello con la indicazione dei sistemi di chiusura che s'intende adottare;

r) Tabelle dei rettilinei e delle curve.

Art. 3.

Termine per l'incominciamento ed ultimazione dei lavori.

Il concessionario dovrà incominciare i lavori entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo e dovrà compierli entro un anno dalla stessa data.

Dovrà altresì aver fatto tutte le provviste occorrenti perchè entro quest'ultimo termine di un anno l'intera linea possa essere aperta al regolare o permanente esercizio per i trasporti delle persone e delle merci.

Art. 4

Stazioni e fermate.

Le stazioni e le fermate saranno stabilite nelle località qui appresso designate: Santa Margherita (sul lago di Lugano) e Belvedere di Lanzo d'Intelvi e saranno costruite secondo i tipi che approverà il Ministero col progetto esecutivo, salvo sempre al Ministero di prescrivere gli ampliamenti e le aggiunte che dopo l'apertura all'esercizio potranno essere richieste dai bisogni del servizio

È riservato in ogni tempo al Ministero di ordinare quelle variazioni ed aggiunte nel numero e nello stabilimento delle stazioni e delle fermate che riconoscesse opportune, sentito il concessionario.

Art. 5.

Stazioni d'innesto.

È riservata al Ministero l'approvazione degli accordi che il concessionario dovrà prendere con l'esercente la ferrovia Argegno-Lanzo d'Intelvi all'effetto di regolare il raccordo della linea e il servizio di essa nella stazione di Belvedere di Lanzo d'Intelvi. Saranno a carico del concessionario le spese per gli ampliamenti e le innovazioni che per l'esercizio della nuova linea occorressero a giudizio del Ministero in detta stazione, l'esecuzione dei relativi lavori spetterà di diritto all'esercente la ferrovia predetta.

Art. 6.

Chiusura della linea.

La ferrovia sarà isolata lungo tutto il suo percorso con adeguato sistema di chiusura giusta i tipi da approvarsi, col progetto esecutivo della linea, dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Esecuzione dei lavori.

Tutti i lavori siano relativi al corpo stradale od a manufatti od edifizi dovranno essere eseguiti secondo i migliori sistemi e precetti dell'arte con solidità assoluta e relativa allo scopo cui sono destinati e con materiali di buona qualità, scelti e fra i migliori che sogliono impiegarsi nelle opere pubbliche.

L'armamento e relativi accessori, i motori, e veicoli e tutto l'apparecchio di trazione dovranno essere costituiti di materiali eccellenti ed essere perfettamente lavorati a regola d'arte.

Art. 8.

Provviste di materiale.

I materiali d'armamento, i motori, le carrozze, gli organi degli apparecchi di trazione ed ogni altro accessorio dovranno essere provveduti a preferenza nel Regno.

Si fa eccezione pei meccanismi elettrici, per la fune e per tutti i congegni che fossero retti da un brevetto di privativa.

A richiesta dei funzionari governativi incaricati della sorveglianza dei lavori di costruzione della ferrovia, il concessionario dovrà esibire i contratti relativi alla costruzione ed alle provviste di cui sopra.

Art. 9.

Esercizio e manutenzione.

Per tutta la durata della concessione dovrà il concessionario provvedere a che l'esercizio venga fatto in modo lodevole e vengano regolarmente osservati i regolamenti al riguardo approvati dal Ministero.

Dovranno essere tenute in buono stato di manutenzione la ferrovia, le opere d'arte, i fabbricati e l'armamento.

Egualmente dovranno essere sempre mantenuti in buono stato di conservazione e di funzionamento i motori, i veicoli e loro freni, gli apparecchi di trazione e tutto quello che ha riferimento all'esercizio della ferrovia.

Per l'esame dei nuovi tipi di materiale rotabile pel collaudo e per le visite e prove dei motori si applicheranno le norme prescritte pel materiale rotabile e pei motori in servizio sulle ferrovie.

Art. 10.

Motori e materiali di esercizio.

Il concessionario sarà tenuto a provvedere perchè a servizio della linea vi siano due motori completi ognuno della forza necessaria per il regolare esercizio della linea, e ciò perchè in caso di guasto o di riparazione di uno possa l'altro entrare in azione nel più breve tempo possibile.

Egualmente dovrà il medesimo provvedere perchè vi sia disponibile almeno una carrozza di scorta per sostituire senza incaglio o limitazione del servizio quelle che dovessero entrare in riparazione.

Sarà inoltre obbligato a stabilire un'officina, nella quale si possano eseguire quelle urgenti riparazioni che risultassero necessarie per il regolare esercizio della linea.

Dovrà infine avere sempre pronto in apposito magazzino, prossimo ad una delle stazioni estranee, una fune di riserva, e le sufficienti scorte di materiali d'armamento, di pezzi secondari per i motori, per le carrozze e loro freni, e di organi speciali dell'apparecchio di trazione.

Lo sforzo di rottura della fune non potrà essere minore del decuplo di quello del lavoro.

Prima di mettere in opera una fune, il concessionario dovrà provvedere perchè in contradditorio del regio ufficio d'ispezione incaricato della sorveglianza ai lavori si procede alla prova e verifica dello sforzo di rottura, redigendo apposito processo verbale.

Art. 11.

Tutela della pubblica igiene.

Nella esecuzione dei lavori della linea sono vietati gli scavi che possono dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti in modo permanente.

Per le cave di prestito che fosse indispensabile di aprire, il concessionario sarà tenuto alla sorveglianza delle disposizioni delle leggi 2 novembre 1901, n. 460, e 15 maggio 1904, n. 209, e dei relativi regolamenti.

Del pari per tutto quanto riguarda la costruzione e l'esercizio della linea il concessionario è tenuto alla osservanza delle leggi predette e delle altre tutte contenenti disposizioni per combattere la malaria, e sul chinino di Stato, e dei regolamenti relativi, nonchè alla osservanza delle disposizioni ed istruzioni generali e speciali, che per l'esecuzione di dette norme legislative e regolamentari siano o possano essere emanate dal Ministero dell'interno.

Art. 12.

Antichità.

I monumenti che venissero scoperti nell'esecuzione dei lavori non saranno menomamente danneggiati. Il concessionario dovrà dare immediato avviso del rinvenimento al prefetto della provincia.

Trattandosi di monumenti dei quali il Governo decidesse la conservazione sul posto, dovrà il concessionario studiare e proporre l'occorrente variante che esso sarà obbligato di adottare senza alcun compenso.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici di tutti gli oggetti antichi in genere si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 13.

Numero dei treni ed orari.

Sulla proposta del concessionario, e sentito l'avviso della regia prefettura di Como, il Governo determinerà il numero

minimo delle corse che dovranno essere eseguite ogni giorno, senza eccezione, ed il relativo orario, da modificarsi a seconda della stagione.

Art. 14.

Servizio cumulativo e di corrispondenza.

Sarà obbligo del concessionario di effettuare il servizio cumulativo con le linee che fanno o faranno capo alle stazioni della sua linea, eseguire cioè senza rinnovamento di spedizione i trasporti delle cose dall'una all'altra linea, anche se ai trasporti siano applicabili la tariffa militare, o quelle stabilite dalle concessioni speciali di cui al seguente art. 18.

Questo servizio cumulativo avrà luogo, nel maggior numero possibile di stazioni, eziandio pei viaggiatori, qualunque sia la tariffa loro applicabile.

Il concessionario dovrà perciò convenire con gli esercenti le altre linee i patti e le condizioni di tali servizi e provvedere a proprie spese a tutti quegli altri impianti che siano necessari per congiungersi con le dette linee.

Allorchè l'accordo con gli altri esercenti non sia effettuato nel termine di sei mesi dal giorno della richiesta di uno di essi o del Governo, le condizioni pel servizio cumulativo verranno stabilite da tre arbitri due dei quali scelti dalle parti interessate ed il terzo dal presidente del tribunale civile di Como.

Qualora per speciali circostanze, riconosciute dal Ministero, non sia possibile o conveniente stabilire servizi cumulativi, il concessionario dovrà istituire servizi di corrispondenza.

Art. 15.

Regolamento d'esercizio.

Nel domandare al Ministero dei lavori pubblici la visita di riccgnizione per l'apertura all'esercizio della linea, dovrà il concessionario rassegnargli per l'approvazione il regolamento per l'esercizio, nel quale sarà stabilita la velocità

massima e la composizione dei treni e tutte le norme per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

Malgrado l'approvazione di tale regolamento, e malgrado l'approvazione dei sistemi d'armamento e di trazione, e delle carrozze e loro freni, sarà sempre in facoltà del Governo di prescrivere, e dovrà il concessionario a sue spese attuare, quei miglioramenti e del materiale tutto e del sistema o delle norme di esercizio che il Governo stesso ritenesse necessario od anche utili per vieppiù garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio stesso.

Art. 16.

Regolamento di servizio pubblico e tariffe.

È riservata al Ministero dei lavori pubblici, sentito l'avviso della regia prefettura di Como, l'approvazione del regolamento da rendersi noto al pubblico pel servizio dei viaggiatori, che il concessionario dovrà presentare insieme al regolamento di cui al precedente art. 15.

In questo regolamento, oltre le necessarie disposizioni di polizia per la sicurezza delle persone e per la regolarità del servizio anche nell' interesse del concessionario stesso, sarà stabilita la tariffa dei prezzi di trasporto, nei quali sarà compreso l'importo della tassa erariale.

Art. 17.

Agevolazioni ed abbuonamenti speciali per agricoltori ed operai.

Saranno trasportati gratuitamente con quel treno della linea che sarà indicato dal concessionario per viaggi diretti ai capiluoghi di mandamento o a luoghi di fiere o mercati, i legumi, le frutta e le ortaglie fresche, il latte, il burro e le uova, che gli agricoltori e i lavoranti di campagna, viaggianti in terza classe portano seco e inviano per mezzo di persone di casa, per offrirle direttamente in vendita nei luoghi suddetti.

Gli stessi agricoltori e lavoranti, o i loro incaricati, potranno con quel treno della giornata che sarà indicato dal

concessionario, riportare gratuitamente con loro, nel ritorno, gl'imballaggi, i recipianti, le bottiglie e i panieri vuoti che abbiano servito come sopra, osservando le modalità da stabilirsi dall'amministrazione.

Saranno pure trasportati gratuitamente, e per qualunque destinazione, gli attrezzi rurali dei quali i coltivatori e i braccianti fossero muniti per la lavorazione dei campi.

Il peso massimo delle merci ed attrezzi trasportabili come sopra, non potrà superare, calcolati i recipienti ed imballaggi, e compreso l'eventuale bagaglio, i 30 chilogrammi, nè essere ripartita in più di 5 colli.

Detti colli saranno ammessi, in quanto possano collocarvisi senza incomodo degli altri viaggiatori, sotto i sedili e sui porta bagagli delle carrozze, oppure saranno accolonnati ad un lato della vettura.

Il Governo riservasi la facoltà di prescrivere l'istituzione di speciali biglietti di abbonamento per agricoltori, operai e braccianti, colle tariffe e condizioni che saranno stabilite d'accordo.

Art. 18.

Riduzioni di tariffe in casi di pubbliche calamità.

In caso di straordinaria carestia o di altra calamità pubblica il Governo potrà ordinare pei generi di prima necessità che siano da trasportarsi per conto del Governo, delle provincie, dei comuni, ovvero di comitati di soccorso o di società cooperative dal Governo stesso indicate, una temporanea riduzione, entro il limite del 50 per cento delle tariffe in vigore senza che il concessionario abbia diritto a verun compenso.

Art. 19.

Concessioni speciali.

Al trasporto di persone, di bestiame e di cose per conto della Casa Reale e di quelle dei Principi Reali, nonchè per conto dello Stato, saranno applicate, quando risultino per

essi più convenienti di quelle dal concessionario attuate pel pubblico, le tariffe speciali di cui all'allegato *A*.

Saranno inoltre applicate le tariffe speciali di cui all'allegato medesimo (concessione *C* e seguenti) al trasporto delle persone e delle cose specificate nell'allegato stesso.

Per l'applicazione di tali tariffe il concessionario dovrà adottare le norme, condizioni e modalità in vigore sulle strade ferrate del Regno di proprietà dello Stato.

I funzionari dell'ufficio speciale delle ferrovie e le loro famiglie avranno lo stesso trattamento stabilito sulle reti principali.

Art. 20.

Contravvenzioni.

Il concessionario che contravvenga alle disposizioni dell'art. 6 della presente convenzione, e degli articoli 12, 13, 17, 18 e 19 del presente capitolato, incorrerà in una multa di lire 500 salvi in ogni caso i diritti dei terzi e senza pregiudizio delle maggiori penalità di cui all'art. 277 della legge sui lavori pubblici, ed al vigente regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate.

Art. 21.

Trasporti gratuiti.

Il concessionario sarà obbligato a trasportare gratuitamente nelle vetture di qualsivoglia classe i funzionari governativi incaricati della sorveglianza e del sindacato sulle ferrovie e i loro bagagli, nonchè, a richiesta del Governo, quei funzionari ed agenti dello Stato, i quali per ragioni di ufficio in dipendenza dei rapporti con la ferrovia debbono compiere frequenti viaggi.

A tale effetto il concessionario dovrà tener valide le tessere di libera circolazione permanente rilasciate dall'ufficio speciale delle ferrovie per gli incaricati della sorveglianza, e fornire i biglietti di circolazione temporanea o per viaggi isolati, ed i buoni per trasporto gratuito del bagaglio che gli saranno richiesti dall'ufficio speciale medesimo.

Il concessionario dovrà pure trasportare gratuitamente i membri del Parlamento ed accordare il biglietto permanente di libera circolazione al prefetto della provincia.

Art. 22.

Statistiche.

Il concessionario dovrà compilare e trasmettere ogni anno al Ministero la statistica dell'esercizio in conformità dei moduli che saranno determinati dallo stesso Ministero.

Art. 23.

Personale.

Il concessionario dovrà, tanto per la costruzione quanto per l'esercizio della linea impiegare esclusivamente italiani, salve le eccezioni, che, dietro giustificati motivi, venissero approvate dal Governo.

Un terzo dei posti d'ordine, di custodia di locali o materiali, o di servizio, sarà riservato, a termini dell'art. 15, lettera *c*, del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con regio decreto 30 novembre 1902, numero 521, e modificato con la legge 2 giugno 1904, numero 217, ai sottufficiali, di cui è parola nell'art. 12 della legge medesima, che abbiano l'idoneità necessaria a sostenere tali uffici.

I macchinisti ed il personale di scorta delle vetture dovranno essere perfettamente abili nelle manovre che sono incaricati di eseguire e dovranno prima della loro entrata in servizio essere riconosciuti dall'ufficio speciale delle ferrovie, al quale è devoluta la sorveglianza all'esercizio.

I capi stazione, i capi fermata, il personale di scorta dei treni saranno giurati nel modo dalla legge prescritto.

Art. 24.

Regolamento pel personale.

Il concessionario dovrà stabilire con apposito regolamento da comunicarsi preventivamente dal Ministero dei lavori pubblici, le norme per l'assunzione e pel trattamento or–

ganico del personale adibito per l'esercizio della ferrovia concessa, nonchè le pene disciplinari e le formalità per la loro applicazione.

Art. 25.

Assicurazione del personale presso la cassa nazionale.

Il concessionario dovrà provvedere ad assicurare, presso la cassa nazionale per la invalidità e la vecchiaia degli operai, il personale stabile addetto all'esercizio della ferrovia. Gli agenti le cui mansioni corrispondono a quelle indicate all'art. 8 del testo unico della legge sulla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai approvato con regio decreto 28 luglio 1901, n. 387, saranno inscritti nei ruoli ordinari degli operai. Per il rimanente personale, avvalendosi delle assicurazioni popolari di rendita vitalizia, saranno dal concessionario concordate colla detta cassa di previdenza speciali norme per garentire agli agenti, oltrechè la pensione in caso di vecchiaia, anche la indennità o pensione per il caso di invalidità, e la indennità agli aventi diritto in caso di morte.

Il contributo del concessionario nei versamenti da farsi alla cassa non sarà inferiore al 4 per cento della paga dell'agente inscritto nei ruoli operai ed al 6 per cento dello stipendio per gli altri agenti.

Art. 26.

Servizio di posta.

Il concessionario è obbligato ad effettuare il trasporto e scambio delle corrispondenze postali e dei pacchi postali, secondo le norme e condizioni fissate dall'art. 45 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie e ferrovie economiche.

Esso potrà trasportare in esenzione dalle tasse postali sulla propria linea soltanto le lettere ed i pieghi riguardanti esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio della linea stessa.

Art. 27.

Linee telegrafiche e telefoniche.

Il Governo avrà il diritto di stabilire gratuitamente lungo la strada ferrata concessa linee telegrafiche, e di qualunque altro sistema di corrispondenza di monopolio governativo, nonchè di appoggiare i propri conduttori sui pali appartenenti al concessionario.

Le linee con fili telegrafici, telefonici, o per altri segnali, destinate esclusivamente al servizio della strada ferrata saranno costruite secondo i tipi preventivamente approvati dal Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello delle poste e telegrafi, e saranno sorvegliate e mantenute dal concessionario.

La sorveglianza e la manutenzione delle linee, le quali abbiano anche fili pel servizio governativo, ove non venga altrimenti stabilito da speciali accordi, saranno curate dal Ministero delle poste e dei telegrafi ed il concessionario corrisponderà ad esso, a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma di lire 8 al chilometro per il primo filo ed altre lire 5 per ogni altro filo ad uso del concessionario. Si deve intendere escluso dal prezzo suddetto il cambio dei cordoni che attraversano le gallerie, ed il prezzo di essi coi relativi arpioni, nonchè le spese di mano d'opera, saranno pagati dal concessionario a piè di lista.

Gli agenti della ferrovia concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche o telefoniche compatibilmente al loro servizio ed avranno l'obbligo di denunziare alla prossima stazione telegrafica ed all'autorità più vicina competente i guasti sopravvenuti alle linee medesime.

Il personale ed il materiale destinati alle linee telegrafiche o telefoniche, saranno trasportati gratuitamente lungo la strada ferrata concessa.

Art. 28.

Sorveglianza e sindacato.

Agli effetti dell'art. 286 della legge sui lavori pubblici il Governo avrà sempre il diritto di fare ispezionare a mezzo

dei propri funzionari espressamente delegati, tutti gli atti, registri e documenti contabili ed amministrativi concernenti l'azienda della linea concessa. Il concessionario sarà obbligato a dare libero accesso ai predetti funzionari in tutti i locali di ufficio e di facilitare in tutti i modi i predetti funzionari nel disimpegno del loro mandato.

Il Governo avrà sempre la facoltà di far procedere a speciali inchieste sull'andamento dei servizi e sulla osservanza delle leggi, dei regolamenti nonchè della presente convenzione ed annesso capitolato, e qualora lo stimi conveniente, potrà esigere che il concessionario vi prenda parte. In ogni caso il concessionario sarà ammesso a fare le sue osservazioni sui risultati dell' inchiesta.

Art. 29.

Telegrammi di servizio del Governo e dei privati.

Il concessionario non prtrà trasmettere altri dispacci telegrafici fuorchè quelli relativi al servizio della sua strada e sarà perciò sottoposto alla sorveglianza governativa.

Esso dovrà eseguire gratuitamente l'accettazione e la trasmissione dei telegrammi di Stato in franchigia, e dei telegrammi di servizio di ogni specie. Il recapito di tali telegrammi dovrà essere gratuito, quando vadano consegnati entro una zona di cinquecento metri attorno alla stazione ricevente.

Dietro richiesta del Governo il concessionario dovrà assumere anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati, e questo servizio sarà fatto a norma dei regolamenti dell'amministrazione dello Stato e delle istruzioni che verranno date dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Il concessionario riterrà per sè il 10 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati scambiati fra suoi uffici posti in località dove esistono pure uffici telegrafici governativi, senza distinzione di orario, oppure spediti all'estero o ad altre amministrazioni dai suoi uffici posti in località dove esistono uffici del Governo, anche senza distinzione di orario.

Egli riterrà il 50 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati spediti dai suoi uffici, posti in località fornite di uffici del Governo, senza distinzione di orario, e diretti a località non provvedute di uffici governativi, oppure spediti dai suoi uffici posti in località non fornite e diretti a località fornite di uffici governativi, o all'estero, o ad altre amministrazioni.

Riterrà il 90 per cento delle tasse dei telegrammi privati interni scambiati fra suoi uffici, posti in località sprovvedute di uffici governativi.

Sarà tenuto a versare nelle casse dello Stato, oltre al rimanente delle tasse interne, di cui ai tre precedenti capoversi, anche l'ammontare intero delle tasse dei telegrammi di Stato, accettati nei suoi uffici per l'interno e per l'estero e l'ammontare delle tasse estere dei telegrammi privati spediti all'estero.

Dopo un triennio di esercizio il concessionario potrà chiedere che sia stabilita a suo favore una percentuale unica sulle tasse interne per tutte le categorie di telegrammi, in base alla media risultante dal triennio predetto.

Art. 30.

Visita di ricognizione e collaudo.

Prima dell'apertura al pubblico esercizio della ferrovia e dietro domanda da farsi per iscritto dal concessionario, il Ministero dei lavori pubblici farà procedere col mezzo di un funzionario da lui delegato, ad una visita di ricognizione e di collaudo provvisorio della ferrovia stessa.

In tale visita il detto funzionario riconoscerà se la ferrovia, le opere d'arte, l'armamento, i motori, le carrozze, i freni, l'apparecchio di trazione ed ogni accessorio siano stati eseguiti o provvisti a norma dei progetti approvati e secondo le prescrizioni del presente capitolato.

Prenderà in esame il processo verbale della prova e verifica dello sforzo di rottura della fune di cui al precedente art. 10, procederà a quegli esperimenti a spese del conces-

sionario, che crederà opportuno per assicurarsi del regolare funzionamento dei motori, dei freni e dell'apparecchio di trazione e riferirà quindi al Ministero se, con quali condizioni, ed in che termine di tempo, possa la ferrovia medesima essere aperta all'esercizio.

Al detto funzionario dovranno anche essere comunicati per il suo esame e per le sue proposte i regolamenti di esercizio e di servizio di cui agli articoli 15 e 16.

Dopo ultimati i lavori che eventualmente fossero prescritti all'atto del collaudo provvisorio, e non prima che siano trascorsi dodici mesi di esercizio, e dietro domanda da farsi per iscritto dal concessionario si procederà da un funzionario appositamente delegato dal Ministero dei lavori pubblici al collaudo definitivo della ferrovia.

Tutte le spese necessarie per le operazioni di collaudo provvisorio e definitivo saranno a carico del concessionario che dovrà anticiparle dietro invito del funzionario incaricato della sorveglianza.

Firmati:

Il sottosegretario di Stato pei lavori pubblici
LUIGI DARI.

Il Ministro del Tesoro
A. MAJORANA.

Il rappresentante della società concessionaria
BATTISTA QUATTRINI.

LUIGI CAPPELLETTI, *teste*.
CAYRE GIACOMO RINALDO, *teste*.

Il segretario
ETTORE GIUSTI.

FERROVIA FUNICOLARE

pel Belvedere di Lanzo d'Intelvi - Società anonima - Sede in Milano

Seduta del consiglio d'amministrazione della ferrovia funicolare pel Belvedere di Lanzo dell'11 luglio 1906.

Il consiglio d'amministrazione delega il signor Battista Quattrini fu Giuseppe di Ascona, domiciliato a Lugano, direttore della società di navigazione e ferrovie pel lago di Lugano, a procedere in nome e nell'interesse della società della ferrovia funicolare pel Belvedere di Lanzo alla stipulazione e firma della convenzione per la concessione della costruzione ed esercizio della funicolare da Santa Margherita al Belvedere di Lanzo d'Intelvi, autorizzandolo ad accettare il relativo capitolato con tutti quei patti e condizioni che verranno stabilite.

A tale effetto il consiglio investe il nominato procuratore di tutti gli occorrenti poteri in modo che non possa mai essergli opposto difetto di mandato. Alla seduta sono presenti: il presidente signor Blankart, i consiglieri signori Silvio Veladini, arch. Otto Maraini, cons. naz. Giuseppe Stoffel, avv. Severino Antonini, D. Carlo Canevali, Ernesto Reinach, ed i sindaci signori B. Ressi e Dic. Carlo Perusch.

Il presidente
BLANKART.

Copia conforme all'originale esistente nel libro dei verbali del consiglio d'amministrazione della « Società della ferrovia funicolare pel Belvedere di Lanzo di Intelvi » anonima, avente sede in Milano debitamente bollato, numerato e vidimato e tenuto nelle forme di legge.

Milano, 12 luglio 1906.

Firmato: D. GEROLAMO SERINA, *notaio*.

Milano, li 14 luglio 1906.
Firmati:

Per il presidente
MAZZARINO.

Rossi, *vice canc.*

Il ministro dei lavori pubblici

Delego S. E. il comm. avv. Luigi Dari sottosegretario di Stato pei lavori pubblici a stipulare la convenzione per la concessione della ferrovia funicolare a trazione elettrica ed a sezione ridotta di Santa Margherita a Belvedere di Lanzo d'Intelvi.

Roma, 19 dicembre 1906.

Il ministro
GIANTURCO.

LVI.

Regio Decreto *col quale viene eretto in ente morale il legato Barbero e ne è approvato il relativo statuto organico.*

7 *febbraio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 marzo 1907, n. 69)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il testamento del 10 gennaio 1837, col quale il sacerdote Giovanni Battista Barbero, parroco di Maffiotto, frazione di Frassinere, destinava parte dei suoi beni all'istituzione di una scuola nella detta borgata;

Veduta l'istanza del 9 ottobre 1902, con la quale il consiglio comunale di Frassinere domandava l'erezione in ente morale del legato Barbero;

Veduto il progetto di statuto organico compilato dal consiglio comunale di Frassinere per disciplinare la detta fondazione;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il legato Barbero è eretto in ente morale ed è approvato il relativo statuto organico, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 69. A. Tozzi.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

STATUTO ORGANICO

del legato Barbero in Frassinere

Art. 1.

Il legato Barbero eretto in ente morale ha per scopo di favorire la pubblica istruzione per la borgata di Maffiotto.

Art. 2

Il patrimonio di detto legato è composto:

di una casa per uso di scuole ed abitazione del maestro e della quale potrà essere affittata per altro uso la parte a ciò sovrabbondante;

di cartelle nominative di rendita del debito pubblico.

Art. 3.

La rendita ricavanda dal suddetto patrimonio sarà impiegata:

a) a sostenere gli oneri patrimoniali del legato;

b) a mantenere un insegnante per la borgata di Maffiotto.

Art. 4.

Il legato Barbero quale istituzione a pro della generalità degli abitanti della borgata Maffiotto ed a favore della istruzione è amministrato dal consiglio comunale di Frassinere a tenore dell'art. 127 della legge comunale.

Il maestro della scuola cui il legato provvede è nominato dal consiglio comunale a norma delle leggi vigenti sulla pubblica istruzione.

Art. 5.

La contabilità del legato Barbero fa parte della contabilità comunale; essa però sarà sempre tenuta separata collocandola fra la contabilità degli stabilimenti speciali al capo secondo del titolo terzo.

Visto, d'ordine di S. M. il Re
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

LVII.

Regio Decreto *che nomina l'on. prof. Guido Baccelli deputato al Parlamento ed i signori avv. cav. Leone Massimo Giriodi, e il dott. comm. Jehan de Johannis Attilio a far parte della commissione centrale per la diffusione della istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole.*

28 *febbraio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 marzo 1907, n. 69)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383, col quale si istituisce presso il Ministero della pubblica istruzione una commissione centrale per la diffusione della istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A far parte dell'anzidetta commissione, oltre i due membri eletti dal Senato e gli altri due eletti dalla Camera dei deputati, sono nominati:

Il prof. gran cordone Guido Baccelli, deputato al Parlamento, *presidente*;

L'avv. cav. uff. Leone Massimo Giriodi, direttore generale reggente per la istruzione primaria al Ministero della pubblica istruzione;

Il dott comm. Jehan de Johannis Attilio direttore capo di divisione al Ministero dell' interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 70. A. Tozzi.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

LVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 27 GENNAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 marzo 1907, n. 71)

Col quale la frazione Monte di Procida è distaccata dal comune di Procida e costituita in comune autonomo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 74.

LIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 FEBBRAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 marzo 1907, n. 71)

Col quale il Ministero della guerra è autorizzato a rinunziare al legato instituito dall'avv. Giuseppe Manai fu Antonio a favore dell'amministrazione militare. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* VIGANÒ — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 81.

LX.

Regio Decreto *che abroga l'altro del 1° giugno del 1897, n. CLXXV, e stabilisce le sezioni elettorali del collegio dei probiviri per le industrie tessile con sede in Bologna.*

3 marzo 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 marzo 1907, n. 73)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi dei probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 1° giugno 1897, n. CLXXV, che istituisce le sezioni elettorali di tre collegi di probiviri per le industrie nella provincia di Bologna, tra cui uno per le industrie tessili;

Ritenuto che il numero degli elettori è aumentato in base alla revisione delle liste elettorali del collegio;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il regio decreto 1° giugno 1897, n. CLXXV, è abrogato per la parte che riguarda le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie tessili, con sede in Bologna.

Art. 2.

Le sezioni elettorali del collegio suindicato, sono stabilite in 1 per gl'industriali e 5 per gli operai come appresso:

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI componenti ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		industriali	operai
Bologna . . .	Bologna-Casalecchio di Reno, Castelfranco nell'Emilia, Grizzana, Marzabotto . .	1	—
Bologna . . .	Bologna, Castelfranco nell'Emilia . . .	—	3
Casalecchio di Reno . . .	Casalecchio di Reno	—	1
Marzabotto . .	Marzabotta, Grizzano	—	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 83. A. Tozzi.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu.

LXI.

REGIO DECRETO *che modifica le sezioni elettori del collegio di probiviri per l'industria della macinazione dei cereali e brillatura del riso con sede in Bologna.*

3 marzo 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° aprile 1907, n. 77)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 1° giugno 1897, n. CLXXV, che istituisce le sezioni elettorali di tre collegi di probiviri per le industrie nella provincia di Bologna, tra cui uno per la macinazione dei cereali e brillatura del riso;

Veduto il regio decreto 10 agosto 1898, n. CCLI, che modifica il suddetto decreto;

Ritenuto che il numero degli elettori è aumentato in base alla revisione delle liste elettorali del collegio;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il regio decreto 1° giugno 1897, n. CLXXV, per la parte riguardante il collegio di probiviri per la macinazione dei cereali e brillatura del riso, e il regio decreto 10 agosto 1898, n. CCLI, sono abrogati.

Art. 2.

Le sezioni elettorali del collegio predetto, sono stabilite in 5 per gl' industriali e 5 per gli operai come appresso:

SEDI di ciascuna sezione	COMUNI componenti ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		industriali	operai
Bologna . . .	Bologna, Bentivoglio, Castelmaggiore. .	3	—
Imola . . .	Imola	1	—
Vergato . . .	Vergato, Marzabotto, Grizzano	1	—
Bologna . . .	Bologna, Bentivoglio, Castelmaggiore . .	—	3
Imola . .	Imola	—	1
Vergato . . .	Vergato, Marzabotto, Grizzana	—	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 84. A. Tozza.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu.

LXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 10 GENNAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 marzo 1907, n. 72)

Col quale i monti frumentari esistenti nel comune di Ferentino (Roma) denominati Borgia, S. Antonio da Padova, Rosario, Addolorata, Collegiata di Ferentino sono stati trasformati in una cassa di prestanze agrarie e col quale altresì è stato approvato lo statuto organico della erigenda cassa. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti addì 21 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 89.

LXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 10 GENNAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 marzo 1907, n. 72)

Col quale i monti: frumentario e di prestanze agrarie, esistenti nel comune di Montenerodomo (Chieti) sono stati fusi in un unico ente dalla congregazione di carità del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 90.

LXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 FEBBRAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 marzo 1907, n. 72)

Con cui l'asilo infantile Colombo Morandi di Uboldo (Milano) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 92.

LXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 FEBBRAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 marzo 1907, n. 72)

Col quale si approva la rettificazione dei confini territoriali dei comuni di Villaviani e Villaguardia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 93.

LXVI.

REGIO DECRETO *che approva lo statuto per la concessione del suolo stradale ad uso della tramvia Oderzo-Pieve di Soligo.*

27 *gennaio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° aprile 1907, n. 77)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Treviso in data 4 luglio 1906, e le deliberazioni dei consigli comunali di Mareno di Piave, S. Polo di Piave, Oderzo, Ormelle, Vazzola, S. Lucia di Piave, Conegliano, Pieve di Soligo, Sernaglia e Susegana, nelle rispettive date 31 maggio, 9 giugno, 15 giugno, 17 giugno, 23 giugno, 28 giugno, 3 luglio, 3 luglio, 5 luglio e 8 luglio 1906; deliberazioni tutte dirette a promuovere la costituzione di un consorzio per la concessione del suolo stradale ad uso della tramvia Oderzo, Pieve di Soligo, con diramazione Tezze-Conegliano, a norma ed agli effetti dell'art. 2 del regolamento 17 giugno 1900. n. 306, e dell'art. 7 della legge 29 giugno 1873, n. 1475;

Visto lo schema dello statuto consorziale approvato dai rappresentanti della provincia e dei comuni consorziati nel giorno 29 agosto 1906;

Visto l'art. 38 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e le disposizioni della legge 29 luglio 1873, n. 1475;

Ritenuto che all'art. 7 dello statuto dove è stabilito che le adunanze delle assemblee sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti si deve aggiungere « purchè non minore di tre »;

Udito il parere de Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Riservata ogni determinazione circa l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio della tramvia, è approvato lo statuto del consorzio suddetto deliberato nell'adunanza 29 agosto 1906 dai rappresentanti della provincia di Treviso e dei comuni di Mareno di Piave, S. Polo di Piave, Oderzo, Ormelle, Vazzola, S. Lucia di Piave, Conegliano, Pieve di Soligo, Sernaglia e Susegana per la concessione del suolo stradale ad uso della tramvia Oderzo-Pieve di Soligo con diramazione Tezze-Conegliano, con l'aggiunta al terzo comma dell'art. 7 delle parole « purchè non minore di tre ».

Un esemplare del suddetto statuto, vistato d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, costituisce parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 99. A. Tozzi.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.
GIANTURCO.

STATUTO

del consorzio per la concessione del suolo stradale ad uso della tramvia a vapore Oderzo-Pieve di Soligo, con diramazione Tezze-Conegliano, in provincia di Treviso.

Art. 1.

È costituito un consorzio fra la provincia di Treviso ed i comuni di Conegliano, Mareno di Piave, Oderzo, Ormelle, Pieve di Soligo, S. Polo di Piave, S. Lucia di Piave, Sernaglia, Susegana e Vazzola, ai sensi dell'art. 38 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle ferrovie a trazione meccanica, allo scopo:

1° di concedere, in base al regolamento 17 giugno 1900, n. 306, per la esecuzione della legge predetta, e giusta le relative deliberazioni degli enti interessati, il consenso alla costruzione ed esercizio della tramvia a vapore Oderzo-Pieve di Soligo, con diramazione Tezze-Conegliano;

2° di esercitare tutti i diritti e valersi di tutte le facoltà consentite dalla legge e dal regolamento predetti e dalla legge sui lavori pubblici in quanto non sia a questa derogato dalla suddetta legge 27 dicembre 1896.

Art. 2.

Il consorzio s'intitola « Consorzio per la tramvia a vapore Oderzo-Pieve di Soligo, con diramazione Tezze-Conegliano », ed avrà la sua sede in Conegliano, nel palazzo municipale.

Art. 3.

Fanno parte del consorzio la provincia ed i comuni sopracitati, a mezzo di rappresentanti, nominati dagli enti rispettivi.

Il numero dei rappresentanti, determinato in ragione del tratto di strada che ciascun ente concede, resta così fissato:

Provincia di Treviso	1
Conegliano	1
Oderzo	2
Ormelle.	2
S. Polo di Piave	2
Vazzola.	3
Mareno di Piave	3
S. Lucia di Piave	1
Susegana	4
Sernaglia	1
Pieve di Soligo	1

Art. 4.

I membri nominati resteranno in carica cinque anni e potranno essere rieletti. Il rappresentante nominato da un ente consorziato in sostituzione di altro cessato per qualsiasi ragione durante il quinquennio dura in carica per tutto il tempo durante il quale vi sarebbe rimasto il sostituito.

Art. 5.

L'assemblea dei rappresentanti elegge nel suo seno, a schede segrete un presidente, un vice-presidente e tre membri costituenti il comitato permanente per la sorveglianza dell'esatto adempimento degli obblighi della concessione per parte del concessionario, nonchè per la ordinaria amministrazione e per l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea. Le deliberazioni del comitato saranno prese a maggioranza di voti: in caso di parità il voto del presidente sarà preponderante.

Il presidente, il vice-presidente ed i componenti il comitato durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. L'eletto in sostituzione assume l'anzianità del sostituito. Le loro funzioni sono gratuite salvo il pagamento di una medaglia di presenza, da determinarsi dall'assemblea, ai non residenti nella sede del consorzio, per ogni seduta cui assistono.

Il comitato permanente avrà diritto di farsi assistere da un segretario stipendiato.

Art. 6.

Tutti gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, sono deliberati dall'assemblea dei rappresentanti.

Art. 7.

L'assemblea si radunerà in adunanza ordinaria due volte l'anno, nei mesi di marzo e di ottobre; ed in adunanza straordinaria ogni qualvolta il presidente lo riterrà opportuno, o su domanda diretta al presidente della provincia o da tre dei comuni consorziati.

Nelle adunanze ordinarie provvederà alla nomina del comitato permanente ed all'approvazione del preventivo e del consuntivo.

L'adunanza sarà presieduta dal presidente del comitato permanente, e sarà valida quando intervenga almeno la metà dei rappresentanti. In caso di diserzione di seduta per mancanza di numero, l'adunanza in seconda convocazione avrà luogo entro quindici giorni e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè non minore di tre.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti e saranno sottoposte all'approvazione, a senso di legge, come quelle dei comuni.

Gli atti del consorzio verranno registrati in apposito repertorio.

La convocazione dell'assemblea verrà fatta dal presidente, con invito personale e scritto ai singoli rappresentanti, da spedirsi a mezzo di lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 8.

Il presidente rappresenta il consorzio a tutti gli effetti civili e amministrativi e firma gli atti di contratto e di concessione e quelli che si riferiscono alla esecuzione dei deliberati dall'assemblea. Per gli atti di contratto e di concessione, oltre la firma del presidente, sarà necessaria quella di un altro membro del comitato.

Art. 9.

Alle spese di amministrazione del consorzio provvederanno i comuni, in proporzione dei percorsi della tramvia nei rispettivi territori.

Art. 10.

Per tutto ciò che non sia contemplato nel presente statuto, verranno applicate le disposizioni generali vigenti in materia ed affini.

Art. 11.

Si intende riservata agli enti consorziati, la facoltà del riscatto per l'esercizio diretto, ai termini della legge 29 marzo 1903, da esercitarsi o da tutti gli enti interessati o da alcuni di essi costituiti in consorzio.

Gli enti dissenzienti non saranno tenuti, in questo caso, che alla quota di concorso ed agli obblighi assunti con la originaria concessione.

Visto, d'ordine di S. M.

Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici
E. GIANTURCO.

LXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 FEBBRAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 aprile 1907, n. 83)

Con cui la fondazione Menapace Effrem è eretta in ente morale sotto l'amministrazione dell'opera pia Spedaletto dell'Amor di Dio in Pieve Otto Ville (Zibello) e n'è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 106.

LXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 FEBBRAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 aprile 1907, n. 83)

Con cui la casa di ricovero Umberto I di Montebelluna (Treviso) è eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 104.

LXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 FEBBRAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 aprile 1907, n. 83)

Con cui l'opera pia Bossi De Vecchi di Gavirate viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 102.

LXX.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 FEBBRAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 aprile 1907, n. 83)

Con cui l'asilo infantile di Piazza Santo Stefano è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti con riserva addì 26 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 105.

LXXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 FEBBRAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 aprile 1907, n. 83)

Col quale è stata cambiata la denominazione del comune di Caccavero in quella di Campoverde. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 101.

LXXII.

REGIO DECRETO, Roma, 28 Febbraio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 aprile 1907, n. 83)

Col quale la società di patronato pei liberati dal carcere in Milano è autorizzata ad accettare il legato di lire 1,000 in favore di essa disposto dal defunto senatore Tullo Massarani — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 103.

LXXIII.

REGIO DECRETO, Roma, 24 Febbraio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 aprile 1907, n. 83)

Con cui l'ospedaletto infantile « Regina Elena », di Cuneo, è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 marzo 1907.
Reg. 33 Atti del Governo a f. 110

LXXIV.

REGIO DECRETO, Roma, 24 Febbraio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 aprile 1907, n. 83)

Con cui l'ospedaletto « Ernesta Troglia » di Ciriè è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 111.

LXXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 FEBBRAIO 1907
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 aprile 1907, n. 83)

Con cui la fondazione « Regina Elena » in Milano viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 112

LXXVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 FEBBRAIO 1907
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 aprile 1907, n. 83)

Col quale si provvede alla rettificazione dei confini territoriali fra i comuni di S. Secondo Pinerolo e Prarostino. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 114.

LXXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 3 MARZO 1907
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 aprile 1907, n. 83)

Col quale la società di patronato pei liberati dal carcere in Milano è autorizzata ad accettare il legato di lire 3,000 in suo favore disposto dal defunto Giacomo Bavelli con testamento olografo 26 novembre 1904. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 marzo 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 113.

LXXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 3 MARZO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 aprile 1907, n. 84)

Con cui l'asilo infantile di Brezzo in comune di Brezzo di Bedero (Como) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° aprile 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 117.

LXXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 3 MARZO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 aprile 1907, n. 84)

Con cui il pio legato « Giuseppe Capilupi » di Capri è eretto in ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° aprile 1907.
Reg. 33 Atti del Governo a f. 118.

LXXX.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 MARZO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 aprile 1907, n. 84)

Col quale la società di patronato pei liberati dal carcere in Milano è autorizzata ad accettare il legato di lire 3,000 in favore di essa disposto dalla fu Caterina Pirola, vedova Fripp. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° aprile 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 119.

LXXXI.

Regio Decreto *che intitola al nome di « Galileo Ferraris » il regio ginnasio di Chivasso.*

3 *febbraio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 aprile 1907, n. 87)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione del consiglio comunale di Chivasso in data 24 settembre 1906, con cui si approvò di intitolare quel regio ginnasio dal nome di « Galileo Ferraris » ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il regio ginnasio di Chivasso è intitolato al nome di « Galileo Ferraris ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 aprile 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 123. A. Tozzi.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

Rava.

LXXXII.

REGIO DECRETO *che approva lo statuto della regia accademia delle scienze dell' istituto di Bologna.*

17 *marzo* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 aprile 1907, n. 87)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il regio decreto del 24 maggio 1896, n. CCVIII (parte supplementare);

Visto il nuovo statuto approvato dalla regia accademia delle scienze dell' istituto di Bologna nella sua seduta del 13 gennaio 1907;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo statuto della regia accademia delle scienze dell' istituto di Bologna annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal predetto ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 aprile 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 125. A. TOZZI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

STATUTO

della regia accademia delle scienze dell' istituto in Bologna

Questa accademia fu fondata su la fine del secolo XVII. Nell'anno 1690 essa già certamente esisteva col nome di Accademia degli Inquieti: e spiegava già florida attività, sotto la guida operosa e geniale di Eustachio Manfredi. Quattro anni più tardi Gio. Battista Morgagni, eletto principe dell'accademia, ne riordinava lo statuto al fine di renderla simile, nelle sue funzioni e ne' suoi scopi, alle altre, che numerose eran sparse per l' Italia non solo, ma per l' intera Europa e s'erano acquistata alta celebrità. Nè gli sforzi del Morgagni riusciron vani: chè essa in breve volger di tempo si meritò l'approvazione dei dotti e il plauso del pubblico. Il Senato bolognese le accordò il proprio favore: e fu in virtù di questo ch'essa potè trovare sede onorevole, anzi solenne, nel palazzo di quell' istituto, che aveva avuto in Luigi Ferdinando Marsili il suo fondatore. Da allora assunse il nome di accademia delle scienze dell' istituto, continuando e ampliando nel campo scientifico le nobili tradizioni dei Malpighi, dei Manfredi, dei Margagni, del Guglielmini e degli altri, che, fioriti in Bologna, avevan tanto contribuito a diffondere nel nostro paese l'applicazione del metodo sperimentale.

Valido incoraggiamento s'ebbe l'accademia da papa Benedetto XIV, il quale con decreto del 22 giugno 1745 assegnava a ventiquattro de' suoi componenti un premio annuo: onde questi si chiamaron Benedettini. Altri premi di diversa natura concessero di poi Petronio Matteucci e Luigi Caccianemici Paldani.

Nell'anno 1802 Napoleone, presidente della Repubblica Italiana, con legge del 4 settembre creava l' Istituto nazionale di scienze, lettere ed arti con sede in Bologna, e

nell'anno seguente addì 8 gennaio i quaranta membri che lo componevano si riunivano per la prima volta nel palazzo dell' istituto.

Con le mutate condizioni politiche, mutaron anche le sorti dell' istituto. Un decreto del 25 dicembre 1810 dispose, che l' istituto nazionale si denominasse Regio istituto italiano di scienze, lettere ed arti, che avesse sede in Milano con quattro sezioni in Bologna, Padova, Venezia e Verona, e che le altre accademie o società destinate all' incremento delle scienze e delle lettere si riformassero per modo, che una sola se ne componesse in ogni città assumendo il nome di Ateneo. Dell'Ateneo di Bologna, che per la prima volta si adunò il 23 settembre 1811, fecero parte, insieme ai membri di altre società, coloro che avevano appartenuto all'accademia dell' istituto.

Caduto il Regno italico, cessarono di vivere l' istituto nazionale e gli atenei, creati da Napoleone. Ma non per questo gli antichi accademici dell' istituto tralasciarono di riunirsi e di dar segno d'attività. Essi continuarono a pubblicare opere scientifiche e in varie effemeridi a fornir notizie sul movimento intellettuale che li riguardava: finchè nell'anno 1829 con decreto di Pio VIII fu ripristinata l'accademia dell' istituto, la quale da quel giorno non ebbe a subire perturbazioni o mutazioni importanti. Nel marzo 1884, Re Umberto I le accordava il titolo di Reale.

Nel 1906 la regia accademia, accogliendo con soddisfazione i voti ripetutamente espressi da vari cultori di scienze in essa non rappresentate, deliberò di estendere anche a queste, colle dovute cautele, la propria attività, e nella sua seduta del 13 gennaio 1907 formulò, colle norme prescritte dal regolamento vigente, il presente statuto, in virtù del quale viene ad essa aggregata una classe di scienze morali, mentre quanto anteriormente ha costituito l' intera accademia si trasforma in classe di scienze fisiche.

Art. 1.

Sede dell'Accademia.

L'accademia ha la sua sede ufficiale nel palazzo dell'antico istituto, siccome fu stabilito dalla prima fondazione dell'istituto medesimo dopo la liberalissima donazione del celebre conte Marsili. La classe di scienze fisiche continua ad occuparvi i locali finora adibiti all'accademia.

Art. 2.

Classi e sezioni.

Scopo dell'accademia secondo la sua primitiva istituzione confermata da Benedetto XIV suo benefattore, è quello di coltivare e promuovere le scienze fisiche, matematiche, naturali e mediche; essa dedica pari attività a promuovere e coltivare altresì le scienze morali. Risulta perciò costituita, oltrechè dalle tre preesistenti sezioni di:

1. Scienze fisico-matematiche;
2. Scienze naturali propriamente dette;
3. Scienze mediche

anche delle due nuove sezioni di:

4. Scienze storico-filologiche;
5. Scienze giuridiche.

Le prime tre sezioni costituiscono la classe di scienze fisiche; le due ultime costituiscono la classe di scienze morali.

Art. 3.

Gradi accademici.

L'accademia comprende tre ordini di membri. Il primo, e principale, è quello degli effettivi; i quali, nelle classi di scienze fisiche, conservano anche l'antica loro denominazione di Benedettini; il secondo è quello degli onorari; il terzo quello dei corrispondenti italiani e stranieri. Non potranno divenire accademici dei due primi ordini che persone residenti in Bologna; e coloro che, appartenendo ad

uno di questi ordini, trasportano altrove la loro sede, conservano bensì il loro titolo, ma passano in sopranumero, venendo poi equiparati nei loro diritti agli accademici corrispondenti.

Qualora riprendano residenza in Bologna, essi riacquistano i diritti primitivi, cessando di essere in sopranumero, non appena vi sia il relativo posto vacante.

Gli accademici effettivi sono scelti fra gli onorari della sezione in cui il posto è vacante, e vengono eletti dagli effettivi della classe cui appartiene la detta sezione.

Gli accademici onorari saranno scelti fra coloro che coltivano le scienze a cui è dedicata la sezione della quale devono far parte, e sono eletti dagli effettivi e onorari della classe.

Sono accademici effettivi di diritto nella classe di scienze fisiche, non appena vi sia il posto libero, sei professori della regia università di Bologna, e precisamente: il professore di fisica, quello di chimica, il più anziano di cattedra in Bologna dei professori di scienze naturali, il professore di astronomia, quello di anatomia umana e quello di operazioni chirurgiche.

Le nomine degli accademici effettivi sono notificate al Ministero della pubblica istruzione perchè ne promuova l'approvazione per decreto reale.

Art. 4.

Numero degli accademici.

Ciascuna delle cinque sezioni comprende:

8 Accademici effettivi;
8 » onorari;
10 Corrispondenti italiani;
20 » stranieri.

Art. 5.

Cariche accademiche.

L'accademia ha una presidenza formata da un presidente e da un vice presidente, appartenenti a classi diverse, scelti

fra gli accademici effettivi, e da essi eletti in apposita adunanza plenaria. La loro scelta dovrà essere fatta in modo che per turno regolare fra le due sezioni della classe di scienze fisiche, e per alternazione fra le due sezioni della classe di scienze morali, le sezioni stesse siano successivamente rappresentate nella presidenza.

Il presidente dell'accademia sarà in pari tempo presidente della classe a cui appartiene, ed il vice-presidente sarà in pari tempo presidente della propria classe Per questa loro qualità ciascuno di essi corrisponde direttamente col Ministero o coi privati, pel disbrigo delle pratiche relative alle nomine ed ai bisogni della propria classe.

Ogni classe ha inoltre un amministratore, un segretario ed un vice segretario, eletti dagli accademici effettivi della classe stessa. Il segretario della classe a cui appartiene il vice-presidente sarà in pari tempo segretario dell'accademia, ed il vice segretario dell'altra classe avrà il medesimo ufficio presso l'accademia intera.

Il presidente, il vice-presidente, i vice segretari e gli amministratori restano in carica tre anni a partire dal 1° novembre, e non possono essere confermati. I segretari restano essi pure in carica tre anni, ma possono essere confermati una volta.

Le nomine del presidente, del vice-presidente e dei due segretari sono notificate al Ministero della pubblica istruzione perchè le sottoponga alla reale approvazione

Una commissione economica presieduta dal prefetto di Bologna, controlla, come in passato, l'amministrazione dell'accademia, ed è costituita oltre che dal suo presidente, dal sindaco della città, dalla presidenza dell'accademia, dai segretari, ed infine dagli amministratori delle due classi, i quali ultimi però non hanno voto deliberativo.

Art. 6.

Condizioni economiche.

I bilanci delle due classi sono distinti, e ciascuna non può richiedere dall'altra aiuti di qualsiasi specie. Ognuna potrà

accettare per sè eventuali lasciti o sussidi da privati o dal Governo, mentre i sussidi o i doni largiti all' intera accademia verranno divisi fra le due classi in proporzione del numero delle sezioni che le costituiscono. La classe delle scienze fisiche provvede ai propri bisogni colle rendite spettanti all'accademia di cui è la diretta continuazione, e coll'assegno governativo stanziato annualmente nel bilancio della pubblica istruzione. La classe di scienze morali provvede ai propri bisogni, oltre che con altri eventuali proventi, con un nuovo assegno governativo da stanziarsi in bilancio.

Art. 7.

Regolamento delle classi.

Ciascuna delle due classi formerà un proprio regolamento interno, che stabilisca le opportune norme relative alle elezioni che la concernano, alle proprie pubblicazioni, e a quant'altro non è contemplato nel presente statuto. Prima di adottarlo sentirà il parere e le eventuali osservazioni dell'altra classe, affinchè possibilmente i due regolamenti non risultino inutilmente troppo diversi l'uno dall'altro.

Art. 8.

Adunanze plenarie.

Almeno una volta all'anno, e sul principio dell'anno accademico (che comincia col 1° novembre), avrà luogo una pubblica adunanza dell' intera accademia, nella quale il presidente o altro accademico da esso a ciò designato, renderà conto del lavoro compiuto dall'accademia durante l'anno precedente. Nella stessa adunanza potranno essere fatte letture o comunicazioni scientifiche, qualora appaiono di eccezionale importanza.

Art. 9.

Modificazioni dello statuto.

Il presente statuto non potrà essere modificato se non quando gli accademici effettivi delle due classi, a questo

scopo convocati, approvino le modificazioni con un numero di voti favorevoli non minore di due terzi del numero dei presenti all'adunanza. Inoltre questa non sarà valida se non vi prende parte almeno i due terzi degli effettivi di ciascuna classe non legittimamente impediti.

Disposizioni transitorie.

Quando il nuovo statuto sarà approvato, l'accademia si costituirà come segue:

La classe di scienze fisiche s'intenderà costituita da coloro che alla data del decreto di approvazione del nuovo statuto appartengono all'accademia.

Per costituire invece la nuova classe di scienze morali, gli accademici effettivi della classe di scienze fisiche procederanno alla elezione di cinque accademici effettivi per ciascuna delle due nuove sezioni onde formarsi così il primo nucleo della nuova classe. Questa così parzialmente formata, procederà colle norme del presente statuto alla nomina degli altri accademici.

Costituite così le due classi, si procederà alle elezioni del presidente, vice-presidente, segretari, vice-segretari ed amministratori.

Visto, d'ordine di S. M. il Re
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

LXXXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 MARZO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 aprile 1907, n. 86)

Con cui l'asilo infantile « Verani » di Monticello d'Alba (Cuneo) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 aprile 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 126.

LXXXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 3 MARZO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 aprile 1907, n. 89)

Che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato la parte di spalto dell'opera a corona di San Rocco al Porto della piazza di Piacenza. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* — VIGANÒ - A. MAJORANA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 8 aprile 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 131.

LXXXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 MARZO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 aprile 1907, n. 89)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame deliberato dalla giunta provinciale

amministrativa di Trapani il 6 novembre 1906, in sostituzione del regolamento approvato con regio decreto 8 gennaio 1903, n. 8. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* — A. MAJORANA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 8 aprile 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 133.

LXXXVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 MARZO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 aprile 1907, n. 89)

Col quale è data facoltà al comune di Scheggia Pascelupo di applicare nell'anno 1907 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 2 settembre 1906. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* A. MAJORANA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 8 aprile 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 132.

LXXXVII.

Regio Decreto *che divide il collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche con sede in Livorno in due collegi uno con sede a Livorno, l'altro con sede a Portoferraio.*

7 *febbraio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 aprile 1907, n. 90)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri;

Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto 21 maggio 1902, n. CLI, col quale venne istituito un collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche con sede in Livorno e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Livorno, Rio Marina, Rio dell'Elba, Porto Longone e Portoferraio;

Ritenuta l'opportunità di dividere il detto collegio in due e cioè un collegio con sede in Livorno e l'altro con sede in Portoferraio;

Sulla proposta dei Nostri ministri di grazia e giustizia e dei culti, e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esistente collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche con sede in Livorno è diviso in due collegi nel seguente modo:

a) Un collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche con sede in Livorno e giurisdizione sul territorio del comune stesso;

b) Un collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche con sede in Portoferraio e con giurisdizione su tutto il territorio del circondario stesso (Isola d'Elba).

Art. 2.

Ciascuno dei predetti due collegi sarà composto di 10 probiviri dei quali 5 industriali e 5 operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 aprile 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 136. A. Tozzi.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu.
Gallo.

LXXXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 3 MARZO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 aprile 1907, n. 89)

Che approva il nuovo statuto organico della cassa di risparmio di Pistoia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 aprile 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 137.

LXXXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 MARZO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 aprile 1907, n. 89)

Con cui il lascito dotale Campeggi è eretto in ente morale ed è concentrato nella congregazione di carità di Dozza. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 aprile 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 134.

XC.

REGIO DECRETO *che revoca l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio della tramvia a vapore Alessandria-Bassignana-Valenza.*

10 *marzo* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 aprile 1907, n. 92)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 17 luglio 1903, CCCLVII, col quale la « Societé anonyme de Chèmins de fer vicinaux italiens », rappresentata dal sig geometra Carlo Mogni, venne autorizzata a costruire ed esercitare una tramvia a vapore da Alessandria a Valenza per Bassignana, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare 21 giugno 1903, annesso al decreto stesso;

Considerato che il predetto disciplinare all'art. 12 stabiliva che i lavori per l'impianto della tramvia dovessero iniziarsi entro tre mesi dalla data del decreto di autorizzazione ed essere ultimati entro un anno dalla data dell'inizio dei lavori medesimi, e che a tale prescrizione non è stato dalla società concessionaria ottemperato;

Visto il certificato 1° dicembre 1904 del sindaco di Alessandria dal quale risulta che, dopo infruttuose diffide ad iniziare i lavori nei termini convenuti, gli enti interessati con deliberazioni dei rispettivi consigli, hanno dichiarato la predetta società decaduta dalla concessione del suolo stradale;

Ritenuto che l'autorizzazione governativa alla costruzione ed all'esercizio della tramvia dovuta naturalmente inten-

dersi subordinata a tale concessione e che questa è ora venuta a mancare;

Vista la legge 27 dicembre 1906, n. 561, su le tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È revocata l'autorizzazione a costruire ed esercitare la tramvia a vapore Alessadria-Bassignano-Valenza, concessa a favore della « Société anonyme de chemins de fer vicinaux italiens », e per esso al sig. geometra Carlo Mogni, col precedente Nostro decreto 17 luglio 1903, n. CCCLVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 aprile 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 145. A. Tozzi.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIANTURCO.

XCI.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 MARZO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 aprile 1907, n. 92)

Col quale i pii lasciti dotalizio e borse di studio **Maffei** esistente in Leyni (Torino) sono eretti in enti morali e contemporaneamente concentrati nella congregazione di carità del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 aprile 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 141.

XCII.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 MARZO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 aprile 1907, n. 92)

Con cui i legati elemosinieri Simone Mancuso di Mazzarino sono eretti in ente morale e contemporaneamente concentrati nella congregazione di carità del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 aprile 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 142.

XCIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 MARZO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 aprile 1907, n. 92)

Col quale la pia eredità Forgione di Caserta è stata eretta in ente morale e contemporaneamente concentrata nella

congregazione di carità del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 aprile 1906.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 143.

XCIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 MARZO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 aprile 1907, n. 92)

Che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Alba. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 aprile 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 149.

XCV.

Regio Decreto *cha dà al regio ginnasio di Vittorio il nome di Marco Antonio Flaminio.*

3 marzo 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 aprile 1907, n. 94)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'istanza con cui il sindaco di Vittorio, in adempimento del deliberato consiliare del 29 settembre 1906, domanda che quel regio ginnasio sia intitolato a Marco Antonio Flaminio;

Visto il parere del consiglio provinciale scolastico di Treviso;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il regio ginnasio di Vittorio è intitolato al nome di *Marco Antonio Flaminio.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 aprile 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 153. A. Tozzi.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

Rava.

XCVII.

Regio Decreto *che erige in ente morale la fondazione « Borse di studio Marangoni » in Udine e ne approva lo statuto.*

10 *marzo* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 aprile 1907, n. 99)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testamento in data 13 giugno 1872 col quale il cittadino udinese Antonio Marangoni istituiva quattro borse di studio per il mantenimento annuale di uno scultore, di un pittore, di un medico e di un legale da conferirsi dal comune di Udine, a sua scelta, a persone meritevoli native di Udine e della provincia;

Veduta l'istanza 9 agosto 1905 con cui il sindaco di Udine in esecuzione delle deliberazioni di quel consiglio comunale chiede la esecuzione in ente morale della predetta fondazione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La fondazione « Borse di studio Marangoni » è eretta in ente morale e ne è approvato l'annesso statuto che d'ordine Nostro sarà firmato dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 aprile 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 157. A. Tozzi.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

STATUTO ORGANICO

delle borse di studio Marangoni

Origine – Scopi – Mezzi.

Antonio Marangoni cittadino udinese residente in Vienna, dispose cogli articoli 3 e 4 del testamento 13 giugno 1872, pubblicato nel consolato d'Italia in Vienna il 23 giugno 1885, come espresso: « Art. 3 ». *Il* capitale necessario per la costituzione dell'annua pensione vitalizia di fiorini 5,000 valuta austriaca, disposta a favore di mia moglie nonchè quello dell'annua rimunerazione di fiorini 500 valuta austriaca, a favore del curatore, venga prelevato dalla massa straordinaria ed investito sia con prima intavolazione sopra case o case giacenti nella città di Vienna, sia nell'acquisto di rendita in argento. « Art. 4 ». Quando piacerà all'Altissimo di chiamare nel suo seno la diletta mia consorte, il capitale menzionato ad 3 dovrà consegnarsi al comune di Udine, il quale dovrà investirlo in rendita italiana, e dei proventi di questa dovranno farsi quattro uguali parti o borse per il mantenimento annuale di uno scultore, di un pittore, di un medico e di un legale. Lo scultore ed il pittore dovranno passare a Roma onde perfezionarsi nell'arte e lo studente di medicina e quello di legge dovranno percorrere i corsi relativi all'università di Padova. Il godimento dello stipendio dovrà conferirsi dal comune di Udine a sua scelta, a persone meritevoli, native di Udine o della provincia.

Avvenuta la morte della vedova, il comune di Udine, ebbe in consegna il capitale corrispondente agli annui fiorini 5,500. cioè lire 252,325. 20 e lo investì in titoli del consolidato italiano 5 per cento; accumulatisi in parte i frutti e dedotte le spese funerarie e per tasse, la investita salì ad una rendita annua, al lordo di ricchezza mobile di lire 12,355. — e a netto di lire 9,884. — Un altro capitale di lire 32,252. 10

pure formato coi frutti accumulati, e versato presso la cassa di risparmio a deposito fruttifero, fu pure investito nell'acquisto di rendita lorda, per cui la rendita netta complessiva ascende a lire 11,284. — tenendo ancora in conto corrente a frutto presso il detto istituto per spese diverse un importo di lire 824. 11.

Amministrazione.

Art. 1.

L'amministrazione e la rappresentanza della fondazione denominata « Borse di studio Marangoni » sono affidate ad una commissione composta di un presidente e di quattro membri.

La commissione è eletta dal consiglio comunale; la nomina del presidente è fatta con votazione separata prima di quella degli altri membri.

Il presidente ed i membri della commissione durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 2.

La commissione curerà che le rendite della fondazione siano costantemente usate per lo scopo prescritto dal testatore e giusta le norme fissate dal presente statuto.

Art. 3.

La somma annua destinata alle borse di studio non dovrà essere minore di lire 10,000; col di più sarà provvisto alle spese accessorie ed a quelle di amministrazione, le quali ultime saranno contenute nei limiti più ristretti. Il conto consuntivo sarà allegato a quello del comune.

Art. 4.

Qualora le rendite della fondazione, o per disposizione di legge, o per altra causa, fossero in via permanente ridotte a somma notabilmente minore di quella preindicata, di guisa che riuscisse malagevole eseguire le disposizioni del presente statuto, relative agli assegni annessi a ciascuna borsa,

la commissione dovrà provocare le occorrenti riforme nelle disposizioni stesse, sempre all'intento di una fedele esecuzione della volontà del testatore.

Art. 5.

Il servizio di cassa della fondazione sarà fatto dall'esattore comunale, sopra mandati emessi dalla commissione col visto del sindaco.

Borse di studio, norme generali.

Art. 6.

Di conformità alle disposizioni testamentarie, la rendita annua di cui all'art. 3 viene divisa in quattro uguali parti, per il servizio delle quattro borse destinate rispettivamente a mantenere uno scultore, un pittore, un medico, un legale, per il tempo occorrente ai loro studi

Le borse sono assegnate dal consiglio comunale di Udine, osservate le norme seguenti.

Art. 7.

Il concorso per il conferimento delle borse, al quale sono ammesse persone d'ambo i sessi, verrà aperto di regola due mesi almeno prima della apertura dell'anno scolastico con manifesto della commissione direttrice contenente la esposizione dei requisiti richiesti da parte dei concorrenti e una sommaria indicazione dei vantaggi annessi alla borsa posta a concorso

Art. 8.

Gli aspiranti e le aspiranti a conseguire le borse dovranno presentare istanza al municipio di Udine, corredandola:

a) di certificato che li provi nativi di Udine e della provincia.

Può essere ammesso al concorso, anche chi, appartenendo a famiglia della provincia di Udine, fosse nato per mera accidente fuori dai confini di essa;

b) di certificato di cittadinanza italiana;

c) delle prove degli studi percorsi o delle attitudini richieste, secondo le norme singolarmente prefisse per ciascuna borsa;

d) di certificato del sindaco del comune di residenza che attesti dello stato di famiglia e delle condizioni finanziarie non agiate dell'instante;

e) di certificato penale e attestato di lodevole condotta rilasciati dall'autorità competente;

f) di certificato di sana costituzione.

Art. 9.

Qualora accadesse che il concorso riescisse deserto o per qualsiasi causa i fondi assegnati al prescelto non fossero completamente usufruiti, le somme corrispondenti formeranno un fondo speciale per la relativa borsa di studio, destinato o ad una borsa complementare della durata di un anno, od a supplire a spese accessorie connesse con lo scopo ed eventualmente ai bisogni futuri della fondazione.

Art. 10.

La commissione direttrice avrà cura di tenersi costantemente informata coi mezzi più acconci all'uopo, sulla condotta morale dei prescelti, sul loro profitto negli studi e sulla continuazione in loro di tutti i requisiti richiesti per essere ammessi al godimento della borsa.

I prescelti che, o per cattiva condotta, o per trascuranza nella osservanza degli obblighi assunti verso la fondazione, o per i risultati annuali dei loro studi, o per altre cause mostrassero di non possedere più uno o l'altro di tali requisiti, decadranno da ogni diritto. Il giudizio sulla decadenza è devoluto alla commissione direttrice. Qualora l'interessato se ne lagnasse, egli potrà ricorrere entro un mese dalla ufficiale comunicazione dell'ordine di decadenza al consiglio comunale, il cui giudizio sarà definitivo.

Art. 11.

Il fondo di più di cui l'art. 3 ed il fondo speciale di cui all'art. 9 potranno essere impiegati in straordinari assegni per acquisti di libri od altri mezzi di studio, o per rimborso di spese all'uopo sostenute.

Norme speciali per le borse di studio artistico.

Art. 12.

Le due borse di studio di un artista pittore e di un artista scultore vengono assegnate per un corso di perfezionamento da fornirsi in Roma, per la durata di tre anni.

Il concorso sarà per esami e per titoli.

Non è obbligo per i concorrenti l'aver percorso studi accademici o tirocinii regolari presso maestri d'arte.

Le norme alle quali dovrà assoggettarsi il concorrente per superare la prova, saranno determinate da apposito regolamento approvato dalla giunta municipale. Ad una giuria competente nominata dalla giunta di volta in volta spetterà assegnare, fra i vari concorrenti, il grado di merito in ragione dei titoli e dei risultati dell'esame, per informazione del consiglio comunale nella scelta.

Art. 13.

I prescelti dovranno dimorare almeno nove mesi all'anno in Roma e quivi attendere assiduamente allo studio necessario per perfezionarsi nell'arte sotto la sorveglianza di una istituzione artistica o di qualche artista rinomato, accetti alla commissione direttrice.

Art. 14.

L'assegno sarà sborsato al prescelto in rate uguali bimestrali anticipate con le modalità eventualmente richieste dalla istituzione e dall'artista rinomato di cui all'art. 13.

Art. 15.

Il prescelto avrà l'obbligo di presentare ogni anno alla commissione direttrice un lavoro che provi il progresso nei suoi studi, giusta le norme che saranno determinate nel regolamento approvato dalla giunta municipale. Tutte le spese inerenti all'esecuzione dei lavori saranno a carico dell'autore, salvo il disposto dell'art. 11.

Art. 16.

I lavori del primo anno di prova saranno di proprietà della fondazione artistica Marangoni; i lavori del 2° e 3° anno saranno di proprietà dell'autore, riservato alla fondazione artistica Marangoni il diritto di prelazione nell'acquisto dei medesimi, qualora la commissione per la fondazione stessa li reputi degni di trovar posto nella galleria Marangoni.

Art. 17.

Presso la galleria Marangoni verrà tenuto apposito albo nel quale saranno registrati i nomi dei prescelti e i titoli dei lavori da loro presentati al comune; possibilmente vi saranno aggiunti quei dati biografici che possano servire di contributo alla storia dell'arte in Friuli.

Norme speciali per la borsa di studio medico.

Art. 18.

La borsa di studio medico sarà assegnata a licenziati dal liceo che intendano seguire il corso nella università di Padova ed in mancanza di assegnazione a studenti, potrà essere conferita a laureati in medicina presso la stessa università.

Art. 19.

La borsa di studio si eroga per l'intero corso universitario. Il giudizio sul merito dei concorrenti verrà dato da una competente giuria tecnica da essere di volta in volta nominata dalla giunta municipale; essa servirà ad informare il consiglio comunale per la scelta.

Art. 20.

Il prescelto dovrà frequentare i corsi universitari risiedendo in Padova dal principio alla fine dell'anno scolastico. L'assegno gli sarà pagato in eguali rate bimestrali anticipate.

Art. 21.

Se la borsa di studio medico viene conferita ad un laureato, la laurea non dovrà datare da più di tre anni e il

candidato dovrà non solo avere ottenuto nella carriera scolastica le note superiori negli esami, ma con qualche lavoro o ricerca originale dimostrato sicure attitudini a studii di perfezionamento.

Il giudizio tecnico sui requisiti degli aspiranti apparterrà alla giuria di cui all'art. 19.

Il prescelto dovrà per un anno seguire il corso di perfezionamento presso uno o più istituti o università d'Italia o dell'estero.

L'assegno gli sarà corrisposto in eguali rate trimestrali anticipate.

La borsa in mancanza di assegnazione a studenti, potrà essere confermata per un altro anno, purchè il prescelto abbia, a giudizio della giuria tecnica, sicuramente provato il buon frutto dei suoi studi e la sua attività, con pubblicazioni originali, resoconti di ricerche sperimentali, recensioni e riviste critiche sul movimento scientifico nella branca di studi scelti a perfezionamento.

Art. 22.

In tutti i casi di continuazione o di conferma della borsa già conseguita, come negli articoli precedenti, il prescelto dovrà, tosto compiuto l'anno scolastico, presentare alla commissione direttrice la prova del risultato degli studi fatti. Qualora non adempia a tale obbligo, la commissione dichiarerà vacante la borsa e aprirà il concorso, salvo sempre il disposto dell'art 10.

Norme speciali per la borsa di studio legale.

Art. 23.

La borsa di studio legale sarà assegnata per l'intero corso di legge a licenziati dal liceo che ne saranno ritenuti meritevoli.

Il giudizio sul merito dei concorrenti verrà dato da una competente giuria tecnica da essere di volta in volta no—

minata dalla giunta municipale: esso servirà per informazione al consiglio comunale nella scelta.

La borsa non potrà essere goduta da chi fosse provvisto di altro assegno.

Art. 24.

Sono applicabili a questa borsa le regole contenute nell'art. 20 fatta ragione, per quanto riguarda le prove di attività, della diversa natura degli studi legali in confronto dei medici.

Art. 25.

Valgono anche per questa borsa in quanto sono applicabili, le regole contenute negli articoli 20, 21 e 22. Il giudizio tecnico di cui è parola all'art. 21 sarà attribuito alla giuria di cui l'art. 23.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

XCVII.

Regio Decreto *che erige in ente morale la fondazione Lanzillotti Buonsanti in Milano e ne approva lo statuto.*

17 *marzo* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 aprile 1907, n. 99)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto che in occasione del 25° anniversario dell'assunzione alla direzione della regia scuola di medicina e veterinaría di Milano del prof. Nicola Lanzillotti Buonsanti fu da apposito comitato raccolta la somma di lire 10,000 per la istituzione presso la scuola medesima di un'opera permanente da intitolarsi al nome del benemerito professore, avente per scopo di incoraggiare i giovani veterinarî entrati nell'esercizio pratico della professione allo studio delle malattie infettive del bestiame;

Veduta la domanda del detto comitato perchè tale fondazione sia eretta in ente morale;

Veduto lo schema di statuto deliberato dal consiglio dei professori della regia scuola di medicina veterinaria di Milano nell'adunanza del 4 dicembre 1906;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La fondazione Nicola Lanzillotti Buonsanti istituita presso la regia scuola di medicina e veterinaria in Milano è eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 aprile 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 156. A. Tozzi.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO

RAVA.

STATUTO

della fondazione Nicola Lanzillotti Buonsanti

Art. 1.

È istituita presso la regia scuola superiore di medicina veterinaria di Milano una fondazione da intitolarsi al nome del prof. Nicola Lanzillotti Buonsanti.

Il capitale di detta fondazione è quello di lire diecimila raccolto per sottoscrizione nella ricorrenza del XXV anniversario della nomina del prof. Nicola Lanzillotti Buonsanti a direttore della scuola e sarà impiegato in una cartella intestata di rendita pubblica.

Art. 2.

Oggetto della fondazione è quello di conferire, in seguito a pubblico concorso da bandirsi fra tutti i veterinari italiani, un premio biennale di lire cinquecento a uno studio o contributo scientifico nel campo pratico sulle malattie infettive del bestiame. Il reddito in più andrà capitalizzato e investito in rendita pubblica intestata, sino a che il capitale non sarà tale da rendere un premio biennale di lire mille. La fondazione potrà essere ampliata nello scopo e nel patrimonio mercè eventuali provenienze da lasciti e doni.

Art. 3.

La fondazione è amministrata dal consiglio dei professori della regia scuola superiore di medicina veterinaria di Milano presieduto dal direttore. Per la legalità delle adunanze e la validità delle deliberazioni varranno le norme stabilite dal regolamento generale universitario, che governa la scuola.

Art. 4.

Il concorso verrà indetto sopra un tema scelto dal consiglio, ogni due anni nel mese di gennaio e rimarrà aperto sino a tutto il mese di giugno dell'anno successivo e sarà

giudicato da una commissione speciale composta del direttore della scuola che ne è il presidente, di due insegnanti della medesima, di un veterinario pratico e di un esperto agricoltore, nominati volta per volta dal consiglio amministratore della fondazione.

Art. 5.

Il premio è indivisibile. Nel caso di mancanza di concorrenti o nel caso in cui nessuno dei lavori presentati fosse ritenuto degno del premio, il premio stesso sarà capitalizzato ad aumento del patrimonio.

Art. 6.

Pel servizio di segreteria e di cassa la fondazione si varrà del segretario-economo della scuola, esclusa l'assunzione di personale straordinario estraneo all'istituto. I pagamenti e le riscossioni si effettueranno mediante mandati sottoscritti dal presidente, da un membro del consiglio e dal segretario-economo.

Il consiglio ogni anno compilerà il bilancio preventivo collo stato patrimoniale della fondazione e deliberà sul conto consuntivo presentatogli dal segretario-economo. Il bilancio e il rendiconto saranno ogni anno comunicati al Ministero dell'istruzione pubblica.

Art. 7.

Se venisse soppressa la regia scuola superiore di medicina veterinaria di Milano, l'amministrazione della fondazione dovrà passare al municipio di Milano, con l'obbligo a questo di mantenere la stessa destinazione e denominazione.

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

XCVIII.

REGIO DECRETO, Roma, 24 Marzo 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 aprile 1907, n. 99)

Col quale il pio legato dotalizio Capece Minutolo, esistente nel comune di Canosa (Bari) è stato eretto in ente morale e contemporaneamente concentrato nella congregazione di carità del luogo — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 aprile 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 1.

XCIX.

REGIO DECRETO, Roma, 24 Marzo 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 aprile 1907, n. 99)

Col quale il fine inerente al patrimonio della confraternita del SS. Sacramento di Falerone (Ascoli Piceno) è stato parzialmente trasformato, nel senso di destinare la rendita annua di cui dispone il pio sodalizio a favore dell'ospedale civile del luogo riservata però la somma di lire 700. 00 per spese di culto alla confraternita predetta, e conservata a questa ultima l'uso della chiesa di S. Sebastiano che è annessa alla pia causa. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 aprile 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 2.

C.

Regio Decreto *che autorizza la società Varesina a costruire ed esercitare a trazione elettrica un tronco di tramvia dalla stazione di Luino della ferrovia Bettole di Varese-Luino all'approdo dei piroscafi del Lago Maggiore.*

10 *marzo* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 aprile 1907, n. 99)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 11 febbraio 1905 con la quale la società ferrovie e tramvie elettriche Varesine, concessionaria della ferrovia elettrica Bettole di Varese-Luino, ha chiesto l'autorizzazione a costruire ed esercitare a trazione elettrica un tronco di tramvia dalla stazione della detta ferrovia in Luino allo scalo dei battelli sulla piazza Lago;

Ritenuto che la società ferrovie e tramvie elettriche Varesine, nelle prescritte forme legali, ha mutato la sua denominazione in quella di Società Varesina per imprese elettriche;

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561 su le tramvie e ferrovie economiche a trazione meccanica;

Visto il Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306, col quale fu approvato il regolamento per l'esecuzione della detta legge;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il comitato superiore delle strade ferrate;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1

La Società Varesina per imprese elettriche è autorizzata a costruire ed esercitare a trazione elettrica un tronco di tramvia a scartamento ridotto di m. 1. 10, dalla stazione di Luino, dalla ferrovia Bettole di Varese–Luino, all'approdo dei piroscafi del Lago Maggiore, giusta il progetto allegato alla domanda 11 febbraio 1905, portante il bollo di pari data dell'ufficio del registro di Varese, e vistato d'ordine Nostro, dal predetto ministro segretario di Stato pei lavori pubblici salvo l'osservanza delle avvertenze fatte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal comitato superiore delle strade ferrate coi rispettivi voti in data 14 luglio 1905, n. 542, e 11 agosto successivo n. 288

Art. 2.

Per l'esercizio della linea suddetta dovranno osservarsi le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561 e del regolamento 17 giugno 1900, n. 306 sulle tramvie e ferrovie a trazione meccanica, quelle contenute nel capitolato annesso alla convenzione approvata con Nostro decreto 12 novembre 1899, n CCCLIV (parte supplementare), per la concessione e l'esercizio della ferrovia Bettole di Varese-Luino in quanto siano applicabili per la tramvia da esercitarsi dalla stessa Società e non contrarie alle disposizioni del disciplinare 28 maggio 1906, accettato dai rappresentanti sociali ed annesso al presente decreto, nonchè le prescrizioni di sicurezza del servizio che saranno stabilite all'atto della visita di collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 aprile 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 12. A. Tozzi.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli ORLANDO.

GIANTURCO.

DISCIPLINARE

per l'impianto ed esercizio di una tramvia elettrica Bettole di Varese-Luino alla piazza Lago

---

Art. 1.

Oggetto dell'autorizzazione.

La Società anonima Varesina per imprese elettriche con sede in Varese, è autorizzata ad esercitare una tramvia a trazione elettrica nella città di Luino, allacciante la stazione della ferrovia elettrica Bettole di Varese-Luino, situata in via Principe di Napoli, colla piazza Lago di fronte allo scalo dei piroscafi, percorrendo il corso Vittorio Emanuele.

Il binario della tramvia sarà raccordato ai binari della stazione della ferrovia Bettole di Varese-Luino ed attraverserà a raso in via Principe di Napoli il binario della ferrovia Ponte Tresa-Luino.

La linea della lunghezza di m. 310 circa, sarà ad un solo binario avente lo scartamento di m. 1.10 e con un binario di scambio nella piazza Lago.

Il sistema di trazione sarà a corrente trifase alla tensione di 700 volts con due fili aerei, facendo funzionare da terzo conduttore le rotaie opportunamente collegate con fili di rame. La presa di corrente si farà con due trolley a rotella.

Art. 2.

Obblighi derivanti dall'autorizzazione.

L'autorizzazione è subordinata alla osservanza delle norme contenute nel presente disciplinare e di quelle prescritte dalle leggi e regolamenti seguenti:

a) Legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica, e relativo regolamento approvato con decreto reale 17 giugno 1900, n. 306;

b) Legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza della energia per mezzo di correnti elettriche e relativo regolamento approvato col decreto reale 25 ottobre 1895, n. 642;

c) Appendice al regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità delle strade ferrate relativa alla trazione elettrica dei convogli approvata col decreto reale 8 gennaio 1899, n. 4 e relative costruzioni approvate col decreto ministeriale 24 gennaio 1899, n. 1240-*a* in quanto sono applicabili alle tramvie.

La società concessionaria della tramvia dovrà ottemperare alle prescrizioni della prefettura e del Ministero dei lavori pubblici nonchè alle leggi e regolamenti esaminati e da esaminarsi per disciplinare l'esercizio delle tramvie.

Art. 3.

Durata dell'autorizzazione — Divieto di farne cessione.

L'autorizzazione che forma oggetto del presente disciplinare, avrà la durata stessa della cessione del suolo, già accordata dal comune di Luino.

È assolutamente vietato alla società anonima Varesina per imprese elettriche di cedere ad altri l'autorizzazione ottenuta, senza l'esplicita approvazione del Ministero dei lavori pubblici, pena l'immediata decadenza dell'autorizzazione stessa.

Art. 4.

Armamento.

L'armamento sarà costituito con rotaie di accaio tipo Phoenix lunghe m. 12 del peso di Cg. 24 al m. l., e con gola di larghezza non superiore a m. 0.035 Esse saranno collegate fra loro con ganasce a quattro bolloni e posate direttamente sopra un letto di ghiaia dello spessore di m. 0.15. Lo scartamento sarà mantenuto costante mediante tiranti in ferro con teste filettate a vite, munite di dado e controdado, da fissare in appositi fori praticati nel gambo

delle rotaie. Questi tiranti saranno posti a distanza di m. 2 uno dall'altro nei rettifili ed a m. 1. 50 nelle curve. I giunti elettrici da adottarsi dovranno essere quelli riconosciuti in pratica fra i migliori. Le rotaie saranno poste in tutto il loro sviluppo a perfetto livello col suolo stradale in modo da non arrecare ostacolo al carreggio ordinario.

Art. 5.

Limite dei raggi delle curve e delle pendenze.

Le curve avranno un raggio non minore di m. 40.

Fra due curve consecutive di flesso contrario sarà interposto un tratto rettilineo di lunghezza non minore di metri 10.

La pendenza massima della linea non dovrà superare l'11 per mille.

Art. 6.

Zona libera per il carreggio.

Distanza del binario dagli ostacoli.

In nessun punto la linea di massima sporgenza del materiale mobile potrà distare meno di m. 0. 80 dagli ostacoli alti più di 1 m. 20 e da altri ostacoli cigli di muro o fossi che a giudizio degli uffici addetti alla sorveglianza della costruzione e della commissione di collaudo, possano, in modo qualsiasi, creare pericolo pel transito pedonale.

Negli scambi, ove si avrà più di un binario, la distanza da asse ad asse di due binari continui sarà tale, che fra le parti più sporgenti dei due veicoli incrociati resti libero uno spazio minimo di m. 0. 70.

Art. 7.

Materiale mobile.

Il servizio sarà fatto cogli stessi veicoli (carrozze automotrici, vetture rimorchiate, carri da merci), che già prestano servizio sulla ferrovia elettrica Bettole di Varese-Luino, i cui treni potranno proseguire sulla tramvia senza che venga modificata la loro composizione, formata di una vettura automotrice e di due rimorchi al massimo.

Art. 8.

Produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

L'energia elettrica occorrente verrà fornita dalle officine idroelettriche di Maccagno e di Ferrera, che producono l'energia per l'esercizio delle ferrovie Bettole di Varese-Luino.

I due fili di servizio, formati di rame indurito puro, saranno collegati con quelli della ferrovia predetta, e nel punto di collegamento saranno impiantati degli interruttori in modo che si possano, occorrendo, isolare i fili della tramvia.

L'altezza normale dei fili di servizio sul piano stradale non sarà inferiore a m. 5,00 salvo quelle riduzioni strettamente necessarie per alcuni punti speciali in cui l'altezza normale non possa essere mantenuta.

Lo concessionario è obbligato a provvedere al perfetto isolamento di tutto il circuito elettrico, in modo da impedire qualsiasi danno alle persone, ed impianterà una speciale comunicazione telefonica propria fra le due estremità della tramvia.

Art. 9.

Attraversamento colla ferrovia Ponte Tresa-Luino.

La società concessionaria dovrà impiantare, a protezione dell' incrocio della tramvia colla ferrovia Ponte Tresa-Luino, degli apparati di segnalamento collegati fra loro in modo che quando una linea è aperta, resti chiusa l'altra; dovrà inoltre stipulare colla società di navigazione e ferrovie pel Lago di Lugano una convenzione da sottoporsi poi alla approvazione governativa, per regolare l'esercizio dell'attraversamento.

Firmati:

Ing. GIULIO MACCHI
consigliere della Società anonima Varesina per imprese elettriche.

Ing. RICCARDO LUZZATI
direttore della Società anonima Varesina per imprese elettriche.

N. 103 di repertorio

—

Attesto io sottoscritto avvocato Cesare Giovara, fu Achille segretario della regia sotto-prefettura di Varese l'autenticità delle sovraestese firme dei signori ingegnere Giulio Macchi ed ingegnere Riccardo Luzzati, consigliere il primo e direttore il secondo della Società anonima Varesina per imprese elettriche, avente sede in Varese, i quali firmano nella predetta loro rispettiva qualità, in assenza del presidente, a sensi dell'art. 31 dello statuto sociale, e ciò per essere state le firme stesse apposte alla presenza mia e dei signori Butera Salvatore fu Gennaro, nato a Napoli e Naso Agostino fu Giuseppe nato a Tropea entrambi residenti a Varese, testimoni idonei ed a me noti, i quali meco si sottoscrivono.

Varese, addì ventotto maggio millenovecentosei.

Firmati:

SALVATORE BUTERA, *teste*.
NASO AGOSTINO, *teste*.

CESARE GIOVARA, *segretario*.

CI.

REGIO DECRETO, Roma, 14 Febbraio 1907

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 1° maggio 1907, n. 103)

Che approva il nuovo statuto organico del monte di pietà di Thiene. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti — F. Cocco-Ortu — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 aprile 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 6.

CII.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 MARZO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° maggio 1907, n. 103)

Col quale il comune di Vigevano in provincia di Pavia è autorizzato a riscuotere i seguenti dazi propri:

1° Cristalli e vetri d'ogni specie, esclusi quelli tariffati, a parte ed escluse le bottiglie di vetro ordinario nero o verde ed i fiaschi . . . . Quintale L. 1 —

2° Cristalli in lastre, porcellane, vetro molato, ed altrimenti lavorato, luci da specchio. Quintale » 2. —

3° Amido . . . . . . Quintale » 3. —

4° Carta da scrivere e da stampa, bianca o colorata, libri in bianco, rigati o non, con o senza intestazione . . . . . . Quintale » 2. —

5° Carta per imballaggio, involucri, carta da bachi, cartoni d'ogni specie, compreso la carta usata anche stampata . . . . Quintale » 1. —

6° Registri legati . . . Quintale » 4. —

ANNOTAZIONE.

Sono esenti da dazio gli oggetti destinati esclusivamente in servizio dell'amministrazione governativa dei telegrafi, come apparecchi, bicchieri e recmotori per pile, la carta a striscie per gli uffici telegrafici e la carta di modulo speciale e gli stampati ad uso delle amministrazioni governative.

Firmato VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* A. MAJORANA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 aprile 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 7.

CIII.

Regio Decreto *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per l'industria dello zolfo in Cesena.*

28 *marzo* **1907.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 aprile 1907, n. 199)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 19 aprile 1906, n. CLX, col quale venne istituito un collegio di probiviri per l'industria dello zolfo con sede in Cesena;

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, pei collegi di probiviri, nonchè il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri istituito in Cesena per l'industria dello zolfo sono stabilite come segue:

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		Industriali	Operai
Cesena . . .	Cesena, Mercato Saraceno, Sogliano al Rubicone, Teodorano, Predappio	1	2

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 aprile 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 4. A. Tozzi.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco Ortu.

CIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 4 APRILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 maggio 1907, n. 104)

Che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia deliberato dalla giunta provinciale amministrativa di Caserta nelle adunanze in data 5 gennaio e 23 febbraio 1907, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 14 agosto 1903, n. CCCXXIV. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* A. MAJORANA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 aprile 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 29.

CV.

REGIO DECRETO, ROMA, 4 APRILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 maggio 1907, n. 104)

Col quale è data facoltà al comune di Portolongone di applicare nel biennio 1907-1908 la tassa sul bestiame in base alla tariffa di lire 1.50 (una cent. cinquanta) per la specie caprina. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* A. MAJORANA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 aprile 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 21.

CVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 7 FEBBRAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 maggio 1907, n. 104)

Col quale il monte frumentario esistente nel comune di Finale Emilia (Modena) è trasformato in una cassa rurale di prestiti, e n'è approvato lo statuto organico pel funzionamento del nuovo ente. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 aprile 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 37.

CVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 4 APRILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 maggio 1907, n. 104)

Col quale si trasformano in favore dell'ospedale civile di Palermo le doti per monacazione fondate dalla duchessa di Casteldimirto Giuseppa Emanuela La Grua. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 aprile 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 38.

CVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 MARZO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 maggio 1907, n. 104)

Col quale si provvede all'erezione in ente morale dell'opera pia dotale Caprotti ed al contemporaneo suo concentramento nella congregazione di carità di Milano. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 aprile 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 44.

CIX.

Regio Decreto *che dichiara legalmente costituito il consorzio agrario in Castiglione di Sicilia.*

17 *gennaio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 maggio 1907, n. 109)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del reale decreto 23 dicembre 1866, numero 3452:

Visto l'art. 34 del regolamento 8 dicembre 1878;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 8 giugno 1867;

Esaminati lo statuto ed il bilancio del consiglio agrario di Castiglione di Sicilia;

Preso atto della deliberazione adottata dall'assemblea generale dei componenti detta associazione nella seduta del 10 giugno 1906;

Vista la domanda con la quale si chiede il riconoscimento giuridico in comizio agrario dell'associazione predetta;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È legalmente costituito il comizio agrario in Castiglione di Sicilia.

Esso è riconosciuto come stabilimento di pubblica utilità e, quindi, come ente morale, può acquistare, ricevere, possedere ed alienare, secondo la legge civile, qualunque sorta di beni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE

F. COCCO ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 aprile 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 50. A. TOZZI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

CX.

Regio Decreto *che riordina la scuola serale e domenicale d'arte applicata all' industria in Sant'Angelo in Vado.*

31 *gennaio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 maggio 1907, n. 109)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti il regio decreto in data 8 settembre 1878, n. 4498 (serie 2ª), e la legge 15 luglio 1906, n. 383, art. 82, che determinano le attribuzioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio in materia d'insegnamento industriale, professionale e commerciale;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1882, col quale si istituiva la scuola serale e domenicale d'arte applicata all' industria in Sant'Angelo in Vado;

Visto il decreto ministeriale in data 16 marzo 1887, che modifica lo statuto organico della scuola;

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Sant'Angelo in Vado in data 25 maggio, 26 agosto 1905, 15 giugno e 21 luglio 1906, del consiglio provinciale di Pesaro e Urbino in data 16 agosto 1905 e della deputazione provinciale di Pesaro e Urbino presa coi poteri del consiglio provinciale in data 26 ottobre 1906;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola serale e domenicale d'arte applicata all' industria in Sant'Angelo in Vado è posta alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, ed è riordinata in conformità del presente decreto.

Essa prende il nome di – Regia scuola « Zuccari » per l'arte applicata all' industria – ed ha lo scopo di preparare abili lavoranti per arti e industrie.

Art. 2.

Alle spese annue di mantenimento della scuola concorrono:

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio . . . . con L. 1,450
La provincia di Pesaro ed Urbino . . » » 620
Il comune di Sant'Angelo in Vado . . » » 1,200

I contributi di cui sopra saranno proporzionalmente accresciuti a carico di ciascuno degli enti sopra nominati, nella misura che in avvenire si renderà necessaria per la esecuzione delle disposizioni contenute nell'articolo 16 del presente regio decreto, sempre che il bilancio della scuola non possa sostenere la maggiore spesa.

I contributi stessi continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti in caso di scioglimento della scuola nella misura che sarà necessaria per adempiere agli obblighi derivanti dall'art. 22 od agli impegni regolarmente assunti dalla scuola disciolta e fino a tanto che tali obblighi ed impegni non sieno stati soddisfatti.

Art. 3.

Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche, ed altri diversi, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.

Art. 4.

La scuola è serale. Vi si impartiscono lezioni diurne la domenica e il giovedì.

L'anno scolastico comincia il 1° ottobre e termina il 30 luglio.

Nella seconda quindicina di luglio hanno luogo gli esami di promozione e di licenza; nella prima quindicina di ottobre gli esami di ammissione e di riparazione.

Art. 5.

Il corso della scuola si compie in tre anni.

L'insegnamento è ripartito nelle seguenti sezioni:

1° per ebanisti e falegnami;
2° per scalpellini e marmisti;
3° per muratori e vasai;
4° per fabbri ferrai.

Nella scuola s' impartiscono gli insegnamenti seguenti:

a) geometria elementare;
b) disegno geometrico, ornamentale e di figura;
c) disegno di macchine;
d) architettura e costruzioni artistico-industriali;
e) decorazione e modellazione.

È annesso alla scuola un laboratorio per le esercitazioni pratiche degli alunni.

Potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti, altri corsi, altre sezioni, come pure officine ed altri laboratori, con decreto ministeriale, sentita la giunta di vigilanza e previo accordo cogli enti contribuenti per quanto riguarda la spesa.

Art. 6.

Per essere ammessi alla scuola gli aspiranti devono aver compiuto il dodicesimo anno di età e aver superato gli esami di licenza elementare o quelli di maturità secondo le norme di legge.

Non sono ammessi uditori o praticanti a nessuna delle sezioni.

Per passare da una classe alla successiva è necessario aver superato l'esame di promozione.

Durante i due ultimi anni di corso gli alunni sono tenuti a dedicarsi alle esercitazioni pratiche di laboratorio, che concernono la sezione nella quale si sono inscritti.

È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero.

Art. 7.

All'alunno, che — dopo aver compiuto il corso della scuola — supera l'esame di licenza, viene rilasciato uno speciale diploma, per la sezione da lui seguita, nelle forme stabilite dal regolamento di cui all'art. 21.

Art. 8.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una giunta di vigilanza, composta di un delegato di ciascuno degli enti indicati dall'art. 2. Il direttore fa parte di diritto della giunta di vigilanza.

Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle lire 300, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.

I membri elettivi della giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 9.

Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della giunta; questa elegge nel suo seno il segretario.

Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza. Egli riferisce al Ministero, almeno ogni trimestre, sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della giunta.

Queste dovranno essere trascritte in apposito registro, insieme ai processi verbali di ogni adunanza della giunta.

Art. 10.

La giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le

volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente

Decadono dal loro ufficio quei componenti della giunta che non intervengano alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.

Art. 11.

La giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;

b) compila il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) compila il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sarà, a cura della giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati — senza preventiva approvazicne ministeriale — gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l' incremento della scuola;

f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente regio decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.

Art. 12.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della giunta di vigilanza.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi di insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.

Art. 13.

Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro, sentito il parere della giunta di vigilanza.

Art. 14.

Il direttore, gli insegnanti e i capi di laboratorio sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro, ovvero su proposta della giunta di vigilanza. Il direttore potrà però essere scelto dal ministro fra il personale insegnante.

Delle commissioni giudicatrici dei concorsi fa parte un rappresentante della giunta di vigilanza.

Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi di laboratorio sono nominati reggenti in via di esperimento per

due anni; i medesimi sono promossi titolari, se nel detto periodo di tempo avranno fatta buona prova.

Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Per gli insegnamenti determinati dalla tabella come aventi carattere speciale o complementare, il Ministero potrà derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di ugual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.

La nomina dei reggenti, degli incaricati e dei capi di laboratorio è fatta con decreto ministeriale: la promozione a titolare del direttore e dei professori con decreto reale.

Il personale amministrativo e di servizio è nominato dalla giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.

Art. 15.

È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi di laboratorio da questa scuola ad un'altra e viceversa, quando entrambe sieno della stessa natura e di ugual grado e i funzionari da trasferirsi sieno stati nominati con decreto reale o ministeriale.

Perchè i passaggi di cui al presente articolo possano verificarsi, occorre inoltre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e le giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto reale o ministeriale.

Art. 16.

Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano la titolarità, come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni.

Per il personale direttivo e insegnante attualmente in servizio, che fosse riconfermato con la titolarità, in base alla disposizione dell'art. 25, il primo sessennio incomincierà a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 17.

Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art 18.

Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola; e invigila, sotto la sua responsabilità, che sieno tenuti regolarmente i registri contabili in conformità delle disposizioni del regolamento. Provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola e dei laboratori, all'osservanza dei regolamenti, propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale dei laboratori, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenza prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.

Art. 19.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d' insegnamento, il calendario scolastico e

gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento di cui all'art. 21.

Il collegio degli insegnanti si riunisce, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi e per la trattazione di quegli altri oggetti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Art. 20.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un solido istituto di credito locale, all'uopo designato dalla giunta di vigilanza. A questo istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 21.

Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari; le norme per la gestione dei laboratori, per il riparto degli utili relativi; e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 22.

In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, il personale di essa cessa dalle sue funzioni.

Al personale con nomina stabile sarà corrisposto per la durata di due anni un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da una amministrazione pubblica:

Lo stesso trattamento sarà fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione d'organico.

Art. 23.

Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro istituto scolastico, d' indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.

Art. 24.

Il presente statuto potrà essere modificato con decreto reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della giunta di vigilanza della scuola.

Disposizione transitoria.

Art. 25.

Sarà in facoltà del ministro di derogare alle norme stabilite dall'art. 14, solo rispetto al personale della scuola, attualmente in servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 51. Pacini.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu.

CXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 APRILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 maggio 1907, n. 108)

Che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame deliberato dalla giunta provinciale amministrativa di Lecce nell'adunanza del 12 novembre 1906, in sostituzione del regolamento approvato col reale decreto 31 dicembre 1903, n. 542. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* A. MAJORANA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 53.

CXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 APRILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 maggio 1907, n. 108)

Col quale è data facoltà al comune di Bisceglie di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia col minimo imponibile di lire 500 (cinquecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* A. MAJORANA. — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 52.

CXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 APRILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 maggio 1907, n. 108)

Che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame, deliberato dalla giunta provinciale amministrativa di Napoli nell'adunanza del 29 gennaio 1907, in

sostituzione del regolamento approvato con decreto reale 5 gennaio 1871, n. 3 (serie 2ª), — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* A. MAJORANA. — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 54.

CXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 APRILE 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 maggio 1907, n. 108)

Col quale è data facoltà al comune di Norcia di applicare nell'anno 1907 la tassa sul bestiame in base alla tariffa di cent. 75 (settantacinque) pei lanuti. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* A. MAJORANA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 55.

CXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 APRILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 maggio 1907, n. 108)

Che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiane deliberato dalla giunta provinciale amministrativa di Teramo nelle adunanze del 25 ottobre e del 13 dicembre 1906, in sostituzione del regolamento, approvato con reale decreto 5 marzo 1903, n. LXVII. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* A MAJORANA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 56.

CXVI.

REGIO DECRETO, Roma, 24 Febbraio 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 maggio 1907, n. 109)

Col quale i Monti frumentario e pecuniario esistenti nel comune di Isola del Gran Sasso (Teramo) sono trasformati in una cassa di prestanze agrarie e col quale altresì è stato approvato lo statuto organico pel funzionamento dell'erigenda cassa. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti — F. Cocco Ortu — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 60.

CXVII.

REGIO DECRETO, Roma, 19 Aprile 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 maggio 1907, n. 109)

Con cui l'asilo infantile di Pontecurone (Alessandria) è eretto in ente morale e n'è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 61.

CXVIII.

Regio Decreto *che autorizza il comune di Milano ad esercitare a trazione elettrica la linea tramviaria da piazza del Duomo a Porta Venezia.*

27 *gennaio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 maggio 1907, n. 109)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 14 marzo 1906 con la quale il comune di Milano chiede l'autorizzazione all'impianto e all'esercizio di una nuova linea tramviaria a trazione elettrica dalla piazza del Duomo a Porta Venezia, per le vie Principe Umberto, Lazzaretto e Settembrini;

Vista la legge 27 dicembre 1906, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Milano è autorizzato ad esercitare a trazione elettrica la linea tramviaria da piazza del Duomo a porta Venezia per le vie Principe Umberto, Lazzaretto e Settembrini, giusta il progetto portante il bollo dell'ufficio del registro di Milano in data 7 marzo 1906, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per i lavori pubblici.

Art. 2.

Tale autorizzazione è accordata sotto l'osservanza delle disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche, del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, nonchè delle condizioni contenute nel disciplinare annesso al Nostro decreto 6 aprile 1902, n. CXIX (parte supplementare), oltre quelle cautele che potranno essere stabilite in seguito alla visita di collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 74. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIANTURCO.

CXIX.

Regio Decreto *che autorizza il comune di Milano ad esercitare a trazione elettrica la tramvia in prolungamento a quella esistente dalla piazza del Duomo a Porta Nuova.*

27 *gennaio* **1907.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 maggio 1907, n. 109)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 8 agosto 1906 con la quale il comune di Milano chiede l'autorizzazione di costruire ed esercitare, a trazione elettrica, una nuova linea tramviaria, in prolungamento di quella esistente dalla piazza del Duomo a Porta Nuova;

Vista la legge 27 dicembre 1906, n. 561 sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Milano è autorizzato ad esercitare, a trazione elettrica, la linea tramviaria in prolungamento di quella esistente dalla piazza del Duomo a Porta Nuova giusta il progetto in data 26 luglio 1906, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici.

Art. 2.

Tale autorizzazione è accordata sotto l'osservanza delle disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche, del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, nonchè delle condizioni contenute nel disciplinare annesso al Nostro decreto 6 aprile 1902, n. CXIX (parte supplementare), oltre quelle cautele che potranno essere stabilite in seguito alla visita di collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 75. Pacini.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli ORLANDO.

Gianturco.

CXX.

REGIO DECRETO, ROMA, 4 APRILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 maggio 1907, n. 109)

Che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato le batterie Punta Molo vecchio, Magazzino, Torre dei Greci e Malapaga, della piazza di Genova. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* VIGANÒ — A. MAJORANA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 71.

CXXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 APRILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 maggio 1907, n. 109)

Che determina le zone di servitù militare attorno le nuove batterie del balipedio di Viareggio. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* VIGANÒ — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 70.

CXXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 25 APRILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 maggio 1907, n. 109)

Col quale è data facoltà al comune di Poggibonsi di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 200 (duecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 78.

CXXIII.

REGIO DECRETO, Roma, 25 Aprile 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 maggio 1907, n. 109)

Col quale è data facoltà al comune di Molo di Bari di ridurre pel 1907 il minimo imponibile della tassa di famiglia alla somma di lire 400 (quattrocento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Lacava — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 76.

CXXIV.

REGIO DECRETO, Roma, 25 Aprile 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 maggio 1907, n. 109)

Col quale è data facoltà al comune di Mosciano S. Angelo di applicare nel biennio 1907-908 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 500 (cinquecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Lacava — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 77.

CXXV.

REGIO DECRETO, Roma, 25 Aprile 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1907, n. 116)

Col quale viene dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di una polveriera nella località « Madonna del Piano » a Firenze. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Viganò — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 85.

CXXVI.

Regio Decreto *che autorizza la camera di commercio di Cosenza ad imporre una tassa sugli esercenti industria e commercio del proprio distretto*

19 *aprile* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 maggio 1907, n. 117)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visti i regi decreti in data 12 ottobre 1883, n. MDCLII (serie 3ª), e 13 marzo 1884, n. MMCXII (serie 3ª), che autorizzano la camera di commercio ed arti di Cosenza a imporre una tassa sugli esercenti commerci e industrie;

Viste le deliderazioni della camera di commercio ed arti predetta, in data 14 agosto 1906, 11 gennaio e 18 febbraio 1907;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La camera di commercio ed arti di Cosenza è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti industrie e commercio nel proprio distretto, in conformità della seguente tabella:

Numero della categoria	Categoria di reddito imponibile	Quota massima della tassa per categoria
1	da lire 50 a lire 100	lire 2
2	» 101 » 200	» 3
3	» 201 » 300	» 4
4	» 301 » 450	» 5
5	» 451 » 600	» 6
6	» 601 » 900	» 7
7	» 901 » 1,200	» 8
8	» 1,201 » 1,500	» 10
9	» 1,501 » 2,000	» 12
10	» 2,001 » 2,500	» 14
11	» 2,501 » 3,000	» 16
12	» 3,001 » 8,500	» 19
13	» 3,501 » 4,000	» 22
14	» 4,001 » 5,000	» 25
15	» 5,001 » 6,000	» 30
16	» 6,001 » 7,000	» 40
17	» 7,001 » 8,000	» 50
18	» 8,001 » 9,000	» 65
19	» 9,001 » 10,000	» 80
20	oltre lire 10,000	» 100

Art. 2.

I regi decreti 12 ottobre 1883, n. MDCLII (serie 3ª), e 13 marzo 1884, n. MMCXII (serie 3ª), sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 87. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

CXXVII.

Regio Decreto *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri esistente in Osimo per l'industria della seta.*

19 *aprile* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1907, n. 116)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 25 marzo 1906, n. CII, col quale venne istituito in Osimo un collegio di probiviri per l'industria della seta distaccando i comuni di Osimo, Loreto e Polverigi dal preesistente collegio per la stessa industria avente sede in Jesi;

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, pei collegi di probiviri nonchè il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri costituite in Osimo per l'industria della seta sono stabilite come segue:

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	NUMERO delle sezioni per gli	
		industriali	operai
Osimo per gli industriali	Osimo . . . . Loreto . . . . Offagna	Unica	
Osimo per gli operai I	Osimo . . . . Loreto . . . . Agugliano . . . . Castelfidardo		Due
Osimo per gli operai II	Osimo . . . . Offagna . . . . Filottrano . . . . Polverigi.		Due

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 maggio 1907
Reg. 34. Atti del Governo a f. 88. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

CXXVIII.

REGIO DECRETO *che fonde in unico istituto il regio liceo ed il regio ginnasio di Pistoia.*

28 *febbraio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 11 maggio 1907, n. 114)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 dicembre 1906, n. 624 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1906-907 ed iscrive al cap. 103 del bilancio stesso il fondo occorrente per la fusione in unico istituto del regio liceo e del regio ginnasio di Pistoia;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° ottobre 1906 il regio liceo ed il regio ginnasio di Pistoia sono fusi in un unico istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 94. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

CXXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 APRILE 1907

(**Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1907, n. 116**)

Col quale è data facoltà al comune di Acerenza di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia col minimo imponibile di lire 100 (cento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* A. MAJORANA. — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 95.

CXXX.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 APRILE 1907

(**Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1907, n. 116**)

Che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia e modificato dalla giunta provinciale amministrativa di Cuneo nell'adunanza del 26 novembre 1906, in sostituzione del regolamento approvato con regio decreto 12 agosto 1905, n. CCLI. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* A. MAJORANA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 maggio 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 96.

CXXXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 APRILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1907, n. 116)

Che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia deliberato dalla giunta provinciale amministrativa di Foggia nelle adunanze in data 14 novembre e 27 dicembre 1906, e 27 febbraio 1907, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 24 giugno 1883, numero DCCCCLXXXIII (serie 3ª). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* A. MAJORANA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 98.

CXXXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 APRILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1907, n. 116.

Col quale è data facoltà al comune di Como di applicare nel triennio 1907-909 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 400 (quattrocento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* A. MAJORANA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 97.

CXXXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 APRILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1907, n. 116)

Che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia deliberato dalla giunta provinciale amministra-

tiva di Napoli in adunanza del 29 gennaio 1907, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 22 febbraio 1874, n. 910 (serie 2ª). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* A. MAJORANA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 maggio 1907,
Reg. 34. Atti del Governo a f. 100.

CXXXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 APRILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1907, n. 116)

Col quale è data facoltà al comune di Pontedera di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 450 (quattrocentocinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* A. MAJORANA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 101.

CXXXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 APRILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1907, n. 116)

Che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia deliberato dalla giunta provinciale amministrativa di Teramo nelle adunanze in data 25 ottobre e 13 dicembre 1906, in sostituzione del regolamento approvato con regio decreto 8 marzo 1903, n. LXXV — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* A. MAJORANA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 103.

CXXXVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 25 APRILE 1907

(**Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1907, n. 116**)

Col quale è data facoltà al comune di S. Martino di Agri di ridurre pel 1907 il minimo imponibile della tassa di famiglia a lire 100 (cento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei Conti addì 10 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 102.

CXXXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 25 APRILE 1907

(**Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1907, n. 116**)

Col quale è data facoltà al comune di Forlì di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 1,000 (mille). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 99.

CXXXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 25 APRILE 1907

(**Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1907, n. 116**)

Che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Arsita. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 60

CXXXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 25 APRILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1907, n. 116)

Che approva il nuovo statuto organico della cassa di risparmio di Arezzo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 91.

CXL

REGIO DECRETO, ROMA, 28 ARPILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1907, n. 116)

Che approva il nuovo statuto organico della cassa di risparmio di Apiro. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* - F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 maggio 1907.
Reg. 34 Atti del Governo a f. 92.

CXLI.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 MARZO 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1907, n. 116

Col quale il pio lascito Rosalia Lo Cicero è eretto in ente morale è contemporaneamente concentrato nella congregazione di carità di Palermo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 109.

CXLII.

REGIO DECRETO, Roma, 19 Aprile 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1907, n. 116)

Col quale il fine inerente ai patrimoni delle confraternite del Rosario, del Confalone e del SS. Sacramento, esistenti in Navelli è parzialmente trasformato nel senso di destinare le rendite dei tre pii sodalizi predetti allo scopo di ricoverare e sussidiare inabili al lavoro, di distribuire sussidi di latte e di soccorrere gli ammalati poveri a domicilio, e col quale altresì i patrimoni suddetti sono concentrati nella congregazione di carità del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 108.

CXLIII.

REGIO DECRETO, Roma, 19 Aprile 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1907, n. 116)

Con cui il ricovero di mendicità di Fossombrone (Pesaro e Urbino) è eretto in ente morale e n'è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 105.

CXLIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 APRILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1907, n. 116)

Con cui la fondazione Guy Cuzner di Firenze è eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 106

CXLV.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 APRILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1907, n. 116)

Con cui l'asilo infantile di Romanengo (Cremona) è eretto in ente morale e n'è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VTTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 110.

CXLVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 APRILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1907, n. 116)

Che provvede alla delimitazione dei confini ed al riparto delle attività o passività fra i comuni di Cecina e Bibbona. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 111.

CXLVII.

REGIO DECRETO, Roma, 25 Aprile 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1907, n. 116)

Con cui è eretta in ente morale l'opera pia Crotti in Castelleone (Cremona) e sarà amministrata dalla locale congregazione di carità — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 104.

CXLVIII.

REGIO DECRETO, Roma, 25 Aprile 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1907, n. 116)

Che provvede al distacco della frazione Saletto posta a sinistra del Piave, dal comune di Breda di Piave ed alla sua aggregazione a quello di Ponte di Piave. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 112.

CXLIX.

Regio Decreto *che autorizza la scuola commerciale di Venezia ad accettare l'eredità disposta dal defunto signor Vincenzo Mariotti.*

19 *aprile* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 maggio 1907, n. 116)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'istanza colla quale il presidente del Consiglio direttivo della regia scuola superiore di commercio di Venezia chiede che la scuola stessa sia autorizzata ad accettare la eredità disposta dal defunto sig. Vincenzo Mariotti con testamento olografo 25 gennaio 1901, valutata in circa lire 164,665. 16 e cogli obblighi indicati nel testamento stesso;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La regia scuola superiore di commercio di Venezia è autorizzata ad accettare la eredità di circa lire 164,665. 16 disposta in suo favore dal defunto sig. Vincenzo Mariotti, coll'obbligo di devolverne i frutti alla istituzione di una borsa per la pratica commerciale all'estero, da conferirsi ad un giovane che abbia compiuto i suoi studi nella sezione commerciale della scuola anzidetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 114. PACINI.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO ORTU.

CL.

Regio Decreto *che riordina la regia scuola d'arte applicata all'industria in Massa Superiore.*

19 *aprile* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 maggio 1907, n. 118)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regio decreto in data 8 settembre 1878, n. 4498, (serie 2ª) e l'art. 82 della legge 15 luglio 1906, n. 383, che determinano le attribuzioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio, in materia d'insegnamento industriale e commerciale;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Massa Superiore in data 25 maggio e 22 giugno 1905, e 22 luglio e 29 agosto 1906, e quello del Consiglio provinciale di Rovigo in data 26 maggio 1905, e 6 novembre 1906;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola d'arte applicata all'industria in Massa Superiore è posta alla dipendenza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio e viene riordinata in conformità del presente decreto.

Essa prende il nome di « Regia scuola d'arte applicata all'industria ».

Art. 2.

Alle spese annue per il mantenimento della scuola concorrono:

il Ministero di agricoltura, industria e commercio con . . . . L. 1,300;
la provincia di Rovigo con . . . » 1,900;
il comune di Massa Superiore con . » 1,000.

Il comune di Massa Superiore fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede nello stesso modo alla loro manutenzione.

Art. 3

Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.

Art. 4.

La scuola è serale Gli insegnamenti e gli esercizi pratici di laboratorio sono diurni e serali.

L'anno scolastico comincia il 15 ottobre e termina il 15 giugno. Nella prima quindicina di giugno hanno luogo gli esami di promozione e di licenza: nella prima quindicina di ottobre gli esami di riparazione.

Art. 5.

La scuola impartisce insegnamenti di scienze e di arte, con applicazioni alle industrie.

Tali insegnamenti sono:

Nozioni elementari di fisica;
Aritmetica e geometria descrittiva;
Prospettiva;
Disegno geometrico e industriale;
Disegno ornamentale e architettonico;
Plastica;
Pittura decorativa;
Costruzioni in muratura, in legno e in ferro;
Intaglio in legno ed ebanisteria.

L'insegnamento è distribuito in cinque anni di corso, due comuni e di coltura generale scientifico-artistica, tre speciali e complementari per le applicazioni industriali pratiche.

I tre corsi pratici sono divisi in quattro sezioni:

1° per costruttori e muratori;
2° per falegnami e intagliatori;
3° per fabbri e meccanici;
4° per decoratori in pittura e scultura.

È annesso alla scuola un laboratorio d'intaglio in legno e di ebanisteria.

Potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti, altri corsi ed altre sezioni, come pure officine ed altri laboratori, con decreto ministeriale, sentita la giunta di vigilanza e previo accordo con gli enti contribuenti per quanto riguarda la spesa.

Art. 6.

Per essere ammessi al primo corso della scuola i giovani devono aver compiuto l'età di 12 anni e devono aver conseguito il diploma di maturità o di licenza elementare.

Non sono ammessi uditori o praticanti a nessuno dei corsi;

Per passare da una classe all'altra è necessario aver superato l'esame di promozione.

È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero.

Art. 7.

Agli alunni che abbiano seguito regolarmente i corsi della scuola e superato l'esame di licenza vien rilasciato un diploma nelle forme determinate dal regolamento di cui all'art. 21.

Art. 8.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una giunta di vigilanza composta di un delegato di ciascuno degli enti indicati all'art. 2. Il direttore fa parte di diritto della giunta di vigilanza.

Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non in-

feriore alle lire 300, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.

I membri elettivi della giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 9.

Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della giunta, questa elegge nel suo seno il segretario.

Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza. Egli riferisce al Ministero, periodicamente, sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della giunta.

I processi verbali delle adunanze di questa sono trascritti in apposito registro e sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 10

La giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza motivi giustificati.

La decadenza è dichiarata dal Ministero. Il presidente della giunta ne dà comunicazione all'ente rappresentato per i provvedimenti occorrenti.

Art. 11.

La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;

b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) delibera il conto consuntivo, che verrà trasmesso, per l'approvazione, al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sarà, a cura della giunta comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero. Senza preventiva approvazione ministeriale non possono essere variati gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente regio decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.

Art. 12.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde

direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della giunta di vigilanza.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.

Art. 13.

Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro, sentito il parere della giunta di vigilanza.

La pianta organica indicherà quali insegnamenti debbano considerarsi di carattere speciale e complementare.

Art. 14.

Il direttore, gli insegnanti e i capi di laboratorio sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro o dietro proposta della giunta di vigilanza. Potranno pure, udito il parere della giunta di vigilanza, essere nominate ai posti suddetti persone che in altri concorsi banditi dal ministro siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti. Il direttore potrà anche essere scelto dal ministro fra il personale insegnante della scuola.

La giunta di vigilanza ha facoltà di delegare un suo rappresentante a far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi per i posti vacanti nella scuola.

Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi di officina e di laboratorio scelti nei modi sopra indicati, sono nominati in via di esperimento, col grado di straordinari.

Il periodo di prova non può avere durata minore di due anni, nè maggiore di cinque. Trascorso detto periodo, gli straordinari possono essere nominati ordinari se avranno dimostrato di possedere le qualità e le attitudini necessarie.

Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Per gli insegnamenti di carattere speciale e complementare, determinati dal ruolo organico, il Ministero potrà provvedere con incarichi annuali da affidarsi a persone che abbiano titoli legali di abilitazioni ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.

La nomina degli straordinari, degli incaricati, dei capi officina e di laboratorio è fatta con decreto ministeriale; la promozione a ordinario del direttore e dei professori con decreto reale.

Il personale amministrativo e di servizio è nominato dalla giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.

Art. 15.

È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi di laboratorio da questa scuola ad una altra e viceversa, quando entrambe sieno della stessa natura e di ugual grado e i funzionari da trasferirsi sieno stati nominati con decreto reale o ministeriale.

Perchè i passaggi di cui al presente articolo possano verificarsi occorre inoltre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e le giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto reale o ministeriale.

Art. 16.

Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano la titolarità, come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni. Questi sono calcolati in base allo stipendio iniziale di ruolo.

Il tempo utile per il computo del sessennio da concedersi al personale che venisse confermato in servizio a nor-

ma dell'art. 24, comincerà a decorrere dalla data del presente regio decreto.

Sarà stanziata ogni anno nel bilancio della scuola una somma destinata a far fronte agli impegni derivanti dal presente articolo.

Art. 17.

Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola, e invigila, sotto la sua responsabilità, che sieno tenuti regolarmente i registri contabili in conformità delle disposizioni del regolamento. Provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola e dei laboratori, alla osservanza dei regolamenti, propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale dei laboratori, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla giunta di vigilanza; ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.

Art. 19.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi

particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli alunni a norma del regolamento interno della scuola.

Il collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi e per la trattazione di quegli altri oggetti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Art. 20.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un solido istituto di credito locale, all'uopo designato dalla giunta di vigilanza. A questo istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 21.

Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari, le norme per la gestione dei laboratori, per il riparto degli utili relativi, e tutte le altre disposizioni atte ad assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art 22.

In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro istituto scolastico, d'indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.

Art. 23.

Il presente statuto potrà essere modificato con decreto reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della giunta di vigilanza della scuola.

Disposizione transitoria.

Art. 24.

Sarà in facoltà del ministro di derogare alle norme stabilite dall'art. 14, solo rispetto al personale della scuola, attualmente in servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 113. Pacini.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu.

CLI.

Regio Decreto *che istituisce in Cagliari una scuola industriale.*

19 *aprile* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 maggio 1907. n. 119)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 383 riguardante i provvedimenti speciali per le provincie meridionali ed insulari del Regno;

Riconosciuta l'opportunità di fondare in Cagliari un istituto d'istruzione professionale;

Viste le deliberazioni: della deputazione provinciale di Cagliari in data 12 novembre 1906 e 25 marzo 1907, del regio commissario per il comune di Cagliari in data 19 novembre 1906, e 19 marzo 1907, della camera di commercio ed arti di Cagliari in data 13 dicembre 1906, e 17 marzo 1907, dell'amministrazione dell'ospizio Carlo Felice del 20 marzo 1907, riguardante l'impegno per le spese d'impianto e di mantenimento della scuola; nonchè quella dell'amministrazione della cassa Carlo Felice di Cagliari, in data 15 dicembre 1906, riguardante la compartecipazione alle spese d'impianto della scuola stessa;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita in Cagliari, alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, una regia scuola industriale, allo scopo di formare abili operai per le industrie meccaniche elettrotecniche e decorative.

Art. 2.

Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:

il Ministero di agricoltura, industria e commercio con	L.	20,000
la provincia di Cagliari	»	3,850
il comune di Cagliari	»	3,850
la camera di commercio di Cagliari . .	»	1,500
la cassa Carlo Felice	»	500

Alle spese d'impianto contribuiranno il comune di Cagliari con lire 6,000, la provincia di Cagliari con lire 6,000, la camera di commercio di Cagliari con lire 2,500, la cassa Carlo Felice con lire 800

L'ospizio « Carlo Felice » di Cagliari, fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione e alla fornitura dell'acqua Provvede altresì all'istituzione ed al mantenimento di un convitto per gli alunni che vorranno frequentare la scuola alle condizioni di cui all'art. 25.

Art. 3.

Sono inoltre destinate al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti e da privati.

Art. 4.

La scuola è diurna con corsi serali per gli adulti.

L'anno scolastico comincia nel mese di ottobre e termina alla fine di luglio.

Art. 5.

La scuola comprende un corso inferiore di due anni, che è fine a sè stesso, e apre l'adito altresì al corso normale della durata di tre anni.

Il corso normale si divide in tre sezioni: sezione di elettrotecnica, sezione di meccanica, sezione di arte decorativa applicata alla costruzione di mobili e alla edilizia.

Potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti, come pure altri corsi ed altre sezioni, officine e laboratori con decreto ministeriale, sentita la giunta di vigilanza e previo accordo cogli enti contribuenti, per quanto riguarda la spesa.

Art. 6.

Per l'ammissione al corso inferiore occorre avere l'età di 12 anni compiuti e non oltrepassare quella di 17, ed avere compiuto il corso elementare in conformità dei vigenti regolamenti. Al 1° anno di corso normale, oltre ai promossi del corso inferiore, sono ammessi i licenziati delle scuole d'arti e mestieri e delle scuole inferiori di arte applicata alla industria dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, nonchè dalle ordinarie scuole tecniche e dai ginnasi; questi ultimi previo esame di disegno secondo i programmi delle scuole tecniche. Per passare da una classe all'altra, tanto del corso inferiore che del corso normale, è obbligatorio l'esame di promozione. Il Ministero può autorizzare l'ammissione degli allievi provenienti da scuole di egual grado.

Art. 7

Agli allievi del corso inferiore sarà rilasciato un attestato di aver compiuto gli studi nel detto corso. A quelli del corso normale sarà rilasciata la licenza dalla scuola industriale.

Art. 8.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una giunta di vigilanza, composta di un delegato del Ministero e di uno per ciascuno degli enti locali: provincia, comune, camera di commercio, regio ospizio « Carlo Felice » di Cagliari, nonchè da un delegato dell'amministrazione della regia compagnia delle ferrovie Sarde. Il direttore fa parte della giunta di vigilanza.

Nel caso, in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma non inferiore alle lire 500, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.

I membri elettivi della giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 9.

Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della giunta; questa elegge nel suo seno il segretario.

Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza. Egli riferisce al Ministero, periodicamente, sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della giunta.

I processi verbali delle adunanze di questa sono trascritti in apposito registro e sono firmate dal presidente e dal segretario.

Art. 10.

La giunta di vigilanza si aduna, almeno una volta al mese, durante il periodo in cui è aperta la scuola.

Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della giunta che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre mesi consecutivi, alle adunanze di essa.

La decadenza è dichiarata dal Ministero. Il presidente della giunta ne dà comunicazione all'ente rappresentato per i provvedimenti occorrenti.

Art. 11.

La giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento della scuola;

b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) delibera il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sarà, a cura della giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero. Senza preventiva approvazione ministeriale non possono essere variati gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) da parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gl'inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico, al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente regio decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.

Art. 12.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde

direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della giunta di vigilanza.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.

Art. 13.

Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica, approvata dal ministro, sentito il parere della giunta di vigilanza. La pianta organica indicherà quali insegnamenti debbano considerarsi di carattere speciale e complementare.

Art. 14.

Il direttore, gli insegnanti, i capi officina e di laboratorio sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro.

Potranno, però, udito il parere della giunta di vigilanza, essere nominate ai posti suddetti persone, che in altri concorsi banditi dal ministro siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti. Il direttore potrà anche essere scelto dal ministro fra il personale insegnante della scuola.

La giunta di vigilanza ha facoltà di delegare un suo rappresentante a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi banditi per i posti vacanti nella scuola.

Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi di officina e di laboratorio, scelti nei modi sopra indicati, sono nominati in via di esperimento, col grado di straordinari. Il periodo di prova non può avere durata minore di due anni, nè maggiore di cinque. Trascorso detto periodo, gli straordinari possono essere nominati ordinari, se avranno dimostrato di possedere le qualità e le attitudini necessarie.

Per le vacanze, che si verificassero in corso d'anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Per gli insegnamenti di carattere speciale e complementare, determinati dal ruolo organico, il Ministero potrà derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.

Il personale amministrativo è pure nominato dal Ministero, sopra proposta della giunta di vigilanza.

La nomina degli straordinari, degli incaricati, dei capi officina e di laboratorio e del personale amministrativo è fatta con decreto ministeriale: la promozione a ordinario del direttore e dei professori con decreto reale.

Il personale di servizio è nominato dalla giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.

Art. 15.

È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e di laboratorio di questa scuola ad un'altra e viceversa, quando entrambe sieno della stessa natura e di ugual grado e i funzionari da trasferirsi sieno stati nominati con decreto reale o ministeriale.

Perchè i passaggi, di cui nel presente articolo, possano verificarsi, occorre inoltre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e le giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto reale e ministeriale.

In caso di simili passaggi, sono, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformità delle norme vigenti.

Art. 16.

Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano la titolarità, come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro ses-

setini. L'aumento è calcolato in base allo stipendio iniziale di ruolo.

Sarà stanziata ogni anno nei bilanci della scuola una somma destinata a far fronte agli impegni derivanti dal presente articolo.

Art. 17.

Il direttore, i professori ed i capi di officina e di laboratorio ed il personale amministrativo con nomina stabile saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo, nei casi e con le norme stabilite per gli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.

Il personale inserviente sarà iscritto alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale rimarrà in servizio.

Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo ed alle assicurazioni, di cui sopra, con una quota annuale, giusta analoga convenzione con la Cassa nazionale di previdenza. Nella convenzione stessa sarà stabilita la misura della ritenuta da farsi sugli stipendi del personale.

Art. 18.

Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 19.

Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola; e invigila, sotto la sua responsabilità, che siano tenuti regolarmente i registri contabili in conformità delle disposizioni del regolamento; provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola, delle officine e dei laboratori e all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.

Art. 20.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore, o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi e norma del regolamento interno della scuola.

Il collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti, che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Art. 21.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un solido istituto di credito locale, all'uopo designato dalla giunta di vigilanza. A questo istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 22.

Con un regolamento, da approvarsi dal ministro, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza, per il conferimento delle borse di studio, per la gestione amministrativa ed educativa del convitto annesso alla scuola; gli

obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari; le norme per la gestione delle officine e dei laboratori, per il riparto degli utili di quelle e di questi; e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 23.

In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto reale sopra proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, il personale di essa cessa dalle sue funzioni.

Al personale con nomina stabile sarà corrisposto, per la durata di due anni, un assegno non maggiore della metà nè minore del terzo dello stipendio se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto, se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da una amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sarà fatto al personale stabile della scuola, in caso di riduzione d'organico.

Art. 24.

Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro istituto scolastico, d'indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti, e il locale sarà consegnato all'amministrazione dell'ospizio Carlo Felice nello stato in cui si troverà senza obbligo di rimborso per spese di adattamento e trasformazione.

Art. 25.

Nel bilancio della scuola sarà inscritta la somma annua di lire 8,000, per borse di studio, da conferirsi per concorso a non più di venti giovani nati o dimoranti nell'isola di Sardegna, giusta le norme da stabilirsi nel regolamento.

La detta somma sarà pagata a bimestri posticipati al regio ospizio « Carlo Felice » di Cagliari, con l'obbligo di

mantenere gratuitamente nel convitto annesso alla scuola gli alunni, che abbiano conseguito le dette borse di studio con le condizioni che saranno contenute nel regolamento.

Art. 26.

Il presente statuto potrà essere modificato con decreto reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della giunta di vigilanza della scuola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 maggio 1907.
Reg. 34 Atti del Governo a f. 116. PACINI.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

CLII.

Regio Decreto *che autorizza la regia università di Messina ad accettare il legato disposto a suo favore dal sig. avv. Letterio Gatto Cucinotta.*

19 *aprile* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 maggio 1907, n. 177)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testamento pubblico del 28 luglio 1895, col quale il sig. Letterio Gatto Cucinotta legava in proprietà ed usufrutto la sua libreria e relativi scaffali alla regia università di Messina;

Veduta la deliberazione 24 novembre 1905 del Consiglio accademico dell'università di Messina, che riconosce la convenienza di accettare il legato;

Veduta l'istanza del rettore dell'università medesima per essere a ciò autorizzato;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La regia università di Messina è autorizzata ad accettare il legato della libreria e relativi scaffali, disposto a suo favore dal sig. avv. Letterio Gatto Cucinotta con testamento pubblico del 28 luglio 1895.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 118. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

CLIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 4 APRILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 maggio 1907, n. 124)

Col quale il Monte frumentario di Casalduni (Benevento) è stato trasformato in una cassa di prestanze agrarie e col quale altresì la cassa stessa è stata concentrata nella congregazione di carità del luogo e fu approvato lo statuto organico, pel funzionamento del nuovo ente. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 124.

CLIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 4 APRILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno il 27 maggio 1907, n. 124)

Col quale la frazione Caramagna è distaccata dal comune di Piani ed aggregata a quello di Caramagna Ligure. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 125.

CLV.

REGIO DECRETO *che autorizza il collegio convitto Trevisio in Casale Monferrato ad accettare il legato disposto dal cav. Giovanni Sosso.*

19 *aprile* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 giugno 1907, n. 132)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il testamento segreto, in data 11 luglio 1903, pubblicato con atto in data 8 settembre 1903, a rogito Martinotti, con cui il cav. Giovanni Sosso fu Tommaso legava al convitto Trevisio « la somma di lire 12,000 paga-« bile un anno dopo il decesso della propria moglie, senza « interessi, per la istituzione di una borsa di studio da as-« segnarsi a giovane di Ozzano oppure ad un suo parente, « con preferenza a questi, che dimostri attitudine allo stu-« dio e sia scarso di mezzi di fortuna, onde compiere gli « studi »;

Veduta la deliberazione presa il 23 novembre 1903 dall'amministrazione del collegio Trevisio di accettare il legato, purchè l'onere per esso derivante al collegio stesso sia limitato alla istituzione di un semplice *sussidio di studio*, pari al reddito netto, che sarebbe per produrre il capitale legato all'epoca del decesso dell'usufruttuaria;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il collegio convitto Trevisio in Casale Monferrato è autorizzato ad accettare il legato di lire 12,000, disposto a suo favore dal cav. Giovanni Sosso fu Tommaso, con testamento segreto in data 11 luglio 1903, pubblicato l'8 settembre 1903, in Ozzano.

Con la rendita netta di detta somma sarà istituito presso il collegio medesimo, dopo il decesso della vedova Sosso, *un sussidio di studio*, da conferirsi secondo le norme stabilite dal testatore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 127. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

CLVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 25 APRILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 maggio 1907, n. 120)

Che pone in liquidazione la cassa di risparmio di Civitacastellana. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO ORTU — *Visto* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti addì 17 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 126.

CLVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 APRILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 maggio 1907, n. 124)

Che autorizza il comune di Rocca S. Maria a trasferire la sede municipale nella frazione Villa Fustagnano. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 133.

CLVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 2 MAGGIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 maggio 1907, n. 124)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia deliberato dalla giunta provinciale amministrativa di Salerno nelle adunanze in data 8 novembre

1906 e 4 aprile 1907, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 9 agosto 1874, n. 918, (serie 2ª). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 132

CLIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 2 MAGGIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 maggio 1907, n. 124)

Col quale è data facoltà al comune di Castello di Serravalle di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 24 ottobre 1906. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 maggio 1907.
Reg. 84. Atti del Governo a f. 128.

CLX.

REGIO DECRETO, ROMA, 2 MAGGIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 maggio 1907, n. 124)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame deliberato dalla giunta provinciale amministrativa di Foggia nelle adunanze in data 14 novembre e 27 dicembre 1906, e 27 febbraio 1907, in sostituzione del regolamento approvato con decreto reale 27 giugno 1880, n. 2610 (serie 2ª), e modificato con reali decreti 19 agosto 1882, n. 662 (serie 3ª) e 13 dicembre 1888, n. 3172 (serie 3ª). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 maggio 1907.
Reg. 84. Atti del Governo a f. 129.

CLXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 2 MAGGIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 maggio 1907, n. 124)

Col quale è data facoltà al comune di Mondaino di applicare nel triennio 1907-1909 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 17 settembre 1906. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 130.

CLXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 5 MAGGIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 maggio 1907, n. 124)

Col quale è data facoltà al comune di Pausula di applicare agli effetti nell'anno 1906 la tassa di famiglia con l'aliquota massima di lire 3 (tre). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI - LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 131.

CLXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 4 APRILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 maggio 1907, n. 124)

Con cui il Monte frumentario di Frosinone è stato trasformato in una cassa di prestanze agrarie, e col quale altresì la cassa stessa è stata concentrata nella congregazione di

carità del luogo e fu approvato lo statuto organico pel funzionamento del nuovo ente. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 141.

CLXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 4 APRILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 maggio 1907, n. 124)

Col quale il Monte frumentario di Pettorano sul Gizio (Aquila) è stato trasformato in istituto elemosiniero. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 144.

CLXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 4 APRILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 maggio 1907, n. 124)

Col quale il Monte frumentario di Colleponi frazione del comune di Genza (Ancona) è stato trasformato a favore della cassa di prestanze agrarie esistente nel comune suddetto. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 142.

CLXVI.

Regio Decreto *che autorizza la regia università di Modena ad accettare la donazione disposta dai signori Emilio e Giulio Raisini.*

4 *maggio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 giugno 1907, n. 132)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'atto in data 4 marzo 1907 a rogito del notaio Tito Balletti in Modena, col quale i signori D. Emilio e Giulio Raisini, allo scopo di onorare la memoria del padre loro donavano alla regia università di Modena una cartella del consolidato italiano 5 per cento del valore nominale di lire 10,000 perchè colla rendita di essa venga istituito un premio o borsa di studio da intitolarsi al nome del compianto prof. Guglielmo Raisini e da conferirsi con determinate norme ad uno studente della facoltà di giurisprudenza di quella università;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La regia università di Modena è autorizzata ad accettare la donazione disposta a suo favore dai signori Emilio e Giulio Raisini con istrumento notarile del 4 marzo 1907, per l'istituzione di un premio o borsa di studio, da intitolarsi al nome del prof. Guglielmo Raisini, a favore di uno studente di giurisprudenza della università medesima.

Art. 2.

La fondazione di cui al precedente articolo è eretta in ente morale, e sarà amministrata dal rettore dell'università di Modena, secondo le norme contenute nell' istrumento predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 139. Pacini.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

Rava.

CLXVII.

Regio Decreto *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri in Forlì per le industrie alimentari.*

19 *aprile* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 giugno 1907, n. 130)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 14 gennaio 1906, n. LXXXV, col quale venne istituito un collegio di probiviri per le industrie alimentari con sede in Forlì;

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, pei collegi di probiviri nonchè il regolamento per l'esecuzione della legge stessa approvato con regio decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri istituite in Forlì per le industrie alimentari sono stabilite come segue:

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		industriali	operai
Forlì	Forlì	1	1
	Forlimpopoli.		
	Bertinoro.		
	Civitella		
	Predappio		
Cesena . . .	Cesena	1	1
	Borghi		
	Gatteo.		
	Roncofreddo		
	San Mauro		
	Savignano		
	Sogliano		
Rimini . . .	Rimini	1	1
	Verucchio		
Santarcangelo .	Santarcangelo	1	1
	Poggio Berni		
	Scorticata		
Morciano. . .	Morciano	1	1
	Cattolica		
	Coriano		
	Gemmano.		
	Misano		
	Montescudo		
	Saludecio.		
	San Clemente		
	San Giovanni		

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 145. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

CLXVIII.

Regio Decreto *che modifica le sezioni elettorali del collegio di probiviri in Monza per le industrie tessili.*

19 *aprile* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 giugno 1907, n. 131)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 9 febbraio 1896, n. LIII (parte supplementare), che costituisce nella provincia di Milano diciasette collegi di probiviri per alcune industrie tra i quali collegi quelli per le industrie tessili con sede in Monza;

Veduto il regio decreto 2 maggio 1897, n. CXLIII (parte supplementare), col quale furono stabilite le sezioni elettorali dei suddetti collegi, compreso quello anzidetto per le industrie tessili con sede in Monza;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri istituiti in Monza per le industrie tessili sono modificate come segue:

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI componenti ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		Industriali	Operai
Monza	Monza, Agrate, Abbiate, Arcore, Balsamo, Bellusco, Bernareggio, Besana Brianza, Biasseno Briosco, Brugherio, Burago Molgora, Carate Brianza, Carugate, Cavenago Brianza, Ceriano Laghetto, Cinisello, Concorezzo, Cusano sul Sevese, Desio, Giussano, Lentate, Lesmo Lissone, Maccherio, Masciago Milanese, Meda, Mezzago, Misinto, Paderno, Bugnano, Renate, Seregno, Sesto S. Giovanni, Sovico, Triuggio, Varedo, Vedano, Veduggio, Velate, Verano, Vimercate, Vimodrone.	1	—
Abbiate	Abbiate	—	1
Besana Brianza .	Besana Brianza, Renate.	—	1
Briosco	Briosco	—	1
Carate Brianza .	Carate Brianza	—	1
Carugate	Carugate . . . . ,	—	1
Concorezzo . . .	Concorrezzo	—	1
Desio	Desio, Lentate, Masciago Milanese, Meda, Paderno, Dugnano, Varedo	—	4
Giussano. . . .	Giussano	—	1
Lissone	Lissone	—	1
Monza. . . .	Monza, Arcore, Balsamo, Bellusco, Bernareggio, Biassano, Brugherio, Barago Molgora, Ceriano Laghetto, Cisinello, Cusano sul Savese, Lesmo, Lambiate, Maccherio, Misinto, Muggio, Sovico, Triuggio, Vedano, Veduggio con Colzano, Velate Milanese, Vimodrone	—	3
Seregno	Seregno	—	1
Sesto S. Giovanni.	Sesto San Giovanni	—	1
Verano	Verano.	—	1
Vimercate . . .	Vimercate, Agrate Brianza, Bellusco, Burago di Molgora, Cavenago, Brianza Mezzago	—	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 146. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO

F. COCCO-ORTU.

CLXIX.

REGIO DECRETO *che modifica le sezioni elettorali per il collegio di probiviri in Mosso Santa Maria per le industrie tessili.*

5 *maggio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 giugno 1907, n. 129)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi dei probiviri per le industrie ed il regolamento per la esecuzione della legge stessa approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 27 marzo 1898, n. XC (parte supplementare), che istituisce due collegi di probiviri per le industrie tessili tra i quali uno con sede a Mosso Santa Maria;

Veduto il regio decreto 5 gennaio 1899, n. VIII (parte supplementare), che stabilisce le sezioni elettorali del detto collegio;

Considerato che le condizioni del comune di Flecchia per il numero degli operai e per la distanza dalla sede delle sezioni da cui esso dipende, sono tali da rendere opportuna la sua costituzione in una sezione autonoma;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali per il collegio di probiviri con sede in Mosso Santa Maria per le industrie tessili sono modificate come segue:

SEDE delle sezioni	COMUNI che fanno parte della circoscrizione elettorale dei collegi	Numero delle sezioni per gli industriali	operai
Mosso S. Maria.	Mosso Santa Maria, Camandona, Pistolesa, Valle Superiore Mosso, Valle Inferiore Mosso, Veglio.	1	1
Croce Mosso. .	Croce Mosso	1	1
Trivero . . .	Trivero { dalla lettera A alla I inclusivam.	1	1
	Trivero { dalla lettera L alla Z	—	1
Portula . . .	Portula	—	1
Coggiola. . .	Coggiola, Portula (per gl' industrali soltanto).	1	1
Crevacuore . .	Crevacuore, Flecchia (per gl' industriali soltanto), Guardabosone, Pianceri . . .	1	1
Flecchia. . .	Prai, Flecchia.		1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 147. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

CLXX.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 MAGGIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 maggio 1907, n. 124)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia deliberato dalla giunta provinciale amministrativa di Chieti nelle adunanze in data 29 dicembre 1906, 22 febbraio e 25 aprile 1907, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 28 agosto 1894, n. 386, e modificato con reale decreto 31 gennaio 1901, n. 30. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 148.

CLXXI.

REGIO DECRETO *portante la sostituzione dello statuto per la stazione enologica sperimentale di Asti.*

28 *marzo* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 giugno 1907, n. 133)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª);

Veduto lo statuto della stazione enologica sperimentale di Asti, approvato con regio decreto 6 febbraio 1902, numero XLI (parte supplementare);

Veduti i bilanci di previsione della spesa per gli esercizi 1905-906 e 1906-907 del Ministero di agricoltura, industria e commercio, nei quali la spesa pel mantenimento della stazione enologica sperimentale di Asti è interamente a carico dello Stato;

Vedute le deliberazioni 24 giugno e 15 settembre 1905 del consiglio comunale di Asti;

Veduta la convenzione 12 gennaio 1906, con la quale il comune di Asti si obbliga per un ventinovennio decorrente dal 1° luglio 1905, di conservare gratuitamente alla stazione sperimentale enologica di Asti, tutti i locali compresi quelli pel deposito governativo di macchine agrarie, dati in uso alla stazione medesima; di provvedere al riscaldamento gratuito di essi, e di curarne la manutenzione secondo quanto prescrive l'art. 1575 e seguenti del codice civile;

Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Allo statuto per la stazione enologica sperimentale di Asti, approvato con decreto 6 febbraio 1902, n. XLI (parte supplementare), è sostituito quello annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 149. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

STATUTO

della stazione enologica sperimentale di Asti

Art. 1.

La stazione enologica sperimentale di Asti, istituita con regio decreto 18 gennaio 1872, retta dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141, e mantenuta a spese dello Stato e dipende unicamente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 2.

La stazione ha per scopo:

a) l'analisi dei terreni coltivati a vite e lo studio dei concimi ad essa più adatti;

b) l'analisi della vite nei suoi diversi stadi di vegetazione e dei principali fertilizzanti da essa esportati dal suolo;

c) le esperienze comparative sui vari sistemi di coltivazione della vite con diversi vitigini;

d) lo studio delle malattie della vite e dei mezzi atti a combatterle;

e) l'analisi dell'uva prodotta dai diversi vitigini coltivati nelle varie regioni;

f) le ricerche chimiche e microscopiche sui fenomeni della fermentazione;

g) le esperienze sulla fabbricazione e conservazione del vino;

h) lo studio delle alterazioni e adulterazioni del mosto e del vino e dei mezzi atti a combatterle;

i) l'analisi completa di vini tipici e comuni;

l) le prove di esperienze di macchine viticole ed enologiche;

m) la istituzione, ove sia possibile di vigneti sperimentali;

n) la diffusione, specialmente medianti scritti e conferenze, dei risultati delle esperienze fatte e di quanto può interessare la viticoltura e la enologia;

o) la esecuzione, per conto dei privati ed enti morali, di analisi di mosti, vini, tartari, terre, concimi, zolfi, solfato di rame, e di quelle altre sostanze che possono interessare la viticoltura e la enologia.

Art. 3.

Il personale tecnico della stazione, i cui stipendi gravano sul fondo iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, pel mantenimento di essa si compone di:

1 Direttore con lo stipendio annuo di		. . . . .	L. 5,000
1 Assistente	»	»	» 2,000
1 Assistente	»	»	» 1,800
1 Assistente	»	»	» 1,600

i quali sono nominati secondo le norme stabilite dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141.

Alla nomina del personale straordinario occorrente ai bisogni della stazione, il quale non ha diritto nè ad aumenti sessennali, nè a pensione, provvederà il direttore previa autorizzazione del Ministero.

Art. 4.

I fondi per il mantenimento della stazione sono iscritti nel bilancio di previsione della spesa del Ministero di agricoltura.

Ai locali occorrenti alla stazione provvederà il comune di Asti, conservando ad essa l'uso gratuito di quelli che occupa, compreso quello del deposito di macchine agrarie.

Il comune di Asti provvede altresì al riscaldamento gratuito dei locali e alla manutenzione di essi secondo quanto prescrive l'art. 1575 e seguenti del codice civile, e fornisce a prezzo di favore il gas necessario al regolare funzionamento dell'istituto.

Art. 5.

Il direttore deve presentare al Ministero, per l'approvazione, il bilancio preventivo nel mese di giugno di ciascun anno, e quello consuntivo dell'esercizio precedente, dopo chiusa la relativa gestione.

Art. 6.

Fra le analisi da eseguire per conto di terzi, come dal comma *o* dell'art. 2, la stazione deve attenersi alla tariffa, approvata dal Ministero, concordata fra i direttori delle stazioni e dei laboratori di chimica agraria.

Art. 7.

Il pagamento della tassa d'analisi deve farsi anticipatamente nelle mani del direttore o della persona da lui delegata, sotto la sua responsabilità, il quale rilascierà analoga ricevuta.

Compiuta l'analisi, si rimette al richiedente un certificato contenente i risultati dell'analisi stessa e delle esperienze eseguite.

Le analisi sono eseguite secondo l'ordine col quale vengono richieste; ma pagando doppia tariffa si può ottenere che abbiano la precedenza sulle altre.

Art. 8.

Il direttore assume la responsabilità delle analisi eseguite nel laboratorio della stazione; i documenti però che ne portano i risultati, sono firmati dall'operatore e controfirmati dal direttore.

Art. 9.

Il direttore della stazione, previa approvazione del Ministero di agricoltura, stabilisce il programma delle ricerche scientifiche da istituirsi durante l'anno nel laboratorio, come dalle esperienze da eseguire fuori della stazione.

Art. 10.

Il direttore cura la pubblicazione dei risultati delle ricerche e degli studi fatti dal personale della stazione e presenta una succinta relazione sulle analisi eseguite nel laboratorio.

Art. 11.

La stazione è aperta tutto l'anno secondo l'orario che per ogni stazione verrà stabilito. Il personale tecnico potrà avere ogni anno alternativamente trenta giorni di licenza, la quale, su proposta del direttore, sarà concessa per modo che la stazione possa sempre regolarmente funzionare.

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

CLXXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 10 GENNAIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 maggio 1907, n. 125)

Col quale il Monte frumentario di Camignone (Brescia) è stato trasformato in cassa di prestanze agrarie e col quale altresì è stato approvato lo statuto organico dell'erigenda cassa. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 154.

CLXXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 MAGGIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 giugno 1907, n. 129)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame deliberato dalla giunta provinciale amministrativa di Chieti nelle adunanze in data 22 febbraio e 25 aprile 1907, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 21 aprile 1904, n. CLX. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 155.

CLXXIV.

Regio Decreto *che stacca dal collegio di probiviri per le industrie edilizie in Milano i comuni dei mandamenti di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Somma Lombarda ed istituisce in Gallarate per le industrie stesse un collegio di probiviri.*

19 *aprile* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 giugno 1907, n. 134)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri;

Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge stessa approvato con regio decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della sopracitata legge;

Sulla proposta dei Nostri ministri di grazia e giustizia e culti, e di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono staccati dal collegio di probiviri per le industrie edilizie ed affini con sede in Milano istituito con regio decreto 9 febbraio 1896, n. LIII, i comuni dei mandamenti di Busto Arsizio (escluso il comune di Rho), di Gallarate, Saronno e Somma Lombarda.

Art. 2.

È istituito in Gallarate un collegio di probiviri per le industrie edilizie ed affini con giurisdizione estesa ai comuni dei mandamenti di Gallarate, Saronno, Somma Lombarda e Busto Arsizio escluso il comune di Rho.

Art. 8.

Il predetto collegio sarà costituito da 10 probiviri, dei quali cinque eletti dagli industriali e cinque dagli operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 maggio 1907.
Reg. 84. Atti del Governo a f. 163. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.
ORLANDO.

CLXXV.

Regio Decreto *che istituisce in Alessandria un collegio di probiviri per l' industria dei cappelli e berretti in genere.*

19 *aprile* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 giugno 1907, n. 134)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri;

Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della sopracitata legge;

Sulla proposta dei Nostri ministri di grazia e giustizia e culti e di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Alessandria un collegio di probiviri per l' industria dei cappelli e berretti in genere, con giurisdizione sul territorio del comune stesso.

Art. 2.

Il predetto collegio sarà costituito di 10 probiviri, dei quali cinque eletti dagli industriali e cinque dagli operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato Roma, addì 19 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 162. Pacini.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu.
Orlando.

CLXXVI.

REGIO DECRETO *che dichiara opere di pubblica utilità quelle interessanti il servizio militare marittimo da erigersi nell' Estuario veneto e nelle regioni dalla foce del Po a quella del Piave.*

16 *maggio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 giugno 1907, n. 134)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate opere di pubblica utilità quelle interessanti il servizio militare marittimo, da erigersi nell' Estuario veneto e nelle regioni adiacenti dalle foci del Po a quella del Piave.

Art. 2.

Alla espropriazione degli immobili all'uopo occorrenti e che verranno designati dal predetto Nostro ministro sarà provveduto a senso della citata legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 164. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

C. MIRABELLO.

CLXXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 APRILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 giugno 1907, n. 129)

Con cui la pia fondazione Elena Vendramin Calergi vedova Valmarana di Noventa Padovana è eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 168.

CLXXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 APRILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 giugno 1907, n. 129)

Che provvede al distacco dal comune di Salgareda della frazione posta a destra del fiume Piave ed alla sua aggregazione al comune di San Biagio di Callalta. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 170.

CLXXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 MAGGIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 giugno 1907, n. 129)

Con cui il ricovero di mendicità Umberto I di Canosa di Puglia (Bari) è eretto in ente morale ed è approvato lo

statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 166.

CLXXX.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 MAGGIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 giugno 1907, n. 129)

Con cui l'asilo infantile « Pier Andrea Comolli » di Cagno (Como) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 167.

CLXXXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 MAGGIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 giugno 1907, n. 129)

Con cui l'orfanotrofio Bellofiore di Aversa (Caserta) è eretto in ente morale e si provvede per la sua temporanea amministrazione. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 165.

CLXXXII.

Regio Decreto *col quale è stabilito che il posto gratuito governativo del convitto civico di Reggio Emilia sarà, d'ora innanzi, conferito ai figli di insegnanti delle scuole secondarie governative e degli impiegati dei convitti nazionali.*

2 *maggio* **1907.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 giugno 1907, n. 134)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il decreto del 16 marzo 1860, col quale il governatore delle regie provincie dell'Emilia conferiva al giovanetto Geminiano Ferrari del fu Eugenio di Modena un posto gratuito nel convitto nazionale di Reggio, a spese del pubblico erario, e fino ad educazione compiuta;

Veduto che il posto predetto, per il quale è stanziata nel bilancio passivo di questo Ministero l'annua somma di lire seicento (lire 600) fu mantenuto in quel convitto, anche quando da nazionale divenne civico, e conferito successivamente ad altri giovani;

Veduto che non esistono norme che ne determinino il conferimento;

Veduto che è molto esiguo il numero dei posti istituiti nei convitti nazionali pei figli degl'insegnanti delle scuole secondarie governative e degli impiegati dei convitti stessi, in virtù del regio decreto 1° agosto 1889, n. 6325;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il posto esistente nel convitto civico di Reggio Emilia sarà conferito ai figli d'insegnanti delle scuole secondarie governative e degli impiegati dei convitti nazionali, con le stesse norme stabilite nel regio decreto 1° agosto 1889, n. 6325.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 169. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

CLXXXIII.

REGIO DECRETO, Roma, 25 Aprile 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 giugno 1907, n. 129)

Che riconosce giuridicamente la sezione speciale « Case popolari » della società operaia di mutuo soccorso di Riolo, e ne approva il regolamento. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. Cocco Ortu — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 177.

CLXXXIV.

REGIO DECRETO, Roma, 16 Maggio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 giugno 1907, n. 129)

Che stabilisce le servitù militari attorno le polveriere di Santo Stefano nell'Estuario della Maddalena — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Viganò — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 176.

CLXXXV.

REGIO DECRETO, Roma, 9 Maggio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 giugno 1907, n. 134)

Con cui si provvede all'erezione in ente morale del pio legato Colla, alla sua trasformazione in asilo infantile in fa-

vore della contrada Pozzo di Strada nel comune di Torino nonchè in fine all'approvazione dello statuto organico dello asilo medesimo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° giugno 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 189.

CLXXXVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 MAGGIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 giugno 1907, n. 134)

Con cui l'asilo infantile di Alzano di Sopra (Bergamo) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° giugno 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 188.

CLXXXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 16 MAGGIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 giugno 1907, n. 134)

Con cui la fondazione Grimani nobile Leonardo è eretta in ente morale e n'è affidata l'amministrazione alla fabbriceria di S. Marco di Venezia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° giugno 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 187.

CLXXXVIII.

REGIO DECRETO, Roma, 19 Maggio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 giugno 1907, n. 134).

Col quale è data facoltà al comune di Chianciano di applicare nel biennio 1907-908 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 150 (centocinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Lacava — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° giugno 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 179.

CLXXXIX.

REGIO DECRETO, Roma, 19 Maggio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 giugno 1907, n. 134)

Col quale è data facoltà al comune di Intra di applicare nel triennio 1907-909 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 300 (trecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Lacava — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° giugno 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 180.

CXC.

REGIO DECRETO, Roma, 19 Maggio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 giugno 1907, n. 134)

Col quale è data facoltà al comune di Licusati di applicare nell'anno 1907 la tassa sul bestiame con le esenzioni deliberate nell'adunanza consiliare del 2 febbraio 1907. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Lacava — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° giugno 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 181.

CXCI.

REGIO DECRETO, Roma, 19 Maggio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 giugno 1907, n. 134)

Col quale è data facoltà al comune di Licusati di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia col minimo imponibile di lire 200 (duecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° giugno 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 182.

CXCII.

REGIO DECRETO, Roma, 19 Maggio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 giugno 1907, n. 134)

Col quale è data facoltà al comune di Pergola di applicare nel biennio 1907-908 la tassa sul bestiame in base alla tariffa di lire 9.55 (nove e cent. cinquantacinque) per la specie bovini. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° giugno 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 183.

CXCIII.

REGIO DECRETO, Roma, 16 Maggio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 giugno 1907, n. 134)

Che modifica le zone di servitù militare attorno le opere di fortificazione della piazza di Genova. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* VIGANÒ — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 maggio 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 178.

CXCIV

Regio Decreto *che istituisce in Atri presso l'orfanotrofio maschile Umberto I una regia scuola di arti e mestieri.*

17 *marzo* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 11 giugno 1907, n. 137)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 383 portante provvedimenti per le provincie meridionali ed insulari del Regno;

Viste le deliberazioni in data 29 novembre 1906 e 16 gennaio 1907 della Commissione amministratrice dell'orfanotrofio maschile di Atri, nonchè quelle in data 28 agosto e 19 ottobre 1906 del consiglio comunale di Atri;

Riconosciuta l'opportunità di ordinare la scuola di arti e mestieri di Atri, mettendola alla diretta dipendenza amministrativa e didattica del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l' industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita in Atri presso l'orfanotrofio maschile Umberto I una regia scuola di arti e mestieri alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Essa ha per iscopo di formare esperti operai, mercè l'istruzione teorica, e le esercitazioni pratiche di officina per la lavorazione dei metalli e del legname e per le arti decorative (pittura decorativa e modellazione).

Art. 2.

Alle spese di mantenimento concorrono:

a) il Ministero di agricoltura, industria e commercio con lire 6,000;

b) il comune di Atri con lire 2,000;

c) l'orfanotrofio maschile Umberto I di Atri con lire 8,500.

Il contributo dell'orfanotrofio sarà ridotto a lire 5,500, quante volte l'amministrazione della provincia di Teramo concorra per virtù di regolari deliberazioni alle spese di mantenimento con lire 3,000.

L'amministrazione dell'ospizio Umberto I predetto si obbliga ancora a fornire i locali per la scuola e per le officine, nonchè l'arredamento didattico e di officina nelle condizioni in cui attualmente si trova.

Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti, o da privati.

Art. 3.

La scuola è diurna con corsi serali.

L'anno scolastico comincia col primo ottobre e termina il 15 luglio.

Il corso diurno dura tre anni; alla fine del quale ai licenziati è rilasciato un diploma, che è titolo professionale, equivalente per gli effetti di legge ai diplomi di licenza rilasciati da scuole di pari grado, ed apre l'adito all'ammissione senza esami nelle scuole industriali di grado superiore, designate dal Ministero.

È aggiunto un corso di complemento della durata di un anno per i giovani licenziati che desiderano perfezionarsi negli studi e nelle esercitazioni compiute nel corso normale.

A termine di detto anno è rilasciato ai giovani approvati negli esami finali un certificato attestante il corso regolarmente compiuto.

Alla scuola sono annessi i laboratori ed officine per le esercitazioni pratiche delle diverse sezioni.

Il corso serale è annuale, e può essere frequentato da adulti che siano già occupati come operai.

Con decreto ministeriale potranno essere aggiunti nuovi insegnamenti e anche nuove sezioni sentito il parere della giunta di vigilanza e previo accordo con gli enti contribuenti per quanto riguarda la spesa.

Art. 4.

Per essere ammessi alla scuola occorre aver conseguito la licenza elementare ed aver compiuto 12° anni di età.

Per passare da una classe ad un'altra è obbligatorio l'esame di promozione.

È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero.

Non sono ammessi uditori o praticanti.

Agli allievi dell'orfanotrofio i quali abbiano compiuto il corso prima dell'epoca prefissa per la loro uscita dall'istituto, è permesso di frequentare le officine. Essi possono essere cointeressati negli utili eventuali delle stesse.

Art. 5.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una giunta di vigilanza della quale fanno parte: un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio, uno della provincia, uno del comune, uno dell'orfanotrofio Umberto I e il direttore della scuola.

Nel caso che altri enti contribuissero al mantenimento della scuola con la somma di almeno lire 2,000, avranno diritto di farsi rappresentare da un proprio delegato nella giunta di vigilanza e sino a quando concorreranno nel modo predetto.

I delegati durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 6.

Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della giunta: questa elegge nel suo seno il segretario.

Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza. Egli riferisce al Ministero, periodicamente, sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della giunta.

I processi verbali delle adunanze di questa sono trascritti in apposito registro e sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 7.

La giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.

La decadenza è dichiarata dal Ministero. Il presidente della giunta ne dà comunicazione all'ente rappresentato per i provvedimenti occorrenti.

Art. 8.

La giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento della scuola;

b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette, per la sua approvazione, al Ministero almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) delibera il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio

sarà, a cura della giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero. Senza preventiva approvazione ministeriale non possono esser variati gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate, volta per volta, le variazioni, apportate agli inventari stessi;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente regio decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.

Art. 9.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della giunta di vigilanza.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei varii anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.

Art. 10.

Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro, sentito il parere della giunta di vigilanza. La pianta organica indicherà quali insegnamenti debbano considerarsi di carattere speciale e complementare.

Art. 11.

Il direttore, gli insegnanti, i capi di officina e di laboratorio sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro. Potranno però, udito il parere della giunta di vigilanza, essere nominati ai suddetti posti persone che in altri concorsi banditi dal ministro siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti. Il direttore potrà anche essere scelto dal ministro fra il personale insegnante della scuola.

La giunta di vigilanza ha facoltà di delegare un suo rappresentante a far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi per i posti vacanti nella scuola.

Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi di officina e di laboratorio, scelti nei modi sopra indicati sono nominati, in via di esperimento, col grado di straordinari. Il periodo di prova non può avere durata minore di due anni, nè maggiore di cinque. Trascorso detto periodo, gli straordinari possono essere nominati ordinari se avranno dimostrato di possedere le qualità e le attitudini necessarie.

Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Per gli insegnamenti di carattere speciale e complementare, determinati dal ruolo organico, il Ministero potrà derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali da affidarsi a persone che abbiano titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.

Il personale amministrativo è pure nominato dal Ministero, sopra proposta della giunta di vigilanza.

La nomina degli straordinari, degli incaricati, dei capi officina e di laboratorio e del personale amministrativo è fatta con decreto ministeriale: la promozione a ordinario del direttore e dei professori con decreto reale.

Il personale di servizio è nominato dalla giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.

Art. 12.

È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e di laboratorio da questa scuola ad un'altra e viceversa, quando entrambe sieno della stessa natura e di ugual grado e i funzionari da trasferirsi sieno stati nominati con decreto reale o ministeriale.

Perchè i passaggi di cui al presente articolo possano verificarsi, occorre inoltre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e le giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto reale o ministeriale.

In caso di simili passaggi sono, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformità delle norme vigenti.

Art. 13.

Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano la titolarità, come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni.

L'aumento è calcolato in base allo stipendio iniziale di ruolo.

Sarà stanziata ogni anno nel bilancio della scuola una somma destinata a far fronte agli impegni derivanti dal presente articolo.

Art. 14.

Il direttore, i professori ed i capi di officina e di laboratorio ed il personale amministrativo con nomina stabile saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo, nei casi e con le norme stabilite per gli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.

Il personale inserviente sarà iscritto alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale rimarrà in servizio.

Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo, ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, giusta analoga convenzione con la Cassa nazionale di previdenza. Nella convenzione stessa sarà stabilita la misura della ritenuta da farsi sugli stipendi del personale.

Art. 15.

Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 16.

Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola; e invigila, sotto la sua responsabilità, che siano tenuti regolarmente i registri contabili in conformità delle disposizioni del regolamento. Provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola, delle officine e dei laboratori, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare

della scuola, ed inoltre alla giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.

Art. 17.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti, nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento interno della scuola.

Il collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Art. 18.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un solido istituto di credito locale, all'uopo designato dalla giunta di vigilanza. A questo istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola

Art. 19.

Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari; le norme per la gestione delle officine e dei laboratori, per il riparto degli utili di quelle e di questi; e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 20.

In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, il personale di essa cessa dalle sue funzioni.

Al personale con nomina stabile sarà corrisposto, per la durata di due anni, ed a carico degli enti che mantengono la scuola ed in proporzione dei relativi contributi un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da una amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sarà fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione d'organico.

Art. 21.

Il presente statuto potrà essere modificato con decreto reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della giunta di vigilanza della scuola.

Disposizione transitoria.

Art. 22.

Sarà in facoltà del Ministero di derogare alle norme stabilite dall'art. 14, solo rispetto al personale della scuola, attualmente in servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 191. Pacini
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu.

CXCV.

REGIO DECRETO, ROMA, 25 APRILE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 giugno 1907, n. 136)

Con cui l'asilo infantile Pozzi di Almenno S. Bartolomeo (Bergamo) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 196.

CXCVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 MAGGIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 giugno 1907, n. 136)

Con cui il ricovero di mendicità Andrea Salis e Pietruccia Fresu di Ozieri viene eretto in ente morale e viene approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 197.

CXCVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 MAGGIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 giugno 1906, n. 136)

Con cui la fondazione di beneficenza dell' ingegnere Cagnacci in Pitigliano (Grosseto) viene eretta in ente morale

e concentrata nella congregazione di carità del luogo e viene approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 198.

CXCVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 23 MAGGIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 giugno 1907, n. 136)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame deliberato dalla giunta proviciale amministrativa di Caserta nelle adunanze in data 5 gennaio, 23 febbraio e 27 aprile 1907, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 1° settembre 1906, n. 336. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* — LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 192.

CXCIX.

Regio Decreto *che dichiara opera di pubblica utilità la strada d'accesso al semaforo di Massalubrense.*

23 ***maggio*** **1907.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 giugno 1907, n. 134)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità la stradella di accesso al semaforo di Massalubrense.

Art. 2.

All'espropriazione della servitù di passaggio sul fondo, adiacente al detto semaforo, che verrà designato dal predetto Nostro ministro, sarà provveduto a senso della citata legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 195. Pacini.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

C. Mirabello.

CC.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 MAGGIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 11 giugno 1907, n. 137)

Col quale il pio legato dotale Bassano-Turri di Triuggio (Milano) è stato eretto in ente morale e contemporaneamente è stato concentrato nella congregazione di carità del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 190.
Reg. 34 Atti del Governo a f. 203.

CCI.

REGIO DECRETO, ROMA, 23 MAGGIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 11 giugno 1907, n. 137)

Che costituisce i comuni di S. Paolo Albanese e Cersosimo (Potenza) in sezione elettorale politica autonoma con designazione a capo luogo del comune di S. Paolo Albanese. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1907.
Reg. 34. Atti del Governo a f. 202.

CCII.

REGIO DECRETO, ROMA, 2 MAGGIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 giugno 1907 n. 142)

Che riconosce come corpo morale l' istituto autonomo per le case popolari in Modena, e ne approva lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 8.

CCIII.

Regio Decreto *che modifica le sezioni elettorali del collegio di probiviri di Jesi per l'industria della seta e della selezione del seme dei bachi.*

16 *maggio* **1907.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 giugno 1907, n. 143)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295 sui collegi dei probiviri per le industrie;

Veduti gli articoli 15 e 22 del regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto 14 luglio 1898, n. CCXXIV (parte supplementare), che istituisce un collegio di probiviri per l'industria della seta e della selezione del seme di bachi con sede in Iesi;

Veduto il regio decreto 19 ottobre 1899, n. CCCXVII, col quale furono istituite le sezioni elettorali del collegio suddetto, ed il regio decreto 6 dicembre 1903, n. CCCCXCIX col quale furono modificate;

Veduto il regio decreto 25 marzo 1906, n. CII col quale i comuni di Osimo, Loreto e Offagna furono staccati dalla giurisdizione del suddetto collegio dei probiviri ed aggregati al nuovo collegio per le stesse industrie in Osimo.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri in Iesi per le industrie della seta e della selezione del seme dei bachi sono modificate come segue:

Sede delle sezioni	Comuni che fanno parte della circoscrizione elettorale del collegio	Numero delle sezioni elettorali degli	
		industriali	operai
Jesi	Jesi, Arcevia, Cupramontana, Falconara Marittima, Senigaglia, Ancona	1	—
Jesi	Jesi, Cupramontana	—	3
Senigaglia	Senigaglia, Falconara Marittima, Ancona	—	1
Arcevia	Arcevia	—	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 6. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

CCIV.

Regio Decreto *portante la sostituzione della tabella per l'applicazione della tassa sugli esercenti commercio e industrie di Ferrara, annessa al regio decreto 3 gennaio 1870, n. MMCCCXV.*

19 ***maggio*** **1907.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno 22 giugno 1907, n. 147)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1870, n. MMCCCXV, (parte supplementare), che autorizza la Camera di commercio ed arti di Ferrara a imporre una tassa sugli esercenti commercio e industrie;

Viste le deliberazioni della Camera di commercio ed arti predetta, in data 8 dicembre 1904, 27 febbraio e 27 marzo 1907;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella per la tassa sugli esercenti commercio e industrie, annessa al regio decreto 3 gennaio 1870, numero MMCCCXV (parte supplementare), è abrogata e sostituita dalla seguente:

Classi	Reddito imponibile		Quota massima delle tasse
	Minimo	Massimo	Lire
1	400	600	2
2	601	800	3
3	801	1,000	4
4	1,000	1,200	5
5	1,201	1,400	6
6	1,401	1,700	8
7	1,701	2,000	10
8	2,001	2,300	12
9	2,301	2,600	14
10	2,601	3,000	18
11	3,001	3,500	23
12	3,501	4,000	28
13	4,001	4,500	33
14	4,501	5,000	38
15	5,001	6,000	43
16	6,001	7,000	52
17	7,001	8,000	60
18	8,001	9,000	70
19	9,001	10,000	80
20	10,001	15,000	110
21	15,001	20,000	150
22	20,001	25,000	200
23	25,001	30,000	250
24	30,001	35,000	300
25	35,001	50,000	400
26	50,001	e più	500

Art. 2.

Entro i limiti delle tasse indicate, per le singole classi, dalla tabella, di cui all'articolo precedente, ogni anno la camera di commercio a seconda del fabbisogno propone al Ministero di agricoltura, industria e commercio la quota della tassa da riscuotersi per ciascuna classe.

Art. 3.

Questa tassa riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte, secondo le norme contenute nell'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 5. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO

per l'applicazione e la riscossione della tassa della Camera di commercio e arti di Ferrara

---

Art. 1.

La tassa annua consentita alla Camera di commercio di Ferrara dalla legge organica 6 luglio 1862, e dal regio decreto 3 gennaio 1870, n. MMCCCXV, deve essere corrisposta dagli individui tutti, società ed enti morali esercenti industria, commercio ed arti nel distretto di essa camera ed il cui reddito annuale accertato, non sia inferiore a lire 400.

Art. 2.

Sono soggetti alla tassa camerale ed a tal fine inscritti negli appositi ruoli tutte le aziende e gli esercenti che per loro natura possono essere colpiti e svolgono la loro azione nel distretto camerale, sia che abbiano ivi la loro sede principale o stabilimenti od opifici, o vi figurino come figliali, o succursali di case od aziende aventi altrove la loro sede principale ed i rappresentanti di case estere o nazionali, limitatamente al traffico esercitato, però nel distretto camerale.

Art. 3.

Agli effetti della tassa camerale gli esercenti industria e commercio vengono, secondo l'importanza del loro traffico od industria, ripartiti in 26 classi come dall'unita tabella:

Classi	Reddito imponibile		Quota massima delle tasse
	Minimo	Massimo	Lire
1	400	600	2
2	601	800	3
3	801	1,000	4
4	1,001	1,200	5
5	1,201	1,400	6
6	1,401	1,700	8
7	1,701	2,000	10
8	2,001	2,300	12
9	2,301	2,600	14
10	2,601	3,000	18
11	3,001	3,500	23
12	3,501	4,000	28
13	4,001	4,500	33
14	4,501	5,000	38
15	5,001	6,000	45
16	6,001	7,000	52
17	7,001	8,000	60
18	8,001	9,000	70
19	9,001	10,000	80
20	10,001	15,000	110
21	15,001	20,000	150
22	20,001	25,000	200
23	25,001	30,000	250
24	30,001	35,000	300
25	35,001	50,000	400
26	50,001	in oltre	500

Art. 4.

I ruoli dei contribuenti commerciali dovranno contenere il nome della ditta, la qualità e luogo dell'esercizio, la classe e la tassa corrispondente.

Questi ruoli saranno divisi per comuni e tenuti al corrente dal segretario della Camera la quale si varrà all'uopo dei ruoli di ricchezza mobile, degli elenchi dei contribuenti per pesi e misure, e per esercizi e rivendite, del foglio degli annunzi legali della provincia, della denuncia degli interessati, di circolari delle pubbliche amministrazioni per gli appaltatori e di ogni altro mezzo opportuno a constatare le variazioni degli esercizi.

Art. 5.

Entro il mese di febbraio la segreteria rimetterà gli elenchi ai sindaci dei rispettivi comuni, i quali compileranno un nuovo elenco facendo le radiazioni, aggiunte o modifiche che ritenessero del caso.

Art. 6.

Non oltre il mese di aprile una Commissione eletta a sensi dell'art. 6 del regolamento della Camera prende in esame gli elenchi restituiti dalle amministrazioni comunali e propone ed approva la tassa da imporsi a ciascuna ditta. I ruoli così riveduti sono sottoposti all'approvazione della Camera non oltre il mese di maggio.

Art. 7.

I ruoli approvati dalla Camera saranno trasmessi ai singoli municipi per la pubblicazione durante un periodo di 15 giorni consecutivi. Con manifesto da affiggere nell'albo pretorio dei singoli comuni sarà dato avviso di tale pubblicazione. Nonostante la pubblicazione saranno, contemporaneamente a questa, spediti avvisi personali alle ditte di nuova iscrizione e a quelle la cui tassazione venne variata.

Art. 8.

Contro la risultanza del ruolo e per quanto li riguarda personalmente, i contribuenti possono presentare un reclamo su carta bollata da lire 0. 60 diretta al presidente della Camera nel termine perentorio di giorni 15 dalla data della pubblicazione dei ruoli.

Il reclamo sarà fatto alla segreteria della Camera o ai rispettivi municipi, i quali faranno pervenire i ricorsi alla segreteria entro 8 giorni dalla presentazione.

La Camera non più tardi del mese di giugno esamina i ricorsi e si pronuncia in merito agli stessi; dopo ciò i ruol saranno definitivi, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria competente.

Art. 9.

I ruoli approvati dalla Camera saranno spediti senza ritardo all'autorità tutoria perchè ai medesimi venga apposto il visto per la esecuzione.

Copia dei ruoli debitamente autenticata dal presidente, accompagnata dal certificato di seguita pubblicazione ed affissione dell'avviso di cui all'art. 6 sarà trasmessa ai rispettivi esattori comunali e consorziali.

Art. 10.

Non più tardi del 10 luglio di ogni anno gli esattori dovranno dare ricevuta alla Camera dei ruoli ad essi trasmessi in conformità dell'articolo precedente.

Art. 11.

Gli esattori dovranno notificare ai contribuenti entro il mese di luglio, la quota loro assegnata e la scadenza per il pagamento da effettuarsi dal 10 al 18 agosto. Essi saranno tenuti per la riscossione della tassa camerale, alla osservanza delle leggi sulle riscossioni delle imposte dirette nonchè alle prescrizioni dei capitolati speciali a cui saranno vincolati per contratto, anche per ciò che riguarda il versamento delle riscossioni al cassiere camerale ed il rimborso delle quote inesigibili.

Art. 12.

La pendenza del ricorso in via amministrativa e in via giudiziaria non sospende il pagamento della tassa, salvo il diritto del contribuente alla restituzione nel caso di accoglimento del suo ricorso.

Art. 13.

È in facoltà della Camera di ordinare la compilazione di un ruolo suppletivo nel secondo semestre dell'anno, nel quale ruolo saranno iscritti gli esercizi di cui si fosse constatata l'emissione del ruolo principale, nonchè gli esercizi aperti dopo il primo gennaio.

Al ruolo suppletivo sono applicabili tutte le disposizioni che riguardano il ruolo principale, calcolandosi i termini per analogia.

Si farà luogo al rimborso di metà della tassa pagata se avviene cessazione di esercizio, a quei contribuenti che ne avranno fatta domanda sufficientemente documentata e corredata da un certificato dell'agente delle imposte e da una decisione della Commissione delle imposte. Per i contribuenti compresi nel ruolo principale la cessazione dovrà essersi verificata entro il 30 giugno e la domanda non potrà essere presentata dopo il 10 luglio. Il decreto della Camera di commercio autorizzante lo sgravio sarà dalla segreteria trasmesso immediatamente all'esattore.

Art. 14.

Per l'esazione della tassa la camera di commercio si vale degli esattori comunali e consorziali, i quali la effettueranno con tutte le norme, privilegi e penalità stabiliti dalla legge, dal regolamento e dalle disposizioni relative alla riscossione delle imposte dirette.

Visto, d'ordine di S. M.

Il ministro per l'agricoltura, industria e commercio

F. COCCO-ORTU.

CCV.

REGIO DECRETO *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri di Livorno per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche.*

23 *maggio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 giugno 1907, n. 143)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 7 febbraio 1907, n. LXXXVII, col quale il collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche con sede in Livorno e con giurisdizione sul territorio dei comuni di Livorno, Rio Marina, Rio dell'Elba, Porto Longone e Porto Ferraio è stato diviso in due collegi: uno con sede in Livorno e giurisdizione sul territorio del comune stesso, e l'altro con sede in Portoferraio e con giurisdizione su tutto il territorio del circondario stesso (Isola d'Elba);

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri nonchè il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 26 aprile 1896, n. 179;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri costituito in Livorno per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche sono stabilite come segue:

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		industriali	operai
Livorno	Livorno	1	4

Art. 2.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri costituito in Porto Ferraio per le industrie mineralurgiche, metallurgiche, meccaniche sono stabilite come segue:

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		industriali	operai
Porto Ferraio .	Porto Ferraio . . . . Campo dell'Elba		1
	Porto Longone	1	2
	Rio Marina		1
	Rio nell'Elba		2

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 7. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO ORTU.

OCVI.

Regio Decreto *che autorizza il regio conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » di Milano ad accettare la donazione dei fratelli comm. senatore Cesare ed Alberto Mangili.*

23 *maggio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 giugno 1907, n. 143.)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 6 giugno 1850, n. 1037, sulla capacità di acquistare dei corpi morali;

Veduto il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817, per l'applicazione della citata legge;

Veduta la dimanda del direttore del conservatorio musicale « Giuseppe Verdi » in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad accettare la donazione disposta dai fratelli comm. senatore Cesare ed Alberto Mangili di Milano a favore di detto conservatorio con atto pubblico in data 9 febbraio 1907 a rogito del notaro Domenico Riva di Milano.

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il regio conservatorio musicale « Giuseppe Verdi » di Milano è autorizzato ad accettare la donazione della somma di lire 50,000, disposta a suo favore dai fratelli commendatore senatore Cesare ed Alberto Mangili di Milano con atto pubblico, in data 9 febbraio 1907, a rogito del notaro Domenico Riva di detta città.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 10. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

CCVII.

REGIO DECRETO, Roma, 19 Marzo 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 giugno 1907, n. 142)

Che approva il nuovo statuto organico della cassa di risparmio di Concordia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE. — *Controfirmato* F. Cocco-Ortu. — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 12.

CCVIII.

Regio Decreto *che abroga e sostituisce la prima parte dell'art. 2 del regio decreto 9 giugno 1897, numero CLXXXVII (p. s.) riguardante la tassa sugli esercenti industria e commercio del distretto camerale di Cuneo.*

23 *maggio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 giugno 1907, n. 145)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 9 giugno 1897, n. CLXXXVII (parte supplementare), che autorizza la camera di commercio ed arti di Cuneo a imporre una tassa sugli esercenti industria e commercio;

Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti predetta, in data 29 novembre 1906;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l' industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La prima parte dell'art. 2 del regio decreto 9 giugno 1897, n CLXXXVII (parte supplementare), è abrogata e sostituita dalla seguente:

« La tassa verrà ripartita fra i contribuenti, divisi, a seconda dell' importanza dei loro redditi, desunti esclusivamente dai ruoli per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile della categoria *B* e del gruppo XXVI della categoria *C*, in undici classi, come risulta dalla seguente tabella. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 18. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO ORTU.

CCIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 23 MAGGIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 giugno 1907, n. 145)

Col quale il pio legato Leonesio Giuseppe, esistente nel comune di Tremosine, è eretto in ente morale, ed in pari tempo è raggruppato all'opera pia Tiboni, esistente nella frazione di Vesio del comune suddetto. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 20.

CCX.

REGIO DECRETO, ROMA, 30 MAGGIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 giugno 1907, n. 145)

Con cui l'asilo infantile Marie Bogliolo di Villavernia (Alessandria) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 21.

CCXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 30 MAGGIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 giugno 1907, n. 145)

Che erige in ente morale l'istituto medico-chirurgico-farmaceutico di mutuo soccorso, con sede in Padova, e ne approva lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 19.

CCXII.

Regio Decreto *che riordina la scuola d'arte e mestieri « Gentile Mazara » in Sulmona.*

16 *maggio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 giugno 1907, n. 152)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regio decreto in data 8 settembre 1878, n. 4498 serie 2ª), che determina le attribuzioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio, in materia d'insegnamento industriale e commerciale;

Vista la leggo 15 luglio 1906, n. 383, concernente provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Sulmona in data 20 marzo e 15 aprile 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola d'arti e mestieri « Gentile Mazara » in Sulmona è posta alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio e riordinata in conformità del presente decreto.

Essa prende il nome di regia scuola d'arte applicata alla industria.

La scuola ha lo scopo di impartire gli insegnamenti artistici e tecnici atti a favorire l'incremento delle industrie locali.

Art. 2.

Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 5,000; il comune di Sulmona con. . . . . » 5,000.

Andrà a diminuzione della quota di contributo del comune di Sulmona, fino alla concorrenza di lire 700, la somma che annualmente venisse stanziata dalla provincia di Aquila in favore della scuola.

I contributi suddetti continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti, in caso di scioglimento della scuola, nella misura e per il tempo che sarà necessario per adempiere agli obblighi derivanti dalla gestione e dal funzionamento del disciolto istituto.

Il comune di Sulmona fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede nello stesso modo alla loro manutenzione, all'illuminazione, al riscaldamento e alla fornitura dell'acqua.

Art. 3.

Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.

Art. 4.

La scuola è diurna con corsi serali.

L'anno scolastico comincia nel mese di ottobre e termina alla fine di giugno.

Art. 5.

Gli studi della scuola si compiono in cinque anni, due anni di corso preparatorio comune a tutti gli alunni e tre anni di corso normale, speciale per ciascuna delle sezioni in cui la scuola si divide, e cioè:

a) sezione falegnameria e stipetteria;
b) intaglio e intarsio in legno;
c) pittura decorativa;
d) plastica decorativa.

Nella scuola si impartiscono i seguenti insegnamenti: lingua italiana, aritmetica, geometria, disegno geometrico, disegno architettonico, proiezioni e prospettiva, disegno ornamentale, decorazione, modellazione, intaglio e intarsio in legno

Alla scuola sono annessi un laboratorio di modellazione, uno di pittura decorativa, ed uno per la lavorazione del legno.

Potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti, come pure altri corsi, ed altre sezioni, officine e laboratori, con decreto ministeriale, sentita la giunta di vigilanza e previo accordo cogli enti contribuenti per quanto riguarda la spesa.

Art. 6.

Per essere ammessi alla scuola è necessario esibire il certificato di maturità o quello di licenza elementare

E permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero.

Non sono ammessi uditori o praticanti a nessuno dei corsi.

Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione.

Art. 7.

Gli alunni, che — avendo frequentato regolarmente la scuola — superano l'esame finale, ottengono un certificato di licenza comprovante gli studi fatti nella sezione da essi seguita.

Art. 8.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una giunta di vigilanza composta di due delegati del Ministero di agri-

coltura, industria e commercio, di due del comune di Sulmona e di uno della provincia di Aquila. Il direttore fa parte di diritto della giunta di vigilanza.

Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle lire 500, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.

I membri elettivi della giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 9.

Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della giunta; questa elegge nel suo seno il segretario.

Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza. Egli riferisce al Ministero, almeno ogni trimestre, sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della giunta.

I processi verbali delle adunanze di questa sono trascritti in apposito registro e sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 10.

La giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.

La decadenza è dichiarata dal Ministero. Il presidente della giunta ne dà comunicazione all'ente rappresentato per i provvedimenti necessari.

Art. 11.

La giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;

b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) delibera il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione del Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sarà, a cura della giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio, approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati – senza preventiva approvazione ministeriale – gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente regio decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.

Art. 12.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della giunta di vigilanza

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.

Art. 13.

Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro, sentito il parere della giunta di vigilanza.

Art. 14.

Il direttore, gli insegnanti, i capi di officina e di laboratorio sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro.

Potranno però - udito il parere della giunta di vigilanza - essere nominate ai posti suddetti persone che in altri concorsi banditi dal ministro siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti.

Il direttore potrà anche essere scelte dal ministro fra il personale insegnante della scuola.

La giunta di vigilanza ha facoltà di delegare un suo rappresentante a far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi per i posti vacanti nella scuola.

Il direttore, come pure gli insegnanti e i capi di officina e di laboratorio, scelti nei modi sopraindicati, sono nominati, in via di esperimento, col grado di straordinari. Il periodo di prova non può avere la durata minore di due anni, nè maggiore di cinque. Trascorso detto periodo gli straordinari potranno essere nominati ordinari, se avranno dimostrato di possedere le qualità e le attitudini necessarie.

Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Per gli insegnamenti di carattere speciale o complementare, determinati dal ruolo organico, il ministro potrà derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuola di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova del loro insegnamento

Il personale amministrativo è pure nominato dal ministro, sopra proposta della giunta di vigilanza.

La nomina degli straordinari, degli incaricati, dei capi di officina e di laboratorio e del personele amministrativo è fatta con decreto ministeriale: la promozione ad ordinario del direttore e dei professori con decreto reale.

Il personale di servizio è nominato dalla giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.

Art. 15.

È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi di officina e di laboratorio da questa scuola ad un'altra e viceversa, quando entrambe sieno della stessa natura e di ugual grado e i funzionari da trasferirsi siano stati nominati con decreto reale o ministeriale.

Perchè i passaggi di cui al presente articolo possano verificarsi, occorre inoltre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e le giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto reale o ministeriale.

In caso di simili passaggi sono, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformità delle norme vigenti.

Art. 16.

Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano la titolarità, come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni. L'aumento viene calcolato in base allo stipendio iniziale di ruolo.

Il tempo utile per il computo del sessennio da concedersi al personale confermato in servizio a norma dell'art. 25, comincerà a decorrere dalla data del presente decreto.

Sarà stanziato ogni anno nel bilancio della scuola una somma destinata a far fronte agli impegni derivanti dal presente articolo.

Art. 17.

Il direttore, i professori, i capi di officina e di laboratorio, e il personale amministrativo con nomina stabile saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo nei casi e con le norme stabilite per gli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.

Il personale inserviente sarà assicurato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarrà in servizio.

Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo ed alle assicurazioni di cui sopra con una quota annuale, giusta analoga convenzione con la predetta Cassa nazionale di previdenza. In questa convenzione sarà stabilita la misura della ritenuta da farsi sugli stipendi del personale.

Art. 18.

Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 19.

Il direttore coadiuve il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola; e invigila, sotto la sua resposabilità, che sieno tenuti regolarmente i registri contabili in conformità delle disposizioni del regolamento. Provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola, delle officine e dei laboratori, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.

Art. 20.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento interno della scuola.

Il collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi e per la trattazione di quegli altri oggetti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Art. 21.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un solido istituto di credito locale, all'uopo designato dalla giunta di vigilanza. A questo istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 22.

Con un regolamento da approvarsi dal Ministero, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza, gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari, le norme per la gestione delle officine e dei laboratori, per il riparto degli utili di quelle e di questi; e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 23.

In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto reale sopra proposta del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il personale di essa cessa dalle sue funzioni.

Al personale con nomina stabile sarà corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da una amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sarà fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione d'organico.

Art. 24.

Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla

Art. 19.

Il direttore coadiuve il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola; e invigila, sotto la sua resposabilità, che sieno tenuti regolarmente i registri contabili in conformità delle disposizioni del regolamento. Provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola, delle officine e dei laboratori, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.

Art. 20.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento interno della scuola.

Il collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi e per la trattazione di quegli altri oggetti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Art. 21.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un solido istituto di credito locale, all'uopo designato dalla giunta di vigilanza. A questo istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 22.

Con un regolamento da approvarsi dal Ministero, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza, gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari, le norme per la gestione delle officine e dei laboratori, per il riparto degli utili di quelle e di questi; e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 23.

In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto reale sopra proposta del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il personale di essa cessa dalle sue funzioni.

Al personale con nomina stabile sarà corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da una amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sarà fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione d'organico.

Art. 24.

Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla

scuola soppressa, a vantaggio di altro istituto scolastico, d'indole affine, previo accordo fra i varii enti contribuenti.

Disposizione transitoria.

Art. 25.

Sarà in facoltà del ministro di derogare alle norme stabilite dall'art. 14, solo rispetto al personale della scuola attualmente in servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 24. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO

F. COCCO-ORTU.

CCXIII.

REGIO DECRETO *che istituisce in Milano una regia scuola media di studi applicati al commercio e ne approva lo statuto.*

16 *maggio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 giugno 1907, n. 150)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regio decreto in data 8 settembre 1878, numero 4498, e l'art. 82 della legge 15 luglio 1906, n. 383, che determinano le attribuzioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio, in materia d'istruzione industriale e commerciale;

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Milano in data 24 e 28 ottobre 1906, del consiglio provinciale di Milano in data 5 ottobre 1906 e della camera di commercio della stessa città in data 4 dicembre 1906;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita in Milano una regia scuola media di studi applicati al commercio che prenderà il nome di « Regia scuola media di commercio in Milano ».

La scuola ha lo scopo di avviare i giovani all'esercizio pratico del commercio e delle professioni ad esso attinenti e di prepararli agli studi superiori.

Art. 2.

La scuola dipende dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Al mantenimento di essa concorrono:

Il Ministero con annue lire 16,000;

La provincia di Milano con annue lire 3,000;

Il comune di Milano con annue lire 18,000 – delle quali lire 3,000 in denaro e lire 15,000, quale valore attribuito all'uso dei locali arredati, al riscaldamento, all'illuminazione e alla prestazione del personale di servizio.

La camera di commercio di Milano con annue lire 3,000.

I contributi predetti continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti, in caso di scioglimento della scuola, nella misura e per il tempo necessario per soddisfare agli obblighi derivanti dalla gestione e dal funzionamento della scuola stessa.

Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.

Art. 3.

La scuola è diurna: il corso di essa si compie in quattro anni e comprende gli insegnamenti e le esercitazioni che seguono:

Italiano – Storia civile e commerciale – Geografia commerciale – Istituzioni commerciali – Nozioni di economia generale, commerciale e industriale.

Diritto civile e commerciale: Legislazione commerciale ed industriale – Usi commerciali.

Legislazione doganale e trattati di commercio e di navigazione: Esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe doganali e nel calcolo dei dazi.

Trasporti e legislazione relativa: Servizi marittimi sovvenzionati – Esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe ferroviarie e nel calcolo dei noli.

Elementi di scienze naturali come introduzione allo studio della merceologia.

Chimica e merceologia – Analisi e saggi delle merci – Adulterazioni e sofisticazioni – Imballaggi.

Matematica elementare – Esercitazioni di calcolo abbreviato e mentale – Uso delle macchine da calcolo.

Compustisteria e ragioneria.

Calcolo mercantile e finanziario: Contabilità.

Banco modello: Funzionamento pratico di aziende mercantili e bancarie – di aziende di esportazione e di importazione e di imprese di trasporti.

Lingue estere: francese, inglese, tedesca.

Calligrafia, stenografia, dattilografia.

L'insegnamento delle lingue estere è obbligatorio per il francese e per una delle altre due lingue, inglese o tedesca.

L'alunno può seguire contemporaneamente gli insegnamenti di inglese e di tedesco, quando gli orari lo consentono.

Agli insegnamenti indicati nel presente articolo, altri potranno essere aggiunti con decreto del ministro.

Art. 4.

Alla scuola sono annessi un museo merceologico, un laboratorio per le esercitazioni pratiche degli allievi nelle analisi e nei saggi delle merci ed una raccolta delle migliori forme di imballaggio, come pure una pubblica mostra permanente dei prodotti delle scuole industriali e d'arte applicata.

La scuola ha inoltre una biblioteca, di cui una sezione è specialmente destinata agli allievi.

L'istruzione pratica degli alunni sarà completata con visite ad opifici industriali e ad aziende commerciali.

Art. 5.

Per l'ammissione al primo anno di corso della scuola è richiesta la licenza dai ginnasi o dalle scuole tecniche e dalle scuole inferiori di commercio dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, che abbiano non meno di tre anni di corso.

Saranno pure ammessi i licenziati dalle scuole italiane all'estero di grado corrispondente a quelle sopraindicate ed i licenziati da scuole estere che a giudizio del consiglio dei professori della scuola, siano ritenute equivalenti a quelle italiane di cui sopra.

Ai corsi successivi sono iscritti solo gli allievi, i quali abbiano superato l'esame di promozione nella scuola, ovvero in altra scuola media commerciale dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

L'alunno che per due anni consecutivi è riprovato negli esami di promozione alla classe superiore, non potrà più frequentare la scuola.

Ai corsi obbligatori non sono ammessi uditori.

Art. 6.

Gli alunni della regia scuola conseguono, dopo aver superato gli esami di promozione dalla seconda alla terza classe, un certificato che conferisce il titolo di computista commerciale ed abilita alle funzioni di contabile, rappresentante, agente e commesso nelle aziende commerciali.

Agli allievi, che abbiano superato, dopo il quarto anno, l'esame di licenza, è rilasciato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, il diploma che conferisce il titolo di perito commerciale.

Tale diploma attesta l'idoneità all'esercizio del commercio ed abilita alle professioni ed agli uffici pubblici ad esso attinenti; è titolo di ammissione senza esami ai corsi delle regie scuole superiori di commercio del Regno ed agli esami di concorso a posto di delegato commerciale di seconda classe, come pure ai concorsi per gli assegni e le borse di pratica commerciale all'estero; ed è parificato, per tutti gli effetti di legge, ai diplomi di licenza da scuole di egual grado.

Art. 7.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una giunta di vigilanza composta di un delegato del Ministero, di un delegato di ciascuno degli altri enti indicati all'art. 2 del

presente decreto; e di un delegato delle associazioni commerciali cittadine, designate dalla camera di commercio.

Il direttore della scuola fa parte di diritto della giunta.

Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle lire 3,000, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella giunta, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.

I membri elettivi della giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 8.

Il presidente della giunta è scelto dal ministro fra i componenti della giunta stessa, questa elegge nel suo seno il segretario.

Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza.

Egli riferisce, periodicamente, al Ministero sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della giunta.

I processi verbali delle adunanze di questa sono trascritti in apposito registro e sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 9.

La giunta di vigilanza si aduna di regola una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre tutte le volte che il bisogno lo richieda in seguito a convocazione del presidente, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando v' intervenga la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della giunta che senza giustificati motivi non intervengono alle adunanze di essa per tre volte consecutive.

Art. 10.

La giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;

b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) delibera il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto conto sarà, a cura della giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati - senza preventiva approvazione ministeriale - gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila sulla conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate le variazioni apportate agli inventari stessi;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni stabilite dal presente regio decreto ed a quelle altre cui fosse chiamato dal ministro.

Art. 11.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della giunta di vigilanza.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi di insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.

Art. 12.

Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola; provvede all'andamento didattico e disciplinare di essa e dei laboratori, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili per il buon andamento dell'istituto e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale in caso di breve assenza. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla giunta ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.

Art. 13.

Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal Ministero, sentito il parere della giunta di vigilanza.

Art. 14.

Gli insegnanti sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro. Il direttore potrà però essere scelto dal ministro, anche senza concorso, sentita la giunta di vigilanza.

Delle commissioni giudicatrici dei concorsi fa parte un rappresentante della giunta di vigilanza.

Gli insegnanti scelti in seguito a concorso sono nominati in via di esperimento, col grado di reggente.

La reggenza non può avere durata minore di due anni nè maggiore di tre.

Trascorso il periodo di esperimento i reggenti possono essere nominati titolari se apposite ispezioni da ordinarsi dal ministro avranno dimostrato che essi possiedono le qualità e le attitudini necessarie.

Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico, il ministro provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Per gli insegnamenti aventi carattere speciale o complementare, il ministro potrà derogare dalla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.

Il personale amministrativo è pure nominato dal Ministero, sopra proposta della giunta di vigilanza.

La nomina di reggenti, degli incaricati e del personale amministrativo è fatta con decreto ministeriale: la promozione a titolare del direttore e dei professori con decreto reale.

Il personale di servizio è nominato dalla giunta municipale coll'approvazione della giunta di vigilanza della scuola.

Art. 15.

Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano la titolarità, come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni.

Art. 16.

È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante della scuola ad un'altra regia scuola media di commercio e viceversa.

Perchè possa farsi luogo a tali trasferimenti occorre che i funzionari interessati ne facciano domanda e che le giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole.

I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto reale o ministeriale.

In caso di simili passaggi sono mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti.

Art. 17.

Il direttore e i professori che hanno il grado di titolare sono ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.

Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo, con una quota annuale, che sarà determinata dal regolamento, il quale stabilirà altresì le ritenute a carico del personale.

Art. 18

Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 19.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, delibera sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento.

Il collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre di regola, una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Il regolamento stabilirà i casi in cui le proposte del collegio dei professori dovranno essere sottoposte, prima di aver esecuzione, all'approvazione del Ministero.

Art. 20.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un istituto locale di credito.

A questo istituto saranno direttamente versati i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 21.

Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 22.

In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, il personale di essa cessa dalle sue funzioni.

Al personale con nomina stabile sarà corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da un'amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sarà fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione d'organico.

Art. 23.

Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro istituto scolastico di indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.

Art. 24.

Il presente statuto potrà essere modificato con decreto reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della giunta di vigilanza.

Disposizioni transitorie.

Art. 25.

I giovani che, all'apertura della regia scuola media di commercio in Milano, si trovano già regolarmente iscritti nelle classi prima, seconda e terza della scuola pratica di commercio della stessa città avranno diritto ad iscriversi alle rispettive classi della regia scuola media e quelli che presenteranno il certificato di licenza della terza classe della scuola pratica potranno iscriversi alla quarta classe della predetta nuova scuola media.

Nulla è innovato per ciò che riguarda il personale insegnante e direttivo attualmente in servizio presso la scuola pratica di commercio in Milano alla quale la regia scuola media di commercio viene a sostituirsi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

F. Cocco-Ortu.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 23. Pacini.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

CCXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 23 MAGGIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 giugno 1907, n. 147)

Col quale il pio legato Radicati di Passerano esistente nel comune di Passerano (Alessandria) è eretto in ente morale ed è concentrato nella congregazione di carità del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 26.

CCXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 30 MAGGIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 giugno 1907, n. 147)

Che provvede alla delimitazione dei confini ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Portolongone e Capoliveri. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 27.

CCXVI.

Regio Decreto *che autorizza la società « Unione italiana tramways elettrici » ad impiantare ed esercitare a trazione elettrica un secondo binario lungo la linea tramviaria Genova-Nervi, nel tronco Sturla-Quinto.*

19 *aprile* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 giugno 1907, n. 146)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 11 giugno 1906, presentata dalla unione italiana dei tramways elettrici allo scopo di ottenere, in base al deliberato 9 maggio 1906 della deputazione provinciale di Genova, l'autorizzazione ad impiantare ed esercitare un secondo binario nel tratto Sturla-Quinto della tramvia Genova-Nervi;

Visto il Nostro decreto in data 17 febbraio 1898 con il quale la società dei tramways orientali di Genova fu autorizzata ad esercitare la tramvia elettrica Genova-Nervi;

Ritenuto che con atto notarile in data 24 agosto 1901 la società « Unione italiana tramways elettrici » succedette alla disciolta società dei tramways orientali di Genova;

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e le ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con regio decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La società « Unione italiana tramways elettrici » è autorizzata ad impiantare ed esercitare a trazione elettrica un secondo binario lungo la linea tramviaria Genova-Nervi nel tronco Sturla-Quinto, giusta il progetto portante il bollo dell'ufficio di Genova in data 9 giugno 1906 e la successiva variante, portante il bollo dello stesso ufficio del registro, in data 17 luglio 1906, visti, d'ordine Nostro, dal predetto ministro segretario di Stato pei lavori pubblici.

Art. 2.

Per l'esercizio di detto binario dovranno osservarsi:

a) le disposizioni contenute nel disciplinare 3 febbraio 1898 allegato al citato Nostro decreto 17 febbraio stesso anno, nonchè le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, su le tramvie a trazione meccanica;

b) le prescrizioni del competente ufficio dei telegrafi dello Stato per quanto si riferisce alle cautele e protezioni dei fili telegrafici e telefonici;

c) le disposizioni e cautele che saranno stabilite dalla commissione di collaudo per garantire la sicurezza e la regolarità della circolazione ordinaria e tramviaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 30. Pagini.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIANTURCO.

CCXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 23 MAGGIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° luglio 1907, n. 155)

Che radia la batteria Molino a vento della piazza di Spezia, dal novero delle fortificazioni dello Stato. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* VIGANÒ — CARCANO — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 35.

CCXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° luglio 1907, n. 155)

Col quale viene dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di una caserma nella regione San Martino nel comune di Sanremo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* VIGANÒ — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 34.

CCXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 30 MAGGIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° luglio 1907, n. 155)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia deliberato dalla giunta provinciale

amministrativa di Avellino nelle adunanze in data 26 ottobre e 23 novembre 1906, 8 febbraio e 25 aprile 1907, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 17 gennaio 1895, n. 14. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA. — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 33.

CCXX.

REGIO DECRETO, ROMA, 5 MAGGIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° luglio 1907, n. 155)

Col quale è data facoltà al comune di S. Casciano dei Bagni di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 200 (duecento). *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 37.

CCXXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 23 MAGGIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° luglio 1907, n. 155)

Col quale il pio lascito elemosiniero e dotalizio Vicario, esistente nel comune di Gabiano (Alessandria) è eretto in ente morale ed è concentrato nella congregazione di carità del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 38.

CCXXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 30 MAGGIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° luglio 1907, n. 155)

Con cui l'asilo infantile di Albese (Como) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 51.

CCXXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 luglio 1907, n. 157)

Col quale è data facoltà al comune di Certosino di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia col minimo imponibile di lire 200 (duecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 giugno 1907.
Reg. 35 Atti del Governo a f. 43.

CCXXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 luglio 1907, n. 157)

Col quale è data facoltà al comune di Montecarotto di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 150 (centocinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 44.

CCXXV.

REGIO DECRETO, Roma, 9 Giugno 1907

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 3 luglio 1907, n. 157)

Col quale è data facoltà al comune di Ravello di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia col minimo imponibile di lire 250 (duecentocinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Lacava — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 45.

CCXXVI.

REGIO DECRETO, Roma, 9 Giugno 1907

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 3 luglio 1907, n. 157)

Col quale è data la facoltà al comune di Rutino di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia col minimo imponibile di lire 200 (duecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Lacava — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 46.

CCXXVII.

Regio Decreto *che erige in ente morale il museo o collezione artistica geom. Francesco Borgogna in Vercelli e ne approva lo statuto.*

23 *maggio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 luglio 1907, n. 156)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testamento 25 maggio 1904, col quale l'avv. Antonio Borgogna legava alla città di Vercelli una ricca collezione di oggetti d'arte, perchè ne fosse formato un museo da erigersi in ente morale e col titolo « Museo o collezione artistica geom. Francesco Borgogna fu notaro Antonio, sotto il patronato della città di Vercelli. » ;

Considerato che lo stesso testatore, per assicurare il regolare funzionamento di tale museo, completava il legato con quello di una casa, del mobilio necessario e di un capitale di lire 300,000 (trecentomila) in consolidato 5 per cento ;

Vista la istanza del sindaco di Vercelli, corredata da documenti giustificativi, per la erezione in ente morale del museo anzidetto ;

Visto l'atto 3 ottobre 1906 di constatazione e di inventario, per notaro Andrea Tarchetti di Vercelli, della consistenza artistica e patrimoniale del legato, registrato in quella città il 26 ottobre 1906, n. 316, fol. 61, libro 105, atti pubblici ;

Vista la deliberazione 16 ottobre 1906 del consiglio comunale di Vercelli, che approva lo statuto organico del detto museo;

Visti la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il regolamento per la esecuzione di essa, approvato con regio decreto del 26 giugno 1864, n. 1817;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il museo o collezione artistica geom. Francesco Borgogna fu notaio Antonio, sotto il patronato della città di Vercelli, è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto annesso al presente decreto, che sarà firmato, d'ordine Nostro, dal predetto ministro della pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 52. PACINI.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

STATUTO ORGANICO

del « Museo e collezione artistica geom. Francesco Borgogna fu notaro Antonio in Vercelli » deliberato dal consiglio di quella città nella seduta del 16 ottobre 1906.

Art. 1.

La fondazione istituita dall'avv. Antonio Borgogna col suo testamento 25 maggio 1904 col titolo di Museo o collezione artistica geometra Francesco Borgogna fu Antonio, sotto il patronato della città di Vercelli, è costituita:

1° Dalla casa di abitazione del testatore, posta in via San Francesco, ora Antonio Borgogna, n. 9 civico, coll'annesso rustico e giardini;

2° Da tutti gli oggetti d'arte e di collezione che si trovarono nell'abitazione del testatore al suo decesso elencati e descritti nell' inventario firmato dal testatore medesimo in data 1° luglio 1903, inserto nell'atto di constatazione e ricognizione a rogito del notaro Andrea Tarchetti, e nell'atto stesso per gli oggetti acquistati dal fondatore dopo quell' inventario;

3° Dal capitale di lire 300,000 in consolidato italiano 5 per cento diminuito dalla tassa di successione gravante i legati al Museo;

4° Dalle somme che sopravanzassero al pagamento di tutti i legati.

Art. 2.

La fondazione è istituita ad uso e beneficio pubblico.

Art. 3.

L'amministrazione del museo è affidata ad un consiglio direttivo che ha per compito principale di vigilare alla conservazione degli oggetti d'arte e di provvedere all' incremento del museo coi fondi esuberanti alle spese di amministrazione:

Esso è composto del signor avv Francesco Borgogna fu Domenico nipote ex fratre del fondatore, membro a vita e, dopo il suo decesso, dal seniore maschio de' suoi discendenti, pure quale membro nato, estinta la sua linea, dal seniore dei discendenti maschi delle sorelle del fondatore e di 4 membri nominati, 3 dal consiglio comunale ed 1 dallo istituto di belle arti.

Art. 4.

Il consiglio, così composto, nomina fra i suoi membri il presidente.

Art. 5.

I membri elettivi durano in carica per un quadriennio e si rinnovano per metà ad ogni biennio.

La scadenza nel primo biennio è determinata dalla sorte.

Chi surroga membri anzi tempo mancati rimane in carica pel solo tempo del surrogato.

I membri scaduti possono venire rieletti.

Art. 6.

Al museo è preposto un direttore stipendiato, che avrà anche l'ufficio di segretario del consiglio direttivo.

La nomina del direttore è fatta dal consiglio comunale.

Per la custodia del museo saranno nominati dal consiglio direttivo uno o più custodi secondo il bisogno.

Art. 7.

Il consiglio direttivo formerà apposito regolamento nel quale dovranno trovar posto le disposizioni riguardanti le norme d'amministrazione e l'erogazione delle rendite, gli obblighi del direttore e dei custodi e i loro stipendi, le tasse d'ingresso al museo nei giorni feriali e festivi e le norme per gli ingressi gratuiti; le cautele da osservarsi per la conservazione degli oggetti del museo, l'impiego dei risparmi che si potranno realizzare e del provento delle tasse

d'ingresso, indicando la parte da portarsi in aumento della somma destinata alla manutenzione del museo e all'acquisto di nuove opere ed oggetti artistici.

Il regolamento dovrà essere sottoposto all'approvazione del consiglio comunale.

Art. 8.

I bilanci ed i conti consuntivi annuali dovranno essere comunicati all'amministrazione comunale ed al Ministero della pubblica istruzione.

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

CCXXVIII.

Regio Decreto *che istituisce in Torino una scuola professionale tipografica e di arti affini.*

9 *maggio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 luglio 1907, n. 175)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regio decreto in data 8 settembre 1878, n. 4498, che determina le attribuzioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Torino in data 18 giugno e 17 ottobre 1906, della Camera di commercio ed arti di Torino in data 11 marzo 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per iniziativa del Comitato promotore delle onoranze a Giovanni Gutenberg celebrate nel 1900 nella ricorrenza del 500° anniversario della sua nascita, e sotto gli auspici del municipio, è istituita in Torino una scuola professionale tipografica denominata « Scuola tipografica e di arti affini di Torino ».

Essa è alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 2.

Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono, all'atto dell'approvazione del presente statuto:

il Ministero di agricoltura, industria e commercio con lire 1,000;

il comune con lire 2,000;

la camera di commercio con lire 2,000;

e altri enti locali in somme variabili d'anno in anno.

Concorrono eziandio al mantenimento della scuola tutti i sottoscrittori di una o più azioni di lire 10 caduna, con impegno triennale, azioni che si emettono a fondo perduto, in numero illimitato, e che potranno venir coperte dai tipografi e da tutte quelle altre persone le quali, ancorchè non appartenenti all' industria tipografica, vorranno rendersi benemerite dell' istituzione.

I sottoscrittori di una o più azioni saranno considerati azionisti della scuola pel solo periodo di tempo in cui soddisferanno all' impegno che con la sottoscrizione si assumono, e formeranno, coi membri della scuola, le assemblee generali.

Art. 3.

La scuola tipografica e di arti affini si prefigge i seguenti scopi:

1° Curare, per mezzo di corsi regolari di insegnamento, l'istruzione tecnica, artistica e letteraria degli apprendisti compositori, impressori, legatori e fonditori;

2° Cooperare all' incremento della cultura tecnica e generale degli operai tipografi mercè l'apertura di corsi speciali e di adatte letture e conferenze;

3° Promuovere l'unità ortografica delle edizioni;

4° Raccogliere e conservare, nella misura e nei limiti che la situazione finanziaria dell' istituzione saranno per consentire, tutte quelle pubblicazioni e quei lavori che per il loro merito tecnico ed artistico potessero servire di utile consultazione.

In relazione ai suaccennati scopi, gli insegnamenti, da impartirsi nelle ore serali di ciascun giorno feriale, vengono divisi in letterari, tecnici e pratici.

Formano parte dell' insegnamento letterario le lingue italiana e francese ed i primi elementi di latino e greco; eventualmente di inglese e tedesco; ed infine, come complemento, la storia dell'origine e dell'evoluzione della stampa.

Appartengono all' insegnamento teorico gli elementi del disegno decorativo applicato all'arte tipografica ed alla rilegatura del libro; la stenografia applicata alla composizione tipografica; le nozioni meccaniche più necessarie sulle macchine da stampa e sui motori elettrici; le nozioni tecniche sulle carte e sugli inchiostri; gli elementi per il calcolo del costo delle materie prime e della mano d'opera; la formazione dei prezzi; ecc.

Compongono l' insegnamento pratico le seguenti materie divise in corsi:

a) Composizione tipografica;
b) Stampa tipografica;
c) Fusione dei caratteri;
d) Legatoria.

Presentandosene l'occorrenza, e con il maggiore sviluppo della scuola, il consiglio direttivo, previa l'approvazione del Ministero, potrà aprire dei corsi speciali, quali quelli di stereotipia e galvano-plastica, delle incisioni fotomeccaniche, di incisione in legno, ecc.

Così pure, verificandosene l'opportunità, il consiglio direttivo, potrà aprire dei corsi diurni, stabilendo apposite tasse di frequenza.

Art. 4.

La durata dei corsi è normalmente fissata in tre anni, in capo ai quali all' allievo che riporta, a giudizio di apposite Commissioni esaminatrici, almeno 8|10 nella prova finale del corso pratico e 6|10 nelle prove finali dei corsi teorici e letterari, vien rilasciato un diploma di idoneità a passare operaio di seconda categoria.

Per tutti i detti corsi, oltre ai tre anni di cui sopra, è stabilito un quarto corso, o corso di perfezionamento, al quale potranno accedere anche gli operai. Ai frequentatori di questo corso che nella prova finale riporteranno, a giudizio della Commissione esaminatrice, almeno 8|10, verrà rilasciato un diploma di pratica conoscenza.

Art. 5.

L'anno scolastico incomincia nel mese di ottobre e termina alla fine di maggio.

Nella seconda quindicina di maggio hanno luogo gli esami di promozione e di licenza.

Art. 6.

La direzione dell' andamento didattico della scuola spetta al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il direttore della scuola, sentito il parere del consiglio direttivo, proporrà al Ministero i programmi di insegnamento e gli orari delle lezioni compilati dal collegio degli insegnanti e corrisponderà direttamente col Ministero per tutto ciò che si riferisce all'andamento didattico della scuola.

Art. 7.

L'amministrazione della scuola è affidata ad un consiglio direttivo composto come segue;

Un rappresentante nominato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Uno dell'amministrazione comunale;

Uno della camera di commercio ed arti;

Uno della sezione compositori della federazione italiana dei lavoratori del libro;

Uno della sezione impressori F. I L. L.;

Uno della sezione fonditori F. I. L. L.;

Uno della unione pio-tipografica italiana, sede di Torino;

Uno della società fra artisti tipografi;

Due dell'assemblea generale degli azionisti e membri fondatori.

Il direttore fa parte di diritto del consiglio con voto deliberativo.

Avranno diritto di avere un proprio rappresentante, con voto deliberativo, nel consiglio direttivo della scuola, quegli enti i quali concorreranno al mantenimento di essa con un contributo annuo non inferiore alle lire 500.

I membri elettivi del consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il presidente, il vice presidente ed il segretario sono scelti dal consiglio fra i suoi membri.

Art. 8.

Il consiglio direttivo si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre tutte le volte che il bisogno lo richieda, in seguito a convocazione del presidente e dietro domanda scritta di almeno tre consiglieri.

Le adunanze del consiglio sono valide quando vi intervenga almeno la metà più uno dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti del consiglio che non intervengono alle adunanze di esso per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.

Art. 9.

Il consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni:

a) Provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;

b) Convoca l'assemblea ordinaria degli azionisti e membri fondatori nel mese di settembre e le altre assemblee straordinarie che le circostanze rendessero necessarie;

c) Compila il bilancio preventivo della scuola e lo trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

d) Compila il conto consuntivo che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero predetto, insieme ai documenti giustificativi, due mesi dopo la chiusura dell'esercizio;

e) Ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

f) Fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

g) Dà parere al Ministero su tutti i provvedimenti riguardanti le disposizioni regolamentari, i programmi, i ruoli organici;

h) Presenta alla fine di ogni anno scolastico a tutti gli enti che contribuiscono al mantenimento della scuola, una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola stessa;

i) Esercita le funzioni di patronato nel collocamento degli alunni licenziati dalla scuola.

Art. 10.

Il numero degli insegnanti e del personale addetto al servizio della scuola, come pure i loro stipendi saranno determinati da una pianta organica stabilita dal consiglio direttivo ed approvata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 11.

Il direttore e gli insegnanti saranno nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio in seguito a concorso pubblico o su proposta del consiglio direttivo.

Il personale di servizio è nominato dal consiglio direttivo coll'approvazione del Ministero.

Art. 12.

Il direttore coadiuva il presidente nella esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e nell'amministrazione della scuola; provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ri-

ferisce al consiglio direttivo il quale delibererà sull'opportunità o meno di informarne il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Art. 13.

Gli insegnanti esercitano rispettivamente gli uffici loro assegnati sotto la vigilanza del direttore.

Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, compila gli orari ed i programmi di insegnamento da sottoporsi all'approvazione del Ministero, il quale, previa approvazione del consiglio direttivo, i libri di testo che si reputassero necessari all'applicazione dei programmi scolastici, fa le proposte per l'acquisto di materiale didattico e scientifico e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento di cui all'art. 15.

Il collegio degli insegnanti si riunisce almeno una volta al mese per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi di insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero sottoposti al suo esame.

Il collegio stesso è subordinato nelle sue deliberazioni alla ratifica da parte del consiglio direttivo.

Art. 14.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un solido istituto di credito locale, all'uopo designato dal consiglio direttivo.

In pari tempo il consiglio direttivo designerà uno dei suoi membri per effettuare gli incassi ed i pagamenti, autorizzandolo a tenere una somma di cui si fisserà il limite massimo per far fronte ai bisogni giornalieri di cassa.

Art. 15.

Con un regolamento da approvarsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, saranno stabilite le norme relative alle assemblee generali degli azionisti e membri fondatori, all'ammissione degli alunni, agli esami di pro-

mo[illegible]e e di licenza, agli obblighi degli alunni e del personale della scuola, alle norme per la gestione dei laboratori e a tutte le altre disposizioni che valgano ad assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 16.

Il presente statuto potrà essere modificato con decreto reale sopra proposta del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del consiglio direttivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 61. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

CCXXIX.

REGIO DECRETO, Roma, 19 Maggio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 luglio 1907, n. 163)

Col quale il legato elemosiniero Lossetti Mandelli, esistente nel comune di Milano è eretto in ente morale e contemporaneamente concentrato nella congregazione di carità del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 67.

CCXXX.

REGIO DECRETO *che modifica il regolamento per la riscossione della tassa sugli esercenti industrie e commercio della camera di commercio ed arti di Lecce.*

6 *giugno* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 luglio 1907, n. 160)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 33 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 26 gennaio 1893, n. XCII (parte supplementare), che approva il regolamento per la riscossione della tassa sugli esercenti industrie e commerci della camera di commercio ed arti di Lecce;

Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti predetta, in data 13 aprile 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 11 del regolamento per la riscossione della tassa sugli esercenti industrie e commercio della camera di commercio ed arti di Lecce, approvato con regio decreto 26 gennaio 1893, n. XCII (parte supplementare), è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'aggio dovuto all'esattore per la riscossione delle tasse camerali è lo stesso di quello stabilito per le imposte erariali »;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 59. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. **Il Guardasigilli** ORLANDO.

F. COCCO ORTU.

CCXXXI.

Regio Decreto *che autorizza l' istituto Casanova di Napoli ad accettare il lascito Rossi-Romano.*

6 *giugno* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 luglio 1907, n. 160)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 13 ottobre 1880, col quale si costituisce in corpo morale l'istituto Casanova di Napoli;

Vista l'istanza colla quale il presidente del Consiglio direttivo dell' istituto stesso chiede l'autorizzazione ad accettare il legato di lire 2,000 fatto all' istituto dal defunto sig. Francesco Rossi-Romano con suo testamento olografo del 14 gennaio 1898;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037:

Visto il parere del Consiglio di Stato emesso nall'adunanza del 17 maggio 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'istituto Casanova di Napoli è autorizzato ad accettare il lascito di lire 2,000 disposto in suo favore dal defunto sig. Francesco Rossi-Romano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 60. PAGINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO ORTU.

CCXXXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 6 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 luglio 1907, n. 163)

Con cui l'asilo infantile Pellegrini Guzzoni di Monticelli d'Ongina (Piacenza) è eretto in ente morale e n'è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 68.

CCXXXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 6 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 luglio 1907, n. 164)

Col quale il legato dotale Gaetano Zucchi è eretto in ente morale e contemporaneamente concentrato nella congregazione di carità di Milano. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 66.

CCXXXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 6 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 11 luglio 1907, n. 164)

Con cui l'asilo infantile di Dagnente (Novara) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 64.

CCXXXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 6 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 11 luglio 1907, n. 164)

Che autorizza la separazione del patrimonio e delle spese della frazione Celiera, dal restante del comune di Civitella Casanova. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 63.

CCXXXVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 6 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 11 luglio 1907, n. 164)

Che trasforma l'opera pia Del Secco, esistente in Montevarchi (Arezzo) in soccorso ed assistenza dell'infanzia abbandonata. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 65.

CCXXXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 6 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 11 luglio 1907, n. 164)

Col quale il fine inerente al patrimonio delle Confraternite della Morte, di S. Rocco, del SS. Rosario, del SS. Sa-

cramento e Cappella del Rifugio, esistenti in Norma (Roma) è parzialmente trasformata in soccorsi ai malati poveri a domicilio e il patrimonio predetto è concentrato nella congregazione di carità del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 69.

CCXXXVIII.

Regio Decreto *che modifica lo statuto organico della fondazione Soleri in Genova.*

6 *giugno* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 luglio 1907, n. 162)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testamento 9 settembre 1679, col quale il dottor Giovanni Battista Soleri lasciava tutte le sue sostanze ad un collegio da fondarsi in Genova in favore di giovani di Taggia, di Bussana e di Savona;

Veduto lo statuto organico della fondazione Soleri approvato con regio decreto 4 febbraio 1906;

Riconosciuta l'opportunità di modificare l'art. 3 di tale statuto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3 dello statuto organico della fondazione Soleri approvato con regio decreto 4 febbraio 1906 è modificato come segue:

« Per essere ammessi a godere del posto nel collegio convitto nazionale di Genova, i giovani dovranno giustificare di aver superato con 7[10 almeno complessivamente gli esami del 1° anno di ginnasio o quelli del 1° anno della

scuola tecnica. Dovranno inoltre avere non meno di 7 anni di età, e non più di 14 a tutto il mese di settembre dell'anno in corso ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 58. Pagini.
Luogo del Sigillo. *V*. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

CCXXXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 luglio 1907, n. 164)

Con cui il legato « Studi Raffaelli » di Urbania (Pesaro) è eretto in ente morale e n'è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 giugno 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 70.

CCXL.

REGIO DECRETO, ROMA, 6 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 luglio 1907, n. 166)

Col quale il fine inerente al patrimonio della Confraternita della Misericordia esistente in Canino (Roma) è parzialmente trasformato a favore dell'ospedale civico del luogo, riservate annue lire 75, sulle rendite del pio sodalizio, alla Confraternita medesima per spese di culto. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 76.

CCXLI.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 luglio 1907, n. 166)

Col quale il pio legato don Carlo Tonielli, di Lizzano in Belvedere (Bologna) è eretto in ente morale e concentrato nella congregazione di carità del luogo — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 78.

CCXLII.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 luglio 1907, n. 166)

Col quale il patrimonio della Confraternita del SS. Sacramento e Rosario di Chiaravalle (Ancona) è trasformato a favore dell'ospedale civico del luogo, riservate annue lire 925. 59 sulle rendite del pio sodalizio, alla Confraternita medesima per spese di culto. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI— *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 77.

CCXLIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 luglio 1907, n. 166)

Col quale è data facoltà al comune di Agropoli di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia col minimo imponibile di lire 200 (duecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 79.

CCXLIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 luglio 1907, n. 166)

Col quale è data facoltà al comune di Carpegna di applicare nell'anno 1907 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 2 settembre 1907. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 80.

CCXLV.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 luglio 1907, n. 166)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia deliberato dalla giunta provinciale amministrativa di Reggio Calabria nelle adunanze in data 19 gennaio e 2 marzo 1907, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 1° dicembre 1904, numero DVI — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 82.

CCXLVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 luglio 1907, n. 166)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame deliberato dalla giunta provinciale

amministrativa di Reggio Calabria nelle adunanze in data 19 gennaio e 2 marzo 1907, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 24 novembre 1905, numero 387. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 83.

CCXLVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 luglio 1907, n. 166)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame deliberato dalla giunta provinciale amministrativa di Siracusa nelle adunanze in data 5 dicembre 1906 e 18 febbraio 1907, in sostituzione del regolamento approvato con decreto del ministro commissario civile in data 20 giugno 1897. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 84.

CCXLVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 16 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 luglio 1907, n. 166)

Col quale è data facoltà al comune di Pietrapertosa di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia col minimo imponibile di lire 100 (cento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 81.

CCXLIX.

REGIO DECRETO, Roma, 30 Maggio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 luglio 1907, n. 166)

Con cui si determina l'ammontare del patrimonio dell'orfanotrofio Fibbioni di Aquila e si approva lo statuto organico dell'ente. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 100.

CCL.

REGIO DECRETO, Roma, 20 Giugno 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 luglio 1907, n. 166)

Col quale è data facoltà al comune di Arrone di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 150 (centocinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Lacava — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 8 luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 105.

CCLI.

REGIO DECRETO, Roma, 20 Giugno 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 luglio 1907, n. 166)

Col quale è data facoltà al comune di Caldarola di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia con l'aliquota massima del 3 % (tre per cento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Lacava — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 8 luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 106.

CCLII.

REGIO DECRETO, Roma, 20 Giugno 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 luglio 1907, n. 166)

È data facoltà al comune di Vaglio di Basilicata di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia col minimo imponibile di lire 100 (cento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Lacava — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 8 luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 107.

CCLIII.

REGIO DECRETO, Roma, 13 Giugno 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 luglio 1907, n. 166)

Che riconosce giuridicamente la sezione speciale « Fratellanza per le case del popolo » della società operaia di Bazzano (Bologna) e ne approva lo statuto-regolamento. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. Cocco Ortu — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 110.

CCLIV.

REGIO DECRETO, Roma, 16 Giugno 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 luglio 1907, n. 166)

Che modifica lo statuto organico della cassa di risparmio di Forlì. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. Cocco-Ortu — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 111.

CCLV.

REGIO DECRETO, Roma, 16 Giugno 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 luglio 1907, n. 172)

Che eleva la misura massima del valore locativo delle case popolari nel comune di Scandiano (Reggio Emilia) da lire 250 a lire 375. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. Cocco Ortu — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 114.

CCLVI.

REGIO DECRETO, Roma, 30 Giugno 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 luglio 1907, n. 172)

Col quale il comune di Anzio è autorizzato ad applicare la tassa sulle aree fabbricabili, e ne è approvato il regolamento relativo deliberato dal comune stesso nelle adunanze consiliari in data 30 ottobre 1905 e 22 marzo 1907. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Lacava — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 116.

CCLVII.

REGIO DECRETO, Roma, 30 Maggio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 luglio 1907, n. 173)

Con cui l'asilo infantile Laura Mantegazza di Cannero (Novara) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 120.

CCLVIII.

REGIO DECRETO, Roma, 6 Giugno 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 luglio 1907, n. 173)

Con cui l'asilo infantile di Villa d'Adda (Bergamo) è eretto in ente morale e viene approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 125.

CCLIX.

REGIO DECRETO, Roma, 9 Giugno 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 luglio 1907, n. 173)

Con cui l'ospedale di Santa Maria degli Ungheresi in Polistena (Reggio Calabria) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 124.

CCLX.

REGIO DECRETO, Roma, 9 Giugno 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 luglio 1907, n. 173)

Con cui l'asilo infantile Antonio Corti di Pescarenico (Lecco) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 123.

CCLXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 9 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 luglio 1907, n. 173)

Che approva lo statuto organico del Monte di pietà di Sant'Agata dei Goti. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 127.

CCLXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 13 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 luglio 1907, n. 173)

Con cui l'opera pia Istituto di beneficenza israelitica « Havorad Maassè Azedacà » di Ancona è eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 119.

CCLXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 13 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 luglio 1907, n. 173)

Con cui l'asilo infantile Gaetano Buzzi di Clivio (Como) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 121.

CCLXIV.

REGIO DECRETO *che autorizza il regio istituto Veneto di scienze, lettere ed arti in Venezia ad accettare la donazione fatta dai signori Achille e Giulietta Forti, ed erige in ente morale la fondazione « Arrigo Forti » della quale approva lo statuto.*

13 *giugno* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 luglio 1907, n. 172)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'atto rogato dal notaio dottor Giovanni Battista Medin in Padova, il 30 marzo 1907, col quale la signora Giulietta Forti ed il signor dott. Achille Forti, per onorare la memoria del loro rispettivo marito e padre Arrigo Forti fu Israele, hanno donato al regio istituto Veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia la somma di lire 30,000, allo scopo di conferire un premio triennale di lire 3,000 per incoraggiamento agli studi di botanica e di zoologia;

Visto l'istanza del predetto regio istituto Veneto per essere autorizzato ad accettare la donazioné, e perchè venga eretto in ente morale la fondazione istituita dai signori Forti;

Sentito il Consigiio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il regio istituto Veneto di scienze, lettere ed arti in Venezia, è autorizzato ad accettare la donazione fatta dai signori Achille e Giulietta Forti, con le modalità ed allo scopo determinato dal rogito Medin del 30 marzo 1907.

Art. 2.

La fondazione « Arrigo Forti » istituita presso il predetto regio istituto Veneto di scienze, lettere ed arti in Venezia, è eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 130. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

Fondazione Arrigo Forti

STATUTO.

Art. 1.

È istituita presso il reale istituto Veneto di scienze, lettere ed arti in Venezia una fondazione intitolata « Arrigo Forti » il cui capitale per liberalità della signora Giulietta Forti vedova Forti e del sig. dott. Achille Forti consegnato all'istituto, ed al medesimo intestato colla annotazione del vincolo per lo scopo di cui all'art. 2 e seguenti, ammonta in rendita italiana a lire 30,000 (trentamila) di valore nominale.

La fondazione è intesa ad onorare la memoria del fu sig. Arrigo Forti fu Israele, rispettivamente marito e padre dei donatori.

Art. 2.

La fondazione ha per iscopo di conferire un premio triennale di lire 3,000 (tremila) per incoraggiamento agli studi di botanica e di zoologia, nei loro diversi rami, esclusi gli studi che si riferiscono specialmente alla biologia umana.

Art. 3.

Al premio, che viene pure denominato « Arrigo Forti » possono concorrere soltanto italiani, anche non regnicoli, i quali non appartengano al reale istituto veneto nè come membri effettivi, nè come soci corrispondenti delle provincie venete.

Al concorso sono ammessi soltanto i lavori sulle materie di cui all'art. 2, i quali:

a) siano stati pubblicati dal 1° gennaio dell'anno in cui è bandito il concorso fino alla data della chiusura del concorso medesimo, che si deve fissare al 31 dicembre del terzo anno computato a partire dal 1° gennaio anzidetto;

b) che non abbiano già conseguiti altri premi in denaro, salvochè appaiano rifatti od ampliati così da potersi considerare come nuovi;

c) che siano stati spediti in tempo utile a spese del concorrente, e possibilmente in più esemplari, al regio istituto, accompagnati dalla domanda di ammissione al concorso.

L'essere riuscito vincitore di uno dei concorsi della fondazione non impedisce alla stessa persona l'ammissione a concorsi successivi, purchè volta per volta si presenti con titoli nuovi, nel qual caso però non si considerano tali i lavori già premiati dalla fondazione in precedenza, tuttochè rifatti o ampliati.

Un esemplare di tutte le pubblicazioni presentate al concorso rimarrà di proprietà del regio istituto quale garanzia del giudizio.

Art. 4.

Il concorso sarà aperto la prima volta per la botanica, la seconda volta per la zoologia, e così di seguito alternativamente per le due materie nello stesso ordine di triennio in triennio, fermo il disposto dell'art. 8.

Art. 5.

L'aggiudicazione del premio sarà fatta da una Commissione di cinque membri scelta dal regio istituto, il quale potrà chiamare a farne parte, con uno o più membri effettivi, anche soci corrispondenti cultori della disciplina per cui il concorso è aperto o di discipline affini, o persone estranee all'istituto ma venute in meritata fama nelle predette discipline.

Il giudizio della Commissione sarà presentato all'istituto, con una relazione per iscritto firmata da tutti i membri della Commissione, almeno un mese prima della seduta solenne che avrà luogo dopo la chiusura del concorso.

Ai membri della Commissione saranno rimborsate le spese e potranno essere assegnate medaglie di presenza, da prelevare dalle rendite della fondazione.

Art. 6.

Di regola il premio viene conferito per intiero al miglior concorrente, ma potrà essere diviso in parti uguali nel caso che la Commissione giudicatrice a voti unanimi proponga la divisione fra non più di due concorrenti riconosciuti di pari merito.

A diramare eventuali parità di merito la Commissione adotterà come criterio la circostanza della posizione professionale od accademica dei concorrenti, nel senso che abbiano la preferenza coloro che non siano ancora professori ordinari di regie università o di regi istituti superiori di grado universitario.

Art. 7.

L'istituto, ricevuta la relazione di cui all'art. 5, non entra nel merito del giudizio ma si limita ad esaminare la regolarità degli atti, riconosciuta la quale autorizza il presidente a proclamare il nome del vincitore o vincitori nella predetta seduta solenne.

Sarà pubblicata soltanto la parte della relazione concernente il vincitore o i vincitori del concorso.

Art. 8.

Ove il concorso abbia esito negativo, si deve bandirlo una seconda volta per la stessa materia, fissandone la scadenza alla medesima data del concorso normale per l'altra materia. In tale caso al concorso prorogato sono ammesse tutte le opere pubblicate nel sessennio a partire dal 1° gennaio in cui ebbe luogo l'originaria apertura del concorso.

Se anche dopo la proroga il concorso avrà esito negativo, il relativo premio andrà in aumento del capitale della fondazione.

Art. 9.

Il concorso verrà bandito nel gennaio del primo anno del triennio di cui agli articoli 2 e 3, e verrà annunziato nella seduta solenne immediatamente successiva.

Art. 10.

Oltre alle somme previste dall'ultimo capoverso dell'art. 8, andranno in aumento del capitale gli avanzi del reddito dopo la prelevazione delle somme assegnate ai premi ed alle spese pel conferimento di essi a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 5, allo scopo di far fronte ad eventuali riduzioni che avvengano nel reddito stesso per qualsiasi causa indipendentemente dalla volontà ed opera del regio istituto.

Quando il capitale sia per tale ragione così aumentato da provvedere ai premi e relative spese, e da lasciare un avanzo cospicuo, potrà il regio istituto deliberare che solo una parte di questo avanzo venga destinato ad aumento del capitale e che l'altra parte si devolva a premiare speciali ricerche compiute da cultori delle scienze, di cui l'art. 2, sentito previamente il parere di una Commissione costituita a norma dell'art. 5.

Art. 11.

Ove il reddito della fondazione, per qualsiasi causa indipendente dalla volontà ed opera del regio istituto, venga ridotto in guisa che il premio triennale non possa più essere di lire 3,000, questo verrà proporzionalmente ridotto a quella misura che il regio istituto fisserà con ispeciale deliberazione, nella quale si procurerà di lasciare anche un avanzo per aumento progressivo di capitale.

Art. 12.

Il concorso al primo premio sarà bandito appena esauriti gli atti per la costituzione in ente morale della fondazione e prenderá data dal 1° gennaio 1908.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

CCLXV.

REGIO DECRETO, Roma, 9 Giugno 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 luglio 1907, n. 175)

Che erige in ente morale la società di mutuo soccorso degl' ingegneri, architetti e dottori in matematica delle provincie venete e di Mantova, con sede in Venezia, e ne approva lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. Cocco-Ortu — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 132.

CCLXVI.

REGIO DECRETO, Roma, 16 Giugno 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 luglio 1907, n. 175)

Col quale si provvede all'erezione in ente morale del pio lascito dotale Giovanni Traversi ed al contemporaneo suo concentramento nella congregazione di carità di Borgo San Lorenzo (Firenze). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 138.

CCLXVII.

REGIO DECRETO, Roma, 16 Giugno 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 luglio 1907, n. 175)

Col quale il pio legato elemosiniero Barresi in Monterosso Almo (Siracusa) è eretto in ente morale e concentrato

nella congregazione di carità del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 140.

CCLXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 16 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 luglio 1907, n. 175)

Col quale i pii legati dotali Lopez e Ruggeri, esistenti nel comune di Canosa di Puglia (Bari) sono eretti in enti morali e concentrati nella congregazione di carità del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 139.

CCLXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 20 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 luglio 1907, n. 175)

Con cui l'istituto convitto Olimpia Baldacchini Gargano di Napoli è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 luglio 1907.
Reg. 35. Atti del Governo a f. 141.

CCLXX.

Regio Decreto *che stabilisce le sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Avellino.*

6 *giugno* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 luglio 1907, n. 178)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 31 agosto 1901, n. CCXCVI (parte supplementare);

Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti di Avellino, in data 18 febbraio 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Avellino sono stabilite secondo l'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Il regio decreto 31 agosto 1901, n. CCXCVI (parte supplementare) è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1907

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 luglio 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 1. Pacini.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu.

TABELLA

delle sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Avellino.

N. d'ordine	SEDE delle sezioni elettorali	COMUNI che compongono ciascuna sezione
1	Accadia.	Accadia.
2	Altavilla Irpina. . . .	Altavilla Irpina — Grottolella.
3	Andretta.	Andretta — Cairano.
4	Anzano degli Irpini. .	Anzano degli Irpini.
5	Aquilonia	Aquilonia.
6	Ariano di Puglia . . .	Ariano di Puglia.
7	Atripalda.	Atribalda — Aiello del Sabato — Cesinali — Montefredane — Santo Stefano del Sole — Tavernola San Felice.
8	Avellino	Avellino — Bellizzi.
9	Bagnoli Irpino	Bagnoli Irpino.
10	Bajano.	Avella — Bajano — Mugnano del Cardinale — Quadrelle — Sirignano — Sperone.
11	Bisaccia	Bisaccia.
12	Bonito.	Bonito.
13	Calabritto	Calabritto — Quaglietta — Senerchia.
14	Calitri.	Calitri.
15	Caposele.	Caposele.
16	Castel Baronia	Carife — Castel Baronia — San Nicola Baronia.
17	Castelfran i.	Castelfranci.
18	Cervinara.	Cervinara — Rotondi — San Martino Valle Caudina.
19	Chiusano di San Domenico.	Candida — Chiusano di San Domenico — Lapio — Manocalzati — Parolise.

N. d'ordine	SEDE delle sezioni elettorali	COMUNI che compongono ciascuna sezione
20	Flumeri	Flumeri.
21	Forino.	Contrada — Forino.
22	Frigento.	Frigento — Sturno — Villamaina.
23	Gesualdo.	Gesualdo.
24	Greci	Greci.
25	Grottaminarda	Grottaminarda — Melito Valle Bonito.
26	Guardia Lombardi. . .	Guardia Lombardi.
27	Lacedonia	Lacedonia.
28	Lauro	Domicella — Lauro — Marzano di Nola — Moschiano — Pago del Vallo di Lauro — Quindici — Taurano.
29	Lioni	Lioni.
30	Mercogliano	Capriglia — Mercogliano — Ospedaletto d'Alpinolo — Summonte.
31	Mirabella Eclano. . .	Mirabella Eclano.
32	Montecalvo Irpino. . .	Casalbore — Montecalvo Irpino — Sant'Arcangelo Trimonte.
33	Monteleone di Puglia .	Monteleone di Puglia.
34	Monteforte Irpino. . .	Monteforte Irpino.
35	Montefusco.	Chianche — Chianchetella — Montefusco — Preturo — Santa Paolina — San Pietro Indelicato — Torrioni.
36	Montella	Cassano Irpino — Montella.
37	Montemarano . .	Castelvetere di Calore — Montemarano.
38	Montemiletto.	Montemiletto — Torre le Nocelle.
39	Monteverde.	Monteverde.
40	Montoro Superiore . .	Montoro Superiore.
41	Montoro Inferiore. . .	Montoro Inferiore.

N. d'ordine	SEDE delle sezioni elettorali	COMUNI che compongono ciascuna sezione
42	Morra Irpino.	Morra Irpino.
43	Nusco.	Nusco.
44	Orsara di Puglia . . .	Montaguto — Orsara di Puglia.
45	Paternopoli.	Luogosano — Paternopoli — San Mango sul Calore — Sant'Angelo all'Esca.
46	Pietradefusi.	Pietradefusi.
47	Pietrastornina.	Pietrastornina — Sant'Angelo a Scala — Roccabascerana.
48	Pratola Serra.	Montefalcione — Pratola Serra.
49	Rocchetta Sant'Antonio.	Rocchetta Sant'Antonio.
50	Sant'Angelo de'Lombardi.	Rocca San Felice — Sant'Angelo de' Lombardi.
51	San Sossio.	San Sossio.
52	Savignano di Puglia. .	Savignano di Puglia.
53	Serino.	San Michele di Serino — Santa Lucia di Serino — Serino.
54	Solofra.	Sant'Agata di Sotto — Solofra.
55	Sant'Andrea di Conza.	Sant'Andrea di Conza.
56	Taurasi	Fontanarosa — Taurasi.
57	Teora	Conza della Campania — Teora.
58	Torella de'Lombardi. .	Torella de' Lombardi.
59	Tufo.	Tufo — Prate di Principato Ultra.
60	Vallata.	Trevico — Vallata.
61	Volturara Irpina . . .	Salza Irpina — Sorbo di Serpico — Volturara Irpina.
62	Zungoli	Villanova del Battista — Zungoli.

Visto, d'ordine di S. M.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

CCLXXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 7 LUGLIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 luglio 1907, n. 176)

Col quale è data facoltà al comune di Montecatini Valdinievole di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 250 (duecentocinquanta. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 luglio 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 4.

CCLXXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 7 LUGLIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 luglio 1907, n. 176)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame deliberato dalla giunta provinciale amministrativa di Palermo, nelle adunanze in data 23 gennaio, 8 aprile e 14 giugno 1907, in sostituzione del regolamento approvato con decreto del 15 giugno 1897, del ministro commissario civile per la Sicilia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 luglio 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 5.

CCLXXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 7 LUGLIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 luglio 1907, n. 176)

Col quale è data facoltà al comune di Fauglia di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 200 (duecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 luglio 1907
Reg. 36. Atti del Governo a f. 3.

CCLXXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 27 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 luglio 1907, n. 177)

Con cui l'asilo infantile Garavelli di Quattordio (Alessandria) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 luglio 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 8.

CCLXXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 7 LUGLIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 luglio 1907, n. 177)

Con cui l'asilo infantile Alessandri di Parona all'Adige (Verona) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 luglio 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 7.

CCLXXVI.

Regio Decreto *che istituisce nella provincia di Girgenti nuovi collegi di probiviri per l'industria dello zolfo.*

6 *giugno* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 luglio 1907, n. 177)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione di detta legge, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894;

Veduto il regio decreto 26 maggio 1898, n. CLXVII (parte supplementare) col quale fu istituito in Grotte un collegio di probiviri per l'industria dello zolfo con giurisdizione sul territorio di detto comune ed in quello di Comitini, Racalmuto e Favara;

Considerata la opportunità di istituire nuovi collegi di probiviri per la stessa industria nella provincia di Girgenti, e di istituire in collegio autonomo il comune di Favara che a norma del regio decreto su riferito rientra nella giurisdizione del collegio di Grotte;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 3 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, giustizia ed i culti e per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti nella provincia di Girgenti i seguenti collegi di probiviri per l'industria dello zolfo:

1° Con sede in Girgenti e con giurisdizione sui comuni di Girgenti, Cattolica, Montallegro, Porto Empedocle Siculiana e Sant'Angelo;

2° Con sede in Licata e con giurisdizione sui comuni di Licata, Campobello, Palma e Naro;

3° Con sede il Casteltermini e con giurisdizione sui comuni di Casteltermini, Cianciano, Cammarata e Bivona.

Art. 2.

Il comune di Favara è staccato dalla giurisdizione del collegio di probiviri per l'industria dello zolfo istituito in Grotte col regio decreto 26 maggio 1898, n. CLXVII, e costituito in collegio autonomo con sede in Favara e giurisdizione sul comune stesso.

Art. 3.

Ciascuno dei quattro collegi suddetti è composto di dieci membri, cinque industriali e cinque operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 luglio 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 10. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

ORLANDO.
F. COCCO-ORTU.

CCLXXVII.

REGIO DECRETO *che costituisce in ente morale il legato disposto dal tenente colonnello Domenico Todini a favore dei soldati della brigata granatieri di Sardegna e ne approva lo statuto.*

16 *giugno* 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 luglio 1907, n. 178)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il foglio in data 6 marzo 1902, addizionale al testamento olografo in atti presso il notaio Alessandro Colizzi, di Roma, col quale il tenente colonnello di fanteria cav. Domenico Todini disponeva un legato di lire 1,000, la rendita delle quali dovrà essere annualmente erogata, in occasione della festa delle Bandiere, in premi di lire cinque cadauno, da distribuirsi in parti eguali ai *granatieri anziani* dei due reggimenti della brigata granatieri di Sardegna che ne siano maggiormente meritevoli per lodevole condotta, esemplare disciplina ed affezione al dovere;

Visti gli articoli 1 e 51 della legge 17 luglio 1890, numero 6972, sulle istituzioni di pubblica beneficenza;

Visto l'art. 2 del regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente norme sulle formalità per la costituzione di enti morali;

Visto il parere del Consiglio di Stato, emesso nell'adunanza del 31 maggio 1907;

Visto lo statuto organico della fondazione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il legato di lire mille, disposto dal tenente colonnello di fanteria cav. Domenico Todini per la concessione di premi di lire cinque cadauno a favore dei soldati anziani della brigata granatieri di Sardegna che ne siano maggiormente meritevoli per lodevole condotta, esemplare disciplina ed affezione al dovere, è costituito in ente morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico di detta fondazione, composto di 8 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 luglio 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 13. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli ORLANDO.

VIGANÒ.

STATUTO ORGANICO
della fondazione Todini

Art. 1.

Avrà nome di *Fondazione Todini* il legato di lire mille, fatto dal tenente colonnello di fanteria cav. Domenico Todini con foglio in data 6 marzo 1902 a favore della brigata granatieri di Sardegna, per la concessione di premi di lire cinque cadauno ai soldati anziani della brigata stessa che ne siano maggiormente meritevoli per lodevole condotta, esemplare disciplina ed affezione al dovere.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale di lire mille, investito in una cartella di rendita consolidata intestata alla « *Fondazione Todini* » e depositata presso il 1° reggimento granatieri.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del reggimento predetto d'accordo con il comandante del 2° reggimento granatieri.

Art. 4.

Le rendite dell'ente saranno divise in parti eguali tra i due reggimenti della brigata granatieri di Sardegna ed impiegate nel modo voluto dal testatore.

Art. 5.

Le somme, che eventualmente rimanessero indistribuite in un anno, saranno cumulate con la rendita dell'anno successivo.

Art. 6.

Disposizione transitoria.

Alle spese di tasse o altre occorrenti per entrare in possesso del legato, per l'acquisto del certificato di rendita e per la costituzione in ente morale della fondazione sarà fatto fronte con le prime rendite provenienti dal capitale della fondazione.

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro della guerra
VIGANÒ.

CCLXXVIII.

REGIO DECRETO, Roma, 23 Giugno 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 luglio 1907, n. 177)

Che modifica lo statuto organico della cassa di risparmio di Lugo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. Cocco-Ortu — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 luglio 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 11.

CCLXXIX.

Regio Decreto *che riordina la scuola media di commercio ed arti di Palermo.*

16 *giugno* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 luglio 1907, n. 179)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 383;

Viste le deliberazioni della camera di commercio di Palermo in data 23 febbraio 1907, del consiglio comunale della stessa città in data 15 e 25 aprile 1907 e del consiglio provinciale di Palermo in data 16 maggio 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola media di commercio istituita nel 1904 dalla camera di commercio ed arti di Palermo è ordinata in conformità del presente statuto e prende il nome di « Regia Scuola media di commercio » in Palermo.

Essa ha lo scopo di avviare i giovani all'esercizio pratico del commercio e delle professioni ad esso attinenti, come pure agli uffici amministrativi di imprese di carattere economico.

Art. 2.

La scuola dipende dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Al mantenimento di essa concorrono: il Ministero con annue lire quindicimila, salvo eventuali maggiori stanziamenti nei futuri bilanci;

La camera di commercio di Palermo con annue lire diecimila;

La provincia di Palermo con annue lire quattromila.

Il comune di Palermo con annue lire diecimila.

Le spese d'impianto sono a carico della camera di commercio di Palermo, la quale fornisce anche gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola provvedendo altresì alla loro manutenzione.

I contributi annuali continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti, in caso di scioglimento della scuola, per la misura e per il tempo necessario per soddisfare agli obblighi derivanti dalla gestione e dal funzionamento della scuola stessa.

Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche e gli assegni concessi da altri enti o da privati.

Art. 3.

Il corso della scuola si compie in quattro anni e comprende gli insegnamenti e le esercitazioni che seguono:

Italiano;

Diritti e doveri, conferenze sulla morale nei suoi rapporti con il commercio;

Storia civile e commerciale d'Italia;

Geografia commerciale;

Nozioni di economia politica;

Nozioni di statistica;

Nozioni di diritto civile e di diritto pubblico. Elementi di diritto commerciale, industriale e marittimo, usi commerciali;

Matematica elementare, esercitazioni di calcolo abbreviato;

Nozioni di matematica finanziaria ed attuariale;

Computisteria;

Ragioneria;

Legislazione tributaria, legislazione doganale e trattati di commercio e di navigazione, esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe doganali e nel calcolo dei dazi;

Trasporti e legislazioni relative, servizio marittimo sovvenzionato, esercitazioni pratiche, nell'uso delle tariffe ferroviarie e nel calcolo dei noli;

Elementi di fisica, chimica e scienze naturali come introduzione alla merceologia;

Merceologia, analisi e saggi delle merci. Adulterazioni e sofisticazioni, studi degli imballaggi;

Pratica mercantile, funzionamento pratico mercantile e bancario con azienda di operazioni reali di esportazioni e di importazioni per conto di terzi e relativi trasporti;

Lingue estere e corrispondenza commerciale;

Francese, inglese, tedesco, greco moderno, arabo volgare e spagnuolo;

Calligrafia, stenografia, dattilografia.

L'insegnamento delle lingue estere è obbligatorio per il francese e per due delle altre lingue insegnate nella scuola.

Agli insegnamenti indicati nel presente articolo altri potranno essere aggiunti con decreto del ministro, sentita la giunta di vigilanza della scuola.

Art. 4.

Alla scuola sono annessi un museo merceologico, un laboratorio per le esercitazioni pratiche degli allievi nelle analisi e nei saggi delle merci ed una raccolta delle migliori forme d'imballaggio, come pure un museo commerciale con relativo servizio di informazioni sulle merci e sui mercati del continente e dei paesi dell'Oriente che più interessano il commercio dell'isola escluse notizie e refe-

renze sulla moralità e solvibilità di ditte e di commercianti.

La scuola ha inoltre una biblioteca, di cui una sezione è specialmente destinata agli allievi.

L'istruzione pratica degli alunni sarà completata con visite ad opifici industriali e ad aziende commerciali.

Art. 5.

Per l'ammissione al primo anno di corso della scuola è richiesta la licenza dei ginnasi e delle scuole tecniche o scuole inferiori di commercio dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio che abbiano non meno di tre anni di corso.

Saranno pure ammessi i licenziati delle scuole italiane all'estero di grado corrispondente e quelle sopraindicate ed i licenziati da scuole estere che a giudizio del consiglio dei professori della scuola, siano ritenute equivalenti a quelle italiane di cui sopra.

Ai corsi successivi sono inscritti solo gli allievi, i quali abbiano superato l'esame di premiazione nella scuola, ovvero in altra scuola media commerciale dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

L'alunno che per due anni consecutivi è riprovato negli esami di promozione alla classe superiore, non potrà più frequentare la scuola.

Ai corsi obbligatori non sono ammessi uditori.

Art. 6.

Gli alunni della regia scuola conseguono, dopo aver superati gli esami di promozione dalla seconda alla terza classe un certificato di computisteria commerciale che abilita alle funzioni di contabile, rappresentante, agente e commesso nelle aziende commerciali.

Agli allievi, che abbiano superato, dopo il quarto anno, l'esame di licenza è rilasciato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, il diploma che conferisce il titolo di perito commerciale;

Tale diploma attesta della idoneità all'esercizio del commercio ed abilita alle professioni ed agli uffici pubblici ad esso attinenti; è titolo di ammissione senza esame ai corsi delle regie scuole superiori di commercio del Regno ed agli esami di concorso agli assegni ed alle borse di pratica commerciale all'estero, ed è parificato, per tutti gli effetti di legge, ai diplomi di licenza da scuole di ugual grado.

Art. 7.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una giunta di vigilanza composta di due delegati di ciascuno degli enti indicati dal precedente art. 2.

Il direttore della scuola fa parte di diritto della giunta ed ha anche le funzioni di segretario di essa.

Nel caso in cui altri enti contribuissero al mantenimento della scuola con una somma annua non inferiore alle lire 4,000 essi avranno diritto ad essere rappresentati nella giunta da un proprio delegato, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.

I membri elettivi della giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 8.

La giunta di vigilanza è presieduta dal presidente della camera di commercio di Palermo il quale è di diritto uno dei delegati della Camera.

Egli rappresenta la scuola, provvede all'esecuzione delle deliberazioni della giunta e riferisce periodicamente al Ministero sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della giunta.

I processi verbali delle adunanze di questa sono trascritti in apposito volume e sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 9.

La giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente tutte le

volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.

I membri della giunta eletti in sostituzione di altri durante il triennio restano in carica per il tempo che vi sarebbero restati i loro predecessori.

Art. 10.

La giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento della scuola;

b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) delibera il conto consuntivo che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto conto sarà a cura della giunta comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero. Senza preventiva approvazione ministeriale non potranno variarsi gli stanziamenti dei capitoli del bilancio preventivo approvato;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico della scuola, curando che gli inventari sieno regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero al quale sono pure comunicate le variazioni apportate agli inventari stessi;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni che hanno compiuto gli studi;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati, la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni stabilite dal presente decreto ed a quelle altre che fosse chiamata dal Ministero.

Art. 11.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa.

Egli coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della giunta e nell'amministrazione della scuola, provvede all'andamento didattico e disciplinare di essa, all'osservanza dei regolamenti, propone i provvedimenti che reputa utili per il buon andamento dell'istituto e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale in caso di brevi assenze.

Nei casi di assenze prolungate si provvederà a norma del successivo art. 13.

Art. 12.

Il numero e gli stipendi degli insegnanti e del personale tutti della scuola sono determinati da una pianta organica approvata dal ministro, sentito il parere della giunta di vigilanza.

Art. 13.

Il direttore e gl'insegnanti sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro. Il direttore potrà però essere scelto da questo tra il personale insegnante.

Delle commissioni giudicatrici dei concorsi farà parte un rappresentante della giunta, scelto da essa, e quando si tratti della scelta di insegnanti, anche il direttore della scuola.

Il direttore, come pure gli insegnanti scelti in seguito a concorso sono nominati in via di esperimento col grado di reggente.

La reggenza non può avere durata minore di due anni nè maggiore di cinque.

Trascorso il periodo di esperimento i reggenti possono essere promossi titolari se apposite ispezioni da ordinarsi dal ministro avranno dimostrato che essi possiedono le qualità e le attitudini necessarie.

Per gli insegnanti secondari e complementari e per quelli speciali di merceologia, di tariffe doganali, ferroviarie e marittime e di altre materie essenzialmente tecniche, il ministro, sentito il parere della giunta, potrà derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali.

Alle vacanze che si verificassero in corso di anno scolastico ed alle supplenze si provvederà pure dal ministro con incarichi temporanei da affidare, su proposta della giunta, a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuola di egual grado ed abbiano inoltre data buona prova del loro insegnamento.

Il personale amministrativo è nominato dal ministro su proposta della giunta.

Il personale di servizio è nominato dalla giunta con l'approvazione del ministro.

La nomina dei reggenti, degli incaricati e del personale amministrativo è fatta con decreto ministeriale, la promozione a titolare del direttore e dei professori con decreto reale.

Art. 14.

Gli stipendi del direttore e dei professori che abbiano la titolarità come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo dopo ogni sei anni di effettivo servizio fino al limite di quattro sessenni.

Art. 15.

È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante della scuola in un' altra regia scuola media di commercio e viceversa.

Perchè possa farsi luogo a simili trasferimenti occorre che i funzionari interessati ne facciano domanda e che le giunte di vigilanza nelle due scuole esprimano parere favorevole.

I passaggi stessi sono a seconda dei casi ordinati con decreto reale o ministeriale.

In caso di simili passaggi i funzionari conservano integralmente i diritti acquisiti.

Art. 16.

Il direttore e i professori che hanno il grado di titolare sono ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.

Il personale inserviente sarà assicurato alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarrà in servizio.

Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale che sarà determinata dal regolamento, il quale stabilirà altresì le ritenute a carico del personale.

Art. 17.

Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni della legge e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la re-

sponsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone alla giunta di vigilanza la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compilando i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico, e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, delibera sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento.

Il collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento o coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Il regolamento stabilirà i casi in cui le proposte e le deliberazioni del collegio dei professori debbono, per il tramite della giunta di vigilanza, essere sottoposte, prima di avere esecuzione, all'approvazione del Ministero.

Art. 19.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto col sistema della madrefede presso il banco di Sicilia.

A questo istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 20.

Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza, gli obblighi degli alunni e del personale della scuola, le promozioni disciplinari, e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 21.

In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio il personale di essa cessa dalle sue funzioni.

Al personale con nomina stabile sarà corrisposta per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario conterà dieci e più anni di servizio, e non maggiore di un terzo nè minore di un quarto se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che durante il suddetto periodo di due anni otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da una amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sarà fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione dell'organico.

Art. 22.

Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente i locali, i materiali scientifici e l'arredamento apprestati dalla camera di commercio ritornano di sua piena proprietà.

Per il materiale non apprestato dalla Camera, ai sensi dello art. 2, si provvederà a vantaggio di altro istituto scolastico di indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.

Disposizioni transitorie.

Art. 23.

Il direttore della scuola, attualmente in carica, viene confermato e promosso a titolare.

Agli insegnanti attualmente in carica, dei quali il consiglio direttivo proporrà al Ministero la conferma a titolari e che insegnano materie per le quali nel ruolo organico è disposta la titolarità, non verranno applicate le disposizioni dell'art. 13 del presente statuto.

Art. 24.

Potranno essere confermati nell'incarico gli attuali insegnanti che a giudizio del consiglio direttivo abbiano dato prova di lodevole insegnamento.

Art. 25.

Gli alunni che hanno seguito i corsi della scuola in base al precedente ordinamento di essa avranno diritto di ottenere dalla scuola alla fine del terzo anno di corso, superandone gli esami, un attestato di licenza commerciale, col quale essi potranno, volendolo, iscriversi al quarto anno di corso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti addì 24 luglio 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 14. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

CCLXXX.

REGIO DECRETO, ROMA, 6 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 luglio 1907, n. 181).

Col quale il monte di pietà Balduzzi di Strevi (Alessandria) è trasformato in istituto elemosiniero. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 luglio 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 23.

CCLXXXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 6 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 luglio 1907, n. 181)

Col quale il monte frumentario di Limosano (Campobasso) è trasformato in una cassa di prestanze agrarie e la cassa stessa è concentrata nella congregazione di carità del luogo e sono approvate le norme statutarie pel governo del nuovo ente. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 luglio 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 19.

CCLXXXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 27 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 luglio 1907, n. 181)

Con cui l'asilo infantile di Moneglia (Genova) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

— *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 luglio 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 22.

CCLXXXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 30 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 luglio 1907, n. 181)

Col quale si dispone la trasformazione degli asili per la puerizia a favore degli asili per l'infanzia, esistenti in Milano. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 luglio 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 21.

CCLXXXIV.

Regio Decreto *che accorda al consorzio irriguo della Canaletta irrigatoria detta dei Rossi o di Bannone di Traversetolo (Parma) di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali.*

4 *aprile* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 luglio 1907, n. 181)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del consorzio irriguo della Canáletta irrigatoria detta dei Rossi o di Bannone in comune di Traversetolo (provincia di Parma) diretta ad ottenere la facoltà di riscuotere il contributo dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali;

Visto il regolamento del consorzio e gli altri atti;

Vista la deliberazione dell'assemblea generale dei consortisti in data 23 settembre 1906, con la quale si accettano le modificazioni del regolamento suggerite dal Nostro ministro per l'agricultura, industria e commercio;

Viste le leggi 29 maggio 1873, n. 1387 (serie 2ª) e 28 febbraio 1886, n. 3732 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al consorzio irriguo della Canaletta irrigatoria detta dei Rossi o di Bannone in comune di Traversetolo (provincia

di Parma) è accordata la facoltà di riscuotere il contributo dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 luglio 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 31. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

CCLXXXV.

Regio Decreto *che approva il regolamento per la riscossione della tassa della camera di commercio ed arti di Udine.*

30 *giugno* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° agosto 1907, n. 182)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 33 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1907, n. IV (P. S.).

Viste le deliberazioni della camera di commercio ed arti di Udine, in data 22 febbraio e 14 giugno 1907.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo l'unito regolamento per la riscossione della tassa della camera di commercio ed arti di Udine, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 luglio 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 32. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu.

REGOLAMENTO

per l'applicazione e riscossione della tassa della camera di commercio ed arti di Udine

---

Art. 1.

La camera di commercio ed arti di Udine è autorizzata, in virtù del R. Decreto che approva il presente regolamento, ad imporre nella provincia di Udine un'annua tassa sugli esercenti i commerci, le industrie e le arti indicate nella categoria *B* e nel gruppo XXVI della categoria C della tabella di classificazione dei redditi di ricchezza mobile, ed aventi un reddito imponibile accertato non inferiore a lire 100 34.

Art. 2.

Le società commerciali e industriali, le ditte e in generale tutti coloro che, avendo altrove la sede principale del loro commercio o della loro industria hanno nella provincia di Udine una o più filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, od esercizi qualsiasi, dai quali traggono un utile, saranno soggetti alla tassa della camera di commercio di Udine per il reddito imponibile dell'esercizio o degli esercizi esistenti nella provincia di Udine.

Art. 3.

Il semplice fatto che in un comune compreso nella giurisdizione camerale esista un esercizio in genere che cada sotto l'una o l'altra delle specie sopra enunciate, basta a costituire nella camera il diritto di assoggettare quell'esercizio alla tassa camerale.

Art. 4.

La camera compila i ruoli dei propri contribuenti, ripartendoli in due categorie: nella prima saranno compresi i

contribuenti aventi la sede nel distretto camerale, ai quali sarà applicato il reddito già accertato e reso definitivo dalle locali agenzie delle imposte; nella seconda verranno iscritti i contribuenti che esercitano i loro commerci e le loro industrie in più distretti camerali, secondo l'art. 2 del presente regolamento, per i quali la camera provvederà direttamente all'accertamento del reddito loro imponibile.

Art. 5.

Per l'applicazione della tassa camerale i contribuenti saranno divisi in 16 classi in proporzione dei loro redditi ed in base alla tabella approvata con il regio decreto 3 gennaio 1907, n. IV (parte supplementare).

Le tasse indicate nella suddetta tabella rappresentano il limite massimo, entro il quale la camera dovrà annualmente, previa approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, stabilire la quota di tassa da applicarsi per ciascuna classe.

Art. 6.

Tutti gli anni, appena saranno divenuti definitivi i ruoli erariali di ricchezza mobile, gli agenti delle imposte eseguiranno, a spese della camera, lo spoglio dei redditi imponibili, principali o suppletivi, della categoria *B* e del gruppo XXVI della categoria *C*, e, autenticati con la propria firma, li spediranno alla camera di commercio.

Art. 7.

Gli esercenti indicati nell'art. 2 dovranno, entro il mese di ottobre di ciascun anno, dichiarare alla segreteria della camera i redditi attribuiti al proprio esercizio, stabilimento, succursale agenzia o rappresentanza, esistente nella provincia di Udine.

Entro lo stesso termine dovranno essere denunciati i redditi degli esercizi nuovi.

I procuratori, institori, rappresentanti ed agenti di ditte e società estere e nazionali sono sottoposti allo stesso ob-

bligo per l'esercizio da essi rappresentato nella provincia di Udine.

La camera potrà rettificare le suddette denuncie, assumendo informazioni presso le agenzie delle imposte anche di altre provincie, ovvero da altre fonti.

Art. 8.

La camera, trascorso il termine di cui all'art. 7, procederà d'ufficio all'accertamento dei redditi non denunciati.

Art. 9.

Gli accertamenti e le rettifiche d'ufficio saranno notificati ai singoli contribuenti col mezzo di lettera raccomandata, o dei messi della camera del comune di Udine.

I reclami contro gli accertamenti e le rettifiche d'ufficio dovranno essere presentati in carta bollata da centesimi 60 alla camera di commercio entro venti giorni dalla data della notifica.

Art. 10.

I ruoli dei contribuenti, compilati in base agli spogli degli agenti delle imposte e agli accertamenti e rettifiche d'ufficio saranno distinti per comuni e dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) numero progressivo;
b) numero del ruolo di ricchezza mobile;
c) cognome e nome o ditta del contribuente;
d) qualità del commercio o dell'industria esercitata;
e) reddito imponibile tassato a ruolo;
f) numero della classe alla quale il contribuente è assegnato;
g) ammontare della tassa corrispondente alla classe di assegnazione;
h) osservazioni.

Art. 11.

I ruoli saranno approvati dalla camera e resi esecutivi dal prefetto della provincia.

Art. 12.

I ruoli verranno quindi pubblicati presso la camera di commercio quelli riferentisi al comune di Udine, presso i singoli municipi quelli riferentisi ai comuni della provincia, e rimarranno esposti al pubblico per giorni 10 a partire dalla data dell'avviso di pubblicazione che sarà emesso dal presidente della camera e dovrà essere esposto all'albo della camera e di ciascun comune della provincia.

L'avviso sarà pubblicato anche nei giornali locali.

Esso indicherà anche il tempo e il luogo nei quali si dovrà fare il pagamento di ciascuna rata della tassa.

Art. 13.

Trascorso il termine di 10 giorni, di cui all'art. 12, i sindaci dovranno immediatamente consegnare al rispettivo esattore comunale o consorziale i ruoli muniti della relazione delle avvenute pubblicazioni, di cui all'articolo medesimo, ritirandone ricevuta indicante l'ammontare della somma complessiva iscritta in ruolo e la data della consegna.

I sindaci, appena eseguita la consegna dei ruoli agli esattori, trasmetteranno direttamente alla camera una copia conforme della ricevuta rilasciata dall'esattore, insieme con una copia dell'avviso di cui all'art. 12, corredata anch'essa della dichiarazione dell'avvenuta affissione.

Art. 14.

La consegna dei ruoli agli esattori rende questi responsabili verso la camera dell'ammontare dell'intera somma inscritta nei ruoli stessi.

Art. 15.

Con le norme stabilite per la formazione dei ruoli principali potranno venire compilati dalla camera, entro l'anno, ruoli suppletivi.

Art. 16.

I contribuenti potranno ricorrere contro la tassazione presentando, entro venti giorni dalla cessata pubblicazione dei ruoli, alla camera di commercio o al sindaco del rispettivo comune, reclamo steso su carta bollata da 60 centesimi.

I sindaci invieranno alla camera i reclami ad essi consegnati, non più tardi di giorni cinque dalla consegna.

Art. 17.

I ricorsi non sospendono la riscossione della tassa, ma, se accolti, danno diritto al rimborso.

Art. 18.

Una Commissione della camera, a ciò delegata, esaminerà i ricorsi, e le sue decisioni saranno dalla presidenza notificate ai contribuenti.

Art. 19.

Le cessazioni o riduzioni di reddito danno diritto alla restituzione totale o parziale della tassa, purchè le domande siano presentate non oltre un anno dalla data del decreto dell'intendenza di finanza che abbia riconosciuta la cessazione del reddito ed ordinato lo sgravio della relativa imposta di ricchezza mobile, e siano accompagnate dal decreto su accennato.

Art. 20.

I contribuenti non iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile della provincia di Udine dovranno avvalorare le loro domande di sgravio con i documenti che crederanno opportuni.

Art. 21.

Contro le decisioni della Commissione camerale il contribuente potrà ricorrere all'autorità giudiziaria, a sensi della legge sulle camere di commercio.

Art 22.

La percezione della tassa camerale è regolata con le stesse norme e privilegi, coi quali viene regolata la percezione delle tasse governative, e sarà fatta per mezzo degli esattori comunali e consorziali, i quali dovranno curare le esazioni alle prescritte scadenze.

Gli aggi di riscossione da corrispondersi agli esattori sono uguali a quelli stabiliti per le imposte erariali.

Art. 23.

La tassa camerale sarà pagata ogni anno dai contribuenti in due rate semestrali con le seguenti scadenze: 10 giugno e 10 dicembre.

Art. 24.

Gli esattori verseranno al cassiere della camera di commercio l'intero ammontare di ciascuna rata rispettivamente entro il 22 giugno e il 22 dicembre.

Art. 25.

Saranno rimborsate dalla camera agli esattori le quote inesigibili per insolvibilità o irreperibilità dei contribuenti, quando gli esattori presentino un certificato dell'agenzia delle imposte che provi il rimborso già avvenuto da parte dell'erario delle corrispondenti quote d'imposta di ricchezza mobile.

Art. 26.

In ogni altro caso non previsto dal presente regolamento saranno applicabili le disposizioni della legge e del regolamento per l'imposta di ricchezza mobile.

Disposizioni transitorie.

Art. 27.

Per la formazione del ruolo dei contribuenti la tassa camerale dell'anno 1907 le denuncie del reddito, di cui all'art. 7, dovranno esser fatte entro il mese di luglio.

Art. 28.

Per l'anno 1907 la tassa camerale sarà riscossa al 10 dicembre.

Art. 29.

Nell'anno 1907 gli esattori verseranno al cassiere della camera di commercio l'intero ammontare della tassa entro il 22 dicembre.

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO ORTU.

CCLXXXVI.

REGIO DECRETO *che riordina la scuola tecnica commerciale « Nicolò Gallo » di Porto Empedocle.*

30 *maggio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° agosto 1907, n. 182)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 383, concernente provvedimenti per l'Italia Meridionale;

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Porto Empedocle in data 22 ottobre 1906 e 13 febbraio 1907;

Riconosciuta l'opportunità di riordinare la scuola tecnica pareggiata « Nicolò Gallo » dandole indirizzo commerciale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola tecnica con indirizzo commerciale « Nicolò Gallo » di Porto Empedocle è riordinata in regia scuola inferiore di commercio « Nicolò Gallo » alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, con lo scopo di avviare i giovani all'esercizio pratico del commercio locale e di aprire loro l'adito alla continuazione degli studi nelle regie scuole medie di commercio.

Art. 2.

La spesa annua per il mantenimento della scuola è stabilita in lire quattordicimilaquattrocento ed è sostenuta per

lire 6,000 annue dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e per lire 8,400 annue dal comune di Porto Empedocle.

Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure i maggiori assegni che fossero annualmente concessi dagli enti suddetti o da altri

Il comune di Porto Empedocle fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede nello stesso modo alla loro manutenzione.

Art. 3.

La scuola è diurna.

L'anno scolastico comincia nel mese di ottobre e termina alla fine di giugno.

Art. 4.

Il corso della scuola si compie in tre anni e comprende gli insegnamenti che seguono:

1° Computisteria – Calcolo mercantile – Usi commerciali locali – trasporti ferroviari e marittimi – operazioni di banca e commercio – conti correnti – cambio;

2° Nozioni elementari di economia, di diritto civile e commerciale;

3° Elementi di merciologia, e di scienze naturali;

4° Aritmetica commerciale ed elementi di algebra;

5° Lingua italiana – Storia d'Italia e geografia commerciale;

6° Lingua francese e lingua inglese;

7° Calligrafia e dattilografia.

Inoltre nella scuola sarà impartito un corso libero di disegno e di geometria.

Alla scuola sono annessi: un museo merceologico (specialmente delle merci di cui si fa commercio in Porto Em-

pedocle) ed un laboratorio chimico per le esercitazioni pratiche.

L'istruzione pratica degli alunni sarà completata con visite ad opifici industriali ed aziende commerciali.

Art. 5.

Agli alunni che hanno superato gli esami di licenza sarà rilasciato un certificato di licenza, che darà adito all'ammissione senza esami al primo anno delle regie scuole medie commerciali dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 6.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una giunta di vigilanza, composta di un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio, di due delegati del comune di Porto Empedocle e del direttore della scuola.

Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma non inferiore alle lire 1,000, essi avranno diritto di essere rappresentati nella giunta di vigilanza da un loro delegato, sino a quando il loro concorso alla spesa non sarà inferiore alla somma anzidetta.

I membri della giunta, ad eccezione del direttore, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 7.

Il Ministero sceglie il presidente fra i componenti la giunta, la quale elegge nel suo seno il segretario.

Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza.

Egli riferisce al Ministero, almeno ogni trimestre, sullo andamento generale della scuola.

Art. 8.

La giunta di vigilanza si aduna, almeno una volta al mese, durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inol-

tre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, e dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.

Art. 9.

La giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;

b) compila il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri l'esercizio;

c) compila il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario.

Il detto bilancio sarà, a cura della giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati (senza preventiva approvazione ministeriale) gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi;

h) presenta, alla fine di ogni anno scolastico, al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni cui fosse chiamato dal ministro.

Art. 10.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della giunta di vigilanza.

Sono sottoposti all'approvazione di questo la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.

Art. 11.

Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro, sentito il parere della giunta di vigilanza.

Nella pianta stessa saranno indicate le materie che per la loro indole debbono essere considerate accessorie.

L'insegnamento di queste materie potrà essere affidato a incaricati senza le formalità di concorso, di cui l'articolo seguente.

Art. 12.

Il personale tutto della scuola tecnica commerciale ora in servizio sarà assunto dalla nuova scuola commerciale inferiore « Nicolò Gallo » e sarà nominato dal Ministero in esperimento per due anni, e sarà nominato stabilmente se nel detto periodo avrà fatto buona prova.

In avvenire, il direttore e gli insegnanti saranno scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro. Il direttore potrà però essere scelto da questi fra il personale insegnante.

Delle commissioni giudicatrici dei concorsi fa parte un rappresentante della giunta di vigilanza.

Per le vacanze che si verificassero in corso di anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Il personale amministrativo è pure nominato dal ministro sopra proposta della giunta di vigilanza.

La nomina degli straordinari e degli incaricati e del personale amministrativo è fatta con decreto ministeriale: la promozione a ordinari del direttore e dei professori con decreto reale.

Il personale di servizio è nominato dalla giunta di vigilanza con l'approvazione del Ministero.

Art. 13.

È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante da questa scuola ad un'altra e viceversa, quando entrambe siano della stessa natura e di egual grado ed i funzionari da trasferirsi siano stati nominati con decreto reale o ministeriale.

I passaggi, di cui al presente articolo, sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto reale o ministeriale sulla domanda degli interessati e dietro parere favorevole delle giunte di vigilanza delle due scuole.

In caso di simili passaggi sono, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformità delle norme vigenti e del seguente art. 23.

Art. 14.

Gli stipendi del direttore e dei professori ordinari, come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di ef-

fettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni. Questi sono calcolati in base all'ultimo stipendio.

In quanto al personale attualmente in servizio nella scuola che si riordina, compreso il bidello, il tempo utile per il computo del sessennio comincerà a decorrere dalla data del presente regio decreto.

Sarà stanziata ogni anno nel bilancio della scuola una somma destinata a far fronte agli impegni derivanti dalla presente disposizione.

Al personale della scuola sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore per i funzionari dello Stato.

Art. 15.

Il direttore ed i professori ordinari, meno quelli di cui tratta il seguente art. 23, sono ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degl'insegnanti delle scuole industriali e commerciali.

Il personale inserviente, tranne lo attuale bidello per cui provvede il citato art. 23, sarà assicurato alla cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarrà in servizio.

La scuola contribuisce al trattamento di riposo, ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, che sarà determinata da apposito regolamento, il quale stabilirà le ritenute a carico del personale.

Art. 16.

Il direttore coadiuva il presidente nella esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola; provvede all'andamento didattico e disciplinare di essa, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale in genere, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre, alla giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.

Art. 17.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore, ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d'insegnamento; il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi, a norma del regolamento di cui all'art. 19.

Il collegio degli insegnanti si riunisce inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi di insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Art. 18.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un solido istituto di credito locale e con sede in Girgenti, a scelta della giunta di vigilanza. A questo istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 19.

Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite le norme per l'ammissione degli alunni, per le tasse scolastiche, per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari; le norme

per la gestione del laboratorio e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 20.

In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, il personale tutto di essa cessa dalle sue funzioni.

Al detto personale, fatta eccezione di quello incaricato e dell'altro cui concerne l'art. 23, sarà corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da una amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sarà fatto al personale della scuola in caso di riduzione d'organico.

Art. 21.

In caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro istituto scolastico, d'indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.

Art. 22.

Il presente statuto potrà essere modificato con regio decreto, sopra proposta del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della giunta di vigilanza della scuola.

Art. 23.

Disposizione transitoria.

Il direttore ed i professori che, prima dell'attuale riordinamento della scuola, hanno acquistato il diritto alla pensione di riposo, accordata dal regolamento comunale 15 marzo 1877, continueranno a versare alla cassa comunale la ritenuta 2 per 0[0 sullo stipendio goduto nel 1906 aumentato dai sessenni, ed avranno diritto alla pensione comunale nei modi e termini del regolamento stesso, ed in base al regolamento organico comunale 1901. Lo stesso trattamento si farà al bidello ora in servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 luglio 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 30. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu.

CCLXXXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 16 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 agosto 1907, n. 183)

Che approva lo statuto organico del monte di pietà di Norcia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 luglio 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 29.

CCLXXXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 16 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 agosto 1907, n. 183)

Che approva il nuovo statuto organico del monte di pietà di Mineo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 luglio 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 28.

CCLXXXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 23 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 agosto 1907, n. 183)

Che approva il nuovo statuto organico per il monte di pietà di Montefiascone. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 luglio 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 27.

CCXC.

REGIO DECRETO, Roma, 7 Luglio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 agosto 1907, n. 183)

Che approva il nuovo statuto della cassa di risparmio di Aquila. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. Cocco-Ortu — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 luglio 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 24.

CCXCI.

REGIO DECRETO, Roma, 7 Luglio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 agosto 1907, n. 183)

Che modifica lo statuto organico della cassa di risparmio di Fano. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. Cocco-Ortu — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 luglio 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 25.

CCXCII.

REGIO DECRETO, Roma, 20 Giugno 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 agosto 1907, n. 183)

Con cui l'asilo infantile Luigi Braga, in frazione di Ponteterra (Sabbioneta) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 luglio 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 35.

CCXCIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 30 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 agosto 1907, n. 183)

Col quale l'opera pia Pavolini di Pitigliano (Grosseto) è parzialmente trasformata nel senso di devolvere a favore di una erigenda scuola di agricoltura, l'annua rendita di lire 2,100 attualmente destinata al conferimento di tre posti di studi di agricoltura pratica a vantaggio di tre giovani campagnoli pitiglianesi. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 luglio 1907:
Reg. 36. Atti del Governo a f. 34.

CCXCIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 30 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 agosto 1907, n. 183)

Col quale sono raggruppati sotto un'unica amministrazione autonoma le opere pie « Conservatorio degli orfani » e « Pia casa di lavoro Conversini » di Pistoia (Firenze) e col quale altresì è approvato lo statuto organico pel governo dei due enti raggruppati. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 29 luglio 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 33.

CCXCV.

Regio Decreto *che istituisce in Roma un istituto di beneficenza a favore degli ufficiali pensionati di terra e di mare e delle loro famiglie, lo erige in ente morale e ne approva lo statuto.*

14 *luglio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° agosto 1907, n. 182)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 51 della legge 17 luglio 1890, numero 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Visto l'art. 2 del regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni circa la formalità da seguire per le costituzioni dei corpi morali;

Visto il parere del Consiglio di Stato (sezione III), emesso nell'adunanza del 28 giugno 1907;

Visto lo statuto organico dell'erigendo istituto;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È creato in Roma un istituto di beneficenza a favore degli ufficiali pensionati di terra e di mare e delle loro famiglie col titolo di « Istituto di beneficenza Vittorio Emanuele III per gli ufficiali pensionati di terra e di mare e per le loro famiglie ».

Art. 2.

Scopo dell'istituto è quello di esercitare la beneficenza a vantaggio degli ufficiali pensionati di terra e di mare e delle loro famiglie meno favoriti dalla sorte.

Art. 3.

Il primo fondo dell'istituto è costituito dal capitale proveniente dalla disciolta associazione vestiario fra gli ufficiali, quale risulterà al 1° luglio 1907. Esso sarà intangibile e soltanto le rendite saranno destinate alla beneficenza.

Art. 4.

L'istituto è eretto in ente morale.

Art. 5.

L'amministrazione del detto istituto sarà affidata al Consiglio d'amministrazione assistito dal comitato dei sindaci della società fra gli ufficiali pensionati di terra e di mare. del Regno d'Italia, eretta in ente morale con decreto 23 maggio 1899, del quale inoltre faranno parte un ufficiale generale o superiore quale rappresentante del Ministero della guerra ed un ammiraglio o ufficiale superiore quale rappresentante del Ministero della regia marina.

Art. 6.

L'istituto funzionerà secondo le norme stabilite nello statuto annesso al presente decreto.

Art. 7.

Con apposito compromesso, da stipularsi fra il ministro della guerra ed il presidente della società fra gli ufficiali pensionati di terra e di mare del Regno, saranno stabilite le modalità per il passaggio del capitale predetto al nuovo istituto in modo da assicurare il funzionamento della cassa ufficiali per gli ufficiali in servizio attivo.

Art. 8.

Il capitale dovrà essere investito in rendita dello Stato o in titoli garantiti dallo Stato intestati all'istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 luglio 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 39. Pacini.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

Viganò.

STATUTO

dell'istituto di beneficenza « Vittorio Emanuele III »

TITOLO I.

Costituzione sede e scopo.

Art. 1.

È fondato in Roma un istituto di beneficenza col titolo « Istituto di beneficenza Vittorio Emanuele III » a favore degli ufficiali pensionati di terra e di mare del Regno e delle loro famiglie.

Art. 2.

La sede è in Roma presso la società fra gli ufficiali pensionati di terra e di mare, eretta in ente morale con regio decreto 23 maggio 1899.

Art. 3.

Scopo dell'istituto è la beneficenza la quale si estrinsecherà mediante la concessione di sussidi in danaro a quegli ufficiali pensionati e famiglie che per circostanze eccezionali versano in ristrettezze finanziarie.

Il sussidio non può avere carattere permanente o periodico; ma è determinato sulle domande volta per volta che sono presentate.

TITOLO II.

Patrimonio e suo impiego.

Art. 4.

Il patrimonio dell'istituto è costituito:

a) da un primo capitale di lire 500,000 proveniente dal fondo scorta della già soppressa associazione vestiario

fra gli ufficiali, che verrà versato dal Ministero della guerra, a suo tempo, colle norme stabilite dal compromesso di cui è cenno all'art. 7 del regio decreto;

b) dalle altre somme che risulteranno dalla liquidazione definitiva del fondo scorta anzidetto, le quali saranno successivamente versate dal Ministero della guerra, sempre coll'osservanza delle norme stabilite nel compromesso sopra citato;

c) le donazioni, lasciti, ecc. da parte dello Stato, di enti o di privati o da qualsiasi altro straordinario provento.

Art. 5.

In caso di contestazioni per parte di terzi circa l'impiego del fondo predetto, il nuovo ente risponderà, rilevando in tal modo l'amministrazione militare da ogni molestia.

TITOLO III.

Consiglio d'amministrazione.

Art. 6.

L'Istituto è amministrato dal Consiglio d'amministrazione della società degli ufficiali pensionati di terra e di mare che è eletto nell'assemblea generale di settembre, della società stessa e rinnovato con le norme stabilite dal relativo statuto approvato con regio decreto 23 maggio 1899 e si compone di:

1 Presidente;
3 Vice-presidenti;
15 Consiglieri.

Art. 7.

Fanno inoltre parte del Consiglio, con voto deliberativo, un ufficiale generale o superiore quale delegato del Ministero della guerra, ed un ammiraglio o ufficiale superiore quale delegato del Ministero della regia marina.

Art. 8.

I vice presidenti coadiuvano il presidente e lo sostituiscono per anzianità o per delegazione in caso d'assenza. In mancanza od in assenza dei vice presidenti ne fanno le veci i consiglieri più anziani o delegati dal Consiglio.

TITOLO IV.

Adunanze ed attribuzioni del Consiglio d'amministrazione.

Art. 9.

Le adunanze del Consiglio d'amministrazione sono ordinarie e straordinarie: le prime hanno luogo, in massima, ogni mese; le altre ogni qualvolta lo richiede un bisogno urgente sia per invito del presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio, sia per invito dell'autorità governativa.

Art. 10.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese coll'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

A parità di voti la deliberazione s'intende respinta.

Art. 11.

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti.

Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di provvedimenti riguardanti il personale.

Art. 12.

Tutti i membri del Consiglio prestano l'opera loro gratuitamente; non possono avere rapporto d'interesse coll'istituto e non votano nel caso di deliberazioni che riguardano essi o i loro congiunti od affini.

Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso Consiglio gli ascendenti e discendenti, i fratelli, i suoceri ed i generi; nè possono farne parte i parenti ed affini, sino al secondo grado, col cassiere.

Art. 13.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e firmato dai membri intervenuti alla seduta.

Art. 14.

I membri del Consiglio che non intervengono a tre consecutive adunanze senza giustificato motivo decadono dalla carica per deliberazione del Consiglio stesso.

Art. 15.

Il presidente nuovo eletto riceve dal suo predecessore, o da chi ne fa le veci, la consegna dell'ufficio entro otto giorni dalla sua elezione.

La consegna sarà fatta mediante processo verbale corredato dello stato attivo e passivo dell'istituto, da compilarsi in duplice esemplare col concorso del Consiglio.

Un esemplare è ritirato dal presidente cessante, l'altro è conservato in archivio.

Art. 16.

Per il passaggio delle altre cariche da un titolare all'altro, spetta alla presidenza determinarne i modi e le cautele.

Art. 17.

Il Consiglio nomina e revoca gli impiegati d'ufficio e il personale di servizio i cui assegni sono fissati dal regolamento.

Art. 18.

Il Consiglio fa compilare, esamina ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

TITOLO V.

Giunta del Consiglio e sue attribuzioni.

Art. 19.

Il Consiglio nomina nel proprio seno una giunta composta di:

1 Vice presidente, presidente;
2 Consiglieri membri effettivi;
2 Consiglieri membri supplenti.

La giunta è rinnovata annualmente.

Art. 20.

Spetta alla giunta:

a) Esaminare e riferire al Consiglio sulle domande di sussidio;

b) Provvedere d'urgenza per la concessione di quei sussidii, che non risponderebbero più allo scopo se dilazionati.

Il presidente della giunta può essere autorizzato dal presidente del Consiglio a firmare i mandati di pagamento relativi ai sussidî.

TITOLO VI.

Attribuzioni del presidente del Consiglio d' amministrazione.

Art. 21.

Il presidente del Consiglio, ha la rappresentanza dell' istituto, e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

Può sospendere per gravi ed urgenti motivi il personale stipendiato. Può prendere in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo a riferirne al Consiglio d'amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

TITOLO VII.

Cassa.

Art. 22.

Il servizio di cassa è fatto dal cassiere dell'istituto, il quale presta cauzione nella misura fissata dal regolamento.

Art. 23.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il cassiere, se non sono muniti della firma del presidente, o di quella fra i membri del Consiglio che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato.

TITOLO VIII.

Comitato dei sindaci.

Art. 24.

Il comitato dei sindaci è composto:

Di 3 membri effettivi e di 2 supplenti;

Durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Rispetto al Consiglio, hanno il diritto di proposta, ma non quello di voto.

Art. 25.

Ai sindaci spetta l'invigilare sulla regolarità delle spese e delle entrate, esaminando all'uopo gli atti, i registri e le carte dell'istituto, ed ispezionando la cassa.

TITOLO IX.

Disposizioni generali.

Art. 26.

Qualora la società ufficiali pensionati di terra e di mare venisse a sciogliersi, l'amministrazione dell'istituto resterà affidata ai due delegati dei Ministeri della guerra e della marina fino a quando la società stessa sia ricostituita ed eretta in ente morale.

Art. 27.

Il capitale dell'istituto non potrà mai essere destinato ad altro scopo, che non sia quello della beneficenza a favore degli ufficiali pensionati di terra e di mare e delle loro famiglie, eccettuato il caso previsto dall'art. 5 del presente statuto.

TITOLO X,

Disposizioni transitorie.

Art. 28.

L'accertamento del capitale, che dal Ministero della guerra dovrà essere passato al presidente del Consiglio d'amministrazione dello istituto, quale primo fondo patrimoniale, sarà fatto col concorso di rappresentanti del Ministero e dell'istituto, mediante apposito verbale.

Le modalità relative al tempo ed alla misura dei singoli versamenti, sono quelle stabilite nell'apposito compromesso.

Le somme tutte che verranno passate all'istituto, fino a completo versamento del capitale complessivo proveniente dal fondo scorta della cessata associazione vestiario fra gli ufficiali, saranno, a cura del Ministero della guerra, investite in titoli di rendita emessi o garantiti dallo Stato, ed intestati all'istituto di beneficenza Vittorio Emanuele III a favore degli ufficiali pensionati e rispettive famiglie.

Art. 29.

Il presente statuto, andrà in vigore un mese dopo la pubblicazione del regio decreto, che erige l'istituto in ente morale.

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro della guerra
VIGANO'.

CCXCVI.

REGIO DECRETO *che erige in ente morale, la fondazione Giacomo e Fanny Mangili istituita presso l'istituto tecnico superiore di Milano e ne approva lo statuto.*

11 *luglio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 agosto 1907, n. 185)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'atto in data 9 febbraio 1907 a rogito del notaio Domenico Riva in Milano col quale i signori comm. Cesare Mangili, senatore del Regno, ed Alberto Mangili, al fine di onorare la memoria del loro fratello ing. Giacomo e della loro sorella Fanny Mangili, misero a disposizione del regio istituto tecnico superiore di Milano la somma di lire cinquantamila, perchè con esso fosse fondato presso detto istituto un ente da denominarsi « Istituzione Giacomo e Fanny Mangili », avente lo scopo di conferire borse di studio ad alcuni poveri e meritevoli di Milano;

Vedute le deliberazioni 16 marzo e 31 maggio 1907 del corpo insegnante del predetto istituto tecnico superiore, nonchè la deliberazione 23 marzo e 4 giugno 1907 del consiglio direttivo degli istituti d'istruzione superiore di Milano, colle quali si approva lo schema di statuto per il funzionamento della detta fondazione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La fondazione Giacomo e Fanny Mangili istituita presso l'istituto tecnico superiore di Milano è eretta in ente morale, e ne è approvato il relativo statuto, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 luglio 1907.
Reg. 33. Atti del Governo a f. 40. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

Rava.

STATUTO

dell'istituzione Giacomo e Fanny Mangili annessa al regio istituto tecnico superiore di Milano

---

Art. 1.

I signori: Cesare commendatore, gran croce, decorato del gran cordone della Corona d'Italia, senatore del Regno, e Alberto, fratelli Mangili del fu Francesco, nati e domiciliati in Milano, per onorare la memoria dei loro compianti fratello ingegnere Giacomo e sorella Fanny Mangili, hanno disposto della capitale somma di lire cinquantamila (L. 50,000) per fondare presso il regio istituto tecnico superiore di Milano un'opera benefica avente per titolo: *Istituzione Giacomo e Fanny Mangili*, la quale ha per scopo l'assegno di borse di studio a favore di alunni poveri e meritevoli di questo istituto.

Art. 2.

Colla indicata somma di lire 50,000, dedotte le eventuali spese non a carico dei donanti, si formerà un capitale intangibile da investirsi in un certificato di rendita italiana consolidata (3.75 – 3.50 per cento) colla seguente intestazione: *Istituzione Giacomo e Fanny Mangili per borse di studio a favore degli allievi del regio istituto tecnico superiore di Milano*.

Art. 3.

L'amministrazione del patrimonio, come sopra costituito, è affidata al consiglio amministrativo degli istituti d'istruzione superiore in Milano.

Venendo a sciogliersi il consiglio degli istituti d'istruzione superiore di Milano, la di cui durata a norma del regio decreto 24 gennaio 1897, è fissata per un periodo di anni venti, l'amministrazione della presente fondazione Mangili verrà affidata a quell'ente che eventualmente sostituirà il detto consiglio nella rappresentanza del medesimo istituto tecnico superiore.

Art. 4.

Colla rendita netta annuale del detto patrimonio si formeranno tre borse di studio di uguale valore, le quali, sopra proposta del direttore, verranno assegnate dal consiglio di amministrazione a tre allievi dell'istituto.

Art. 5.

Alle dette borse di studio potranno concorrere i giovani nati in Milano di famiglia disagiata, i quali però dovranno avere già compiuto, con distinto profitto, almeno un anno di corso nell'istituto.

Art. 6.

La durata dell'assegno è stabilito per un anno; per gli anni successivi potrà avere luogo la conferma, sempre però in seguito a nuovo concorso da parte degli allievi precedentemente beneficati.

Art. 7.

Qualora le borse di studio disponibili per un dato anno scolastico non venissero nella loro totalità, od anche solo in parte assegnate, per mancanza di concorrenti o per insufficienza di titoli richiesti all'art. 5, del che sarà giudice inappellabile il Consiglio amministrativo, l'avanzo di reddito dovrà essere assegnato, per l'anno successivo, in aumento o del numero delle borse o del loro valore, a parere del Consiglio predetto.

Art. 8.

La relazione che accompagnerà i nomi degli allievi benificati verrà da parte della direzione dell'istituto comunicata ai fondatori dell'istituzione e per essi, in ogni tempo futuro, a chi verrà dai medesimi delegato a riceverla.

Visto, d'ordine di S. M. il Re
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

CCXCVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 7 LUGLIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 agosto 1907, n. 185)

Col quale la società di istruzione, di educazione e di mutuo soccorso fra gl'insegnanti dello Stato, con sede in Torino, assume la denominazione di « Società di istruzione, di educazione, di mutuo soccorso e di beneficenza fra gli insegnanti dello Stato » e approva il nuovo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 luglio 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 41.

CCXCVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 30 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 agosto 1907, n. 185)

Che riconosce come corpo morale l'istituto per le case popolari in Genova, e ne approva lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 50.

CCXCIX.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 14 LUGLIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 agosto 1907, n. 185)

Col quale è data facoltà al comune di Agropoli di applicare nell'anno 1907 la tassa sul bestiame coi limiti di esen-

zione deliberati nell'adunanza consiliare dell' 11 gennaio 1907. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 42.

CCC.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 14 LUGLIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 agosto 1907, n. 185)

Col quale è data facoltà al comune di Marsico Vetere di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia col minimo imponibile di lire 150 (centocinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei Conti addì 1° agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 43.

CCCI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 14 LUGLIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 agosto 1907, n. 185)

Col quale è data facoltà al comune di San Marco la Catola di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 150 (centocinquanta) — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 45.

CCCII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 14 Luglio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 agosto 1907, n. 185)

Col quale è respinta la domanda prodotta dal comune di Rimini per essere autorizzato ad applicare con decorrenza dal 1907 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 600. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Lacava — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° luglio 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 44

CCCIII.

Regio Decreto ***che approva lo statuto organico del regio collegio Rotondi in Gorla Minore.***

14 *luglio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 8 agosto 1907, n. 188).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la sovrana risoluzione 24 luglio 1838, con cui il privato stabilimento di educazione del sacerdote Giorgio Rotondi in Gorla Minore veniva dichiarato pubblico istituto sotto la tutela immediata dell' I. R. Governo;

Veduto l' istrumento in data 15 maggio 1839 a rogito del notaro dott. Francesco Soriani in Milano, con cui in esecuzione della predetta sovrana risoluzione l' istituto Rotondi veniva dal fondatore dotato di un proprio patrimonio e venivano fissate le norme per l'amministrazione di esso;

Veduto il testamento dello stesso sacerdote Rotondi, in data 28 ottobre 1841, col quale venivano istituiti due posti di studio nel collegio stesso a benefizio dei discendenti in linea maschile dal capostipite comune ad esso G. Rotondi;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo statuto organico del regio collegio Rotondi in Gorla Minore, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 58. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli ORLANDO.

Rava.

STATUTO ORGANICO

del regio collegio Rotondi in Gorla Minore

Art 1.

Il collegio di Gorla Minore, fondazione scolastica laicale, di patronato regio che ora chiamasi Rotondi, conta ormai trecento anni di vita. Esso fu assunto in tutela diretta dello Stato in forza dell'istromento 15 maggio 1839 a rogito del notaio dott. Francesco Sormani. Con tale istromento, previa l'approvazione sovrana, e con l'intervento del delegato del Governo, il sacerdote Giorgio Rotondi, proprietario allora della casa di educazione pei giovinetti in Gorla Minore, costituiva detto suo privato stabilimento in pubblico collegio, legandovi il suo nome e ponendolo sotto la tutela dello Stato a condizione che si mantenga ognora coi frutti della privata sua dotazione e coi propri mezzi particolari, senza che possa mai, per qualsivoglia cagione, essere autorizzato a chiedere il minimo sussidio a carico dello Stato. (Art. 1° dell'atto di fondazione).

Art. 2.

Il regio collegio Rotondi si mantiene esclusivamente colle rette dei convittori e con le rendite che gli provengono dal patrimonio assegnatogli in dotazione dal benefico fondatore, aumentato dagli avanzi verificatisi durante le precedenti gestioni e di quelli che in seguito potranno verificarsi.

Art. 3.

Il regio collegio Rotondi ha per iscopo di promuovere e favorire l'educazione e l'istruzione dei giovinetti fino al compimento degli studi elementari e secondari. Si possono ammettere alunni esterni alle scuole, previo pagamento delle tasse prescritte.

Art. 4.

In forza della disposizione testamentaria del fondatore in data 28 ottobre 1841 e mediante elargizione di apposito capitale dal medesimo assegnato al collegio, e in parte ipotecato sui fondi, come sopra ceduti al collegio e in parte vincolato sopra certificati nominativi di rendita italiana, spettano due posti gratuiti da conferirsi ad individui della famiglia e cognome Rotondi, discendenti dal capostipite comune ad esso sacerdote Rotondi. Qualora mancassero le persone che dal fondatore furono designate a godere di quel beneficio le rendite rispettive si devolveranno a vantaggio del collegio, dopo osservato quanto venne disposto dalla convenzione avvenuta, in data 4 gennaio 1879 tra l'amministrazione del collegio e gli Agnati Rotondi colla quale si ammette il diritto negli Agnati stessi di ritenere accumulabili a loro favore tutte le piazze che non verranno occupate dagli aventi diritto, in modo però che tale accumulamento non dia loro diritto mai di occuparne annualmente un numero maggiore di quattro, e cioè le due portate dal testamento e due delle accumulate, ma limitate anch'esse dalla *prescrizione decennale* in modo che gli Agnati Rotondi non possano fruire che di quelle accumulate nel decennio in cui faranno la domanda, che dovrà essere presentata in iscritto alla direzione del collegio tre mesi prima dell'incominciamento dell'anno scolastico.

Pei nuovi posti gratuiti, se ed in quanto potranno in seguito venire istituiti a tenore dell'art. 9 della fondazione, verranno assegnati dal Governo a mezzo del signor prefetto della provincia.

Art. 5.

Il regio collegio Rotondi è amministrato da una Commissione composta di tre membri nominati dal Governo scelti di preferenza tra persone dimoranti nel comune di Gorla Minore o limitrofi su proposta del prefetto della provincia. Essi durano in carica per un triennio, rinnovandosi

ogni anno per un terzo in ordine di anzianità. Non potranno essere riconfermati successivamente più di una volta.

La presidenza spetta sempre all'anziano.

Art. 6.

La Commissione amministratrice si radunerà una volta al mese in via ordinaria, ed in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo crederà opportuno oppure due dei membri ne facciano domanda.

Spetta alla Commissione il proporre al Consiglio provinciale scolastico la persona del rettore, il quale sarà confermato con decreto prefettizio. La nomina dei professori e dei censori sarà fatta dalla Commissione, sentito il rettore e con l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico.

Per ciò che concerne gli istitutori ed il personale inserviente provvede il rettore d'accordo colla Commissione.

Art. 7.

La Commissione delibera a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

La convocazione della Commissione così in via ordinaria che in via straordinaria, dovrà essere preceduta da un avviso contenente l'ordine del giorno da trattarsi il quale dovrà essere notificato ai singoli membri almeno ventiquattro ore prima della adunanza. Alle sedute interverrà il rettore, il quale funzionerà da segretario.

Art. 8.

Ogni anno non più tardi del mese di novembre sarà presentato alla Commissione il bilancio preventivo dell'istituto compilato per cura del rettore. La Commissione lo trasmette colle sue osservazioni, entro il mese di dicembre al Consiglio provinciale scolastico.

Spetta pure al Consiglio provinciale scolastico l'approvazione del consuntivo dell'esercizio precedente, che dovrà essere sottoposto al suo esame non più tardi del mese di maggio, insieme ai documenti giustificativi.

Art. 9.

Il rettore ha la direzione didattica e disciplinare dell'istituto. Esso inoltre eroga le somme nei limiti stabiliti dal bilancio preventivo e secondo i bisogni dell'istituto.

Per lo storno eventuale dei fondi da un capitale all'altro dovrà essere debitamente autorizzato dalla Commissione amministratrice.

Art. 10.

Tutte le spese dovranno essere pagate in base a mandati firmati dal presidente e da un membro della Commissione amministratrice all'uopo delegato, con l'imputazione del capitolo del bilancio sul quale devono essere pagate. Così delle riscossioni fatte, come dei pagamenti eseguiti dovrà essere preso nota nel giornale di cassa tenuto dal rettore.

Art. 11.

Il rettore e gli amministratori che ordinassero spese non prevedute in bilancio e non autorizzate dall'autorità tutoria saranno personalmente responsabili del danno recato all'istituto.

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

CCCIV.

REGIO DECRETO, Roma, 23 Maggio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 agosto 1907, n. 191)

Col quale il monte frumentario di Patrica (Roma) è stato trasformato in una cassa di prestanze agrarie ed è altresì approvato lo statuto organico della erigenda cassa. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti — F. Cocco-Ortu — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 59.

CCCV.

REGIO DECRETO, Roma, 16 Giugno 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 agosto 1907, n. 191)

Col quale il monte frumentario e la cassa di prestanze agrarie di Francolise (Caserta) sono stati fusi in un unico ente ed è altresì approvato lo statuto organico pel governo del nuovo ente. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti — F. Cocco-Ortu — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 58.

CCCVI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 14 LUGLIO 1907
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 agosto 1907, n. 194)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia deliberato dalla giunta provinciale amministrativa di Benevento nelle adunanze in data 15 ottobre e 26 novembre 1906, 22 aprile e 11 giugno 1907, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 28 novembre 1889, n. 3564 (serie 3ª). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 61.

CCCVII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 14 LUGLIO 1907
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 agosto 1907, n. 194)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame deliberato dalla giunta provinciale amministrativa di Girgenti nelle adunanze in data 30 novembre 1906 e 15 marzo 1907, in sostituzione del regolamento approvato con decreto 5 luglio 1897 del ministro commissario civile per la Sicilia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 62.

CCCVIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 14 LUGLIO 1907
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 agosto 1907, n. 194)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia deliberato dalla giunta provinciale

amministrativa di Girgenti nelle adunanze in data 16 novembre 1906, 28 febbraio e 7 maggio 1907, in sostituzione del regolamento approvato con decreto 28 marzo 1897 del ministro commissario civile per la Sicilia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 63.

CCCIX.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 14 LUGLIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 agosto 1907, n. 194)

Col quale è data facoltà al comune di Marciana Marina di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100 (cento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 64.

CCCX.

REGIO DECRETO, RACCONIGI 14 LUGLIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 agosto 1907, n. 194)

Col quale è data facoltà al comune di Teana di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia col minimo imponibile di lire 200 (duecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 65.

CCCXI.

REGIO DECRETO, Roma, 23 Giugno 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 agosto 1907, n. 194)

Col quale il monte frumentario di Bellegra (Roma) è trasformato in una cassa di prestanze agrarie ed è altresì approvato lo statuto organico pel governo del nuovo ente. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti — F. Cocco-Ortu — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 66.

CCCXII.

REGIO DECRETO, Roma, 30 Giugno 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 agosto 1907, n. 197)

Che autorizza il comune di Rivarolo Fuori a cambiare la sua denominazione in quella di Rivarolo Mantovano. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 68.

CCCXIII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 11 Luglio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 agosto 1907, n. 197)

Col quale si trasforma parzialmente il fine cui sono destinate le rendite dell'opera pia Don Matteo Moratto in Murano (Venezia) e si provvede in pari tempo al concen-

tramento nella congregazione di carità del luogo — del diritto di erogazione della rendita di lire 150 oggetto della trasformazione. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 67.

CCCXIV.

REGIO DECRETO, RACCONIGI 14 LUGLIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 agosto 1907, n. 197)

Col quale è data facoltà al comune di Casalbuttano di applicare nel biennio 1907-908 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 300 (trecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 70.

CCCXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 23 GIUGNO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 agosto 1907, n. 198)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Ceva. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO-ORTU. — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 76.

CCCXVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 7 LUGLIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 agosto 1907, n. 198)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Oppido Mamertina. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 78.

CCCXVII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 21 LUGLIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 agosto 1907, n. 198)

Che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Arezzo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 74.

CCCXVIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 25 LUGLIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 agosto 1907, n. 198)

Che approva lo statuto del monte di pietà di Maggiora. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 77.

CCCXIX.

Regio Decreto *che autorizza il comune di Milano ad esercitare a trazione elettrica la linea tramviaria da via Giorgio Pallavicino a piazza Fratelli Bandiera.*

6 *giugno* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 agosto 1907, n. 199)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 13 dicembre 1906 con la quale il comune di Milano ha chiesto l'autorizzazione all'impianto e all'esercizio di una nuova linea tramviaria, a trazione elettrica, da via Giorgio Pallavicino a piazza Fratelli Bandiera;

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561 sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Milano è autorizzato ad esercitare a trazione elettrica la linea tramviaria da via Giorgio Pallavicino a piazza Fratelli Bandiera giusta il progetto portante il bollo dell'ufficio del registro di Milano in data 9 dicembre 1906, visto d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per i lavori pubblici.

Art. 2.

Tale autorizzazione è accordata sotto l'osservanza delle disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, nonchè delle condizioni contenute nel disciplinare annesso al Nostro decreto 6 aprile 1902, n. 99 (parte supplementare) e di quelle che potranno essere stabilite in seguito alla visita di collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 79. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIANTURCO.

CCCXX.

REGIO DECRETO, Racconigi, 11 Luglio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 agosto 1907, n. 201)

Con cui la confraternita di S. Isidoro in Bitonto è eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 84.

CCCXXI.

REGIO DECRETO, Racconigi, 21 Luglio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 agosto 1907, n. 201)

Col quale si provvede alla erezione in ente morale dell'opera pia elemosiniera Augusto Bonazzi esistente in Bologna, e si provvede in pari tempo al suo concentramento nella congregazione di carità del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 85.

CCCXXII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 21 Luglio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 agosto 1907, n. 201)

Con cui l'asilo infantile Benedetto Gastaldi di Torino è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

— *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 87.

CCCXXIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 21 LUGLIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 agosto 1907, n. 201)

Col quale la confraternita del SS. Sacramento, esistente in Corato (Bari) è parzialmente trasformata, nel senso di di destinare l'annua rendita di lire 3,000, più le maggiori economie da accertarsi alla fine di ogni esercizio, in soccorso e tutela dell' infanzia abbandonata e specialmente per promuoverne l'avviamento ad un'arte o mestiere. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 86.

CCCXXIV.

REGIO DECRETO *che autorizza la Camera di commercio ed arti di Girgenti a imporre un'annua tassa sugli esercenti industria e commercio del proprio territorio.*

9 *giugno* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 agosto 1907, n. 203)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 31 e 33 della legge 6 luglio 1862, numero 680;

Viste le deliberazioni della Camera di commercio ed arti di Girgenti in data 1° marzo e 11 maggio 1907;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio ed arti di Girgenti è autorizzata a imporre un'annua tassa sugli esercenti industria e commercio del proprio territorio in conformità della seguente tabella:

Numero della categoria	Reddito imponibile		Quota della tassa per categoria
	minimo	massimo	
1	20001	in su	500
2	15001	20,000	400
3	10001	15,000	300
4	8001	10,000	200
5	6001	8,000	160
6	4001	6,000	120
7	3001	4,000	75
8	2001	3,000	50
9	1501	2,000	35
10	1001	1,500	25
11	801	1,000	15
12	601	800	10
13	301	600	5
14	—	300	esente

Art. 2.

Entro i limiti stabiliti dalla tabella, di cui all'articolo precedente la Camera, a seconda del fabbisogno, proporrà ogni anno all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio la quota di tassa da applicarsi.

Art. 3.

Questa tassa sarà riscossa coi privilegi delle imposte erariali, e con le norme stabilite dall'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 4.

Per il corrente anno 1907, la Camera di commercio ed arti di Girgenti ha facoltà di imporre una tassa sulle polizze di carico che si faranno nel suo distretto a norma della tariffa approvata col regio decreto 1° febbraio 1900, n. XXVI (parte supplementare), ad eccezione della voce zolfo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 94 A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO ORTU.

REGOLAMENTO

per l'applicazione e riscossione della tassa camerale

TITOLO I.

Esercenti soggetti alla tassa.

Art. 1.

Alla tassa stabilita in favore della Camera di Girgenti dal regio decreto 9 giugno 1907 sono soggetti indistintamente tutti gli esercenti commerci, industrie ed arti, in genere, sia che abbiano nel distretto della Camera la sede principale dei loro affari, sia che figurino come case filiali di stabilimenti commerciali od industriali, o di Società di assicurazioni, o altre ditte e società che abbiano altrove la loro sede principale.

Art. 2.

Il semplice fatto che in un comune soggetto alla giurisdizione della Camera esista un esercizio in genere, che cade sotto l'una o l'altra delle specie enumerate nell'articolo precedente, o che per analogia possa classificarsi fra esse sotto qualunque forma si svolga, sia che apparisca in pubblico, sia che si mantenga latente a domicilio od in altri locali, basta a costituire nella Camera il diritto di assoggettarlo a quella tassa, che essa crederà giustamente applicabile.

TITOLO II.

Accertamento dei redditi.

Art. 3.

I contribuenti saranno distinti in quattordici categorie secondo la importanza dei loro redditi, e pagheranno

la tassa fissata per ogni categoria, come nella seguente tabella:

Categoria						
Categoria	1°	20001	in su		L.	500
»	2°	15001	a L.	20,000	»	400
»	3°	10001	»	15,000	»	300
»	4°	8001	»	10,000	»	200
»	5°	6001	»	8,000	»	160
»	6°	4001	»	6,000	»	120
»	7°	3001	»	4,000	»	75
»	8°	2001	»	3,000	»	50
»	9°	1501	»	2,000	»	35
»	10°	1001	»	1,500	»	25
»	11°	801	»	1,000	»	15
»	12°	601	»	800	»	10
»	13°	301	»	600	»	5
»	14°	—	»	300	esente	

Art. 4.

Tutti gli esercenti indicati nel titolo I, che hanno la sede principale del loro esercizio nel distretto camerale, hanno l'obbligo di denunziare alla Camera, non più tardi del 30 settembre l'ammontare del loro reddito.

Quando i commerci, le industrie e le arti si esercitino in varii comuni soggetti alla giurisdizione della Camera, gli esercenti avranno l'obbligo di dichiarare, nello stesso termine, partitamente i redditi di ciascuna sede, agenzia o parte di esercizio.

Nella dichiarazione si ometteranno i redditi di quelle agenzie o parte di esercizio residenti fuori della giurisdizione della Camera.

Art. 5.

Tutti gli istituti di credito, le società ferroviarie, le società di assicurazioni, ed in generale tutte le altre ditte che abbiano la sede principale dei loro esercizii fuori del distretto camerale, ed in questo abbiano succursali, agenzie, rappresentanze, ecc., dovranno, non più tardi del 30 set-

tembre, denunziare alla Camera partitamente i redditi di ciascuna succursale, agenzia, rappresentanza, ecc., residente nei comuni del distretto.

Art. 6.

Le dichiarazioni di redditi debbono essere inviate alla segreteria della Camera di commercio, la quale, a richiesta degli interessati, ne rilascierà ricevuta.

Art. 7.

Trascorso inutilmente il 30 settembre, la Camera accerterà di ufficio i redditi, con i poteri concessi dall'art. 37 della legge 24 agosto 1877 (testo unico) sull'imposta di ricchezza mobile, e servendosi all'uopo dei ruoli di ricchezza mobile, di quelli per la tassa di esercizio e rivendita, e di tutti gli altri elementi che essa crederà opportuni.

La Camera inoltre rivedrà le dichiarazioni rese, e ove sia il caso, le rettificherà, apportando le modificazioni e gli aumenti che stimerà giusti.

Art. 8.

Tutti coloro che istituiranno nuovi esercizi nel distretto camerale, avranno l'obbligo di denunziare il reddito alla Camera non più tardi del mese successivo all'apertura degli esercizi stessi.

In caso di silenzio, la Camera procederà all'accertamento di ufficio.

Art. 9.

In ogni anno sarà fatta la revisione dei redditi che non figurano sui ruoli per la tassa.

La Camera farà gli accertamenti dei redditi nel modo come negli articoli precedenti è detto, e procederà di ufficio nel caso di silenzio da parte del contribuente.

Art. 10.

In ogni anno i contribuenti che si credono in diritto di rettificare l'accertamento del reddito per l'anno successivo,

o di domandarne la cancellazione per cessazione di esercizio, dovranno inviare apposita dichiarazione alla segreteria della Camera non più tardi del 30 settembre.

In caso di silenzio s'intenderà confermato da parte loro il reddito precedente

TITOLO III.

Ruolo dei contribuenti.

Art. 11.

A cura di una commissione speciale, eletta anno per anno dalla Camera, saranno fatti annualmente, entro il mese di settembre, i ruoli ordinarii dei contribuenti.

Potranno inoltre dalla stessa commissione essere compilati ruoli suppletivi e complementari.

Art. 12.

I ruoli dovranno indicare:

a) il numero d'ordine;

b) il cognome e nome dell'esercente, o la ditta commerciale;

c) la qualità ed il luogo dell'esercizio;

d) l'ammontare del reddito netto accertato;

e) la categoria cui appartiene il contribuente;

f) l'ammontare dell'imposta;

g) la somma pagata;

h) la data del pagamento ed il numero della quietanza;

i) le osservazioni.

Art. 13.

Appena compilati i ruoli della commissione speciale, la Camera, in apposita seduta procederà alla loro approvazione.

L'ammontare della tassa, entro i limiti stabiliti dall'articolo 3, sarà fissata anno per anno dalla Camera nell'approvazione del bilancio preventivo, a pareggio del fabbisogno dell'esercizio.

Art. 14.

I ruoli approvati dalla Camera, saranno resi esecutivi dal prefetto della provincia e trasmessi a ciascun comune per la debita pubblicazione.

La pubblicazione durerà giorni quindici, mediante deposito nell'ufficio comunale, dopo l'affissione all'albo pretorio di un avviso del presidente della Camera che annunzierà il deposito stesso.

Art. 15.

Compiuto il termine della pubblicazione, i ruoli saranno dai sindaci trasmessi agli esattori, insieme ai certificati della eseguita pubblicazione e dell'affissione dell'avviso all'albo pretorio.

Copia dei detti certificati sarà contemporaneamente dai sindaci inviata al presidente della Camera di commercio.

Art. 16.

Gli esattori, appena ricevuto il ruolo, ne accuseranno ricevuta con lettera raccomandata al presidente della Camera.

La consegna del ruolo agli esattori, li rende debitori dello intero ammontare verso la Camera.

TITOLO IV.

Reclami e rimborsi.

Art. 17.

Entro quindici giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'avviso del presidente della Camera che annunzia il deposito del ruolo nell'ufficio comunale, i contribuenti possono ricorrere presentando al sindaco del comune o direttamente alla segreteria della Camera, reclamo indirizzato al presidente della Camera stessa, e ritirandone analoga ricevuta.

I sindaci invieranno alla Camera i reclami che ad essi saranno consegnati, non più tardi di cinque giorni dopo trascorso il termine per la loro presentazione.

Art. 18.

I reclami non sospendono il pagamento della tassa. In caso di decisione favorevole, il reclamante avrà diritto al rimborso.

Art. 19.

Saranno irrecettibili i reclami relativi all'entità del reddito, quando il reddito netto accertato dalla Camera corrisponda a quello accertato dagli agenti delle imposte, o dai comuni, rispettivamente per gli effetti della tassa di ricchezza mobile, o di quella di esercizio e rivendita.

Art. 20.

La commissione speciale esaminerà i reclami e ne riferirà alla Camera.

La decisione sarà notificata ai reclamanti con apposito avviso del segretario dalla Camera per mezzo dei sindaci, che daranno poi immediata notizia alla Camera stessa della eseguita notificazione.

Art. 21.

Contro le decisioni della Camera, i contribuenti, nel termine di giorni quindici dalla notificazione, potranno ricorrere al tribunale civile, il quale giudicherà inappellabilmente, a norma dell'art. 32 della legge 6 luglio 1862, n. 680.

Art. 22.

Se un contribuente cessasse durante l'anno del suo esercizio avrà diritto all'esonero proporzionato della tassa dal dì della cessazione, purchè reclami fra tre mesi dalla cessazione stessa al presidente della Camera, e provi di essere stato, allo stesso titolo, esonerato totalmente, per ogni suo commercio od industria dall' imposta di ricchezza mobile, o da quella di esercizio e rivendita.

Se il contribuente poi non è iscritto nei ruoli di questa tassa, per ottenere lo sgravio proporzionato della tassa camerale, dovrà avvalorare la sua domanda con tutti quei documenti che crederà opportuni, salvo alla Camera il valutarne e l'accertarne l'entità.

Se il reclamo non viene presentato nel detto termine di tre mesi, la esonerazione della tassa sarà accordata dal dì della presentazione della domanda.

Le decisioni della Camera sui reclami, di cui al presente articolo, saranno notificate ai contribuenti nei modi stabiliti dall'art. 20.

Art. 23.

I rimborsi deliberati saranno ordinati dal presidente della Camera, e saranno eseguiti dall'esattore che fece la riscossione.

TITOLO V.

Esazione della tassa.

Art. 24.

La riscossione della tassa camerale è affidata agli esattori comunali o consorziali, i quali la effettuano con tutte le norme, privilegi e penalità come dalla legge, regolamento e disposizioni relative alla riscossione delle imposte dirette.

Art. 25.

L'aggio dovuto agli esattori sarà quello stesso che essi percepiscono per la riscossione delle imposte erariali, e cederà a carico della Camera.

Tutte le spese di stampa, cancelleria, posta, versamenti ed altro, cederanno a carico dell'esattore.

Art. 26.

La tassa camerale sarà pagata in sei rate bimestrali con le seguenti scadenze:

1ª	rata	10 febbraio;
2ª	»	10 aprile;
3ª	»	10 giugno;
4ª	»	10 agosto;
5ª	»	10 ottobre;
6ª	»	10 dicembre.

In caso di morosità oltre l'ottavo giorno dalle scadenze sopra indicate, il contribuente sarà tenuto alla penalità di lire 0. 04 per ogni lira d'imposta non pagata, e la penale andrà a favore dell'esattore.

Non più tardi della fine di gennaio di ogni anno l'esattore darà avviso ai contribuenti dell'imposta da loro dovuta

Art. 27.

L'esattore rilascerà quietanza del pagamento ai contribuenti, ed avrà facoltà di cumularla con quella delle altre imposte.

Art. 28.

L'esattore avrà verso la Camera tutti gli obblighi che gli impongono la legge sulla riscossione delle imposte dirette ed il regolamento relativo.

Egli risponderà alla Camera del non riscosso come riscosso, e sarà soggetto alla penalità di lire 0. 04 per ogni lira non versata, se ritarda il versamento al cassiere della Camera oltre l'ultimo giorno del mese fissato per la riscossione.

Da ogni versamento egli preleverà l'aggio dovutogli.

Art. 29.

Saranno rimborsate all'esattore le quote inesigibili.

La inesigibilità potrà esser provata sia nei modi preveduti dalla legge e dal regolamento per la riscossione delle imposte dirette, sia mercè gli atti serviti pel rimborso delle quote inesigibili della tassa di ricchezza mobile.

Art. 30.

A giustificazione di aver saldato il proprio dare, l'esattore non potrà offrire alla Camera altra prova se non la quietanza rilasciatagli dal cassiere di essa.

Art. 31.

Non più tardi del 31 dicembre di ciascun anno l'esattore presenterà alla Camera il conto della sua gestione.

Il carico sarà formato dall'ammontare del ruolo.

Il discarico sarà giustificato:

a) con la quietanza di versamento rilasciatagli dal cassiere della Camera;

b) con i decreti di rimborso emessi dal presidente della Camera;

c) con lo Stato delle quote inesigibili, documentato nei modi fissati dall'art. 29.

Art. 32.

Per quanto non è provveduto nel presente regolamento, saranno applicabili le disposizioni della legge e regolamento sulle imposte dirette.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 33.

Per la formazione dei ruoli della tassa camerale per l'anno 1907, i termini fissati dagli articoli 4, 5 e 7 per la presentazione delle dichiarazioni di reddito sono prorogati fino al 30 giugno.

Art. 34.

Per l'anno 1907 il termine fissato all'esattore dall'articolo 26 per la notifica ai contribuenti dell' imposta da loro dovuta, è prorogato al 31 agosto e la tassa camerale incomincierà a riscuotersi il 10 ottobre, cumulandosi in quel pagamento l'ammontare delle prime rate.

Visto, d'ordine di S. M.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio

F. COCCO-ORTU.

CCCXXV.

Regio Decreto *che istituisce in Varese due collegi di probiviri uno per l'industria edilizia e l'altro per l'industria delle pelli con giurisdizione su tutti i comuni del circondario di Varese eccettuato quello di Angera.*

11 *luglio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 agosto 1907, n. 203)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri;

Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Sentito l'avviso degli enti indicati dall'art. 2 della precitata legge;

Sulla proposta dei Nostri ministri di grazia e giustizia e culti e di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti in Varese due collegi di probiviri uno per l'industria edilizia e l'altro per l'industria delle pelli con giurisdizione su tutti i comuni del circondario di Varese, eccettuato il comune di Angera.

Art. 2.

I predetti collegi saranno composti ciascuno di dieci probiviri, 5 industriali e 5 operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 99. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

ORLANDO.
F. COCCO-ORTU.

CCCXXVI.

REGIO DECRETO, Racconigi, 25 Luglio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 agosto 1907, n. 203)

Col quale è data facoltà al comune di Floridia di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia col minimo imponibile di lire 400 (quattrocento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE— *Controfirmato* Lacava — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 93.

CCCXXVII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 1° Agosto 1907

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno il 27 agosto 1907, n. 203)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia modificato dalla giunta provinciale amministrativa di Ascoli Piceno con decisione 21 dicembre 1906, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 21 dicembre 1905, n. CCCCXV. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Lacava — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 91.

CCCXXVIII.

Regio Decreto *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie alimentari in Torino.*

1° *agosto* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 agosto 1907, n. 204)

—

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 6 agosto 1897, n. CCLIV (parte supplementare), col quale fu istituito in Torino un collegio di probiviri per le industrie alimentari limitato alla fabbricazione del pane, delle paste e dei biscotti;

Visto il regio decreto 27 marzo 1903, n. CV (parte supplementare), col quale venne estesa a tutte le industrie alimentari la giurisdizione del collegio suindicato;

Visti i regi decreti 17 marzo 1898, n. LXXVIII, e 26 ottobre 1903, n. CCCCXXXVI, che stabilivano le sezioni elettorali del detto collegio;

Considerato che i risultati della revisione delle liste elettorali rendono necessario modificare le sezioni stesse;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri, istituito in Torino per le industrie alimentari sono stabilite come segue:

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		industriali	operai
Torino. . . .	Torino	1	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 1° agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 96. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu.

CCCXXIX.

REGIO DECRETO *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie tessili in Pordenone.*

5 *agosto* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 agosto 1907, n. 204)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie ed il regolamento per l'esecuzione della legge approvato con regio decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 24 marzo 1895, n. LX (parte supplementare) che istituisce il collegio di probiviri per le industrie tessili in Pordenone;

Veduto il regio decreto 19 gennaio 1896, n. XVII (parte supplementare), che stabiliva le sezioni elettorali del collegio medesimo;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie tessili con sede in Pordenone sono così stabilite:

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		industriali	operai
Pordenone . . .	Pordenone	1	3
Cordenons . .	Cordenons	1	1
Fiume	Fiume.	1	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, 5 agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 agosto 1907.
Reg. 26. Atti del Governo a f. 95. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO ORTU.

CCCXXX.

Regio Decreto *che istituisce in Vigevano un collegio di probiviri per l' industria della calzatura.*

11 *luglio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 agosto 1907, n. 205)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui probiviri ed il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione di detta legge;

Veduta la domanda del municipio di Vigevano;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge suddetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri di grazia e giustizia e dei culti, e di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Vigevano un collegio di probiviri per l' industria della calzatura con giurisdizione nel territorio del comune stesso.

Art. 2.

Detto collegio sarà formato di dieci componenti, di cui cinque industriali e cinque operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti **addì 26 agosto 1907.**
Reg. 36. Atti del Governo **a f. 106.** A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

ORLANDO.
F. COCCO-ORTU

CCCXXXI.

REGIO DECRETO, Racconigi, 1° Agosto 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 agosto 1907, n. 204)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame deliberato dalla giunta provinciale amministrativa di Benevento nelle adunanze in data 29 dicembre 1906, 27 marzo e 11 giugno 1907, in sostituzione del regolamento approvato con regio decreto 13 febbraio 1870, n. MMCCCXXX. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Lacava — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 101.

CCCXXXII.

REGIO DECRETO, Racconigi 1° Agosto 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 agosto 1907, n. 204)

Col quale è data facoltà al comune di Preci di applicare nell'anno 1907 la tassa sul bestiame in base alla tariffa di lire 2.05 (due e cent. cinque) per la specie caprina. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Lacava — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 105.

CCCXXXIII.

Regio Decreto *che riordina la scuola domenicale d'arte e mestieri « Antonio Pacinotti » di Pistoia.*

30 *giugno* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 agosto 1907, n. 206)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni del consiglio provinciale di Firenze in data 14 maggio 1907, del consiglio comunale di Pistoia in data 4 aprile e 17 maggio 1907, della camera di commercio di Firenze in data 29 marzo 1907, della cassa di risparmio di Pistoia in data 6 maggio 1904, 28 aprile 1905 e 14 aprile 1907, della pia casa di lavoro Conversini e del conservatorio degli orfani di Pistoia in data 29 maggio 1907;

Riconosciuta l'opportunità di trasformare in una regia scuola industriale la scuola di arti e mestieri « Antonio Pacinotti » di Pistoia, istituita con decreto ministeriale del 27 dicembre 1894, ampliandone l'efficacia onde renderla più corrispondente alle esigenze delle progredite industrie locali;

Riconosciuta che la diretta partecipazione al mantenimento della nuova scuola dei due istituti di beneficenza di Pistoia, oltre che corrispondere ad un giusto e moderno concetto delle funzioni della beneficenza, riesce di grande vantaggio ai ricoverati, fornendo ad essi una vera istru-

zione professionale, costituisce un nobile esempio da imitarsi da istituti consimili;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola serale e domenicale d'arti e mestieri « Antonio Pacinotti » di Pistoia, costituita in virtù del decreto ministeriale 27 dicembre 1894, è riordinata conformemente alle disposizioni del presente reale decreto e posta alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e prenderà il nome ed il grado di regia scuola industriale. Essa ha per iscopo di formare esperti operai e capi officina mercè l'istruzione teorica e pratica nelle officine occorrente all'esercizio delle arti meccaniche, fabbrili ed elettrotecniche e di quelle altre arti che in seguito a deliberazione della giunta di vigilanza potessero essere aggiunte.

Art. 2.

Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:

il Ministero di agricoltura, industria e commercio con	L.	15,000
il comune di Pistoia con	»	3,000
la camera di commercio di Firenze con . .	»	1,500
la pia casa di lavoro Conversini con . .	»	3,000
il conservatorio degli orfani con . . .	»	3,000
Inoltre la provincia di Firenze con . .	»	2,500

sino al 1910 e in seguito con le somme che di anno in anno saranno stanziate in bilancio.

La cassa di risparmio con il frutto del capitale dovuto alla scuola e già depositato con apposito libretto, e con le somme che di anno in anno saranno prelevate sugli utili della cassa.

Gl' istituti conservatorio degli orfani e pia casa di lavoro Conversini forniscono gratuitamente i locali in cui ha sede

la scuola e provvedono alla loro manutenzione, alla illuminazione e al riscaldamento ed alla fornitura dell'acqua mediante la corresponsione di lire mille annue (comprese nel concorso delle lire 6,000).

Art. 3.

Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.

Art. 4.

La scuola è diurna con corsi serali.

L'anno scolastico comincia nel mese di ottobre e termina nel mese di luglio.

Art. 5.

La scuola comprende due sezioni, dei fabbri meccanici, e di falegnami ebanisti, il cui corso normale dura quattro anni ed un corso di perfezionamento di un anno con una sezione aggiunta per i meccanici elettricisti.

Nella scuola s' impartiscono i seguenti insegnamenti: italiano; diritti o doveri; matematica; disegno geometrico e tecnico; disegno di ornato e plastica; meccanica; tecnologia e disegno di macchine; fisica e chimica; elettrotécnica.

Art. 6.

Per essere ammessi alla scuola i giovani devono aver compiuto dodici anni di età e non superato il 16° ed esserè forniti del diploma di maturità o di licenza elementare a termini di legge.

È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero.

Non sono ammessi uditori o praticanti a nessuno dei corsi.

Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione.

Agli allievi del conservatorio degli orfani e della pia casa Conversini i quali abbiano compiuto il corso prima dell'e-

poca prefissa per la loro *uscita* dagli istituti è permesso di frequentare le scuole e le officine. Essi possono essere cointeressati negli utili delle officine.

Art. 7.

Dopo compiuto il corso normale di 4 anni i giovani sono ammessi ad un esame di licenza, superato il quale sarà loro rilasciato uno speciale diploma di operaio fabbro-meccanico o di operaio falegname ebanista. Chi avrà ottenuto il diploma di fabbro-meccanico potrà proseguire gli studî nella sezione aggiunta del 5° corso ed ottenere in seguito ad un nuovo esame, il diploma di meccanico elettricista.

Art. 8.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una giunta di vigilanza composta di un delegato di ciascuno degli enti indicati nell'art. 2 e da uno della società « Utile e diletto » di Pistoia.

Il direttore fa parte di diritto della giunta di vigilanza.

La provincia di Firenze sarà rappresentata sino a quando continuerà a contribuire con almeno la somma annua di lire 2,500 alle spese di mantenimento della scuola.

Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle lire mille essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.

I membri elettivi della giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 9.

Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della giunta; questa elegge nel suo seno il segretario.

Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza. Egli riferisce al Ministero periodicamente, sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della giunta.

I processi verbali delle adunanze di questa sono trascritti in apposito registro e sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 10.

La giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.

La decadenza è dichiarata dal ministro. Il presidente della giunta ne dà comunicazione all'ente rappresentato per i provvedimenti occorrenti.

Art. 11.

La giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento della scuola;

b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) delibera il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario Il detto bilancio sarà, a cura della giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero. Senza preventiva approvazione ministeriale non possono essere variati gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente regio decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.

Art. 12.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della giunta di vigilanza.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.

Art. 13.

Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro, sentito il parere della giunta di vigilanza. La pianta organica indicherà quali insegnamenti debbono considerarsi di carattere speciale e complementare.

Art. 14.

Il direttore, gl'insegnanti, i capi officina e di laboratorio sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro.

Potranno però, udito il parere della giunta di vigilanza, essere nominate ai posti suddetti persone che in altri concorsi banditi dal ministro siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti. Il direttore potrà anche essere scelto dal ministro fra il personale insegnante della scuola.

La giunta di vigilanza ha facoltà di delegare un suo rappresentante a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi banditi per i posti vacanti nella scuola.

Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi officina e di laboratorio, scelti nei modi sopra indicati sono nominati, in via di esperimento, col grado di straordinari.

Il periodo di prova non può aver durata minore di due anni, nè maggiore di cinque. Trascorso detto periodo, gli straordinari possono essere nominati ordinari se avranno dimostrato di possedere le qualità e le attitudine necessarie.

Per le vacanze che si verificassero in corso di anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Per gli insegnamenti di carattere speciale e complementare, determinati dal ruolo organico, il Ministero potrà derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali da affidarsi a persone che abbiano titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in iscuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.

Il personale amministrativo è pure nominato dal ministro sopra proposta della giunta di vigilanza.

La nomina degli straordinari, degli incaricati, dei capi officina e di laboratorio e del personale amministrativo è fatta con decreto ministeriale; la promozione a ordinario del direttore e dei professori con decreto reale.

Il personale di servizio è nominato dalla giunta di vigilanza coll'approvazione del ministro.

Art. 15.

È ammesso il passaggio del personale direttivo od insegnante e dei capi officina e di laboratorio da questa scuola

ad un'altra o viceversa, quando entrambe sieno della stessa natura e di egual grado e i funzionari da trasferirsi sieno stati nominati con decreto reale o ministeriale.

Perchè i passaggi di cui al presente articolo possono verificarsi, occorre inoltre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e le giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto reale o ministeriale.

In caso di simili passaggi sono, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformità delle norme vigenti.

Art. 16.

Gli stipendi del direttore e dei professori che abbiano la titolarità, come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni L'aumento è calcolato in base allo stipendio iniziale di ruolo.

Il tempo utile per il computo del sessennio decorrerà per il personale confermato in servizio, in conformità dell'articolo 26, dalla data del presente decreto.

Sarà stanziata ogni anno nel bilancio della scuola una somma destinata a far fronte agli impegni derivanti dal presente articolo.

Art. 17.

Il direttore, i professori ed i capi officina e di laboratorio ed il personale amministrativo, con nomina stabile saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo, nei casi e con le norme stabilite per gli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.

Il personale inserviente sarà iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale rimarrà in servizio.

Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo, ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, giusta analoga convenzione con la Cassa nazionale di previdenza. Nella convenzione stessa sarà stabilita la misura della ritenuta da farsi sugli stipendi del personale.

Art. 18.

Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 19.

Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola; e invigila, sotto la sua responsabilità, che siano tenuti regolarmente i registri contabili in conformità delle disposizioni del regolamento. Provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola, delle officine e dei laboratori all'osservanza dei regolamenti, propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed, inoltre, alla giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.

Art. 20.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi

particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento interno della scuola.

Il collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Art. 21.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un solido istituto di credito locale, all'uopo designato dalla giunta di vigilanza. A questo saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 22.

Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari; le norme per la gestione delle officine e dei laboratori, per il riparto degli utili di quelle e di questi; e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 23.

In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, il personale di essa cessa dalle sue funzioni.

Al personale con nomina stabile sarà corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della metà nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per

coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da una amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sarà fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione d'organico.

Art. 24.

Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro istituto scolastico, d'indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.

Art. 25.

Il presente statuto potrà essere modificato con decreto reale, sopra proposta del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della giunta di vigilanza della scuola.

Disposizione transitoria.

Art. 26.

Sarà in facoltà del ministro di derogare alle norme stabilite dall'art. 14 solo rispetto al personale insegnante ed amministrativo della scuola, attualmente in servizio nonchè al personale insegnante e capi officina dei due istituti, Conservatorio e Conversini.

Sarà pure in facoltà del ministro di derogare, solo per il primo anno di vita della scuola, al disposto dell'art. 8 e di affidare al sotto prefetto di Pistoia, in qualità di regio commissario, l'amministrazione della scuola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 102. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu.

CCCXXXIV.

REGIO DECRETO *che approva la concessione fatta dal governatore del Benadir al signor Gustavo Carpanetti di un terreno a scopo di coltivazioni tropicali.*

19 *luglio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 agosto 1907, n. 206)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il contratto provvisorio stipulato in Roma il 18 marzo 1907 fra il commissario civile pel Benadir ed il signor Gustavo Carpanetti relativo a concessioni di terreno a scopo agricolo nella Colonia del Benadir;

Udito il Consiglio coloniale il quale dando parere favorevole sul predetto contratto ha però suggerito parecchie modificazioni al contratto stesso;

Vista la lettera del 23 giugno 1907 con la quale il signor Carpanetti accetta le modificazioni suddette;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito contratto, qui unito in copia autentica, stipulato in Roma il 18 marzo 1907 fra il cav. Carletti, commissario civile del Benadir ed il signor Gustavo Carpanetti con le modificazioni ed aggiunte qui appresso riportate accettate dal concessionario:

a) all'art. 1 aggiungere la parola *esistenti* dopo l' inciso *presidî italiani*;

b) all'art. 4, sopprimere la parola *enfiteusi*;

c) all'art. 12 sostituire il seguente:

« È fatto obbligo al concessionario di rilasciare nel « terreno concesso, a richiesta del Governo della Colonia, « in qualsiasi tempo, gratuitamente e senza indennità di « sorta, le zone di terreno occorrenti alla pubblica viabi- « lità secondo i tracciati, le modalità e le dimensioni che « verranno dal Governo della Colonia determinati ».

d) all'art. 17 aggiungere dopo *eredi*:

« i quali rimarranno sempre responsabili solidalmente verso « l'amministrazione per quanto si riferisce alla esecuzione « del contratto. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 117. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli ORLANDO.

Giolitti.
Tittoni.

CONTRATTO

Art. 1.

Il Governo della Colonia del Benadir rappresentato dal cav. Tommaso Carletti, regio commissario civile, concede al signor Gustavo Carpanetti un terreno a scopo di coltivazioni tropicali sito sulla riva sinistra del Giuba in località tra Giumbo e Gelib, in vicinanza di uno dei presidî italiani, dell'estensione di ettari 1,000, da scegliersi, d'accordo fra il concessionario ed i rappresentanti locali del Governo, in maniera che non ne rimangano in alcun modo lesi i diritti degli indigeni.

Art. 2.

Entro tre mesi dall'avvenuta determinazione del terreno, il signor Carpanetti dovrà farne pervenire al Governo di Mogadiscio il rilievo topografico alla scala di 1 : 25,000 in due esemplari, uno dei quali col visto del Governo locale dovrà essere allegato alla copia del presente contratto a mani del signor Carpanetti.

Art. 3.

Il signor Carpanetti si obbliga a porre in coltura cento ettari per la fine del primo anno, altri cento per la fine del secondo anno, e due altri cento per la fine del terzo anno, dimodochè saranno quattrocento ettari pronti in coltura nel primo triennio.

Art. 4.

Se allo scadere dei tre anni o prima di questo termine, le condizioni di cui all'articolo precedente saranno state osservate verrà concesso in enfiteusi al medesimo signor Carpanetti, per la durata di anni novantanove, un'estensione di terreno di ettari 5,000 compresi i primi mille e possibilmente contigui a questi, subordinatamente all'obbligo di

metterne a coltura ettari mille, compresi i due quinti precedenti, entro il termine di cinque anni, sotto pena di decadimento, allo scadere dei cinque anni, di quella parte di terreno eccedente una superficie cinque volte maggiore di quella effettivamente coltivata all'epoca predetta.

È pure fatto obbligo al signor Carpanetti, sotto pena di decadimento dell'intera concessione, di spendere per lo sviluppo ed il miglioramento dei terreni concessigli, entro i primi cinque anni, una somma non minore di lire 300,000.

Art. 5.

I terreni concessi saranno per i primi cinque anni esenti da qualsiasi canone o tassa fondiaria, dopo di che il concessionario sarà tenuto a corrispondere quei canoni e quelle tasse che fossero a quell'epoca adottate o venissero in seguito adottate nella Colonia del Benadir per le concessioni della stessa specie di quella in discorso, fino a un massimo di lire italiane *due* per ogni ettaro coltivato, escludendo gli appezzamenti coltivati a granaglie od ortaggi per il mantenimento degli agricoltori ed operai italiani impiegati nella concessione, e quelli tenuti incolti per necessità di pascolo.

Art. 6.

Il periodo di esenzione delle tasse, di cui all'articolo precedente, sarà portato ad anni dieci qualora il concessionario impieghi nella concessione, conducendole a proprie spese, un certo numero di famiglie di coltivatori italiani con non meno di quindici uomini adulti atti al lavoro, esclusi i macchinisti e simili.

Art. 7.

Il macchinario, gli attrezzi e le sementi da impiegarsi nella concessione godranno di franchigia doganale nella Colonia.

Art. 8.

Agli effetti del pagamento del dazio di uscita dalla Colonia, il valore del cotone prodotto nella concessione sarà ragguagliato a quello del cotone indigeno.

Art. 9.

La concessione s' intende limitata alla superficie del terreno restando il sottosuolo di esclusiva proprietà del demanio della Colonia.

Art. 10.

Il concessionario avrà la facoltà di scavare pozzi, di aprire strade e di compiere tutte le altre opere che risultino necessarie a conseguire gli scopi della concessione.

I canali irrigatori ora esistenti sono di esclusiva proprietà del Governo, essendone solo l'uso riservato al concessionario.

Art. 11.

Si intendono riservati i diritti dei terzi sui terreni concessi, diritti per le cui conseguenze il Governo, così della Colonia come della madre patria, non assume nessuna responsabilità in nessun caso, fino a che non siano determinati i demani della Colonia.

Art. 12.

È fatto obbligo al concessionario di rilasciare nel terreno concesso, a richiesta del Governo della Colonia, in qualsiasi tempo, gratuitamente e senza indennità di sorta, una zona di terreno a scopo di viabilità pubblica, larga dodici metri e di quella lunghezza, direzione, tracciato che verranno dal Governo della colonia determinati.

Art. 13.

Il concessionario non avrà diritto ad indennità per le conseguenze delle servitù militari e dei regolamenti di polizia militare nè per qualsiasi imposta o tassa che potrà essere per l'avvenire imposta in Colonia, eccezione fatta per quelle sopra specificate.

In caso di decadenza della concessione per le opere di qualsiasi genere esistenti nel terreno concesso, verrà applicato l'art. 450 del codice civile.

Art. 14.

Il concessionario è tenuto a rispettare le strade attualmente esistenti nella regione, il diritto di passaggio e quello di presa d'acqua dai pozzi esistenti.

Art. 15.

Il concessionario si obbliga a rispettare e far rispettare i regolamenti che verranno emanati relativi ai rapporti dei coltivatori bianchi con gli indigeni.

Art. 16.

La presente concessione non potrà essere ceduta a terzi senza l'autorizzazione del Governo, nè appezzamenti di essa potranno essere dati in affitto o a mezzadria.

Art. 17.

In caso di morte del concessionario la concessione passerà di diritto agli eredi.

Art. 18.

La presente concessione s'intende soggetta a tutte le norme in vigore o che andranno in vigore nella Colonia per quanto riguarda le acque, i boschi, le strade ed altri interessi d'ordine pubblico.

Art. 19.

Avuto riguardo che il signor Gustavo Carpanetti è il primo concessionario e coltivatore di cotone della Colonia, ogni condizione più favorevole fatta dal Governo a successivi concessionari, sarà di diritto acquisita al signor Carpanetti concessionario o a' successori.

Art. 20.

Il presente contratto è convenuto provvisoriamente fra le parti fino a che non sia pubblicato il regolamento per la concessione dei terreni nella Colonia del Benadir, in base

al quale sarà fatta la concessione definitiva a condizioni non inferiori, con le norme e le forze che saranno stabilite da detto regolamento.

Art. 21.

Il signor Gustavo Carpanetti per gli effetti del presente contratto elegge il suo domicilio in Mogadiscio.

Art. 22.

Il presente contratto sarà obbligatorio pel concessionario dal giorno della firma e pel Governo della Colonia soltanto quando sarà approvato con decreto reale, sentito il Consiglio coloniale ed il Consiglio dei ministri.

Roma, 18 marzo 1907.

CARLETTI — GUSTAVO CARPANETTI.

Visto: Il ministro degli affari esteri
TITTONI.

CCCXXXV.

Regio Decreto *che dà facoltà al consorzio irriguo Croce-Nuzzella in comune di Nizza Sicilia (Messina) di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali.*

21 *luglio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 settembre 1907, n. 208)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del consorzio irriguo Croce-Nuzzella in comune di Nizza Sicilia, provincia di Messina, diretta ad ottenere la facoltà di riscuotere il contributo dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali;

Visto l'atto di costituzione del consorzio in data 2 ottobre 1905;

Visto il regolamento e gli atti relativi;

Vista la deliberazione 16 giugno 1907, con la quale l'assemblea del consorzio ha deliberato di accettare le modificazioni al regolamento suggerite dal Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Viste le leggi 29 maggio 1873, n. 1387 (serie 2ª), e 28 febbraio 1886, n. 3732 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al consorzio irriguo Croce-Nuzzella in comune di Nizza Sicilia provincia di Messina, è accordata la facoltà di riscuotere il contributo dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 110. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

CCCXXXVI.

REGIO DECRETO *che istituisce in Bibbiena una scuola d'arti e mestieri.*

30 *giugno* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 settembre 1907, n. 209)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni: del consiglio provinciale di Arezzo in data 11 maggio 1907; del comune di Bibbiena in data 28 novembre e 28 dicembre 1906; della camera di commercio ed arti di Arezzo in data 7 gennaio 1907 e 12 febbraio 1907 del regio conservatorio femminile di S. Andrea di Bibbiena in data 5 dicembre 1906 e 11 giugno 1907;

Ritenuta l'opportunità d' istituire in Bibbiena una scuola professionale di arti e mestieri principalmente indirizzata a fornire insegnamenti agli operai per la lavorazione del legno;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l' industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita in Bibbiena una scuola d'arti e mestieri alla diretta dipendenza amministrativa e didattica del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Essa ha per scopo di fornire gli insegnamenti teorici e pratici per preparare abili operai per le industrie locali.

Art. 2.

Alle spese di annuo mantenimento concorrono:

il Ministero di agricoltura, industria e commercio	con	L.	6,000
la provincia di Arezzo.	»	»	1,500
il comune di Bibbiena.	»	»	1,500
la camera di commercio di Arezzo . .	»	»	250
il regio conservatorio femminile di S. Andrea in Bibbiena	»	»	500

Inoltre il regio conservatorio predetto fornisce gratuitamente i locali o un maggiore contributo di lire 500.

Art. 3.

La scuola è diurna e comprende tre corsi. Essa fornisce gli insegnamenti teorici ed addestra in apposita officina gli allievi che si vogliono dedicare all'esercizio delle arti per la lavorazione del legno, dei metalli e delle pietre.

Sarà istituita una sezione per l' istruzione professionale femminile.

L'anno scolastico comincia il 15 ottobre e termia il 1° luglio.

Art. 4.

Per essere ammessi al 1° corso occorre la licenza elementare.

È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero.

Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione.

Art. 5.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una giunta di vigilanza composta di un delegato di ciascuno degli enti indicati all'art. 2. Il direttore fa parte di diritto della giunta di vigilanza.

Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle lire 250 essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella giunta di vigilanza fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.

I membri elettivi della giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 6.

Il delegato del Ministero è presidente della giunta di vigilanza.

Questa si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della giunta che non intervergono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza motivi giustificati.

Art. 7.

La giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento amministrativo e sorveglia l'andamento didattico della scuola;

b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) delibera il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario.

Il detto bilancio sarà, a cura della giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati — senza preventiva approvazione ministeriale — gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente regio decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.

Art. 8.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della giunta di vigilanza.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.

Art. 9.

Il direttore e gli insegnanti sono scelti in seguito a concorso aperto dal ministro, ovvero su proposta della giunta di vigilanza. Potranno però, udito il parere della giunta

di vigilanza, essere nominate ai posti suddetti persone che in altri concorsi banditi dal ministro siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti. Il direttore potrà anche essere scelto dal ministro fra il personale insegnante della scuola.

La giunta di vigilanza ha facoltà di delegare un suo rappresentante a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per i posti vacanti nella scuola.

Il direttore e gl' insegnanti, scelti nei modi sopra indicati, sono nominati, in via di esperimento, col grado di straordinari. Il periodo di prova non può avere durata minore di tre anni. Trascorso detto periodo gli straordinari possono essere nominati ordinari se avranno dimostrato di possedere le qualità e le attitudini necessarie.

La nomina degli straordinari sarà fatta con decreto ministeriale, la promozione a ordinario con decreto reale.

Per gli insegnamenti di carattere complementare il Ministero potrà provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i requisiti richiesti.

Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Il personale amministrativo e quello di servizio sono nominati dalla giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.

Art. 10.

Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola; e invigila, sotto la sua responsabilità, che siano tenuti regolarmente i registri contabili in conformità delle disposizioni del regolamento. Provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti, in caso di brevi assenze.

Nei casi di assenze prolungate ne informa la giunta di vigilanza ed il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Art. 11.

Il servizio di cassa della scuola sarà possibilmente fatto da un solido istituto di credito locale, all'uopo designato dalla giunta di vigilanza. A questo istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 12.

Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 13.

Per il primo anno di esercizio della scuola il ministro ha facoltà di provvedere alla nomina del personale derogando alle disposizioni dell'art. 9.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 118. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Orlando.

F. Cocco-Ortu.

CCCXXXVII.

REGIO DECRETO, Racconigi 1° Agosto 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 settembre 1907, n. 209)

Col quale il pio legato dotale Bruneri di Ala di Stura (Torino) è eretto in ente morale e centrato nella congregazione di carità del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 119.

CCCXXXVIII.

REGIO DECRETO, Roma, 7 Luglio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 settembre 1907, n. 210)

Con cui l'opera pia Figini Naymiller in Busto Garolfo (Milano) è eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 agosto 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 120.

CCCXXXIX.

REGIO DECRETO, Racconigi, 25 Luglio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 settembre 1907, n. 213)

Col quale il fine inerente alle rendite dei patrimonî delle confraternite di S. Nicola da Tolentino, del Suffragio, del SS. Sacramento, di S. Giovanni Battista e S. Antonio Abate,

esistenti in Antrodoco (Aquila) è parzialmente trasformato allo scopo di destinarne l'annua rendita, a favore di un asilo infantile, e col quale altresì i patrimoni suddetti sono concentrati nella congregazione di carità del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 3 settembre 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 124.

CCCXL.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 25 LUGLIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 settembre 1907, n. 213)

Col quale si provvede alla parziale trasformazione del fine inerente al patrimonio della confraternita di S. Croce e S. Bonaventura dei Lucchesi in Roma. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 4 settembre 1907.
Reg. 36. Atti del Governo a f. 129.

CCCXLI.

Regio Decreto *che stabilisce le sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Fermo.*

1° *agosto* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 settembre 1907, n. 215)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;
Visto il regio decreto 20 ottobre 1905, n. CCCXXXIX, parte supplementare;
Vista la deliberazione della Camera di commercio di Fermo in data 31 maggio 1907;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sezioni elettorali della Camera di commercio di Fermo sono stabilite secondo l'unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Il regio decreto 20 ottobre 1905, n. CCCXXXIX, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 1° agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 settembre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 1. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco Ortu.

TABELLA

delle sezioni elettorali della Camera di commercio ed arti di Fermo.

Numero d'ordine	Sedi delle Sezioni elettorali	COMUNI componenti ciascuna sezione
1	Fermo	Fermo, Porto S. Giorgio, Altidona, Lapedona, Grottazzolina, Belmonte Piceno, Rapagnano, Torre San Patrizio, Campofilone, Monte San Pietrangeli, Montottone.
2	Monte Giorgio.	Monte Giorgio, Massa Fermana, Magliano di Tenna, Monte Vidon Corrado, Francavilla d'Ete, Montappone, Falerone, Santa Vittoria in Matenano, Monte San Pietro Morico, Montelparo, Monte Rinaldo. Servigliano, Monteleone di Fermo, Ortezzano, Monte Falcone Appennino.
3	Ripatransone	Ripatransone, Cossignano, Massignano.
4	Monterubbiano.	Monterubbiano, Monte Giberto, Monte Vidon Combatte, Monte Fiore dell'Aso, Petritoli, Ponzano di Fermo.
5	Sant'Elpidio a mare	Sant'Elpidio a mare, Monte Urano, Montegranaro.
9	Grottammare.	Grottammare, Cupra Marittima, Pedaso.

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

CCCXLII.

Regio Decreto *che porta da nove a undici il numero dei componenti della Camera di commercio ed arti di Fermo.*

1° *agosto* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 settembre 1907, n. 217)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1862, n. 680, per l'istituzione e l'ordinamento delle Camere di commercio;

Visto il regio decreto 24 aprile 1870, n. 5630;

Vista la deliberazione della Camera di commercio di Fermo in data 11 aprile 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È aumentato da nove a undici il numero dei componenti la Camera di commercio di Fermo.

Art. 2.

L'elezione dei due membri aggiunti avrà luogo la prima domenica di dicembre p. v. contemporaneamente alle elezioni biennali per la rinnovazione parziale del consiglio di detta Camera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 settembre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 2. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu.

CCCXLIII.

REGIO DECRETO, Roma, 7 Luglio 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 settembre 1907, n. 215)

Che approva il nuovo testo di statuto della società di mutuo soccorso dei maestri e delle maestre elementari con sede in Venezia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. Cocco-Ortu — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 settembre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 8.

CCCXLIV.

REGIO DECRETO, S. Anna di Valdieri, 17 Agosto 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 settembre 1907, n. 215)

Che approva il nuovo statuto organico del monte di pietà di Carmagnola. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. Cocco-Ortu — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 settembre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 5.

CCCXLV.

REGIO DECRETO *che modifica gli statuti delle casse degli invalidi della marina mercantile di Genova, Napoli, Livorno, Ancona e Palermo.*

1° *agosto* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 settembre 1907, n. 220)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 28 luglio 1861, n. 360, sull'istituzione della cassa degli invalidi della marina mercantile;

Visto il regolamento generale per l'amministrazione e per il servizio delle suindicate casse approvato col regio decreto dell'8 novembre 1868, n. 4701;

Visti i regi decreti 14 gennaio 1894, n. 27, 26 aprile 1894, n. 187, 11 aprile 1895, n. LXXXII (parte supplementare), 1° agosto 1895, n. CCXI, 3 maggio 1896, numero CXCII, in virtù dei quali furono approvati, rispettivamente gli statuti delle casse degli invalidi della marina mercantile di Genova, Napoli, Livorno, Ancona e Palermo;

Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono abrogati il paragrafo *B*, dell'art. 14 dello statuto della cassa degli invalidi di Genova, il paragrafo *B*, dell'art. 38 dello statuto della cassa degli invalidi di Napoli, il paragrafo *B*, dell'art. 14 dello statuto della cassa degli invalidi di Livorno, il paragrafo *B*, dell'art. 13 dello statuto della cassa degli invalidi di Ancona, l'art. 24 dello statuto della cassa degli invalidi di Palermo, per quanto riguarda la detrazione del computo della navigazione compiuta anteriormente alla diserzione mercantile, agli effetti della pensione, del sussidio annuo rinnovabile e della sovvenzione da liquidarsi a carico delle casse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 1° agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 settembre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 15. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

C. Mirabello.

CCCXLVI.

Regio Decreto *che riordina la scuola industriale e professionale di concia in Torino.*

16 *giugno* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 settembre 1907, n. 222)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti oblatori della conceria-scuola italiana di Torino, in data 20 gennaio corrente anno relativa al riordinamento dell'istituto ed il conseguente passaggio alla diretta dipendenza didattica ed amministrativa del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Riconosciuta la necessità di ordinare tale istituto per renderla più corrispondente allo scopo per cui fu fondato;

Viste le deliberazioni: del consiglio comunale di Torino in data 8 febbraio 1907 e della camera di commercio della stessa città in data 27 ottobre 1906 riguardanti l'ordinamento e il mantenimento della scuola;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola industriale e professionale di concia dal titolo « Conceria-scuola italiana », eretta in Torino nel 1902 col

concorso degli industriali e sotto gli auspici della associazione italiana dell'industria e del commercio del cuoio, è istituita sotto la dipendenza del Ministero di agricoltura industria e commercio.

Art. 2.

Al mantenimento di essa provvedono:

il Ministero di agricoltura, industria e commercio col contributo annuo di . . . . . . L. 3,000
il comune di Torino idem . . . . . » 3,000
la camera di commercio idem . . . . » 2,500

Art. 3.

La scuola si propone l'insegnamento teorico e pratico delle discipline attinenti all'industria conciaria allo scopo di fornire all'industria stessa direttori chimico tecnici di conceria e capi operai.

Essa comprende due corsi:

1° Corso normale, le cui lezioni si svolgono nelle ore diurne;

2° Corso per gli operai.

La durata di entrambi i corsi è stabilita dalle disposizioni del regolamento interno della scuola.

Art. 4.

Ai giovani licenziati dal corso normale, verrà rilasciato un diploma di abilitazione alle funzioni di direttore chimico-tecnico di conceria.

Tale diploma sarà firmato dal regio commissario agli esami, dal presidente del consiglio direttivo e dal direttore della scuola.

Agli operai verrà rilasciato uno speciale attestato di merito.

Art. 5.

L'insegnamento pratico è impartito in appositi gabinetti e laboratori secondo le norme stabilite dal regolamento, che sarà approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 6.

Il numero delle materie d' insegnamento, le norme per l'ammissione degli alunni e per gli esami di promozione e di licenza, sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo precedente.

Art. 7.

La direzione dell'andamento didattico della scuola spetta esclusivamente al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il direttore della scuola proporrà al Ministero i programmi di insegnamento e gli orari delle lezioni compilati dal collegio degli insegnanti e corrisponderà direttamente col Ministero per tutto ciò che si riferisce all'andamento didattico della scuola stessa.

Art. 8

Un consiglio direttivo sovraintende all'andamento morale ed amministrativo della scuola. Esso è composto di sette membri, dei quali: due sono nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio; uno dal comune di Torino; uno dalla camera di commercio di Torino e due dall'assemblea degli azionisti che versarono i fondi per il primo impianto della scuola.

Il direttore della scuola fa parte di diritto del consiglio direttivo, con voto deliberativo.

Avranno diritto di avere un proprio rappresentante, con voto deliberativo, nel consiglio direttivo della scuola, quegli enti i quali concorreranno al mantenimento di essa con un contributo annuo non inferiore alle lire cinquecento.

I membri elettivi del consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 9.

Il presidente del consiglio direttivo, eletto in seno ad esso, rappresenta la scuola.

Art. 10.

Il consiglio direttivo si aduna una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre tutte

le volte che il bisogno lo richieda, in seguito a convocazione del presidente o dietro domanda scritta di almeno la metà più uno dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti del consiglio, che non intervengono alle adunanze di esso per tre mesi consecutivi senza giustificati motivi.

Art. 11.

Il consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni:

a) formula il regolamento interno della scuola e lo propone all'approvazione del Ministero, come pure tutte le modificazioni da apportarsi ad esso;

b) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;

c) compila la pianta organica del personale insegnante e la sottopone all'approvazione del Ministero;

d) propone all'approvazione del Ministero, quando vi è richiesto, la nomina del direttore e degli insegnanti stabiliti dalla pianta organica del personale; nomina inoltre il personale amministrativo e di servizio;

e) compila il bilancio preventivo della scuola e lo trasmette al Ministero per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

f) compila il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero predetto insieme ai documenti giustificativi non più tardi di due mesi dopo la chiusura dell'esercizio;

g) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero, e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

h) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

i) dà parere al Ministero su tutti i provvedimenti riguardanti le disposizioni regolamentari, i programmi, i ruoli del personale;

k) presenta alla fine di ogni anno scolastico a tutti gli enti che contribuiscono al mantenimento della scuola una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola stessa;

l) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati dalla scuola.

Art. 12.

Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola e dei laboratori, come pure i loro stipendi saranno determinati da una pianta organica approvata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 13.

Il direttore, gli insegnanti titolari ed i capi-laboratorio saranno nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio in seguito a pubblico concorso, o su proposta del Consiglio direttivo.

Delle commissioni giudicatrici dei concorsi farà parte un rappresentante del consiglio direttivo.

Gli insegnanti incaricati saranno nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sopra proposta del consiglio direttivo.

Art. 14.

Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e nell'amministrazione della scuola; provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola e dei laboratori, all'osservanza dei regolamenti, propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in caso di breve assenza. Nei casi di assenze prolungate riferisce al Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Art. 15.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore.

Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, compila gli orari ed i programmi d'insegnamento da sottoporsi all'approvazione del

Ministero, fa le proposte per l'acquisto del materiale didattico, sceglie i libri di testo, e delibera sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi, a norma del regolamento di cui all'art. 5.

Il collegio degli insegnanti si riunisce inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti, che fossero sottoposti al suo esame.

Art. 16.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un solido istituto di credito, all'uopo designato dal consiglio direttivo.

Art. 17.

La scuola concorre con una somma annua, da stabilirsi nel suo bilancio, come contributo al trattamento di riposo del personale insegnante, il quale è tenuto a rilasciare all'uopo una quota mensile, a norma di speciale regolamento.

Art. 18.

Il presente statuto potrà essere modificato con decreto reale sopra proposta del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il consiglio direttivo della scuola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 settembre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 21. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO

F. COCCO-ORTU.

CCCXLVII.

Regio Decreto *che riordina la scuola di disegno industriale e di elementi di meccanica di S. Giovanni a Teduccio.*

28 *aprile* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 settembre 1907, n. 222)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 283, portante provvedimenti a favore delle provincie meridionali ed insulari del Regno;

Visto il regio decreto 14 giugno 1885 n. 1738, che istituisce in S. Giovanni a Teduccio una regia scuola industriale;

Riconosciuta la necessità di riordinare tale istituto per renderlo più corrispondente allo scopo per cui fu fondato;

Viste le deliberazioni: della deputazione provinciale di Napoli in data 18 settembre 1906, del consiglio comunale di S. Giovanni a Teduccio in data 7 novembre 1906, della camera di commercio ed arti di Napoli in data 30 agosto 1906 riguardanti l'ordinamento e il mantenimento della scuola;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola serale di disegno industriale e di elementi di meccanica istituita in S. Giovanni a Teduccio col regio decreto 14 giugno 1885, n. 1738, è posta sotto la dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, ed è riordinata in conformità del presente decreto.

Essa prenderà il nome di « Regia scuola industriale di S. Giovanni a Teduccio ».

Art. 2.

Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio con . . . . L. 5,000
La provincia di Napoli con. . . . . . . » 2,000
Il comune di S. Giovanni a Teduccio con . » 1,900
La camera di commercio di Napoli con. . » 1,500

Il comune di S. Giovanni a Teduccio fornisce inoltre gratuitamente i locali necessari per la scuola e provvede alla loro manutenzione.

Provvede altresì alle spese di illuminazione mediante uno speciale contributo fisso di lire 450 annue.

I contributi di cui sopra saranno proporzionalmente accresciuti a carico di ciascuno degli enti sopra nominati, nella misura che in avvenire si renderà necessaria per la esecuzione delle disposizioni contenute negli art. 16 e 17 del presente regio decreto, sempre che il bilancio della scuola non possa sostenere la maggiore spesa.

I contributi stessi continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti in caso di scioglimento della scuola nella misura che sarà necessaria per adempire agli obblighi derivanti dall'articolo 23 ed agli altri impegni regolarmente assunti dalla scuola disciolta fino a tanto che tali obblighi non siano stati soddisfatti.

Art. 3.

Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.

Art. 4.

La scuola è diurna con corsi serali.

L'anno scolastico comincia nel mese di ottobre e termina col 30 giugno. Nella terza decade di giugno hanno luogo gli esami di promozione e di licenza, nella seconda quindicina di ottobre quelli di riparazione.

Art. 5.

La scuola comprende un corso normale della durata di tre anni e fornisce insegnamenti teorici e tecnici con lo scopo di preparare con esercitazioni pratiche in apposite officine abili operai per le industrie meccaniche, fabbrili ed elettrotecniche.

Gl'insegnamenti teorici e tecnici sono serali e comprendono la lingua italiana; l'aritmetica; le nozioni di geometria; la calligrafia; il disegno lineare; il disegno industriale, ornamentale e geometrico; gli elementi di meccanica, e tecnologia; il disegno di macchine; la fisica elementare e l'elettrotecnica.

Le esercitazioni pratiche sono diurne e si compiono nelle seguenti officine:

a) una officina meccanica per gli allievi fucinatori, tornitori e congegnatori;

b) una officina elettrica per gli allievi elettricisti.

La scuola ha pure un gabinetto con modelli ed apparati relativi alla meccanica, alla tecnologia ed alla fisica, un archivio di disegni ed una bibblioteca.

Potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti come pure altri corsi ed altre sezioni, officine e laboratori, con decreto ministeriale, sentita la giunta di vigilanza e previo accordo con gli enti contribuenti per quanto riguarda la spesa.

Art. 6.

Al primo corso normale possono essere soltanto ammessi i giovani che abbiano raggiunto il dodicesimo anno di età superato l'esame di maturità o di licenza elementare, in conformità del regolamento per gli esami nelle scuole medie ed elementari approvato con regio decreto 13 ottobre 1904.

Agli esami di licenza sono ammessi esclusivamente gli allievi del terzo anno di corso.

E' permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente iscritti ad altra scuola di pari grado e natura dipendente dal Ministero,

Non sono ammessi uditori e praticanti a nessuno dei corsi.

Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione.

Art. 7.

Agli allievi del terzo corso che hanno superato gli esami di licenza verrà rilasciato il diploma di tecnico meccanico od elettricista.

Art. 8.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una giunta di vigilanza composta di un delegato di ciascuno degli enti indicati all'art. 2.

Il direttore fa parte di pieno diritto della giunta di vigilanza.

Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle lire 1500, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.

I membri elettivi della giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 9.

Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della giunta; questa elegge nel suo seno il segretario.

Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza. Egli riferisce al Ministero, almeno ogni trimestre, sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della giunta Queste dovranno essere trascritte in apposito registro, insieme ai processi verbali di ogni adunanza della giunta.

Art. 10.

La giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.

Art. 11.

La giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;

b) compila il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) compila il conto consuntivo, che verrà trasmesso, per l'approvazione, al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sarà, a cura della Giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati – senza preventiva approvazione ministeriale - gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente regio decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal Ministero.

Art. 12.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della giunta di vigilanza.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.

Art. 13.

Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal Ministero, sentito il parere della giunta di vigilanza.

Art. 14.

Il direttore, gli insegnanti, i capi officina e di laboratorio sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro. Il direttore potrà essere scelto da questi fra il personale insegnante.

Delle commissioni giudicatrici dei concorsi fa parte un rappresentante della giunta di vigilanza.

Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi officina e di laboratorio scelti in seguito a concorso sono nominati reggenti in via di esperimento per due anni; i medesimi sono promossi titolari se, nel detto periodo di tempo, avranno fatta buona prova.

Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Per gli insegnamenti determinati dalla tabella aventi carattere speciale o complementare, il ministro potrà derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.

Il personale amministrativo è pure nominato dal ministro, sopra proposta della giunta di vigilanza.

La nomina dei reggenti, degli incaricati, dei capi officina e di laboratorio e del personale amministrativo è fatta con decreto ministeriale: la promozione a titolare del direttore e dei professori con decreto reale.

Il personale di servizio è nominato dalla giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.

Art. 15.

È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e di laboratorio da questa scuola ad un'altra e viceversa, quando entrambe siano della stessa natura e di egual grado e i funzionari da trasferirsi sieno stati nominati con decreto reale o ministeriale.

Perchè i passaggi di cui al presente articolo possano verificarsi, occorre inoltre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e le giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto reale o ministeriale.

In caso di simili passaggi, agli effetti del trattamento di riposo, sono mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformità delle norme vigenti.

Art. 16.

Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano la titolarità, come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni. Questi sono calcolati in base all'ultimo stipendio.

Art. 17.

Il direttore, i professori ed i capi officina e di laboratorio che hanno il grado di titolare sono ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.

Il personale inserviente sarà assicurato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarrà in servizio.

Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo, ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, che sarà determinata dal regolamento, il quale stabilirà altresì le ritenute a carico del personale.

Art. 18.

Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 19.

Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza e nell'amministrazione

della scuola; e invigila, sotto la sua responsabilità, che siano tenuti regolarmente i registri contabili in conformità delle disposizioni del regolamento. Provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola, delle officine e dei laboratori, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.

Art. 20.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore, ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento di cui all'art. 22.

Il collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Art. 21.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un solido istituto di credito locale, all'uopo designato dalla giunta di

vigilanza. A questo istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 22.

Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche le norme per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari; le norme per la gestione delle officine e dei laboratori, per il riparto degli utili di quelle e di questi; e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 23.

In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, il personale di essa cessa dalle sue funzioni.

Al personale con nomina stabile sarà corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto dello stipendio se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da una pubblica amministrazione.

Lo stesso trattamento sarà fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione d'organico.

Art. 24.

Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro istituto scolastico d'indole affine, previo accordo fra i veri enti contribuenti.

Art. 25.

Il presente statuto potrà essere modificato con decreto reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della giunta di vigilanza della scuola.

Disposizione transitoria.

Art. 26.

Sarà in facoltà del ministro di derogare alle norme stabilite dall'art. 14, solo rispetto al personale della scuola, attualmente in servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 settembre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 19. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu.

CCCXLVIII.

Regio Decreto ***che autorizza l'impianto e l'esercizio di una tramvia a vapore da S. Niccolò a Trebbia (in comune di Rottofreno) ad Agazzano.***

19 *luglio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno li 19 settembre 1907, n. 223)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'istanza in data 7 marzo 1906, con la quale la « Società di strade ferrate e tramvie della provincia di Piacenza e di altre provincie italiane » ha chiesto di essere autorizzata a costruire ed esercitare, una tramvia a vapore da S. Niccolò a Trebbia (in comune di Rottofreno), ad Agazzano;

Vista la deliberazione 8 luglio 1905, in forza della quale il Consiglio provinciale di Piacenza concesse alla società richiedente di impiantare la predetta tramvia sulla strada di Agazzano, di proprietà di quella provincia;

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto del 17 giugno 1900, n 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La « Società di strade ferrate e tramvie della provincia di Piacenza e di altre provincie italiane » è autorizzata a costruire ed esercitare una tramvia a vapore, a scartamento ordinario da S. Niccolò a Trebbia (in comune di Rottofreno) ad Agazzano, in conformità del progetto portante il bollo dell'ufficio del registro di Piacenza in data 2 luglio 1905 e visto, d'ordine Nostro, dal predetto ministro segretario di Stato pei lavori pubblici.

Art. 2.

Per l'esercizio della suddetta tramvia dovranno osservarsi le disposizioni della legge 27 dicembre 1906, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche e del relativo regolamento; le condizioni contenute nel disciplinare accettato il 6 aprile 1907 dal legale rappresentante della società concessionaria; nonchè le speciali prescrizioni di sicurezza che saranno stabilite all'atto della visita di collaudo da apposita Commissione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 settembre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 25. A. Armelisasso.
***Luogo del Sigillo. V.* Il Guardasigilli ORLANDO.**

GIANTURCO.

N. 720 di Repertorio

—

REGIA PREFETTURA DI PIACENZA.

DISCIPLINARE

per l'impianto e per l'esercizio di una tramvia a vapore a scartamento ordinario San Nicolò-Agazzano in provincia di Piacenza

---

Art. 1.

Oggetto dell'autorizzazione.

La Società di strade ferrate e tramvie della provincia di Piacenza ed altre provincie italiane è autorizzata ad esercitare, con trazione a vapore una tramvia da San Nicolò ad Agazzano in provincia di Piacenza della lunghezza di chilometri 16,450 sotto l'osservanza della legge 27 dicembre 1896, n. 561, nonchè del regolamento per l'esecuzione di detta legge emanata col decreto 17 giugno 1900, numero 306, e di tutte le altre leggi e regolamenti vigenti che potessero essere emanati in avvenire in materia di tramvie a trazione meccanica.

L'autorizzazione s'intende inoltre subordinata all'osservanza delle condizioni e norme fissate dal presente disciplinare.

Art. 2.

Progetto esecutivo.

L'impianto della linea, annessi e dipendenze, sarà fatta in conformità del progetto di massima a firma del signor ing Corrado Manfredi presentato in data 30 giugno 1905, colla modificazione seguente di portare da 4 a 7 le piastre di appoggio delle traverse per ciascuna campata di binario

nei rettifili e nelle curve di raggio pari o superiore a metri 70 secondo quando viene prescritto coll'art. 7 del presente disciplinare.

Emanato il regio decreto di autorizzazione e prima dell'inizio dei lavori, la società dovrà presentare al regio ispettore capo del circolo di Milano per la superiore approvazione il progetto esecutivo a sensi dell'art. 8 del regolamento 17 giugno 1900, n. 306.

Art. 3.

Modificazioni al progetto approvato e particolari di esecuzione.

All'atto dell'esecuzione la società dovrà introdurre quelle modificazioni ed aggiunte al progetto che dal Governo venissero riconosciute necessarie e prescritte nell'interesse della sicurezza e regolarità dell'esercizio.

Per contro la società stessa non potrà fare di propria iniziativa aggiunte o modificazioni al progetto approvato senza prima averne ottenuta l'approvazione della competente autorità.

Per tutti quei particolari che non risultassero specificatamente dal progetto o dal presente disciplinare, la società dovrà ottemperare alle prescrizioni che venissero fatte dal regio ispettore capo del circolo di Milano, o dalle altre autorità ed enti amministrativi in quanto fosse di loro competenza.

Art. 4.

Direzione dei lavori e dell'esercizio.

La società terrà in Piacenza tanto pei lavori di impianto, quanto per l'esercizio della linea una direzione che la rappresenterà per tutti gli effetti di legge.

Art. 5

Stazioni e fermate.

La tramvia avrà l'andamento che risulta dal progetto in data 30 giugno 1905.

Il distacco da San Nicolò avrà luogo mediante raccordo nella stazione omonima della linea Piacenza-Nibbiano esercitata dalla società stessa, previo ampliamento della stazione stessa in relazione dei bisogni del servizio comune alle due linee quando ciò venga riconosciuto necessario dal regio ispettore capo del circolo di Milano.

Saranno inoltre stabilite stazioni o fermate con binari d'incrocio o di deposito in numero sufficiente da assicurare la regolorità del servizio in conformità dei piani di dettaglio da sottoporsi all'approvazione del regio ispettore capo del circolo di Milano. Prima dell'inizio dei lavori dovrà pure essere sottoposto all'approvazione del circolo di Milano il progetto particolareggiato della stazione di Agazzano, dell'ampliamento di quella di San Nicolò, con tutti gli impianti necessari per assicurare un regolare servizio della linea.

La lunghezza utile dei binari d'incrocio dovrà essere sufficiente pel contemporaneo ricevimento di due treni della composizione massima e il piano delle stazioni e fermate dovrà essere orizzontale o in pendenza non superiore al tre per mille.

Art. 6.

Telefono e segnali.

Le stazioni e fermate munite di binario di incrocio dovranno essere fra loro collegate da apposita linea telegrafica o telefonica e provviste di necessari apparecchi per un regolare servizio di corrispondenza.

Inoltre dovranno essere collocati segnali ed apparecchi avvisatori in quei punti e colle forme che verranno prescritte dall'autorità competente durante la costruzione della tramvia e dopo dell'apertura dell'esercizio.

Art. 7.

Armamento.

L'armamento della tramvia avrà lo scartamento ordinario di metri 1.445 e sarà a giunto sospeso.

Il binario sarà formato di rotaie Vignole da chilogrammi 18 al metro lineare poggiate su 14 traverse per ogni campata di metri 12. Le traverse avranno la dimensione di metri 2. 20 × 0. 16 × 0. 12 le giunzioni saranno fatte con steccature a corniera lungo la linea e le stecche saranno provviste d'intacco per la caviglia d'arresto.

Saranno munite di piastre d'appoggio tutte le traverse di controgiunto, tutte le traverse cadenti su livellette al 30 o più per mille, tutte quelle delle curve aventi raggio inferiore a metri 70 e sopra ogni due traverse nei rettifili o nelle curve di raggio pari o superiore a metri 70.

Le rotaie saranno fissate alle traverse a mezzo di caviglie a viti mordenti, le chiavarde delle giunzioni avranno la testa a becco per impedire la rotazione.

La posa dell'armamento sarà fatta secondo le norme adottate per le ferrovie complementari (3° tipo) in quanto siano applicabili e segnatamente nei riguardi della sopra elevazione ed allargamento di calibro nelle curve.

Le rotaie a curve saranno piegate al giusto raggio prima della posa in opera, e la massicciata tanto a scarpa libera che incassata sarà di ghiaia vagliata ed avrà un'altezza non minore di metri 0. 15 sotto il piano inferiore delle traverse.

Art. 8.

Controrotaie.

Le controrotaie saranno applicate al binario entro gli abitati, negli attraversamenti e negli sbocchi di strade pubbliche e private. Del pari saranno munite di controrotaie le guide interne delle curve di raggio eguale ed inferiore a metri 70 per la parte di linea sulla strada provinciale e quelle delle curve di raggio uguale o minore a metri 100 per i tratti di sede propria.

Nelle traverse degli abitati ed in corrispondenza ai passaggi a livello di altre strade, rotaie e controrotaie saranno a perfetto livello col suolo stradale.

La distanza tra fungo e fungo della rotaia e controrotaia nelle tratte in sede propria potrà anche tenersi in limiti maggiori di quelli fissati all'art. 15 del regolamento 27 giugno 1900.

In ogni caso le controrotaie dovranno essere prolungate di circa metri 1.00 oltre il punto di attacco della curva di raccordo col rettifilo.

Art. 9.

Raggi delle curve e raccordi.

I raggi delle curve in piena linea non scenderanno mai al disotto di metri 50. Nelle traverse di abitati, in quanto ciò sia reso necessario per rispetto agli ostacoli fissi saranno ammessi eccezionalmente raggi di metri 40.

Il raccordo tra la curva e i rettifili sarà fatto con curva parabolica, l'allargamento di carico non potrà mai superare i 15 millimetri.

La sopra elevazione e l'allargamento delle curve, in quanto sia possibile dovrà ottenersi tutto sul rettifilo, ad ogni modo quest'ultimo non dovrà mai essere inferiore a metri 10, quanto è interposto tra curve di senso contrario.

Art. 10.

Binario in sede propria.

Dove il binario corre in sede propria la larghezza della massicciata libera tra i due cigli superiori sarà di metri 2.70 la larghezza della piattaforma di metri 5.00 tanto nei rilevati quanto per le trincee, oltre le due cunette che avranno almeno metri 0.20 di profondità sotto il piano di formazione e metri 0.20 di larghezza sul fondo.

Le scarpe dei rilevati avranno la pendenza dell' 1,5 per 1, e quelle delle trincee nei terreni ordinari, la pendenza dell' 1 per 1.

Art. 11.

Binario sulle strade ordinarie.

Sulle strade ordinarie in aperta campagna il binario sarà collocato da un lato, col proprio asse alla distanza non minore di metri 1. 40 dal ciglio misurato al piano del ferro e in modo che resti all'ordinario carreggio quella larghezza libera minima che sarà stabilita dall'ente concedente della strada. Dove l'argine stradale viene sostenuto da un muro tale distanza potrà essere di qualche poco ridotta.

In ogni modo considerato che la sagoma massima del materiale mobile non sarà superiore a metri 2. 50, in conformità del disposto dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1896, n. 561 le distanze dell'asse del binario del ciglio opposto della strada, in nessun punto potrà essere inferiore a metri 1. 25 + 4 = 5. 25.

Ove esistano dal lato della tramvia ostacoli fissi superiori a metri 1. 20 dal piano del ferro, la distanza di detti ostacoli dall'asse del binario non potrà essere minore di metri 1. 25 + 0. 80 = 2. 05, e quindi in tali punti la larghezza minima della strada tra ciglio e ciglio dovrà essere di metri 2. 05 + 5. 25 = 7. 30.

Quando gli ostacoli fissi abbiano altezze inferiori a metri 1. 20, potrà la detta distanza di metri 2. 05 ridursi fino a metri 1. 55, ma ad ogni modo, tenuto conto del tipo della sagoma del materiale e degli spostamenti massimi delle curve, tra l'ostacolo inferiore a metri 1. 20 e il punto più sporgente del materiale dovrà sempre restare un franco non inferiore a metri 0. 25.

Per tutta la parte cadente nelle strade ordinarie la zona occupata dal binario dovrà essere sistemata e mantenuta in tali condizioni di livello, rispetto al rimanente piano stradale da permettere il transito ai carri ordinari.

Art. 12.

Disposizioni speciali per le traverse degli abitati.

Nelle traverse degli abitati il binario dovrà essere collocato in guisa da recare il minimo incaglio al transito or-

dinario, le rotaie saranno provviste di controguida e l'interbinario selciato.

Ove sia riconosciuto necessario, si potranno ordinare i necessari allargamenti anche dopo l'apertura della linea all'esercizio.

Di massima e nonostante che le traverse degli abitati debbano essere percorse al passo d'uomo per la distanza dell'asse del binario dagli ostacoli fissi saranno tenute le prescrizioni dell'articolo precedente.

Art. 13.

Binari d'incrocio e di deposito.

Nelle stazioni e fermate destinate ad incrocio dei treni, si dovrà impiantare indipendentemente da eventuali binari tronchi di deposito uno o più binari allacciati, con scambi alle due estremità alla linea principale di lunghezza utile corrispondente alla massima composizione dei treni.

I binari d'incrocio e di deposito dovranno distare tra loro e dal binario di corsa non meno di metri 3. 30 da asse ad asse. Tutti gli scambi, sia dei binari di incrocio che di deposito dovranno essere provvisti della traversa o picchetto di profilo indicante la posizione limite del materiale fermo, pel sicuro transito dei treni e delle colonne in manovra.

Detta posizione limite, tenuta presente la sporgenza massimo del materiale si stabilisce in un minimo di metri 1. 25 di distanza tra le rotaie contigue dei due binari.

Art. 14.

Materiale mobile.

La prima dotazione di materiale mobile, locomotive, vetture e carri per l'esercizio della linea sarà stabilito d'accordo col regio ispettore capo del circolo di Milano.

Resta poi impregiudicato il diritto dell'autorità governativa di sorveglianza di prescrivere durante l'esercizio della linea

quegli aumenti nella dotazione delle locomotive, vetture e carri che l'esperienza dimostrasse necessario per provvedere ad un regolare servizio di viaggiatori e merci, nonchè per la buona conservazione del materiale.

Art. 15.

Prescrizioni speciali pel materiale mobile.

Appena intervenuta l'autorizzazione per l'esercizio della tramvia con trazione a vapore la società presenterà al regio ufficio speciale delle ferrovie pel tramite del regio ispettore capo del circolo di Milano ed in doppio esemplare i disegni particolareggiati delle locomotive carrozze e carri, per la definitiva approvazione del materiale di prima dotazione. La stessa procedura sarà seguita tutte le volte che occorra provvedere nuovo materiale di tipo diverso da quello approvato.

La larghezza massima del materiale sarà di metri 2. 50, la distanza tra le faccie interne dei cerchioni di uno stesso asse metri 1. 380 la larghezza minima dei cerchioni millimetri 100.

Il passo rigido della locomotiva non sarà maggiore di metri 1. 50 e quello dei veicoli di metri 2. 50, ma potrà essere permessa una maggiore distanza tra gli assi estremi ove questi abbiano gli apparecchi e la sospensione adatta per un conveniente spostamento radicale o i veicoli siano portati da carrelli girevoli aventi ciascuno due assi.

L'attacco delle locomotive e dei veicoli sarà fatto con apparecchio centrale, munito di molle e sussidiato da catene di sicurezza.

Il peso delle locomotive e dei veicoli in servizio, in nessun caso e salvo speciali provvedimenti di rinforzo all'armamento, non dovrà superare tonnellate 7 per asse.

La pressione di lavoro delle locomotive dovrà essere in relazione al diametro massimo del corpo cilindrico (*d*) ed allo spessore delle lamiere che lo costituiscono (*S*) per modo

che nella formola $K = \frac{p \times d}{2 \times s}$ il lavoro unitario non superi chilogrammi 4 al mm.^{2} pel ferro e chilogrammi 5 al mm^2 per l'acciaio.

Ogni locomotiva avrà due valvole di sicurezza, un tubo indicatore di livello d'acqua, due rubinetti di prova, due iniettori, una cassa a sabbia, un manometro, un fischio a bassa tonalità ed una campana per segnali, tre porta fanali per ogni testata, un porta fanali presso il manometro e tubo di livello ed avrà la scorta di due fanali da illuminazione, di un fanale da segnalamenti, di un fanaletto pel manometro e tubo di livello e di una binda da sollevamento.

Le vetture saranno convenientemente illuminate nelle ore notturne e provviste di freno manovrabile anche a mano e da ambedue i terrazzini.

I carri saranno pure tutti muniti di freno a mano e di apposito sedile pel frenatore con gli adatti ripari per la prevenzione di infortuni.

Tanto le vetture quanto i carri avranno a ciascuna testata un porta fanale pel segnalamento della coda del treno.

Art. 16.

Freni.

I freni dovranno agire con ceppi su tutte le ruote. Quelli dei veicoli avranno la manovra a mano a mezzo di una manovella a vite, quelli delle locomotive saranno pure a vite ed anche a leva, purchè la locomotiva possa con tale tipo di leva rimanere frenata, mentre sarà da considerarsi soltanto come sussidiario un eventuale freno a pedale.

Art. 17.

Visita preliminare di ricognizione.

Ultimati tutti i lavori di impianto e collaudato il materiale rotabile a richiesta della società concessionaria si procederà dal regio ufficio speciale delle ferrovie del circolo

di Milano ad una preliminare visita intesa ad accertare che nulla si oppone nei riguardi della regolarità e sicurezza, all'apertura della linea al pubblico esercizio.

Saranno in detta visita determinate d'accordo con la concessionaria le speciali cautele e prescrizioni per l'esercizio nei punti singolari, fissate le tabelle di percorrenza dei treni e la composizione massima.

Art. 18.

Composizione dei treni.

Nel determinare la composizione massima dei treni sia viaggiatori che merci e misti, si terrà presente la potenzialità minima dei binari d' incrocio, la prestazione delle locomotive in relazione alla velocità d'orario ed alle pendenze massime dei singoli tronchi, il sistema di frenatura, nonchè la sicurezza e comodità del transito pubblico.

In ogni treno viaggiatore entrerà sempre in composizione o un carro merci od una vettura col compartimento pel servizio bagagli e posta.

Art. 19.

Velocità massima dei treni.
Tabelle di percorrenza.

La velocità massima dei treni sarà di 20 chilometri all'ora sulle tratte di linea in rettifilo ed in curva di raggio maggiore di metri 100 e su pendenze non superiori al 20 per mille

In tutte le traverse degli abitati la velocità sarà sempre ridotta a chilometri 8 all'ora, sulle curve di raggio inferiore a metri 100 e sulle pendenze superiori al 20 per mille sarà in ogni caso ridotta a chilometri 12.

Le tabelle di percorrenza saranno compilate su queste basi all'atto della visita preliminare di ricognizione e terranno conto delle fermate ordinarie pei servizi viaggiatori, merci, manovre, presa d'acqua, ecc., e dei periodi di avviamento e rallentamento alle partenze e nelle fermate.

Art. 20.

Orari.

Gli orari saranno compilati in relazione alle tabelle delle percorrenze e presentati all'approvazione della regia prefettura pel tramite del regio circolo d'ispezione di Milano, in triplice esemplare numerico e corredato di un esemplare di orario grafico e dalla deputazione provinciale, e di queste approvazioni dovrà essere fatto esplicito cenno sulla lettera di trasmissione per la definitiva approvazione.

Pei treni speciali basterà che sia data in tempo debito partecipazione dell'orario numerico al regio circolo di Milano il quale farà le sue osservazioni alla direzione dell'esercizio in quanto trovi eccezioni da fare nei riguardi delle percorrenze e della regolare circolazione.

Art. 21.

Personale.

Lungo la linea sarà tenuto in servizio un numero sufficiente di guardiani e cantonieri opportunamente distribuiti per evitare accidenti, per la regolare manutenzione della linea e per l' inoltro eventuale di avvisi e segnalamenti.

In corrispondenza alle traverse degli abitati sarà stabilito sempre speciale guardiano per precedere i treni durante la traversata al passo e segnandolo con bandiera o fanale e suono di cornetta.

Detto agente dovrà sempre costeggiare il lato dell'abitato più vicino al binario.

Art. 22.

Vigilanza sui lavori e sull'esercizio.

Il regio ispettore capo del circolo di Milano vigilerà sulla esecuzione dei lavori e sull'adempimento da parte della società degli obblighi derivanti dal presente disciplinare.

La sorveglianza sull' esercizio sarà fatta pure a suo mezzo in base alle leggi e regolamenti vigenti ed istruzioni emanate o da emanarsi dal Governo in materia di tramvie a trazione meccanica.

Art. 23.

Responsabilità del concessionario.

Non ostante l'osservanza del presente disciplinare la società concessionaria assume intera la responsabilità di ogni danno che dalla costruzione o dall'esercizio della tramvia potesse derivare alla viabilità ordinaria, alle persone od alle proprietà private Essa risponderà senza eccezione alcuna dell'operato dei propri agenti.

Art. 24.

Contributo per spese di sorveglianza.

La società dovrà corrispondere allo Stato un contributo annuo di lire 20 per chilometro a norma di legge.

Art. 25.

Biglietti di libera circolazione.

La società dovrà rilasciare un biglietto di libera circolazione sull' intiera linea: al prefetto di Piacenza o al consigliere delegato, al questore ed un funzionario di pubblica sicurezza da questi designato, all' ispettore compartimentale del genio civile di Piacenza, ed al funzionario che lo sostituisce in caso di assenza; al regio ispettore capo del circolo di Milano ed a tutti i funzionari del circolo stesso che da lui verranno designati, a tutti i componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed a quei funzionari della amministrazione centrale dell'ufficio speciale ferrovie che verranno indicati.

Art. 26.

Durata dell'autorizzazione.

La scadenza dell'autorizzazione per l'esercizio a trazione meccanica della tramvia avrà luogo contemporaneamente a quella della concessione per la linea Piacenza-Pianello.

Art. 27.

Consegna di documenti d'archivio.

Appena autorizzata l'apertura della linea all'esercizio la società, consegnerà al regio prefetto di Piacenza ed al regio ispettore capo del circolo di Milano alcuni esemplari a stampa del presente disciplinare e del regolamento di esercizio.

Al regio ispettore capo del circolo consegnerà del pari una planimetria ed un profilo della linea secondo la reale esecuzione.

Art. 28.

Il presente disciplinare avrà effetto definitivo dietro approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

Per l'accettazione del suesteso disciplinare

Firmati :

Ing. CORRADO MANFREDI, *amministratore delegato.*

VECCHI ERNESTO, *teste.*

OMBRA GIOVANNI, *teste.*

Il sottoscritto segretario delegato ai contratti presso la regia prefettura di Piacenza attesta e certifica che il signor ingegner Corrado Manfredi fu Giacomo quale amministratore delegato della Società delle tramvie a vapore della provincia di Piacenza, I. Dolfus e compagni, ha apposta oggi la firma sui precedenti cinque fogli del disciplinare per l' impianto e l'esercizio di una tramvia a vapore a scartamento ordinario da San Nicolò ad Agazzano in presenza sua e dei testimoni noti ed idonei Vecchi Ernesto ed Ombra Giovanni.

Piacenza, 6 aprile 1907.

Firmato :

Il segretario delegato ai contratti
Dott. GIUSEPPE RADINI TEDESCHI.

CCCXLIX.

REGIO DECRETO, S. ANNA DI VALDIERI, 17 AGOSTO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 settembre 1907, n. 219)

Che approva il nuovo statuto organico della cassa di risparmio di Udine. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 13 settembre 1907
Reg. 37. Atti del Governo a f. 23.

CCCL.

Regio Decreto *che riordina la scuola d'arte e mestieri di Catanzaro.*

6 *giugno* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 settembre 1907, n. 223)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255, relativa ai provvedimenti a favore della Calabria, e il regio decreto 24 dicembre 1906, n. 670, che approva il regolamento per la esecuzione della legge stessa;

Visto il regio decreto 12 marzo 1899, n. 116, che istituisce in Catanzaro una scuola d'arti e mestieri;

Riconosciuta l'opportunità di riordinare detto istituto estendendone l'efficacia e adattandolo alle nuove esigenze delle industrie cittadine;

Viste le deliberazioni: del consiglio provinciale di Catanzaro in data 21 marzo 1907; del consiglio comunale di Catanzaro in data 31 dicembre 1906 e 28 febbraio 1907; della camera di commercio ed arti di Catanzaro in data 21 gennaio 1907 con le quali sono stabiliti i rispettivi contributi degli enti per il mantenimento della scuola;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola d'arti e mestieri di Catanzaro è riordinata in conformità del presente decreto e prenderà il nome di regia scuola industriale di Catanzaro.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare abili operai per le industrie meccaniche ed elettrotecniche, per la ceramica e l'ebanisteria e di prepararli altresì a diventare capi officina e capi fabbrica.

Per le esercitazioni pratiche degli allievi, per gli esperimenti, i saggi, le ricerche, che possono essere fatti anche per richiesta di privati industriali, la scuola sarà fornita:

a) di un'officina divisa nei reparti seguenti: falegnami, per meccanici, tornitori e fucinatori per fonditori, per elettricisti;

b) di un laboratorio di ceramica;

c) di un laboratorio di ebanisteria.

La scuola avrà pure gabinetti di fisica e di chimica, collezioni di modelli e di apparati relativi alla meccanica ed alla tecnologia, e una biblioteca.

Art. 3

Alle spese d'impianto e di mantenimento della scuola concorreranno annualmente:

il Ministero di agricoltura, industria e commercio	con	L.	20,000
la provincia di Catanzaro . .	»	»	6,000
la camera di commercio ed arti di Catanzaro	»	»	1,500
il comune di Catanzaro . .	»	»	5,000

Il comune di Catanzaro cede pure gratuitamente il suolo pei nuovi locali, e corrisponde la somma fissa annua di lire 1,000 (mille) per le spese di illuminazione e di acqua occorrente alla scuola.

Concorreranno altresì al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche e delle officine e i contributi eventuali di altri enti o privati.

Art. 4.

La scuola comprenderà un corso inferiore della durata di due anni, che è fine a sè stesso e apre l'adito al corso normale di tre anni.

Il corso normale si dividerà in quattro sezioni: sezione di elettrotecnica, sezione di meccanica, sezione di ceramica, e sezione di ebanisteria.

Le materie d'insegnamento ed i relativi programmi per le lezioni e le esercitazioni saranno approvati con decreto ministeriale.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio potrà istituire nuovi insegnamenti o nuove officine, come pure un corso serale e festivo per operai adulti, sentito il parere della giunta di vigilanza.

Art. 5.

Per l'ammissione al corso inferiore occorrerà avere almeno l'età di 12 anni compiuti e non oltrepassare quella di 17, ed aver conseguito il diploma di maturità o la licenza elementare, in conformità del regolamento per gli esami delle scuole elementari.

Al primo anno di corso normale, oltre ai licenziati dal corso inferiore, saranno ammessi i licenziati dalle scuole di arti e mestieri o d'arte applicata all'industria, dalle scuole inferiori di commercio dipendenti dal Ministero, e i licenziati dalla scuola tecnica e dal ginnasio. Questi ultimi però dovranno superare un esame di disegno secondo il programma della scuola tecnica.

Per passare da una classe all'altra, tanto del corso inferiore quanto del corso normale, sarà obbligatorio l'esame di promozione.

L'ammissione di alunni provenienti da altre scuole di arti e mestieri dipendenti dal Ministero ad una classe qualsiasi dei due corsi sarà deliberata dal Ministero su proposta del collegio degli insegnanti.

Alla fine dei due corsi, inferiore e normale, gli allievi dovranno superare un esame di licenza e sarà loro rilasciato analogo diploma.

Non saranno ammessi uditori, nè praticanti ad alcuno dei corsi.

Art. 6.

L'anno scolastico comincierà il 1° ottobre e terminerà il 31 luglio. Nella seconda quindicina di luglio avranno luogo gli esami di promozione e di licenza; nella prima quindicina di ottobre quelli di riparazione e l'esame complementare di disegno per i licenziati del ginnasio.

Art. 7.

La direzione didattica e disciplinare della scuola sara affidata al direttore che per queste funzioni corrisponderà direttamente col Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Egli proporrà all'approvazione del Ministero i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, dopo sentito il collegio degli insegnanti.

Art. 8.

L'amministrazione della scuola sarà affidata ad una giunta di vigilanza, della quale fanno parte: un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio, un rappresentante della provincia di Catanzaro, un rappresentante della camera di commercio ed arti di Catanzaro, un rappresentante del comune di Catanzaro e il direttore della scuola. Avranno un rappresentante nella giunta quegli enti o privati che in seguito contribueranno al mantenimento della scuola con almeno 1,000 lire annue.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio nominerà il presidente della giunta, la quale eleggerà fra i suoi componenti il vice presidente ed il segretario.

I membri della giunta durano in carica tre anni e potranno essere rieletti.

Il presidente della giunta rappresenterà la scuola e provvederà all'esecuzione delle deliberazioni della giunta dopo l'approvazione del Ministero.

Art. 9.

La giunta di vigilanza si adunerà, almeno una volta al mese, durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si adunerà inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, od in seguito a domanda di almeno due componenti.

Le adunanze saranno valide quando v' interverrà la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Decadranno dal loro ufficio quei componenti della giunta, che non interverranno alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.

La decadenza sarà dichiarata dal Ministero. Il presidente della giunta ne darà comunicazione all'ente rappresentato per i provvedimenti occorrenti.

Art. 10.

La giunta di vigilanza avrà le seguenti attribuzioni:

a) provvedere al regolare andamento amministrativo della scuola;

b) deliberare il bilancio preventivo e trasmetterlo al Ministero per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) deliberare il conto consuntivo, che sarà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio economico della scuola. Il detto conto sarà, a cura della giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordinare le spese entro il limite del bilancio approvato dal Ministero e vigilare, sotto la sua responsabilità, che non siano superati — senza preventiva approvazione ministeriale — gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fare al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) vigilare sulla buona conservazione del materiale della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari dovrà essere trasmessa al Ministero, al quale saranno pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi;

g) presentare, alla fine di ogni anno scolastico, al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

h) esercitare le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

i) promuovere da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

k) adempiere a tutte le altre funzioni contemplate nel decreto di fondazione della scuola ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.

Art. 11.

Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal Ministero. La pianta organica indicherà quali insegnamenti debbano considerarsi di carattere complementare o speciale.

Art. 12.

Il direttore, gli insegnanti, i capi d'officina e di laboratorio saranno scelti in seguito a pubblico concorso, indetto dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Il direttore potrà però essere scelto fra il personale insegnante.

La giunta di vigilanza avrà facoltà di farsi rappresentare da un delegato nelle commissioni giudicatrici dei concorsi.

Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi d'officina e di laboratorio, scelti in seguito a concorso, saranno no-

minati straordinari in via di esperimento per due anni; i medesimi saranno promossi ordinari se nel periodo di tempo avranno fatto buona prova.

Per le vacanze, che si verificassero in corso di anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Per gli insegnamenti, determinati dalla tabella come aventi carattere speciale e complementare, il ministro può derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre dato buona prova nel loro insegnamento.

Il personale amministrativo sarà pure nominato dal ministro sopra proposta della giunta di vigilanza.

La nomina degli straordinari, degli incaricati, dei capi di officina e di laboratorio e del personale amministrativo è fatta con decreto ministeriale; la promozione a ordinario del direttore e dei professori con decreto reale.

Il personale di servizio sarà nominato dalla giunta di vigilanza con l'approvazione del Ministero.

Art. 13.

Sarà ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi di officina e di laboratorio dalla scuola ad un'altra della stessa natura e di egual grado, se i funzionari da trasferirsi siano stati nominati con decreto reale o ministeriale.

Perchè i passaggi, di cui al presente articolo, possano verificarsi, occorrerà inoltre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e che le giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto reale o ministeriale.

In caso di simili passaggi saranno, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente ai funzionari i diritti acquisiti in conformità delle norme vigenti.

Art. 14.

Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano il grado di ordinari come pure quelli dell'altro personale della scuola, con nomina stabile, saranno aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni. Questi sono calcolati in base allo stipendio iniziale di ruolo.

In uno speciale capitolo del bilancio della scuola saranno fatti per questo titolo gli opportuni stanziamenti di fondi.

Art. 15

Il direttore, i professori ed i capi officina e di laboratorio ed il personale amministrativo con nomina stabile saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo, nei casi e con le norme stabilite per gli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.

Il personale inserviente sarà inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarrà in servizio.

Il Ministero e la scuola contribuiranno al trattamento di riposo ed alle assicurazioni di cui sopra con una quota annuale, giusta analoga convenzione con la predetta Cassa nazionale di previdenza.

Nella convenzione stessa sarà stabilita la misura della ritenuta da farsi sugli stipendi del personale.

Art. 16.

Al personale della scuola con nomina stabile saranno applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 17.

Il direttore coadiuverà il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del'a giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola, e invigilerà sotto la sua responsabilità

che siano tenuti regolarmente i registri contabili, in conformità alle disposizioni del regolamento; provvederà all'andamento didattico e disciplinare della scuola, delle officine e dei laboratori, e l'osservanza dei regolamenti; proporrà i provvedimenti che reputerà utili e provvederà alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate informerà il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Art. 18.

Gli insegnanti eserciteranno gli uffici rispettivamente loro assegnati, sotto la vigilanza del direttore, ed avrammo la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore, o da chi ne fa le veci, proporrà la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso; compilerà i programmi particolareggiati d' insegnamento, il calendario scolastico e gli orari; farà le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico e sulle punizioni più gravi da infliggere agli allievi a norma del regolamento interno della scuola.

Il collegio degli insegnanti si riunirà, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d' insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti, che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Art. 19.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto dal Banco di Napoli, al quale saranno direttamente versati i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 20.

Con regolamento interno, da approvarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza, nonchè le norme per

la concessione di borse di studio; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari; le norme per la gestione delle officine e dei laboratori, per il riparto degli utili di quelle e di questi; e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 21.

Lo scioglimento della scuola sarà eventualmente fatto con decreto reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio. In tal caso il personale della scuola stessa cesserà dalle sue funzioni.

Al personale con nomina stabile sarà corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola, e in proporzione dei relativi contributi, un assegno, non maggiore della metà, nè maggiore di un terzo, nè minore del quarto, se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola o in un ufficio dipendente da una amministrazione pubblica

Lo stesso trattamento sarà fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione di organico.

Art. 22.

Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, quanto appartiene alla scuola soppressa andrà a vantaggio della scuola, che verrà fondata in sostituzione di essa.

Art. 23.

È data facoltà al Ministero di agricoltura, industria e commercio di derogare alle disposizioni dell'art. 12 del presente decreto per quanto riguarda il personale attualmente in servizio presso la scuola.

Art. 24.

Nel bilancio della scuola sarà iscritta la somma di lire duemila per borse di studio da conferirsi per concorso a giovanetti forniti della licenza elementare, che vogliono fre

quentare la scuola in qualità di convittori a pagamento presso il locale orfanotrofio maschile.

Tale somma sarà aumentata di lire seicento a carico del bilancio dello Stato, da prelevarsi dai fondi disposti dall'articolo 81 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 settembre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 28. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

CCCLI.

Regio Decreto *che istituisce in Comiso una scuola d'arte applicata all' industria.*

17 *agosto* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 settembre 1907, n. 226)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 383, concernente provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna;

Vista la legge 30 giugno 1907, n. 414, portante provvedimenti per l' insegnamento industriale e commerciale;

Viste le deliberazioni del consiglio provinciale di Siracusa in data 5 giugno 1907, della deputazione provinciale di Siracusa in data 12 luglio 1907 e del consiglio comunale di Comiso in data 6 e 14 giugno 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l' industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita in Comiso, alla dipendenza del Ministero di agricoltura. industria e commercio, una regia scuola d'arte applicata all' industria.

Essa ha lo scopo d' impartire agli operai le cognizioni teorico-pratiche necessarie all'esercizio delle arti e delle industrie.

Art. 2.

Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono.

il Ministero di agricoltura, industria e commercio . . . . con L. 1,500
la provincia di Siracusa . . . . . . » » 1,200
il comune di Comiso . . . . » » 1,500

Il comune di Comiso è tenuto altresì a fornire gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e le altre prestazioni di cui all'art. 2 della legge 30 giugno 1907, numero 414.

Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati e gli altri eventuali proventi.

Art. 3.

Le lezioni sono serali e festive.

L'anno scolastico comincia il 1° ottobre e termina il 31 luglio.

La scuola ha un corso preparatorio della durata di un anno ed un corso normale di due anni.

Essa è divisa in tre sezioni.

1ª per falegnami ed ebanisti;
2ª per fabbri meccanici;
3ª per scalpellini e muratori.

L' insegnamento comprende le seguenti materie;

Geometria elementare — disegno geometrico, ornamentale, architettonico e di macchine — elementi di prospettiva — modellazione.

Alla scuola è annesso un corso speciale per operai adulti.

Con deliberazione del Ministero, sentita la giunta di vigilanza, potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti, come pure altri corsi ed altre sezioni.

Art. 4.

Possono essere ammessi alla scuola i giovani che hanno superato l'esame di licenza elementare o quello di maturità.

Per l'ammissione al corso speciale degli operai adulti occorre soltanto dar prova di capacità e di moralità.

È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero.

Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione.

Art. 5.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una giunta di vigilanza composta di un delegato di ciascuno degli enti indicati all'art. 2. Il direttore fa parte di diritto della giunta di vigilanza.

Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle lire 500, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella giunta di vigilanza fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.

I membri elettivi della giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 6.

Il delegato del Ministero è presidente della giunta di vigilanza.

Questa si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando v' intervenga la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza motivi giustificati.

Art. 7.

La giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento amministrativo e sorveglia l'andamento didattico della scuola;

b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) delibera il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sarà, a cura della giunta, comunicato agli altri enti contribuenti dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati — senza preventiva approvazione ministeriale — gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi o da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente regio decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.

Art. 8.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della giunta di vigilanza.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi di insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.

Art. 9.

Il direttore e gli insegnanti sono scelti in seguito a concorso aperto dal ministro, ovvero su proposta della giunta di vigilanza. Potranno però, udito il parere della giunta di vigilanza, essere nominate ai posti suddetti persone che in altri concorsi banditi dal ministro siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti. Il direttore potrà anche essere scelto dal ministro fra il personale insegnante della scuola.

La giunta di vigilanza ha facoltà di delegare un suo rappresentante a far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi per i posti vacanti nella scuola.

Il direttore e gl' insegnanti, scelti nei modi sopra indicati sono nominati, in via di esperimento, col grado di straordinari. Il periodo di prova non può avere durata minore di due anni nè maggiore di cinque. Trascorso detto periodo gli straordinari possono essere nominati ordinari se avranno dimostrato di possedere le qualità e le attitudini necessarie.

La nomina degli straordinari sarà fatta con decreto ministeriale; la promozione ad ordinario con decreto reale:

Per gli insegnamenti di carattere complementare il Ministero potrà provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i requisiti richiesti.

Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Il personale amministrativo e quello di servizio sono nominati dalla giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.

Art. 10.

Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola; e invigila, sotto la sua responsabilità, che siano tenuti regolarmente i registri contabili in conformità delle disposizioni del regolamento. Provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ne informa la giunta di vigilanza ed il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Gl' insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Art. 11.

Il servizio di cassa della scuola sarà possibilmente fatto da un solido istituto di credito locale, all'uopo designato dalla giunta di vigilanza. A questo istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 12.

Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Disposizioni transitorie.

Nel primo anno di esercizio della scuola le attribuzioni della giunta di vigilanza potranno essere esercitate da un commissario straordinario nominato dal ministro.

Il ministro avrà pure facoltà di fare nel detto anno nomine dirette del personale insegnante, derogando alle disposizioni dei precedenti articoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 settembre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 27. A. ARMELISASSO
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

CCCLII.

REGIO DECRETO, S. ANNA DI VALDIERI, 5 AGOSTO 1907
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 settembre 1907, n. 224)

Che approva lo statuto della cassa agraria di Atella. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 settembre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 34.

CCCLIII.

REGIO DECRETO, S. ANNA DI VALDIERI, 5 AGOSTO 1907
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 settembre 1907, n. 224)

Che approva lo statuto della cassa agraria di Sarconi. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 settembre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 37

CCCLIV.

REGIO DECRETO, S. ANNA DI VALDIERI, 5 AGOSTO 1907
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 settembre 1907, n. 224)

Che approva lo statuto della cassa agraria di Montalbano Jonico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 settembre 1907
Reg. 37. Atti del Governo a f. 35.

CCCLV.

REGIO DECRETO, S. ANNA DI VALDIERI, 5 AGOSTO 1907
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 settembre 1907, n. 224)

Che approva lo statuto della cassa agraria di Potenza. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 settembre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 36

CCCLVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 7 LUGLIO 1907
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 settembre 1907, n. 229)

Col quale la gestione diretta del manicomio di S. Maria della Pietà in Roma viene affidata alla provincia di Roma, in base alle norme ed alle condizioni prevedute nella convenzione 27 marzo 1907 interceduta tra il regio commissario straordinario di quel pio istituto e il presidente della deputazione provinciale di Roma. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 settembre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 52.

CCCLVII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 1° AGOSTO 1907
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 settembre 1907, n. 229)

Col quale i pii lasciti dotali Giulio Otellio e Lorenzo Savio di Peschiera sul Garda (Verona) sono eretti in ente morale

e contemporaneamente concentrati nella congregazione di carità del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 settembre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 51.

CCCLVIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 1° AGOSTO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 settembre 1907, n. 229)

Col quale l'ospedale Giuseppe Garibaldi di S. Eufemia di Aspromonte (Reggio Calabria) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 settembre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 54.

CCCLIX.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 1° AGOSTO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 settembre 1907 n. 229)

Col quale l' istituto provinciale di assistenza degli esposti dimessi dal brefotrofio di Milano, è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 settembre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 59.

CCCLX.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 1° AGOSTO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 settembre 1907, n. 229)

Che autorizza il comune di S. Pietro Indelicato a cambiare l'attuale sua denominazione in quella di S. Pietro Irpino. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 settembre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 53

CCCLXI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 1° AGOSTO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 settembre 1907, n. 229)

Col quale l'asilo infantile di Averara (Bergamo) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 settembre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 39.

CCCLXII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 1° AGOSTO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 settembre 1907, n. 229)

Col quale l'asilo infantile di Caramanico (Chieti) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti addì 18 settembre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 40.

CCCLXIII.

Regio Decreto *che autorizza la società anonima per la tramvia Bergamo-Trescore-Sarnico ad impiantare e ad esercitare con trazione a vapore, la linea medesima.*

14 *luglio* **1907.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 settembre 1907, n. 231)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda presentata il 22 giugno 1899 dal comitato promotore per la tramvia a vapore Bergamo-Trescore-Sarnico diretta ad ottenere l'autorizzazione all'impianto e all'esercizio della linea tramviaria medesima in base al progetto di massima febbraio 1897 e relativa variante del successivo aprile;

Visto il progetto esecutivo presentato il 28 maggio 1900 dalla società anonima per la tramvia Bergamo-Trescore-Sarnico, legalmente costituita, come risulta dal decreto del tribunale di Bergamo in data 10 aprile 1900;

Visto il Nostro decreto 24 ottobre 1901, n. CCCXXV (parte supplementare), col quale fu approvato lo statuto del consorzio costituitosi tra i comuni di Bergamo, Gorle, Scanzo, Pedrengo, Albano Sant' Alessandro, Trescore, Carobbio, Santo Stefano, Chiuduno, Grumello del Monte, Tagliuno, Vil-

longo Sant'Alessandro e Sarnico, insieme con la provincia di Bergamo, con lo Stato e col consorzio per la manutenzione di Ponte Gorle, allo scopo di provvedere alla concessione del suolo stradale occorrente per l'impianto della tramvia precitata;

Visti gli atti relativi alla concessione del suolo stradale stipulati il 29 novembre 1904, e il 24 giugno 1905 tra il consorzio e la società predetta;

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, e il relativo regolamento d'esecuzione approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La società anonima per la tramvia Bergamo-Trescore-Sarnico è autorizzata ad impiantare e ad esercitare con trazione a vapore, la linea medesima giusta il progetto esecutivo 28 maggio 1900 recante il bollo dell'ufficio del registro di Bergamo in data 1° giugno 1900, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, completato con i tipi dei fabbricati e del materiale mobile corredanti il citato progetto di massima.

Art. 2.

Tale autorizzazione è accordata sotto l'osservanza delle disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche, del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, nonchè delle condizioni contenute nel disciplinare 4 giugno 1907, accettato e sottoscritto dal legale rappresentante della società concessionaria, e con quelle cautele che potranno essere stabilite in seguito alla visita di collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 settembre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 55. Pacini.
Luogo del Sigillo. **V. Il Guardasigilli ORLANDO.**

Gianturco.

REGIA PREFETTURA DI BERGAMO.

DISCIPLINARE

per l' impianto e per l'esercizio di una tramvia a vapore a scartamento ordinario da Bergamo a Trescore e Sarnico sul lago d' Iseo

---

Art. 1.

Oggetto dell'autorizzazione.

Premesso che con atto pubblico 29 novembre 1904, numero 3523 di repertorio, rogito Terzi, registrato in Bergamo il 3 dicembre 1904, al n. 492, volume 107, foglio 56 modificato con altro atto pubblico 24 giugno 1905, n. 3678, di repertorio stessi rogiti registrati in Bergamo il 1° luglio 1905, volume 109, foglio 3, n. 9, veniva fatta alla società anonima della tramvia Bergamo-Trescore-Sarnico l'area stradale per l'impianto della tramvia, la società anonima della tramvia Bergamo-Trescore-Sarnico suddetta è autorizzata ad esercitare con trazione a vapore una tramvia da Bergamo a Sarnico sul lago d' Iseo per Trescore Balneario in provincia di Bergamo della lunghezza di kilom. 35 × 957, sotto l'osservanza della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e del regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1900, n. 306, e di tutte le altre leggi e regolamenti vigenti o che potranno essere emanati in avvenire in materia di tramvie a trazione meccanica oltre delle condizioni e norme contenute negli articoli del presente disciplinare.

Art. 2.

Progetto d'esecuzione.

L' impianto sarà eseguito secondo il progetto definitivo a firma dell' ingegnere Corti cav. Luigi e del presidente della

società cav. P.[i] Cavalli, in data 28 maggio 1900, che sostituisce quello di massima in data — febbraio 1897 colla successiva variante Bergamo-Gorle-Albano, in data — aprile 1897.

Tale progetto di massima rimane però in vigore per quanto si riferisce ai tipi del materiale rotabile e dei fabbricati, salvo quanto è stabilito in proposito nel presente disciplinare.

I due progetti sono conservati negli archivi del Ministero dei lavori pubblici.

Entro tre mesi dalla data del decreto di autorizzazione la società dovrà presentare al regio ispettorato delle ferrovie del circolo di Milano per la approvazione i tipi esecutivi dei manufatti, e dei piani delle stazioni, nonchè i particolari dei passaggi più difficili sulle strade pubbliche; per le travate metalliche dovrà presentare anche i relativi calcoli di stabilità.

Inoltre prima dell'apertura all'esercizio dovrà presentare per l'approvazione governativa la convenzione da stipularsi colla società esercente, la ferrovia della Valle-Seriana per l'attraversamento di questa ferrovia a Borgo Palazzo in Bergamo.

Subito dopo intervenuta l'approvazione del progetto definitivo 28 maggio 1900 e dei successivi progetti parziali di cui sopra, la società dovrà consegnarne una copia al regio ispettore capo delle ferrovie in Milano.

Art. 3.

Modificazione ai progetti approvati e particolari di esecuzione.

All'atto di esecuzione la società dovrà introdurre quelle modificazioni ed aggiunte ai progetti che venissero riconosciute necessarie e prescritte dal Governo. Essa invece non potrà fare variazioni senza ottenerne prima l'approvazione delle autorità competenti.

Per tutti quei particolari che non risultassero specificatamente dai progetti medesimi dovrà sottostare alle pre-

scrizioni che le verranno date dal regio ispettore capo del circolo ferroviario di Milano, oltrechè dalle altre autorità in quanto sia di loro competenza.

Art. 4.

Stazioni e fermate.

Saranno stabilite stazioni coi necessari impianti pei diversi servizi a Bergamo, presso la stazione della tramvia Bergamo-Trezzo-Monza, a Trescore ed a Sarnico.

In quest'ultima verrà distaccato un binario pel servizio lungo la banchina del lago.

Inoltre saranno stabilite fermate con binario di incrocio in servizio degli abitati di Gorle, Scanzo, Negrone, Torre dei Roveri, Albano, Bettola, S. Paolo d'Areson, Carobbio, (Gorlago) Chiuduno, Grumello del Monte Tagliuno, Calepio e Credaro.

La lunghezza dei binari d'incrocio dovrà essere sufficiente ai più lunghi treni.

Il piano tanto delle stazioni che delle fermate non potrà avere una pendenza maggiore del tre per mille.

Art. 5.

Telegrafo ed apparecchi di segnalazione e custodia.

Le stazioni e quelle fermate dove avrà luogo l'incrocio dei treni dovranno essere collegate fra loro da apposita linea telegrafica o telefonica e fornite di apparecchi necessari pel regolare servizio di corrispondenza.

Inoltre dovranno essere collocati segnali ed apparecchi avvisatori in quei punti e colle forme che verranno prescritte dall'autorità competente, durante la costruzione della tramvia e dopo l'apertura dell'esercizio.

Art. 6.

Armamento.

L'armamento della tramvia avente lo scartamento ordinario di metri uno e millimetri quattrocentoquarantacinque,

sarà formato con rotaie di acciaio tipo Vignole del peso non minore di diciotto chilogrammi per metro lineare appoggiate sopra dieci traverse per ogni campata di metri nove e con giunzione sospesa.

Entro due anni dalla data di accettazione del presente disciplinare il numero delle traverse per ogni campata dovrà essere portata ad undici (nota R. Ispettorato 10-3-1903 n. 572).

Però nelle curve di raggio inferiore ai metri settanta il loro numero sarà portato ad undici e dentro due anni a dodici (vedi nota citata 19-3-1903 n. 572).

Le traverse saranno di quercia colle dimensioni di metri 2, 30×0, 18×0, 12.

Nelle curve di raggio non superiore a metri cento tutti gli appoggi delle rotaie saranno muniti di piastre di fondo mentre nelle curve di raggio maggiore e nei rettifili le piastre potranno essere limitate alla traversa di controgiunto e sopra ogni due intermedie.

Gli attacchi si faranno con arpioni e caviglie a vite, ma queste ultime dovranno esclusivamente impiegarsi nelle curve di raggio inferiore a metri cento. Le stecche di giunzione saranno a cerniera di tale forma e dimensioni da formare arresto contro gli angoli interni delle piastre di controggiunto, od altrimenti dovranno avere apposite intaccature di arresto.

Il loro collegamento verrà fatto con quattro chiavarde di ventidue millimetri e con testa a becco per impedire la rotazione

La posa dell'armamento dovrà essere fatta con tutta cura e colle norme adottate per le ferrovie complementari (tipo III) in quanto siano applicabili alla tramvia.

Le rotaie per le curve dovranno essere accuratamente curvate prima della loro posa in opera.

Art. 7.

Controrotaie.

Le curve di raggio inferiore a metri settanta saranno munite di controrotaie lungo la rotaia interna.

Le controrotaie saranno poi applicate al binario entro gli abitati negli attraversamenti e negli sbocchi di altre strade carrettiere.

L'intervallo in corrispondenza ai funghi sarà di millimetri trentacinque nei rettifili e nelle curve verrà aumentato di quanto è allargato il binario.

Art. 8.

Raggi delle curve e raccordi.

Il raggio minimo delle curve è stabilito in metri cinquanta nelle strade esterne ed in metri trenta nelle traverse degli abitati ritenuto che il materiale rotabile non abbia un passo rigido maggiore di metri uno e centimetri ottanta od in caso diverso gli assi abbiano speciali starzature. Il raccordo fra le curve ed i rettilinei verrà fatto con curva parabolica.

Fra due curve di flesso contrario dovrà interporsi un rettifilo di almeno dieci metri, e ad ogni modo di lunghezza tale, da potervi inserire, le rampe di sopraelevazione delle rotaie esterne delle due curve.

Art. 9.

Binario in sede propria.

Nei tratti nei quali il binario correrà in sede propria la larghezza della piattaforma sarà almeno di metri tre e centimetri novanta e quella della massicciata al piano del ferro di metri due e centimetri cinquanta. Le scarpe dei rilevanti avranno la pendenza dell'uno e mezzo di base per uno di altezza e quelle in escavo dell'uno per uno nei terreni ordinari. L'altezza della massicciata sotto le traverse sarà di centimetri quindici.

Art. 10.

Disposizioni speciali per l'impianto dei binari nelle strade ordinarie.

Salve le maggiori prescrizioni che potranno dare al commissionario, gli Enti proprietari, nelle strade ordinarie in

aperta campagna il binario verrà collocato da un lato in modo da lasciare uno spazio libero pel carreggio ordinario non minore di metri cinque e centimetri settantacinque misurato dal ciglio opposto della strada fino all'asse del binario, questa distanza però sarà riducibile a metri cinque e centimetri sessantacinque per le strade comunali e vicinali.

La distanza dell'asse del binario dal vicino ciglio stradale non sarà minore di metri uno e centimetri cinquanta, misurata al piano delle rotaie, da aumentarsi quando ciò sia necessario per la presenza dei manufatti, od altri ostacoli fissi.

Non potendosi verificare queste condizioni le strade dovranno essere allargate.

La zona occupata dalla tramvia, dove non corre in sede propria dovrà essere sistemata e mantenuta a livello della carreggiata onde possa essere praticabile dai carri ordinari.

Art. 11.

Disposizioni speciali per le traverse degli abitati.

Nelle traverse degli abitati il binario dovrà essere collocato in modo da non arrecare il minimo impedimento, facendo luogo, se necessario, a giudizio degli enti proprietari e del Governo, i lavori di allargamento.

Data la larghezza massima del materiale rotabile della tramvia di metri due e centimetri cinquanta, la distanza del binario dai muri delle case non potrà essere minore in nessun punto a metri due e centimetri cinque misurata dall'asse del binario; la qual distanza potrà ridursi al minimo a metri uno e centimetri cinquantacinque quando il muro o l'ostacolo fisso non abbia un'altezza maggiore di metri uno e centimetri venti sopra il piano del ferro.

Art. 12.

Binari d'incrocio e di servizio.

I binari d' incrocio dei treni saranno collegati da entrambi i lati mediante scambi al binario principale, e saranno col-

locati ad una distanza non minore di metri tre e centimetri dieci da asse ad asse dei due binari.

Per l' impianto dei binari d' incrocio e di servizio valgono in massima le norme date agli articoli precedenti

Art. 13.

Materiale mobile — Prima dotazione

Quale prima dotazione di materiale mobile il commissionario dovrà provvedere numero quattro locomotive, numero dodici vetture e numero dodici carri merci, salvo l'obbligo di farvi quelle aggiunte che la esperienza dimostrasse in seguito necessarie pel regolare servizio e pel buon mantenimento del materiale.

Art. 14.

Materiale mobile — Prescrizioni speciali.

Pel materiale mobile il concessionario dovrà presentare al regio ispettore capo del circolo ferroviario di Milano i disegni particolareggiati per l'applicazione prima che venga fatto il collaudo del materiale medesimo.

Lo stesso vale anche pel materiale nuovo che venisse provvisto durante l'esercizio, se di tipo diverso dal primitivo, e per le innovazioni che vi venissero introdotte.

La larghezza massima del materiale sarà di metri due e centimetri cinquanta, la distanza delle ruote di uno stesso asse misurata fra le faccie interne dei cerchioni sarà di metri uno e millimetri trecentottantacinque ed i cerchioni dovranno avere una larghezza di almeno millimetri cento.

Il passo rigido delle locomotive e quello dei veicoli non sarà maggiore rispettivamente di metri 1,500. (Vedi nota 10 marzo 1903, n. 572, regio ispettorato) e di metri uno e centimetri ottanta.

Per veicoli potranno essere impiegati maggiori interessi quando abbiano una sospensione che permetta il movimento radicale degli assi, con un sistema primo ed efficace, o siano sostenuti da due carrelli girevoli aventi ciascuno due assi.

L'attacco dei veicoli e delle locomotive verrà fatto con apparecchio centrale munito di molle e di catene di sicurezza.

Il peso delle locomotive in servizio non potrà superare le quattordici tonnellate (Vedi nota citata), la pressione di lavoro in caldaia non potrà essere stabilita al disopra di dodici chilogrammi $\frac{2}{c}$ effettivi, e ne sarà fatta apposita indicazione in posizione visibile della macchina: ogni caldaia dovrà poi essere munita di almeno due valvole di sicurezza.

Le locomotive saranno munite tanto della campana quanto del fischio, di bassa tonalità, per le segnalazioni nei modi che verranno prescritti.

Le vetture per passeggieri saranno del tipo e passaggio longitudinale, ed avranno due classi, alcune di esse avranno un compartimento riservato per le poste e pei bagagli.

Art. 15.

Freni.

Le locomotive saranno munite di freni a ceppi agenti su entrambi gli assi da manovrarsi mediante leva dal posto del macchinista.

I veicoli tutti saranno pure muniti di freni a vite con ceppi a tutti gli assi da potersi manovrare da entrambe le piattaforme nelle vetture, e dal posto dei frenatori nei carri merci.

Tutti i freni a mano dovranno essere efficaci in modo da poter quasi fermare gli assi anche a carico completo dei veicoli.

Inoltre considerato l'andamento tortuoso della linea ed i frequenti passaggi negli abitati si prescrive l'impiego per tutti i treni con passeggieri del freno continuo automatico Westinghouse o di tipo analogo parimenti efficace.

Quindi tutto il materiale destinato ad entrare in composizione coi detti treni dovrà essere provveduto dei relativi apparecchi completi; però pei carri merci potrà bastare una sola condotta del freno, ma in tal caso non potrà venire aggiunto più di un carro ai treni viaggiatori.

Art. 16.

Personale.

Lungo la linea sarà tenuto in servizio un numero sufficiente di guardiani e cantonieri opportunamente distribuiti, nell' intento di evitare infortuni.

Qualora i treni non siano muniti di freno continuo, dovranno nelle traverse degli abitati essere preceduti da un cantoniere, il quale darà l'avviso al pubblico mediante la cornetta.

Art. 17.

Modificazioni e miglioramenti e sospensione dell'esercizio.

Il prefetto dietro il parere dei funzionari tecnici governativi, potrà in ogni tempo prescrivere le modificazioni ed i miglioramenti negli impianti e nel servizio dei treni che ravviserà necessari per la sicurezza e regolarità dell'esercizio, e per soddisfare ragionevoli esigenze del pubblico, restando la società obbligata ad ottemperare agli ordini relativi.

Art. 18.

Responsabilità.

Non ostante l'osservanza del presente disciplinare, la società dovrà assumere intera ed assoluta responsabilità d'ogni danno che potesse arrecare la tramvia alla viabilità ordinaria ed alla pubblica sicurezza.

Risponderà dell'operato dei suoi agenti senza alcuna eccezione.

Art. 19.

Assunzione di personale.

Un terzo almeno del personale tecnico e di segreteria che la società dovrà assumere in dipendenza della costruzione e dell'esercizio della tramvia, proverrà dagli impiegati straordinari ed avventizi delle costruzioni di conto dello Stato licenziati (ingegneri, aiutanti, assistenti, dise-

gnatori ed impiegati d'ordine) ed almeno un terzo dei posti pei servizi non tecnici nè di segreteria sarà riservato agli ex sotto-ufficiali dell'esercito.

Art. 20.

Durata dell'autorizzazione.

La durata dell'autorizzazione per l'esercizio della tramvia sarà di anni sessanta a partire dalla data del decreto reale relativo.

La società suddetta elegge il suo domicilio in Bergamo, via Paleocapa, presso la sede della società

Al presente disciplinare si uniscono in allegati:

1° *Allegato A.* — Certificato 16 gennaio 1907 della cancelleria del tribunale di Bergamo da cui risulta la legale costituzione della società.

2° *Allegato B.* — Estratto delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione della società 11 febbraio 1907 da cui risulta l'accettazione del presente disciplinare e l'autorizzazione data al presidente di firmarlo.

Bergamo quattro giugno millenovecentosette.

Presidente della Società Anonima tramvia
Bergamo-Trescore-Sarnico
PIERO CAVALLI.

MELI VINCENZO, *teste*
GRASSI FRANCESCO, *id.*

Di repertorio n. 1006.

Bergamo quattro giugno millenovecentosette.

Io sottoscritto dottor Umberto Magrini, segretario della prefettura delegato alla stipulazione dei contratti dichiaro che il signor Cavalli Piero ha apposto oggi la sovraestesa firma al presente disciplinare alla mia presenza ed a quella dei signori Meli Vincenzo e Grassi Francesco impiegati in questa prefettura testimoni, noti idonei, e richiesti.

Segretario delegato
U. MAGRINI.

Allegato A.

CERTIFICATO

Il sottoscritto cancelliere del regio tribunale civile e penale di Bergamo, dichiara che nel giorno undici aprile millenovecentosette il sotto n. 427 d'ordine venne depositato in questa cancelleria l'atto 29 marzo 1900, n. 2225, a rogito del notaio dottor Celestino Terzi di Bergamo con relativo statuto, e colla copia del decreto 10 aprile 1900, n. 374, R. R. di questo tribunale col quale fu ordinata la trascrizione e pubblicazione degli atti suddetti, (postilla in fine).

Che in esecuzione del detto decreto i detti atti vennero trascritti al n. 20 del registro relativo, nonchè al n. 1-49 del registro delle società. Che vennero eseguite le prescritte affissioni alla sala del comune di Bergamo, a quella di questo tribunale ed ai locali della borsa di Milano, come risulta dalle relazioni degli ufficiali giudiziari; che un estratto venne inserito nel foglio degli annunzi legali di questa provincia e che venne spedita copia al regio Ministero di detti atti per la inserzione nel Bollettino Ufficiale delle società.

Bergamo, dalla cancelleria del tribunale civile e penale, li sedici gennaio millenovecentosette.

Il cancelliere
CANDIANI.

Postilla riguardante la Società Anonima tramvia Bergamo–Trescore - Sarnico.

Si approva la postilla.

Il cancelliere
CANDIANI.

Allegato B.

ESTRATTO.

Dal libro delle adunanze e deliberazioni dell'onorevole Consiglio d'Amministrazione della spettabile Società Anonima « Tramvia Bergamo-Trescore-Sarnico » sedente in Bergamo (Capitale sociale un milione).

Seduta dell'undici febbraio millenovecentosette.

Sono presenti i signori:

Cavalli cav. Piero, *presidente*.
Bartolotti cav. Luigi, *consigliere*.
Colleoni nobile dott. Alessandro, *id*.
Frizzoni dott. Guido, *id*.
Facheris cav. Alessandro, *id*.
Salvi Giovanni, *id*.
Bettinelli rag. Francesco, *sindaco*.
Gavazzeni prof. cav. Antonio, *id*.
Patuani avv. Giuseppe, *id*.
Gelmini ing. Palmiro, *sindaco supplente*.

La seduta è aperta alle ore 15.

Data lettura del verbale della seduta precedente viene approvato.

Omissis.

III. Disciplinare per impianto ed esercizio della tramvia.

Il presidente comunica una lettera della regia prefettura con la quale invita a stipulare l'atto disciplinare per l'impianto ed esercizio della tramvia.

Il Consiglio delibera di delegare il presidente sig. Cavalli cav. Piero alla firma del disciplinare in parola per l'impianto ed esercizio della tramvia accettato dal Consiglio stesso quale venne comunicato dalla regia prefettura con sua nota 5 gennaio 1907, n. 18052, div. III.

Omissis.

La seduta è tolta alle ore 17 e minuti 30.

CAVALLI, *presidente.*

A. COLLEONI, *consigliere.*
L. BERTOLOTTI, *id.*
SALVI GIOVANNI, *id.*
ALESSANDRO FACHERIS, *id.*
G. FRIZZONI, *id.*

Dott. CORTI, *segretario.*

Certificato di conformità.

Bergamo 12 marzo 1907.

Copia in conformità dell'originale sulla corrispondente parte estratta dal libro delle adunanze e deliberazioni dell'onorevole Consiglio d'amministrazione della prelodata spettabile Società Anonima « Tramvia Bergamo–Trescore-Sarnico » avente sede in Bergamo.

In fede.

Notaro dott. CELESTINO TERZI, residente in Bergamo.

Bergamo 8 giugno 1907.

Visto per copia conforme ad uso amministrativo giusta la nota ministeriale 21 novembre 1906, n. 9685.

Il segretario dei contratti
U. MAGRINI.

Registrato in Bergamo, l'8 giugno 1907, vol. 167, numero 5562. Esatte lire 3 60.

Il ricevitore
BONINI.

Visto: *Il segretario dei contratti*
U. MAGRINI.

CCCLXIV.

REGIO DECRETO *che autorizza la regia accademia di belle arti di Milano ad accettare il lascito disposto dal defunto cav. Francesco Grazioli.*

17 *agosto* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 settembre 1907, n. 229)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 6 giugno 1850, n 1037, sulla capacità di acquistare dei corpi morali;

Veduto il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817, per l'applicazione della citata legge;

Veduta la domanda del presidente della regia accademia di belle arti di Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad accettare il lascito di lire 50,000 disposto a favore di detta accademia dal defunto cav. Francesco Grazioli di Milano, con testamento olografo in data 2 dicembre 1906;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La regia accademia di belle arti di Milano è autorizzata ad accettare il lascito di lire 50,000 disposto a favore di detta accademia dal defunto cav. Francesco Grazioli di Milano, con testamento olografo del 2 dicembre 1906.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello ato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti l Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE

ristrato alla Corte dei conti addì 23 settembre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 59. PACINI.
ogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

CCCLXV.

REGIO DECRETO, S. ANNA DI VALDIERI, 17 AGOSTO 19

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 ottobre 1907, n. 233)

Con cui l'opera pia Arias Campagnano di Pisa è era
in ente morale. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *C*
trofirmato GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 settembre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 67.

CCCLXVI.

REGIO DECRETO, SANT'ANNA DI VALDIERI, 17 AGOSTO 19

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 ottobre 1907, n. 233)

Con cui il lascito dotale Agnese Maccafani esistente
Pereto (Aquila) è eretto in ente morale e viene concentr
contemporaneamente nella congregazione di carità del luo
— *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GI
LITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 settembre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 66.

CCCLXVII.

REGIO DECRETO, S. ANNA DI VALDIERI, 23 AGOSTO 19

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 ottobre 1907, n. 23

Che autorizza la frazione di Magliano Pecorareccio
comune di Campagnano di Roma, a cambiare la propria
nominazione in quella di Magliano Romano. — *Firm*
VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI —
sto ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 26 settembre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 65.

CCCLXVIII.

[R]EGIO DECRETO *che istituisce in Fuscaldo una regia scuola professionale di disegno e intaglio.*

8 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 ottobre 1907, n. 2[3]3)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 14 luglio 1907, [n.] 538, contenenti provvedimenti speciali a favore della [Ca]labria;

Visto il regio decreto 24 dicembre 1906, n. 670, che [ap]prova il regolamento per l'esecuzione della legge pre[de]tta;

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Fuscaldo [in] data 4 ottobre e 13 novembre 1906;

Riconosciuta l'opportunità di riordinare e trasformare [la] scuola di disegno e plastica di Fuscaldo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato [pe]r l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita in Fuscaldo una regia scuola professionale di [di]segno e intaglio allo scopo di fornire insegnamenti tec[ni]ci ed artistici ai giovani che vogliono dedicarsi alle arti [de]l falegname ebanista, e dello scalpellino, del fabbro, del [do]ratore.

Art. 2.

Alle spese di mantenimento annuo della regia scu concorrono il Ministero di agricoltura, industria e co mercio con lire 4,500, il comune di Fuscaldo con lire 5

Il comune di Fuscaldo si obbliga inoltre di fornire ad locali per sede della scuola e dei laboratori.

Sono pure destinati al mantenimento della regia scu gli assegni che fossero concessi da altri enti, come p i proventi delle tasse scolastiche, nonchè gli utili dei lab ratori.

Art. 3.

La regia scuola ha un corso diurno di tre anni. Po sono esservi ammessi gli alunni prosciolti dall'obbligo de l'istruzione elementare, che non abbiano oltrepassato il s dicesimo anno di età.

Al termine dei tre anni agli allievi approvati negli esa è rilasciato un certificato di licenza, che apre l'adito all'a missione senza esame nelle scuole industriali di secon grado designate dal Ministero.

Per passare da una classe all'altra superiore occor l'approvazione negli esami di promozione.

Gli allievi che conseguono la licenza prima del 17° an possono essere autorizzati a continuare a frequentare si al 18° anno i laboratori della scuola, per perfezion nell'arte.

È aggiunto alla scuola un corso serale e festivo, al q potranno essere ammessi gli adulti che siano già occu come operai.

Art. 4.

La scuola fornisce i seguenti insegnamenti:

Italiano;

Elementi di storia moderna e di geografia;

Diritti e doveri dei cittadini, con cenni sui princi istituti e sulle leggi sociali;

Aritmetica;
Disegno geometrico;
Disegno di ornato e architettonico;
Modellazione e plastica.

Per le esercitazioni pratiche la scuola ha speciali laboratori.

Potranno essere aggiunti dal ministro nuovi insegnamenti, come pure nuove sezioni, laboratori ed officine entro i limiti dei fondi disponibili e sentita la giunta di vigilanza.

Art. 5.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una giunta di vigilanza, della quale fanno parte due rappresentanti del Ministero, uno del comune di Fuscaldo ed il direttore della scuola.

Altri enti che si obbligheranno con regolari deliberazioni a concorrere con la somma annua di almeno lire 500 al mantenimento della scuola, avranno diritto di avere un proprio delegato nella giunta di vigilanza.

Art. 6.

In applicazione dell'art. 236 del regolamento approvato con regio decreto 24 dicembre 1906 e in deroga alle disposizioni dell'art. 231 le attribuzioni del collegio degli insegnanti sono delegate alla giunta di vigilanza.

Alle adunanze tenute da questa con le funzioni del collegio degli insegnanti prenderanno parte con voto deliberativo il direttore, gli insegnanti e i capi di laboratorio e d'officina.

Art. 7.

Per tutto quanto non è stato specialmente disposto col presente decreto si osserveranno le prescrizioni del regomento approvato con regio decreto 24 dicembre 1906, n. 670, per l'esecuzione della legge 25 giugno 1906, numero 255, sui provvedimenti speciali a favore delle Calabrie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 27 settembre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 75. Pacini.
Luogo del Sigillo. V. **Il Guardasigilli ORLANDO.**

F. Cocco-Ortu.

CCCLXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 13 GIUGNO 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 ottobre 1907, n. 233)

Che approva lo statuto organico della cassa di risparmio del banco di Sicilia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* CARCANO — F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 settembre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 77.

CCCLXX.

Regio Decreto *che distacca i comuni di Castelforte e Santi Cosmo e Damiano della sezione elettorale della camera di commercio ed arti di Minturno e li costituisce in sezione autonoma.*

23 *agosto* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 ottobre 1907, n. 235)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 18 settembre 1905, n. CCCCXXIV (parte supplementare), con cui si riordinavano le sezioni elettorali della camera di commercio di Caserta;

Vista la deliberazione di quella camera in data 29 maggio 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I comuni di Castelforte e Santi Cosmo e Damiano sono distaccati dalla sezione elettorale di Minturno e costituiti in sezione autonoma con sede in Castelforte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1907

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 83. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

CCCLXXI.

REGIO DECRETO, S. ANNA DI VALDIERI, 23 AGOSTO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 ottobre 1907, n. 235)

Che modifica lo statuto organico della cassa di risparmio di Voghera. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 87.

CCCLXXII.

REGIO DECRETO, GATTICO, 31 AGOSTO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 ottobre 1907, n. 235)

Che approva lo statuto del monte di pietà di Bozzolo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 82.

CCCLXXIII.

Regio Decreto *che istituisce in Pausula una scuola di arti e mestieri.*

31 *agosto* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 ottobre 1907, n. 236)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni prese dal consiglio comunale di Pausula in data 8 gennaio, 29 maggio, 30 luglio e 3 agosto 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita in Pausula, alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio una regia scuola d'arti e mestieri.

Scopo della scuola è di addestrare i giovanetti alla pratica delle officine, impartendo loro quegli insegnamenti teorici e pratici che valgano a renderli operai abili e coscienziosi.

Art. 2.

Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:

il Ministero di agricoltura, industria e commercio . . . . con L. 6,000
il comune di Pausula . . . . » » 4,000
la congregazione di carità di Pausula . » » 1,000
e per essa il comune predetto.

I contributi stessi continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti in caso di scioglimento della scuola nella misura, e per il tempo che sarà necessario per soddisfare agli obblighi derivanti dalla gestione e dal funzionamento del disciolto istituto.

Il comune di Pausula fornisce inoltre gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede al riscaldamento ed alla fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica per la illuminazione e forza motrice e concede l'uso del materiale didattico esistente mentre si obbliga alla manutenzione gratuita dei locali predetti.

Art. 3.

Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.

Art. 4.

La scuola è diurna con corsi serali.

L'anno scolastico comincia col mese di ottobre e termina alla fine di luglio.

Art. 5.

La scuola comprende un corso di studi triennale ed è divisa in due sezioni: di fabbri meccanici e degli ebanisti-intagliatori. Nella scuola s' impartiranno gli insegnamenti seguenti: Lingua italiana, storia e geografia, diritti e doveri; aritmetica e geometria; disegno geometrico, disegno a mano libera ed ornamentale; plastica, intaglio, disegno industriale; nozioni di fisica, chimica, meccanica e tecnologia. Sono annessi alla scuola un laboratorio per fabbri-meccanici, un laboratorio per ebanisti-intagliatori.

Potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti come pure altri corsi ed altre sezioni, officine e laboratori, con decreto ministeriale, sentita la giunta di vigilanza e previo accordo cogli enti contribuenti per quanto riguarda la spesa.

Art. 6.

Sono ammessi al primo anno i giovinetti, che abbiano compiuto il 12° anno di età e non superato il 16° e sieno provvisti del diploma di maturità o della licenza elementare superiore.

È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente iscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero.

Non sono ammessi uditori o praticanti a nessuno dei corsi.

Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione.

Ai corsi serali sono ammessi gli alunni di età non inferiore ai 14 anni, che provino di avere istruzione sufficiente per frequentare con profitto detti corsi.

Art. 7.

Agli alunni che dopo aver compiuto regolarmente il corso della scuola supereranno l'esame finale, verrà rilasciato un diploma di licenza.

Art. 8.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una giunta di vigilanza composta di un delegato di ciascuno degli enti indicati all'art. 2. Il direttore fa parte di pieno diritto della giunta di vigilanza.

Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle lire mille, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.

I membri elettivi della giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 9.

Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della giunta; questa elegge nel suo seno il segretario.

Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza. Egli riferisce al Ministero, periodicamente, sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della giunta.

I processi verbali delle adunanze di questa sono trascritti in apposito registro e sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 10.

La giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando v' intervenga la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.

La decadenza è dichiarata dal ministro. Il presidente della giunta ne dà comunicazione all'ente rappresentato per i provvedimenti occorrenti.

Art. 11.

La giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento della scuola;

b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) delibera il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio

sarà, a cura della giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero. Senza preventiva approvazione ministeriale non possono essere variati gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche amministrazioni da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente regio decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal Ministero.

Art. 12.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della giunta di vigilanza.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero, la ripartizione degli insegnamenti nei varii anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orarii ed i libri di testo.

Art. 13.

Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro, sentito il parere della giunta di vigilanza. La pianta organica indicherà quali insegnamenti debbano considerarsi di carattere speciale e complementare.

Art. 14.

Il direttore, gli insegnanti, i capi di officina e di laboratorio sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro. Potranno però, udito il parere della giunta di vigilanza, essere nominate ai posti suddetti persone che in altri concorsi banditi dal Ministero siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti. Il direttore potrà anche essere scelto dal ministro fra il personale insegnante della scuola.

La giunta di vigilanza ha facoltà di delegare un suo rappresentante a far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi per i posti vacanti nella scuola.

Il direttore, come pure gli insegnanti, ed i capi officina e di laboratorio, scelti nei modi sopra indicati sono nominati, in via di esperimento, col grado di straordinarî. Il periodo di prova non può avere durata minore di due anni, nè maggiore di cinque. Trascorso detto periodo, gli straordinari possono essere nominati ordinari se avranno dimostrato di possedere le qualità e le attitudini necessarie.

Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Per gli insegnamenti di carattere speciale e complementare, determinati dal ruolo organico, il Ministero potrà derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.

Il personale amministrativo è pure nominato dal Ministero, sopra proposta della giunta di vigilanza.

La nomina degli straordinari, degli incaricati, dei capi officina e di laboratorio e del personale amministrativo è fatta con decreto ministeriale: la promozione a ordinario del direttore e dei professori con decreto reale.

Il personale di servizio è nominato dalla giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.

Art. 15.

È ammesso al passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e di laboratorio da questa scuola ad un'altra e viceversa, quando entrambe sieno della stessa natura e di egual grado e i funzionari da trasferirsi sieno stati nominati con decreto reale o ministeriale.

Perchè i passaggi di cui al presente articolo possano verificarsi occorre inoltre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e le giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto reale o ministeriale.

In casi di simili passaggi sono, agli effetti del trattamento a riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformità delle norme vigenti.

Art. 16.

Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano la titolarità, come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni. L'aumento è calcolato in base allo stipendio iniziale di ruolo.

Sarà stanziata ogni anno nel bilancio della scuola una somma destinata a far fronte agli impegni derivanti dal presente articolo.

Art. 17.

Il direttore, i professori ed i capi di officina e di laboratorio ed il personale amministrativo con nomina stabile,

saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo, nei casi e con le norme stabilite per gli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.

Il personale inserviente sarà iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale rimarrà in servizio.

Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo, ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, giusta analoga convenzione con la Cassa nazionale di previdenza. Nella convenzione stessa sarà stabilita la misura della ritenuta da farsi sugli stipendi del personale.

Art. 18.

Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art 19.

Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola; e invigila, sotto la sua responsabilità, che siano tenuti regolarmente i registri contabili in conformità delle disposizioni del regolamento. Provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola, delle officine e dei laboratori, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati

Art. 20.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la re-

sponsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento interno della scuola.

Il collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi di insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Art. 21.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un solido istituto di credito locale, all'uopo designato dalla giunta di vigilanza. A questo istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 22.

Con un regolamento da opprovarsi dal Ministero, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza, gli obblighi degli alunni e del personale della scuola, le punizioni disciplinari; le norme per la gestione delle officine e dei lavori, per il riparto degli utili di quelle e di questi; e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 23.

In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, il personale di essa cessa dalle sue funzioni.

Al personale con nomina stabile sarà corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la

scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da una amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sarà fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione d'organico.

Art. 24.

Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro istituto scolastico, d'indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.

Art. 25.

Il presente statuto potrà essere modificato con decreto reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della giunta di vigilanza della scuola.

Disposizione transitoria.

Art. 26.

Per i primi tre anni di funzionamento della scuola il Ministero ha facoltà di derogare alle norme stabilite dall'art. 14 e di provvedere agli insegnamenti ed agli uffici amministrativi dell'istituto mediante incarichi annuali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gattico, addì 31 agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 84. Pacini.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu.

CCCLXXIV.

REGIO DECRETO, GATTICO, 31 AGOSTO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 ottobre 1907, n. 235)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà da San Daniele del Friuli. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 85.

CCCLXXV.

REGIO DECRETO, GATTICO, 31 AGOSTO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 ottobre 1907, n. 235)

Che approva il nuovo statuto del monte di pietà di Terlizzi. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 86.

CCCLXXVI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 8 SETTEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 ottobre 1907, n. 235)

Che approva lo statuto organico della cassa agraria di Carbone. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 1° ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 88.

CCCLXXVII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 1° AGOSTO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 ottobre 1907, n. 239)

Col quale si concentrano nella congregazione di carità di Bologna numero 111 opere pie, 24 delle quali vengono in pari tempo erette in ente morale. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 94.

CCCLXXVIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 1° AGOSTO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 ottobre 1907, n. 239)

Col quale si trasforma il fine inerente al patrimonio della confraternita del SS. Sacramento esistente in Montrone (Bari) e si provvede in pari tempo al concentramento del patrimonio suddetto nellá congregazione di carità del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — ORLANDO — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 96.

CCCLXXIX.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 1° AGOSTO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 ottobre 1907, n. 239)

Col quale si trasforma il monte frumentario di Villa Santo Stefano (Roma) in cassa di prestanze agrarie e si approva lo statuto organico del nuovo ente. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 97.

CCCLXXX.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 1° AGOSTO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 ottobre 1907, n. 239)

Col quale il monte frumentario ed il monte dei pegni di Villa d'Allegno (Brescia) sono trasformati in un'opera pia elemosiniera. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 98.

CCCLXXXI.

REGIO DECRETO, S. ANNA DI VALDIERI, 20 AGOSTO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 ottobre 1907, n. 239)

Con cui il legato Facchini Giovanni di Cento (Ferrara) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 95.

CCCLXXXII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 26 AGOSTO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 11 ottobre 1907, n. 241)

Col quale è data facoltà al comune di Codogno di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 500 (cinquecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 8 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 100.

CCCLXXXIII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 26 Agosto 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l' 11 ottobre 1907, n. 241)

Col quale è data facoltà al comune di Siena di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 600 (seicento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Lacava — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 8 ottobre 1907.
Reg. 36 Atti del Governo a f. 101.

CCCLXXXIV.

REGIO DECRETO, Racconigi, 8 Settembre 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 ottobre 1907, n. 243)

Col quale è data facoltà al comune di Cesena di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 700 (settecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti — Lacava — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 108.

CCCLXXXV.

REGIO DECRETO, Racconigi, 8 Settembre 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 ottobre 1907, n. 243)

Con cui l'asilo infantile Vallero in Pertusio (Torino) è eretto in ente morale e n'è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 8 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 113.

CCCLXXXVI.

Regio Decreto *che istituisce nel territorio di Stia, un laboratorio scuola per l'insegnamento pratico della fabbricazione di piccoli oggetti in legno torniti, od altrimenti lavorati.*

19 *luglio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 ottobre 1907, n. 243)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni del consiglio provinciale di Arezzo in data 28 maggio 1907, della camera di commercio di Arezzo in data 6 luglio 1907, del comune di Stia in data 5-20 aprile e 1° luglio 1907, del comune di Pratovecchio in data 13 aprile e 29 giugno 1907, con le quali gli enti predetti assumono regolarmente le rispettive obbligazioni per l'impianto e il mantenimento di un laboratorio-scuola per la diffusione delle piccole industrie forestali;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito nel territorio di Stia, alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, un laboratorio scuola per l'insegnamento pratico della fabbricazione di pic-

coli oggetti in legno torniti od altrimenti lavorati, e per la diffusione, tra gli abitanti di zone montane, delle piccole industrie forestali.

Art. 2.

Alle spese di mantenimento annuo del laboratorio-scuola concorrono:

il Ministero di agricoltura, industria e commercio, con lire 1,500;

la provincia di Arezzo, con annue lire 250;

il comune di Pratovecchio, con annue lire 300;

il comune di Stia, con annue lire 300;

la Camera di commercio di Arezzo, con annue lire 300.

La somma di lire 1,500 importo del contributo a carico del Ministero sarà prelevata dal capitolo 135 del bilancio della spesa per l'esercizio finanziario 1907-908 e dai capitoli corrispondenti negli esercizi successivi.

I comuni di Pratovecchio e di Stia, uniti in consorzio, forniscono gratuitamente i locali in cui ha sede il laboratorio-scuola e provvedono alla loro manutenzione.

Sono inoltre destinati al mantenimento dell'istituto i prodotti delle officine, i proventi delle tasse scolastiche e gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati e gli altri eventuali proventi.

Il Ministero assegna altresì all'istituto il concorso annuo di lire 3,000 per la diffusione delle norme pratiche relative alle piccole industrie forestali, fra le popolazioni montane della provincia di Arezzo, e di lire 1,000 per incoraggiamento delle industrie forestali esistenti nella provincia, prelevando i fondi rispettivamente dai capitoli 45 e 97 del bilancio della spesa per l'esercizio finanziario 1907-908 e dai capitoli corrispondenti per i successivi esercizi.

Art. 3.

Gl'insegnamenti e le esercitazioni del laboratorio-scuola sono diurni; ma vi possono essere tenuti anche corsi serali e festivi; conferenze e corsi di esercitazioni pratiche

sulle piccole industrie forestali si terranno pure in altri comuni della provincia di Arezzo.

Il corso diurno ha la durata di 2 anni e comprende gli insegnamenti e le esercitazioni pratiche relative all' industria del legno e delle piccole industrie forestali.

Con deliberazione del Ministero, sentita la giunta di vigilanza, potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti.

Art. 4.

Possono essere iscritti ai corsi diurni soltanto i giovanetti, che abbiano adempiuto all'obbligo dell' istruzione elementare.

I corsi serali e festivi possono essere frequentati da agricoltori e da operai, che dimostrino di saper leggere e scrivere, e presentino un certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco.

Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione.

Art. 5.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una giunta di vigilanza composta di un delegato di ciascuno degli enti chiamati in conformità dell'art. 2 del presente decreto a concorrere nelle spese di mantenimento dell' istituto.

Il direttore interviene alle adunanze della giunta con voto consultivo.

L' ispettore capo del ripartimento forestale di Firenze è incaricato di ispezioni periodiche all' istituto, e riferisce al Ministero sull'andamento didattico e tecnico.

Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle lire 300, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.

I membri della giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 6.

Il delegato del Ministero è presidente della giunta di vigilanza.

Questa si aduna in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre volte consecutive senza motivi giustificati.

Art. 7.

La giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento amministrativo e sorveglia l'andamento didattico della scuola;

b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) delibera il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme con i documenti giustificativi appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sarà, a cura della giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati — senza preventiva approvazione ministeriale — gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) vigila sulla buona conservazione del materiale didattico e non didattico della scuola, curando che gli inventarî siano regolarmente tenuti;

g) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

h) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola;

i) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente regio decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.

Art. 8.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, sotto l'autorità del presidente della giunta di vigilanza.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso e i programmi d' insegnamento.

Art. 9.

Il direttore e gli insegnanti sono scelti in seguito a concorso aperto dal ministro, ovvero su proposta della giunta di vigilanza.

Il direttore e gli insegnanti scelti nei modi sopra indicati, sono nominati con decreto ministeriale in via di esperimento per un anno.

Dopo tre riconferme acquistano il diritto alla stabilità.

Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico si provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Il personale amministrativo e quello di servizio sono nominati dalla giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero

Art. 10.

Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola, e invigila, sotto la sua responsabilità, che siano tenuti regolarmente i registri contabili in conformità delle disposizioni del regolamento.

Provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che

reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e dei capi officina in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ne informa la giunta di vigilanza per gli opportuni provvedimenti.

Gli insegnanti e i capi officina esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore, ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Art. 11.

Il servizio di cassa dell' istituto sarà fatto da un istituto di credito locale, all'uopo designato dalla giunta di vigilanza. A questo istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 12.

Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento dell' istituto.

Art. 13.

Nel primo anno scolastico il ministro ha facoltà di provvedere alla nomina del personale derogando alle disposizioni dell'art. 9.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 104 Pacini.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu.

CCCLXXXVII.

Regio Decreto *che istituisce in Torino, una scuola media di commercio.*

31 *agosto* **1907.**

(**Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 ottobre 1907, n. 244**)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 30 giugno 1907, n. 414;

Visti i regi decreti in data 8 gennaio 1899, n. 5 e 21 agosto 1902, n. 405;

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Torino in data 10 e 12 luglio 1907, della camera di commercio della stessa città in data 22 giugno 1907 e del regio istituto internazionale italiano in data 3 giugno 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita in Torino, per iniziativa del regio istituto internazionale italiano e della camera di commercio di Torino, alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, una scuola media di commercio, col

fine di avviare i giovani all'esercizio pratico del commercio e delle professioni attinenti ad esso.

Art. 2.

Concorrono al mantenimento della scuola:

1° il Ministero di agricoltura, industria e commercio con lire seimila per l'esercizio 1907–908 e con annue lire ottomila per gli esercizi successivi;

2° la camera di commercio, con lire cinquemila per l'anno 1907 e con annue lire diecimila per gli anni successivi;

3° il comune di Torino, con annue lire quattromila.

L'istituto internazionale italiano fornisce gratuitamente i locali occorrenti alla scuola, nel proprio palazzo, via Saluzzo 55 e provvede alla loro manutenzione ordinaria, al loro riscaldamento ed alla illuminazione.

Art. 3.

Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche, ed altri diversi, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.

Art. 4.

La scuola è maschile diurna. Essa comprende gli insegnamenti che seguono:

Italiano;

Storia civile e commerciale d'Italia; geografia commerciale;

Istituzioni commerciali; nozioni di economia politica applicata al commercio; nozioni di diritto commerciale; legislazione commerciale ed industriale; usi commerciali;

Aritmetica razionale ed algebra elementare; esercitazioni di calcolo mentale;

Computisteria e ragioneria;

Elementi di fisica, chimica e scienze naturali; merceologia; analisi e saggi delle merci; adulterazioni e sofisticazioni; imballaggi; legislazione doganale e trattati di

commercio e di navigazione; esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe doganali e nel calcolo dei dazi; trasporti e legislazione relativa; servizi marittimi sovvenzionati; esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe ferroviarie e nel calcolo dei noli;

Lingue estere: francese, tedesco, inglese e spagnolo;

Banco modello: funzionamento pratico di aziende mercantili e bancarie, di aziende di esportazione e di importazione, e di imprese di trasporti;

Calligrafia, dattilografia e stenografia.

L'insegnamento delle lingue estere è obbligatorio pel francese e per una delle altre due lingue: inglese e tedesca.

L'alunno non può seguire contemporaneamente gli insegnamenti di inglese e di tedesco, ma ha diritto di iscriversi al corso di lingua spagnuola, il quale è facoltativo.

Saranno tenute annualmente nella scuola conferenze sull'igiene applicata all'industria ed al commercio, sui diritti e doveri e sulla morale, con speciale riguardo ai suoi rapporti col commercio.

Agli insegnamenti indicati nel presente articolo altri potranno essere aggiunti con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 5.

Alla scuola sono ammessi: un museo merciologico, un laboratorio per le esercitazioni pratiche degli allievi nelle analisi e nei saggi delle merci, ed una raccolta delle migliori forme d'imballaggio come pure una pubblica mostra permanente dei prodotti delle scuole industriali e di arte applicata.

La scuola ha inoltre una biblioteca, specialmente destinata agli allievi.

L'istruzione pratica degli alunni sarà completata con visita ad opifici industriali e ad aziende commerciali.

Art. 6.

Per l'ammissione al 1° anno di corso della scuola è richiesta la licenza dai ginnasi o dalle scuole tecniche o dalle

scuole inferiori di commercio dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, che abbiano non meno di tre anni di corso.

Saranno pure ammessi i licenziati delle scuole italiane all'estero, di grado corrispondente a quelle sovraindicate; i licenziati da scuole estere che, a giudizio della giunta di vigilanza e del consiglio dei professori, siano ritenute equivalenti a quelle italiane di cui sopra, nonchè gli alunni stranieri o delle colonie, convittori del regio istituto internazionale, che, a giudizio della giunta e del collegio suddetti, siano ritenuti maturi per seguire il corso, sulla base di documenti o di una prova complessiva.

Ai corsi successivi sono inscritti soltanto gli allievi che abbiano superato l'esame di promozione nella scuola, ovvero in altra scuola media commerciale, dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

L'alunno che, per due anni consecutivi, è riprovato negli esami di promozione alla classe superiore, non potrà più frequentare la scuola.

Ai corsi obbligatori non sono ammessi uditori.

Art. 7.

Agli allievi che siano stati promossi dal 2° al 3° anno del corso è rilasciato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio il diploma di *computista*.

Agli allievi che abbiano superato, dopo il 4° anno l'esame di licenza della scuola media, è rilasciato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio il diploma che conferisce il titolo di *perito commerciale*.

Tale diploma attesta della idoneità all'esercizio del commercio ed abilita alle professioni ed agli uffici pubblici ad esso attinenti; è titolo di ammissione, senza esami, ai corsi delle regie scuole superiori di commercio nel Regno, per il conseguimento della laurea ed agli esami di concorso agli assegni ed alle borse di pratica commerciale all'estero, a quelli di delegati commerciali all'estero di 2ª classe; ed è parificato, per tutti gli effetti di legge ai diplomi di licenza da scuole di egual grado.

Art. 8.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una giunta di vigilanza, presieduta dal presidente dell'istituto internazionale e composta di un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio, di un delegato del municipio di Torino e di un delegato della camera di commercio.

Il direttore della scuola fa parte di diritto della giunta di vigilanza.

Il delegato della camera di commercio è il vice-presidente della giunta, la quale elegge nel proprio seno il segretario.

Ogni ente che contribuisce nella spesa per una somma non inferiore alle lire 3000 annue, avrà diritto di essere rappresentato nella giunta di vigilanza da un proprio delegato.

I membri elettivi della giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 9.

Il presidente rappresenta la scuola e provvede all'esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza. Egli riferisce periodicamente al Ministero sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della giunta.

Art. 10.

La giunta di vigilanza si aduna almeno una volta ogni mese durante l'anno scolastico; si aduna inoltre quando il presidente creda necessario di convocarla; o due dei suoi componenti facciano la domanda della convocazione.

Le adunanze sono valide quando v'interviene la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio i componenti della giunta che, senza giustificati motivi, non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi.

Art 1'.

La giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento della scuola;

b) compila il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per l'approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) compila il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sarà, a cura della giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero. Senza preventiva approvazione ministeriale non possono essere variati gli stanziamenti dei vari capitoli del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l' incremento della scuola;

f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono comunicate, annualmente, le variazioni;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero ed agli enti contribuenti una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidii e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni di ordine amministrativo, contemplate o non dal presente statuto, ed a quelle altre cui fosse chiamata dal Ministero.

Art. 12.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore, il quale per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando contemporaneamente comunicazione di tale corrispondenza al presidente della giunta di vigilanza

Il direttore della scuola non può essere rettore del convitto internazionale.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi di insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.

Art. 13.

Con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio sarà approvato il ruolo organico degli insegnanti e del personale della scuola, coi rispettivi stipendi e colle norme riguardanti i diritti ed i doveri del personale stesso.

Art. 14.

Il direttore è nominato in seguito a pubblico concorso; tuttavia egli potrà essere scelto dal ministro nel personale insegnante, su proposta della giunta di vigilanza.

I professori possono essere ordinari o straordinari o incaricati.

I professori ordinari sono nominati con decreto reale; gli straordinari con decreto ministeriale; gli incaricati sono nominati anno per anno, su proposta della giunta di vigilanza.

Il Direttore, come gl' insegnanti scelti in seguito a concorso, sono nominati, in via di esperimento, reggenti. La reggenza non può avere una durata minore di due anni, nè maggiore di cinque anni. Trascorso il periodo di esperimento, i reggenti possono essere nominati titolari se apposite ispezioni, da ordinarsi dal ministro, avranno dimostrato che essi posseggono le qualità e le attitudini necessarie.

Per le vacanze che si verificassero nel corso dell'anno scolastico il ministro provvederà con incarichi temporanei, su proposta della giunta di vigilanza.

Delle commissioni giudicatrici dei concorsi fa parte un rappresentante della giunta di vigilanza.

I professori insegnanti nella scuola media non possono impartire lezioni private, sia separatamente, che collettivamente agli allievi della scuola stessa.

Art. 15.

La scuola ha altresì un economo-segretario, il quale riscuote le tasse scolastiche, versandone giornalmente l'importo alla ditta bancaria od all'istituto di credito di primo ordine che farà il servizio di cassa, e che sarà scelto dalla giunta di vigilanza, coll'approvazione del Ministero. Tutti gli altri proventi saranno versati direttamente alla predetta ditta bancaria od istituto di credito.

L'economo paga tutte le spese, previo mandato da rilasciarsi dal presidente della giunta di vigilanza; sorveglia l'esecuzione dei lavori della manutenzione dei locali; coadiuva la giunta stessa nel preparare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi.

L'economo deve prestare una cauzione nella somma deliberata dalla giunta di vigilanza, ed approvata dal Ministero.

L'Economo è nominato dal Ministero, su proposta della giunta di vigilanza.

Il personale di servizio è nominato dalla giunta di vigilanza.

Art. 16.

Gli stipendi del direttore e dei professori che abbiano la titolarità sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di servizio effettivo, fino al limite di quattro sessennii. Questi sono calcolati alla stregua dello stipendio iniziale.

Art. 17.

È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante ad un'altra regia scuola media di commercio, dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e viceversa, purchè i funzionari da trasferirsi siano nominati con decreto reale o ministeriale, ed i funzionari stessi ne facciano domanda al Ministero e le giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole.

I passaggi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto reale o ministeriale.

Nel caso di essi passaggi, sono mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti.

Art. 18

Il direttore ed i professori che hanno il grado di titolare sono ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.

Il personale inserviente sarà assicurato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale detto personale rimarrà in servizio.

Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo ed alle assicurazioni di cui sovra con una quota annuale, che sarà determinata dal regolamento, il quale stabilirà altresì le ritenute a carico del personale.

Art. 19.

Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 20.

Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza e nell'amministrazione

della scuola; provvede all'andamento didattico e disciplinare ed all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili; provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale in caso di brevi assenze; nel caso di assenze prolungate, ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla giunta di vigilanza sui provvedimenti adottati.

Art. 21.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore, ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale ad essi affidato.

Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore, o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso; compila i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari; fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi, a norma del regolamento.

Il collegio degli insegnanti si riunisce inoltre almeno una volta al mese per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi didattici e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Il regolamento stabilirà i casi in cui le proposte e le deliberazioni del collegio dei professori dovranno essere sottoposte, prima di avere esecuzione, all'approvazione del Ministero.

Art. 22.

Con un regolamento da approvarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, udita la giunta di vigilanza,

saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza, gli obblighi degli alunni e del personale della scuola, le punizioni disciplinari e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola stessa.

Art. 23.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 8 gennaio 1899, n. 5, e del regio decreto 21 agosto 1902, n. 405, in quanto siano contrarie a quelle del presente decreto.

Disposizioni transitorie.

a) Nei primi tre anni di funzionamento della scuola sarà provveduto agli insegnamenti ed agli uffici amministrativi mercè incarichi annuali.

b) Coll'apertura dell'anno scolastico 1907-908 funzionerà il primo corso della scuola media istituita col presente statuto.

Gli allievi del 2° e 3° anno della scuola commerciale annessa al regio istituto internazionale italiano seguiranno il corso ordinario della scuola a cui sono iscritti.

c) Gli alunni che hanno compiuti i loro studi nella scuola commerciale annessa al regio istituto internazionale prima della istituzione della 4ª classe della regia scuola media di commercio istituita col presente decreto, potranno, sempre che in base al titolo degli studi compiuti sieno stati iscritti alla regia scuola superiore di commercio in Torino e vi abbiano compiuto il primo anno di corso e superato i relativi esami, essere ammessi a conseguire per esami il diploma di licenza nella regia scuola media di commercio.

d) La scuola preparatoria annessa al regio istituto internazionale sarà dalla data ora accennata avocata all'istituto stesso, il quale ne curerà il riordinamento, secondo le vigenti disposizioni, per trasformarla in scuola inferiore di commercio, con tre anni di corso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gattico, addì 31 agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 106. Pacini.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu.

CCCLXXXVIII.

Regio Decreto *che istituisce in Torino una regia scuola media femminile di commercio.*

31 *agosto* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 ottobre 1907, n. 244)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 30 giugno 1907, n. 414;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Torino in data 10 e 12 luglio 1907 e della camera di commercio della stessa città in data 22 giugno 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita in Torino, per iniziativa del comune e della camera di commercio ed arti, sotto dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, una regia scuola media femminile di commercio, con il fine di avviare le giovani all'esercizio pratico del commercio e delle professioni attinenti ad esso.

Art. 2

Alla spesa annua per il mantenimento della scuola concorrono:

il Ministero di agricoltura, industria e commercio per lire quattromila;

la Camera di commercio di Torino per lire quattromila a decorrere dall'anno 1908;

il comune di Torino per lire quattromila;

il comune fornisce gratuitamente i locali necessari alla scuola, con le prestazioni accessorie di personale di servizio, riscaldamento, illuminazione e materiale non scientifico per un valore di annue lire seimila.

I contributi di cui sopra saranno, ove se ne manifesti il bisogno, proporzionalmente accresciuti a carico di ciascuno degli enti sopra indicati, previo accordo fra loro e con regolari deliberazioni degli enti stessi.

I contributi stessi continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti, in caso di scioglimento della scuola, nella misura e per il tempo necessario per soddisfare agli obblighi derivanti dalla gestione e dal funzionamento del disciolto istituto.

Art. 3.

Nei primi tre anni dal funzionamento della regia scuola i contributi di cui nel precedente articolo, saranno destinati oltrechè alle spese di funzionamento, a quelle di impianto e di arredamento, per quanto non provvede direttamente il comune.

Art. 4.

Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.

Art. 5.

La scuola è femminile e diurna; il corso di essa si compie in 4 anni e comprende gli insegnamenti che seguono:

Italiano;

Storia civile e commerciale d'Italia - Geografia commerciale - Istituzioni commerciali - Nozioni di economia politica - Nozioni di diritto commerciale - Legislazione commerciale ed industriale;

Usi commerciali;

Aritmetica razionale ed algebra elementare - Esercitazioni di calcolo mentale;

Computisteria e ragioneria;

Elementi di fisica, chimica e scienze naturali;

Merceologia - Analisi e saggi delle merci - Adulterazioni e sofisticazioni - Imballaggi;

Legislazione doganale e trattati di commercio e di navigazione - Esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe doganali e nel calcolo dei dazi;

Trasporti e legislazione relativa - Servizi marittimi sovvenzionati - Esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe ferroviarie e nel calcolo dei noli;

Lingue estere, francese, tedesco, inglese e spagnuolo;

Banco modello: funzionamento pratico di aziende mercantili, e bancarie, di aziende di esportazioni e di importazioni e di impresa di trasporti;

Calligrafia, dattilografia e stenografia.

L'insegnamento delle lingue estere è obbligatorio per il francese e per una delle altre due lingue inglese o tedesco.

L'alunna non può seguire contemporaneamente gli insegnamenti di inglese o di tedesco, ma ha facoltà di iscriversi al córso di lingua spagnuola.

Saranno tenute annualmente nella scuola, conferenze sull'igiene applicata all'industria ed al commercio, sui diritti e doveri e sulla morale, con speciale riguardo ai suoi rapporti col commercio.

Agli insegnamenti indicati nel presente articolo altri potranno essere aggiunti con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 6.

Alla scuola sono annessi un museo merceologico, un laboratorio per le esercitazioni pratiche delle alunne nelle analisi e nei saggi delle merci, ed una raccolta delle migliori forme d'imballaggio, come pure una pubblica mostra permanente dei prodotti delle scuole industriali e d'arte applicata.

La scuola ha inoltre una biblioteca, di cui una sezione è specialmente destinata alle allieve.

L'istruzione pratica delle alunne sarà completata con visite ad opifici industriali e ad aziende commerciali.

Art. 7.

Per l'ammissione al 1° anno della scuola è richiesta la licenza dai ginnasi, o dalle scuole tecniche, o dalle scuole inferiori di commercio dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, che abbiano non meno di tre anni di corso.

Saranno pure ammesse le licenziate dalle scuole italiane all'estero di grado corrispondente a quelle sopra indicate, e le licenziate di scuole estere che, a giudizio del collegio dei professori siano reputate equivalenti a quelle italiane di cui sopra.

Ai corsi successivi sono iscritte solo le allieve, le quali abbiano superato l'esame di promozione nella scuola, ovvero in altra scuola media commerciale, dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

L'alunna che per due anni consecutivi è riprovata negli esami di promozione alla classe superiore, non potrà più frequentare la scuola.

Ai corsi obbligatori non sono ammesse uditrici.

Art. 8.

Alle allieve che siano state promosse dal 2° al 3° anno del corso è rilasciato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio il diploma di computista.

Alle allieve che abbiano superato, dopo il 4° anno, l'esame di licenza, è rilasciato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio il diploma che conferisce il titolo di perito commerciale.

Tale diploma attesta della idoneità all'esercizio del commercio ed abilita alle professioni ed agli uffici pubblici ad esso attinenti, ed è titolo di ammissione senza esame ai corsi delle regie scuole superiori di commercio del Regno

ed agli esami di concorso agli assegni ed alle borse di pratica commerciale all'estero; ed è parificato, per tutti gli effetti di legge, ai diplomi di licenza da scuole di egual grado.

Art. 9.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una giunta di vigilanza composta di un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio, di un delegato della Camera di commercio e di due delegati del comune di Torino.

Il direttore fa parte di diritto della giunta di vigilanza.

Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma non inferiore alle lire 3,000, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.

I membri elettivi della giunta durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Art. 10.

Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della giunta, questa elegge nel suo seno il segretario.

Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza.

Egli riferisce al Ministero, periodicamente, sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della giunta.

I processi verbali delle adunanze di questa sono trascritti in apposito registro e sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 11.

La giunta si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando intervengono la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della giunta che senza giustificati motivi, non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi.

Art. 12.

La giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento della scuola;

b) compila il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) compila il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sarà, a cura della giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero. Senza preventiva autorizzazione ministeriale non possono essere variati gli stanziamenti dei vari capitoli del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento delle alunne licenziate;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente regio decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal Ministero.

Art. 13.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della giunta di vigilanza.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi di insegnamento, il calendario scolastico, gli orari e i libri di testo.

Art. 14.

Con decreto del ministro d'agricoltura, industria e commercio sarà approvato il ruolo organico degli insegnanti e del personale della scuola, con i rispettivi stipendi e con le norme riguardanti i diritti ed i doveri del personale stesso.

Art. 15.

Il direttore e gli insegnanti sono nominati in seguito a concorso pubblico aperto dal ministro, ovvero su proposta della giunta di vigilanza.

Le maestre assistenti sono nominate dal ministro sulla proposta della giunta di vigilanza.

Il direttore potrà essere scelto dal ministro fra il personale insegnante.

Delle Commissioni giudicatrici dei concorsi fa parte un rappresentante della giunta di vigilanza.

Il direttore, come pure gli insegnanti scelti in seguito a concorso, sono nominati in via di esperimento col grado di reggente.

La reggenza non può aver durata minore di due anni, nè maggiore di cinque. Trascorso il periodo di esperimento i reggenti possono essere nominati titolari, se apposite ispezioni, da ordinarsi dal ministro, avranno dimostrato che essi possiedono le qualità e le attitudini necessarie.

Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico il Ministero provvederà alla sostituzione con incaririchi temporanei.

Per alcuni insegnamenti determinati dal ruolo organico, il Ministero potrà derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.

Il personale amministrativo è pure nominato dal ministro, sopra proposta della giunta di vigilanza.

La nomina dei reggenti, degli incaricati, e del personale amministrativo è fatta con decreto ministeriale; la promozione a titolare del direttore e degli insegnanti con decreto reale.

Il personale di servizio è nominato dalla giunta di vigilanza.

Art. 16.

Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano la titolarità, come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni. Questi sono calcolati in base allo stipendio iniziale.

Art. 17.

È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante della scuola ad un'altra regia scuola media di commercio dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e viceversa.

Perchè tali passaggi possano verificarsi, occorre che i funzionari da trasferirsi siano stati nominati con decreto

reale o ministeriale e che i funzionari interessati ne facciano domanda al Ministero e le giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole.

I passaggi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto reale o ministeriale.

In casi di simili passaggi sono mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti.

Art. 18.

Il direttore e i professori, che hanno il grado di titolare, sono ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.

Il personale inserviente sarà assicurato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarrà in servizio.

Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, che sarà determinata dal regolamento il quale stabilirà altresì le ritenute a carico del personale.

Art. 19.

Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 20.

Il direttore coadiuva il presidente nell'esercizio delle deliberazioni della giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola, ed invigila, sotto la sua responsabilità, che siano tenuti regolarmente i registri contabili in conformità delle disposizioni del regolamento. Provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili per il buon andamento dell'istituto; provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale in caso di brevi assenze.

Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla giunta di vigilanza ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.

Art. 21.

Gli insegnanti esercitano gli uffici loro rispettivamente assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne farà le veci è costituito da tutti i professori titolari, reggenti e incaricati.

Esso propone la ripartizione degli insegnanti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati di insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni più gravi da infliggersi alle alunne a norma del regolamento di cui all'art. 23.

Il collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Il regolamento stabilirà i casi in cui le proposte e le deliberazioni del collegio dei professori dovranno essere sottoposte, prima di avere esecuzione, all'approvazione del Ministero.

Art. 22.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un solido istituto di credito locale, all'uopo destinato dalla giunta di vigilanza, a questo istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 23.

Con un regolamento, da approvarsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza, gli obblighi delle alunne e del personale della scuola, le punizioni disciplinari e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 24.

In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto reale sopra proposta del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il personale di essa cessa dalle sue funzioni

Al personale con nomina stabile sarà corrisposto, per la durata di due anni, un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio; e non maggiore di un terzo, nè minore di un quarto, se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da un'amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sarà fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione d'organico.

Art. 25.

Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa a vantaggio di altro istituto scolastico, d'indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.

Art. 26.

Il presente statuto potrà essere modificato con decreto reale sopra proposta del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della giunta di vigilanza della scuola.

Disposizione transitoria.

Art. 27.

Per il 1° anno di funzionamento il Ministero di agricoltura, industria e commercio, ha facoltà di derogare alle norme dell'art. 15 e di provvedere agli insegnamenti e agli uffici amministrativi della scuola mediante incarichi, sulle proposte della giunta di vigilanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gattico, addì 31 agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 105. PACINI.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

CCCLXXXIX.

Regio Decreto *che riordina la scuola di disegno applicato alle arti e alle industrie in Tolmezzo.*

8 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 ottobre 1907, n. 244)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1907, n. 414;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Tolmezzo in data 12 novembre 1905, 10 dicembre 1905 e 14 luglio 1907, e quelle della Camera di commercio di Udine in data 18 ottobre 1905 e 22 giugno 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola di disegno applicato alle arti e alle industrie in Tolmezzo è posta alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio e riordinata in conformità del presente statuto.

Essa prende il nome di regia scuola di disegno applicato alle arti e industrie.

Il suo scopo è quello di impartire insegnamenti artistici con applicazione alle principali arti e industrie praticate nella regione.

Art. 2.

Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:

a) mediante contributi fissi:

il Ministero di agricoltura, industria e commercio con . . . . L. 700

il Comune di Tolmezzo con . . . . . . » 650

la Camera di commercio di Udine con. . » 200

b) e mediante contributi eventuali:

la società operaia di mutuo soccorso e istruzione in Tolmezzo . . . . » 100

la Banca Carnica con . . . . » 100

Il Comune di Tolmezzo fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione, all'illuminazione ed al riscaldamento.

Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola gli assegni che fossero concessi da altri Enti o da privati e gli altri eventuali proventi.

Art. 3.

La scuola è diurna, serale e festiva.

L'anno scolastico comincia il 1° novembre e termina il 30 aprile.

La scuola ha tre corsi di studio: uno preparatorio, annuale, uno normale, della durata di due anni, ed uno triennale, di perfezionamento.

Il corso normale è diviso nelle seguenti sezioni:

1° per le arti costruttive e industriali;

2° per le arti decorative.

Il corso di perfezionamento ha le seguenti sezioni:

1° per muratori e scalpellini;

2° per falegnami ebanisti, bottai e carradori;

3° per fabbri-ferrai;

4° per sellai e tappezzieri;

5° per pittori e decoratori;

6° per cesellatori e intagliatori.

Con deliberazione del Ministero, sentita la Giunta di vigilanza, potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti, come pure altri corsi ed altre sezioni.

Art. 4.

Sono ammessi alla scuola coloro che hanno superato l'esame di licenza elementare o quello di maturità.

È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero.

Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione.

Art. 5.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delegato di ciascuno degli Enti indicati all'art. 2 che contribuiscono al mantenimento della scuola con contributi fissi. Il direttore fa parte di diritto della Giunta di vigilanza.

La Banca Carnica e gli altri Enti che contribuiscono nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle lire 100, avranno diritto di essere rappresentati da un proprio delegato nella Giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.

I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 6.

Il delegato del Ministero è presidente della Giunta di vigilanza.

Questa si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda almeno di due componenti.

Le adunanze sono valide quando v'intervenga la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza motivi giustificati.

Art. 7.

La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento amministrativo e sorveglia l'andamento didattico della scuola;

b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero per la sua approvazione almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) delibera il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sarà, a cura della Giunta, comunicato agli altri Enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati — senza preventiva approvazione ministeriale — gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento ed incremento della scuola;

f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale

didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente regio decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.

Art. 8.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della giunta di vigilanza.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.

Art. 9.

Il direttore e gli insegnanti sono scelti in seguito a concorso aperto dal Ministero, ovvero su proposta della giunta di vigilanza. Potranno però, udito il parere della giunta di vigilanza, essere nominate ai posti suddetti persone che in altri concorsi banditi dal Ministero siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti. Il direttore potrà anche essere scelto dal ministro fra il personale insegnante della scuola.

La giunta di vigilanza ha facoltà di delegare un suo rappresentante a far parte della Commissione giudicatrice dei concorsi per i posti vacanti nella scuola.

Il direttore e gli insegnanti, scelti nei modi sopra indicati, sono nominati, in via di esperimento, col grado di straordinari. Il periodo di prova non può avere durata minore di due anni nè maggiore di cinque. Trascorso tale periodo gli straordinari possono essere nominati ordinari se avranno dimostrato di possedere le qualità e le attitudini necessarie.

La nomina degli straordinari sarà fatta con decreto ministeriale; la promozione a ordinario con decreto reale.

Per gli insegnamenti di carattere complementare il Ministero potrà provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i requisiti richiesti.

Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Il personale amministrativo e quello di servizio sono nominati dalla giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.

Art. 10.

Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola; e invigila, sotto la sua responsabilità, che sieno tenuti regolarmente i registri contabili in conformità delle disposizioni del regolamento. Provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti, in caso di brevi assenze.

Nei casi di assenze prolungate ne informa la giunta di vigilanza ed il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Art. 11.

Il servizio di cassa della scuola sarà possibilmente fatto da un solido Istituto di credito locale, all'uopo designato dalla giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 12.

Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 107. PACINI.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO ORTU.

CCCXC.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 26 AGOSTO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 ottobre 1907, n. 243)

Con cui l'asilo infantile Mignani-Bignani di Coniolo (Orzinuovi) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 111.

CCCXCI.

REGIO DECRETO, S. ANNA DI VALDIERI, 20 AGOSTO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 ottobre 1907, n. 243)

Con cui l'asilo infantile Umberto I di Sergnano (Cremona) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 116.

CCCXCII.

REGIO DECRETO, S. ANNA DI VALDIERI, 20 AGOSTO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno il 14 ottobre 1907, n. 243)

Con cui il ricovero di mendicità Umberto I di Eboli (Salerno) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOTITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 112.

CCCXCIII.

REGIO DECRETO, S. ANNA DI VALDIERI, 20 AGOSTO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 ottobre 1907, n. 243)

Con cui l'asilo infantile Giuseppe Garibaldi di Codogno (Milano) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 110.

CCCXCIV.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 26 AGOSTO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 ottobre 1907, n. 243)

Con cui l'ospedale Dozzio di Belgioioso (Pavia) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 109.

CCCXCV.

REGIO DECRETO, GATTICO, 31 AGOSTO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 ottobre 1907, n. 243)

Col quale si autorizza la frazione di San Michele del comune di Cimadolmo a cambiare l'attuale sua denominazione in quella di San Michele di Piave. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 115.

CCCXCVI.

REGIO DECRETO *che estende all'università commerciale Luigi Bocconi in Milano la concessione fatta con la legge 21 agosto 1870, n. 5830, ai giovani provenienti dalla scuola superiore di commercio di Venezia.*

5 *agosto* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 ottobre 1907, n. 243)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 21 agosto 1870, n. 5830, con la quale si concedeva a coloro che avessero ottenuto l'attestato di licenza della scuola superiore di commercio in Venezia (sezione studi per la carriera consolare) di essere ammessi ai concorsi per la carriera consolare;

Veduta la facoltà data dalla detta legge di estendere la medesima concessione ad ogni altra istituzione che si trovasse in condizioni equivalenti alla scuola di Venezia;

Visto il Nostro decreto 29 settembre 1902, n. 365 (parte supplementare) con cui l'università commerciale Luigi Bocconi in Milano è eretta in ente morale e se ne approva lo statuto;

Ritenuto che l'università commerciale suddetta trovasi agli effetti dell'ammissione alla carriera consolare nelle condizioni previste dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830;

Sentito il parere del Consiglio superiore della istruzione pubblica;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretarii di Stato per la pubblica istruzione, per gli affari esteri, e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La concessione fatta con la legge 21 agosto 1870, numero 5830, ai giovani provvisti del diploma della scuola superiore di commercio di Venezia, è estesa ai giovani che hanno conseguito la laura nell'universiià commerciale Luigi Bocconi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 5 agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 11 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 122. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA
TITTONI.
F. COCCO-ORTU.

CCCXCVII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 5 SETTEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 ottobre 1907, n. 245)

Che modifica lo statuto della cassa di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane con sede in Palermo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 119.

CCCXCVIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 5 SETTEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 ottobre 1907, n. 245)

Che modifica lo statuto della cassa di risparmio di Ronciglione. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 120.

CCCXCIX.

REGIO DECRETO, GATTICO, 31 AGOSTO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 ottobre 1907, n. 245)

Che approva il nuovo statuto organico della cassa di risparmio di Matelica. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 125.

CCCC.

REGIO DECRETO *che stabilisce le sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Aquila.*

8 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 ottobre 1907, n. 249)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto in data 2 agosto 1902, n. CCCXII (parte supplementare) che stabilisce le sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Aquila;

Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti predetta in data 14 giugno 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Aquila sono stabilite dall'unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Il regio decreto 2 agosto 1902, n. CCCXII (parte supplementare) è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 123. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

TABELLA

delle sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Aquila.

N. d'ordine	SEDI delle sezioni elettorali	COMUNI componenti ciascuna sezione
1	Aquila degli Abruzzi . . .	Aquila degli Abruzzi, Bagno, Camarda, Fossa, Lucoli, Ocre, Paganica, Rojo Piano, Sassa, Tornimparte.
2	Avezzano	Avezzano, Balsorano, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Morino, San Vincenzo, Valle Roveto, Trasacco, Lucone Marsi.
3	Antrodoco.	Antredoco, Borgo Velino, Micigliano.
4	Barisciano.	Barisciano, Poggio Picenze, San Pio delle Camere, Santo Stefano di Sessanio.
5	Borgocollefegato	Borgocollefegato, Pescorocchiano.
6	Capestrano.	Capestrano, Carapelle, Castel Vecchio Calvisio, Caporciano, Collepietro, Navelli, Ofena,
7	Capistrello.	Capistrello, Canistro, Castellafiume.
8	Celano	Celano, Cerchio, Ajelli.
9	Cittaducale	Cittaducale, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Lugnano di Villa Troiana.
10	Castel del Monte.	Castel del Monte, Calascio.

N. d'ordine	SEDI delle sezioni elettorali	COMUNI componenti ciascuna sezione
11	Castel di Sangro	Castel di Sangro, Alfedena, Ateleta, Barrea, Civitella Alfedena, Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso, Scanno, Scontrone, Villetta Barrea, Villalago.
12	Fiamignano	Fiamignano, Petrella Santo.
13	Gioia de' Marsi	Gioia de' Marsi, Lecce ne' Marsi, Ortucchio.
14	Magliano de' Marsi. . . .	Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Scurcola.
15	Montereale	Montereale, Campotosto, Capitignano, Accumuli, Amatrice, Borbona, Cittareale, Leonessa, Posta.
16	Pescasseroli.	Pescasseroli, Opi.
17	Popoli	Popoli, Bussi di Tirino, Pentima, Roccacasale, Vittorito.
18	Pizzoli	Pizzoli, Barete, Cagnano Amiterno, Arischia Preturo, Scoppito.
19	Pescina.	Pescina, Collarmele, Ortona de' Marsi, Bisegna, Collelongo, Cocullo.
20	Rocca di Mezzo	Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Ovindoli.
21	Sulmona	Sulmona, Anversa, Bugnara, Entrodacqua, Pratola Peligna, Pacentro, Campo di Giove, Pettorano sul Gizio, Prezza, Rajano, Rocca Pia.

N. d'ordine	SEDI delle sezioni elettorali	COMUNI componenti ciascuna sezione
22	San Demetrio ne' Vestini.	San Demetrio ne' Vestini, Fontecchio, Prata d'Ansidonia, Sant'Eusanio Forconese, Tione, Acciano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Fagnano d'Alto, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Villa Sant'Angelo, Secinaro, Gagliano Aterno.
23	Tagliacozzo	Tagliacozzo, Cappadocia, Carsoli, Pereto, Sante Marie.

Visto, d'ordine di S M.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO ORTU.

CCCCI.

Regio Decreto *che autorizza la scuola d'arti e mestieri di Livorno ad acquistare dal signor Augusto Achiardi alcuni immobili per ampliamento di quella scuola.*

12 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 ottobre 1907, n. 245)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 15 giugno 1907, del presidente del consiglio direttivo della scuola di arti e mestieri di Livorno per essere autorizzato ad acquistare alcuni immobili, per l'ampliamento della scuola ed a contrarre a tale scopo un mutuo di lire 50,000 colla cassa di risparmio di Livorno;

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Livorno in data 14 aprile e 6 luglio 1907;

Vista la legge 5 giugno 1850;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il consiglio direttivo della scuola d'arti e mestieri di Livorno è autorizzato ad acquistare dal signor Augusto Achiardi gli immobili indicati nell'estratto catastale storico rilasciato il 15 maggio 1907 dall'agenzia delle imposte di Livorno, ed a contrarre con la cassa di risparmio di Livorno un mutuo di lire cinquantamila alle condizioni indicate nella domanda stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 12 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addì 12 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 124. Pacini.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu

CCCCII.

Regio Decreto *che riordina la scuola veneta d'arte applicata alle industrie in Venezia.*

14 luglio 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 ottobre 1907, n. 248)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il regio decreto in data 8 settembre 1878, n. 4498 (serie 2ª), e l'art. 82 della legge 16 luglio 1906, n. 383, che determinano le attribuzioni del Ministero d'agricoltura, industria e commercio in materia d'insegnamento professionale;

Visto il regio decreto 9 maggio 1886, n. 3915 (serie 3ª), che riordina la scuola d'arte applicata all'industria in Venezia;

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Venezia in data 14 dicembre 1906, 4 febbraio e 3 aprile 1907, del consiglio provinciale di Venezia in data 30 ottobre 1906 e 2 maggio 1907, e della camera di commercio di Venezia in data 13 marzo 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola veneta d'arte applicata alle industrie, istituita in Venezia nel 1873, è trasformata in regia scuola supe-

riore d'arte applicata all' industria ed è posta alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Essa ha per fine di migliorare e di far progredire le industrie artistiche di Venezia, mediante insegnamenti artistici e tecnici ed esercitazioni pratiche in laboratori ed officine annessi all' istituto.

Art. 2.

Al mantenimento annuo della scuola concorrono:

il Ministero di agricoltura, industria e commercio	con L.	20,000
la provincia di Venezia . . .	» »	8,000
il comune di Venezia	» »	16,000
la camera di commercio di Venezia .	» »	6,000

I contributi stessi continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti in caso di scioglimento della scuola nella misura che sarà necessaria per adempiere agli obblighi derivanti dall'art. 22 od agli impegni regolarmente assunti dalla scuola disciolta e fino a tanto che tali obblighi ed impegni non sieno stati soddisfatti.

Sono destinati al mantenimento della scuola anche i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure gli assegni che fossero concessi ad altri enti o da privati.

Art. 3.

La scuola è diurna ed ha altresì un corso serale per gli operai che già possiedono gli elementi del disegno.

L'anno scolastico comincia nel mese di ottobre e termina alla fine di luglio.

Art. 4.

La scuola diurna comprende un corso normale ed un corso magistrale.

Il corso normale ha le seguenti sezioni:

a) per la industria vetraria e per i mosaici;
b) per i lavori artistici in metallo;
c) per i lavori artistici in legno;
d) per le arti decorative e per i lavori in marmo.

Ciascuna di queste sezioni avrà officine e laboratori per le esercitazioni pratiche degli allievi.

Nel corso normale vengono impartiti i seguenti insegnamenti:

Italiano e diritti e doveri — matematica e geometria — fisica e chimica applicate alle industrie — tecnologie — architettura — disegno, plastica e decorazione — storia dell'arte.

Le materie d' insegnamento del corso magistrale e quelle del corso serale saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 21.

La scuola potrà anche avere insegnamenti liberi di lingue estere e di legislazione industriale.

Art. 5.

Potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti obbligatori come pure altri corsi ed altre sezioni, officine e laboratori, con decreto ministeriale, sentita la giunta di vigilanza e previo accordo cogli enti contribuenti per quanto riguarda la spesa.

Art. 6.

Al corso normale sono ammessi:

Senza esame:

a) i licenziati dal corso serale della scuola;

b) i licenziati dal primo biennio dei regi istituti di belle arti;

c) i licenziati dalle scuole inferiori d'arte applicata all'industria e di disegno industriale dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

d) i licenziati da scuole di disegno italiane all'estero;

e) i licenziati da scuole estere di disegno che, a giudizio del collegio dei professori, siano ritenute equivalenti a quelle di cui alla lettera *c*.

Con un esame complementare di disegno:

a) i licenziati dalle scuole inferiori d'arti e mestieri e dalle scuole inferiori di commercio dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;

b) i licenziati delle scuole tecniche;

c) i giovani forniti del certificato di promozione dalla 3ª alla 4ª classe ginnasiale.

Al corso magistrale sono ammessi i licenziati dal corso normale della scuola ed i licenziati dalle scuole superiori d'arte applicata all'industria del Regno.

Per l'ammissione al corso serale occorre avere la licenza dalle scuole serali di disegno istituite dal municipio di Venezia o da scuole di disegno di egual grado oppure dimostrare, con un esame, di possedere gli elementi del disegno. Coloro che chiedono l'ammissione al corso serale debbono pure dimostrare di essere occupati in qualche arte od industria.

È permesso il passaggio alla scuola di alunni regolarmente inscritti ad altra scuola di egual gradó e natura dipendente dal Ministero.

Non sono ammessi uditori nè praticanti a nessuno dei corsi.

Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione.

Art. 7.

Il corso normale dura quattro anni, il primo comune a tutti gli allievi e gli altri tre specializzati a seconda delle sezioni.

Il corso magistrale ha la durata di un anno.

Il corso serale dura quattro anni, dei quali i primi due comuni a tutti gli allievi; gli altri due specializzati.

Agli alunni che hanno compiuto il corso normale viene rilasciato dalla scuola il diploma di maestro dell'arte, a cui sono indirizzati gli studi della sezione, che egli ha frequetato.

Tale diploma attesta della capacità del giovane ad esercitare la professione artistica industriale cui il diploma si riferisce ed è titolo di ammissione ai concorsi per posti di capo di officine o di laboratori artistici nelle scuole professionali, purchè il giovane abbia fatto, dopo compiuto il corso,

almeno un anno di pratica in un'officina o in un laboratorio privato.

Ai licenziati dal corso magistrale e rilasciato dal ministro un diploma magistrale che abilita agli insegnamenti artistici ed è titolo di ammissione ai concorsi per posti d'insegnante di materie artistiche nelle scuole professionali.

Ai licenziati dal corso serale la scuola rilascia un certificato di corso compiuto.

Art. 8.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una giunta di vigilanza composta di un delegato di ciascuno degli enti indicati all'art. 2. Il direttore fa parte di diritto della giunta di vigilanza.

Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle lire 3,000, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.

I membri elettivi della giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 9.

Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della giunta; questa elegge nel suo seno il segretario.

Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza. Egli riferisce al Ministero, almeno ogni trimestre, sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della giunta.

Art. 10.

La giunta di vigilanza si aduna, almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola.

Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della giunta che non intervengono per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.

Art. 11.

La giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;

b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) delibera il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sarà, a cura della giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati senza preventiva approvazione ministeriale gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo:

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) dà pareri sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventarî siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventarî deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventarî stessi;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero e agli enti contribuenti una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studi e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente regio decreto, ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.

Art. 12.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della giunta di vigilanza.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei varii anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico gli orari.

Art. 13.

Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro, sentito il parere della giunta di vigilanza.

Art. 14.

Il direttore, gli insegnanti, i capi officina e di laboratorio, sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro. Il direttore potrà però essere scelto da questi fra il personale insegnante.

Delle Commissioni giudicatrici dei concorsi fa parte un rappresentante della giunta di vigilanza.

Il direttore come pure gli insegnanti ed i capi officina e di laboratorio scelti in seguito a concorso sono nominati col grado di straordinari in via di esperimento per due anni; i medesimi sono promossi ordinari, se nel detto periodo di tempo avranno fatta buona prova.

Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Per gli insegnamenti determinati dalla tabella come aventi carattere speciale o complementare, il Ministero potrà derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazioni ad insegnare la relativa materia e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.

Il personale amministrativo è pure nominato dal ministro, sopra proposta della giunta di vigilanza.

La nomina degli straordinari, degli incaricati, dei capi officina e di laboratorio e del personale amministrativo è fatta con decreto ministeriale: la promozione a ordinario del direttore e dei professori con decreto reale.

Il personale di servizio è nominato dalla giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.

Art. 15.

È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina da questa scuola ad un'altra e viceversa, quando entrambe siano della stessa natura e di ugual grado e i funzionari da trasferirsi sieno stati nominati con decreto reale o ministeriale.

Perchè i passaggi di cui al presente articolo possono verificarsi, occorre inoltre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e le giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto reale o ministeriale.

In caso di simili passaggi, sono, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformità delle norme vigenti.

Art. 16.

Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano la titolarità, come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni cinque anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro quinquenni. L'aumento è calcolato in base allo stipendio iniziale di ruolo.

Art. 17.

Il direttore, i professori ed i capi officina e di laboratorio che hanno il grado di ordinario e insegnano nei corsi diurni sono ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.

Il personale inserviente sarà assicurato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarrà in servizio.

Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, che sarà determinata dal regolamento, il quale stabilirà altresì le ritenute a carico del personale.

Art. 18.

Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola; e invigila, sotto la sua responsabilità, che siano tenuti regolarmente i registri contabili in conformità delle disposizioni del regolamento Provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola, delle officine e dei laboratori, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero e la giunta di vigilanza per gli opportuni provvedimenti.

Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.

Art. 19.

Gli insegnanti esercitano agli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la re-

sponsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento di cui all'art. 21.

Il collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi e per la trattazione di quegli altri oggetti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Art. 20.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un solido istituto di credito locale, all'uopo designato dalla giunta di vigilanza. A questo istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 21.

Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza, gli obblighi degli alunni e del personale della scuola, le punizioni disciplinari, le norme per la gestione delle officine e dei laboratori, per il riparto degli utili di quelle e di questi, e tu[illegible] le altre disposizioni per assicurare il regolare funzio[illegible] della scuola.

Art. 22.

[illegible] di scioglimento della scuola, da farsi con decreto [illegible] proposta del ministro di agricoltura, industria [illegible] il personale tutto di essa cessa dalle sue

[illegible] on nomina stabile sarà corrisposto, per la [illegible] a carico degli enti che mantengono la

scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da una amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sarà fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione d'organico.

Art. 23.

Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro istituto scolastico, d'indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.

Art. 24.

Il presente statuto potrà essere modificato con decreto reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della giunta di vigilanza della scuola.

Disposizione transitoria.

Art. 25.

Sarà in facoltà del ministro di derogare alle norme stabilite dall'art. 14, solo rispetto al personale della scuola, attualmente in servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 128. Pacini.
***Luogo del Sigillo. V.* Il Guardasigilli ORLANDO.**

F. Cocco-Ortu.

CCCCIII.

Regio Decreto *che riordina l'istituto d'arte e mestieri per le Marche in Fermo.*

19 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 ottobre 1907, n. 249)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 16 maggio 1901, n. 149, che approva l'ordinamento dell'istituto d'arti e mestieri per le Marche in Fermo;

Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Ascoli Piceno in data 17 giugno 1907, del Consiglio comunale di Fermo in data 22 e 28 maggio 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'istituto d'arti e mestieri per le Marche fondato in Fermo nell'anno 1861 con le rendite dell'opera pia Montani successivamente accresciute con quelle del lascito Perpenti, è riordinato in conformità al presente regio decreto e posto alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Esso prende il nome di « Regio istituto industriale nazionale », ha sede in Fermo e comprende una scuola industriale con officine e un convitto.

Art. 2.

Alle spese di mantenimento dell'istituto concorrono:

il Ministero di agricoltura industria e commercio con lire 25,000;

l'Amministrazione del fondo per il culto con lire 10,000;

la provincia di Ascoli Piceno con lire 17,500;

il comune di Fermo con lire 10,000.

Sono inoltre destinati al mantenimento dell'istituto l'annuo reddito della fondazione « Montani » e del lascito patrimoniale Perpenti; le tasse scolastiche, gli utili del convitto e delle officine, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.

Art. 3.

La scuola si propone l'insegnamento teorico-pratico della meccanina e della elettrotecnica allo scopo di formare abili meccanici, elettricisti e capi tecnici o direttori di reparto in officine industriali.

Alle due sezioni altre potranno essere aggiunte con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione e previo accordo con gli enti contribuenti per quanto riguarda la spesa

Art. 4

La scuola comprende un corso inferiore ed un corso superiore della durata di tre anni ciascumo.

Il corso inferiore è fine a sè stesso ed apre l'adito al corso superiore.

Le esercitazioni pratiche sono compiute in apposite officine le quali comprendono i seguenti reparti:

1° falegnami modellisti;

2° fonditori;

3° fucinatori;

4° congegnatori;

5° conduttori di macchine;

6° elettricisti.

Alla scuola sono pure annessi dei laboratori per gli esercizi sperimentali di fisica e di chimica.

Art. 5.

Per essere ammessi al primo anno del corso inferiore occorre avere dodici anni compiuti ed aver conseguito il certificato di licenza elementare superiore o di promozione alla seconda tecnica. Saranno ammessi al corso superiore oltre i licenziati del corso inferiore i licenziati di una delle scuole di arti e mestieri dipendenti dal Ministero di agricoltura la cui licenza sia dal ministro riconosciuta equipollente a quelle del corso inferiore.

I licenziati delle scuole tecniche regie o pareggiate potranno essere ammessi al terzo corso inferiore purchè superino un esame pratico di officina.

All'infuori dei casi indicati non si fanno ammissioni in nessuna classe della scuola.

Art. 6.

In omaggio alle tavole di fondazione avranno la preferenza nelle ammissioni all'istituto i giovani delle quattro provincie delle Marche, i quali saranno dispensati altresì dal pagamento delle tasse scolastiche.

Nel convitto si ammetteranno tutti i giovani che soddisfino alle condizioni indicate per l'ammissione della scuola e che garantiscono il pagamento della retta.

Saranno a carico dell'istituto quindici posti interamente gratuiti nel convitto trasformabili in tutto o in parte in un numero doppio di posti semigratuiti i quali saranno conferiti dalla giunta municipale di Fermo in seguito a concorso secondo le norme stabilite dal regolamento che sarà approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 7.

L'anno scolastico dura dal 1° ottobre al 15 luglio.

Le officine restano aperte tutto l'anno.

Art. 8.

Ai licenziati dal corso inferiore sarà rilasciato un certificato di licenza. Ai licenziati dal corso superiore sarà ri-

lasciato un diploma di perito meccanico o di perito elettrotecnico il quale sarà controfirmato dal ministro.

Tale diploma abilita alla professione di capo tecnico rispettivamente nelle officine meccaniche ed elettrotecniche, ed è parificato agli effetti di legge ai diplomi rilasciati dagli istituti medi di pari grado.

Esso è titolo di ammissione in concorsi per capi officina nelle scuole di arti e mestieri.

Art. 9.

L'amministrazione dell'istituto è affidata ad un consiglio di amministrazione composto di due delegati del Governo nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di due delegati della provincia e di due del comune di Fermo. Il direttore fa parte di diritto del consiglio di amministrazione con voto deliberativo.

Nel caso in cui altri enti contribuiscano nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle lire 3,000, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nel consiglio di amministrazione fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.

I membri del consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il ministro sceglie il presidente fra i componenti del consiglio il quale elegge nel suo seno un vice-presidente ed un segretario.

Art 10.

Il consiglio d'amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) presiede all'amministrazione del patrimonio, provvede al regolare funzionamento dell'istituto e sapraintende all'andamento della scuola vigilando sulla osservanza del presente statuto e dei regolamenti;

b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) delibera il conto consuntivo, che verrà trasmesso per la approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario.

Il detto bilancio sarà a cura del consiglio, comunicato agli altri enti contribuenti dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero. Senza preventiva approvazione ministeriale non possono essere variati gli stanziamenti di nessun capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte apportune per il miglioramento e l'incremento dell'istituto;

f) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico dell'istituto, curando che gli inventari sieno regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate, annualmente, le variazioni apportate agli inventari stessi.

g) presenta alla fine di ogni anno scolastico a tutti gli enti contribuenti una particolareggiata relazione sull'andamento dell'istituto;

h) si interessa del collocamento degli alunni licenziati nell'anno;

i) si occupa di quanto si riferisce al buon andamento ed all'incremento morale e finanziario dell'istituto ed adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente regio decreto ed a quelle altre cui fosse chiamato dal Ministero.

Art. 11.

Il Consiglio d'amministrazione si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola.

Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando v' intervenga la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

I processi verbali delle adunanze sono trascritti in apposito registro e firmati dal presidente e dal segretario.

Decadono dal loro ufficio quei componenti del consiglio che non intervengono alle adunanze di essa per tre sedute consecutive senza giustificati motivi.

La decadenza è dichiarata dal ministro.

Il presidente del consiglio ne dà comunicazione all'ente rappresentante per i provvedimenti occorrenti.

Art. 12.

Il presidente del consiglio d'amministrazione rappresenta l'istituto di fronte all'autorità ed ai terzi e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio.

Il presidente riferisce periodicamente al Ministero sull'andamento generale dell'istituto e sottopone immediatamente all'approvazione dello stesso Ministero quei deliberati, che, a norma del presente statuto, non possono avere effetto senza la sanzione ministeriale.

Nessuna spesa potrà essere fatta se non dietro ordine scritto del presidente del consiglio. Il direttore potrà, tuttavia, disporre di un fondo per minute spese di carattere urgente nel modo e nella misura che saranno determinati nel regolamento.

Art. 13.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste determinate funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando contemporaneamente comunicazione di tale corrispondenza al presidente del consiglio.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orarî ed i libri di testo.

La direzione del convitto spetta al rettore di esso sotto la immediata dipendenza del consiglio.

Art. 14.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orarî, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, ed adempie a tutte le funzioni a cui fosse chiamato dal regolamento interno dell'istituto.

Il collegio degli insegnanti si riuniscono, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Le deliberazioni del collegio degli insegnanti saranno comunicate al consiglio e sottoposte alla sua approvazione per quanto riguarda le sue attribuzioni.

Art 15

Il direttore provvede alla supplenza degli insegnanti nei casi di brevi assenze; nei casi di assenze prolungate riferisce al Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Le punizioni disciplinari da infliggersi al personale della scuola ed agli alunni saranno determinate nel regolamento.

Sulle mancanze più gravi commesse dagli alunni della scuola dovrà pronunziarsi il collegio dei professori; su quelle commesse nel convitto, una commissione composta del presidente del consiglio, del direttore della scuola e del rettore del convitto.

Art. 16.

Il numero degli insegnanti ordinari e straordinari e del rimanente personale stabile dell'istituto, come pure i loro stipendi sono determinati dalla pianta organica unita al presente statuto e firmata per ordine Nostro dal ministro proponente.

Art. 17.

Il personale direttivo e insegnante ed i capi officina della scuola sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro.

Il consiglio ha facoltà di delegare un suo rappresentante a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi banditi per i posti vacanti nella scuola.

Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi officina e di laboratorio, scelti nei modi sopra indicati sono nominati, in via di esperimento, col grado di straordinario.

Il periodo di prova non può avere durata minore di due anni, nè maggiore di tre. Trascorso il detto periodo, gli straordinari possono essere nominati ordinari se avranno dimostrato di possedere le qualità e le attitudini necessarie.

Per le vacanze che si verificassero in corso di anno scolastico il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Gli insegnamenti non compresi nel ruolo organico saranno affidati ad incaricati scelti dal Ministero fra le persone che abbiano titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre dato buona prova nel loro insegnamento. I relativi stipendi saranno fissati annualmente su proposta del consiglio di amministrazione.

Il rettore del convitto ed il personale amministrativo sono pur nominati dal ministro, sopra proposta del consiglio di amministrazione.

La nomina degli straordinari, degli incaricati, dei capi officina e di laboratorio e del personale amministrativo è fatta con decreto ministeriale, la promozione ad ordinario del direttore e dei professori con decreto reale.

Il personale di servizio è nominato dal consiglio di amministrazione coll'approvazione del Ministero.

Art. 18.

È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e di laboratorio da questo istituto ad un altro e viceversa, quando entrambi siano della stessa natura e di egual grado e i funzionari da trasferirsi siano stati nominati con decreto reale o ministeriale.

Perchè i passaggi di cui al presente articolo possano verificarsi, occorre inoltre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e le giunte di vigilanza dei due istituti decidano favorevolmente. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto reale o ministeriale.

In caso di simili passaggi sono, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformità delle norme vigenti.

Art. 19.

Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano il grado di ordinari come pure quelli dell'altro personale dell'istituto con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di servizio prestato in quel grado fino al limite di quattro sessenni.

L'aumento è calcolato in base allo stipendio iniziale ordinario.

Sarà stanziata ogni anno nel bilancio dell'istituto una somma destinata a far fronte agli impegni derivanti dal presente articolo.

Art. 20.

Il direttore e gli insegnanti con nomina stabile, i capi officina e il personale di ruolo saranno ammessi a fruire il trattamento di riposo stabilito a favore del personale delle scuole industriali e commerciali mediante assicurazione presso la Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai.

In un regolamento speciale saranno stabilite le quote di concorso del Ministero e della scuola e la misura di ritenute da farsi sugli stipendi del personale.

La scuola contribuirà alla prima iscrizione del detto personale con parte del fondo esistente per l'istituzione di una cassa di previdenza.

La somma rimanente che sarà aumentata con un contributo annuo della scuola, servirà a costituire un fondo per indennità da concedersi alla cessazione del servizio al personale insegnante ed amministrativo che non possa go-

dere del trattamento di riposo di cui sopra e che non fruisca di altre pensioni, secondo le norme che saranno stabilite in apposito regolamento.

Il personale di servizio sarà iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai per tutto il tempo durante il quale rimarrà in servizio.

Art. 21.

Al personale dell'istituto con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 22.

Il servizio di cassa dell'istituto sarà fatto da un istituto di credito locale all'uopo designato dal consiglio di amministrazione secondo le norme stabilite dal regolamento.

Presso questo istituto di credito saranno depositati in conto corrente i redditi del patrimonio e i contributi dei vari enti nonchè gli altri assegni eventuali a favore della scuola.

Le tasse scolastiche e le rette saranno versate all'economo il quale le depositerà nel conto corrente trattenendo un fondo per le spese giornaliere del convitto nella misura, che sarà stabilita dal regolamento.

I contributi dei convittori per spese diverse saranno pure versati all'economo, che ne terrà conto separato come sarà pure stabilito dal regolamento.

Art. 23.

Con un regolamento da approvarsi dal Ministero, su proposta del consiglio di amministrazione, saranno stabilite le norme per gli esami di promozione e di licenza, gli obblighi degli alunni e del personale dell'istituto; le punizioni disciplinari; le norme per la gestione della scuola delle officine e del convitto nonchè pel trattamento di riposo del personale e tutte le altre disposizioni tendenti ad assicurare il regolare funzionamento dell'istituto e l'applicazione del presente decreto.

Art. 24.

In caso di trasformazione dell'istituto, la quale non potrà tuttavia aver luogo senza il consenso unanime di tutti gli enti interessati, e di una conseguente riduzione della pianta organica, al personale, con nomina stabile, che cessa dalle sue funzioni, sarà corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono l'istituto, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da una amministrazione pubblica.

Disposizione transitoria.

Art. 25.

Il personale attualmente in servizio con nomina stabile conserva i suoi diritti acquisiti; ma sarà in facoltà del ministro di accordargli i maggiori vantaggi previsti nel presente decreto e nella tabella organica annessa.

Sarà pure in facoltà del ministro di mantenere provvisoriamente in ufficio il personale attualmente in servizio che non abbia nomina stabile, derogando alle norme degli articoli 16 e 17 ed alla tabella annessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 127. Pacini.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu.

TABELLA ORGANICA

del personale stabile del regio istituto nazionale di Fermo

a) *Insegnanti ordinari e straordinari*

	STIPENDIO di straordinario	STIPENDIO di ordinario
Direttore della scuola con l'obbligo di assumere uno dei principali insegnamenti qui appresso indicati senza percepire l'assegno relativo . . .	5,000	6,000
Professore di tecnologia e direttore delle officine	3,750	4,500
Professore di elettrotecnica e direttore di laboratorio	3,400	4,000
Professore di meccanica e disegno di macchine	3,400	4,000
Professore di matematica e contabilità .	3,000	3,500
Professore di disegno geometrico ed ornamentale e calligrafia.	2,000	2,300
Professore di plastica ed intaglio. . .	1,700	2,000
Totale.		26,300

b) *Personale delle officine.*

1 Capo meccanico	2,000	2,000
1 Capo elettricista.	2,000	2,000
1 Capo fonditore	1,800	2,000
1 Capo fucinatore	1,800	2,000
1 Capo falegname	1,600	1,800
1 Magazziniere contabile.		1,500
Totale		11,700

c) *Personale del convitto.*

1	Rettore con gli utili della vita interna.	2,000
1	Censore con gli utili della vita interna.	1,200
	Totale.	3,200

d) *Personale amministrativo.*

1	Segretario contabile con cauzione di lire 1,000	2,200
1	Economo esattore con cauzione di lire 8,000	2,000
1	Commesso (aiuto segretario). . . .	1,500
1	Commesso (aiuto cassiere)	1,300
	Totale.	7,000

Visto, d'ordine di S. M.

Il ministro di agricoltura industria e commercio.

F. COCCO-ORTU.

CCCCIV.

Regio Decreto *che autorizza la società anonima varesina all' impianto e all'esercizio di alcuni tratti di binario tramviario raccordanti le linee Varese-Masnago e Varese-Prima Cappella.*

26 *agosto* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 ottobre 1907, n. 249)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 1° settembre 1906 con la quale la Società anonima varesina per imprese elettriche ha chiesto l'autorizzazione all' impianto e all'esercizio di un binario di allacciamento in Varese delle due tramvie elettriche Varese-Prima Cappella e Varese-Masnago, nonchè una variante al tracciato di un tratto della prima di dette tramvie e la autorizzazione per due nuovi tronchi di binario;

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, che regola la concessione delle tramvie a trazione meccanica;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima varesina per imprese elettriche è autorizzata all' impianto e all'esercizio:

a) di un binario di collegamento il quale, distaccandosi dalla linea tramviaria Varese–Prima Cappella nel viale Morosini in Varese e sdoppiandosi nel piazzale della ferrovia, andrà ad unirsi ai due esistenti binari tronchi della tramvia Varese-Masnago;

b) di un doppio binario sulla linea Varese–Prima Cappella, spostando quello esistente, pel tratto da piazza Porcari alla via Morosini;

c) di un secondo binario di collegamento tra le due tramvie medesime in piazza Porcari;

d) di un binario tra piazza XX settembre e il viale Umberto lungo la via Orrigoni;

e) di un binario tronco dietro il nuovo fabbricato viaggiatori della stazione tramviaria;

secondo il progetto portante il bollo dell'ufficio del registro di Varese, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per i lavori pubblici.

Art. 2.

La presente autorizzazione è subordinata all'osservanza delle prescrizioni contenute nel disciplinare 14 maggio 1907, accettato e sottoscritto dal legale rappresentante della società medesima nonchè alle eventuali prescrizioni che potranno essere stabilite in seguito alla visita di collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 119. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIANTURCO.

N. 112 di repertorio

DISCIPLINARE

per la costruzione e l'esercizio di un binario per lo allacciamento in Varese delle due tramvie elettriche Varese-Prima Cappella e Varese-Masnago, nonchè per lo spostamento di alcuni tratti di binario esistente e per la costruzione di due nuovi tratti di binario.

Regnando Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d' Italia.

L'anno millenovecentosette ed alli quattordici del mese di maggio in Varese, nell'ufficio della regia sotto prefettura.

Avanti di me avvocato Cesare Giovara, fu Achille, segretario della regia sotto prefettura di Varese ed alla presenza dei signori Crugnola Antonio, fu Angelo, nato a Sant'Ambrogio Olona e Malvasia Matteo, d'ignoti, nato a Bergamo, entrambi domiciliati a Varese, testimoni idonei ed a me noti,

Si è personalmente costituito il signor dott Tito Molina, fu Luigi, nato a Varese, nella sua qualità di presidente della Società anonima varesina per imprese elettriche, avente sede in Varese, a quest'atto specialmente autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione della società stessa in data 20 aprile 1907, il quale nella suaccennata sua qualità ed in base all'autorizzazione come sopra ricevuta, ha dichiarato di accettare pienamente a nome e per conto dell'ente da lui rappresentato, le seguenti condizioni, a cui si intende sia subordinata la concessione governativa per la costruzione e per l'esercizio di un binario per lo allacciamento in Varese delle due tramvie elettriche Varese-Prima Cappella e Varese Masnago, nonchè per lo spostamento di alcuni tratti di binario esistente e per la costruzione di due nuovi tratti di binario.

Art. 1.

La società varesina per imprese elettriche è autorizzata ad esercire, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, alcuni nuovi tratti di binario in Varese, aventi lo scopo di allacciare le due tramvie elettriche esistenti: Varese–Prima Cappella e Varese Masnago.

Art. 2.

L'andamento dei nuovi tronchi di binario dovrà corrispondere, sia planimetricamente che altimetricamente, a quello indicato nella relativa domanda e progetto presentati dalla società in data 1° settembre 1906 alla regia prefettura di Como.

L'allacciamento verrà eseguito in corrispondenza del piazzale delle ferrovie dello Stato, mediante un binario che si staccherà dal binario della Prima Cappella, nel Viale Morosini e piegando a destra con una curva di metri 30 di raggio, entrerà nei giardini del suddetto piazzale, per ivi sdoppiarsi di fronte alla costruenda stazione della tramvia medesima, e per unirsi infine ai due esistenti binari tronchi della tramvia Varese–Masnago.

La modificazione della tramvia Varese–Prima Cappella consisterà in uno spostamento del binario medesimo nel tratto esistente in via Garroni e in Corso Roma fino in piazza Porcari. In detto tratto il binario verrà raddoppiato e l'interasse dei due binari sarà non minore di metri 3.10. In piazza Porcari verrà eseguito un secondo allacciamento fra le due tramvie in parola.

Nel viale Umberto, e precisamente sul cavalcavia della ferrovia Nord–Milano, si staccherà dalla tramvia Varese–Masnago un nuovo tronco di binario, che, percorrendo via Origoni, andrà ad unirsi in piazza Venti settembre all'altra tramvia per formare così il prolungamento del doppio binario in via Garroni.

In piazza Trieste poi, e precisamente dal punto di allacciamento delle due tramvie, si staccherà un nuovo tratto

di binario morto, che si svolgerà fra la ferrovia dello Stato e la costruenda stazione tramviaria.

Quest'ultima verrà infine costruita nei giardini della stazione e precisamente fra il chiosco della Birreria Poretti e le latrine pubbliche.

Essa consisterà in una sala d'aspetto, con locali sovrastanti ed una piccola tettoia sul fronte.

Art. 3.

Lo scartamento dei binari sarà come quello delle due tramvie e cioè di metri 1. 10 fra i bordi interni delle rotaie. L'armamento verrà fatto con rotaie a gola in accaio (sistema Shocuik) del peso di chilogrammi 34. 00 circa al metro lineare e della lunghezza di metri 12 con una scanalatura larga 32 millimetri, e con suola larga 127 millimetri, posate direttamente su massicciata in calcestruzzo e collegate fra di loro da tiranti in ferro, distanti l'uno dall'altro metri 2. 00 in retto filo e metri 1. 50 nelle curve. E fatta eccezione per il binario tronco dietro il nuovo fabbricato viaggiatori, che sarà armata con rotaie d'acciaio del tipo Vignole, del peso di circa chilogrammi 21 per metro lineare e della lunghezza di metri 9. 00, assicurate con caviglie a vite a traverse di rovere della sezione di metri 0. 12 × 0. 18 e della lunghezza di metri 1. 80, poste alla distanza di metri 0. 90 l'una dall'altra nei rettifili e di metri 0. 60 nelle curve e nei giunti. Tale armamento sarà posato su massicciata in ghiaia, alta non meno di metri 0. 30.

Art. 4.

I binari e la massicciata negli intervalli dovranno essere posati e mantenuti a perfetto livello col passo stradale ed in conformità delle prescrizioni che verranno stabilite dall'autorità comunale di Varese, proprietaria del suolo stradale in relazione alle deliberazioni consigliari del 13 e del 18 luglio 1906.

Per le distanze tra la fronte dei caseggiati, muri di cinta ed ostacoli fissi in genere, la linea di massima sporgenza

del materiale mobile dovrà distare dai medesimi non meno di metri 0. 80, quando l'ostacolo superi l'altezza di metri 1. 20 dal piano stradale.

Nei tratti di doppio binario e nei raddoppi l' interasse dei binari non sarà minore di metri 3. 10.

Il raggio minimo delle curve non sarà minore di metri 30. 00 e la pendenza massima sarà del 38 per mille.

Art. 5.

La condotta aerea sarà sostenuta in generale da tiranti trasversali fissati ai muri delle case fiancheggianti le strade, all'altezza normale di metri 5. 50 sopra il piano del ferro ed in modo che fra due appoggi consecutivi non intercede una distanza maggiore di metri 40.

Dalla curva all'estremo di via Morosini e nello attraversamento del viale Milano fino all' innesto dei binari esistenti della tramvia di Masnago, di fronte al fabbricato viaggiatori delle ferrovie dello Stato, la conduttura aerea sarà sostenuta da piantane in ferro con mensole infisse solidamente nel terreno, rispettando le distanze regolamentari dalla rotaia, avuto riguardo alla maggiore sporgenza del materiale mobile autorizzato a circolare sulla tramvia della Prima Cappella.

Art. 6.

Si avrà cura durante la costruzione dei nuovi binari di spostare, previ accordi coll'autorità competente, i fili telegrafici e telefonici che si incontrassero, in modo da portarli a distanza tale dalla conduttura che non si abbiano a produrre dannosi effetti di induzione.

Apposite reti di protezione saranno collocate in opera agli attraversamenti, affinchè, in caso di rottura, non abbiano i fili a cadere sulla conduttura della tramvia.

La tensione massima della corrente sarà di 600 volts.

Art. 7.

Il materiale mobile è costituito da vetture automotrici e da vetture rimorchiate, sarà quello approvato già in servizio

sulle linee mentovate, colla tassativa prescrizione che, in causa della maggiore sporgenza del materiale mobile della tramvia della Prima Cappella in confronto di quella della Varese-Masnago, la società dovrà astenersi dal far percorrere il materiale della prima sul binario della seconda di dette linee, eccezione fatta per il tratto che alle medesime, per effetto della nuova concessione, riesca comune.

Il percorso pertanto delle vetture della Prima Cappella resta così stabilito: Corso Vittorio Emanuele, piazza Porcari, corso Roma (binario di sinistra nel senso della marcia), via Garroni, via Morosini, viale Milano, nuova Stazione tramviaria, piazza Trieste, viale Umberto (tratta comune alle due linee), via Origoni (binario di sinistra), corso Roma, piazza Porcari, corso Vittorio Emanuele; e quello della tramvia Varese-Masnago: Piazza Porcari, corso Roma (binario di sinistra), via Garroni, via Morosini, viale Milano, nuova Stazione tramviaria, piazza Trieste, viale Umberto, via Manzoni, via Pozzovaghetto, piazza Porcari, ecc.

Verrà pure conservato l'attuale capolinea della tramvia Varese-Prima Cappella allo scalo della ferrovia Nord-Milano.

Art. 8.

Ogni convoglio porterà di notte una lampada con riflettore a luce bianca nella parte centrale anteriore in basso e due fanali, pure a luce bianca, lateralmente in alto.

Ogni treno dovrà essere condotto da un guidatore autorizzato ai sensi dei vigenti regolamenti.

Sulla vettura rimorchiata dovrà trovarsi un frenatore per la manovra del freno a mano.

Qualora venisse installato il freno continuo ad aria compressa o ad altro sistema, cesserà l'obbligo del frenatore sulla rimorchiata.

Il numero delle carrozze automotrici e rimorchiate dovrà essere sufficiente per garantire un regolare servizio.

Apposito personale sarà adibito alla manutenzione e sorveglianza delle linee.

La velocità di marcia delle vetture nell'abitato e negli attraversamenti di strade sarà da 8 a 10 chilometri all'ora, salvo i rallentamenti maggiori anche a passo d'uomo, che l'ufficio speciale delle ferrovie, circolo di Milano, dovesse prescrivere all'atto del collaudo nei punti di minor larghezza e nelle curve di minor raggio.

Art. 9.

Nel nuovo fabbricato viaggiatori verrà installato il telefono collegato con le cabine telefoniche capo-linea, per modo che il personale di servizio in stazione possa sorvegliare e regolare la marcia delle vetture di entrambe le linee.

Art. 10.

È vietato alla società concessionaria di cedere ad altri la presente concessione, senza la esplicata autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 11.

Oltre alle condizioni dei precedenti articoli, la società concessionaria resta vincolata a tutte le prescrizioni del disciplinare per l'esercizio della tramvia Varese–Prima Cappella, in quanto non sieno modificate od annullate col presente, nonchè a tutte le discipline portate dalle leggi e dai regolamenti in vigore e che potranno essere emanati, riguardanti l'esercizio delle tramvie.

Pel che ho redatto il presente atto, che occupa tredici facciate e sette linee della quattordicesima e che viene da me letto a chiara ed intelligibile voce, in presenza di tutti gli intervenuti, i quali meco si sono sottoscritti.

Firmati:

TITO MOLINA
Presidente della Società varesina per imprese elettriche.

CRUGNOLA ANTONIO, *teste.*
MALVASIA MATTEO, *teste.*

CESARE GIOVARA, *segretario.*

CCCCV.

REGIO DECRETO, S. Anna di Valdieri, 17 Agosto 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 ottobre 1907, n. 248)

Che determina le zone di servitù militare attorno la polveriera di Finero in Val Vigezzo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Viganò — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 130.

CCCCVI.

REGIO DECRETO, S. Anna di Valdieri, 23 Agosto 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 ottobre 1907, n. 248)

Che modifica le zone di servitù militare attorno la batteria Valdilochi della piazza di Spezia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Viganò — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 131.

CCCCVII.

REGIO DECRETO, Gattico, 2 Settembre 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 ottobre 1907, n. 248)

Che modifica le zone di servitù militare attorno ad opere della piazza di Venezia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Viganò — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 132.

CCCCVIII.

REGIO DECRETO, S. ANNA DI VALDIERI, 23 AGOSTO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 ottobre 1907, n. 251)

Che stabilisce le zone di servitù militare attorno le polveriere n. 2 e 3 del poligono di Lombardore. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* VIGANÒ — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 134.

CCCCIX.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 15 SETTEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 ottobre 1907, n. 251)

Con cui il ricovero per gli inabili al lavoro di Colorno (Parma) è eretto in ente morale e n'è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 133.

CCCCX.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 15 SETTEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 ottobre 1907, n 251

Con cui l'asilo infantile di Pontestura (Alessandria) è eretto in ente morale e n'è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 135.

CCCCXI.

REGIO DECRETO, Racconigi, 30 Settembre 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 ottobre 1907, n. 251)

Con cui l'asilo infantile di Sarezzo è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 17 ottobre 1907.
Reg. 37. Atti del Governo a f. 136.

CCCCXII.

Regio Decreto *col quale è concessa alla compagnia generale dei tramways a vapore piemontesi l'autorizzazione all'esercizio della linea tramviaria, con trazione a vapore, tra piazza Nizza e corso Vittorio Emanuele II in Torino.*

12 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 ottobre 1907, n. 251)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 15 marzo 1906, con la quale la compagnia generale dei tramways a vapore piemontesi, esercente la tramvia a vapore Torino-Carmagnola con diramazione per Moretta, ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio del tronco piazza Nizza-corso Vittorio Emanuele II, in Torino;

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e le ferrovie economiche e il regomento per la sua esecuzione, approvato col Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla Compagnia generale dei tramways a vapore piemontesi è concessa l'autorizzazione all'esercizio della linea tramviaria, con trazione a vapore, tra piazza Nizza e Corso Vittorio Emuanuele II, in Torino, giusta il progetto 29 a-

prile 1906 recante il bollo di pari data dell'ufficio del registro di Saluzzo, visto, d'ordine Nostro, dal predetto ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici.

Art. 2.

Tale autorizzazione è accordata sotto l'osservanza delle disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, delle condizioni contenute nel disciplinare 12 agosto 1907, nonchè di quelle che potranno essere stabilite in seguito alla visita di collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 12 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti addì 18 ottobre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 1. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIANTURCO.

N. 706 di repertorio.

DISCIPLINARE

per l'autorizzazione all'esercizio del tratto di prolungamento della tramvia a vapore Torino-Carmagnola con diramazione a Moretta, compreso fra la piazza Nizza ed il Corso Vittorio Emanuele II, in Torino, richiesta dalla Compagnia generale dei tramways a vapore piemontesi.

Art. 1.

Oggetto dell'autorizzazione.

La presente autorizzazione si riferisce all'esercizio definitivo del tratto di tramvia compreso fra Piazza Nizza ed il Corso Vittorio Emanuele II in Torino, costrutto lungo la via Nizza fin dall'anno 1883, in prolungamento della tramvia Torino-Carmagnola con diramazione a Moretta autorizzata con decreto ministeriale 16 luglio 1881, per la durata di anni 78, e destinata al trasporto di viaggiatori e merci mediante trazione a vapore.

Art. 2.

Obblighi verso gli enti proprietari delle strade percorse.

Oltre alla osservanza delle norme stabilite dal presente disciplinare, la ditta concessionaria dovrà uniformarsi alle altre particolari condizioni che le verranno imposte dall'ente proprietario della strada su cui il tratto di tramvia in parola trovasi impiantato.

Art. 3.

Osservanza delle leggi e regolamenti.

Oltre che alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 16 luglio 1881, di concessione della tramvia Torino-Carmagnola-Moretta, in quanto non siano modificate dal presente disciplinare, la presente autorizzazione è su-

bordinata alla osservanza di tutte le prescrizioni e discipline della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazioni meccaniche e relativo regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1900, n. 306; a quelle della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici; a quelle della legge 30 giugno 1906, n. 272, concernente disposizioni speciali nella costruzione ed esercizio delle strade ferrate, in quanto sono applicabili alle tramvie; a quelle del regolamento di polizia stradale approvato con regio decreto 10 marzo 1887 e del regolamento 31 ottobre 1873 n. 1687, relativo alla polizia ferroviaria, nonchè ad ogni altra disposizione vigente o che potrà venire emanata in materia ferroviaria; sotto pena della revoca dell'autorizzazione e delle penalità comminate nei citati regolamenti.

Art. 4.

Andamento planimetrico ed altimetrico e lunghezza della tramvia

L'andamento planimetrico ed altimetrico del succitato tratto di tramvia, della lunghezza di metri 1400, saranno quelli risultanti dai disegni presentati con la domanda 15 marzo 1906, dalla Compagnia generale dei tramways a vapore piemontesi, formanti oggetto della presente autorizzazione.

Il raggio minimo delle curve sarà di metri 45 e la livelletta massima del 20[00 di pendenza.

Art. 5.

Armamento.

L'armamento sarà costituito di una doppia coppia di rotaie sistema Vignole, del peso di 18 kg. al metro lineare, disposte, come dal tipo rappresentato nei disegni sopracitati. su piastre di ferro poggianti sopra cuscinetti in legno, collegati alle traversine mediante bulloni, il quale tipo corrisponde a quello approvato ed in uso sulle altre linee esercite dalla stessa Compagnia nelle traverse di abitati.

Art. 6.
Sistemazione del suolo stradale nella zona occupata dalla tramvia.

Il binario sarà mantenuto perfettamente a livello del suolo stradale, in modo che la zona occupata dalla tramvia, non escluso l'interbinario, sia sempre accessibile e comodamente praticabile ai pedoni ed ai veicoli ordinari.

Art. 7.
Materiale rotabile.

Il materiale rotabile, locomotive e veicoli, da adottarsi per l'esercizio del tratto di tramvia in parola sarà lo stesso col quale viene esercita la intiera rete della Compagnia generale dei tramways a vapore piemontesi, i cui tipi già ottennero l'approvazione governativa. Il materiale nuovo non potrà essere posto in servizio senza una verifica e conseguente autorizzazione del direttore dell'ufficio speciale delle ferrovie, circolo di Torino.

Art. 8.
Norme di esercizio.

L'esercizio del tratto di tramvia di cui si tratta va soggettato alle medesime norme regolamentari già in vigore per le altre linee della rete comune alla stessa Compagnia generale.

Art. 9.
Composizione, massima velocità e limite minimo del personale di scorta dei treni.

La composizione massima e la massima velocità, nonchè il limite minimo del personale di scorta dei treni, percorrenti la tramvia in parola, saranno stabilite dal prefetto della provincia di Torino ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e degli articoli 37, 40 e 41, del relativo regolamento 17 giugno 1900, n. 306.

Art. 10.

Sorveglianza dei punti più pericolosi.

La Compagnia generale suddetta, per misura di sicurezza, farà sorvegliare da un proprio agente, ad ogni passaggio dei suoi treni, il punto più pericoloso del percorso, in corrispondenza cioè alla porta d'ingresso dello scalo merci a grande velocità delle ferrovie dello Stato prospiciente la via Nizza.

Art. 11.

Posizione della locomotiva.

I treni dovranno sempre procedere colla locomotiva in testa ai veicoli ed in forza maggiore in cui dovessero avanzarsi con la locomotiva in coda, i treni stessi dovranno essere preceduti da un agente della Compagnia e la loro marcia sarà regolata in modo che essi possano essere arrestati in una lunghezza non maggiore di metri 3 appena il detto agente avrà dato il segnale d'arresto.

Art. 12.

Responsabilità del concessionario.

La ditta concessionaria è responsabile direttamente dell'operato, della condotta e della capacità dei propri agenti senza alcuna eccezione.

Art. 13.

Durata della concessione.

La durata della presente autorizzazione sarà eguale a quella ancora rimanente per la tramvia Torino-Carmagnola con diramazione a Moretta, alla quale il tratto cui essa si riferisce serve di prolungamento ed avrà perciò la sua scadenza naturale col 16 luglio 1951.

Art. 14.

Modificazioni ad aumenti di oneri.

Al Ministero dei lavori pubblici spetta la facoltà di modificare od aumentare gli oneri determinati dal presente disciplinare a garanzia della pubblica sicurezza e della regolarità dell'esercizio.

Torino, addì 27 gennaio 1907.

Il direttore reggente
CAMBIAGGI.
Ing. GIOVANNI GARBARINO.

CCCCXIII.

REGIO DECRETO *col quale il comune di Milano viene autorizzato ad impiantare ed esercitare la linea tramviaria urbana, a trazione elettrica, da piazza del Duomo al Ponte Mossa.*

12 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 ottobre 1907, n. 253)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 24 aprile 1907 con la quale il comune di Milano ha chiesto l'autorizzazione all'impianto e all'esercizio della nuova linea tramviaria urbana, a trazione elettrica, dalla piazza del Duomo a Ponte Mossa-Bersaglio per il Corso Sempione e il Rondò Cagnola;

Vista la legge 27 dicembre 1896. n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e le ferrovie enonomiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con il Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Milano è autorizzato ad impiantare, a trazione elettrica la linea tramviaria urbana da piazza del Duomo al Ponte Mossa-Bersaglio per il Corso Sempione e il Rondò Cagnola, giusta il progetto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per i lavori pubblici.

Art. 2.

L'esercizio della linea viene autorizzato sotto l'osservanza delle disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561 sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche, del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, nonchè delle condizioni contenute nel disciplinare annesso al Nostro decreto 6 aprile 1902, n. CXIX (parte supplementare), e con quelle prescrizioni e cautele che potranno risultare necessarie in seguito alla visita di collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 12 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 ottobre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 3. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

Gianturco.

CCCCXIV.

REGIO DECRETO *che approva lo statuto del consorzio per l'impianto e l'esercizio della tramvia elettrica Varese-Masnago.*

8 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 ottobre 1907, n. 255)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

VIste le deliberazioni 17 giugno, 2 luglio, 8 agosto 1904 del Consiglio comunale di Masnago e di Varese e del Consiglio provinciale di Como con le quali gli enti suddetti decisero di costituirsi in consorzio per la concessione del suolo stradale occorrente all'impianto di una tramvia elettrica da Varese a Masnago, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 29 giugno 1873, n. 1475, 38 della legge 27 dicembre 1896, n. 561 e 2 del regolamento 17 giugno 1900, n. 306;

Viste le deliberazioni 1° febbraio e 6 settembre 1905 e 8 gennaio 1907 della deputazione provinciale di Como; 3 febbraio, 13 marzo e 16 ottobre 1905 della giunta comunale di Varese; 3 febbraio 1905 della giunta comunale di Masnago, tutte debitamente ratificate dai rispettivi consigli, nonchè la deliberazione 21 ottobre 1905 del Consiglio comunale di Masnago con le quali venne approvato lo statuto del consorzio medesimo;

Visto lo schema di tale statuto;

Viste le citate leggi 29 giugno 1873, n. 1475 e 27 dicembre 1896, n. 561 ed il predetto regolamento 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pe lavori pubblici e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato lo statuto del consorzio costituitosi fra la provincia di Como ed i comuni di Varese e di Masnago per la concessione del suolo stradale occorrente all'impianto ed esercizio di una tramvia a trazione elettrica da Varese a Masnago.

Art. 2.

Un esemplare del detto statuto, visto d'ordine del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici costituisce parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 ottobre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 9. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli ORLANDO.

Giolitti.
Gianturco.

STATUTO DEL CONSORZIO

per l'impianto e l'esercizio della tramvia elettrica Varese-Masnago

---

Titolo I.

Del Consorzio.

Art. 1.

Fra la provincia di Como e i comuni di Varese e Masnago è costituito un consorzio per la concessione del suolo stradale occorrente all'impianto della tramvia elettrica Varese-Masnago a norma dell'art. 7 (alinea 2ª) legge 29 giugno 1873, n. 1475, dell'art. 38 legge 27 dicembre 1896, n. 561 e dell'art. 2º dell'annesso regolamento 17 giugno 1900, n. 306.

Art. 2.

La linea tramviaria avrà inizio dal piazzale della stazione ferroviaria della rete già mediterranea, percorrerà l'interno dell'abitato di Varese lungo le strade comunali viale Umberto e lungo le traverse provinciali denominate piazza Mercato, via A. Manzoni, via Pozzovacchetto, piazza Porcari, via Verbano, via Luigi Sacco, fino a reggiungere la strada Varese-Laveno, di cui seguirà l'andamento, per mettere capo a Masnago a metà circa della traversa provinciale.

Art. 3.

L'interesse della provincia e dei singoli comuni del consorzio è limitato alle prescrizioni di concessione e di consegna del suolo stradale e secondo capitolati speciali, su progetto, in data 22 ottobre 1904, previamente da essi approvato, alle norme riguardanti l'esercizio della tramvia e alle condizioni del ripristino a concessione ultimata nei

limiti delle proprietà rispettive, tenuto conto per la provincia della vigilanza che a norma di legge la sua deputazione detiene sulle traverse.

La provincia ripeterà dalla società concessionaria la sola rifusione delle maggiori spese di manutenzione della strada esterna al binario dipendentemente dalla larghezza ridotta della carriera, nella somma fissa di lire 100 (lire cento) annue per chilometro di strada provinciale, e di traverse investite, inteso che per queste ultime le quote proporzionali valutate a norma dell'art. 41 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 verranno rimborsate ai comuni, incluse nel canone annuo manutentivo delle traverse provinciali.

All'infuori di questo canone la provincia e i comuni non riceveranno benefici e compartecipazioni negli utili della linea tramviaria, restando sollevati da ogni onere e spesa di impianto, di manutenzione del binario e della linea elettrica e di esercizio della tramvia.

Art. 4.

I rappresentanti del consorzio saranno il sindaco di Varese e altri sei delegati nella proporzione di:

tre per la provincia;
due pel comune di Varese;
uno pel comune di Masnago;

eletti dai rispettivi consigli provinciali e comunali.

L'assemblea generale sarà per conseguenza costituita da sette membri, i quali dispongono ciascuno di un voto.

Art. 5.

I rappresentanti del consorzio dureranno in carica cinque anni, alla fine del quinquennio i rappresentanti debbono essere tutti rinnovati. La riconferma in carica non è vietata. In caso di incapacità legale, decadenza, dimissioni o decesso verranno surrogati dai consigli componenti nella prima adunanza.

Art. 6.

Il consorzio ha la sua sede nel municipio di Varese. L'esattore municipale funzionerà da cassiere.

Tutti gli atti, che dal consorzio emaneranno, saranno sottoposti all'approvazione dell'autorità competente.

Art. 7.

Il consorzio s'intende continuativo per tutta la durata della concessione, per l'uso a tramvia, della strada di spettanza degli enti consorziali.

Nel caso però che la linea fosse prolungata sul territorio di altri comuni o assurgesse al grado di linea interprovinciale, cadrà il presente statuto per rinnovarlo con altro più conforme alle nuove condizioni o agli interessi variati.

Titolo II.

Dell'assemblea consorziale.

Art. 8.

Il sindaco di Varese è presidente nato dell'assemblea. Nel caso di assenza del presidente ne farà le veci un assessore espressamente delegato dal sindaco.

L'assemblea sarà assistita da un impiegato della segreteria comunale, designato dal sindaco, che fungerà da segretario, e dagli ingegneri capi dell'ufficio tecnico provinciale e dell'ufficio tecnico comunale di Varese, i quali avranno voto consultivo nelle questioni tecniche.

Art. 9.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, ogni qualvolta il presidente lo creda necessario, e nei casi previsti all'art. 12 lettera *e*).

Per la legalità delle adunanze e la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno 5 membri e le proposte devono accogliere la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 10.

Spetta all'assemblea generale la nomina dei membri del comitato permanente, di cui in seguito, e di approvare:

a) i limiti e le norme delle concessioni generali e parziali fatte dagli enti consorziati per l'occupazione delle strade di loro proprietà e per ogni altra facilitazione concessa;

b) i capitolati d'oneri, generali e speciali, da importare alla concessionaria per la esatta esecuzione degli impegni da questa assunti;

c) i bilanci annuali;

d) la ripartizione delle spese d'amministrazione del consorzio in base al numero dei rappresentanti di ciascun ente.

Titolo III.

Del comitato permanente.

Art. 11.

Il comitato permanente si costituirà del sindaco di Varese, presidente, del rappresentante del comune di Masnago e da un terzo membro designato dall'amministrazione provinciale fra i suoi rappresentanti.

La durata in carica dei membri elettivi e la eventuale surrogazione saranno regolate a norma dell'art. 5.

Funzionerà da segretario del comitato quello stesso designato all'art. 8 per l'assemblea e da contabile altro funzionario dell' ufficio contabile municipale, designato dal sindaco.

Art. 12.

Il comitato permanente, col parere e coll'assistenza nelle questioni tecniche degli ingegneri capi dell'ufficio tecnico provinciale e dell'ufficio tecnico comunale di Varese, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e provvede a quanto non sia a questa specialmente riservato dall'art. 10; e però:

a) amministra il consorzio nei limiti determinati dal presente statuto e provvede in massima a tutti gli interessi ed atti dell'azienda consortile;

b) vigila e sorveglia in ogni miglior modo la esecuzione dei patti intervenuti colla concessionaria, e ne riferisce con apposite relazioni all'assemblea consorziale;

c) specialmente sorveglia e controlla, nei limiti dei capitolati d'oneri accettati dalla concessionaria, l'osservanza dei patti relativi alle tariffe, agli orari, alle ammissioni del personale e ad ogni altro interesse riservato agli enti consorziali;

d) s'incarica della compilazione del bilancio annuale del consorzio e, dopo approvazione dell'assemblea, lo comunica agli enti interessati, curando l'esazione delle rispettive quote di spesa;

e) invita il presidente a riunire l'assemblea consorziale ogni qualvolta, per fatti nuovi o circostanze imprevedute ne riconoscesse la necessità e l'urgenza, oppure in seguito a domanda sottoscritta da un terzo dei componenti il consorzio.

Nei provvedimenti di somma urgenza il sindaco di Varese potrà sostituire il comitato permanente salvo a riferirne a questo immediatamente.

TITOLO IV.

Disposizioni generali.

Art. 13.

Le funzioni dei rappresentanti delegati e l'assistenza dei funzionari provinciali e municipali chiamati all'assemblea consorziale e al comitato permanente, sono gratuite.

Art. 14.

I comuni consorziati si riserbano il diritto di riscattare per proprio conto, nei modi e nelle forme di legge, la concessione per esercitare direttamente il servizio, sostituen-

dosi in tal caso, di fronte alla provincia, ai diritti e agli obblighi del concessionario. Ove l'assunzione diretta non sia deliberata e consentita da ambedue i comuni ora consorziati, quello di essi, dissenziente o non autorizzato, non potrà esser tenuto che agli obblighi, assunti per effetto della concessione da riscattare.

Art. 15.

Per tutto ciò che non è previsto dal presente statuto saranno osservate le disposizioni sancite dalle leggi generali e speciali sulla materia e, segnatamente, quelle contenute nelle leggi citate all'art. 1.

Visto, d'ordine di S. M. il Re
Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici
GIANTURCO.

CCCCXV.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 26 SETTEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 ottobre 1907, n. 255)

Che approva lo statuto della cassa agraria di Castelluccio Superiore. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 ottobre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 6.

CCCCXVI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 26 SETTEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 ottobre 1907, n. 255)

Che approva lo statuto della cassa agraria di Tramutola. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 ottobre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 8.

CCCCXVII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 26 SETTEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 ottobre 1907, n. 255)

Che approva lo statuto della cassa agraria di Laurenzana. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 ottobre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 11.

CCCCXVIII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 15 Settembre 1907
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 ottobre 1907, n. 255)

Che distacca le frazioni Taverna e Montecucco dal comune di Gemmano e le aggrega invece a quello di Montecolombo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 ottobre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 15.

CCCCXIX.

REGIO DECRETO, Racconigi, 26 Settembre 1907
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 ottobre 1907, n. 255)

Con cui la pia opera « Casa di ricovero Lucini » in Rovato è eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 ottobre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 13.

CCCCXX.

REGIO DECRETO, Racconigi, 26 Settembre 1907
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 ottobre 1907, n. 255)

Con cui l'asilo infantile « Enrichetta Venino Secco Suardo » in Lurano è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 ottobre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 12.

CCCCXXI.

REGIO DECRETO, Racconigi, 8 Settembre 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 novembre 1907, n. 260)

Col quale si trasforma il monte frumentario di Rosora (Ancona) in cassa di prestanze agrarie e si approva lo statuto organico del nuovo ente. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti — F. Cocco-Ortu. — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 agosto 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 22.

CCCCXXII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 4 Ottobre 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 novembre 1907, n. 260)

Con cui l'asilo infantile di Piane Sesia (Novara) è eretto in ente morale. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 agosto 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 21.

CCCCXXIII.

Regio Decreto *che converte in governativa la scuola normale femminile di Modena.*

30 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 novembre 1907, n. 261)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per l'istituzione e la conversione in governative di suole medie non obbligatorie approvato con regio decreto 25 luglio 1907, n. 645;

Veduto il regolamento per l'applicazione del testo unico, approvato con regio decreto 15 settembre 1907, n. 652;

Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342;

Veduta l'istanza 15 giugno 1905, con cui il comune di Modena chiese la conversione in governativa della sua scuola normale;

Veduta la convenzione all'uopo stipulata, con il consenso del Ministero del tesoro, dal Ministero della pubblica istruzione con il comune di Modena;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola normale femminile di Modena è convertita a tutti gli effetti di legge in governativa dal 1° ottobre 1907.

Art. 2.

Per tutte le spese concernenti il personale direttivo ed insegnante della detta scuola normale, il comune di Modena verserà annualmente all'erario dello Stato un contributo di lire 18,116.50, garantendo un annuo introito di lire 9,500 per tasse scolastiche, e provvederà ai locali, al materiale scolastico e scientifico, al personele di servizio ed a quanto altro sia necessario per il buon andamento dell'istituto.

Art. 3.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alla modificazione della tabella organica delle cattedre nelle regie scuole medie ed alle variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-1908, inerenti all'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 ottobre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 27. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

Rava.

CCCCXXIV.

Regio Decreto *che converte in governativo il ginnasio di Montepulciano.*

30 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 novembre 1907, n. 261)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per la istituzione e conversione in governative di scuole medie non obbligatorie, approvato con il regio decreto 25 luglio 1907, n. 645;

Veduto il regolamento per l'applicazione del medesimo, approvato con regio decreto 15 settembre 1907, n. 652;

Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342;

Veduta l'istanza in data 28 maggio 1906 con cui il comune di Montepulciano chiese la conversione in governativo di quel ginnasio;

Veduta la convenzione all'uopo stipulata con il detto comune dal Ministero della pubblica istruzione con il consenso del Ministero del tesoro;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ginnasio di Montepulciano è convertito, a tutti gli effetti di legge, in governativo dal 1° ottobre 1907.

Art. 2.

Per tutte le spese concernenti il personale direttivo, insegnante e di servizio, il comune di Montepulciano verserà all'erario un contributo annuo di lire 13,677, garantendo un annuo introito di lire 3,000 per tasse scolastiche e provvederà ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro sia richiesto per il buon andamento della scuola.

Art. 3.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alla modificazione della tabella organica delle cattedre nelle regie scuole medie ed alle variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-1908 necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 ottobre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 28. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

Rava.

CCCCXXV.

REGIO DECRETO *che converte in governativo il ginnasio di Francavilla Fontana.*

30 settembre 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 novembre 1907, n. 261)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle norme per l'attuazione e conversione in governative di scuole medie non obbligatorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1907, numero 645;

Veduto il regolamento per l'applicazione del detto testo unico, approvato con regio decreto 15 settembre 1907, numero 652;

Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342;

Veduta l'istanza in data 18 febbraio 1906, con cui il comune di Francavilla Fontana chiese la conversione in governativo del suo ginnasio;

Veduta la convenzione all'uopo stipulata, con il detto comune dal Ministero della pubblica istruzione con il consenso del Ministero del tesoro;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ginnasio di Francavilla Fontana è convertito, a tutti gli effetti di legge, in governativo dal 1° ottobre 1907.

Art. 2.

Per tutte le spese concernenti il personale direttivo, insegnante e di servizio il comune di Francavilla Fontana verserà annualmente all'erario dello Stato un contributo di lire 13,356, garantendo un annuo introito di lire 4,320 per tasse scolastiche e provvederà ai locali, al materiale scolastico e scientifico nonchè a quanto altro sia necessario per il buon andamento dell'istituto.

Art. 3.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alla modificazione della tabella organica delle cattedre nelle regie scuole medie ed alle variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-1908, inerenti l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 30 ottobre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 25. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

Rava.

CCCCXXVI.

REGIO DECRETO, Roma, 17 Ottobre 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 novembre 1907, n. 261)

Con cui l'opera pia Corrado Lancia di Brolo in Palermo è eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 ottobre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 35.

CCCCXXVII.

REGIO DECRETO, Racconigi 23 Settembre 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 novembre 1907, n. 263)

Che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Trapani, deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze in data 6 novembre 1906, 5 marzo e 11 giugno 1907 in sostituzione del regolamento approvato con decreto reale 21 gennaio 1904, n. CXVI. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Lacava — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei Conti addì 31 ottobre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 37.

CCCCXXVIII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 23 Settembre 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 novembre 1907, n. 263)

Che approva il regolamento per l'applicazione delle tasse di famiglia e sul bestiame nei comuni della provincia di

Campobasso deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze del 27 dicembre 1906, 24 maggio e 11 giugno 1907 in sostituzione dei regolamenti approvati coi reali decreti 4 dicembre 1902, n. 446, 1° maggio 1870, n. 2357, 5 giugno 1892, n. 420, e 16 agosto 1899, n. 266. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 ottobre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 30.

CCCCXXIX.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 23 SETTEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 novembre 1907, n. 263)

Che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Arezzo deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nell'adunanza in data 15 aprile 1907, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 11 febbraio 1906, n. XVII, e successivamente modificato con reale decreto 22 novembre 1906, n. CCCCXXXIX. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 ottobre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 29.

CCCCXXX.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 23 SETTEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 novembre 1907, n. 263)

Col quale è data facoltà al comune di Fisciano di applicare dal 1° luglio 1907 la tassa di famiglia col limite

massimo di lire 1. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 ottobre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 31.

CCCCXXXI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 23 SETTEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 novembre 1907, n. 263)

Col quale è data facoltà al comune di Magliano Sabino di applicare nell'anno 1907 la tassa sul bestiame col limite massimo stabilito nella tariffa deliberata dal consiglio comunale nell'adunanza del 10 dicembre 1906. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 ottobre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 34.

CCCCXXXII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 4 OTTOBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 novembre 1907, n. 268)

Che provvede alla delimitazione dei confini ed al riparto delle attività e passività tra i comuni di Piedicavallo e Rosazza. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 49.

CCCCXXXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 OTTOBRE 1907

(**Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 novembre 1907, n. 271**)

Che provvede alla delimitazione dei confini ed al riparto delle attività e passività tra i comuni di Prata Sannita e Pratella. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 50.

CCCCXXXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 OTTOBRE 1907

(**Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 novembre 1907, n. 271**)

Con cui è eretto in ente morale l'asilo infantile di Vallerotonda. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 55.

CCCCXXXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 20 OTTOBRE 1907

(**Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 novembre 1907, n. 271**)

Con cui l'asilo infantile Firone e Cortese in Montafia è eretto in ente morale e n'è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 48.

CCCCXXXVI.

REGIO DECRETO, Roma, 20 Ottobre 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 novembre 1907, n. 271)

Con cui l'asilo infantile di Ganna (Valganna) è eretto in ente morale e n'è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 46.

CCCCXXXVII.

REGIO DECRETO, Roma, 20 Ottobre 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 novembre 1907, n. 271)

Con cui l'asilo infantile di Baia Latina è eretto in ente morale e n'è approvato lo statuto organico — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 43.

CCCCXXXVIII.

REGIO DECRETO, Roma, 20 Ottobre 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 novembre 1907, n. 271)

Con cui l'opera pia Levi per i ricoveri notturni gratuiti in Milano è eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 47.

CCCCXXXIX.

Regio Decreto *che converte in governativa la scuola normale femminile « Domenico Berti » di Torino.*

30 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 novembre 1907, n. 270)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per la istituzione e la conversione in governative di scuole medie non obbligatorie approvato con il regio decreto 25 luglio 1907 n. 645;

Veduto il regolamento per l'applicazione di detto testo unico approvato con il regio decreto 15 settembre 1907, n. 652;

Veduta la legge 13 giugno 1907 n. 342;

Veduta l'istanza in data 7 giugno 1906 con cui il presidente del consiglio di amministrazione dell'ente morale « Scuola Domenico Berti » chiese la conversione in governativa della dipendente scuola normale femminile pareggiata;

Veduto che nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione è stanziato un annuo sussidio di lire 12,000 a favore della scuola normale pareggiata « Domenico Berti » il quale a' termini della legge 13 giugno 1907 n. 342, deve essere detratto dal contributo a carico dell'ente che chiede la conversione in governativa;

Vedute le deliberazioni 13 e 31 luglio 1907 debitamente approvate dall'autorità tutoria con cui il comune di Torino si è impegnato a garantire sul proprio bilancio un annuo introito di lire 17,890,80 per tasse scolastiche pagate dagli alunni di detta scuola;

Veduta la convenzione stipulata con il consenso del Ministero del tesoro dal Ministero della pubblica istruzione con l'ente morale « Scuola Domenico Berti » e il comune di Torino per la conversione in governativa della prefata scuola;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola normale femminile « Domenico Berti » di Torino è convertita, per tutti gli effetti di legge in governativa dal 1° ottobre 1907, provvedendo lo Stato al pagamento del suo personale direttivo ed insegnante.

Art. 2.

Dallo stesso giorno (1° ottobre 1907) l'ente morale « Scuole Domenico Berti » cesserà dal godere dell'annuo sussidio governativo di lire 12,000 che sarà contemporaneamente radiato dal bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Ogni spesa concernente il personale di servizio di detta scuola sarà a carico dell'ente morale « Scuola Domenico Berti » il quale provvederà inoltre al locale, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro sia necessario per il mantenimento dell'istituto.

Art. 4.

Il comune di Torino provvederà a carico del proprio bilancio al pagamento delle eventuali deficienze sull'introito annuo di lire 17,890 per tasse scolastiche alle condizioni e nei termini convenuti.

Art. 5.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alla modificazione della tabella organica delle cattedre nelle regie scuole medie ed alle variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-1908 inerenti all'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, il 30 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 59. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

Rava.

CCCCXL.

Regio Decreto *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche in Biella..*

17 *ottobre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 novembre 1907, n. 269)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri, nonchè il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvata con regio decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto 27 luglio 1905, n. CCXXVIII, che istituiva in Biella un collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche, con giurisdizione su tutti i comuni del circondario di Biella;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche istituito in Biella sono stabilite come appresso:

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI componenti ciascuna sezione	NUMERO delle sezioni per gli	
		industriali	operai
Biella. . . .	Tutti i comuni dei mandamenti di Biella, Andorno Cacciorna, Candelo, Cossato, Graglia, Mongrando, Cavaglià, Masserano, Salussola e i comuni di Ronco Biellese, Pettinengo, Zumaglia)	1	
Masso S. Maria.	Tutti i comuni dei mandamenti di Mosso Santa Maria, Crevacuore, Bioglio (meno i comuni di Ronco Biellese, Pettinengo, Zumaglia).	1	
Biella. . . .	Tutti i comuni del mandamento di Biella, Andorno, Cacciorna, Candelo e i comuni di Pettinengo, Zumaglia, Ronco Biellese, Ternengo, Vigliano Biellese, Valdengo, Quaregna.	—	1
Mongrando . .	Tutti i comuni dei mandamenti di Mongrando, Graglia, Salussola, Cavaglià. .	—	1
Casapinta . .	Tutti i comuni dei mandamenti di Cossato (meno i comuni di Vigliano Biellese, Valdengo, Quaregna) e di Masserano e i comuni di Bioglio, Valle S. Nicolao, Vallazengo, Piatto, Valle Inferiore, Mosso, Croce Mosso	—	1
Coggiola. . .	Tutti i comuni dei mandamenti di Crevacuore e di Mosso Santa Maria (meno i comuni di Croce Mosso e Valle Inferiore Mosso).	—	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 56. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

CCCCXLI.

Regio Decreto *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per l'industria dello zolfo in Favara.*

27 *ottobre* **1907.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 novembre 1907, n. 269)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 6 giugno 1907, n. CCLXXI (parte supplementare), col quale il comune di Favara fu staccato dalla giurisdizione del collegio di probiviri per l'industria dello zolfo istituito in Grotte con regio decreto 26 maggio 1898, n. CLVII, e costituito in collegio autonomo con sede in Favara e giurisdizione sul comune stesso;

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295 sui collegi di probiviri, nonchè il regolamento per l'esecuzione della legge stessa approvata con regio decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Sulla proposta del Nostro ministro d'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri istituito in Favara per l'industria dello zolfo sono stabilite come segue:

SEDI di ciascuna sezione	COMUNI componenti ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		industriali	operai
Favara . . .	Favara	1	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 8 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 57. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU

CCCCXLII.

EGIO DECRETO *che erige in ente morale la Società Storica lombarda in Milano.*

17 *ottobre* 1907.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 novembre 1907, n. 271)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda della società storica lombarda, di-etta ad ottenere l'erezione in ente morale;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato er la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Società storica lombarda in Milano è eretta in ente iorale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello ·tato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti el Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e i farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE

RAVA.

:egistrato alla Corte dei conti addì 12 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 65. A. ARMELISASSO.
uogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

CCCCXLIII.

REGIO DECRETO *che converte in governativo il ginnasio pareggiato di Ariano di Puglia.*

30 *settembre* 1907.

(**Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 novembre 1907, n. 273**)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per l'istituzione e conversione in governative di scuole medie non obbligatorie approvato con il regio decreto 25 luglio 1907, n. 645;

Veduto il regolamento per l'applicazione di detto testo unico approvato con il regio decreto 15 settembre 1907, n. 652;

Veduto l'art 1° della legge 13 giugno 1907, n. 342, che autorizza il Governo del Re a convertire in governativo il ginnasio pareggiato di Ariano di Puglia;

Veduta la convenzione all'uopo stipulata con quel comune dal Ministero della pubblica istruzione, con il consenso del Ministero del tesoro;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ginnasio pareggiato di Ariano di Puglia è convertito in governativo a tutti gli effetti di legge, dal 1° ottobre 1907.

Art. 2.

Per tutte le spese concernenti il personale direttivo, insegnante e di servizio il comune di Ariano di Puglia verserà all'erario un contributo annuo di lire 9,677 garantendo un introito annuo di lire 7,000 per tasse scolastiche.

Esso provvederà inoltre ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro sia richiesto pel buon andamento di detta scuola.

Art. 3.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alla modificazione della tabella organica delle cattedre nelle regie scuole medie nonchè alle variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-908 necessarie all'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Raccconigi, 30 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 69. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

CCCCXLIV.

Regio Decreto *che converte in governativo il ginnasio di Crema.*

30 settembre 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 novembre 1907, n. 273)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per la istituzione e la conversione in governative di scuole medie non obbligatorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1907, n. 645;

Veduto il regolamento per l'applicazione di detto testo unico approvato con regio decreto 15 settembre 1907, numero 652;

Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342;

Veduta l'istanza in data 26 maggio 1906 con cui il comune di Crema chiese la conversione in governativo di quel ginnasio;

Veduta la convenzione all'uopo stipulata con il detto comune dal Ministero della pubblica istruzione con il consenso del Ministero del tesoro;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ginnasio di Crema è, a tutti gli effetti di legge, convertito in governativo dal 1° ottobre 1907.

Art. 2.

Per tutte le spese concernenti il personale direttivo, insegnante e di servizio, il comune di Crema verserà all'erario un annuo contributo di lire 14,459 garantendo un introito annuo di lire 2,218 per tasse scolastiche e provvederà ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro sia richiesto per il buon andamento della scuola.

Art. 3.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alla modificazione della tabella organica delle cattedre nelle regie scuole medie ed alle variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-1908 inerenti all'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 70. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

CCCCXLV.

Regio Decreto *che converte in governativa la scuola tecnica di Todi*

30 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 novembre 1907, n. 273)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per l'istituzione e la conversione in governative di scuole medie non obbligatorie approvato con il regio decreto 25 luglio 1907, n. 645;

Veduto il regolamento per l'applicazione del testo unico, approvato con il regio decreto 15 settembre 1907, n. 652;

Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342;

Veduto che nel bilancio passivo del Ministero della pubblice istruzione è annualmente stanziato un sussidio fisso di lire 8,000 per le scuole secondarie di Todi;

Veduta la legge 4 aprile 1907, n. 148;

Veduta l'istanza in data 27 marzo 1905, con cui il comune di Todi chiese la conversione in governativa della sua scuola tecnica pareggiata;

Veduta la convenzione all'uopo stipulata con il consenso del Ministero del tesoro dal ministro della pubblica istruzione con il detto comune;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola tecnica di Todi è convertita, a tutti gli effetti di legge, in governativa dal 1° ottobre 1907.

Art. 2.

Per tutte le spese concernenti il personale direttivo ed insegnante della detta scuola il comune di Todi verserà annualmente all'erario dello Stato un contributo di lire 6,289.40 garantendo un annuo introito di lire 995 per tasse scolastiche e provvederà al personale di servizio, ai locali, al materiale scolastico e scientifico nonchè a quanto altro sia necessario per il buon andamento di essa.

Art. 3.

Dal 1° ottobre 1907 il comune di Todi cesserà dal godere dell'annuo sussidio di lire 8,000 che essendo portato a diminuzione del contributo a carico del comune stesso per la conversione in governativa della scuola, sarà radiato dal bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alla modificazione della tabella organica delle cattedre nelle regie scuole medie ed alle variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-1908 inerenti all'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 74. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

CCCCXLVI.

Regio Decreto *che converte in governativo il ginnasio e la scuola tecnica di Ferentino.*

30 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 novembre 1907, n. 273)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per la istituzione e la conversione in governative di scuole medie non obbligatorie approvato con regio decreto 25 luglio 1907, n 645;

Veduto il regolamento per l'applicazione del detto testo unico approvato con regio decreto del 15 settembre 1907, n. 652;

Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342;

Veduta l'istanza in data 22 aprile 1906, con cui il comune di Ferentino chiese la conversione in governative delle sue scuole medie classiche e tecniche;

Vedute le conversioni all'uopo stipulate con il comune di Ferentino dal Ministero della pubblica istruzione con il consenso di quello del tesoro;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ginnasio e la scuola tecnica di Ferentino sono convertiti, a tutti gli effetti di legge, in governativi dal 1° ottobre 1907.

Art. 2.

Per tutte le spese concernenti il personale direttivo, insegnante e di servizio del ginnasio il comune di Ferentino verserà annualmente all'erario dello Stato un contributo di lire 14,370, e uno di lire 11,474.40 per quelle relative al personale direttivo ed insegnante della scuola tecnica, garantendo un introito annuo per tasse scolastiche di lire 2,307 per il ginnasio e di lire 3,810 per la scuola tecnica.

Il detto comune provvederà inoltre ai locali, al materiale scolastico e scientifico per entrambi i detti istituti ed al personale di servizio della scuola tecnica, nonchè a quanto altro sia necessario per il loro buon andamento.

Art. 3

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alla modificazione della tabella organica delle cattedre delle regie scuole medie ed alle variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-1908 inerenti all'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti addì 14 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 72. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

Rava.

CCCCXLVII.

Regio Decreto *che converte in governativo il liceo ginnasio di Ravenna.*

30 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 novembre 1907, n. 273)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per l'istituzione e la conversione in governative di scuole medie non obbligatorie approvato con il regio decreto 25 luglio 1907, n. 645;

Veduto il regolamento per l'applicazione di detto testo unico approvato con il regio decreto 15 settembre 1907, n. 652;

Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342;

Veduta l'istanza del comune di Ravenna in data 20 febbraio 1906 con cui chiese la conversione in governativo del suo liceo ginnasio;

Veduta la convenzione all'uopo stipulata, con il consenso del Ministero del tesoro, dal Ministero della pubblica istruzione con il detto comune;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il liceo ginnasio di Ravenna è convertito a tutti gli effetti di legge in governativo dal 1° ottobre 1907.

Art. 2.

Per tutte le spese concernenti il personale direttivo, insegnante e di servizio del detto istituto, il comune di Ravenna verserà annualmente all'erario dello Stato un contributo di lire 30,770.25 garantendo un introito annuo di lire 7,500 per tasse scolastiche e provvederà ai locali, al materiale scolastico e scientifico, nonchè a quanto altro sia necessario per il buon andamento dell'istituto medesimo.

Art. 3.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alla modificazione della tabella organica delle cattedre nelle scuole regie medie ed alle variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-908 inerenti all'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 novembre 1907.
Reg. 38 Atti del Governo a f. 73. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

CCCCXLVIII.

REGIO DECRETO, Roma, 24 Ottobre 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno 20 novembre 1907, n. 274)

Che autorizza il comune di Castagneto Marittimo a cambiare la propria denominazione in quella di Castagneto Carducci. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 71.

CCCCXLIX.

Regio Decreto *che converte in governativo il liceo pareggiato di Lanciano.*

30 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 novembre 1907, n. 276)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per l'istituzione e la conversione in governative di scuole medie non obbligatorie approvato con il regio decreto 25 luglio 1907 n. 645;

Veduto il regolamento per l'applicazione del detto testo unico, approvato con il regio decreto 15 settembre 1907 n. 652;

Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342, con cui il Nostro Governo è stato autorizzato a convertire in regio il liceo pareggiato di Lanciano;

Veduta la convenzione all'uopo stipulata, previo consenso del Ministero del tesoro, dal Ministero della pubblica istruzione con il comune di Lanciano;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il liceo pareggiato di Lanciano è convertito a tutti gli effetti di legge in governativo dal 1° ottobre 1907.

Art. 2.

Per tutte le spese concernenti il personale direttivo, insegnante e di servizio del detto liceo, il comune di Lan–

ciano verserà annualmente all'erario dello Stato un contributo di lire 9,580, garantendo un introito annuo per tasse scolastiche di lire 10,000 e provvederà ai locali, al materiale scolastico e scientifico nonchè a quanto altro sia necessario per il buon andamento dell'istituto.

Art. 3.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alla modificazione della tabella organica delle cattedre nelle regie scuole medie ed alle variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-1908, inerenti all'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 80. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

Rava.

CCCCL.

Regio Decreto *che converte in governativo il ginnasio di Rieti.*

30 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 novembre 1907, n. 276)

—

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per l'istituzione e la conversione in governative di scuole medie non obbligatorie, approvato con il regio decreto 25 luglio 1907, n. 645;

Veduto il regolamento per l'applicazione di detto testo unico, approvato con regio decreto 15 settembre 1907 n. 652;

Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342;

Veduta l'istanza in data 28 maggio 1906 con cui il comune di Rieti chiese la conversione in governativo del suo ginnasio;

Veduta la convenzione all'uopo stipulata con il detto comune dal Ministero della pubblica istruzione con il consenso del Ministero del tesoro;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ginnasio di Rieti è convertito a tutti gli effetti di legge in governativo dal 1° ottobre 1907.

Art. 2.

Per tutte le spese concernenti il personale direttivo, insegnante e di servizio il comune di Rieti verserà all'erario un contributo annuo di lire 13,177, garantendo un annuo introito di lire 3,500 per tasse scolastiche e provvederà ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro sia richiesto pel buon andamento della scuola.

Art. 3.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alle modificazioni della tabella organica delle cattedre nelle regie scuole medie ed alle variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-1908 inerenti all'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 88. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

Rava.

CCCCLI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 4 OTTOBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 novembre 1907, n. 274)

Col quale è data facoltà al comune di Biella di applicare nel 1907 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 750. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 76.

CCCCLII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 4 OTTOBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 novembre 1907, n. 274)

Col quale il comune di Frascati è autorizzato ad applicare la tassa sulle aree fabbricabili ed è approvato il relativo regolamento da esso deliberato in testo definitivo nella seduta consiliare 14 marzo 1907. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 78.

CCCCLIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 4 OTTOBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 novembre 1907, n. 274)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Lecce,

deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze 9 dicembre 1906, 15 gennaio, 12 marzo, 11 giugno e 16 luglio 1907, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 14 febbraio 1903, n. XLII. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 79.

CCCCLIV.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 2 OTTOBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 novembre 1907, n. 274)

Col quale è data facoltà al comune di Sant'Angelo le Fratte di ridurre pel solo anno 1907 a lire 100 il minimo imponibile della tassa di famiglia. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 84.

CCCCLV.

Regio Decreto *che autorizza la società d'incoraggiamento di arti e mestieri di Milano ad accettare il legato degli eredi del defunto senatore Ernesto De Angeli.*

17 *ottobre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 novembre 1907, n. 276)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'istanza colla quale il presidente del consiglio direttivo della società di incoraggiamento d'arti e mestieri di Milano chiede che la società stessa sia autorizzata ad accettare il legato di lire 25,000 disposto dagli eredi del defunto senatore Ernesto De Angeli in esecuzione di disposizione testamentaria di questi coll'obbligo di dare incremento alla scuola di chimica;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La società di incoraggiamento di arti e mestieri di Milano è autorizzata ad accettare il legato di lire 25,000 disposto in suo favore dagli eredi del defunto senatore Ernesto De Angeli coll'obbligo di dare incremento alla scuola di chimica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 81. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

CCCCLVI.

REGIO DECRETO *che stabilisce le sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Brescia.*

17 *ottobre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 novembre 1907, n. 275)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto in data 15 ottobre 1875, n. 2758 (serie 2ª), che stabilisce le sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Brescia;

Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti predetta, in data 24 maggio 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Brescia sono stabilite dall'unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

La tabella approvata con regio decreto 15 ottobre 1875, n. 2758 (serie 2ª) è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 77. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO ORTU.

ELENCO

delle sezioni elettorali della camera di commercio di Brescia.

N. d'ordine	SEZIONI	COMUNI appartenenti a ciascuna sezione
1	Brescia	Brescia, Bovezzo, Cellatica, Concesio, Guissago, Nave, Roncadelle, Sant'Eufemia della Fonte, San Virgilio, San Zeno Naviglio.
2	Rezzato	Rezzato, Borgosatollo, Castenedolo, Ciliveghe, Mazzano, Nuvolento, Nuvolera, Virle Treponti.
3	Bagnolo Mella	Bagnolo Mella, Azzano Mella, Barbariga, Brandico, Capriano del Colle, Castel Mella, Corticelle Pieve, Flero, Ghedi, Longhena, Mairano, Montirone, Poncarale.
4	Capitaletto	Berlingo, Camignone, Castegnato, Comezzano, Corzano, Cossirano, Lograto, Ome, Capitaletto, Paderno, Franciacorta, Rudengo, Sajano, Torbole, Casaglio, Travagliato, Trenzano.
5	Gardone Val Trompia . .	Carana, Gardone Val Trompia, Inzino, Sarezzo, Villa Cogozzo.
6	Bovegno	Bovegno, Brozzo, Cimmo, Collio, Marmentino, Pezzaze, Pezzoro.
7	Iseo	Iseo, Marone, Monticello Brusati, Pilzone, Provaglio d'Iseo, Provezze Sale Marasino, Sulzano, Zone.

N. d'ordine	SEZIONI	COMUNI appartenenti a ciascuna sezione
8	Lonato	Bedizzole, Calvagese, Lonato.
9	Montichiari	Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, Remedello Sopra, Remedello Sotto, Visano.
10	Chiari	Castrezzato, Costelcovati, Chiari Rudicano, Urago d'Oglio.
11	Rovato	Coccaglio, Cologne, Rovato.
12	Adro	Adro, Bornato, Calino, Capriolo, Cazzago S. Martino, Colombaro, Erbusco, Paratico.
13	Orzinuovi	Borgo San Giacomo, Cremezzano, Gerolanuova, Ludriano, Orzinuovi, Orzivecchi, Pedergnaga, Pompino, Roccafranca.
14	Breno	Bienno, Borno, Breno, Capo di Ponte, Malegno, Ossimo.
15	Pisogne.	Artogne, Darfo, Gorzone, Piano Camuno, Pisogne.
16	Edolo.	Edolo, Grevo, Temù, Vezza d'Oglio, Mù.
17	Salò	Campoverde (già Caccavero), Gardone Riviera, Manerba, Salò, San Felice di Scovolo, Vobarno, Volciano.
18	Gargnano.	Gargnano, Tremosine, Limone, San Giovanni.
19	Vestone.	Anfo, Idro, Nozza, Vestone.

N. d'ordine	SEZIONI	COMUNI appartenenti a ciascuna sezione
20	Bagolino	Bagolino.
21	Preseglie	Agnosine, Bione, Odolo, Preseglie, Sabbio Chie Barghe.
22	Verolanuova.	Alfianello, Bassano Bresciano, Cignano, Fi verzano, Pontevico, Quinzano d'Oglio, S. Ge vasio Bresciano, Seniga, Verolanuova, Ve rolavecchia.
23	Leno	Cigole, Fiesse, Gambara, Gottolengo, Leno, Ma nerbio, Porzano, Pavone del Mella, Pra boino.
24	Desenzano sul Lago . . .	Pozzolengo, Rivoltella, Sermione, Desenzano s Lago.
25	Gavardo.	Gavardo, Guglione Sopra, Guglione Sotto, Vi lanuova sul Clisi, Soprapone, Vallio, Mo scoline, Paitone.
26	Toscolano.	Maderno, Toscolano.
27	Lumezzane	Sant'Apollonio, Lumezzane Pieve, Lumezza Sant'Apollonio.
28	Palazzolo sull'Oglio. . . .	Pontoglio, Palazzolo sull'Oglio.

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro di agricoltura, industria e commer
F. COCCO-ORTU.

CCCCLVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 OTTOBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 novembre 1907, n. 274)

Che modifica le zone di servitù militare della cinta magistrale della piazza di Verona. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* VIGANÒ — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 89

CCCCLVIII.

REGIO DECRETO *che converte in governativo il ginnasio di Brindisi.*

30 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 novembre 1907, n. 278)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per l'istituzione e le conversione in governative di scuole medie non obbligatorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1907, n. 645;

Veduto il regolamento per l'applicazione di detto testo unico, approvato con regio decreto 15 settembre 1907, n. 652;

Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342;

Veduta l'istanza in data 7 dicembre 1905 con cui il comune di Brindisi chiese la conversione in governativo di quel ginnasio;

Veduta la convenzione all'uopo stipulata con il comune di Brindisi dal Ministero della pubblica istruzione, con il consenso del Ministero del tesoro;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ginnasio di Brindisi è convertito, a tutti gli effetti di legge, in governativo, dal 1° ottobre 1907.

Art. 2.

Per tutte le spese concernenti il personale direttivo, insegnante e di servizio il comune di Brindisi verserà all'Erario l'annuo contributo di lire 15,376 garantendo un introito annuo di lire 2,500 per tasse scolastiche e provvederà ai locali, al materiale scolastico e scientifico, nonchè a quanto altro sia richiesto pel buon andamento della scuola.

Art. 3.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alle modificazioni della tabella organica delle cattedre nelle regie scuole medie e alle variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-1908, inerenti all'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 91. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

CCCCLIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 OTTOBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 novembre 1907, n. 283)

Col quale è data facoltà al comune di Castiglione dei Pepoli di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 24 novembre 1906. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 98.

CCCCLX.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 OTTOBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 novembre 1907, n. 283)

Col quale si autorizza il comune di Nettuno ad applicare la tassa sulle aree fabbricabili ed approva il regolamento relativo all'applicazione della tassa medesima, deliberato da detto comune nelle adunanze consiliari 26 ottobre 1904, 11 ottobre 1905, 27 marzo e 29 agosto 1907. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 101.

CCCCLXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 20 OTTOBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 novembre 1907, n. 283)

Col quale è data facoltà al comune di Bagni della Porretta di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia in base

alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 16 dicembre 1906. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 96.

CCCCLXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 20 OTTOBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 novembre 1907, n. 283)

Che provvede alla delimitazione dei confini ed al riparto delle attività e passività tra i comuni di Campo di Giove e Cansano. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 97.

CCCCLXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 27 OTTOBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 novembre 1907, n. 283)

Con cui si accorda il giuridico riconoscimento all'opera pia Maccarone-Marchetti in Acireale. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 95.

CCCCLXIV.

REGIO DECRETO, Roma, 27 Ottobre 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 novembre 1907, n. 283)

Che autorizza il comune di Hano a cambiare l'attuale sua denominazione in quella di Capovalle. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 99.

CCCCLXV.

REGIO DECRETO, Roma, 27 Ottobre 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 novembre 1907, n. 283)

Con cui l'asilo dei vecchi poveri di Fermo è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 22 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 100.

CCCCLXVI.

REGIO DECRETO *che converte in governativa la scuola tecnica di Gallipoli.*

30 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 novembre 1907, n. 281)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per la istituzione e la conversione in governative di scuole medie non obbligatorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1907, n. 645;

Veduto il regolamento per l'applicazione di detto testo unico, approvato con regio decreto 15 settembre 1907, n 652;

Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342;

Veduta l'istanza in data 7 aprile 1906, con cui il comune di Gallipoli chiese la conversione in governativa della scuola tecnica;

Veduto che la scuola tecnica pareggiata di Gallipoli ha goduto nell'ultimo triennio di un sussidio medio di lire 1,833, che a termini dell'art. 2 del testo unico precitato deve essere detratto dal sussidio a carico del comune per la regificazione della medesima;

Veduta la convenzione all'uopo stipulata con il detto comune dal Ministero della pubblica istruzione col consenso del Ministero del tesoro;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola tecnica di Gallipoli è convertita a tutti gli effetti di legge in governativa dal 1° ottobre 1907.

Art. 2.

Per tutte le spese concernenti il personale direttivo ed insegnante il comune di Gallipoli verserà all'erario un annuo contributo di lire 8,951. 40 garantendo un introito annuo di lire 4,500 per tasse scolastiche e provvederà ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed al personale di servizio, nonchè a quanto altro possa essere richiesto per il buon andamento della scuola.

Art. 3.

Il fondo stanziato nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napolitane sarà diminuito della somma di lire 1,833 in corrispondenza dell'egual somma detratta dal contributo dovuto dal comune di Gallipoli per la conversione in governativa della sua scuola tecnica pareggiata.

Art. 4.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alla modificazione della tabella organica delle cattedre nelle regie scuole medie ed alle variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-908 inerenti all'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 109. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli ORLANDO.

Rava

CCCCLXVII.

Regio Decreto *che converte in governativa la scuola tecnica di Teramo.*

30 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 novembre 1907, n 281)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per l'istituzione e la conversione in governative di scuole medie non obbligatorie approvato con il regio decreto 25 luglio 1907, n. 645;

Veduto il regolamento per l'applicazione del detto testo unico approvato con il regio decreto 15 settembre 1907, n. 652;

Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342;

Veduta l'istanza in data 25 giugno 1906, con cui il sindaco di Teramo, chiese la conversione in governativa di quella scuola tecnica;

Veduto che la scuola tecnica di Teramo durante l'ultimo triennio ha goduto di un sussidio medio annuo di lire 3,000 che in conformità dell'art. 2 del testo unico 25 luglio 1907, n. 645, deve essere detratto dall'ammontare del contributo a carico del detto comune per la conversione in governativa della scuola in parola;

Veduta la convenzione all'uopo stipulata con il consenso del tesoro dal Ministero della pubblica istruzione con il comune di Teramo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola tecnica di Teramo è convertita, a tutti gli effetti di legge in governativa, dal 1° ottobre 1907.

Art. 2.

Il comune di Teramo verserà annualmente all'Erario dello Stato, per tutte le spese concernenti il personale direttivo, insegnante di detta scuola un contributo di lire 10,284.40 garantendo un introito annuo di lire 2,000 per tasse scolastiche e provvederà al personale di servizio, ai locali, al materiale scolastico e scientifico, nonchè a quanto altro sarà necessario per il buon andamento della scuola medesima.

Art. 3.

Il fondo stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napolitene sarà diminuito della somma di lire 3,000 in corrispondenza dell'egual somma detratta dal contributo dovuto dal comune di Teramo per la conversione in governativa della scuola tecnica pareggiata.

Art. 4.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alla modificazione della tabella organica delle cattedre nelle regie scuole medie ed alle variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-1908 inerenti all'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia insèrto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 113. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

CCCCLXVIII.

Regio Decreto *che converte in governativa la scuola tecnica di Cagli.*

30 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 novembre 1907, n. 281)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per l'istituzione e la conversione in governative di scuole medie non obbligatorie, approvato con il regio decreto 25 luglio 1907, n. 645;

Veduto il regolamento per l'applicazione del detto testo unico approvato con il regio decreto 15 settembre 1907, n. 652;

Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342;

Veduta la domanda in data 26 maggio 1906, con cui si chiese la conversione in governativa della scuola tecnica di Cagli;

Veduta la convenzione all'uopo stipulata con il consenso del Ministero del tesoro dal Ministero della pubblica istruzione con il comune di Cagli;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola tecnica di Cagli è convertita, a tutti gli effetti di legge, in governativa dal 1° ottobre 1907.

Art. 2.

Il comune di Cagli verserà annualmente all'erario dello Stato per tutte le spese concernenti il personale direttivo e insegnante di detta scuola, un contributo di lire 13,284.40, garantendo un annuo introito di lire 2,000 per tasse scolastiche e provvederà al personale di servizio, ai locali, al materiale scolastico e scientifico, nonchè a quanto altro sia richiesto per il buon andamento della scuola medesima.

Art. 3.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alla modificazione della tabella organica delle cattedre nelle regie scuole medie ed alle variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-908 inerenti all'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 107. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

Rava.

CCCCLXIX.

REGIO DECRETO *che converte in governativi il ginnasio e la scuola tecnica di Piacenza.*

30 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 novembre 1907, n. 282)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per l'istituzione e la conversione in governative delle scuole medie non obbligatorie, approvato con il regio decreto 25 luglio 1907, n. 645;

Veduto il regolamento per l'applicazione del detto testo unico approvato con il regio decreto 15 settembre 1907, n. 652;

Veduto l'art. 1° della legge 13 giugno 1907, n. 342, che autorizza il Nostro Governo a convertire in regi il ginnasio e la scuola tecnica di Piacenza;

Vedute le convenzioni all'uopo stipulate con il consenso del Ministero del tesoro dal Ministero della pubblica istruzione con il detto comune;

Veduto che la scuola tecnica di Piacenza ha goduto nell'ultimo triennio di un sussidio medio annuo di lire 3,500, che a termini dell'art. 5 della precitata legge 13 giugno 1907, n. 342, deve essere detratto dall'ammontare del contributo a carico del comune di Piacenza per la conversione in governativa della scuola medesima;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ginnasio e la scuola tecnica di Piacenza sono convertiti, a tutti gli effetti di legge, in governativi dal 1° ottobre 1907.

Art. 2.

Per tutte le spese concernenti il personale direttivo, insegnante e di servizio del ginnasio il comune di Piacenza verserà annualmente all'erario dello Stato un contributo di lire 12,176, ed uno di lire 8,518.80 per quelle relative al personale direttivo ed insegnante della scuola tecnica, garantendo un introito annuo per tasse scolastiche di lire 5,700 per il ginnasio e di lire 5,000 per la scuola tecnica.

Il comune di Piacenza provvederà inoltre ai locali, al materiale scolastico e scientifico, per entrambi i detti istituti e al personale di servizio della scuola tecnica, nonchè a quanto altro sia necessario per il loro buon andamento.

Art. 3.

Il fondo stanziato sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione per sussidiarie provincie, comuni ed altri enti morali pel mantenimento di scuole tecniche sarà diminuito della somma di lire 3,500, in corrispondenza dell'egual somma detratta dal contributo dovuto dal comune di Piacenza per la conversione in governativa della sua scuola tecnica pareggiata.

Art. 4.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alla modificazione della tabella organica delle cattedre nelle regie scuole medie ed alle variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-1908 inerenti all'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 112. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

CCCCLXX.

Regio Decreto *che converte in governativo il liceo ginnasiale « Pietro Colonna » di Galatina.*

30 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 novembre 1907, n. 282)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per l'istituzione e la conversione in governative di scuole medie non obbligatorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1907, n. 645;

Veduto il regolamento per l'applicazione del testo unico approvato con il regio decreto 15 settembre 1907, n. 652;

Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342;

Veduta l'istanza 5 marzo 1903, con cui il Consiglio amministrativo dell'ente morale liceo ginnasio « Pietro Colonna » di Galatina, chiese la conversione in governativo di detto istituto;

Vedute le deliberazioni 5 e 18 luglio 1907, del Consiglio comunale di Galatina;

Veduta la convenzione stipulata con il consenso del Ministero del tesoro dal Ministero della pubblica istruzione con l'amministrazione del detto ente morale e con il comune di Galatina per la conversione in governativo di quel liceo-ginnasio;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il liceo ginnasiale « Pietro Colonna » di Galatina, è convertito a tutti gli effetti di legge in governativo dal 1° ottobre 1907.

Art. 2.

Per tutte le spese concernenti il personale direttivo, insegnante e di servizio del detto liceo ginnasiale, l'ente morale « Pietro Colonna » di Galatina verserà annualmente all'erario dello Stato un contributo di lire 20,122,25 garantito per lire 12,210 dall'ente medesimo mediante deposito di titoli di rendita pubblica e per lire 7,912,25 dal comune di Galatina con delegazioni all'esattore sulla sovraimposta.

Il detto ente garantirà inoltre un introito annuo di lire 16,615 per tasse scolastiche e provvederà ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro occorra per il buon andamento dell'istituto.

Art. 3.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alla modificazione della tabella organica delle cattedre nelle scuole medie ed alle variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-908, inerenti all'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 108. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

CCCCLXXI.

Regio Decreto *che autorizza il Ministero dell' istruzione pubblica ad accettare la donazione fatta dal commendatore professore Vittorio Avondo del Castello d'Issogne (Torino).*

3 *novembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 novembre 1907, n. 281)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Nostro Governo, e per esso il Ministero della pubblica istruzione, è autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato dal comm. prof. Vittorio Avondo del monumentale castello di Issogne, con tutti gli infissi e i mobili descritti nell'atto rogato in forma pubblica amministrativa presso la prefettura di Torino il sette luglio millenovecentosette, e giusta l'estratto mappale ivi allegato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 25 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 110. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

Rava.

CCCCLXXII.

Regio Decreto *che erige in ente morale l'opera Mediceo-Laurenziana annessa alla regia Basilica di S. Lorenzo in Firenze e ne approva lo statuto.*

2 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 novembre 1907, n. 262)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda del priore della regia Basilica di S. Lorenzo in Firenze, diretta ad ottenere l'erezione in ente morale dell'opera Mediceo-Laurenziana, annessa alla Basilica medesima;

Visti gli articoli 2 del codice civile e 16 ultimo capoverso della legge del 13 maggio 1871, n. 214;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti di accordo col ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È eretta in ente morale l'opera Mediceo-Laurenziana, annessa alla regia Basilica di S. Lorenzo in Firenze.

Art. 2.

È approvato l'unito statuto organico dell'opera anzidetta, composto di undici articoli e visto, d'ordine Nostro, dal ministro guardasigilli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gattico, addì 2 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 119. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

ORLANDO.
RAVA.

STATUTO ORGANICO

dell'opera Mediceo-Laurenziana in Firenze

Art. 1.

L'opera Mediceo-Laurenziana è annessa alla regia Basilica di S. Lorenzo in Firenze.

Art. 2.

L'opera ha per scopo di restituire l'unità ed il decoro antico al monumento Laurenziano, curandone la incolumità da ogni eventuale pericolo e di terminare le parti di esso rimaste incompiute.

Art. 3.

L'opera provvede ai suoi fini con i seguenti mezzi:

1° Coi proventi della tassa d'ingresso che, ai termini delle leggi del 27 maggio 1875, n. 2554, e 12 giugno 1902, n. 185; e del reale decreto 8 gennaio 1882, n. 599, le saranno assegnati dal Ministero della pubblica istruzione;

2° Con i lasciti e le oblazioni volontarie.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto del sindaco della città di Firenze, del priore della regia Basilica di S. Lorenzo, del regio economo generale dei benefici vacanti, del direttore della biblioteca Mediceo-Laurenziana, del direttore dell'ufficio regionale per la conservazione dei monumenti della Toscana o della persona che sia delegata a presiedere o dirigere quell'ufficio, che in sostituzione di esso e al fine della tutela dei monumenti patrii rappresenti in Firenze l'autorità governativa centrale.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente, il quale dura in carica un anno e può essere confermato.

Le funzioni di segretario dell'opera saranno affidate dal Consiglio ad un impiegato del regio Economato generale dei benefici vacanti o dell'ufficio regionale per la conservazione dei monumenti della Toscana.

Art. 5.

Il presidente rappresenta l'opera, provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e vigila all'andamento dei servizi. Spetta al presidente provocare, nei casi ove occorra ai termini del regio decreto 19 ottobre 1893, n. 586, l'autorizzazione governativa.

Art. 6.

Il Consiglio nomina il tesoriere, il quale dovrà dare idonea garanzia non inferiore alle lire 2,000, e sottoporrà i conti della sua gestione alla periodica revisione del Consiglio stesso.

A questo scopo il Consiglio nominerà annualmente nel suo seno un sindaco o ispettore, cui la revisione sarà affidata.

Art. 7.

Le spese riguardanti atti di ordinaria amministrazione e contemplate nel bilancio preventivo, sono ordinate dal presidente dell'opera. Per le spese di carattere eventuale e non contemplate nel bilancio si dovrà ottenere l'assenso del Consiglio.

Art. 8.

Per tutte le riscossioni saranno rilasciate quietanze staccate da apposito registro a madre e figlia.

Gli ordini di pagamento, da staccarsi da apposito registro bollettario a madre e figlia, devono essere muniti della firma del presidente del Consiglio di amministrazione. I registri per le riscossioni dei pagamenti da rinnovarsi di anno in anno devono essere vidimati dal presidente medesimo.

Art. 9.

Il tesoriere deve depositare ogni settimana in un istituto di credito o di risparmio designato dal Consiglio tutte le somme riscosse.

Art. 10.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il bilancio preventivo dell'opera per l'anno seguente, dopo essere stato approvato dal Consiglio di amministrazione e dal prefetto della provincia, verrà trasmesso per comunicazione in doppio esemplare al Ministero della giustizia, il quale alla sua volta ne comunicherà uno al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 11.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il conto consuntivo del precedente esercizio, accompagnato da un rendiconto morale ed economico della gestione dell'opera, debitamente approvato dal Consiglio e dal prefetto della provincia, verrà trasmesso per comunicazione in doppio esemplare al Ministero della giustizia, il quale alla sua volta ne comunicherà uno al Ministero della pubblica istruzione.

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro guardasigilli
ORLANDO.

CCCCLXXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 7 NOVEMBRE 1907

(**Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 dicembre 1907, n. 284**)

Col quale è data facoltà al comune di Avellino di applicare agli effetti dell'anno 1906 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 600 (seicento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 117.

CCCCLXXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 7 NOVEMBRE 1907

(**Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 dicembre 1907, n. 284**)

Col quale è data facoltà al comune di Boville Ernica di applicare la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nelle adunanze consiliari in data 25 febbraio 1903 e 11 maggio 1907. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 118.

CCCCLXXV.

REGIO DECRETO *che autorizza la società anonima dei tramways di Torino a trasformare a trazione elettrica il tronco Torino–Gassino-Chivasso della linea tramviaria Torino-Brusasco attualmente a vapore.*

12 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 dicembre 1907, n. 284)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'istanza in data 28 marzo 1906, con la quale la società anonima dei tramways di Torino chiede di essere autorizzata a trasformare ed esercitare, a trazione elettrica il tronco Torino–Gassino–Chivasso della linea Torino-Brusasco, attualmente a vapore;

Vista la legge 27 dicembre 1896 n. 561;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La società anonima dei tramways di Torino è autorizzata a trasformare, a trazione elettrica, il tronco Torino-Gassino–Chivasso della linea tramviaria Torino-Brusasco, attualmente a vapore, in conformità del progetto 28 marzo 1906 visto, d'ordine Nostro, dal predetto ministro segretario di Stato per i lavori pubblici.

Art. 2.

Per l'esercizio della suddetta tramvia dovranno osservarsi le disposizioni contenute nel disciplinare 14 luglio 1907 sottoscritto, in segno d'accettazione, dal sig. Emilio Lauchard direttore della società concessionaria, a ciò debitamente autorizzato, nonchè le speciali prescrizioni di sicurezza che saranno stabilite all'atto del collaudo da apposita commissione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 12 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 124. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

Gianturco

N. 713 Repertorio.

CIRCOLO DI TORINO

DISCIPLINARE

per l'autorizzazione a trazione elettrica della tramvia Torino-Gassino-Chivasso

Art. 1.

La Società anonima dei tramways di Torino è autorizzata a trasformare a trazione elettrica la tramvia Torino-Gassino-Chivasso, già autorizzata all'esercizio con trazione a vapore coi decreti ministeriali 18 giugno 1880 e 22 ottobre 1882.

Art. 2.

Il tracciato della linea e il tipo dell'armamento saranno quelli risultati dal progetto e annessa relazione allegati alla domanda 28 marzo 1906 della Società anonima dei tramways di Torino.

Art. 3.

Per quanto riflette la distanza degli ostacoli fissi dalle parti maggiormente sporgenti delle vetture, salvo pel tratto percorrente l'abitato di S. Marco, nel quale la stada verrà opportunamente allargata in conformità alle prescrizioni della convenzione passata tra Società e Consorzio, dovrà, pel resto venire spostato il binario o altrimenti saranno da allontanarsi gli ostacoli stessi in modo da ottenersi lo spazio libero prescritto dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1896, tenuto conto che le vetture automotrici elettriche per il nuovo esercizio della linea presentano la larghezza di m. 0.20 in più di quelle ora in esercizio. Se in alcuni punti speciali, come al Km. 14.015 non sarà per riuscire possibile ottenere il voluto allargamento si dovrà dalla Società chie-

dere l'autorizzazione di prescindere dalla prescrizione di legge, sottostando a tutte quelle norme e misure precauzionali che verranno imposte per regolare la marcia dei treni e la loro sorveglianza.

Art. 4.

I binari d'incrocio dovranno essere collocati in modo da lasciare libera la distanza di almeno m. 1.50 dal binario di corsa, di guisa che lo spazio tra due veicoli, di larghezza m. 2.30 incrociantisi, risulti di m 0.70 quale è prescritto dall'art. 16 del regolamento 17 giugno 1900, n. 306.

Art. 5.

Dovrà pure venire rispettata la distanza di prescrizione tra i pali di sostegno della conduttura elettrica e la più vicina rotaia.

Art. 6.

I 14 binari d'incrocio, dei quali quattro di nuovo impianto, previsti dal progetto, dovranno avere, per caduno, lo sviluppo di almeno 45 m. per essere in relazione alla lunghezza dei treni di maggior composizione.

Art. 7.

L'armamento verrà eseguito con le modalità proposte; nell'interno degli abitati e negli attraversamenti di strade il binario sarà munito di controguida, ovvero fatto con rotaie a gola.

Art. 8.

I tipi delle vetture automotrici saranno conformi a quelli figurati e decritti nel progetto sopra citato, salvo la produzione di descrizioni e disegni più particolareggiati ed illustrativi.

Le vetture rimorchiate saranno quelle attualmente in servizio della tramvia Torino Gassino-Brusasco. Esse dovranno però essere subito munite del freno Westinghouse e nel termine di due anni dall'apertura della tramvia le piattaforme anteriore e posteriore dovranno essere chiuse con vetrata.

In seguito, come è prescritto negli atti di concessione, i rimorchi dovranno essere sostituiti da altri di tipo esteticamente più adatto a quello delle vetture motrici.

Art. 9.

Il sistema di trazione sarà elettrico con distribuzione di corrente continua a circa 600 volts e presa di corrente mediante due archetti tipo Siemens. Le modalità saranno analoghe a quelle usate per le tramvie urbane e quali risulteranno dal decreto di assenso della regia prefettura della provincia di Torino.

Art. 10

Avendo la Società anonima dei tramways di Torino provato l'impegno assunto dalla Società anonima elettricità alta Italia di fornirle l'energia necessaria all'esercizio della linea elettrica Torino-Gassino-Chivasso per 10 anni dovrà in tempo utile provare al Governo un analogo impegno per il tempo avvenire da parte della Società alta Italia predetta o dichiarargli quali provvedimenti intenda adottare per assicurare la continuità del servizio, sia formandosi l'energia da altri produttori che possano dare serio affidamento dell'esatta esecuzione dei loro impegni, sia provvedendola direttamente con impianto proprio.

Art. 11.

La Società anonima dei tramways di Torino, sarà tenuta di comunicare al Governo i dati necessari alla compilazione della statistica della tramvia nonchè tutti gli altri dati che il Governo ritenesse opportuno di chiedere.

Art. 12.

Negli impianti e nel materiale rotabile sulla tramvia si dovranno portare tutte quelle modificazioni che in relazione ai progressi della tecnica tramviaria, la sicurezza dell'esercizio, l'incolumità delle persone ed ai bisogni di un buon servizio pubblico, il regio ispettore capo del circolo di Torino, ottenutane la approvazione del Ministero dei lavori pubblici, potrà riconoscere necessari, sia prima come dopo dell'apertura all'esercizio della tramvia medesima.

Art. 13.

Nell'impianto e nell'esercizio della tramvia la società sarà tenuta a rispettare, oltre agli obblighi impostili dalla legge 27 dicembre 1896, n. 561, e relativo regolamento 17 giugno 1900, n. 306, dagli atti stipulati col consorzio degli enti concessionari del presente disciplinare, quelli che le potranno venire imposti dal prefetto della provincia di Torino, sentito il regio ispettore capo del circolo di Torino.

Art. 14.

Prima di procedere all'impianto della conduttura aerea, la società dovrà a norma della legge 7 giugno 1894, numero 232, sulla trasmissione a distanza della energia per mezzo di correnti elettriche e relativo regolamento 25 ottobre 1895, ottenere il decreto d'assenso della autorità prefettizia, la quale, secondo il disposto dell'art. 8 del regolamento stesso, sentirà prima il parere dell'amministrazione dei telegrafi dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 15.

L'autorizzazione avrà durata eguale a quella della concessione fissata dal consorzio degli enti concedenti.

Art. 16.

Il prefetto della provincia di Torino ed il regio ispettore capo direttore del circolo ferroviario di Torino, restano incaricati di sorvegliare all'esatto adempimento degli obblighi imposti nel presente disciplinare.

Art. 17.

Il presente disciplinare annulla e sostituisce quello in data 3 ottobre 1906 accettato dalla società tramviaria l'11 aprile 1907 al n. 674 di ripertorio dell'ufficio contratti della prefettura.

Torino, 14 luglio 1907.

Il direttore
CAMBIAGGI.

Per accettazione.

Società anonima dei tramways di Torino.

Il direttore
EM. LAUCHARD.

CCCCLXXVI.

REGIO DECRETO *che approva l'elenco definitivo delle famiglie nobili e titolate dell' Umbria.*

10 *novembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 dicembre 1907, n. 287)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per le iscrizioni d'ufficio nei registri della consulta araldica, approvato con regio decreto 15 giugno 1889;

Veduto il regio decreto 2 luglio 1896, n. 313, relativo all'ordinamento della consulta araldica;

Veduto il decreto ministeriale 17 gennaio 1903 col quale fu ordinata la pubblicazione dell'elenco provvisorio delle famiglie nobili e titolate dell' Umbria;

Veduti i certificati relativi all'eseguito deposito;

Vedute le domande per iscrizioni, variazioni od aggiunte all'elenco presentate ai sensi ed agli effetti degli articoli 7 e 12 del menzionato regolamento;

Udito il Nostro commissario presso la consulta araldica;

Udita la consulta araldica;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'elenco definitivo delle famiglie nobili e titolate dell'Umbria è approvato.

Art. 2.

Un esemplare di detto elenco stampato dalla tipografia Giuseppe Civelli in Roma e firmato d'ordine Nostro dal ministro dell' interno, servirà di originale e sarà custodito e depositato nell'archivio della consulta araldica presso il Ministero dell' interno.

Art. 3.

La pubblicazione di detto elenco, ai soli effetti di renderlo notorio, si eseguirà nei seguenti modi:

a) Un esemplare stampato di esso sarà trasmesso a tutte le prefetture, le sottoprefetture, ed i commissariati distrettuali del Regno per esservi depositato durante un mese a disposizione di chiunque voglia prenderne cognizione;

b) I prefetti, sottoprefetti e commissari distrettuali daranno notizia al pubblico di tale deposito mediante un manifesto da affiggersi alla porta esterna dei loro uffici e da inserirsi nel foglio periodico degli annunzi legali delle rispettive provincie;

c) Un esemplare a stampa del detto elenco sarà pure rimesso a tutti i Ministeri, a tutti gli archivi notarili del Regno ed all'archivio di Stato di Roma;

Art. 4.

Rimarrà quindi vietato alle autorità governative civili e militari, agli ufficiali di stato civile ed ai notai di attribuire in atti pubblici agl' individui ed alle famiglie appartenenti alla regione umbra titoli nobiliari non inseriti in detto elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 122. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.

CCCCLXXVII.

REGIO DECRETO *che approva l'elenco definitivo delle famiglie nobili e titolate della regione delle Marche.*

10 *novembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 5 dicembre 1907, n. 287)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per le iscrizioni d'ufficio nei registri della consulta araldica, approvato con regio decreto 15 giugno 1889;

Veduto il regio decreto 2 luglio 1896, n. 313, relativo all'ordinamento della consulta araldica;

Veduto il decreto ministeriale 7 marzo 1904 col quale fu ordinata la pubblicazione dell'elenco provvisorio delle famiglie nobili e titolate delle Marche, che comprende le provincie di Ancona, Ascoli, Macerata e Pesaro;

Veduti i certificati relativi all'eseguito deposito;

Vedute le domande per le iscrizioni, variazioni od aggiunte all'elenco presentate ai sensi ed agli effetti degli articoli 7 e 12 del menzionato regolamento;

Udito il Nostro commissario presso la consulta araldica;

Udita la consulta araldica;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'elenco definitivo delle famiglie nobili e titolate della regione delle Marche è approvato.

Art. 2.

Un esemplare di detto elenco stampato dalla tipografia di Giuseppe Civelli in Roma e firmato d'ordine Nostro dal

ministro dell'interno, servirà di originale e sarà custodito e depositato nell'archivio della consulta araldica presso il Ministero dell'interno.

Art. 3.

La pubblicazione del detto elenco, ai soli effetti di renderlo notorio, si eseguirà nei seguenti modi:

a) Un esemplare stampato di esso sarà trasmesso a tutte le prefetture, le sottoprefetture ed i commissariati distrettuali del Regno, per esservi depositato durante un mese a disposizione di chiunque voglia prenderne cognizione;

b) I prefetti, sottoprefetti e commissari distrettuali daranno notizia al pubblico di tale deposito mediante un manifesto da affiggersi alla porta esterna dei loro uffici e da inserirsi nel foglio periodico degli annunzi legali delle rispettive provincie;

c) Un esemplare a stampa del detto elenco sarà pure rimesso a tutti i Ministeri, a tutti gli archivi notarili del Regno ed all'archivio di Stato di Roma

Rimarrà quindi vietato alle autorità governative civili e militari, agli ufficiali di Stato civile ed ai notari di attribuire in atti pubblici agli individui ed alle famiglie appartenenti alla regione marchegiana titoli nobiliari non inseriti in detto elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 29 novembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 123. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

Giolitti.

CCCCLXXVIII.

REGIO DECRETO *che erige in ente morale la società « Keats-Shelley Memorial Association – Incorporated – » e ne approva lo statuto.*

26 *agosto* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 dicembre 1907, n. 283)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'istanza, in data 18 giugno 1907, con cui il presidente del comitato esecutivo della società stabilita in Londra in memoria di Keats e Shelley domanda che la società medesima sia eretta in ente morale e ne sia approvato il relativo statuto;

Visto l'atto di costituzione e riconoscimento della società anonima « Keats-Shelley Memorial Association – Incorporated – » registrato in Londra il 26 ottobre 1906;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La società « Keats-Shelley Memorial Association – Incorporated – » è eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto, annesso al presente decreto, firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello 'tato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti el Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE

egistrato alla Corte dei conti addì 3 dicembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 128. A. ARMELISASSO.
uogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO

RAVA.

STATUTO

della società « Heat Shelley Memorial Association

. (Società in memoria di Keats e di Shelley)

—

Art. 1.

Il nome della società è « Keats-Shelley Memorial Association (incorporated) ».

Società in memoria di Keats e di Shelley (registrata
Essa sarà menzionata nel presente statuto con la parola « La società ».

Art. 2.

La sede ufficiale della società sarà in Inghilterra.

Art. 3.

Gli scopi per i quali la società è fondata sono:

a) di comperare, prendere in affitto o altrimenti acquistare la casa e dipendenze situate in Roma, piazza di Spagna, n. 26 e note sotto tale numero, nonchè qualunque oggetto a cosa che abbia relazione con la memoria di John Keats o di Percy Bysshe Shelley, per essere ivi posti;

b) di conservare e mantenere detta casa e dipendenze come pubblico ricordo del detto Jochn Keats che ivi morì nel 1821, e del detto Percy Bysshe Shelley;

c) conformemente alle disposizioni dell'art. 21 della legge inglese sulla società del 1862, di comperare, prendere in affitto o altrimenti acquistare o tenere ogni altra proprietà immobile o mobile, qualunque sia e dove sia, specialmente ogni terreno o fabbricato nel Regno d'Italia effetti o cose che abbiano relazione con la memoria di detto John Keats e Percy Bysshe Shelley o servano a perpetuare la medesima;

d) di provvedere alla cura, alla custodia e alla manutenzione delle tombe dei detti John Keats e Percy Bysshe Shelley, e di erigere e conservare lapidi e menumenti in loro ricordo nel Regno d'Italia o altrove;

e) di accettare sottoscrizioni e donazioni e impiegare le medesime generalmente per gli scopi della società o per qualunque scopo speciale che abbia connessione con essi o tenda a promuovere i medesimi;

f) di prendere a prestito qualunque somma di denaro per qualsiasi degli scopi suddetti mediante ipoteca o onere su qualunque parte dei beni della Società;

g) di fare qualunque altra cosa lecita che possa tendere a perpetuare la memoria dei detti John Keats e Percy Bysshe Shelley;

h) di fare qualunque altra cosa lecita che sia incidentale o conduca al raggiungimento degli scopi anzidetti.

Art. 4.

Nel caso che l'associazione acquisti o tenga una qualunque proprietà sotto la giurisdizione dei commissari di beneficenza per l'Inghilterra e il Galles, la Società non venderà, ipotecherà, graverà o darà in affitto tali beni senza quella autorizzazione che possa essere richiesta dalla legge; e circa qualsiasi di tali beni i membri del comitato o corpo direttivo della Società si incaricheranno di tali beni quando vengano nelle loro mani, e saranno responsabili e in obbligo di rendere conto dei loro propri atti, delle riscossioni, negligenze ed errori e della debita amministrazione di tali beni nella stessa maniera e nella stessa misura come essi farebbero, nella detta loro qualità di membri del comitato o corpo direttivo, se non fosse stata effettuata alcuna registrazione; e la registrazione della Società non diminuirà nè informerà qualsiasi controllo o autorità che possa essere esercitata della divisione cancelleria dell'Alta Corte di giustizia o dai commissarii di beneficenza sui detti membri del comitato, sibbene essi saranno

soggetti, circa i beni anzidetti, tanto in solido quanto personalmente, al detto controllo e autorità come se la Società non fosse registrata.

Art. 5.

I redditi e i beni della Società, da qualunque parte provengano, saranno impiegati unicamente a promuovere gli scopi della società come sono indicati in questo statuto, e nessuna parte di essi redditi e beni potrà essere pagata o trasferita direttamente o indirettamente per via di dividendo, utili o per altro qualsiasi titolo di guadagno, ai soci

Ciò nondimeno nulla impedirà il pagamento in buona fede di rimunerazione a qualunque impiegato o inserviente della Società, o a qualsiasi socio o ad altra persona in ricompensa di qualunque servizio effettivamente reso alla Società, nè impedirà il pagamento di interessi ad un saggio al 5 per cento all'anno su denari prestati da qualsiasi socio, sia egli o no membro del comitato di amministrazione o corpo direttivo.

Art. 6.

Il 5° articolo di questo statuto è una condizione per cui è concessa alla Società l'autorizzazione del Ministero del commercio, in conformità dell'art. 23 della legge sulle Società del 1867. (Legge inglese).

Art. 7.

Qualora un socio, sia egli o no membro del corpo direttivo, paghi o riceva un qualunque dividendo, utile o altro guadagno contrariamente al disposto dell'art. 5 di questo statuto la sua responsabilità sarà illimitata.

Art. 8.

Nessun membro del comitato d'amministrazione, o corpo direttivo della Società sarà nominato ad un qualsiasi ufficio stipendiato o ad un posto ove riscuota diritti, e nessuna rimunerazione sarà data a qualunque membro di detto comitato o corpo direttivo ad eccezione del rimborso di spese vive e interessi per denaro prestato o su redditi di stabili legati alla Società. Questa disposizione non sarà applicabile

a pagamenti a qualunque società di strade ferrate, gas, luce elettrica, acqua, cavi o telefoni, di cui un membro del comitato di amministrazione possa essere socio, o a qualunque altra società in cui il detto membro non abbia più di una centesima parte del capitale, e il detto membro non sarà tenuto a rendere conto di qualunque interesse o utile che egli possa ricevere in dipendenza di detto pagamento. Nessun membro del comitato di amministrazione che non sia segretario o consulente legale della Società sarà dichiarato decaduto dal suo ufficio per aver stipulato con la Società come venditore o altrimenti in qualunque affare necessario o vantaggioso per tradurre in effetto agli scopi specificati alle lettere *a* e *b* dell'art. 3 dello statuto, nè sarà una tale stipulazione o accordo annullato; e nessun membro del comitato così stipulante o come sopra interessato sarà tenuto a rendere conto alla Società di qualsiasi utile realizzato in seguito a tale stipulazione o accordo per il motivo che egli copre tale ufficio o per i rapporti di fiducia da esso derivanti; ma egli deve dichiarare la natura di tale interesse, nella adunanza del comitato in cui si decide la stipulazione o l'accordo.

Tuttavia nessun membro del comitato non avrà, come tale, voto circa qualunque stipulazione o accordo nel quale egli sia come sopra interessato, e se egli votasse il suo voto non sarà calcolato.

Sarà illimitata la responsabilità di qualunque membro che accetti qualsiasi pagamento contrario alle disposizioni di questo articolo, dopo che egli sia stato avvisato per iscritto che egli non vi è autorizzato.

Art. 9.

Ogni socio assume l'impegno di contribuire alla sistemazione finanziaria della Società, nel caso che essa sia liquidata durante il tempo in cui egli è socio o entro un anno di poi, per il pagamento dei debiti o impegni della Società contratti prima del tempo in cui egli cessa di essere socio, e delle spese, oneri e sborsi relativi alla liquidazione della medesima, e per la sistemazione dei diritti dei contribuenti fra

loro; quale ammontare potrà essere richiesto per somma non superiore ad una lira sterlina; e nel caso che la sua responsabilità diventi illimitata, tale ammontare potrà essere richiesto in conformità dell'articolo precedente di questo statuto.

Art. 10.

Si terranno esatti conti delle somme di danaro ricevute e spese dalla Società, e delle cose che possono dar luogo a tali introiti e spese, nonchè dei beni, crediti e impegni della Società, e (salva ogni ragionevole restituzione circa il tempo ed il modo di ispezione di detti conti che potrà essere imposta in conformità delle norme sociali al tempo vigenti) essi conti saranno ostensibili ai soci.

Almeno una volta all'anno i conti della Società saranno esaminati e l'esattezza del bilancio sarà accertata da uno o più revisori dei conti debitamente nominati.

Art. 11.

Qualora alla liquidazione o scioglimento della Società rimanga, dopo saldati tutti i suoi debiti e impegni, un attivo qualunque, esso non sarà pagato o distribuito fra i soci, ma se e in quanto si potrà effettuare la disposizione seguente, esso sarà dato o trasferito a qualche altro istituto o istituti aventi scopi simili a quelli della Società e adatti a continuare la sua opera, da determinarsi dai soci o in mancanza di essi da quel giudice dell'Alta Corte di giustizia che possa avere o acquistare giurisdizione nell'affare; e qualora non possa esser tradotta in effetto questa disposizione esso attivo sarà impiegato per qualche altro scopo di beneficenza.

Art. 12.

Per l'applicazione delle norme contenute nel presente statuto si povvederà con apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero della pubblica istruzione.

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

CCCCLXXIX.

REGIO DECRETO *che autorizza l'università di Padova ad accettare la donazione del cav. Bernardino Panizza.*

14 *novembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 dicembre 1907, n. 283)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'atto di donazione in data 26 settembre 1907 per notar Enrico Piazza, con cui il prof. Bernardino cavalier Panizza si obbliga, per sè e suoi eredi, a versare ogni biennio, per la durata di anni venti, la somma di lire duemila da destinarsi, in via principale, in un sussidio annuo di lire 1,000 a favore di giovani laureati presso la regia università di Padova, a titolo di perfezionamento negli studi igienici e sanitari, e subordinatamente a vantaggio della biblioteca dell'istituto universitario d'igiene in Padova;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il rettore dell'università di Padova è autorizzato ad accettare, in nome dell'università stessa e nell'interesse dello Stato, la donazione disposta a suo favore dal prof. cavalier Bernardino Panizza, nei modi ed alle condizioni contenute nell'istrumento notarile 26 settembre 1907.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 3 dicembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 127. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli ORLANDO.

Rava.

CCCCLXXX.

Regio Decreto *che approva un nuovo regolamento della scuola superiore di agricoltura di Portici.*

7 *luglio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 dicembre 1907, n. 293)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª);

Veduto il regolamento organico della scuola superiore di agricoltura di Portici, approvato con regio decreto 20 novembre 1897, n. CCCCXIII (parte supplementare);

Udito il Consiglio per l'istruzione agraria;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al regolamento organico della scuola superiore di agricoltura di Portici approvato con regio decreto 20 novembre 1897, n. CCCCXIII (parte supplementare), è sostituito quello annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 dicembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 133. A. Armelisasso.
***Luogo del Sigillo. V.* Il Guardasigilli ORLANDO.**

F. Cocco-Ortu.

REGOLAMENTO ORGANICO

della scuola superiore di agricoltura di Portici

Capo I.
Istruzione.

Art. 1.

La regia scuola superiore di agricoltura di Portici, riordinata in conformità della legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª), è un istituto d'istruzione agraria superiore destinato per coloro che vogliono:

a) acquistare le cognizioni scientifiche e pratiche di agraria e di industrie affini, che corrispondono allo stato attuale della scienza ed ai bisogni del paese;

b) divenire professori di scienze agrarie;

c) essere in grado di progettare e dirigere le imprese di trasformazioni e di sistemazioni agrarie;

d) dirigere le grandi aziende rurali.

La scuola si propone inoltre d'istruire con insegnamenti speciali i laureati delle università e delle altre istituzioni superiori segnatamente gli ingegneri ed i dottori di veterinaria, in scienze naturali e fisico-matematiche.

Art. 2.

L'istruzione è impartita in un corso di quattro anni, al termine del quale i giovani conseguiranno la laurea col titolo di *dottore in scienze agrarie.*

La laurea della regia scuola di Portici avrà gli effetti legali di tutte le lauree rilasciate dagli istituti superiori del Regno.

Art. 3.

Le materie che formano oggetto dell'insegnamento della scuola superiore sono divise in due gruppi:

a) materie d'indole generale;

b) materie speciali.

Appartengono al primo gruppo:

Chimica generale (organica, inorganica) — Chimica analitica — Complementi di fisica e di meccanica e meteorologia — Mineralogia e geologia — Botanica generale (morfologia, fisiologia e sistematica) — Patologia vegetale (malattie non parassitarie e crittogamiche) — Zoologia generale (morfologia, anatomia, sistematica e parassiti animali, causa di malattie delle piante) — Anatomia e fisiologia degli animali domestici.

Nella compilazione dei programmi degli insegnamenti di questo gruppo si avrà riguardo all'indole speciale della scuola.

Appartengono al secondo gruppo:

Disegno — Geometria pratica — Chimica agraria — Batteriologia agraria — Industrie agrarie (oleificio e caseificio) — Enologia — Zootecnia — Nozioni di zooiatria e di polizia sanitaria veterinaria — Agronomia e coltivazioni erbacee da campo — Coltivazioni speciali (viticoltura, olivicoltura, orticoltura, frutticoltura, silvicoltura, ecc. — Bachicoltura e apicoltura — Economia politica, statistica e legislazione rurale — Economia ed estimo rurale — Contabilità agraria — Idraulica agraria — Meccanica agraria e costruzioni rurali.

Se sarà ritenuto opportuno, si potrà stabilire nei concorsi che un solo professore debba insegnare due o più delle materie suindicate convenientemente aggruppate.

Art. 4.

I diversi insegnamenti saranno accompagnati da opportuni esercizi pratici nei gabinetti e laboratori, nel giardino botanico e nei terreni di pertinenza della scuola, da visite ad opifici e fabbriche industriali e da escursioni in campagna e nei più accreditati poderi dei dintorni, e ciò particolarmente per l'esame dei terreni e per la conoscenza delle varie coltivazioni, degli speciali sistemi di coltura e dei diversi metodi di allevamento e custodia dei bestiami, nonchè per la conoscenza delle altre industrie agrarie.

Art. 5.

Potranno essere istituiti corsi d'insegnamenti speciali particolarmente in conformità degli scopi indicati nell'articolo 1.

Capo II.

Durata dell'anno scolastico e vacanze.

Art. 6.

L'anno scolastico incomincia il 15 ottobre e termina il 31 luglio. Il periodo delle lezioni si apre il 5 novembre e si chiude il 15 giugno. Il principio e la fine delle lezioni potranno tuttavia, per motivi speciali e su proposta del direttore approvata dal consiglio dei professori a maggioranza di due terzi dei votanti, essere spostati di 15 giorni

Per gli alunni dell'ultimo corso la direzione e il consiglio fisseranno di comune accordo, annualmente il termine di chiusura delle lezioni.

Art. 7.

Le vacanze durante l'anno scolastico sono:

1° le domeniche e le altre feste civili;

2° quindici giorni per il Natale ed il capo d'anno;

3° venti giorni per il Carnevale e la Pasqua;

4° il giorno della festa dello Statuto, il giorno natalizio di S. M. il Re, di S M. la Regina regnante e di S. M. la Regina madre, il giorno 9 di gennaio, e il giorno 14 marzo.

Spetta al consiglio dei professori di fissare i giorni in cui avranno principio e termine le vacanze indicate al n. 2, e di ripartire nel modo migliore tra il Carnevale e la Pasqua, le vacanze indicate al n. 3.

Art. 8

Le lezioni orali della scuola superiore di agricoltura sono pubbliche.

Capo III.

Direzione della scuola.

Art. 9.

Il governo della scuola appartiene, sotto la vigilanza del Ministero e in conformità delle leggi e dei regolamenti, al

direttore. Uno dei professori ordinari è nominato con decreto ministeriale, direttore della scuola, e preposto ad essa. Egli dura in carica un triennio, e può essere sempre riconfermato.

Art. 10.

Il direttore rappresenta la scuola in tutti gli atti amministrativi e giudiziari, applica le deliberazioni del consiglio dei professori, di cui agli articoli 16 e 17, e le pene di di cui al capo VII. Veglia sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, ed è responsabile di tutto ciò che riguarda il buon ordine, la disciplina, il servizio interno e la conservazione dei locali e del materiale scientifico.

Il direttore della scuola conferisce a nome del Re i diplomi di laurea, e rilascia i certificati degli studi e degli esami fatti. Il direttore della scuola compie inoltre, tutti gli uffici e adempie a tutte le mansioni compatibili coll'indole della medesima, i quali sono dalle leggi sull'insegnamento superiore e dal regolamento generale universitario, assegnati al rettore delle regie università ed ai presidi di facoltà.

Art. 11.

Il direttore trasmette al Ministero alla fine di ogni anno scolastico una relazione sullo stato economico e morale della scuola.

Nel corso dell'anno gli dà notizia di tutto ciò che sia meritevole di attenzione, o che reclami provvedimenti.

Capo IV.

Corpo insegnante ed assistenti.

Art. 12.

Il corpo insegnante è costituito dai professori ordinari, straordinari ed incaricati.

Ciascun professore sarà tenuto a fare le sue lezioni e conferenze nelle ore stabilite dall'orario; ad intervenire alle riunioni del corpo insegnante ed a prendere parte alle commissioni esaminatrici cui è chiamato.

Se durante l'anno scolastico il professore fosse costretto a mutare l'ora delle sue lezioni, sarà tenuto a mettersi di accordo col direttore della scuola.

Quando per motivi di salute, o per altro leggittimo impedimento il professore non potesse recarsi alla lezione, dovrà mandarne avviso al direttore della scuola, in tempo perchè gli alunni ne siano avvertiti

Il direttore non potrà concedere ai professori permessi di assenza per più di 12 giorni continuativi. Se l'assenza dovesse più a lungo protrarsi il permesso dovrà essere chiesto al Ministero, che provvederà, udito il direttore della scuola

Ciascun professore è tenuto a scrivere sopra un libretto fornito dalla direzione, ciascun giorno di lezione e il sommario degli argomenti da lui trattati Questo libretto è alla fine dell'anno unitamente ai registri di presenza degli alunni, consegnato al direttore.

Art. 13.

La compilazione dei programmi d'insegnamento è affidata ai singoli insegnanti. Dovranno però i programmi medesimi essere annualmente discussi dal consiglio dei professori, per curarne il coordinamento, e saranno sottoposti all'approvazione del Ministero di agricoltura, che sentirà a tal uopo l'avviso del consiglio per l'istruzione agraria, quando si propongano modificazioni importanti nell'ordinamento della scuola.

Art. 14.

I professori che hanno la direzione di un gabinetto, o laboratorio devono vegliarne il buon andamento e procurarne l'incremento.

Spetta ad essi regolare la spesa nei limiti della dotazione assegnata a presentare il rendiconto, secondo la legge di contabilità dello Stato.

Dovranno inoltre presentare ogni anno al direttore della scuola, che lo trasmetterà al Ministero, un resoconto morale intorno agli studi ed alle ricerche sperimentali eseguite nel laboratorio stesso.

Art. 15.

Il bilancio preventivo della scuola, preparato dal direttore, è discusso dal consiglio dei professori e sottoposto all'approvazione del Ministero di agricoltura.

Nei singoli bilanci annuali sarà prevista una somma come dotazione straordinaria di gabinetti o laboratori i quali abbiano speciali bisogni.

Nessuna variazione potrà essere introdotta nell'applicazione del bilancio delle persone incaricate della sua esecuzione, senza che la variazione stessa sia stata approvata dal consiglio dei professori e dal Ministero di agricoltura.

All'aprirsi dell'anno scolastico il consiglio prenderà visione del bilancio consuntivo precedente.

Art. 16.

Il consiglio dei professori si compone del direttore che lo presiede e lo convoca, dei professori ordinari, straordinari ed incaricati, a qualunque titolo, che non rivestano la qualità di assistente della scuola. In assenza del direttore il consiglio è presieduto dal professore anziano.

I professori si riuniscono a consiglio di regola una volta al mese, nè in qualsiasi caso meno di una volta ogni due mesi tranne che nel periodo delle vacanze estive.

Quando ragioni urgenti lo richiedano il consiglio può essere dal direttore convocato anche straordinariamente, con avviso personale a quanti abbiano diritto ad intervenirvi, diramato almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza e con la comunicazione contemporanea all'avviso, dell'ordine del giorno della tornata

Se almeno cinque professori ne facciano richiesta, motivata, il direttore dovrà convocare il consiglio nel più breve termine possibile e non meno oltre il quarto giorno della richiesta.

Il consiglio decide a maggioranza di voti, salvo i casi specialmente contemplati, sulle questioni messe all'ordine del giorno comunicate preventivamente ai singoli profes-

sori. Per la validità delle adunanze del consiglio è necessario:

1° che siano convocati per iscritto, di regola tre giorni avanti l'adunanza, salvo il caso d'urgenza, con l'indicazione degli oggetti da trattarsi, tutti coloro che hanno qualità per intervenirvi;

2° che intervenga almeno la maggioranza assoluta di coloro che sono stati convocati. Nel computo per determinare la maggioranza, non si tiene calcolo di quelli che abbiano giustificata l'assenza.

In seconda convocazione sarà legale l'adunanza e valide le deliberazioni purchè il numero degli intervenuti non sia minore di cinque.

Le adunanze del consiglio dei professori non possono aver luogo nei giorni e nei periodi festivi, a norma del calendario scolastico, tranne che il consiglio stesso abbia, per circostanze eccezionali, deliberato prima diversamente.

Art. 17.

Spetta particolarmente al consiglio dei professori di:

a) fissare gli orari dei singoli insegnamenti e stabilire i giorni di esami;

b) formare le commissioni esaminatrici di laurea;

c) coordinare i singoli insegnamenti e riferire sullo studio, sulla diligenza e sulla condotta disciplinare degli alunni;

d) decidere sui reclami relativi alle iscrizioni ai corsi e alle ammissioni agli esami;

e) decidere intorno a tutti gli acquisti della biblioteca nei limiti del bilancio preventivo;

f) stabilire in massima le gite scientifiche degli alunni ed il riparto fra esse delle somme stabilite in bilancio.

A richiesta del Ministero, il direttore, o il collegio dei professori ordinari e straordinari darà avviso sulla conferma o nomina degli incaricati temporanei annuali. Il collegio dei professori ordinari è chiamato ad esprimere il suo parere sulle

cattedre occupate da professori straordinari, a cui assegnare i posti di professore ordinario disponibili.

Il professore più giovane esercita le funzioni di segretario del consiglio, i cui verbali, firmati da lui e dal presidente saranno conservati in speciale registro e trasmessi volta per volta al Ministero.

Art. 18.

La proposta per la nomina annuale degli assistenti è fatta dal professore della materia e trasmessa dal direttore al Ministero.

Capo V.

Studenti ed uditori.

Art. 19.

Per inscriversi studente sarà necessario presentare una domanda alla direzione della scuola.

In essa, oltre il nome dello studente e dei suoi genitori, dovrà essere notato:

a) il luogo di nascita;

b) il domicilio della famiglia;

c) l'abitazione propria.

La domanda dovrà essere inoltre corredata dai seguenti documenti:

1° Fede di nascita;

2° Il diploma originale di licenza liceale o di istituto tecnico, o del corso superiore di una scuola di viticoltura ed enologia o dell'istituto forestale di Vallombrosa;

3° La quietanza del pagamento della tassa d'iscrizione (1).

L'uditore e dispensato dai documenti indicati al n. 2.

Art. 20.

Il tempo utile a presentare la domanda d'iscrizione comincia dal 1° ottobre e finisce 15 giorni dopo l'apertura dell'anno scolastico.

Il pagamento delle tasse deve farsi nella segreteria della scuola, e il segretario economo della scuola ha l'obbligo di versare periodicamente nelle tesorerie dello Stato le tasse riscosse.

Art. 21.

L'ammissione alla scuola degli alunni stranieri potrà aver luogo salvo l'approvazione del Ministero, quando i titoli da essi presentati si ritengano dal consiglio dei professori equipollenti alla licenza liceale o dell' istituto tecnico (art. 7 del regio decreto 28 aprile 1887, n. 4495).

Art. 22.

Gli studenti hanno l'obbligo d' intervenire alle lezioni ed alle esercitazioni nelle ore stabilite dall'orario; di rispondere all'appello e alle interrogazioni che saranno loro fatte dagli insegnanti.

In caso di assenza lo studente è tenuto a giustificarsi.

La frequente o abituale assenza dei giovani dalle lezioni, o dalle esercitazioni, potrà dar luogo da parte del consiglio dei professori all'applicazione delle pene di cui al capo VII.

Art. 23.

Sono ammessi come uditori, tutti coloro i quali desiderano di assistere ad uno o più corsi, e sono liberi di assoggettarsi o no agli esami.

Gli uditori, per essere iscritti, dovranno presentare domanda al direttore, accompagnandola col certificato di buona condotta.

Art. 24.

Gli uditori potranno riportare attestati di assiduità e di profitto pei singoli corsi; essi però avranno tutti gli obblighi degli studenti.

Art. 25.

Lo studente non potrà ottenere il congedo per il passaggio da una scuola ad un'altra se non per legittimi motivi, come il trasloco della famiglia.

Egli dovrà farne domanda al direttore, il quale, ove trovi la domanda sufficientemente motivata, gli farà rilasciare un foglio di congedo su cui verrà trascritta la parte di registro che concerne la sua carriera scolastica.

Capo VI.

Esami.

Art. 26.

Gli esami della scuola superiore di agricoltura sono di tre specie:

a) di promozione;

b) di laurea;

c) di abilitazione all' insegnamento, di cui al paragrafo *b*) dell'art. 1.

Art. 27.

Gli esami si danno in una sessione, la cui durata sarà fissata anno per anno dal consiglio dei professori.

La sessione è divisa in due periodi, l'uno al termine dell'anno scolastico, l'altro al principio del seguente.

A questo secondo periodo sono ammessi gli studenti i quali o non si presentarono nel primo, oppure, essendovisi presentati, non furono approvati.

Art. 28.

La durata di tutti gli esami sarà stabilita dal consiglio dei professori.

Gli esami sono orali solamente, ed orali e pratici per le discipline sperimentali, secondo che il consiglio, su proposta del professore della materia, decida.

Essi vertono su tutti gli argomenti contenuti nei programmi discussi dal consiglio dei professori ed approvati dal Ministero.

Art. 29.

Le commissioni per gli esami speciali, stabilite dal consiglio dei professori, a norma dell'art. 17, sono composte di tre membri e presiedute dal professore della materia.

Ogni commissario dispone di dieci punti. Per ottenere l'approvazione l'esaminato dovrà conseguire almeno i sette decimi del totale dei voti di cui la commissione dispone. Colui che otterrà i nove decimi s'intenderà approvato a pieni voti legali.

In caso di pieni voti, assoluti, la commissione discuterà sulla convenienza di accordare la lode, che dovrà essere approvata all'unanimità.

Art. 30.

Chi abbandonerà senza legittima ragione un esame o sarà rimandato, non potrà ripresentarsi che nel seguente periodo di sessione.

Art. 31.

Nessuna sessione straordinaria di esami di promozione è consentita durante l'anno scolastico.

Art. 32.

Non potrà essere iscritto all'ultimo anno di corso della scuola l'alunno, che non abbia superati regolarmente gli esami dei primi due anni di corso. Questa disposizione avrà effetto per gli iscritti alla scuola nell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.

All'esame di laurea sono ammessi soltanto gli studenti, i quali abbiano superato gli esami di promozione alla fine del quarto corso.

Esso consiste in una disputa della durata non minore di quaranta minuti, intorno ad una dissertazione scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto in una delle seguenti materie: agronomia, coltivazioni erbacee, economia rurale, zootecnia, chimica agraria ed industrie agrarie.

Il professore della materia riferirà intorno alla tesi del candidato.

Vi saranno inoltre una prova pratica, nelle forme e nei modi che stabilirà la commissione di laurea, ed un esame orale della durata di almeno un'ora, sopra due tesi liberamente scelte dal candidato fra tutte le materie d'insegnamento.

Art. 33.

Terminati gli esami si procederà alla votazione. Ogni commissario disporrà di dieci punti e la votazione sarà

palese. Per conseguire l'approvazione il candidato dovrà ottenere almeno sette decimi del totale dei voti di cui dispone la commissione.

Per i pieni voti legali e la lode valgono le disposizioni dell'art. 29.

Art. 34.

Alla commissione di laurea, presieduta dal direttore o dal professore più anziano, prendono parte tutti i professori ordinari, straordinari e incaricati della scuola.

Art. 35.

Gli studenti che vorranno conseguire un diploma di abilitazione all'insegnamento, dovranno farne domanda al direttore della scuola dopo aver ottenuto la laurea, e dovranno seguire durante un biennio le esercitazioni speciali prescritte dal consiglio dei professori, dirette a far acquistare le attitudini alle ricerche ed all'insegnamento a norma del regio decreto 2 giugno 1889, n. 6169.

Art. 36.

Gli uditori potranno chiedere di sostenere un esame particolare sopra ogni corso al quale si iscrissero.

L'esame sarà dato col solo professore della materia, che a tale uopo disporrà di dieci punti.

Gli studi fatti e gli esami dati dagli uditori non sono valevoli per ottenere gradi accademici, neppure dopo il conseguimento dei titoli indicati all'art. 19, paragrafo 2°.

Capo VII.

Disciplina scolastica.

Art. 37.

Nello intento di mantenere la disciplina nella scuola sono stabilite le seguenti pene:

1° l'ammonizione privata o pubblica;
2° l'interdizione temporanea da uno o più corsi;
3° la sospensione dagli esami;
4° l'esclusione temporanea dalla scuola.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal direttore colle norme stabilite dall'art. 161 della legge 16 novembre 1859. Il direttore comunica poscia ai parenti o al tutore dello studente i motivi pei quali essa è stata fatta.

L'applicazione delle pene di secondo, terzo e quarto grado, viene fatta dal consiglio dei professori, con voto palese ed a semplice maggioranza di voti. Il consiglio convocato a tale scopo, sente la lettura dell'atto di accusa e dei documenti annessi e vota per il grado della pena.

Delle pene disciplinari di terzo e quarto grado verrà mandata comunicazione a tutte le scuole superiori di agricoltura del Regno.

La pena della interdizione temporanea da uno o più corsi inflitta dal consiglio dei professori, quando si estenda oltre il periodo di tre mesi, annulla l'iscrizione dello studente a tali corsi.

Art. 38.

Sul giudizio del consiglio dei professori della scuola, nel caso sia applicata la pena della sospensione o della esclusione temporanea, lo studente potrà appellare al Ministero. Durante l'appello l'applicazione della pena non è sospesa.

Sarà rifiutata in qualunque scuola superiore di agricoltura dello Stato l'iscrizione a coloro che si trovano sotto il peso della seconda, terza e quarta delle anzidette pene.

Art. 39.

Quando in una scuola succedono disordini che impediscano di far lezione, il direttore, in seguito a domanda del professore, dichiara chiusa la scuola.

Nel caso si ripetano disordini dentro a tale scuola, il direttore ordina la sospensione del corso. Il ministro giudicherà quando la chiusura debba continuare e se sia il caso di sospendere gli esami per la fine dell'anno scolastico.

In caso di gravi disordini, il direttore potrà d'urgenza chiudere la scuola superiore o sospendere tutti o alcuni corsi.

Sarà obbligo del direttore e del consiglio dei professori, d'intendersi colla prefettura per ristabilire l'ordine turbato ogni qual volta con altri mezzi non vi si riesca prontamente.

Art. 40.

Gli studenti non possono tenere adunanze d'indole politica o elettorale nel recinto della scuola superiore.

Capo VIII.

Amministrazione della scuola.

Art. 41.

L'amministrazione della scuola è affidata al direttore assistito da un segretario-economo.

Art. 42.

È istituito un comitato interno, composto del direttore e di due insegnanti destinati annualmente dal consiglio dei professori. Il segretario-economo vi interviene ed ha voto consultivo.

Spettano a tale comitato le proposte concernenti nomine, revoche, promozioni e punizioni, relative al personale amministrativo ed a quello degli inservienti.

Il comitato stabilisce le attribuzioni del personale di amministrazione.

Art. 43.

Con decreto ministeriale è stabilito l'organico del personale amministrativo e di servizio addetto alla scuola.

La nomina del personale amministrativo spetta al Ministero, secondo la proposta del comitato interno della scuola.

Il personale addetto ai gabinetti e alle coltivazioni e gli inservienti sono nominati dal comitato stesso per un biennio, su proposta del direttore o del professore che deve averlo alla sua immediata dipendenza, e può essere riconfermato di biennio in biennio.

Capo IX.

Tasse.

Art. 44.

La scuola superiore di agricoltura riscuote le seguenti tasse:

di iscrizione annuale	L. 100
di diploma di laurea	» 100
sopratassa di esame	» 20

Uditori.

Tassa d'iscrizione per ogni insegnamento speciale .	L. 20
Sopratassa di esame	» 20
Tassa per attestato	» 15
Tassa di certificato di ciascun esame speciale .	» 20

Gli studenti, che debbono far esercitazioni pratiche nei diversi laboratori, dovranno pagare al principio dell'anno scolastico la tassa che sarà stabilita dal consiglio dei professori ed approvata dal Ministero di agricoltura.

Art. 45.

Le somme versate dagli studenti e dagli uditori a titolo di sopratassa di esame costituiscono un fondo unico che serve al pagamento delle propine dovute agli esaminatori.

Art. 46.

Sette decimi delle sopratasse di esame serviranno esclusivamente al pagamento delle propine per gli esami speciali e di laurea. Gli altri tre decimi serviranno al pagamento delle propine per gli esami di riparazione e per quelli dei giovani dispensati dalle tasse.

Art. 47.

Le propine per gli esami saranno pagate ai commissari tosto che siano stati consegnati alla segreteria i processi verbali degli esami.

Art. 48.

Allo studente, che abbia ottenuto nove decimi dei punti nell'insieme delle prove dell'esame di licenza liceale, o di

istituto tecnico, o del corso superiore delle scuole di enologia e viticoltura o dell'istituto forestale di Vallombrosa, potrà essere accordata la dispensa dalle tasse del primo anno di corso della scuola.

Negli anni successivi lo studente potrà ottenere la dispensa dalle tasse se avrà superato tutti gli esami speciali delle materie dell'anno precedente, e se in esse avrà riportato una media non inferiore ai nove decimi e non meno di otto decimi in ogni materia.

Non potrà essere accordata la dispensa dalle tasse agli alunni che abbiano partecipato ad assenze abusive.

Art. 49.

Lo studente che chieda la dispensa dalla tassa dovrà allegare alla domanda un attestato della giunta del comune nel quale la sua famiglia ha domicilio, e uno dell'ufficio dell'agente delle tasse, che provino la condizione disagiata della sua famiglia. Il direttore ha facoltà di chiedere informazioni per altra via.

Nella domanda dovrà essere specificata la tassa della quale si chiede l'esenzione.

La dispensa sarà accordata preferibilmente a coloro i quali, date le condizioni di merito, con opportune giustificazioni dimostreranno lo stato economico più disagiato.

Art. 50.

La dispensa dalla tassa d'iscrizione dovrà chiedersi nella seconda quindicina di ottobre, e quella dalla tassa di esami e di diploma, un mese prima del tempo fissato per gli esami.

L'una e l'altra saranno esaminate e discusse dal consiglio dei professori, le cui proposte verranno trasmesse al Ministero di agricoltura per essere definitivamente approvate

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO ORTU.

CCCCLXXXI.

Regio Decreto *che istituisce in Lucca un collegio di probiviri per le industrie alimentari.*

24 *ottobre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 dicembre 1907, n. 291)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie, ed il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia ed i culti, e per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un collegio di probiviri per le industrie alimentari con sede in Lucca e giurisdizione su tutta la provincia.

Art. 2.

Il detto collegio si comporrà di venti membri, dei quali dieci industriali e dieci operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 dicembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 139. A. Armelisasso.
***Luogo del Sigillo. V.* Il Guardasigilli ORLANDO.**

Orlando.
F. Cocco-Ortu.

CCCCLXXXII.

REGIO DECRETO *che estende la circoscrizione del collegio di probiviri per l' industria della seta con sede in Vicenza ai comuni di Cartigliano, Chiampo, Monte di Malo, Magrè, Santorso, San Vito Marano Vicentino e Montebello.*

20 *ottobre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 dicembre 1907, n. 291)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie, e il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione di detta legge;

Veduto il regio decreto 24 agosto 1895, n. CCXIII, col quale istituivasi un collegio di probiviri in Vicenza per la industria della seta;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti e per l'agricoltura, l' industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La circoscrizione del collegio di probiviri per l' industria della seta con sede in Vicenza è estesa anche ai comuni di Cartigliano, Chiampo, Monte di Malo, Magrè, Santorso, San Vito, Marano Vicentino e Montebello.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 dicembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 136. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

Orlando.
F. Cocco-Ortu.

CCCCLXXXIII.

Regio Decreto *che istituisce due collegi di probiviri in Cremona il primo per le industrie alimentari e il secondo per l' industria dell'abbigliamento.*

20 *ottobre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 dicembre 1907, n. 291)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi dei probiviri per le industrie ed il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti e per l'agricoltura, l' industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti due collegi di probiviri con sede in Cremona: il primo per le industrie alimentari e il secondo per l' industria dell'abbigliamento.

Art. 2.

La circoscrizione di ciascuno dei detti collegi comprende il circondario di Cremona.

Art. 3.

Ciascuno dei collegi medesimi sarà formato di dodici componenti, di cui sei industriali e sei operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 dicembre 1907.
Reg. 38 Atti del Governo a f. 137. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

Orlando.
F. Cocco-Ortu.

CCCCLXXXIV.

REGIO DECRETO *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri in Seravezza.*

10 *novembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 dicembre 1907, n. 291)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 24 maggio 1906, n. CCXVII (parte supplementare) col quale venne istituito un collegio di probiviri per l'industria dei marmi con sede in Seravezza;

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295 sui collegi di probiviri, nonchè il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri, istituito in Seravezza per l'industria dei marmi, sono stabilite come segue:

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		industriali	operai
Seravezza	Seravezza	1	1
Ponte Stazzemese	Stazzema.	1	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 dicembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 141. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu.

CCCCLXXXV.

Regio Decreto *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri in Pietrasanta.*

7 *novembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 dicembre 1907, n. 291)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regio decreto 24 maggio 1906, n. CCXVII (parte supplementare) col quale venne istituito un collegio di probiviri per l'industria dei marmi con sede in Pietrasanta;

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri, nonchè il regolamento per l'esecuzione della legge stessa approvato con regio decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri istituito in Pietrasanta per l'industria dei marmi sono stabilite come segue:

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		Industriali	Operai
Pietrasanta . . .	Pietrasanta.	1	1
Viareggio. . . .	Viareggio.	1	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 dicembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 140. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu.

CCCCLXXXVI.

REGIO DECRETO, Roma, 14 Novembre 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno li 10 dicembre 1907, n. 291.)

Col quale è data facoltà al comune di Imola di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 2 marzo 1907. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 dicembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 138.

CCCCLXXXVII.

REGIO DECRETO, Roma, 10 Novembre 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 dicembre 1907, n. 293)

Col quale è data facoltà al comune di Montesilvano di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 650 (seicentocinquanta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 dicembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 148.

CCCCLXXXVIII.

REGIO DECRETO, Roma, 10 Novembre 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 dicembre 1907, n. 293)

Col quale è data facoltà al comune di Campo nell' Elba di applicare nel biennio 1907-908 la tassa sul bestiame in

base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 12 novembre 1906. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 dicembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 144.

CCCCLXXXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 10 NOVEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 dicembre 1907, n. 293)

Col quale è data facoltà al comune di Livorno di applicare nell'anno 1908 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 1,100 (millecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 dicembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 147.

CCCCXC.

REGIO DECRETO, ROMA, 10 NOVEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 dicembre 1907, n. 293)

Col quale è data facoltà al comune di Calvera di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia col limite minimo imponibile di lire 200 (duecento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 dicembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 143.

CCCCXCI.

REGIO DECRETO, Roma, 10 Novembre 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 dicembre 1907, n. 293)

Col quale è data facoltà al comune di Santopadre di applicare nell'anno 1907 la tassa sul bestiame con le esenzioni deliberate nell'adunanza consiliare del 21 luglio 1907. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Lacava — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 dicembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 151.

CCCCXCII.

REGIO DECRETO, Roma, 14 Novembre 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 dicembre 1907, n. 293)

Col quale è data facoltà al comune di Tempio Pausania di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia col minimo imponibile di lire 400 (quattrocento). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Lacava — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 6 dicembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 152.

CCCCXCIII.

REGIO DECRETO, Racconigi, 15 Settembre 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 dicembre 1907, n. 293)

Con cui l'asilo infantile Figini Naymiller in Busto Garolfo (Milano), è eretto in ente morale e n'è approvato lo statuto organico — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 dicembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 154.

CCCCXCIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 3 NOVEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 dicembre 1907, n. 293)

Con cui l'ospizio marino e l'ospedale dei bambini Riccardo Sieri Pepoli in Trapani è eretto in ente morale e n'è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 dicembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 157.

CCCCXCV.

REGIO DECRETO, ROMA, 3 NOVEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 dicembre 1907, n. 293)

Che modifica lo statuto organico del monte di pietà di Verona. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO-ORTU. — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 dicembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 158.

CCCCXCVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 7 NOVEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 12 dicembre 1907, n. 293)

Con cui l'asilo infantile Terzilla in San Pietro Sovera, frazione del comune di Carlazzo, è eretto in ente morale e n'è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 dicembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 156.

CCCCXCVII.

Regio Decreto *recante variazioni ai canoni di abbuonamento ai dazi di consumo per i comuni di Roccastrada, Grosseto, Curtatone, Mantova, Jerago con Besnate, Breda di Piave e Ponte di Piave.*

10 *novembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 dicembre 1907, n. 295)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 30 novembre e 10 e 31 dicembre 1905, coi quali furono approvati i canoni di abbonamento ai dazi di consumo governativi pei comuni delle provincie di Grosseto, Mantova, Milano e Treviso;

Visti Nostri decreti 15 giugno 1905, n. 367, 19 aprile 1906, n. CXXI, e 25 aprile 1907, n. CXLVIII, coi quali furono approvate modificazioni nella circoscrizione territoriale dei comuni di Roccastrada e Grosseto (provincia di Grosseto); di Curtatone e di Mantova (provincia di Mantova) e di Breda di Piave e Ponte di Piave (provincia di Treviso);

Vista la legge 28 febbraio 1907, n. 48, mediante la quale il comune di Jerago con Besnate (provincia di Milano) venne diviso in due distinti comuni colle denominazioni di Besnate e di Jerago con Orago;

Visto l'art. 8, lettera *c*, della legge 6 luglio 1905, numero 323;

Vista la relazione della Commissione centrale che ha determinato le variazioni da apportarsi ai canoni daziari dei suindicati comuni, per effetto delle accennate modificazioni nella circoscrizione territoriale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le variazioni nei canoni di abbonamento ai dazi di consumo governativi pei comuni di Roccastrada, Grosseto, Curtatone, Mantova, Jerago con Besnate, Breda di Piave e Ponte di Piave, come all'unito elenco, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 6 dicembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 150. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

LACAVA.

ELENCO

delle modificazioni che si apportano ai canoni di abbonamento ai dazi di consumo governativi, pei sottoindicati comuni, a seguito delle variazioni avvenute nella loro circoscrizione territoriale.

Provincia	Circoscrizione alla data dell'ultimo censimento		Variazioni avvenute	Circoscrizione attuale	
	Comune	Canone daziario in corso		Comune	Nuovo canone daziario
Grosseto .	Roccastrada . Grosseto . . .	5,670.— 26,736.—	Staccata la frazione Montepescali dal comune di Roccastrada ed aggregata al comune di Grosseto, con regio decreto 15 giugno 1905, n. 367.	Roccastrada. Grosseto . .	5,078.88 27,327.12
Mantova .	Curtatone . . Mantova. . .	5,008.77 227,965.48	Staccata una zona di territorio dal comune di Curtatone ed aggregata al comune di Mantova, con regio decreto 19 aprile 1906, n. CXXI.	Curtatone. . Mantova . .	4,508.77 226,465.48
Milano. .	Jerago con Besnate	322.—	Diviso in due distinti comuni autonomi, come contro, colla legge 28 febbraio 1907, n. 48.	Besnate. . . Jerago con Orago	196.— 126.—
Treviso. .	Breda di Piave Ponte di Piave	976.90 1,361.47	Staccata dal comune di Breda di Piave la frazione di Saletto posta a sinistra del fiume Piave, ed aggregata al comune di Ponte di Piave, con R. decreto 25 aprile 1907, n. CXLVIII.	Breda di Piave Ponte di Piave	955.80 1,382.57

Visto, d'ordine di S. M.

Il ministro segretario di Stato per le finanze
LACAVA.

CCCCXCVIII.

REGIO DECRETO *che approva lo statuto del consorzio per la concessione del suolo stradale ad uso della tramvia Bergamo-Albino.*

19 luglio 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 dicembre 1907, n. 300)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni dei consigli comunali di Torre Boldone, Alzano Maggiore, Alzano Sopra, Nembro ed Albino, rispettivamente in data 28 settembre, 8 ottobre e 24 settembre, 14 giugno e 10 ottobre 1906 e la deliberazione d'urgenza 12 maggio 1906 della deputazione provinciale di Bergamo debitamente ratificata dal consiglio provinciale dirette tutte a promuovere la costituzione di un consorzio per la concessione del suolo stradale ad uso della tramvia Bergamo-Albino, a norma ed agli effetti dell'art. 2 del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, e dell'art. 7 della legge 29 giugno 1873, n. 1475;

Visto lo schema di statuto consortile, in data 6 maggio 1907, sottoscritto in segno d'approvazione dai rappresentanti degli enti consorziati;

Visto l'art. 38 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e le disposizioni della legge 29 giugno 1873, n. 1475;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo statuto del consorzio per la concessione del suolo stradale ad uso della tramvia Bergamo-Albino, nei termini e nella forma dello schema in data 6 maggio 1907, sottoscritto in segno di accettazione dai rapprentanti della provincia di Bergamo e dei comuni di Torre Boldone, Alzano Maggiore, Alzano Sopra, Albino e Nembro.

Copia del predetto statuto vistato, d'ordine Nostro, dal ministro dei lavori pubblici, costituisce parte integrante del presente decreto.

Con l'approvazione dello statuto s'intende rimanere impregiudicata ogni determinazione del Governo circa l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tramvia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 dicembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 160. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

Giolitti.
Gianturco.

STATUTO

del consorzio per la concessione di aree stradali per la costruzione ed esercizio della tramvia elettrica Bergamo-Albino

TITOLO I.

Costituzione, norme, sede, scopo e durata del consorzio.

Art. 1.

È costituito un consorzio fra la provincia di Bergamo ed i comuni di Torre Boldone, Alzano Maggiore, Alzano Sopra, Nembro ed Albino, per la concessione del suolo stradale occorrente per lo impianto della tramvia elettrica Bergamo-Albino, a mente del disposto degli articoli 38 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e 2 del regolamento 17 giugno 1900, n. 306.

Art. 2.

Il consorzio così costituito si intitolerà:
« Consorzio per la concessione del suolo stradale della tramvia elattrica Bergamo-Albino ».

Art. 3.

La sede del consorzio è stabilita in Alzano Maggiore presso il municipio.

Art. 4.

Scopo del consorzio è di regolare la concessione dell'area stradale nell'interesse generale e particolare della pubblica viabilità, di dar voto sugli orari, determinare i punti di fermata ed il numero delle corse, stabilire l'ammontare massimo delle tariffe e dei trasporti, di determinare ed esigere un deposito a garanzia degli obblighi assunti dalla so-

cietà concessionaria e stabilire eventualmente il pagamento di un canone o la compartecipazione agli utili ed in genere di esercitare tutti quegli altri diritti e di valersi di tutte le altre facoltà consentite dalla legge 27 dicembre 1896, dal regolamento 17 giugno 1900 e della legge sui lavori pubblici in quanto non sia alle disposizioni di quest'ultima derogato dalla legge precitata 27 dicembre 1896, nonchè alle leggi sulla municipalizzazione dei servizi pubblici 29 marzo 1903, n. 103, e di quella 4 dicembre 1902, n. 1506, che concede alle provincie di poter esercitare le linee tram-viarie.

Art. 5.

Il consorzio sarà duraturo sino alla scadenza del termine della concessione.

Art. 6.

Fanno parte del consorzio, la provincia di Bergamo ed i comuni sopra citati a mezzo di rappresentanti che durano in carica 5 (cinque) anni e sono nominati dal consiglio provinciale e dai consigli comunali, colla procedura dell'articolo 130 della legge C. P.

In caso di rinuncia, morte o decadenza di qualche rappresentante si procederà dal consiglio provinciale e dai consigli comunali cui spetta alla surrogazione.

I surroganti prenderanno la scadenza dei rispettivi surrogati.

Saranno motivi di decadenza:

a) la perdita della qualità di rappresentante;

b) il mancato intervento a tre sedute consecutive senza giustificazione;

c) il verificarsi di alcuna delle condizioni di cui all'articolo 22 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164.

La decadenza sarà pronunciata dall'assemblea colla procedura della stessa legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

Art. 7.

Il numero dei rappresentanti è determinato in ragione del tratto stradale che ciascun ente concede e sarà determinato a termini dell'art 2 del regolamento 17 giugno 1900 in ragione di 1 rappresentante per ogni 1000 metri o frazione di 1000 metri di percorso.

Non essendo pronto il progetto del tronco da Nembro ad Albino, si segnano intanto le lunghezze della strada provinciale e rispettive traverse con riserva di compilare l'elenco della lunghezza delle percorrenze quando si avrà sul tavolo il progetto completo e ciò pel computo delle rispettive rappresentanze.

ENTI INTERESSATI	Lunghezza della strada	Numero dei rappresentanti	Numero dei voti
Provincia di Bergamo	m. 8.090	9	9
Comune di Torre Boldone	» 152	1	1
Comune di Alzano Maggiore	» 513	1	1
Comune di Alzano Sopra	» 209	1	1
Comune di Nembro	» 1.469	2	2
Comune di Albino	» 486	1	1
	m. 10.920	15	15

Titolo II.

Rappresentanza ed amministrazione.

Art. 8.

Il consorzio è rappresentato:

a) dall'assemblea generale dei rappresentanti;

b) dal comitato;

Art. 9.

I rappresentanti riuniti dagli enti sopra indicati costituiscono l'assemblea e durano in carica 5 anni.

Art. 10.

L'assemblea generale sarà convocata in via ordinaria una volta all'anno nel mese di maggio.

L'avviso dovrà essere notificato agli interessati almeno 15 giorni prima, a mezzo del sindaco del comune di residenza.

In via straordinaria sarà convocata in caso di bisogno per deliberazione del comitato e per domanda di almeno tre dei delegati degli enti interessati.

Per le adunanze straordinarie basterà che l'avviso sia notificato 8 giorni prima.

Art. 11.

L'assemblea si intenderà in numero legale quando:

a) Nella prima convocazione i rappresentanti siano in numero non minore di 2|3 (due terzi);

b) nella successiva convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè in numero non minore di tre.

Art. 12.

Sono di competenza dell'assemblea generale:

a) Ogni modificazione o cambiamento al presente statuto;

b) l'approvazione dei contratti di concessione;

c) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

d) il riparto dei contributi attivi e passivi fra i diversi enti;

e) di stabilire i punti di fermata della tramvia ed il numero delle corse;

f) di prescrivere il massimo delle tariffe e dei trasporti;

g) di nominare i membri permanenti del consorzio ed il segretario.

Art. 13.

Il comitato permanente del consorzio consta di 5 membri da nominarsi fra i rappresentanti dei diversi enti dell'assemblea generale ed a maggioranza assoluta di voti.

Il comitato permanente si adunerà in via ordinaria ogni due mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo crederà necessario.

Gli avvisi dovranno essere notificati almeno 3 giorni prima dell'adunanza, salvi i casi d'urgenza.

Art. 14.

I membri del comitato si rinnovano ogni cinque anni e sono rieleggibili quando continuino ad essere rappresentanti degli enti.

Perdendo la qualità di rappresentanti, cesseranno di pieno diritto di far parte del comitato.

Art. 15.

Il comitato permanente:

a) amministra il consorzio;

b) cura la stipulazione dei contratti approvati dall'assemblea;

c) vigila all'esatta osservanza dei contratti di concessione;

d) dà voti sugli orari;

e) compila il bilancio preventivo e consuntivo di ciascun anno;

f) promuove e provoca dalle autorità amministrative e giudiziarie i provvedimenti che si rendessero necessarî;

g) prende le deliberazioni spettanti all'assemblea generale nel caso d'urgenza, salvo di riferirne a questa nella sua prima convocazione per l'analoga ratifica;

h) nomina nel suo seno il presidente del comitato.

Art. 16.

Le deliberazioni del comitato si prendono a maggioranza assoluta di voti e non sono valide se non sono presenti almeno tre membri.

Del presidente.

Art. 17.

Il presidente:

a) rappresenta il consorzio a tutti gli effetti civili ed amministrativi;

b) convoca e presiede le assemblee del consorzio;

c) firma gli atti di contratto;

d) convoca il comitato e lo presiede.

Titolo III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 18.

Le deliberazioni dell'assemblea generale e del comitato permanente saranno sempre soggette a tutte le formalità delle leggi vigenti sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche e relativi regolamenti.

Art. 19.

In caso di concessione da parte del consorzio a società od a privati del diritto di impianto e d'esercizio della linea tramviaria, si dovrà includere nell'atto relativo, una clausola che riservi al consorzio il diritto di riscatto della linea.

Art. 20.

Ogni e qualunque modificazione venisse apportata al presente statuto, non sarà valida se non abbia riportata l'approvazione governativa.

Art. 21.

Il comitato permanente non appena il presente statuto verrà approvato con decreto reale formerà apposito regolamento interno da attivarsi dietro l'approvazione dell'assemblea generale.

Art. 22.

In tutto ciò che non sia nel presente statuto contemplato hanno da valere e da applicarsi le disposizioni delle leggi e dei regolamenti governativi in materia.

Alzano Maggiore 6 maggio 1907.

I delegati.

Bailo avv. Giovanni, delegato provinciale.
Ing. Basi Luigi, idem.
Ing. Casare Pesenti, idem.
Cesare Bonarano, idem.
Dott. Pelandi. idem.
Lorenzo Rusca, idem.
Briolini dott. Antonio, idem.
Ernesto Locatelli, idem.
Francesco Testa, idem.

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici
E. GIANTURCO.

CCCCXCIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 OTTOBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 dicembre 1907, n. 297)

Che approva lo statuto organico della cassa agraria di Pignola. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 dicembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 168.

D.

REGIO DECRETO *che approva la tariffa dei diritti di segreteria da riscuotersi dalla camera di commercio ed arti di Girgenti.*

17 *ottobre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 dicembre 1907, n. 297)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il regio decreto 11 ottobre 1863, n. DCCCCXXVIII (parte supplementare), che approva la tariffa dei diritti di segreteria della camera di commercio ed arti di Girgenti;

Viste le deliberazioni della camera di commercio ed arti predetta, in data 11 maggio, 11 giugno e 31 agosto 1907;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la seguente tariffa dei diritti di segreteria da riscuotersi dalla camera di commercio ed arti di Girgenti:

1. Per ogni legalizzazione di firma . . . . L. 1. —
2. Per ogni certificato commerciale . . . . » 0. 50
3. Per le copie di deliberazioni ed altri atti della camera, per ogni foglio di due facciate. . » 1. —
4. Se la redazione eccede due facciate, per ogni facciata successiva . . . . » 0. 40
5. Per ogni attestato di ricognizione di sensale . . . . » 2. —

Art. 2.

Il regio decreto 11 ottobre 1863, n. DCCCCXXVIII (parte supplementare), è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 dicembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 163. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu.

DI.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 OTTOBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 dicembre 1907, n. 297)

Che scioglie il consiglio di amministrazione della cassa di risparmio di Orte e pone in liquidazione l'istituto medesimo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 dicembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 167.

DII.

REGIO DECRETO *che fissa la data delle elezioni per la nuova camera di commercio ed arti di Grosseto.*

31 *ottobre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 dicembre 1907, n. 297)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 23 della legge 6 luglio 1862, n. 680;
Visto il regio decreto in data 3 marzo 1907, n. 127, che istituisce la camera di commercio ed arti di Grosseto;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le elezioni dei componenti la camera di commercio ed arti di Grosseto, istituita col regio decreto 3 marzo 1907, n. 127, avranno luogo la prima domenica di dicembre dell'anno 1907.

L'insediamento dei nuovi eletti avrà luogo il 1° gennaio dell'anno 1908.

Art. 2.

Le dette elezioni si faranno questa prima volta sulla base delle liste elettorali per l'anno 1907 della camera di commercio ed arti di Siena e Grosseto per la provincia di Grosseto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 dicembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 164. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

DIII.

Regio Decreto *che stabilisce il numero dei componenti la camera di commercio ed arti di Grosseto e approva la tabella delle sezioni elettorali della Camera stessa.*

3 *novembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 dicembre 1907, n. 297)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 14 della legge 6 luglio 1862, numero 680;

Visto il regio decreto in data 3 marzo 1907, che istituisce la camera di commercio ed arti di Grosseto;

Visto il rapporto del prefetto della provincia di Grosseto, in data 17 ottobre 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei componenti la camera di commercio ed arti di Grosseto, istituita col regio decreto 3 marzo 1907, n. 127, è di undici.

Art. 2.

Le sezioni elettorali della camera di commercio ed arti predetta sono stabilite secondo l'unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 dicembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 165. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

SEZIONI ELETTORALI
della camera di commercio di Grosseto.

Num. d'ordine	SEDE della sezione	COMUNI componenti la sezione
1	Arcidosso	Arcidosso - Cinigiano.
2	Castel del Piano.	Castel del Piano.
3	Gavorrano.	Gavorrano.
4	Grosseto.	Grosseto - Castiglione della Pescaia.
5	Massa Marittima. . . .	Massa Marittima - Montieri.
6	Orbetello	Orbetello.
7	Pitigliano.	Pitigliano - Manciano - Sorano.
8	Monte Argentario	Monte Argentario - Isola del Giglio.
9	Roccastrada.	Roccastrada - Campagnatico.
10	Santa Fiora.	Santa Fiora - Roccalbegna.
11	Scansano	Scansano - Magliano in Toscana.

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

DIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 14 NOVEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 dicembre 1907, n. 297)

Col quale è data facoltà al comune di Granaglione di applicare nell'anno 1907 la tassa di famiglia in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 20 luglio 1907. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 dicembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 166.

DV.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 NOVEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 dicembre 1907, n. 297)

Che approva lo statuto organico del monte di pietà di Carrù. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 dicembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 161.

DVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 NOVEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 dicembre 1907, n. 297)

Che autorizza la istituzione di una cassa di risparmio in Finale Emilia e ne approva lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 dicembre 1907.
Reg. 38. Atti del Governo a f. 162.

DVII.

Regio Decreto *che converte in governativo l'istituto tecnico di Ravenna.*

30 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 dicembre 1907, n. 297)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per l'istituzione e la conversione in governative di scuole medie non obbligatorie, approvato con il regio decreto 25 luglio 1907, n. 645;

Veduto il regolamento per l'applicazione del detto testo unico approvato con il regio decreto 15 settembre 1907, n. 352;

Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342;

Veduta l'istanza in data del 20 aprile 1906 con cui l'amministrazione provinciale di Ravenna chiese la conversione in governativo del suo istituto tecnico, a favore del quale è stanziato nel bilancio passivo della pubblica istruzione un assegno fisso di lire 6,000 che a tenore dell'art. 2 del succitato testo unico 25 luglio 1907, n. 645 deve essere detratto dal contributo a carico della provincia di Ravenna per la conversione in governativo del detto istituto;

Veduta la convenzione all'uopo stipulata, con il consenso del Ministero del tesoro, dal Ministero della pubblica istruzione con la provincia di Ravenna;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'istituto tecnico di Ravenna è convertito a tutti gli effetti di legge, in governativo, dal 1° ottobre 1907.

Art. 2.

La provincia di Ravenna verserà annualmente all'erario dello Stato un contributo di lire 33,740 per tutte le spese concernenti il personale direttivo ed insegnante del detto istituto, garantendo un introito annuo di lire 5,000 per tasse scolastiche. Essa provvederà inoltre alle spese per gli assistenti, inservienti e per il personale di segreteria, nonchè ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro sia necessaria per il buon andamento dell'istituto medesimo.

Art. 3.

Dal 1° ottobre 1907, la provincia di Ravenna cesserà dal godere dell'annuo assegno governativo di lire 6,000, che, essendo portato a diminuzione del contributo a carico della provincia stessa per la regificazione del suo istituto tecnico, sarà radiato dal bilancio passivo della pubblica istruzione.

Art. 4.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alla modificazione della tabella organica delle cattedre nelle regie scuole medie ed alle variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-908, inerenti all'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, il 30 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 dicembre 1907.
Reg. 39. Atti del Governo a f. 1. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO

Rava.

DVIII.

Regio Decreto *per l'accettazione da parte dello Stato dei legato lasciato dal defunto professore de Gennaro-Ferrigni.*

17 *novembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 dicembre 1907, n. 297)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto che con testamento pubblico 28 aprile 1907, rogato dal notaio Maddalena Luigi del distretto di Napoli, e registrato all'ufficio atti pubblici il 1° maggio 1907 col numero 8143, il prof. avv. comm. Americo de Gennaro-Ferrigni, morto in Napoli lo stesso giorno 28 aprile 1907, legava allo Stato italiano la sua biblioteca, ad esclusione della biblioteca Leopardiana e di ogni sua pertinenza;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È accettato il legato lasciato allo Stato per testamento pubblico 28 aprile 1907, dal defunto prof. Americo de Gennaro-Ferrigni, comprendente la biblioteca a lui appartenente e i carteggi, documenti, manoscritti, pergamene ed altro attinente alla biblioteca, ad esclusione della biblioteca Leopardiana e di ogni sua pertinenza.

A rappresentare lo Stato negli atti necessari alla immissione nel possesso è delegato il capo della biblioteca nazionale di Napoli.

Art. 2.

I libri e gli oggetti facenti parte della biblioteca legata saranno trasportati, a spese dello Stato, nell'ex convento dei Gerolomini, ed ivi collocati in apposite sale alle quali sarà dato il nome di « Biblioteca de Gennaro-Ferrigni » secondo la volontà espressamente dichiarata dal testatore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 13 dicembre 1907.
Reg. 39. Atti del Governo a f. 4. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

Rava.

DIX

Regio Decreto *che approva il nuovo statuto della società per le belle arti ed esposizioni permanenti in Milano.*

20 *ottobre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 17 dicembre 1907, n. 297)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della società per le belle arti ed esposizione permanente in Milano, approvato con Nostro decreto del 22 settembre 1884, n. MCCCCXXXVII (serie 3ª) e modificato con altro decreto 11 marzo 1886, n. 2084 (serie 3ª);

Vedute le proposte di riforma a detto statuto deliberate dall'assemblea generale straordinaria dei soci nella tornata del 14 febbraio 1904;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo statuto della società per le belle arti ed esposizione permanente in Milano, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal predetto Nostro ministro della pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 dicembre 1907.
Reg. 39. Atti del Governo a f. 6. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

Rava.

STATUTO

della società per le belle arti ed esposizione permanente in Milano

---

Capo I.

Scopo, costituzione, gestione della società e doveri dei soci.

Art. 1.

La società ha per iscopo l'incremento delle belle arti, per mezzo di esposizioni permanenti e straordinarie.

Art. 2.

La società si compone di soci effettivi il cui numero è illimitato, dei soci perpetui che già facevano parte della società permanente e di soci onorarî.

Art. 3.

I soci onorarî sono proposti dal Consiglio direttivo per benemerenze speciali, e vengono eletti dell'assemblea.

Art. 4.

La società si regge col presente statuto e colle deliberazioni che a norma del medesimo prende in adunanza genenale. Esse deliberazioni saranno senz'altro esecutorie, tranne quelle concernenti i conti consuntivi e gli oggetti eccedenti i limiti dell'ordinaria amministrazione, per le quali è riservata l'approvazione dell'autorità tutoria a sensi di legge.

Art. 5.

Ogni socio paga lire 20 annue per ciascuna quota sottoscritta. I nuovi soci acquistano i medesimi diritti di quelli esistenti, pagando lire 5 a titolo di buon ingresso per ogni quota sottoscritta.

Art. 6.

Ogni socio sottoscrittore di una o più quote ha il diritto all'ingresso libero nelle sale dell'esposizione permanente, e potrà condurvi la propria famiglia. Il libero ingresso poi è puramente personale per le esposizioni straordinarie.

Il socio riceve le pubbblicazioni artistiche della società; partecipa poi in ragione delle quote sottoscritte e pagate all'estrazione a sorte dei premi, non ha però che un solo voto nell'assemblea generale qualunque sia il numero delle sue quote.

Art. 7.

L'associazione è obbligatoria per tre anni; non disdetta entro il primo semestre dell'ultimo anno, con lettera al consiglio, si ha per rinnovata per un altro triennio e così successivamente di triennio in triennio.

Il socio che esce dalla società perde ogni diritto inerente alle quote sottoscritte.

Art. 8.

Le entrate ordinarie della società consistono: nei contributi dei soci, nelle tasse di buon ingresso, nelle provvigioni di vendita, nell'importo dei biglietti d'ingresso, ed eventualmente negli interessi sui capitali sociali; le entrate ordinarie sono vincolate:

a) al fondo generale d'amministrazione ed esercizio;

b) al fondo acquisti per il sorteggio annuale dei premi, ed al fondo per le pubblicazioni artistiche nella misura massima che sarà consentita dagl'impegni sociali, e quando il numero dei soci lo permetta, fino a concorrenza dei tre quarti dei contribuenti annuali;

c) al fondo generale d'amministrazione ed esercizio.

Art. 9.

I soci possono convertire le proprie quote triennali in quote perpetue, e saranno quindi designati col nome di soci fondatori.

La capitalizzazione verrà fatta mediante versamento di un importo non minore di lire 400, per ogni contributo di lire 20 annue, e la eventuale eccedenza sarà considerata quale donazione a favore del fondo patrimoniale.

Art. 10.

Ogni quota in tal guisa capitalizzata fruirà degli stessi diritti annuali sanciti dall'art. 6 del presente statuto pei soci contribuenti. Ai relativi titoli è annessa la facoltà di trasmissione previa notifica in iscritto al consiglio direttivo e per una sola individualità da intestarsi.

Art. 11.

Alle quote capitalizzate è assicurata inoltre in caso di liquidazione della società o vendita degli enti sociali, la redimibilità, nei limiti dei fondi rimasti disponibili, e resta espressamente convenuto che in tale evenienza esse avranno la prevalenza su quanto dispone l'art. 43 del presente statuto.

Art. 12.

Il fondo esercizio comprende i contributi e le vendite tutte della società, prededotte le spese e tasse di gestione, interessi passivi, manutenzione, servizio della società, le somme destinate al fondo acquisti e pubblicazioni artistiche, come alla lettera *b)* dell'art. 8; l'eventuale residuo verrà passato ad un fondo di riserva.

Gli acquisti si faranno quindi a bilancio chiuso dell'annata nelle esposizioni di primavera, portando il sorteggio all'assemblea nella quale si delibererà sul bilancio stesso, e dopo la relativa approvazione.

Art. 13.

Il fondo di riserva è destinato in primo luogo a colmare le deficenze quando in uno o più esercizi annuali le spese di gestione, di manutenzione ordinarie e straordinarie e di servizio avessero superato gli introiti.

Quando le rimanenze disponibili del fondo di riserva abbiano raggiunto una cifra di lire quindicimila e non vengano dall'assemblea, sopra proposta del consiglio, deliberate spese più urgenti, si destinerà la somma di lire cinquemila per l'acquisto di una o più opere d'arte.

Art. 14.

Il fondo sussidi è amministrato separatamente ed in base ad un regolamento speciale. Le sue entrate consistono in interessi e donazioni; le uscite nelle erogazioni per sussidi ad artisti bisognosi, e l'eventuale maggiore entrata passa in aumento del fondo senza limitazione di cifra.

Capo II.

Assemblee generali.

Art. 15.

Nel primo semestre di ogni anno il consiglio direttivo convocherà l'assemblea generale dei soci per riferire sull'esercizio passato, effettuare l'estrazione dei premi, per le proposte che crederà opportune, passare alla nomina di un revisore dei conti, ed al completamento del consiglio direttivo.

L'assemblea sarà chiamata a deliberare anche sulle proposte che almeno 20 soci chiedessero di mettere all'ordine del giorno, mediante domanda da presentarsi al consiglio, entro il 31 dicembre precedente l'assemblea.

Art. 16.

In caso d'urgenza e quando non meno di 30 soci ne facciano domanda in iscritto al consiglio, questi radunerà i soci in assemblea straordinaria.

Art. 17.

Per ogni assemblea sia ordinaria che straordinaria, occorre un preavviso di non meno di otto giorni, mediante

inviti stampati portanti l'indicazione degli oggetti da trattarsi, debitamente impostati. In ogni assemblea sia ordinaria che straordinaria non si potranno discutere oggetti diversi da quelli indicati nell'avviso di convocazione. L'invito sarà indirizzato al domicilio di ciascun socio, come risulta dalla scheda d'associazione, o come fu da esso notificato.

I soci non residenti od assenti da Milano potranno per votare per ischeda suggellata diretta con lettera al presidente ma solo nelle elezioni del presidente e delle altre cariche sociali. Sono ammesse le sole rappresentanze legali.

Art. 18.

Mezz'ora dopo l'ora indicata sugli inviti l'assemblea è legale, senza alcun riguardo al numero degli intervenuti, ove però si trattasse di modificazioni allo statuto o di scioglimento della società, occorrerà che siano presenti o rappresentati un quinto dei soci.

Art. 19.

Qualora non venisse raggiunto il numero come sopra prescritto, l'assemblea sara ritenuta valida un'ora dopo quella indicata sugli inviti, senza che occorra a ciò una nuova convocazione.

Art. 20.

Le deliberazioni saranno sempre prese a maggioranza di voti dei votanti, a parità di voti la mozione è respinta.

Art. 21.

Il presidente del consiglio o chi ne fa le veci presiede le adunanze generali.

Art. 22.

L'assemblea nomina a scrutinio segreto il presidente ed otto consiglieri, fra cui almeno due artisti, ed un revisore. Nomina inoltre una commissione artistica di cinque membri, tutti artisti.

Il presidente ed i consiglieri hanno carica triennale; il presidente è sempre rieleggibile, gli otto consiglieri possono essere rieletti per un secondo triennio; in seguito non potranno essere rinominati che dopo l'intervallo di un anno.

I membri della commissione artistica si rinnovano annualmente, e sono rieleggibili dopo l'intervallo di un anno.

Il revisore sarà eletto ogni anno e sarà rieleggibile.

Art. 23.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Capo III.

Consiglio direttivo.

Art. 24.

Il consiglio elegge nel suo seno un vice presidente, un segretario ed un cassiere.

Art. 25.

Il presidente rappresenta la società in faccia ai terzi in qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale, firma i contratti, rilascia le procure speciali alle liti, provvede alle gestioni sociali e a tutte le occorrenti disposizioni di fondi, convoca le sedute e le assemblee generali e le presiede.

In caso d'impedimento lo supplisce il vice presidente.

Art. 26.

Il consigliere segretario fa il verbale delle sedute, ha la consegna dell'archivio, e redige alla fine di ogni anno il rapporto del consiglio per l'assemblea.

In caso d'impedimento deve farsi supplire da un altro membro del consiglio.

Art. 27.

Il cassiere tiene la contabilità della società, e presenta al consiglio in ogni seduta ordinaria i conti mensili.

Esso ha pure in custodia i libretti di risparmio ed altri eventuali valori appartenenti alla società e provvede alle esazioni e al pagamento delle spese ordinarie dell'amministrazione.

Art. 28.

Le spese straordinarie ed i sussidi da accordarsi sui fondi a ciò destinati devono invece essere votati dal consiglio direttivo, eccettuati i casi ove per la maggiore loro importanza questo non preferisca di deferirne la decisione all'assemblea generale.

Art. 29.

Al consiglio direttivo spetta l'erogazione del fondo pubblicazioni artistiche e quanto si riferisce all'amministrazione e alla direzione della società, esso avrà sempre facoltà di nominare altri soci fuori del proprio seno a far parte di commissioni speciali all'infuori di quella artistica.

Art. 30.

La sorveglianza giornaliera e la esecuzione delle disposizioni prese dal consiglio, è affidata per turno quindicinale ad un consigliere.

Art. 31.

Le sedute ordinarie hanno luogo possibilmente una volta al mese.

Nella ultima seduta ordinaria dell'anno sociale verrà discusso il bilancio dell'esercizio ed il rapporto del consiglio.

In questa seduta interviene anche il revisore eletto dall'assemblea.

Art. 32.

Il bilancio annuale redatto dal consiglio sarà diramato ai soci in uno all'avviso di convocazione dell'assemblea per la relativa approvazione.

Art. 33.

Presentandosi l'urgenza, avrà luogo una seduta straordinaria, e sta in facoltà di ogni membro del consiglio di chiederne al presidente la convocazione.

Art. 34.

Per essere legale, il numero dei consiglieri presenti alle sedute, sì ordinarie che straordinarie, deve essere di non meno di cinque, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni si fanno a maggioranza di votanti, sempre che i voti favorevoli non siano minori di tre; in caso di parità di voti decide il presidente.

Art. 35.

Per le sedute ordinarie occorre un preavviso di tre giorni, per le straordinarie è sufficiente un giorno.

Art. 36.

Quando il numero dei consiglieri fosse ridotto a 5 membri dovrà essere convocata l'assemblea generale per completarlo.

Art. 37.

Esclusivamente alla commissione artistica spetta l'ammissione delle opere d'arte presentate per essere esposte, ed il loro collocamento secondo le norme del regolamento.

La commissione artistica sarà chiamata in consiglio con voto consultivo quando si tratta di deliberare sopra argomenti d'interesse artistico, e negli altri casi che il consiglio crederà opportuno.

Art. 38.

Il consiglio direttivo e la commissione artistica riuniti procedono alla scelta delle opere d'arte pel sorteggio annuale, ed alla scelta delle pubblicazioni artistiche.

Le votazioni si faranno sempre a voti palesi.

Art. 39.

Il revisore dovrà esaminare i conti della società e darne ragguaglio annualmente all'assemblea mediante rapporto scritto.

Capo IV.

Scioglimento della società.

Art. 40.

Quando per constatata insufficienza di mezzi sociali o comunque si deliberasse lo scioglimento della società, la liquidazione sarà affidata ad un comitato di tre soci da nominarsi a maggioranza assoluta di voti.

Al comitato saranno conferite tutte le facoltà che per legge sono consentite ai liquidatori delle società commerciali.

Il comitato dovrà adempiere al mandato colla massima sollecitudine.

Art. 41.

Quando i fondi sociali non bastassero a coprire le spese ed a liberare la società di tutti gli impegni in corso, la deficienza sarà accollata per ultimo al fondo sussidi.

Art. 42.

A finita liquidazione, il comitato convocherà per un'altra volta l'assemblea generale per rendere conto del suo operato. Ed in quell'occasione l'assemblea deciderà pure sulla destinazione ultima dei fondi rimasti disponibili, i quali però non potranno venire erogati altrimenti che a vantaggio dell'arte; e quelli del fondo sussidi saranno destinati a opere di beneficenza a pro del ceto artistico.

Capo V.

Disposizioni transitorie.

Art. 43.

Sino alla totale estinzione di ogni debito in corso nella costruzione del palazzo di belle arti, il fondo patrimoniale della società sarà considerato quale fondo di ammortamento ed avrà analoga destinazione.

Roma, addì 20 ottobre 1907.

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

DX.

Regio Decreto *che converte in governativo il liceo-ginnasio « Capece » di Maglie.*

30 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 dicembre 1907, n. 305)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per la istituzione e la conversione in governative di scuole medie non obbligatorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1907, n. 645;

Veduto il regolamento per l'applicazione di detto testo unico approvato con regio decreto 15 settembre 1907, numero 652;

Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342;

Veduta l'istanza in data 26 giugno 1906, con cui il presidente dell'istituto « Capece » di Maglie chiese la conversione in governativo del liceo-ginnasio dipendente dall'istituto medesimo;

Vedute le deliberazioni del consiglio comunale di Maglie in data 24 giugno e 1° luglio 1907;

Veduta la convenzione stipulata, con il consenso del Ministero del tesoro, dal Ministero della pubblica istruzione con l'istituto « Capece » e il comune di Maglie agli effetti della conversione in governativo di quel liceo-ginnasio pareggiato;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il liceo-ginnasio « Capece » di Maglie è convertito, a tutti gli effetti di legge, in governativo dal 1° ottobre 1907.

Art. 2.

L'ente morale « Istituto Capece » di Maglie verserà annualmente all'erario dello Stato per tutte le spese concernenti il personale direttivo, insegnante e di servizio del detto liceo ginnasio, un annuo contributo di lire 26,237. 25, garantendo sul proprio bilancio un annuo introito di lire 10,500 per tasse scolastiche.

Il detto contributo sarà garantito per lire 11,577. 25 dall'istituto « Capece » mediante deposito di titoli di rendita pubblica, e per lire 12,035. 00 dal comune di Maglie mediante delegazione all'esattore sulle tasse comunali, oltre lire 2,625 in rendita.

L'istituto « Capece » dovrà inoltre provvedere ai locali, al materiale scolastico e scientifico, nonchè a quanto altro sia necessario per il buon andamento del liceo-ginnasio.

Art. 3.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alla modificazione della tabella organica delle cattedre nelle regie scuole medie ed alle variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-908 inerente all'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 dicembre 1907.
Reg. 39. Atti del Governo a f. 16. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Orlando.

Rava.

DXI.

REGIO DECRETO, ROMA, 14 NOVEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 dicembre 1907, n. 304)

Che approva lo statuto della cassa agraria di Genzano di Potenza. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 dicembre 1907.
Reg. 39. Atti del Governo a f. 13.

DXII.

REGIO DECRETO, ROMA, 14 NOVEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 dicembre 1907, n. 304)

Che approva lo statuto della cassa agraria di Albano di Lucania. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 dicembre 1907.
Reg. 39. Atti del Governo a f. 15.

DXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 1° DICEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 dicembre 1907, n. 304)

Che approva lo statuto della cassa agraria di Roccanova. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 dicembre 1907.
Reg. 39. Atti del Governo a f. 17.

DXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 1° DICEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 dicembre 1907, n. 304)

Che approva lo statuto della cassa agraria di Venosa. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 19 dicembre 1907.
Reg. 39. Atti del Governo a f. 18.

DXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 17 NOVEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 dicembre 1907, n. 304)

Che approva il nuovo statuto della cassa di risparmio di Cingoli. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* — F. COCCO-ORTU *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 dicembre 1907.
Reg. 39. Atti del Governo a f. 20.

DXVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 8 DICEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 dicembre 1907, n. 304)

Che riconosce come corpo morale l' istituto per case popolari in Torino, e ne approva lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 dicembre 1907.
Reg. 39. Atti del Governo a f. 30.

DXVII.

Regio Decreto *che nomina il comm. Alberto Pironti a membro della commissione centrale per la diffusione dell' istruzione elementare nel mezzogiorno e nelle isole.*

8 *dicembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 dicembre 1907, n. 304)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383;

Veduto il Nostro decreto del 28 febbraio 1907, n. LVII;

Veduta la rinuncia fatta dal comm. dott. Attilio Jéhan de Johannis all'ufficio di componente la commissione centrale istituita con l'articolo di legge sopra citato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È accettata la rinuncia del comm. dott. Attilio Jéhan de Johannis all'ufficio di componente la commissione centrale istituita presso il Ministero della istruzione pubblica, con l'art. 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383.

Art. 2.

È chiamato a far parte di detta commissione, in luogo del rinunciatario, il comm. dott. Alberto Pironti, direttore generale dell'amministrazione civile presso il Ministero dell' interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 dicembre 1907.
Reg. 39. Atti del Governo a f. 31. A. Armelisasso.
***Luogo del Sigillo. V.* Il Guardasigilli ORLANDO.**

Rava.

DXVIII.

REGIO DECRETO, Roma, 10 Novembre 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 dicembre 1907, n. 306)

Con cui l'ospizio dei poveri vecchi cronici in Caraglio è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 dicembre 1907.
Reg. 39. Atti del Governo a f. 32.

DXIX.

REGIO DECRETO, Roma, 14 Novembre 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 dicembre 1907, n. 306)

Con cui l'asilo infantile di Santa Croce sull'Arno è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 dicembre 1907.
Reg. 39. Atti del Governo a f. 39.

DXX.

REGIO DECRETO, Roma, 17 Novembre 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 dicembre 1907, n. 306)

Con cui l'asilo infantile Astori in Dossena è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 dicembre 1907.
Reg. 39. Atti del Governo a f. 33.

Regio Decreto ***che modifica le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche di Portoferraio.***

24 *novembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 dicembre 1907, n. 305)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri, nonchè il regolamento per l'esecuzione della legge stessa approvato con regio decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Visto il regio decreto 23 maggio 1907, n. CCIII (parte supplementare) col quale stabilivansi le sezioni elettorali del collegi di probiviri istituito in Portoferraio per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri istituito in Portoferraio per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche, sono modificate come segue:

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	NUMERO delle sezioni per gli	
		industriali	operai
Portoferraio . . .	Portoferraio	1	1
	Campo dell'Elba		
	Porto Longone		1
	Capoliveri		1
	Rio Marino		1
	Rio nell'Elba		2

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 dicembre 1907.
Reg. 39. Atti del Governo a f. 44. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

DXXII.

Regio Decreto *che modifica la circoscrizione del collegio di probiviri per le industrie edilizie ed affini in Cuneo.*

1° *dicembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 dicembre 1907, n. 306)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi dei probiviri per le industrie, ed il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Veduto il regio decreto 8 maggio 1904, n. CCXXIV, col quale venne istituito un collegio di probiviri per le industrie edilizie ed affini con sede in Cuneo e con giurisdizione su tutto il territorio della provincia;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti, e per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La giurisdizione del collegio di probiviri per le industrie edilizie ed affini istituito in Cuneo è ristretta al solo territorio del circondario di Cuneo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 dicembre 1907.
Reg. 39. Atti del Governo a f. 43. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.
ORLANDO.

DXXIII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 30 SETTEMBRE 1907

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 28 dicembre 1907, n. 306)

Col quale il monte frumentario di Roccagloriosa (Salerno) è trasformato in cassa di prestanze agrarie, questa è concentrata nella congregazione di carità del luogo ed approva lo statuto organico del nuovo ente. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 21 dicembre 1907.
Reg. 39. Atti del Governo a f. 37.

DXXIV.

Regio Decreto *che approva lo statuto del consorzio concernente la concessione del suolo stradale per la costruzione e l'esercizio della tramvia Aversa-Casal di Principe.*

24 *novembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 dicembre 1907, n. 305)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Caserta in data 22 febbraio 1907, le deliberazioni in data 20 gennaio 1906 dei consigli comunali di Casal di Principe, Frignano Maggiore, San Marcellino e Trentola, nonchè quelle dei consigli comunali di Aversa, Lusciano e Ducenta, Frignano Piccolo e San Cipriano, rispettivamente in data 11 settembre e 18 dicembre, 14 luglio, 20 gennaio e 17 marzo, e 21 gennaio 1906, dirette tutte a promuovere la costituzione di un consorzio per la concessione del suolo stradale per l'impianto e l'esercizio di una tramvia da Aversa a Casal di Principe, a norma ed agli effetti dell'art. 2 del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, e dell'art. 7 della legge 29 giugno 1873, n. 1475;

Visto lo schema definitivo dello statuto consortile, approvato dall'assemblea generale dei rappresentanti della provincia e dei comuni interessati nell'adunanza del 21 settembre 1907;

Viste le leggi 27 dicembre 1896, n. 561, e 29 giugno 1873, n. 1475;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo statuto del consorzio concernente la concessione del suolo stradale, per la costruzione della nuova tramvia Aversa-Casal di Principe, deliberato nell'adunanza 21 settembre 1907 dai rappresentanti della provincia di Caserta e dei comuni di Aversa, Lusciano, Ducenta, Trentola, San Marcellino, Frignano Maggiore, Frignano Piccolo San Cipriano e Casal di Principe.

Un esemplare dello statuto, vistato d'ordine Nostro dal ministro dei lavori pubblici, costituisce parte integrante del presente decreto.

Con l'approvazione dello statuto consortile resta impregiudicata ogni determinazione del Governo circa l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della tramvia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 dicembre 1907.
Reg. 39. Atti del Governo a f. 40. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

Giolitti.
P. Bertolini.

STATUTO

del consorzio per la costruzione ed esercizio della tramvia elettrica Aversa-Casal di Principe

---

TITOLO I.

Del consorzio.

Art. 1.

Il consorzio istituito tra la provincia di Caserta ed i comuni di Aversa, Lusciano-Ducenta, Trentola, San Marcellino, Frignano Maggiore, Frignano Piccolo, San Cipriano e Casal di Principe, ai sensi della legge 29 giugno 1873, n. 1475, dell'art. 38 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e dell'art. 2 del regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1900, n. 306, ha per iscopo lo stabilimento di una tramvia su strade provinciali e comunali da Aversa a Casal di Principe.

Art. 2.

L'assemblea consorziale si compone dei delegati della provincia e dei comuni nel numero e coi voti qui proporzionalmente determinati, a seconda che essi concedono sussidi a norma dell'art. 7 della citata legge 29 giugno 1873, numero 1475, o strade, ai sensi dell'art. 2 del regolamento 17 giugno 1900, n. 306, e cioè:

1° Provincia di Caserta avrà voti tre e rappresentanti tre, cioè uno pel sussidio di lire 2,000, e due per la concessione del suolo stradale;

2° Comune di Aversa avrà voto uno e rappresentante uno perchè concede solamente suolo stradale;

3° Comune di Lusciano-Ducenta avrà voti due e rappresentanti due, cioè uno pel sussidio di lire 400 e l'altro pel suolo comunale;

4° Comune di Trentola avrà voti due e rappresentanti due uno cioè pel tratto stradale ed uno pel sussidio di lire 700 annue;

5° Comune di San Marcellino avrà voto uno e rappresentante uno perchè concede solo il sussidio di lire 1,100 annue;

6° Comune di Frignano Maggiore avrà voto uno e rappresentante uno perchè concede solo il sussidio di lire 1,400 annue;

7° Comune di Frignano Piccolo avrà voto uno e rappresentante uno perchè concede solo il sussidio di lire 1,600 annue;

8° Comune di San Cipriano avrà voti due e rappresentanti due perchè concede il sussidio di lire 2,300, superiore a quello della provincia;

9° Comune di Casal di Principe avrà voti due e rappresentanti due perchè concede il sussidio di lire 2,500 annue superiore a quello della provincia.

I rappresentanti dunque della provincia e dei comuni che costituiscono l'assemblea generale sono in numero di quindici.

Se nuovi enti vorranno aggiungersi al consorzio, e quindi la necessità di portare una variante al tracciato o implicare il prolungamento della linea, ciò non potrà avvenire senza apportare una modificazione al consorzio stesso ed al relativo statuto da approvarsi, a norma di legge, cioè mediante regio decreto su proposta dei ministri dell'interno e dei lavori pubblici, inteso il parere del Consiglio di Stato.

Le adunanze in prima convocazione saranno valide se alla riunione interverranno la metà dei delegati componenti il consorzio ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero, da non essere inferiore al terzo.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Per gli impegni ultra quinquennali saranno applicate le norme dettate dall'art 162 della vigente legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Il consorzio s'intenderà continuativo per tutta la durata della concessione e per l'uso delle strade provinciali e comunali anche se il sussidio deliberato avesse a cessare prima di quel termine.

Gli enti consorziati allo spirare della concessione potranno disporre liberamente dell'uso di dette strade.

Art. 4.

È riservata, ai comuni consorziati, la facoltà del riscatto della tramvia e di disciplinare l'esercizio.

Art. 5.

I rappresentanti della provincia e dei comuni nel consorzio dureranno in carica cinque anni: i membri uscenti potranno essere rieletti.

In caso di incapacità legale, dimissioni, decadenze, decessi od ineleggibilità, i membri dovranno essere surrogati nel più breve tempo possibile e dureranno in carica per quel tempo che agli uscenti spettava di compiere.

Art. 6.

Il consorzio avrà sede in Aversa, nella casa comunale, essendo il sito più centrale tra la provincia ed i comuni interessati e, per conseguenza, tutti gli atti e tutte le deliberazioni che da esso emanano, a seconda della loro natura, verranno trasmessi all'autorità tutoria ed all'autorità politica, avuto riguardo alle rispettive loro competenze a norma di legge.

Titolo II.

Dell'assemblea generale.

Art. 7.

L'assemblea consorziale viene normalmente convocata una volta l'anno il primo lunedì di agosto, e, straordinariamente,

ogni qualvolta essa venga richiesta al presidente del consorzio dal prefetto di Caserta, da due membri del comitato permanente, o da un terzo dei delegati del consorzio.

Art. 8.

Spetta all'assemblea generale di approvare:

a) i limiti e le norme delle concessioni fatte dalla provincia e dai comuni per l'occupazione di strade di loro proprietà e per ogni facilitazione concessa, bene inteso che dette concessioni non attinenti allo scopo del consorzio, restano di competenza degli enti proprietari delle strade;

b) i capitolati d'onere da imporre al concessionario per la esatta esecuzione degli impegni assunti da esso;

c) è devoluta pure all'assemblea la nomina di un segretario.

Titolo III.

Del comitato permanente.

Art. 9.

Vi sarà un comitato permanente nominato dall'assemblea generale composto di cinque membri, i quali alla lor volta, eleggeranno nel proprio seno il presidente che rappresenta il consorzio agli effetti civili ed amministrativi.

Art. 10.

I membri del comitato si rinnovano ogni cinque anni e sono rieleggibili quando continuino ad essere rappresentanti degli enti; perdendosi tale qualità si cessa di pieno diritto di far parte anche del comitato.

La surrogazione dei membri del comitato decaduti per qualsiasi motivo, avrà luogo nella prima adunanza ordinaria dell'assemblea, e quando quelli da surrogare siano più di due dovrà essere convocata l'assemblea, in via straordinaria, non oltre il termine di un mese.

La qualità di membro dell'assemblea e del comitato si perde col sopraggiungere di una causa d'incompatibilità o di ineleggibilità.

Art. 11.

Il comitato permanente:

a) amministra il consorzio nei limiti determinati dal presente statuto;

b) vigila e sorveglia in ogni miglior modo la esecuzione dei patti intervenuti coi concessionari e ne riferisce con apposite relazioni all'assemblea consortile;

c) e specialmente sorveglia e controlla i limiti dei capitolati d'oneri accettati dai concessionari, l'osservanza dei patti relativi alle tariffe, agli orari, alle ammissioni del personale e ad ogni altro interesse riservato agli enti consorziati;

d) convoca l'assemblea consorziale straordinariamente ogni qualvolta che per fatti nuovi, o circostanze impreveduto ne riconosca la necessità e l'urgenza nei casi contemplati dall'art. 7.

Titolo IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

Per tutto ciò che non è previsto dal presente statuto, saranno osservate le disposizioni sancite dalle leggi generali e speciali della materia e segnatamente quelle contenute nelle leggi 29 giugno 1873, n. 1475, 27 dicembre 1896, n. 1561, e le norme stabilite dalla legge comunale e provinciale che riguardano le giunte municipali per le deliberazioni del comitato permanente, ed i consigli comunali per gli atti dell'assemblea generale.

Visto, d'ordine di S. M.

Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici

P. BERTOLINI.

DXXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 5 DICEMBRE 1907
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 dicembre 1907, n. 304)

Che provvede alla delimitazione dei confini ed al riparto patrimoniale fra i comuni di Grazzanise e Santa Maria la Fossa. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 dicembre 1907.
Reg. 39. Atti del Governo a f. 51.

DXXVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 1° DICEMBRE 1907
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 dicembre 1907, n. 307)

Con cui il ricovero di mendicità Giuseppe Raffaele Antonucci di Popoli (Aquila) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 dicembre 1907.
Reg. 39. Atti del Governo a f. 53.

DXXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 1° DICEMBRE 1907
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 dicembre 1907, n. 307)

Con cui l'asilo infantile Paravicini di Traona (Sondrio) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 dicembre 1907.
Reg. 39. Atti del Governo a f. 55.

DXXVIII.

REGIO DECRETO *che dà facoltà al consorzio irriguo delle acque di Vignazza ed Aquino di Monreale di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi e nelle forme fiscali.*

1° *dicembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 dicembre 1907, n. 307)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda del consorzio irriguo delle acque di Vignazza ed Aquino, in comune di Monreale, provincia di Palermo, diretta ad ottenere la facoltà di riscuotere il contributo dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali;

Visto l'atto di costituzione del consorzio in data 11 maggio 1903;

Veduto il regolamento e gli altri atti relativi;

Vista la deliberazione 16 giugno 1907 con la quale si accettano le modificazioni al regolamento suggerite dal Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Viste le leggi 29 maggio 1873, n. 1387 (serie 2ª), e 28 febbraio 1886, n. 3732 (serie 3ª);

Sulla proposta del predetto Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al consorzio irriguo delle acque di Vignazza ed Aquino, in comune di Monreale, provincia di Palermo, è accordata

la facoltà di riscuotere il contributo dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 dicembre 1907.
Reg. 39. Atti del Governo a f. 52. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu.

DXXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 1° DICEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 30 dicembre 1907, n. 307)

Che modifica lo statuto del monte di pietà di Scigliano. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 24 dicembre 1907.
Reg. 39. Atti del Governo a f. 54.

DXXX

Regio Decreto *che approva lo statuto del consorzio pe*
la concessione del suolo stradale per la tramvia ele-
trica Trani-Corato.

19 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 gennaio 1908, n. 5)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 23 maggio e 28 dicembre 1899 del Consiglio provinciale di Bari, 5 e 29 novembre 1899 e 4 maggio 1900, del Consiglio comunale di Corato, 9 e 1- dicembre 1899, e 7 aprile 1900 del Consiglio comunale di Trani, tutte dirette a promuovere la costituzione di un consorzio per la concessione del suolo stradale ad uso della tramvia elettrica Trani-Corato, a norma ed agli effetti del l'art. 2 regolamento 17 giugno 1900, n. 306, e dell'art. legge 29 giugno 1873, n. 1475;

Visto lo schema dello statuto consortile deliberato dall'assemblea generale dei rappresentanti della provincia e dei comuni consorziati nelle sedute del 23 maggio 1905 e del 14 maggio 1907;

Ritenuto che nello statuto possono trovare sede le disposizioni circa la concessione del suolo stradale, ma non le modalità di esercizio della tramvia, specialmente se esse debbono formare oggetto di accordi con altre amministrazioni pubbliche; e che però vanno soppresse nell'ultimo comma dell'art. 1 le parole « Per queste ultime la spedizione da Corato si farà in servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato »;

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561 sulle tramvie trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Vista le legge 29 giugno 1873, n. 1475;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pei avori pubblici e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo statuto del consorzio suddetto nei termini e nella forma dello schema deliberato nelle adunanze 23 maggio 1905 e 14 maggio 1907 dai rappresentanti della provincia di Bari e dei comuni di Trani e Corato, per la concessione del suolo stradale ad uso della tramvia Trani-Corato, salva la modificazione dell'art. 1 in conformità alla suespressa avvertenza.

Un esemplare del testo rettificato di statuto, vistato, d'ordine Nostro dal ministro dei lavori pubblici, costituisce parte integrante del presente decreto.

Con l'approvazione dello statuto s'intende rimanere impregiudicata ogni determinazione del Governo circa l'autorizzazione della costruzione e dell'esercizio della tramvia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 31 dicembre 1907.
Reg. 39. Atti del Governo a f. 69. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIOLITTI.
GIANTURCO.

STATUTO

del consorzio per la tramvia a trazione elettrica Corato-Tr

Art. 1.

In virtù delle deliberazioni 23 maggio e 28 dicembre 189 del consiglio provinciale di Bari, 5 e 29 novembre 18 e 4 maggio 1900 del consiglio comunale di Corato, 9 19 dicembre 1899 e 7 aprile 1900 del consiglio comuna di Trani, è costituito un consorzio tra la provincia di Ba ed i comuni di Corato e di Tràni, a mente degli artico 38 della legge 27 dicembre 1896, n. 561 e 7 e 8 dell legge 29 giugno 1873, n. 1475 (serie 2ª) per la conces sione di una parte della strada provinciale Corato-Trani di parte dei consecutivi tratti, allo scopo della costruzio e dell'esercizio di una tramvia a trazione elettrica fra C rato e Trani all'ex Convento Colonna.

Questa tramvia seguirà il percorso tracciato in progetto avrà lo scartamento normale di m. 1.45, e servirà al tra sporto di viaggiatori e merci.

Art. 2.

Il consorzio predetto avrà la durata di anni 61, salvo proroga da deliberarsi dagli enti interessati.

Art. 3.

La concessione, di cui all'articolo 1, sarà fatta per durata di 60 anni sotto i patti e le condizioni, che ver ranno stabilite in apposito capitolato d'oneri e che riflet teranno la costruzione della tramvia ed il materiale da im piegarvi, l'armamento ed il materiale mobile, le tariffe velocità e la composizione ed il numero dei treni, i trasporti e gli orari, l'adattamento e la sistemazione delle strade su cui si esercita la concessione, la manutenzione della

occupata e quanto altro riguarda all'impianto e l'esercizio della tramvia, salvo sempre le debite approvazioni ed autorizzazioni governative in quanto siano richieste per legge.

E' fatto salvo agli enti locali il diritto di riscatto a norma di legge.

Art. 4.

Al concessionario è accordato dal dì della apertura della linea all'esercizio, una sovvenzione annua di lire 400 a chilometro da parte della provincia, di lire 600 da parte del comune di Corato, e di lire 350 dal comune di Trani. Queste sovvenzioni verranno pagate al concessionario direttamente da ciascuna amministrazione a rate semestrali posticipate.

Art. 5.

L'assemblea consorziale è composta di 15 componenti, e cioè 5 per la provincia, 6 per il comune di Corato e 4 per il comune di Trani, che durano in carica 6 anni e si rinnovano per un terzo ogni biennio.

La prima rinnovazione è determinata per sorteggio da farsi in seno al consorzio, le successive dalla anzianità.

Essa esercita le attribuzioni assegnatele dalla legge 29 giugno 1873, n. 1475, in quanto la natura della concessione le rende possibili, ed in genere statuisce su tutto quello che riguarda la concessione medesima nei limiti delle dette deliberazioni degli enti che rappresenta.

Art. 6.

Quando per qualsiasi causa durante il biennio venisse a mancare oltre la metà della rappresentanza di uno degli enti, si procederà alla surrogazione.

In caso diverso il terzo dei componenti da sorteggiarsi nei primi due bienni verrà diminuito del numero corrispondente ai posti vacanti. Se la scadenza invece è determinata dall'anzianità, il terzo da rinnovarsi viene accresciuto del numero corrispondente ai posti vacanti. In questo secondo caso gli ultimi eletti surrogano, per l'ente che rappresen-

tano, coloro che sono usciti dall'assemblea prima dell'ordinaria scadenza e per quel tempo che questi sarebbero ancora rimasti in ufficio.

Art. 7.

L'assemblea consorziale si riunisce in tornata ordinaria nei mesi di marzo e novembre, e straordinariamente quando il bisogno lo richiegga e quando ne facciano istanza cinque componenti, rappresentanti almeno due enti.

Art. 8.

Le tornate in prima convocazione saranno valide con l'intervento della metà dei membri che costituiscono l'assemblea, ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno sei componenti.

Le deliberazioni si riterranno adottate, quando ottengano la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 9.

L'assemblea consorziale nomina nel suo seno un comitato permanente. Questo comitato sarà composto di tre membri, i quali durano in funzione quattro anni.

Art. 10.

Venendo per qualsiasi ragione a ridursi il numero dei componenti del comitato, sarà tosto provveduto al rimpiazzo.

Art. 11.

Il comitato permanente nomina nel suo seno il presidente che dura in funzione quattro anni, a meno che per sorteggio o per scadenza non cessi di far parte della rappresentanza consorziale.

Art. 12.

Il presidente del comitato rappresenta il consorzio a tutti gli effetti civili ed amministrativi.

Art. 13.

Il comitato invigila sull'esatto adempimento dei patti della concessione e ne riferisce all'assemblea medesima, e cura

che le amministrazioni interessate stanzino annualmente nei loro bilanci le sovvenzoini chilometriche.

Art. 14.

L'assemblea ed il comitato permanente si riuniscono in Bari negli uffici dell'amministrazione provinciale, presso la quale si conservano gli atti.

Fungerà da segretario un segretario della stessa amministrazione.

Ai componenti l'assemblea ed il comitato, non residenti in Bari, spetteranno per ciascuna tornata le sole spese di viaggio, a carico dell'ente, che rappresentano.

Art. 15.

L'assemblea consorziale compilerà il regolamento interno per disciplinare tanto la propria quanto la funzione del comitato suddetto.

Art. 16.

Il presente statuto sarà sottoposto all'approvazione Sovrana.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici
GIANTURCO.

DXXXI.

Regio Decreto *che converte in governativa la scuola tecnica di Borgo S. Donnino.*

30 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 gennaio 1908, n. 4)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle norme per l'istituzione e conversione in governative di scuole medie non obbligatorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1907, numero 645;

Veduto il regolamento per l'applicazione di detto testo unico, approvato con regio decreto 15 settembre 1907, numero 652;

Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342;

Veduta l'istanza in data 5 ottobre 1905 con cui il comune di Borgo S. Donnino chiese la conversione in governativa di quella scuola tecnica;

Veduto che la scuola medesima nell'ultimo triennio ha goduto di un sussidio medio annuo di lire 1,200 che, a termini dell'art. 2 del testo unico 25 luglio 1907, n. 645, deve essere detratto dal contributo a carico del comune di Borgo S. Donnino per la conversione in governativa di detta scuola;

Veduta la convenzione all'uopo stipulata con il comune di Borgo S. Donnino dal Ministero delle pubblica istruzione, con il consenso del Ministero del tesoro;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola tecnica di Borgo S. Donnino è, a tutti gli effetti di legge, convertita in governativa dal 1° ottobre 1907.

Art. 2.

Per tutte le spese concernenti il personale direttivo ed insegnante di detta scuola il comune di Borgo S. Donnino verserà all' Erario un annuo contributo di lire 12,084.40, garantendo un introito annuo per tasse scolastiche di L. 2,000, e provvederà ai locali, al materiale scolastico e scientifico e al personale di servizio, nonchè a quanto altro sia richiesto pel buon andamento della scuola.

Art. 3.

Il fondo stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per sussidiare provincie, comuni ed altri enti morali pel mantenimento di scuole tecniche, sarà diminuito della somma di lire 1,200 in corrispondenza dell'egual somma detratta dal contributo dovuto dal comune di Borgo S. Donnino per la conversione in governativa della scuola tecnica pareggiata.

Art. 4.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alle modificazioni della tabella agraria delle cattedre nelle regie scuole medie ed alle variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubbblica istruzione per l'esercizio 1907-1908 inerenti all'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 31 dicembre 1907.
Reg. 39. Atti del Governo a f. 67. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

Rava.

DXXXII.

Regio Decreto *che riordina la scuola di setificio in Como.*

28 *novembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 9 gennaio 1908, n. 6)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 novembre 1859, n. 3725, sull'ordinamento dell'istruzione pubblica;

Vista la legge 29 dicembre 1904, n. 679, con la quale si istituiva una regia scuola di setificio in Como;

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 563;

Visto il decreto reale 3 aprile 1902, n. 112, sulla concessione di medaglie e di diplomi di benemerenza per l'insegnamento artistico industriale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La regia scuola di setificio, istituita in Como per virtù della legge 29 dicembre 1904, e con la quale venne fusa la sezione industriale del regio istituto tecnico, ha per fine l'istruzione superiore scientifica e tecnica, di coloro che intendono di dedicarsi alla fabbricazione dei tessuti con speciale riguardo a quelli di seta, alla tintoria ed alle arti affini; si propone altresì di migliorare l'istruzione pratica degli operai delle arti tessili.

Essa comprende un museo ed alcuni laboratori.

Il museo ha lo scopo di fornire agl'insegnanti e ai capi d'arte materia di studio e mezzi didattici, di svolgere e di perfezionare negli allievi e nei fabbricanti il sano criterio e il buon gusto nella composizione dei tessuti, nella scelta dei disegni e colori. Esso contiene ordinate raccolte di pregevoli stoffe antiche e moderne; copia a colori di pitture, mosaici, miniature che offrano ottimi saggi di stoffe, di fogge di vesti e di oggetti di decorazione; campioni di moda e di novità; saggi di materie tessili; modelli di disegno tecnico, macchine, apparecchi, materiali diversi per la tessitura, la tintoria, la stampa, l'apparecchiatura.

I laboratori sono destinati alle esercitazioni pratiche, coordinate ai diversi insegnamenti e ad offrire agl'industriali la possibilità di ottenere prove, determinazioni e dosaggi, specialmente per quanto riguarda la qualità e la resistenza dei filati, la composizione delle sostanze coloranti i rendimenti della carica; rilasciano certificati ufficiali delle prove e dei saggi eseguiti, e i rispettivi direttori, quando ne siano richiesti adempiono alle funzioni di arbitro nelle controversie insorte in tal materia.

Alla scuola saranno in seguito annessi un corso teorico-pratico di trattura e torcitura della seta ed un osservatorio bacologico.

Art. 2.

Al mantenimento annuo della scuola si provvede:

1° — con la dotazione di lire 80,000 stanziata dalla legge 14 luglio 1907 nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

2° — con l'assegno di lire 5,000 da parte della provincia di Como;

3° — con i proventi per i lavori eseguiti nei laboratori e nelle officine, coi sussidi concessi da enti pubblici o da privati e con ogni altro provento eventuale.

4° — con i proventi delle tasse scolastiche, fatta eccezione della tassa di diploma che viene pagata all'erario.

Art. 3.

Gli stipendi del direttore e degli insegnanti compresi nella pianta organica unita alla legge 14 luglio 1907 saranno pagati direttamente dallo Stato.

Dedotti gli stipendi di cui sopra, tutte le somme destinate per il mantenimento della scuola, saranno versate alla cassa di questa e formeranno l'entrata del suo bilancio speciale.

Le somme che non fossero spese nell'esercizio si porteranno in aumento dell'entrata del bilancio della scuola per l'esercizio successivo.

Art. 4.

La scuola comprende tre sezioni di fabbricazione di tessuti, di tintoria, stampa ed elementi di apparecchiatura; di disegno di tessuti, ed un corso di trattura e torcitura.

La scuola impartisce inoltre lezioni ad operai delle arti tessili mediante corsi serali e festivi.

Art. 5.

Nella sezione per la *fabbricazione dei tessuti* si daranno i seguenti insegnamenti:

Storia naturale e lavorazione delle fibre tessili, tessitura con esercitazioni, nozioni di chimica generale e tintoria, elementi di fisica, meccanica con esercitazioni e disegni di macchine, disegno ornamentale, lingua francese e lingua inglese o tedesca, contabilità e nozioni di diritto commerciale e di legislazione industriale.

Nella sezione di *tintoria, stampa ed elementi di apparecchiatura* gl'insegnamenti saranno i seguenti: Mineralogia, storia naturale e preparazione delle fibre tessili, nozioni di tessitura, elementi di fisica chimica generale ed analitica con esercitazioni, chimica tintoria con esercitazioni, meccanica applicata con esercitazioni, lingua francese, lingua inglese o tedesca, contabilità e nozioni di diritto commerciale e di legislazione industriale.

Nella sezione del *disegno dei tessuti* gl'insegnamenti saranno: tessitura con esercitazioni, disegno ornamentale, disegno artistico e tecnico, elementi di fisica, stile e storia dell'arte, lingua francese, lingua inglese o tedesca.

Il ministro potrà istituire nuovi insegnamenti, sentito il parere della giunta di vigilanza e del collegio dei professori nei limiti consentiti dal bilancio della scuola.

Potranno essere ordinati dal Ministero, sentito il parere della giunta di vigilanza e del collegio degli insegnanti, viaggi d'istruzione degli alunni, col concorso pecunario delle loro famiglie e nei limiti delle somme all'uopo disponibili nel bilancio speciale della scuola.

Art. 6.

Con decreto ministeriale saranno approvati: i programmi particolareggiati di ciascuna materia; le norme per gli esami; il regolamento per la disciplina degli alunni e del personale insegnante della scuola, e per il buon andamento del museo e della biblioteca, per la gestione dei laboratori, per i viaggi d'istruzione.

Nel detto regolamento saranno anche stabilite quali somme dovrà pagare ogni alunno per gli oggetti da lui usati e consumati nelle esercitazioni pratiche.

Art. 7.

Per essere ammessi alla prima classe di ciascuna sezione della scuola occorre aver compiuto il 14° anno di età.

Sono ammessi senza esami coloro che hanno conseguito il certificato di promozione alla 2ª classe di un istituto tecnico governativo o pareggiato.

Gli altri candidati dovranno subire per l'ammissione un esame vertente sulle materie d'insegnamento nel 1° anno dell'istituto tecnico.

Tuttavia per i giovani muniti della licenza di scuola classica, o di una delle scuole commerciali e industriali, che saranno designate con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, l'esame sarà soltanto integrativo nelle materie per le quali, a giudizio del collegio dei professori, sia insufficiente la preparazione conseguita con gli studi percorsi.

Saranno ammessi alla seconda classe di ciascuna sezione quei giovani, i quali, avendo l'età di 15 anni compiuti e soddisfacendo alle altre condizioni sopraindicate per l'ammissione al primo anno, superino un esame sulle materie della prima classe della scuola.

Non si faranno ammissioni alla terza classe della scuola.

I candidati per l'ammissione alla seconda classe delle sezioni di fabbricazione e di disegno di tessuti dovranno anche provare di aver fatto un tirocinio pratico di almeno un anno presso un esperto tessitore.

Al corso di trattura e torcitura saranno ammessi coloro che provino di avere una sufficiente preparazione teorico-pratica e di essere prosciolti dall'obbligo dell'istruzione elementare.

Al corso serale festivo verranno ammessi coloro che dimostrino di essere prosciolti dall'obbligo dell'istruzione elementare e di essere impiegati nell'industria tessile.

Art. 8.

Per il passaggio da una all'altra classe di ciascuna sezione, è obbligatorio un esame di promozione.

Non sono ammessi uditori in nessuna classe. Soltanto i laureati in chimica nelle regie università potranno essere accettati come praticanti nella sezione tintoria, e i licenziati delle scuole superiori di arte applicata o delle accademie di belle arti potranno essere ammessi come praticanti nella sezione di disegno dei tessuti. Inoltre i licenziati di una delle sezioni della scuola potranno essere ammessi a frequentare nelle altre i soli corsi non prima seguiti sottoponendosi al pagamento delle tasse dovute dagli alunni ordinari.

Art. 9.

L'anno scolastico comincia il 1° ottobre e termina il 31 luglio.

Il museo e i laboratori rimangono aperti in tutti i mesi dell'anno.

Gli esami di promozione e di licenza si fanno nella seconda quindicina di luglio; gli esami di riparazione e quelli di ammissione, nella prima quindicina di ottobre. L'esame di riparazione è unico.

I corsi serali e festivi ed il corso di trattura e torcitura saranno regolati con disposizioni del collegio dei professori approvate dalla giunta di vigilanza.

Le lezioni hanno principio appena terminati gli esami.

Art. 10.

I giovani che, dopo avere frequentato regolarmente i corsi della sezione cui sono iscritti, avranno superati gli esami di licenza, otterranno rispettivamente diplomi di periti nella fabbricazione dei tessuti, di periti chimici tintori e di periti disegnatori di tessuti.

Agli inscritti al corso di trattura e di torcitura ed ai corsi serali e festivi, che abbiano frequentato con assiduità e diligenza le lezioni e superato una prova finale di esame, sarà rilasciato un certificato di regolare frequenza e profitto; la giunta di vigilanza fisserà l'epoca e i programmi delle rispettive prove finali.

Art. 11.

Alla scuola è annessa una biblioteca contenente opere di coltura tecnica e speciale ad uso degli insegnanti e degli allievi.

Art. 12.

La tariffa per l'uso dei campionari di stoffe, per l'estrazione di copie di disegni, per le prove ed assaggi da compiersi nei laboratorî e per i certificati ufficiali da rilasciarsi, sarà stabilita nel regolamento di cui all'art. 6.

Art. 13.

Alle amministrazioni pubbliche ed ai privati che abbiano istituito borse di studio, a tutti coloro che abbiano fatto dono di oggetti o di somme in danaro alla scuola per l'incremento del museo, della biblioteca, dei laboratorî e degli opifici diversi, il Ministero di agricoltura, industria e com-

mercio potrà accordare diplomi, medaglie e menzioni di benemerenza verso l'istruzione industriale e commerciale, ai termini del regio decreto 3 aprile 1902, n. 112. Le medaglie e le menzioni onorevoli concesse per questi titoli non sono computate nel numero di quelle previste nel citato decreto.

Le onorificenze concesse saranno pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero e il numero degli oblatori sarà inscritto in un libro d'onore da tenersi in evidenza nella biblioteca annessa alla scuola.

Art. 14.

All'andamento disciplinare e didattico della scuola sopraintende il direttore, che per tale oggetto corrisponde direttamente col Ministero.

Art. 15.

Una giunta di vigilanza sopraintende all'amministrazione della scuola.

Il presidente e i rappresentanti degli enti locali nella giunta di vigilanza per il regio istituto tecnico di Como esercitano le loro funzioni nella giunta di vigilanza per la regia scuola superiore di setificio.

A completare questa giunta il Ministero di agricoltura. industria e commercio nomina due suoi rappresentanti. La giunta elegge nel proprio seno un vice-presidente.

I membri della giunta durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Il direttore della scuola fa parte di diritto della giunta di vigilanza.

Le persone e gli enti che con doni cospicui e con assegni annuali alla scuola, consacrati in atti legalmente validi concorrono all'incremento dell'istituto potranno essere ammessi con decreto del Ministero ed avere una rappresentanza nella giunta.

Art. 16.

La giunta di vigilanza si aduna almeno ogni bimestre e tutte le volte che il bisogno lo richiede, in segnito a con-

vocazione del presidente o dietro domanda scritta di almeno due membri.

Nell'invito di convocazione sarà indicato l'elenco delle materie da trattare; tale invito sarà comunicato ai membri almeno tre giorni prima, salvo casi d'urgenza.

Le adunanze della giunta sono valide, quando v'intervenga la metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 17.

La giunta ha le seguenti attribuzioni:

1° provede al regolare andamento amministrativo della scuola e ne invigila l'andamento didattico;

2° compila il bilancio preventivo della scuola distinto in capitoli ed articoli, da sottoporre al Ministero di agricoltura, industria e commercio almeno due mesi prima che cominci l'anno finanziario proponendo la ripartizione dei fondi disponibili per l'acquisto di materiale didattico e scientifico, di collezioni di libri per il museo e la biblioteca e per le altre spese diverse;

3° compila il bilancio consuntivo, distinto in capitoli ed articoli, da sottoporre pure all'approvazione del Ministero due mesi dopo la chiusura dell'esercizio;

4° mantiene le spese nei limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila sotto la sua responsabilità che non siano superati gli stanziamenti fatti nel bilancio preventivo, e non siano fatti storni da uno ad altro capitolo senza la preventiva approvazione ministeriale; potrà invece d'accordo col collegio dei professori, ordinare storni da un articolo all'altro del medesimo capitolo;

5° fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e per l'incremento della scuola;

6° dà parere al Ministero su tutti i provvedimenti riguardanti disposizioni regolamentari, programmi, ruoli del personale, su nuovi insegnamenti o corsi speciali; propone il calendario scolastico, promuove conferenze pubbliche;

7° propone premi e onorificenze agli insegnanti ed al personale non insegnante più meritevole, o censure e punizioni a quelli che mancano ai loro doveri, sentito il parere del direttore;

8° vigila sulla buona manutenzione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, del museo e dei laboratorî, curando che gli inventarî siano debitamente tenuti. Una copia degli inventarî sarà trasmessa al Ministero, al quale dovranno pure comunicarsi alla fine di ogni semestre le variazioni apportatevi;

9° presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero ed agli enti che contribuiscono al mantenimento della scuola una particolareggiata relazione sul suo andamento;

10° esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati dalla scuola;

11° promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati, fondazioni di borse di studio, offerte di oggetti e di danaro a vantaggio del museo e dei laboratori;

12° cura la pubblicazione di relazioni e notizie sugli studi e sui lavori fatti nella scuola, che giovi far conoscere a quanti si interessano all' incremento dell' industria tessile;

13° deferisce al presidente per metterlo in grado di provvedere in casi d'urgenza, quelle fra le sue facoltà che saranno determinate con deliberazione speciale.

Il presidente comunica le decisioni della giunta al Ministero e dà esecuzione agli ordini che gli sono dal Ministero comunicati.

Art. 18

Nella tabella annessa al presente decreto, vista d'ordine Nostro dal ministro proponente, sono indicati il numero e gli stipendi degli insegnanti ordinari e straordinari di cui alla pianta organica unita alla legge 14 luglio 1907, dei capi officina e del personale amministrativo.

Per gl' insegnamenti non affidati a professori ordinari o straordinari sarà provveduto con la nomina d'incaricati il

cui stipendio sarà determinato dal Ministero su proposta della giunta di vigilanza.

I professori ordinari e straordinari che dirigono laboratori, od hanno incarichi speciali, come la conservazione del museo, quelli che dànno più di 15 ore settimanali di lezioni orali o che insegnano nei corsi serali e festivi, avranno diritto a separate indennità, da stabilirsi annualmente con decreto ministeriale su proposta della giunta di vigilanza.

Art. 19.

Gli insegnanti di cui nel primo alinea del precedente articolo sono nominati straordinari in seguito a pubblico concorso per titoli e per esami, od eccezionalmente per soli titoli. Il concorso è indetto dal ministro di agricoltura, industia e commercio; della commissione giudicatrice farà parte un membro della giunta di vigilanza.

La nomina a straordinario a effetto in via di esperimento per due anni. Gl'insegnanti che nel detto periodo abbiano fatto buona prova, sono promossi ordinari.

La nomina degli straordinari è fatta con decreto ministeriale, la promozione ad ordinario con decreto reale.

Gl'insegnanti incaricati, i capi officina e il personale amministrativo sono pure nominati dal ministro in seguito a pubblico concorso o su proposta della giunta di vigilanza. Il direttore è scelto fra gl'insegnanti ordinari con decreto reale. Egli dura in carica non oltre tre anni, ma può essere rieletto.

Gl'insegnanti supplenti, gli assistenti od aiuti ed il personale d'ordine e di servizio sono nominati dalla giunta di vigilanza con l'approvazione del Ministero.

Al trattamento di riposo dei capi officina e del personale amministsativo si provvederà con l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai secondo le norme che saranno stabilite in apposito regolamento, da approvarsi con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto si fisseranno le ritenute da farsi sugli stipendi del personale per l'iscrizione di cui sopra.

Il personale inserviente sarà inscritto alla Cassa nazionale per tutto il tempo durante il quale resterà al servizio della scuola.

Art. 20.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto, tanto per le riscossioni quanto per i pagamenti, da un istituto di credito della città, proposto dalla giunta di vigilanza ed approvato dal Ministero.

L'istituto stesso farà direttamente gl'incassi ed eseguirà i pagamenti su riversali e mandati diretti intestati ai debitori o creditori.

I mandati di pagamento e le riversali porteranno le firme del presidente della giunta di vigilanza, del direttore della scuola e del segretario-economo, e dovranno staccarsi da libri a matrice.

Il segretario-economo farà i pagamenti di piccole spese occorrenti alla scuola sul fondo all'uopo anticipatogli dalla giunta di vigilanza.

Art. 21.

Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della giunta e nell'amministrazione della scuola, provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola e dei laboratori, all'osservanza dei regolamenti, propone i provvedimenti che reputa utili, e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale dei laboratori in caso di breve assenza. Nei casi di assenza prolungata riferisce al Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Art. 22.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale ad essi affidato.

Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore della scuola e di chi ne fa le veci, propone i programmi d'insegnamento e gli orari settimanali delle lezioni.

La giunta trasmette, col suo parere, le proposte al Ministero per la sua approvazione.

Il collegio degli insegnanti sceglie i libri di testo, fa le proposte per l'acquisto del materiale didattico e scientifico e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento di cui all'articolo 6.

Il collegio degli insegnanti si riunisce almeno una volta ogni bimestre per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero sottoposti al suo esame.

Nella prima adunanza di ogni anno il collegio nomina il vice-direttore, il segretario e il bibliotecario.

Art. 23.

Il segretario-economo coadiuvato, ove accorra, da altro personale tiene in ordine, sotto lo sorveglianza del direttore, i registri delle iscrizioni, della presenza e del profitto degli alunni, delle tasse pagate, il protocollo e l'archivio dell'istituto e provvede alla corrispondenza degli uffici del direttore e della giunta di vigilanza.

Egli tiene anche in ordine i registri contabili e di magazzino, gl'inventari del materiale scientifico e non scientifico della scuola, del museo e dei laboratori; ha l'intiera responsabilità insieme con gli altri ufficiali, a cui gli oggetti siano stati regolarmente affidati in deposito, della custodia e della buona conservazione del materiale stesso; compila le note nominative per il pagamento degli stipendi e delle indennità agl'insegnanti ed al personale della scuola provvede al pagamento delle piccole spese in base agli ordinativi che gli saranno dati dal presidente della giunta di vigilanza.

Art. 24.

Le tasse da pagarsi dagli alunni sono le seguenti:

per l'esame di ammissione	L.	50
per l'immatricolazione	»	25
per l'iscrizione a ciascun corso	»	80
per l'esame di licenza	»	75
per il diploma	»	10

Su proposta del collegio degli insegnanti, la giunta di vigilanza potrà accordare agli alunni più distinti per merito o per condotta, appartenenti a famiglie di condizioni ristrettissime, l' esonero parziale o totale delle diverse tasse nel limite complessivo di un ottavo del provento avuto per tasse nello esercizio precedente.

I praticanti pagheranno una tassa annuale di lire 200.

Nessuna tassa è dovuta per la frequentazione dei corsi serali e festivi.

Art. 25.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio stabilirà ogni anno, sentito il parere della giunta di vigilanza, il numero e l' ammontare delle borse da conferirsi, secondo le norme in vigore, rispettivamente ai licenziati delle scuole industriali per completare la loro istruzione tecnica nella scuola di Como ed ai licenziati della scuola di Como per perfezionarsi all' estero.

Disposizioni transitorie.

Art. 26.

È in facoltà del ministro di derogare alla regola del concorso per la nomina dei professori straordinarî rispetto al personale della scuola attualmente in servizio.

Art. 27.

Per due anni dalla data del presente decreto è in facoltà del ministro di nominare il direttore anche fra i professori straordinari ed incaricati della regia scuola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 4 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 2. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

Giolitti.
F. Cocco-Ortu.

TABELLA

degli insegnanti ordinari e straordinari, di capi officina e del personale amministrativo.

	Stipendi	
	di straordinario	di ordinario
1 Professore di 1° grado	L. 4000	L. 5000
2 Professori di 2° grado	» 3000	» 3500
4 Professori di 3° grado	» 2600	» 3000
1 Capo officina di 1° grado	»	» 2800
2 Capi officina di 2° grado	»	» 1800
1 Segretario economo		» 2000
Retribuzione del direttore	» 1000	

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO ORTU.

DXXXIII.

Regio Decreto *che erige in ente morale la fondazione Achille Bucchia presso la regia università di Padova e ne approva l'annesso statuto.*

10 *novembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 gennaio 1908, n. 8)

——

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testamento olografo del cav. dott. Achille Bucchia, pubblicato in Rovigo addì 13 giugno 1900 per notar Giovanni Giolo;

Veduto l'atto di transazione stipulato in data 28 marzo 1907 fra la regia università di Padova e la signora Argia Goth vedova Bucchia con cui a tacitazione di ogni eventuale diritto spettante alla università stessa la detta signora destinò la somma di lire 35,000 alla istituzione di una o più borse di studio, da intitolarsi al nome del defunto suo marito e da conferirsi con le modalità che fossero stabilite dal consiglio accademico con l'approvazione dell'autorità competente a favore di giovani che avessero compiuto gli studi in medicina e chirurgia presso quell'ateneo;

Veduta l'istanza del rettore della regia università di Padova per l'erezione in ente morale della fondazione « Achille Bucchia » e l'approvazione del relativo statuto, proposto dal consiglio accademico della stessa università;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La fondazione Achille Bucchia presso la regia università di Padova è eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 7 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 4. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

STATUTO

della fondazione Achille Bucchia

Art. 1.

È costituita nella regia università di Padova la fondazione Achille Bucchia, col capitale di lire 35,000 investito in rendita consolidata dello Stato.

Art. 2.

La fondazione ha per iscopo di conferire una borsa di perfezionamento all'estero nelle scienze mediche strettamente intese, esclusa, cioè ogni disciplina attinente alla chirurgia.

A tale scopo ogni due anni sarà pubblicato per cura del rettore nella prima metà di aprile un concorso per una borsa di studio di lire 2,000.

Art. 3.

I concorrenti devono essere di nazionalità italiana ed avere compiuto con notevole profitto nell'università di Padova l'intero corso degli studi di medicina e chirurgia da non più di quattro anni.

Art. 4.

Ogni concorrente dovrà entro il 15 di maggio presentare l'istanza corredata dei documenti seguenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di nazionalità;

3° attestato di buona condotta;

4° certificato degli studi percorsi e dei punti conseguiti nelle prove degli esami speciali e di laurea;

5° certificato comprovante le condizioni economiche dell'aspirante e della sua famiglia;

6° dichiarazione della disciplina medica nella quale l'aspirante intende di perfezionarsi.

Sarà tenuto conto inoltre di eventuali altri titoli o pubblicazioni dei concorrenti.

Art. 5.

Il concorso è giudicato non più tardi del mese di giugno dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia con preferenza al concorrente che abbia superato gli altri negli studi di chimica medica.

A parità di merito fra due o più concorrenti dovrà preferirsi quello che si trovi in condizioni economiche meno agiate.

Il consiglio della facoltà decide a maggioranza assoluta di voti con una relazione scritta nella quale indica l'istituto, o gli istituti superiori esteri presso cui il perfezionamento debba aver luogo.

Entro la prima metà di luglio la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina verrà sottoposta all'approvazione del consiglio accademico, che non entra nel merito e giudica soltanto della regolarità del concorso.

Art. 6.

Il sussidio dura un anno, ma chi ne gode lo perde qualora contravvenga alla disposizione dell'art. 7.

Art. 7.

Chi gode il sussidio deve ogni bimestre fornire al rettore della regia università di Padova la prova della frequenza ai corsi seguiti all'estero. Alla fine dell'anno dovrà presentare alla facoltà di medicina e chirurgia di Padova una particolareggiata relazione sulle risultanze dei propri studi.

Art. 8.

Il pagamento del sussidio sarà fatto dall'economato della regia università di Padova in due rate. La prima sarà pagata dopo che sia pervenuto al rettorato il terzo certificato di frequenza, la seconda dopo che la facoltà medico-chirurgica avrà non più tardi del mese di luglio approvata la relazione contemplata nel precedente art. 7.

Art. 9.

La fondazione è diretta ed amministrata dal rettore.

Art. 10.

Se la borsa messa a concorso non venga assegnata per deserzione del concorso o insufficienza di titoli dei concorrenti il concorso verrà riaperto l'anno successivo.

Art. 11.

Gli eventuali avanzi della gestione annuale andranno in aumento del patrimonio della fondazione a saranno, secondo opportunità e convenienza, impiegati in rendita del debito consolidato italiano.

Costituito così un fondo di riserva sufficiente specialmente allo scopo di far fronte a eventuali nuovi oneri fiscali, gli ulteriori aumenti si accumuleranno fino a che si abbia una somma onde costituire una seconda borsa di perfezionamento all'estero di lire 2,000 e così di seguito.

Articolo transitorio.

Il primo concorso della fondazione verrà aperto quando siansi accumulate rendite per un importo non inferiore a lire 1,500, qualora, per aggravi fiscali, non sia possibile bandire fino dal principio il concorso per l'intero premio normale, stabilito dall'art. 2 capoverso del presente statuto.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

DXXXIV.

REGIO DECRETO, Roma, 15 Dicembre 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 gennaio 1908, n. 8)

Che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame, deliberato dalla giunta provinciale amministrativa di Forlì nelle adunanze del 23 agosto e del 25 ottobre 1907, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 6 settembre 1902, n. 330. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Lacava — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 3.

DXXXV

Regio Decreto *che distacca alcuni comuni dal collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche di Milano, ed istituisce in Busto Arsizio un collegio per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche.*

28 *novembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 gennaio 1908, n. 10)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie ed il regolamento approvato con regio decreto del 26 agosto 1894, n. 179, pe l'esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'articolo 2 della legge predetta;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti e per l'agricoltura l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni appartenenti ai mandamenti di Busto Arsizio, Legnano, Gallarate, Saronno, Fagnano e Somma Lombarda sono staccati dal collegio istituito in Milano con regio decreto 9 febbraio 1906, n. LIII, per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche.

Art. 2.

È istituito un collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche con sede in Busto

Arsizio e con giurisdizione sui comuni appartenenti ai mandamenti di Busto Arsizio, Legnano, Gallarate, Saronno, Fagnano e Somma Lombarda.

Art. 3.

Tale collegio sarà composto di dieci membri, cinque industriali e cinque operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 6. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu
Orlando.

DXXXVI

Regio Decreto *che dichiara opere di pubblica utilità quelle interessanti il servizio militare marittimo da erigersi a Porto Corsini, in territorio di Ravenna.*

15 *dicembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 gennaio 1908, n. 10)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate opere di pubblica utilità quelle interessanti il servizio militare marittimo da erigersi a Porto Corsini, in territorio di Ravenna.

Art. 2.

Alla espropriazione degli immobili all'uopo occorrenti e che verranno designati dal predetto Nostro ministro sarà provveduto a senso della citata legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 5. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

C. MIRABELLO.

DXXXVII.

Regio Decreto *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per l'industria dei merletti, ricami ed affini in Venezia.*

12 *dicembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 gennaio 1908, n. 11).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri, e il regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione della legge predetta;

Visto il regio decreto 3 febbraio 1907, n. XXXII (parte supplementare), col quale venne istituito un collegio di probiviri per l'industria dei merletti, ricami ed affini con sede in Venezia e con giurisdizione sul territorio del comune stesso e su quello dei comuni di Burano, Murano e Pellestrina;

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali per il collegio di probiviri per l'industria dei merletti, ricami ed affini istituito in Venezia sono stabilite come appresso:

SEDE delle sezioni	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli industriali	Numero delle sezioni per gli operai
enezia	Venezia, Burano, Murano e Pellestrina . .	1	—
enezia	Venezia-Murano.	—	1
urano	Burano.	—	1
ellestrina . . .	Pellestrina	—	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti lel Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e li farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 11. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F COCCO ORTU.

DXXXVIII.

Regio Decreto *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per l'industria dei trasporti in Napoli.*

15 *dicembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 15 gennaio 1908, n. 11)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Visto il regolamento, approvato con regio decreto 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione della legge stessa;

Visto il regio decreto 15 dicembre 1904, n. DXXIII (parte supplementare), col quale venne istituito in Napoli un collegio di probiviri per l'industria dei trasporti, con giurisdizione sul territorio di tutta la provincia;

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri per l'industrie dei trasporti, istituito in Napoli sono stabilite come segue:

SEDE delle sezioni	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		Industriali	Operai
Napoli.	Napoli	2	3
San Giovanni a Teduccio. . .	Barra, S. Giovanni a Teduccio, S. Giorgio a Cremano, Ponticelli	1	1
Pollena Trocchia	Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, Cercola, S. Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana	1	1
Resina.	Resina, Portici, Torre del Greco	1	1
Casoria.	Casoria, S. Pietro a Patierno, Secondigliano, Arzano, Caivano, Crispano, Cardito, Afragola.	1	1
Giugliano in Campania . .	Gingliano in Campania, Pomigliano d'Arco, Casalnuovo di Napoli, Licignano di Napoli, Sant'Antimo, Casandrino, Chiaiano ed Uniti, Sant'Arpino, Frattamaggiore, Gruno Nevano, Frattaminore, Villaricca, Qualiano, Marano di Napoli, Mugnano di Napoli, Calvizzano, Melito di Napoli. . .	1	1
Castellammare di Stabia. . . .	Castellammare di Stabia, Vico Equense, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Meta, Sorrento, Massalubrense.	1	1
Capri	Capri-Anacapri	1	1
Torre Annunziata	Torre Annunziata, Gragnano, Lettere, Casola di Napoli, Pimonte, Bosco Tricase, Boscoreale, Poggiomarino, Ottaiano, S. Giuseppe Vesuviano, Agerola.	1	1

SEDE delle sezioni	COMUNI che fanno parte di ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		industriali	operai
Pozzuoli	Pozzuoli, Soccavo, Pianura, Monte di Procida	1	1
Ischia	Ischia, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Ventotene, Forio d'Ischia, Casamicciola, Lacco Ameno, Procida.	1	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 9. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu.

DXXXIX.

REGIO DECRETO, Roma, 12 Dicembre 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 gennaio 1908, n. 10)

Che autorizza il comune di Milano ad applicare la tassa sulle aree fabbricabili, ed è approvato il relativo regolamento deliberato dalla giunta e dal consiglio comunale di Milano nelle adunanze in data 4 aprile e 26 giugno 1907 e 29 ottobre stesso anno. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Lacava — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 8.

DXL

Regio Decreto ***riguardante la donazione del commendatore Tumminelli della sua libreria giuridica per la biblioteca nazionale di Palermo.***

22 ***dicembre*** **1907.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 gennaio 1908, n. 15)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto che con atto 27 ottobre 1907, pei rogiti del regio notaio Ettore Scribani di Palermo il commendatore Ignazio Tumminelli donò allo Stato, a condizione che sia conservata e custodita nella regia biblioteca nazionale di Palermo, una collezione pregevole di ottocentotrenta volumi, oltre gli opuscoli, racchiusa in due scaffali di palissandro;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il contratto 27 ottobre 1907, stipulato pei rogiti del regio notaio Ettore Scribani di Palermo col quale il commendatore Ignazio Tumminelli donò allo Stato una collezione di libri ed opuscoli di materia legale, racchiusi in due scaffali, alle condizioni ivi espresse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 25. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

DXLI

Regio Decreto *riguardante la donazione del generale Ricciotti Garibaldi di una raccolta di carte, documenti, libri e cimeli già appartenenti a Giuseppe Garibaldi, a favore dello Stato.*

29 *dicembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 gennaio 1908, n. 16)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto l'atto rogito dott. Tranquillino del 14 novembre 1907, col quale il generale Ricciotti Garibaldi ha fatto donazione allo Stato d'una raccolta di carte, libri, documenti e cimeli già appartenenti al padre suo perchè sia conservata nel museo e nella biblioteca del Risorgimento Nazionale;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'atto 14 novembre 1907, stipulato dal generale Ricciotti Garibaldi col Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione per la donazione allo Stato d'una raccolta di carte, documenti, libri e cimeli già appartenenti a Giuseppe Garibaldi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 24. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli ORLANDO.

Rava.

DXLII

Regio Decreto *che modifica il regolamento per la riscossione della tassa della camera di commercio ed arti di Trapani.*

29 *dicembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 gennaio 1908, n. 16)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 33 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visti i regi decreti 6 marzo 1898, n. LXVIII (P. S.) e 2 febbraio 1905, n. XLV (P. S.), relativi al regolamento per la riscossione della tassa della camera di commercio ed arti di Trapani;

Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti predetta, in data 5 dicembre 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo 8 del regolamento per la riscossione della tassa della camera di commercio ed Arti di Trapani, approvato con regio decreto 6 marzo 1898, n. LXVIII (parte supplementare), e modificato con regio decreto 2 febbraio 1905, n. XLV (parte supplementare), è modificato come segue:

« La tassa sarà pagata in due rate: la prima al 10 aprile la seconda al 10 ottobre previo avviso che l'esattore farà recapitare ad ogni contribuente ».

Il regio decreto 3 febbraio 1905, n. XLV (parte supplementare), è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 29. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

DXLIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 12 DICEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 gennaio 1908, n. 18)

Con cui l'asilo infantile di Veleso (Como) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 37.

DXLIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 12 DICEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 gennaio 1908, n. 18)

Che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia deliberato dalla giunta provinciale amministrativa di Caltanissetta nelle adunanze in data 13 e 14 novembre 1906, 22 aprile e 21 ottobre 1907, in sostituzione del regolamento approvato con decreto del ministro commissario civile per la Sicilia in data 1° aprile 1897. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 31.

DXLV.

REGIO DECRETO, ROMA, 22 DICEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 gennaio 1908, n. 18)

Che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame deliberato dalla giunta provinciale amministrativa di Caltanissetta nelle adunanze in data 28 novembre 1906, 22 aprile e 21 ottobre 1907, in sostituzione del regolamento approvato con decreto del ministro commissario civile per la Sicilia in data 28 giugno 1897. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* LACAVA — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 32.

DXLVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 22 DICEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 23 gennaio 1908, n. 18)

Con cui l'asilo infantile Gallo di Casapinta è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 33.

DXLVII.

Regio Decreto *col quale il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato dal prof. Cesare D'Ancona.*

29 *dicembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 gennaio 1908, n. 16)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Nostro Governo, e per esso il Ministero della pubblica istruzione, è autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato dal prof. Cesare D'Ancona di un importante frammento di un affresco di Andrea del Castagno, esistente nella villa Pandolfini presso Legnaia (Firenze), ora proprietà dello stesso D'Ancona, per essere conservato, assieme ad altri frammenti di affresco della stessa sala, nel Cenacolo di Santa Apollonia, come risulta nell'atto rogato in forma pubblica amministrativa presso la prefettura di Firenze il 7 novembre 1907. Repertorio n. 2176.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 18 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 34. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA

DXLVIII.

REGIO DECRETO *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie chimiche e dei medicinali con sede in Napoli.*

29 *dicembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 gennaio 1908, n. 19)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per l'industria, e il regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione della legge stessa;

Veduto il regio decreto 4 novembre 1900, n. CCCXXVIII, col quale venne istituito in Napoli un collegio di probiviri per le industrie chimiche e dei medicinali, con giurisdizione sul territorio dei comuni di Napoli e Barra;

Veduto il regio decreto 15 giugno 1905, n. CLXXXVIII, col quale la giurisdizione del suddetto collegio venne limitata al solo comune di Napoli;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l' industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie chimiche e dei medicinali con sede in Napoli e giurisdizione sul territorio del comune stesso, sono stabilite in una per gli industriali ed una per gli operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 39. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO ORTU.

DXLIX.

Regio Decreto *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per l'industria della macinazione dei cereali, della panificazione e della pastificazione con sede in Napoli.*

29 *dicembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 gennaio 1908, n. 19)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione della legge stessa;

Veduto il regio decreto 4 novembre 1900, n. CCCXXVIII, che istituisce in Napoli un collegio di probiviri per l'industria della macinazione dei cereali, della panificazione e della pastificazione, con giurisdizione sul territorio dei comuni di Napoli, Torre Annunziata, Casoria, San Giovanni a Teduccio, Castellammare di Stabia e Secondigliano;

Veduto il regio decreto 15 giugno 1905, n. CLXXXVIII, col quale si toglie dalla circoscrizione giurisdizionale del suddetto collegio il comune di Torre Annunziata e si aggiunge il comune di Gragnano;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri per l'industria della macinazione dei cereali, della panificazione e della pastificazione con sede in Napoli, sono stabilite come appresso:

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che compongono ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		industriali	operai
Napoli.	Napoli, Casoria, Secondigliano, Castellammare di Stabia, San Giovanni a Teduccio.	1	—
Napoli.	Napoli, Casoria, Secondigliano, Castellammare di Stabia, Gragnano	—	1
San Giovanni a Teduccio.	San Giovanni a Teduccio..	—	2

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 40. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

DL.

REGIO DECRETO *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per l'industria dell'oreficeria con sede in Napoli.*

29 *dicembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 gennaio 1908, n. 19)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per l'industria, nonchè il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione della legge stessa;

Veduto il regio decreto 4 novembre 1900, n. CCCXXVIII, col quale venne istituito in Napoli un collegio di probiviri per l'industria della oreficeria, con giurisdizione sul territorio dei comuni di Napoli e Torre del Greco;

Veduto il regio decreto 15 giugno 1905, n. CLXXXVIII, che estendeva la circoscrizione del suddetto collegio anche al comune di Resina;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri per l'industria della oreficeria con sede in Napoli, sono stabilite come appresso:

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che compongono ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		industriali	operai
Napoli.	Napoli, Resina, Torre del Greco.	1	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 41. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

DLI.

REGIO DECRETO *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche con sede in Napoli.*

29 *dicembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 gennaio 1908, n. 20)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per l'industria, e il regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione della legge stessa;

Veduto il regio decreto 4 novembre 1900, n. CCCXXVIII, col quale venne istituito in Napoli un collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche;

Veduto il regio decreto 15 giugno 1905, n. CLXXXVIII, col quale la giurisdizione del suddetto collegio venne stabilita al territorio dei comuni di Napoli, Pozzuoli, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche con sede in Napoli, sono stabilite come appresso:

SEDE di ciascuna sezione	COMUNI che compongono ciascuna sezione	Numero delle sezioni per gli	
		industriali	operai
Napoli.	Napoli, Pozzuoli, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia	1	—
Napoli.	**Napoli**.	—	2
Pozzuoli	Pozzuoli	—	1
Torre Annunziata	Torre Annunziata, Castellammare di Stabia.	—	1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 gennaio 1908.
Reg. 40 Atti del Governo a f. 42. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

DLII.

Regio Decreto *che riordina la regia scuola media di commercio in Napoli.*

24 ottobre 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 gennaio 1908, n. 21)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge in data 8 luglio 1904, n. 351;

Visto il regio decreto del 15 giugno 1905, n. CCXIII, che istituisce la regia scuola media di commercio in Napoli;

Viste le deliberazioni della camera di commercio di Napoli in data 25 luglio 1907, del consiglio provinciale di Napoli in data 29 giugno 1907 e del consiglio comunale della stessa città in data 20 luglio e 6 agosto 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La regia scuola media di commercio, istituita in Napoli con regio decreto 15 giugno 1905, n. CCXIII (parte supplementare) prende il nome di « regia scuola media di studi commerciali ed attuariali ». Essa ha per iscopo di avviare i giovani all'esercizio pratico del commercio e delle profes-

sioni ad esse attinenti, alle funzioni di attuario, ed agli uffici amministrativi di qualsiasi impresa di carattere economico.

Art. 2.

Alla spesa di mantenimento della scuola vien provveduto coi contributi del Ministero di agricoltura, industria e commercio in annue lire 23,000; della camera di commercio di Napoli in annue lire 18,000; del comune di Napoli in annue lire 8,000; della provincia di Napoli in annue lire 8,000. Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.

Art. 3.

La scuola dipende dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Una giunta di vigilanza, composta di due delegati del Ministero, di due delegati della camera di commercio, di un delegato dell'amministrazione provinciale, di un delegato del comune, e del direttore della scuola sorveglia l'andamento amministrativo di essa, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Il presidente della giunta è nominato dal ministro fra i componenti della giunta medesima.

Il vice presidente sarà eletto dalla giunta fra i due delegati della camera di commercio.

I membri della giunta durano in carica due anni, e possono essere rieletti.

Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma non inferiore alle lire 3,000 avranno dirittto ad essere rappresentati nella giunta di vigilanza da un proprio delegato, sino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.

Art. 4.

La scuola ha due sezioni: la commerciale e l'attuariale. I corsi di ciascuna sezione si compiono in quattro anni.

Art. 5.

Le due sezioni hanno comuni gl' insegnamenti e l'esercitazioni seguenti:

1° Italiano -- diritti e doveri - 2) nozioni di storia economica d'Italia - geografia commerciale - 3) istituzioni commerciali - nozioni di economia politica - 4) elemento di dritto civile e di dritto commerciale - 5) computisteria e ragioneria - 6) banco modello; funzionamento pratico di aziende mercantili, bancarie, di credito e di previdenza - 7) lingue estere: francese, tedesca, inglese e spagnuola - 8) calligrafia, stenografia e dattilografia.

Nella sezione commerciale l'insegnamento delle lingue estere è obbligatorio per il francese, l'inglese ed il tedesco, nella sezione attuariale per il francese e per una delle altre due lingue inglese e tedesco.

Il corso di lingua spagnuola è facoltativo.

Saranno inoltre tenute nella scuola conferenze sulla morale dell'acquisto della ricchezza e sulla igiene applicata al commercio.

Art. 6.

Il corso della sezione commerciale comprende inoltre i seguenti insegnamenti ed esercitazioni:

1. Matematica. — 2. Merceologia (analisi e saggi delle merci) adulterazioni e sofisticazioni - studio degli imballaggi. 3. Legislazione doganale e trattati di commercio e di navigazione (esercitazioni pratiche sull'uso delle tariffe doganali e sul calcolo dei dazi). — 4. Trasporti e legislazione relativa - servizi marittimi sovvenzionati (esercitazioni pratiche sull'uso delle tariffe ferroviarie e sul calcolo dei noli. — 5. Legislazione commerciale ed industriale - uso mercantili con particolare riguardo al commercio marittimo.

Art. 7.

Nella sezione attuariale, oltre gl'insegnamenti e le esercitazioni comuni alle due sezioni, vengono impartiti i seinsegnamenti:

1. Matematica pura. — 2. Calcolo delle probabilità. — 3. Matematica finanziaria. — 4. Matematica attuariale. — 5. Nozioni di dritto amministrativo di statistica e di scienza delle finanze. — 6. Legislazione sociale. — 7. Legislazione degli istituti di credito e previdenza. — 8. Storia degli istituti di credito e previdenza.

Art. 8.

Alla scuola sono ammessi un museo merceologico ed un laboratorio per le esercitazioni pratiche degli allievi nelle analisi e nei saggi delle merci.

La scuola ha inoltre una biblioteca, di cui una sezione è specialmente destinata agli allievi.

L'istruzione pratica degli alunni sarà completata con visite ad importanti case commerciali ed opifici industriali nazionali ed esteri.

Alla dipendenza della scuola potrà funzionare un'azienda commerciale di rappresentanze. Le norme per la stessa saranno stabilite con decreto ministeriale su proposta della giunta di vigilanza.

Art. 9.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio stabilisce la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso e ne determina i programmi e gli orari, sentito il collegio dei professori.

Agli insegnamenti di cui agli art. 5, 6 e 7 del presente statuto altri potranno essere aggiunti con decreto del ministro sentita la giunta di vigilanza e sentiti gli enti contribuenti ogni qualvolta l'aggiunta implichi una maggiore spesa. E potrà altresì essere istituito un corso serale per i commessi di negozio.

Art. 10.

Per l'ammissione dal primo anno di corso della scuola è richiesta la licenza dai ginnasi, dalle scuole tecniche o dalle scuole inferiori di commercio, che abbiano non meno di tre anni di corso.

Saranno pure ammessi i licenziati dalle scuole italiane all'estero di grado corrispondente a quello sopraindicato, ed i licenziati di scuole estere, che, a giudizio del collegio dei professori, siano ritenute equivalenti a quelle italiane di cui sopra.

Ai corsi successivi sono iscritti solo gli allievi, i quali abbiano superato l'esame di promozione nella scuola ovvero in altra regia scuola media commerciale sempre quando però intendano inscriversi alla sezione commerciale.

Potranno essere ammessi al terzo anno della sezione attuariale coloro che hanno conseguito il diploma di licenza della sezione di ragioneria o da quella fisico-matematica dell'istituto tecnico e coloro che hanno compiuto il primo biennio in una regia scuola media di commercio. Così gli uni che gli altri dovranno sostenere un esame d'integramento sulle materie non comprese nei corsi da cui provengono.

L'alunno che per due anni consecutivi sia riprovato negli esami di promozione alla classe superiore non potrà più frequentare la scuola.

Ai corsi obbligatori non sono ammessi uditori.

Art. 11.

Agli allievi della sezione commerciale i quali abbiano superato, dopo il quarto anno, l'esame di licenza, è rilasciato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio il diploma che conferisce il titolo di perito commerciale. A quelli della sezione attuariale, viene conferito, dopo gli esami di licenza il diploma di ragioniere attuario.

Tali diplomi, oltre ad attestare della idoneità all'esercizio del commercio, e delle funzioni di attuario, sono titoli di ammissione senza esami ai corsi delle regie scuole superiori di commercio del Regno; agli esami di concorso, ai posti di addetto commerciale di seconda classe presso i consolati italiani; ed agli esami di concorso agli assegni ed alle borse di pratica commerciale all'estero. Sono parificati per tutti gli effetti di legge, ai diplomi di licenza da scuola di egual grado.

Art. 12.

La giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento della scuola;

b) delibera il bilancio preventivo, e lo trasmette al Ministero per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) delibera il conto consuntivo che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il cennato conto dopo l'approvazione ministeriale, sarà a cura della giunta comunicato agli altri enti contribuenti;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal ministro. Senza preventiva approvazione ministeriale non possono essere variati gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila alla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmenti tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi;

h) presenta, alla fine di ogni anno scolastico, al Ministero, una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

j) delega uno dei suoi membri ad assistere agli esami della scuola;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi, e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente statuto, ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.

Art. 13.

La giunta di vigilanza si aduna ordinariamente una volta al mese, e straordinariamente sempre quando il presidente lo creda, o dietro domanda di due o più dei componenti la giunta.

Le adunanze sono valide quando intervenga alle stesse la metà più uno dei componenti la giunta. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della giunta che non assistano alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.

La decadenza è dichiarata dal ministro. Il presidente della giunta ne da comunicazione all'ente rappresentato per i provvedimenti occorrenti.

Art. 14.

La direzione didattica e disciplinare della scuola è affidata a un direttore sotto la dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il direttore coadiuva il presidente nella esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza, e nell'amministrazione della scuola; e invigila sotto la sua responsabilità che sieno tenuti regolarmente i registri contabili in conformità delle disposizioni del regolamento. Cura l'andamento didattico e disciplinare della scuola, e la esecuzione delle disposizioni regolamentari; e provvede allá supplenza degli insegnanti in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre dà comunicazione alla giunta di vigilanza ad ogni adunanza di essa, dell'andamento della scuola e dei provvedimenti adottati.

Art. 15.

Il direttore sarà coadiuvato, per quanto riguarda l'andamento didattico e disciplinare della scuola, dal vice direttore e dal collegio dei professori. Su proposta dal direttore il Ministero ogni anno conferisce ad uno dei professori le funzioni di vice direttore.

Art. 16.

Tutti i professori ordinari, straordinari ed incaricati, fanno parte del collegio dei professori, ch'è presieduto dal direttore, ed in sua assenza dal vice direttore.

Il collegio dei professori propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati di insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e delibera sulle punizioni più gravi da infliggersi agli alunni, a norma del regolamento interno della scuola.

Il collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e sul coordinamento dei programmi d'insegnamento, e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore o dalla giunta di vigilanza sottoposti al suo esame.

Spetta al direttore di dare esecuzione alle deliberazioni del collegio dei professori.

Il regolamento stabilirà i casi in cui le deliberazioni del collegio dei professori dovranno essere sottoposte, prima di avere esecuzione all'approvazione del Ministero.

Art. 17.

Il direttore ed il personale insegnante ed amministrativo sono nominati in seguito a pubblico concorso.

La giunta di vigilanza ha facoltà di delegare un suo rappresentante a far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi.

Su proposta della giunta si potrà anche provvedere alla scelta del personale in base ai risultati di concorsi banditi

per gli stessi insegnamenti in altri istituti di grado non in-
feriore purchè non sia trascorso un triennio dalla da-
del concorso.

Per le vacanze che si verificassero in corso di anno sc-
lastico, il Ministero provvede alla sostituzione con incaric-
temporanei. Per gli insegnamenti aventi carattere specia-
o complementare, e che verranno designati nel regolamen-
si potrà derogare alla regola del concorso, e provvede-
con incarichi annuali.

Il personale di servizio è nominato dal ministro, su pr-
posta della giunta di vigilanza.

I professori ordinari e straordinari sono nominati c-
decreto reale, i professori reggenti, gl'incaricati ed il pe-
sonale amministrativo sono nominati con decreto min-
steriale.

La direzione della scuola potrà essere affidata con decre-
ministeriate ad uno dei professori titolari della scuo-
stessa.

Art. 18.

Il personale insegnante ed amministrativo della scuo-
che non goda già di una pensione di riposo e che n-
abbia altro ufficio che dia diritto a pensione sarà ammes-
a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore deg-
insegnanti delle scuole industriali o commerciali dipenden-
dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il personale inserviente sarà assicurato alla cassa na-
zionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia deg-
operai, per tutto il tempo durante il quale il detto pe-
sonale rimarrà in servizio.

Art. 19.

La scuola contribuirà al trattamento di riposo ed al-
assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, che sar-
determinata da apposito regolamento, il quale stabilirà a-
tresì le ritenute a carico del personale.

Art. 20.

L'anno finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dello stesso anno. Il servizio di cassa della scuola è fatto dal banco di Napoli.

Art. 21.

Un regolamento da approvarsi con decreto ministeriale, stabilirà le norme per l'esecuzione del presente statuto e le disposizioni tutte riguardanti l'ordinamento ed il funzionamento della scuola.

Art. 22.

Per il personale di segreteria attualmente in carica, il Ministero ha facoltà di derogare, su proposta della giunta di vigilanza, alle norme dell'art. XVII del presente statuto.

Art. 23.

Il regio decreto in data 15 giugno 1905, n. CCXIII, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 43. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. Cocco-Ortu.

DLIII.

Regio Decreto *che istituisce un collegio di probiviri pe l'industria della concia delle pelli in Sassari.*

29 *dicembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 27 gennaio 1908, n. 21)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi d probiviri per le industrie e il regolamento approvato co regio decreto 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione d detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legg predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stat per la grazia, la giustizia ed i culti e per l'agricoltura, l'in dustria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un collegio di probiviri per l'industria dell concia delle pelli con sede in Sassari e con giurisdizion sul territorio del comune stesso.

Art. 2.

Il predetto collegio sarà composto di dieci membri, de quali cinque industriali e cinque operai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Reistrato alla Corte dei conti addì 23 gennaio 1908.
Rg. 40. Atti del Governo a f. 44. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

ORLANDO.
F. COCCO-ORTU.

DLIV

Regio Decreto *che istituisce in Reggio Calabria una regia scuola industriale.*

16 *giugno* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 gennaio 1908, n. 22)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 25 giugno 1906, n. 255, relativ ai provvedimenti a favore della Calabria;

Vista la deliberazione in data del 1° maggio 190' del consiglio provinciale di Reggio Calabria; quella in data 26 aprile 1907 del regio commissario per il comune di Reggio Calabria; e quella in data 7 aprile 1907 de camera di commercio di Reggio Calabria riguardanti istituzione in quella città di una regia scuola industri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario d Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita in Reggio Calabria una regia scuola in striale che sarà regolata colle norme del presente statu

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare abili opera r le industrie meccaniche, per l'ebanisteria e per le a decorative e di preparali altresì a diventare capi offi e capi fabbrica.

Per le esercitazioni pratiche degli allievi, per gli esperimenti, i saggi, le ricerche, che possono essere fatti anche per richiesta di privati industriali, la scuola sarà fornita:

a) di un'officina divisa nei riparti seguenti: per falegnami ebanisti, per meccanici, tornitori e fucinatori, per elettricisti;

b) di un laboratorio per la lavorazione della pietra e per la pittura decorativa ed ornamentale.

La scuola avrà pure gabinetti di fisica e di chinina, collezioni di modelli e di apparati relativi alla meccanica ed alla tecnologia, e una biblioteca.

Art. 3.

Alle spese d'impianto e di mantenimento della scuola concorrono annualmente:

il Ministero di agricoltura, industria e commercio con lire 20,000;

la camera di commercio ed arti di Reggio Calabria con lire 2,000;

il comune di Reggio Calabria con lire 5,000.

La provincia di Reggio assumerà l'obbligo di cedere alla scuola l'uso gratuito continuativo dei locali occorrenti alle sue funzioni diverse.

Concorreranno altresì al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche e delle officine e i contributi eventuali di altri enti o privati.

Art. 4.

La scuola comprenderà un corso inferiore della durata di due anni, che è fine a sè stesso e apre l'adito al corso normale di tre anni.

Il corso normale si dividerà in tre sezioni: sezione di meccanica, sezione di ebanisteria e sezione di decoratori.

Le materie d'insegnamento ed i relativi programmi per le lezioni e le esercitazioni saranno approvati con decreto ministeriale.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio potrà istituire nuovi insegnamenti o nuove officine, sentito il parere della giunta di vigilanza.

Art. 5.

Per l'ammissione al corso inferiore occorrerà avere almeno l'età di 12 anni compiuti e non oltrepassare quella di 17, ed aver conseguito il diploma di maturità o la licenza elementare, in conformità del regolamento per gli esami delle scuole elementari.

Al primo anno di corso normale, oltre ai licenziati dal corso inferiore, saranno ammessi i licenziati dalle scuole di arti e mestieri e d'arte applicata all'industria, dalle scuole inferiori di commercio dipendenti dal Ministero, e i licenziati dalla scuola tecnica e dal ginnasio. Questi ultimi però dovranno superare un esame di disegno secondo il programma della scuola tecnica.

Per passare da una classe all'altra, tanto del corso inferiore quanto del corso normale, sarà obbligatorio l'esame di promozione.

L'ammissione di alunni provenienti da altre scuole di arti e mestieri dipendenti dal Ministero ad una classe qualsiasi dei due corsi sarà deliberata dal Ministero su proposta del collegio degli insegnanti.

Alla fine dei due corsi, inferiore e normale, gli allievi dovranno superare un esame di licenza e sarà loro rilasciato analogo diploma.

Non saranno ammessi uditori, nè praticanti ad alcuno dei corsi.

Art. 6.

La scuola d'arte applicata all'industria, istituita dal comune di Reggio Calabria e già sussidiata dal Governo, è aggregata alla nuova regia scuola industriale e continuerà a funzionare anche come sezione serale e domenicale della regia scuola stessa.

Art. 7.

L'anno scolastico comincierà il 1° ottobre e terminerà il 31 luglio. Nella seconda quindicina di luglio avranno luogo gli esami di promozione e di licenza; nella prima quindicina di ottobre quelli di riparazione e l'esame complementare di disegno per i licenziati dal ginnasio.

Art. 8.

La direzione didattica e disciplinare della scuola sarà affidata al direttore, che per queste funzioni corrisponderà direttamente col Ministero di agriçoltura, industria e commercio.

Egli proporrà all'approvazione del Ministero i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, dopo sentito il collegio degli insegnanti.

Art. 9.

L'amministrazione della scuola sarà affidata ad una giunta di vigilanza, della quale fanno parte: un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio, un rappresentante della provincia di Reggio Calabria, un rappresentante della camera di commercio ed arti di Reggio Calabria, un rappresentante del comune di Reggio Calabria e il direttore della scuola. Avranno un rappresentante nella giunta quegli enti o privati, che in seguito contribuiranno al mantenimento della scuola con almeno 1000 lire annue.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio nominerà il presidente della giunta, la quale eleggerà fra i suoi componenti il vice-presidente ed il segretario.

I membri della giunta durano in carica tre anni e potranno essere rieletti.

Il presidente della giunta rappresenterà la scuola e provvederà all'esecuzione delle deliberazioni della giunta dopo l'approvazione del Ministero.

Art. 10.

La giunta di vigilanza si adunerà almeno una volta al mese, durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si adunerà inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte

le volte che il bisogno lo richieda, od in seguito a domanda di almeno due componenti.

Le adunanze saranno valide quando v' interverrà la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti: in caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Decadranno dal loro ufficio quei componenti della giunta, che non interverranno alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.

La decadenza sarà dichiarata dal Ministero. Il presidente della giunta ne darà comunicazione all'ente rappresentato per i provvedimenti occorrenti.

Art. 11.

La giunta di vigilanza avrà le seguenti attribuzioni:

a) provvedere al regolare andamento amministrativo della scuola;

b) deliberare il bilancio preventivo e trasmetterlo al Ministero per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) deliberare il conto consuntivo, che sarà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio economico della scuola. Il detto conto sarà, a cura della giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordinare le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigilare, sotto la sua responsabilità, che non siano superati — senza preventiva approvazione ministeriale — gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fare al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) vigilare sulla buona conservazione del materiale della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari dovrà essere trasmessa al Ministero, al quale saranno pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agl' inventari stessi;

g) presentare, alla fine di ogni anno scolastico, al Ministero una particolareggiata relazione sull' andamento della scuola;

h) esercitare le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

i) promuovere da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

k) adempiere a tutte le altre funzioni contemplate nel decreto di fondazione della scuola ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.

Art. 12

Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratari, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal Ministero. La pianta organica indicherà quali insegnamenti debbono considerarsi di carattere complementare o speciale.

Art. 13.

Il direttore, gli insegnanti, i capi d'officina e di laboratorio saranno scelti in seguito a pubblico concorso, indetto dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Il direttore potrà però essere scelto fra il personale insegnante.

La giunta di vigilanza avrà facoltà di farsi rappresentare da un delegato nelle commissioni giudicatrici dei concorsi.

Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi d'officina e di laboratorio, scelti in seguito a concorso, saranno nominati straordinari in via di esperimento per due anni; i medesimi saranno promossi ordinari se nel detto periodo di tempo avranno fatto buona prova.

Per le vacanze che si verificassero in corso di anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Per gli insegnamenti, determinati dalla tabella come aventi carattere speciale e complementare, il ministro può dero-

gare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre dato buona prova nel loro insegnamento.

Il personale amministrativo sarà pure nominato dal ministro sopra proposta della giunta di vigilanza.

La nomina degli straordinari, degli incaricati, dei capi di officina e di laboratorio e del personale amministrativo è fatto con decreto ministeriale; la promozione a ordinario del direttore e dei professori con decreto reale.

Il personale di servizio sarà nominato dalla giunta di vigilanza con l'approvazione del Ministero.

Art. 14.

Sarà ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi di officina e di laboratorio dalla scuola ad un'altra della stessa natura e di egual grado, se i funzionari da trasferirsi siano stati nominati con decreto reale o ministeriale.

Perchè i passaggi, di cui al presente articolo, possano verificarsi, occorrerà inoltre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e che le giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto reale o ministeriale.

In caso di simili passaggi saranno, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformità delle norme vigenti.

Art. 15.

Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano il grado di ordinari come pure quelli dell'altro personale della scuola, con nomina stabile saranno aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni. Questi sono calcolati in base allo stipendio iniziale di ruolo.

In uno speciale capitolo del bilancio della scuola saranno fatti per questo titolo gli opportuni stanziamenti di fondi.

Art. 16.

Il direttore, i professori ed i capi di officina e di laboratorio ed il personale amministrativo con nomina stabile saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo, nei casi e con le norme stabilite per gli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.

Il personale inserviente sarà inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarrà in servizio.

Il Ministero e la scuola contribuiranno al trattamento di riposo ed alle assicurazioni di cui sopra con una quota annuale, giusta analoga convenzione con la predetta cassa nazionale di previdenza.

Nella convenzione stessa sarà stabilita la misura della ritenuta da farsi sugli stipendi del personale.

Art. 17.

Al personale della scuola con nomina stabile saranno applicabili per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

Il direttore coadiuverà il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola, e invigilerà sotto la sua responsabilità che siano tenuti regolarmente i registri contabili, in conformità alle disposizioni del regolamento; provvederà all'andamento didattico e disciplinare della scuola, delle officine e dei laboralori, e all'osservanza dei regolamenti; proporrà i provvedimenti che reputerà utili e provvederà alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in caso di brevi asssenze. Nei casi di assenze prolungate informerà il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Art. 19.

Gli insegnanti eserciteranno gli uffici rispettivamente loro assegnati, sotto la vigilanza del direttore, ed avranno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore, o da chi ne fa le veci, proporrà la ripartizione degli insegnamenti nei varî anni di corso; compilerà i programmi particolareggiati di insegnamento, il calendario scolastico e gli orari; farà le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico e sulle punizioni più gravi da infliggere agli allievi a norma del regolamento interno della scuola.

Il collegio degli insegnanti si riunirà, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti, che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Art. 20.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto dal banco di Napoli, al quale saranno direttamente versati i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 21.

Con regolamento interno, da approvarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza, nonchè le norme per la concessione di borse di studio; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari; le norme per la gestione delle officine e dei laboratori, per il riparto degli utili di quelle e di questi; e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 22.

Lo scioglimento della scuola sarà eventualmente fatto con decreto reale, sopra proposta del ministro di agricoltura,

industria e commercio. In tal caso il personale della scuola stessa cesserà dalle sue funzioni.

Al personale con nomina stabile sarà corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola, e in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto, se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola o in un ufficio dipendente da da una amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sarà fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione di organico.

Art. 23.

Nel caso di scioglimento previsto dall' articolo precedente, quanto appartiene alla scuola soppressa andrà a vantaggio della scuola, che verrà fondata in sostituzione di essa.

Art. 24.

È data facoltà al Ministero di agricoltura, industria e commercio di derogare alle disposizioni dell' articolo 12 del presente decreto per quanto riguarda il personale attualmente in servizio presso la scuola d' arte applicata all' industria.

Art. 25.

Nel bilancio della scuola sarà iscritta la somma di lire duemila per borse di studio da conferirsi per concorso a giovanetti forniti della licenza elementare, che vogliono frequentare la scuola in qualità di convittori a pagamento presso il locale orfanotrofio provinciale.

Tale somma sarà aumentata di lire seicento a carico del bilancio dello Stato, da prelevarsi dai fondi disposti dall' articolo 81 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 gennaio 1908.
Reg. 40 Atti del Governo a f. 48. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO ORTU.

DLV.

REGIO DECRETO *con cui la circoscrizione del collegio di probiviri per le industrie tessili con sede in Prato, è estesa anche al comune di Montale.*

29 *dicembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 gennaio 1908, n. 23)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri e il regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1894, n. 179, per la esecuzione della legge stessa;

Veduto il regio decreto 21 aprile 1898, n. CXXVI, col quale si istituì in Prato un collegio di probiviri per le industrie tessili e il regio decreto 28 ottobre 1901, n. CCCXLVII, che modificò la circoscrizione del collegio stesso;

Ritenuta l'opportunità di aggregare alla circoscrizione del collegio suddetto, il territorio del comune di Montale;

Sentito l'avviso degli enti interessati;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti, e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La circoscrizione del collegio di probiviri per le industrie tessili, con sede in Prato, è estesa anche al comune di Montale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo del
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decre
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo
di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti addì 24 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 47. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

ORLANDO.
F. COCCO-ORTU.

DLVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 15 DICEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 gennaio 1908, n. 23)

Che modifica lo statuto della nuova cassa di risparmio di Fossombrone. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 53.

DLVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 22 DICEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 gennaio 1908, n. 23)

Col quale il fine del patrimonio delle confraternite di San Giuseppe, del SS. Rosario, della pia unione del Viatico e del Sacramento di Loreto (Ancona) è trasformato, in quanto alle prime tre, per tutto il patrimonio, in quanto alla quarta, per metà del patrimonio medesimo, e le rendite corrispondenti sono destinate a favore della pia casa di ricovero Hermes, esistente nel comune, per aggiungervi un riparto di cronici. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 56.

DLVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 22 DICEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 gennaio 1908, n. 23)

Col quale il fine inerente al patrimonio della confraternita dei Santi Crispino e Crispiniano di Assisi (Perugia) è

parzialmente trasformato a favore dell'ospedale degli infermi del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 52.

DLIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 26 DICEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 gennaio 1908, n. 23)

Che approva il nuovo statuto organico della cassa di risparmio di Novellara. *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 58.

DLX.

REGIO DECRETO, ROMA, 26 DICEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 gennaio 1908, n. 23)

Che approva il nuovo statuto organico della cassa di risparmio di Pisa. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 59.

DLXI.

REGIO DECRETO *che autorizza il comune di Padova a trasformare ed esercitare a trazione elettrica la rete tramviaria urbana tra la stazione delle ferrovie di Stato ed il Bassanello.*

19 *luglio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 febbraio 1908, n. 32)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'istanza in data 13 dicembre 1906, con la quale il comune di Padova chiede di essere autorizzato a trasformare ed esercitare a trazione elettrica, la rete tramviaria urbana, tra la stazione delle ferrovie dello Stato ed il Bassanello ;

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tranvie a trazione maccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato non Nostro decreto del 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il Consiglio seperiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Padova è autorizzato a trasformare ed esercitare, a trazione elettrica la rete tramviaria urbana tra la

stazione delle ferrovie di Stato ed il Bassanello, giusta il progetto redatto dall'ufficio tecnico municipale di Padova, in data 13 dicembre 1906 – 11 gennaio 1907, visto, d'ordine Nostro, dal predetto ministro segretario di Stato pei lavori pubblici.

Art. 2.

Per l'esercizio della predetta tramvia dovranno osservarsi le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche e del relativo regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306; le condizioni contenute nel disciplinare 4 maggio 1907, sotttoscritto, in segno d'accettazione del sindaco di Padova e dall'ing. capo di quell'ufficio tecnico municipale, all'uopo debitamente autorizzati; nonchè le speciali prescrizioni di sicurezza che saranno stabilite, all'atto del collaudo, da apposita commissione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 66. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

GIANTURCO.

DISCIPLINARE

per l'esercizio della tramvia elettrica urbana di Padova

N. 2426 di Repert.

Questo giorno di sabato, 4 del mese di maggio anno 1907, nella città di Padova, nel palazzo della regia prefettura.

Innanzi a me Nardi Beltrame cav. Nicolò fu Giuseppe, nato a Venezia e domiciliato a Padova, nella mia qualità di consigliere delegato della regia prefettura in rappresentanza del regio prefetto di Padova assistito dal dott. Giuseppe Ganzetti del fu Andrea segretario della prefettura stessa delegato ai contratti ed alla contemporanea presenza dei signori Didonè Francesco fu Sante, nato a Rosà e Girotto Vincenzo fu Gaetano nato a Padova, uscieri di questa regia prefettura testimoni noti ed idonei sono comparsi: Levi Civita avv. comm. Giacomo del fu Abramo, nato a Rovigo, domiciliato a Padova, il quale dichiara di agire nella sua qualità di sindaco e come tale in rappresentanza del comune di Padová, Pretti Alessandro del fu Francesco, nato a Verona, domiciliato a Padova il quale dichiara di agire nella sua qualità di ingegnere capo dell'ufficio civico dei lavori pubblici del comune di Padova.

Premesso che il comune di Padova, addì 13 dicembre 1906, chiese al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazzione all'esercizio di una tramvia a trazione elettrica, pel trasporto di passeggieri, dalla stazione delle ferrovie dello Stato al Bassanello lungo il percorso: Viale Codalunga, Viale Mazzini, Via Petrarca, Piazza Petrarca, ponte Molino, Via Garibaldi, Piazza Garibaldi, Via Morsari, Piazza Cavour, Via Otto Febbraio, Via Roma, Ponte Torricelle, Via Umberto I, Piazza Vittorio Emanuele II, Corso Vittorio Emanuele II°, Viale Cavallotti;

che allo scopo venga accolta la detta domanda di autorizzazione deve il comune di Padova accettare il disciplinare delle condizioni alle quali la autorizzazione potrà essere concessa;

che il consiglio comunale di Padova nella sua adunanza del 2 maggio corrente approvò il detto disciplinare trascritto per intero nel verbale della adunanza medesima ed autorizzò il sindaco ad accettarlo in nome e per conto del comune;

ciò tutto premesso il sindaco di Padova avv. commendatore Levi Civita Giacomo ed il sig. ingegnere Alessandro Peretti quale ingegnere capo municipale in concorso al sindaco stesso dichiarano coll'atto presente che il comune di Padova si obbliga verso il prefetto della provincia di Padova quale rappresentante dell'amministrazione governativa dei lavori pubblici, di rispettare ed osservare; nel caso che venisse concessa la chiesta autorizzazione all'esercizio a trazione elettrica delle tramvie comunali in *proemis* le prescrizioni e condizioni risultanti dal disciplinare che segue:

DISCIPLINARE

per l'esercizio della tramvia elettrica.

Art. 1.

Il municipio di Padova è autorizzato ad esercitare una tramvia a trazione elettrica pel trasporto di passeggieri, dalla stazione ferroviaria dello Stato al Bassanello, lungo il percorso seguente: Viale Codalunga, Viale Mazzini, Via Petrarca, Piazza Petrarca, Ponte Molino, Via Garibaldi, Piazza Garibaldi, Via Morsari, Piazza Cavour, Via Otto febbraio, Via Roma, Ponte Torricello, Via Umberto I, Piazza Vittorio Emanuele II, Corso Vittorio Emanuele II, Viale Cavallotti.

Detta tramvia della lunghezza di metri 3914 e collo scartamento di metri 1.00 misurati fra le faccie interne

delle rotaie, sarà costruita a doppio binario fatta solamente eccezione pei tratti dal km. 0.665 al km. 0.745, in Via Mazzini e Via Petrarca, dal km. 0.800 al km. 0.912, dal km. 1.001 al km. 1.111 in Via Petrarca, Ponte Molino e Via Garibaldi; dal km. 1.885 al km. 2.066 in Via Roma Ponte Torricelle e Via Umberto I, dal km. 2.218 al chilometro 2.303 in Via Umberto I, nei quali in vista della ristrettezza della strada sarà costruito a semplice binario.

Art. 2.

L'autorizzazione all'esercizio è subordinata alla osservanza delle disposizioni contenute:

1°) nella legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e relativo regolamento 17 giugno 1900;

2°) nella legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza della energia per mezzo di correnti elettriche e relativo regolamento 25 ottobre 1895;

3°) nell'appendice 8 gennaio 1899 al regolamento per la polizia e sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, relativa alla trazione elettrica dei convogli, e nelle istruzioni e norme 2 maggio 1906 in quanto sono applicabili alle tramvie;

4°) nelle norme 9 marzo 1904 per gli esami di idoneità alle funzioni di guidatore di locomotrici elettrici in servizio delle tramvie;

5°) nel presente disciplinare.

Art 3.

La durata dell'autorizzazione è limitata da quella concessa col decreto prefettizio per la trasmissione a distanza della energia elettrica.

È assolutamente vietato al comune esercente di trasferire ad altri l'autorizzazione ottenuta senza il previo consenso del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

L'impianto dovrà essere eseguito in conformità del progetto presentato con data 13 dicembre 1906; e dei docu-

menti di maggiore dettaglio presentati successivamente in data 11 gennaio 1907; alla progressiva 0690 dovrà però limitarsi il doppio binario all'origine della curva di R. m. 35 che svolta in via Petrarca, e si dovrà spostare detta curva verso destra quanto più sarà possibile, per lasciare maggiore spazio fra essa e il primo fabbricato di via Petrarca.

Una copia del progetto approvato, colle varianti arrecatevi, dovrà essere, dal municipio di Padova, trasmesso al circolo d'ispezione di Verona.

Art. 5.

Il raggio delle curve non dovrà essere minore di m. 25 e solo in via eccezionale negli scambi, nella rimessa o in qualche punto difficile della linea, potrà scendere fino al limite minimo consentito dalla libera circolazione dei veicoli.

Fra due curve di flesso contrario dovrà sempre essere intercalato un tratto rettilineo di lunghezza non minore di metri 6.

In relazione alla larghezza del materiale rotabile indicata all'articolo 10 del presente disciplinare, in via normale, la distanza dell'asse del binario dagli ostacoli fissi alti m. 1.20 sul suolo stradale; non potrà essere minore di m. 1.80 e dovrà essere aumentata nelle curve in relazione alla maggiore sporgenza delle carrozze, sarà ammeso però che sia ridotta in via eccezionale a m. 1.50 e non oltre, nei tratti a semplice binario, ove la ristrettezza della strada non consente una diversa disposizione del binario.

Art. 6.

Il binario sarà formato con rotaie d'acciaio tipo Phoenix di kg. 33.50 per metro lineare, della lunghezza di m. 10, con tiranti di ferro a distanza di m. 2 nei rettifili e nelle curve di raggio superiore ai 50 metri ed a distanza di m. 1.50 nelle curve di raggio eguale o minore di m. 50. Le rotaie poggeranno direttamente colla suola sopra uno strato di cm. 15 di ghiaia vagliata della larghezza di cm. 50; al

di sotto di questo verrà disposto uno strato di grosso pietrame dello spessore di cm. 20. I giunti saranno formati con due stecche fissate alle rotaie con quattro chiavarde. Gli scambi saranno ad aghi elastici automatici. Nei tratti a semplice binario sarà impiantato un sistema di blocco che indichi automaticamente se la via è in quel tratto libera o impedita.

La particolarità del sistema nonchè le norme pel suo regolare esercizio, dovranno essere approvate dal circolo di ispezione di Verona prima dell'apertura della tramvia al pubblico esercizio.

Le carrozze della tramvia nei tratti a doppio binario dovranno tenere la destra o la sinistra secondo che è stabilito per i rotabili ordinari delle disposizioni municipali e dalle consuetudini locali.

Art. 7.

Il sistema di trazione elettrica sarà a corrente continua con filo aereo, al potenziale massimo di 550 volts; si utilizzeranno le rotaie pel trasporto della corrente di ritorno. Ogni rotaia dovrà quindi essere unita elettricamente alla seguente con tiranti di rame saldati. Ogni 300 metri almeno le due rotaie di una stessa campata saranno unite elettricamente con un tirante di rame trasversale.

Art. 8.

La conduttura aerea sarà formata con un filo di rame elettrolitico di 8 mm. di diametro, sostenuto da fili trasversali d'acciaio galvanizzato di mm. 6 di diametro ed assicurato ai muri dei fabbricati od a mensole sopportate da pali all'altezza minima di m. 6 dal suolo stradale. L'attacco del filo della conduttura aerea ai sostegni, sarà sempre fatto con doppio isolamento. La conduttura sarà divisa almeno in due tratti indipendenti mediante appositi interruttori. Ciascuna tratta sarà difesa dalle scariche elettriche atmosferiche con parafulmini. Nei punti ove il filo di servizio passa sotto i fili telegrafici o telefonici, esso sarà opportunamente protetto nella parte superiore con bacchetta iso-

lante, qualora a giudizio del regio ispettore dei telegrafi, non convenga spostare la linea telegrafica o telefonica. La autorizzazione è data negli esclusivi riguardi dell'esercizio della tramvia sotto la intera responsabilità dello esercente ed è subordinata alla osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare modo di quelle citate nell'art. 2 del presente disciplinare, salvi sempre i diritti e le ragioni dei terzi.

Art. 9.

L'energia elettrica sarà fornita dalla società adriatica di elettricità all'officina municipale della tramvia sotto forma di corrente trifase ad alto potenziale. Nell'officina detta corrente verrà trasformata in corrente continua alla tensione non superiore a 550 volts per l'esercizio della tramvia nella quantità sufficiente a produrre un lavoro utile di 160 cavalli.

La continuità del servizio dovrà essere inoltre assicurata oltrechè con l'impianto di un motore elettrico di riserva e con quello di una batteria di accumulatori di potenzialità sufficiente pel servizio completo di tre ore, anche coll'impianto di un motore a vapore o a gas, della forza di circa 100 HP, il cui progetto dovrà essere presentato alla approvazione del Governo.

Art. 10.

Le carrozze automotrici saranno del tipo normale per le tramvie urbane, capaci di 18 persone sedute nell'interno e di 12 persone in piedi sui due terrazzini oltre al personale di servizio. Il posto del manovratore dovrà essere protetto da apposito parapetto mobile. La loro larghezza misurata alla massima sporgenza non sarà superiore di m. 2; la lunghezza, esclusi i respingenti non supererà m. 7. 50. Esse avranno due assi. La cassa poggerà sugli assi mediante un doppio sistema di molle. La distanza tra i due assi non sarà maggiore di m. 1. 80.

Ogni carrozza automotrice avrà due motori di 18 cavalli ciascuno e sarà munita:

di apparecchi regolatori di corrente su ciascun terrazzino e per accoppiamento in serie ed in parallelo, con possibilità di chiudere i motori in corto circuito per la frenatura elettrica;

di freno a mano ed a catene agente con quattro ceppi su ciascun asse manovrabile con volantino verticale da ciascun terrazzino;

di interruttore automatico principale della corrente;

di valvole di sicurezza, parafulmini;

di lampadine elettriche e di sonerie elettriche.

Art. 11.

Prima di essere poste in circolazione le carrozze dovranno essere sottoposte alla visita di collaudo da parte del circolo di ispezione di Verona.

Alle carrozze automotrici potrà essere attaccata una carrozza di rimorchio. In tal caso tanto all'una che all'altra dovrà essere applicato un freno continuo di tipo già favorevolmente esperimentato su altre tramvie. I tipi di queste carrozze dovranno essere approvati dall'autorità governativa, il loro uso dovrà essere consentito dalla autorità stessa, dopo collaudo del circolo di ispezione di Verona.

Art. 12.

Tanto nelle carrozze automotrici quanto in quelle rimorchiate sarà impedito l'accesso dal lato dell'interbinario, sarà inoltre proibito lo sporgersi dalle finestre mediante apposite sbarre di ottone disposte a traverso le finestre stesse. Sarà inoltre rigorosamente proibito di salire e scendere dalle carrozze mentre esse sono in moto.

Art. 13.

La direzione dell'esercizio sarà costituita dall'ufficio dei lavori pubblici del municipio e rappresenterà questo presso il Governo per tutto quanto riguarda l'esercizio della tramvia.

Art. 14.

La sorveglianza governativa sulla costruzione e sull'esercizio della tramvia verrà esercitata dal R. I. C. del circolo d'ispezione di Verona del regio ufficio speciale delle ferrovie.

Art. 15.

Prima di iniziare l'esercizio a trazione elettrica, il municipio concessionario dovrà presentare al prefetto della provincia uno schema di regolamento di servizio nel quale saranno incluse le necessarie istruzioni al personale e dovrà riportarne l'approvazione.

Copia del detto regolamento dovrà essere consegnata a ciascuno degli agenti addetti al servizio e questi dovranno rilasciarne ricevuta.

Art. 16.

L'esercizio della tramvia colla trazione elettrica non potrà essere iniziato se prima i lavori non siano collaudati a sensi dell'art. 12 del regolamento 17 giugno 1900, e le condizioni della linea sieno riconosciute atte ad un sicuro e regolare esercizio.

Art. 17.

Tutti gli agenti destinati ad avere relazione col pubblico dovranno vestire in uniforme o per lo meno portare uno speciale distintivo.

Art. 18.

La commissione di collaudo stabilirà la tabella di percorrenza per ciascun tratto della linea nonchè le cautele da osservare nel percorrere i tratti più ristretti. Resta però stabilito fin d'ora che nei tratti nei quali la distanza dei fabbricati dalla più vicina rotaia risulterà minore di m. 3.00 le carrozze dovranno procedere con rigoroso rallentamento.

Art. 19.

In caso di accidenti gravi il comune esercente dovrà dare notizia del fatto contemporaneamente al regio prefetto e al regio ispettore capo del circolo di Verona e procedere a regolare inchiesta entro il termine di 5 giorni a senso dell'articolo 67 del regolamento 17 giugno 1900.

Art. 20.

Per le spese inerenti alla sorveglianza governativa sull'esercizio della tramvia il comune esercente dovrà versare allo Stato a decorrere dalla data dell'apertura all'esercizio, l'annuo canone di lire 12 per chilometro. (Articolo 12 della legge 27 dicembre 1896).

Art. 21.

Dovrà inoltre rilasciare tessere di libera circolazione sulla tramvia pei funzionari governativi incaricati di detta sorveglianza secondo le richieste fatte dalla regia prefettura.

Art. 22.

Il presente disciplinare viene firmato in segno di accettazione dal sindaco della città di Padova e dall'ingegnere capo dell'ufficio dei lavori pubblici del municipio.

Di questo atto scritto la maggior parte da persona di mia fiducia e in piccola parte da me, io sottoscritto segretario ho dato lettura agli intervenuti i quali l'anno dichiarato conforme alla loro volontà, alla continua e contemporanea presenza dei suddetti testimoni che cogli intervenuti si sottoscrivono. Esteso su fogli cinque per pagine diecisette scritte per intero e linee undici della presente.

Firmato GIACOMO LEVI CIVITA, fu Albano, *sindaco di Padova.*
» PERETTI ALESSANDRO, fu Francesco, *ingegnere capo dell'ufficio civico dei lavori pubblici del comune di Padova.*
» NICOLÒ NARDI BELTRAME, fu Giuseppe, *consigliere delegato pel regio prefetto.*
» DIDONÈ FRANCESCO, fu Sante, *teste.*
» GIROTTO VINCENZO, fu Gaetano, *teste.*
» GIOVANNI Dott. GANZETTI, *segretario ai contratti.*

Registrato oggi al vol. 145, n. 167, atti pubblici. Esatte lire 22,80 (ventidue e centesimi ottanta).

A Padova, addì 6 maggio 1907.

(L. S.) *Il ricevitore*: firmato, MASINI.

DLXII.

Regio Decreto *che autorizza la scuola tecnico- letteraria di Milano di accettare il legato fatto dal senatore Ernesto De Angeli.*

26 *dicembre* **1907.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 3 febbraio 1908, n. 27)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il regio decreto 6 giugno 1889, n. MMMCCCLXXVIII, serie 3ª (parte supplementare), che erige in ente morale la scuola tecnico-letteraria femminile di Milano;

Viste le disposizioni testamentarie del senatore Ernesto De Angeli in favore della scuola stessa, pubblicate in Milano il I° marzo 1907 negli atti del notaio dott. Gerolamo Serina;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo della scuola medesima in data 10 maggio 1907, e la dimanda di essa in data 14 agosto 1907, per essere autorizzato ad accettare il lascito De Angeli;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La scuola tecnico-letteraria di Milano è autorizzata ad accettare il legato di lire 10,000 stabilito in suo favore

dal senatore Ernesto De Angeli, con dispozioni testamentarie pubblicate in Milano il 1° marzo 1907, negli atti del notaio dott. Gerolamo Serina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 65. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

DLXIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 12 DICEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 febbraio 1908, n. 28)

Col quale il regio ospizio di San Giuseppe e l'orfanotrofio di Santa Marta in Alessandria vengono fusi in unico ente, denominato « Orfanotrofio femminile di Alessandria ». — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 67.

DLXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 12 DICEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 febbraio 1908, n. 28)

Col quale il monte di pietà di Alessandria è trasformato a favore di quel civico ospedale. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 68.

DLXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 15 DICEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 febbraio 1908, n. 28)

Con cui il monte frumentario di Cave (Roma) è trasformato a favore della beneficenza ospitaliera e contem-

poraneamente concentrato nella congregazione di carità del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 69.

DLXVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 26 DICEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 febbraio 1908, n. 28)

Con cui il lascito dotale Donato Sparano ed il lascito elemosiniero Matteo Aldi sono eretti in ente morale e concentrati nella congregazione di carità di Caiazzo (Caserta). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 70.

DLXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 29 DICEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 febbraio 1908, n. 28)

Con cui l'asilo infantile Sartoretti fondato in Miasino è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 76.

DLXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 26 DICEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 febbraio 1908, n. 28)

Con cui la società di patronato degli infermi poveri di Casapulla è eretta in ente morale ed è approvato lo sta-

tuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 71.

DLXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 29 DICEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 febbraio 1908, n. 28)

Con cui si provvede alla parziale trasformazione del fine inerente al patrimonio delle confraternite di Maria SS. del Pianto e di Maria SS. del Buon Gesù esistenti in Montottone (Ascoli Piceno) a scopo di beneficenza e precisamente a sussidi all'infanzia ed all'adolescenza e si concentra il patrimonio stesso nella locale congregazione di carità. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 77.

DLXX.

REGIO DECRETO, ROMA, 29 DICEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 febbraio 1908, n. 28)

Con cui il pio legato Mora è eretto in ente morale e concentrato nella congregazione di carità di Villadeati (Alessandria). — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 79.

DLXXI.

Regio Decreto *che autorizza il direttore del museo nazionale di Palermo ad accettare il legato disposto a favore del detto museo dal marchese Corrado Lancia di Brolo.*

19 *dicembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 febbraio 1908, n. 28)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'estratto del testamento olografo del marchese Corrado Lancia di Brolo, fu Emanuele, in data 27 marzo 1906, col quale testamento il predetto marchese Corrado Lancia di Brolo, legava al museo nazionale di Palermo, una raccolta di stampe di sua proprietà comprese le cornici, le cartelle e il mobile appositamente costruito per la custodia di esse, nonchè lire 2,000 per le spese d'inventario, trasporto e collocamento delle stampe stesse nel museo nazionale anzidetto;

Veduta la relazione del direttore del museo nazionale di Palermo, dalla quale emerge evidente la convenienza di accettare tale legato, con cui viene ad accrescere il decoro e l'importanza artistica del museo stesso;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto del 26 giugno 1864, n. 1814;

Veduta la dichiarazione degli eredi del fu marchese Corrado Lancia di Brolo, dalla quale si desume che non hanno

da fare alcuna opposizione alla testamentaria disposizione su accennata;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il direttore del museo nazionale di Palermo, è autorizzato ad accettare il legato disposto a favore del museo nazionale di detta città, dal defunto marchese Corrado Lanza di Brolo, con testamento olografo in data 2 novembre 1901, e codicillo seguito del 19 febbraio 1906.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° febbraio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 82. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

DLXXII.

Regio Decreto *che autorizza la società anonima « Tramvia automotofunicolare di Catanzaro » a costruire ed esercitare a trazione elettrica, una tramvia a trazione mista tra la stazione ferroviaria di Catanzaro-Sala e Catanzaro città.*

1° *dicembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 febbraio 1908, n. 44)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'istanza in data 15 ottobre 1906, con la quale gli ingegneri Ernesto Strada e Daniele Meregaglia chiesero, per conto di una società anonima da costituirsi in Torino, di essere autorizzati a costruire ed esercitare a trazione elettrica, pel trasporto passeggeri e merci, una tramvia a trazione mista, cioè ad aderenza ed a funicolare, tra la stazione ferroviaria di Catanzaro-Sala e Catanzaro-città (piazza Indipendenza);

Ritenuto che con atto 27 maggio 1907 rogito notaio Torretta, debitamente approvato dal tribunale competente, venne costituita in Torino la società anonima « Tramvia automotofunicolare di Catanzaro » per la costruzione e l'esercizio della detta tramvia;

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561 sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La società anonima « Tramvia automotofunicolare di Catanzaro » è autorizzata a costruire ed esercitare, a trazione elettrica, una tramvia a trazione mista, cioè parte ad aderenza e parte a funicolare, pel trasporto passeggieri e merci tra la stazione ferroviaria di Catanzaro–Sala e la città di Catanzaro (piazza Indipendenza) in conformità del progetto in data 25 luglio 1907, redatto dall'ingegnere Ernesto Strada, visto, d'ordine Nostro, dal predetto ministro segretario di Stato pei lavori pubblici.

Art. 2.

Per l'esercizio della suddetta linea tramviaria dovranno osservarsi le disposizioni della legge e del regolamento citati, le condizioni contenute nel disciplinare 12 novembre 1907 sottoscritto, in segno d'accettazione, dall'ingegnere Ernesto Strada, a ciò debitamente autorizzato dal consiglio d'amministrazione della società concessionaria, nonchè le speciali prescrizioni di sicurezza che saranno emanate, all'atto del collaudo, da apposita commissione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1° febbraio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 102. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

P. Bertolini.

Copia n. del Repertorio.

Regnando VITTORIO EMANUELE III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

L'anno millenovecentosette, il giorno dodici novembre in Catanzaro negli uffici della prefettura, avanti a me dottor Alfonso Camodeca segretario della regia prefettura di Catanzaro, addetto alla stipulazione dei contratti, ed alla presenza dei testimoni signori Perito dottor Vincenzo del fu Paolo e Sequi dottor Bernardino del fu Pietro ambo consiglieri di prefettura, nati il 1° in Eboli e il 2° in Genova e qui domiciliati per ragione dell'ufficio.

Si sono costituiti:

1° il signor cav. Scamoni dottor Oreste fu Carlo, nato a Motta Baluffi (Cremona) domiciliato in Catanzaro, consigliere delegato pel prefetto, impedito ed in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

2° il nobile Ernesto Strada fu avvocato Angelo ingegnere, nato in Bristagno (Acqui) e residente in Torino, nella qualità di rappresentante della società Anonima « Tramvia automotofunicolare di Catanzaro » con sede in Torino e con rappresentanza in Catanzaro, in forza di deliberazione 23 giugno anno corrente del consiglio di amministrazione della società suddetta, di cui si alliga un estratto conforme autenticato il ventidue ottobre decorso dal notaro Torretta residente in Torino.

Le parti costituite sono di mia personale conoscenza e premettono quanto segue:

I signori ingegneri Ernesto Strada e Daniele Meregaglia, a nome di una società anonima da costituirsi, rivolsero istanza al Ministero dei lavori pubblici per costruire ed esercitare, a trazione elettrica per trasporto passeggeri e merci, una tramvia urbana a trazione mista ad adarenza ed a funicolare (automotofunicolare) tra la stazione ferroviaria di Catanzaro-Sala e Catanzaro-città in base a progetto re-

datto dall'ingegnere Strada e datato quindici ottobre millenovecentosei.

Il consiglio superiore dei lavori pubblici (sezione 3ª) in seduta ventisei febbraio di quest'anno, emetteva voto di approvazione, suggerendo alcune modificazioni, che furono tradotte in un nuovo progetto del ventitre luglio millenovecentosette dello stesso ingegnere Strada, che riportava la definitiva approvazione del detto consiglio in seduta ventotto agosto ultimo scorso.

Intanto si costituiva legalmente in Torino, il ventisette maggio testè decorso per rogito del notaro Torretta (di cui il tribunale civile di Torino con provvedimento in data sei giugno millenovecentosette ordinò la trascrizione, le pubblicazioni ed affissioni, avvenute il nove detto mese) la società anonima « Tramvia automotofunicolare di Catanzaro » col capitale sottoscritto di lire quattrocentomila (lire 400,000).

L'atto costitutivo di detta società, risulta inscritto al numero 792 del registro d'ordine al n. 520 del registro trascrizioni, al n. 139 del registro società, inserto al volume 3°, fascicolo 175, presso il tribunale di Torino.

Ciò premesso, occorrendo ora la stipula dell'atto di sottomissione le parti costituite addivengono a quanto segue, sulle basi dello schema compilato dall'ufficio speciale delle ferrovie, circolo di Napoli.

Art. 1.

Oggetto della concessione.

La società anonima « Tramvia automotofunicolare di Catanzaro » costituita in Torino con rogito Torretta 27 maggio 1907 qui rappresentata dal signor ingegnere Ernesto Strada a ciò delegato dal consiglio di amministrazione di detta società con sua deliberazione 23 giugno ultimo scorso, è autorizzata a costruire ed esercitare a trazione elettrica per trasporto passeggeri e merci, una tramvia urbana a trazione mista: ad aderenza ed a funicolare (automotofunicolare) tra la stazione ferroviaria di Catanzaro-Sala e

Catanzaro–città (piazza Indipendenza) col seguente percorso: Stazione ferroviaria di Catanzaro-Sala, Valle del Musofolo, piazza Roma, corso Vittorio Emanuele, Piazza Grimaldi, piazza Indipendenza.

La linea della lunghezza complessiva di circa m. 4,345 risulta di tre tronchi, il primo di metri 625 ad aderenza, il secondo di m. 652 a funicolare, ed il terzo di m. 1,068 di nuovo ad aderenza nell'interno dell'abitato.

Art. 2.

Durata della concessione e subconcessione.

La concessione che forma oggetto del presente disciplinare avrà la durata medesima della concessione del suolo stradale accordato in anni cinquanta a partire dall'apertura dell'esercizio, dal comune di Catanzaro con le deliberazioni consigliari 25 luglio ed 8 agosto 1906.

È assolutamente vietato alla società concessionaria di cedere ad altri la concessione senza la previa approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Obblighi della concessione.

La concessione è subordinata alla osservanza delle norme contenute nel presente disciplinare, nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonchè di quelle che il regio Governo emettesse in materia e specialmente di quelle seguenti:

a) legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza dell'energia per mezzo di correnti elettriche e relativo regolamento approvato con regio decreto 25 ottobre 1895, n. 642;

b) legge 27 dicembre 1896, n. 521, sulle tramvie a trazione meccanica e relativo regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1900, n. 306;

c) appendice al regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dei convogli, approvato con regio decreto 8 gen-

naio 1899, n. 4, e relativa istruzione approvate con decreto ministeriale 2 maggio 1906, n. 1345, nonchè quelle approvate con decreto ministeriale 14 febbraio 1902, n. 1541 in quanto sono applicabili alle tramvie;

d) legge 30 giugno 1906, n. 272, concernente disposizioni speciali sulla costruzione e sull'esercizio delle strade ferrate e conseguenti regolamenti.

Sono accordate nel caso presente le seguenti deroghe:

a) Sarà permesso ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1896 di lasciare una zona libera riservata al carreggio ordinario minore di m. 4 nei tratti dell'interno dell'abitato (3° tronco) nei quali non è possibile ottenere una zona maggiore per la limitata larghezza della strada. In tali tratti si adotteranno opportune prescrizioni pel transito dei treni. La distanza dagli ostacoli fissi sulle aree pubbliche dovrà essere di almeno centimetri 80, mentre nel tratto in galleria potrà essere inferiore e riducibile fino a m. 0.35 sul percorso a destra a partire da Sala, purchè le vetture per viaggiatori e le garette per il personale viaggiante siano munite di opportuni ripari che impediscono in modo assoluto di sporgersi all'esterno dei veicoli.

Art. 4.

Progetto esecutivo in genere e prescrizioni speciali per il corpo stradale.

L'impianto deve essere eseguito in conformità del progetto 15 ottobre 1906 a firma dell'ing. Ernesto Strada con le varianti e modificazioni presentate in data 23 luglio 1907, in adempimento delle prescrizioni e dei suggerimenti emessi nei voti del consiglio superiore dei lavori pubblici (sez. 3ª) nelle adunanze 26 febbraio e 28 agosto 1907, ed a soddisfacimento del desiderio manifestato dall'amministrazione comunale di Catanzaro per la soppressione del regresso alla sommità della funicolare.

Una copia in carta semplice del progetto esecutivo, dovrà dalla società concessionaria essere depositata presso il regio circolo d'ispezione di Napoli, prima dell'inizio dei lavori;

a) ai rilevati in terra sarà assegnata la scarpata tre e mezzo;

b) nei tratti della funicolare in rilevato la piattaforma sarà sostenuta con struttura muraria secondo le modalità che dovranno essere accordate ed approvate dal regio ispettore capo del circolo di Napoli, analogamente dicasi dei tipi delle opere d'arte;

c) Lateralmente alla linea e da una parte almeno si costituirà una banchina per passaggio pedonale larga almeno cent. 55 esternamente alla sagoma dei veicoli;

d) le curve non dovranno avere raggio inferiore a m. 25 nei tratti ad aderenza;

e) la pendenza massima del tronco ad aderenza non dovrà superare il 71 per mille e quella della funicolare il 28 per cento.

Art. 5.

Sottopassaggio alla strada nazionale, e tronco in galleria.

Le modalità dell'attraversamento in galleria della zona sottostante alla strada nazionale dovranno essere sottoposte all'accettazione dell'ing. capo del genio civile di Catanzaro.

La lunghezza della parte in galleria dovrà essere quanto più possibile limitata, ed in vista della poca altezza di sovracarico sul cielo della medesima, si dovranno usare all'atto d'esecuzione tutte le necessarie cautele per evitare possibili danni, e procedere, ove ciò si riconosca opportuno, anche alla costruzione in artificiale, anzichè a foro cieco, di qualche tratto della galleria stessa, lungo la quale, ed ugualmente distanziate, si costruiranno, quattro nicchie di rifugio per ricovero del personale di guardia e di manutenzione.

Art. 6.

Stazioni ed accessori.

La linea avrà due stazioni terminali e due posti di fermata alla estremità della funicolare nei quali si costruiranno apposite tettoie qualora siano riconosciute necessarie pel servizio del regio ispettore capo del circolo di Napoli.

Inoltre le stazioni di capolinea, nonchè le estremità del tronco funicolare saranno collegate con telefono e dotate di tutti gli accessori occorrenti ad un regolare servizio viaggiatori e merci ad esclusivo giudizio del regio ispettore capo direttore del circolo di Napoli.

Art. 7.

Armamento.

La linea è a semplice binario con un solo raddoppio alla metà del tronco funicolare, per l'incrocio dei veicoli, sarà provvista alla estremità superiore della funicolare, di una diramazione per un binario di salvamento con scambio a molla normalmente chiuso per impedire che i veicoli diretti alla stazione di Sala abbiano ad impegnare la funicolare prima che siano agganciati alla fune.

I particolari sì dell'incrocio che del detto innesto di binario morto saranno approvati dal regio ispettore capo del circolo di Napoli prima della posa.

L'armamento avrà lo scartamento morale di m. 1.445 e sarà formato:

a) per i tratti in sede propria ed aderenza con rotaie « Vignole » del peso non inferiore a kg. 23.40 per metro lineare, lunghe metri nove a giunto sospeso, poggiate su dodici traverse di legno di m. 2.00 × 0.15 × 0.12 per ogni rotaia, con stecche ed arpioni del tipo ordinario e con massicciata dell'altezza media di metri 0.25 sotto la suola;

b) per i tratti su suolo stradale con rotaie « Phoenix » lunghe m. 12 del peso unitario minimo di kg. 26.00 per metro lineare, posate su strato di calcestruzzo con tiranti di scartamento di 60 × 8 alla distanza di m. 1.50 da ridursi convenientemente nelle curve;

c) per il tratto funicolare l'armamento sarà con rotaie del profilo speciale adatto per l'applicazione del freno a ganascia tipo Bucher e Durrer e lo scartamento di 1.590.

La distanza dei rulli di sostegno della fune non sarà maggiore di m. 10.00.

Art. 8.

Impianto termo elettrico motore.

Sarà questo costituito di due unità motrici a gaz povero di 30.HP delle quali una di riserva comprendenti ciascuna:

a) un gazogeno di aspirazione diretta per antracite composto di un generatore, di un ventilatore a mano per l'avviamento di un depuratore, di un separatore con le tubazioni di unione anche fra i due gazogeni onde poter alimentare con ciascuno di questi uno qualunque dei due motori;

b) un motore a gaz con volano calcolato per un grado di regolarità non inferiore a 1.80;

c) un apparecchio ad aria compressa per la messa in moto;

d) una dinamo a corrente continua con eccitazione in derivazione della potenza di 20 km. circa ed erogante normalmente corrente a 550 volts ma capace di dare o direttamente o mèdiante una survoltrice una tensione sino a 810 volts pel tempo occorrente per la carica della batteria di accumulatori;

e) reostato di campo, quadro di distribuzione a quattro scomparti, con tutti gli strumenti e apparecchi per il comando ed il controllo dell'impianto.

Completerà l'impianto stesso una batteria di accumulatori a repulsione di 275 elementi della capacità di 90 ampères per ora e capace di dare una scarica momentanea non inferiore a 180 ampères.

L'impianto si farà alla stazione inferiore di Catanzaro Sala con gazogeni posti in locale distinto e separato da quello dei dinamo e dei motori.

L'officina sarà provveduta dell'acqua necessaria pel regolare e sicuro funzionamento dell'impianto a gaz. Il regio ispettore capo del circolo d'ispezione di Napoli prescriverà quegli aumenti nella dotazione dell'acqua che risultassero necessari.

Art. 9.

Distribuzione dell'energia elettrica.

L'energia elettrica sarà distribuita mediante una linea aerea formata di un filo di rame di 60 mm.^{2} di sezione, sospeso con un doppio sistema di isolamento per la parte esterna della città, con pali a doppio *T* e mensola in ferro e per la parte interna della città con sospensioni a mezzo di ganci a muro e fili trasversali

Il ritorno della corrente sarà fatto per mezzo delle rotaie dell'armamento connesse longitudinalmente ad ogni giunto mediante fili di rame. da porsi sotto le stecche della sezione di 53 mm.^{2} e lunga metri 200 circa, similmente ogni cinquanta metri circa vi saranno connessioni trasversali con fili della medesima sezione. La linea aerea sarà situata all'altezza di m. 5 dalle rotaie, eccetto che nel tratto funicolare dove questa potrà essere ridotta a m. 4. 30.

Le tesate del filo non avranno una lunghezza superiore a 40 metri e per la disposizione e per la posa di detto filo la ditta concessionaria dovrà osservare, oltre le disposizioni della legge 7 luglio 1894 ed il regolamento 25 ottobre 1895 di cui l'articolo 3 del presente disciplinare, anche le disposizioni speciali che saranno impartite dal regio ispettorato dei telegrafi in relazione al regolare funzionamento delle linee telegrafiche e telefoniche. Inoltre sarà studiata e presentata dal regio ispettore del circolo di Napoli proposta per la distribuzione di parafulmini e di interruttori di sezione lungo la linea.

Art. 10.

Collaudo della linea e relativi impianti.

Alla commissione di collaudo dovrà aggregarsi anche il regio ispettore dei telegrafi della direzione provinciale di Reggio Calabria.

Art. 11.

Fune ed apparecchio di attacco.

La fune metallica sarà a circuito chiuso con tenditore al basso e risulterà della fune di tiro svolgentesi, su puleggia

superiore ed avente ad un capo il veicolo automotore contrappeso, e dall'altro il gancio di attacco delle carrozze e dei carri, e di una fune di semplice collegamento fra i suddetti attacchi e svolgentesi sulla puleggia inferiore portante il tenditore. Le due fune avranno sezione e peso differente in modo da corrispondere alle condizioni del profilo di compensazioni e la sezione metallica della fune di tiro sarà in rapporto al peso che avranno i veicoli ed alle prescrizioni delle istruzioni ministeriali 14 febbraio 1902, n. 1541.

L'apparecchio di attacco sarà fatto in conformità dei documenti di progetto e l'avvenuto agganciamento sarà segnalato ad una soneria elettrica sia sul veicolo contrappeso che su quello in servizio e con quelli altri maggiori mezzi di sicurezza che eventualmente all'atto di collaudo dei meccanismi si ravvisassero necessari.

Art. 12.

Materiale rotabile.

La prima dotazione di materiale rotabile sarà di due vetture per viaggiatori, di due carri per merci, di un veicolo contrappeso a cisterna della capacità di circa 4 metri cubi di acqua.

In seguito e quando la regolarità dell'esercizio lo richiedesse a giudizio del regio ispettore capo del circolo di Napoli, il concessionario dovrà aumentare tale dotazione anche a titolo di sola riserva.

I veicoli per i viaggiatori e merci ordinari saranno montati su due carrelli a due assi con passo rigido non superiore a m. 1.60.

Il veicolo contrappeso sarà a due assi rigidi distanti m. 3 al massimo. Sul tratto funicolare si dovranno adottare gli opportuni provvedimenti per evitare durante la corsa ogni spostamento dei colli caricati sui carri. Tutti i detti veicoli saranno automotori, ed il relativo equipaggiamento elettrico si comporrà per i veicoli merci e viaggiatori, di 4 motori di 20 HP ciascuno, di due controller con la di-

sposizione di frenatura elettrica con i motori in corto circuito, presa di corrente ad archetto, resistenza di avviamento, interruttori, valvole ed altri accessori, nonchè il materiale occorrente per un circuito di illuminazione di 15 lampade per i veicoli viaggiatori, e di 5 lampade per i veicoli merce; per il veicolo contrappeso l'equipaggiamento si comporrà di 2 motori di 20 HP circa ciascuno con controller e con gli altri accessori come sopra per i veicoli merci.

I tipi regolari e completi del materiale rotabile dovranno essere presentati all'approvazione governativa prima che se intraprenda la costruzione.

Art. 13.

Freni e sabbiere.

Per la regolarizzazione della marcia e per l'arresto dei veicoli merci e viaggiatori ciascuno di questi sarà munito, oltrechè della disposizione elettrica di cui all'articolo antecedente:

a) di uno equipaggiamento di freni ad aria compressa e cioè: un compressore assiale capace di aspirare litri 2. 20 circa per ogni giro di ruota, un serbatoio, due cilindri di ferro con i relativi manometri, valvole di comando e tubature, equipaggiamento da azionarsi normalmente per la marcia;

b) di ordinari freni a ceppi con manovra a vita e trasmissione a leve da azionarsi nel caso eventuale in cui venisse a mancare il funzionamento del detto equipaggiamento ad aria compressa;

c) del freno Bucher e Durrer od equivalente. Per il carro contrappeso il freno ad aria sarà sostituito con un freno elettro magnetico a pattini, agente anche con la corrente presa direttamente dal filo di linea.

I veicoli merci e viaggiatori saranno inoltre provveduti di sabbiere a lancio di aria, manovrabili da ciascuna piattaforma e spargenti sabbia sotto le due ruote anteriori nel senso della marcia.

I particolari di dettaglio e di esecuzione relativi ai truk nonchè quelli delle casse e degli apparecchi di sicurezza dei veicoli tanto della prima dotazione che dei successivi aumenti dovranno essere presentati all'approvazione del regio ispettore capo del circolo di Napoli prima della loro costruzione.

Art. 14.

Velocità di corsa.

Riservando al regolamento di esercizio le particolari disposizioni per la sicura e regolare circolazione dei treni resta fin da ora stabilito che la massima velocità sarà:

a) di km. 18 all'ora nel 1° tronco in sede propria;

b) di km. 7.50 nel 2° tronco a funicolare corrispondente a m. 2 circa al minuto secondo;

c) di km. 12 nel 3° tronco nell'interno dell'abitato con le limitazioni di cui al penultimo capoverso dell'art. 3 del presente disciplinare.

Il presente atto scritto da persona di mia fiducia, consta di cinque fogli, dei quali sono occupate facciate dicianove; ed è stato da me letto unitamente agl'inserti, in presenza dei testimoni ai costituiti signori Scamoni e Strada che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Firmati: Dott. SCAMONE ORESTE
Consigliere delegato della prefettura di Catanzaro

Ing. ERNESTO STRADA
Rappresentante della Società anonima
« Tramvia Automotofunicolare di Catanzaro »

VINCENZO PERITO, *testimone*
BERNARDINO SEGNI, *id.*
AVV. ALFONSO CAMODECA, *segretario*

DLXXIII.

Regio Decreto *che autorizza la camera di commercio ed arti di Catanzaro ad imporre una tassa sui redditi degli esercenti commercio ed industria del proprio distretto.*

26 *dicembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 febbraio 1908, n. 44)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 31 e 33 della legge 6 luglio 1862, numero 680;

Visto il regio decreto 9 aprile 1866, n. MDCCXXXII, che autorizza la camera di commercio ed arti di Catanzaro ad imporre un'annua tassa sugli esercenti industria e commercio nella provincia;

Viste le deliberazioni della camera di commercio ed arti predetta, in data 24 ottobre 1906, 21 e 28 febbraio e 23 luglio 1907;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La camera di commercio ed arti di Catanzaro è autorizzata ad imporre sui redditi degli esercenti commercio ed industria del proprio distretto, a cominciare dal 1° gennaio 1908, centesimi addizionali alla imposta di ricchezza mobile pei redditi iscritti nella categoria B.

Art. 2.

L'aliquota di detta tassa, da riscuotersi annualmente non potrà superare lire 1,80 per ogni cento lire di reddito imponibile di ricchezza mobile.

Entro questo limite la camera di commercio proporrà ogni anno, a seconda del proprio fabbisogno, alla approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio la quota effettiva di tassa da riscuotersi.

Art. 3.

Saranno esenti dalla tassa i redditi imponibili non superiori alle lire 250.

Art. 4.

La tassa medesima sarà riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte, e con le norme indicate nell'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 5.

Il regio decreto 9 aprile 1866, n. MDCCXXXII, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 febbraio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 101. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO

per l'applicazione e la riscossione della tassa a favore della camera di commercio nella provincia di Catanzaro.

Art. 1.

Sono soggetti alla tassa camerale tutti gli esercenti commerci ed industrie. che figurano nei ruoli di ricchezza mobile cat. B, della provincia di Catanzaro.

Art. 2.

Le ditte, società commerciali, istituti di credito, ed in genere tutti coloro che avendo in altre città la sede principale, hanno nella giurisdizione camerale di Catanzaro un esercizio o una rappresentanza, da cui traggono un utile, saranno pure soggetti alla tassa, ed in rapporto al reddito nascente dall'esercizio delle succursali, filiali ecc. esistenti nella circoscrizione camerale, purchè l'utile ritratto sia di tale misura che li farebbe comprendere nei ruoli di categoria B, se l'esercizio principale della ditta fosse nella provincia di Catanzaro e non altrove.

Art. 3.

Annualmente, e dopo che i ruoli di R. M. saranno divenuti definitivi, la camera di commercio sia pel tramite della intendenza di finanza, o direttamente chiederà, alle agenzie delle imposte, ed a proprie spese, l'elenco di coloro che vi figurano aventi redditi industriali e commerciali di categoria B, sia principali che suppletivi.

L'elenco suddetto deve essere autenticato dai rispettivi agenti.

Art. 4.

Per i contribuenti di cui all'art. 2 i rappresentanti sono obbligati di dichiarare alla segreteria della camera in principio di ciascun anno, e non oltre il mese di luglio, i redditi relativi all'esercizio della filiale, succursale ecc. esistente nella provincia, con facoltà però alla camera di assumere le

debite informazioni, presso chi crederà opportuno, per l'accettazione, o rettifica delle dichiarazioni pervenute.

Nel caso dette dichiarazioni non vengono fatte, la camera procederà di ufficio allo accertamento dei redditi.

Art. 5.

Le dichiarazioni che sono dalla camera accettate debbono essere notificate per mezzo dei sindaci o direttamente per lettera raccomandata agl'interessati. Similmente si procederà per gli accertamenti e rettifiche fatte d'ufficio.

Contro gli accertamenti e rettifiche fatte di ufficio i contribuenti possono reclamare alla camera entro un mese dalla data della notifica di cui sopra.

I reclami debbono essere stesi su carta bollata da centesimi sessanta.

Art. 6.

I redditi accertati dalla camera saranno compresi di ufficio a quelli accertati dalle agenzie delle imposte.

Art. 7.

In base agli elenchi dei redditi di R. M. categ. B. inviati dalle agenzie delle imposte, ed agli accertamenti fatti direttamente dalla camera, saranno compilati i ruoli, distinti per comune, e dovranno contenere le seguenti colonne:

a) numero progressivo;

b) nome-cognome o ditta del contribuente;

c) specie del commercio od industria esercitata;

d) reddito imponibile tassabile;

e) quota della sovrimposta camerale calcolata in ragione della percentuale approvata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 8.

I ruoli così compilati e sottoscritti dal presidente e dal segretario capo, saranno sottoposti all'approvazione della camera e quindi trasmessi al signor prefetto della provincia per essere muniti del visto di esecuzione.

I ruoli così legalizzati, pel tramite della prefettura s'invieranno in plico raccomandato, a ciascun comune per es-

sere pubblicati, per il periodo di otto giorni, a cominciare dalla data dello avviso di pubblicazione, che a cura dei rispettivi sindaci sarà affisso all'albo del municipio.

Art. 9.

L'avviso di pubblicazione inviterà i contribuenti a prendere visione dei ruoli di tassa camerale depositati nell'ufficio comunale, ed indicherà il tempo nel quale si dovrà fare il pagamento di ciascuna rata.

Le scadenze dovranno sempre coincidere con quelle stabilite per la riscossione delle imposte erariali.

Art. 10.

Trascorsi gli otto giorni di cui all'art. 8, i sindaci dovranno consegnare agli esattori delle imposte dirette i ruoli muniti dell'attestato di eseguita pubblicazione, ritirandone dai medesimi analoga ricevuta, la quale deve contenere l'ammontare del ruolo e la data della consegna.

Detta ricevuta sarà dai sindaci inviata alla camera.

Art. 11.

I contribuenti iscritti nei ruoli di tassa camerale possono ricorrere alla camera di commercio, con reclamo steso su carta bollata da centesimi sessanta;

a) per tutti gli errori materiali che si possono verificare nei ruoli, purchè il reclamo stesso sia prodotto non oltre tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli;

b) per cessazione o riduzione di redditi che eventualmente si verificassero, e qualora il reclamo venga avanzato entro tre mesi dal giorno in cui fu notificato al contribuente l'ordine di rimborso per quanto riflette la parte erariale.

Tali ricorsi debbono essere corredati dal certificato dell'agenzia delle imposte attestante di essere stata già rimborsata l'imposta principale.

Art. 12.

I ricorsi non sospendono la esazione della tassa, ma nel caso di accoglimento danno diritto a rimborso delle somme indebitamente pagate.

E' necessario perciò esibire ancora la bolletta rilasciata dall'esattore delle imposte dell'eseguito pagamento che dà occasione al rimborso.

Art. 13.

Le risoluzioni prese dalla camera in ordine ai reclami avanzati debbono essere notificati agli interessati.

Art. 14.

Contro le decisioni della camera ai termini dell'art. 32 della legge 6 luglio 1862, n. 680 i contribuenti possono ricorrere al tribunale di commercio della città ove risiede la camera od a quello che ne fa le veci.

Art. 15.

La riscossione della tassa camerale è regolata con le stesse norme e privilegi coi quali viene disposta quella delle tasse governative.

Art. 16.

Gli esattori hanno l'obbligo di versare alla cassa della camera l'intero ammontare di ciascuna rata in rapporto al carico netto di aggio dato loro in riscossione e alle rispettive scadenze bimestrali.

Art. 17.

L'aggio di riscossione agli esattori si corrisponderà nella stessa misura di quello stabilito per le imposte erariali.

Art. 18.

Per quanto riguarda le quote inesigibili, gli esattori potranno ottenere rimborso previa presentazione di speciale elenco, munito della dichiarazione dell'agente delle imposte comprovante il rimborso già avvenuto da parte dello erario delle partite d'imposta principale.

Art. 19.

Per quanto non provvede il presente regolamento, valgono le norme prescritte per le tasse erariali.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. Cocco-Ortu.

DLXXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 26 DICEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 febbraio 1908, n.

Col quale il fine inerente al patrimonio della confra-
nita dello Spirito Santo e Divino Amore di Assisi (Peru
è parzialmente trasformato a favore dell'ospedale civile
luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Contro-*
mato GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 febbraio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 96.

DLXXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 26 DICEMBRE 1907

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 febbraio 1908, n.

Con cui le opere pie di Formigine (Modena) « Ospita
e « Barbolini » sono parzialmente trasformate a favore
beneficenza elemosiniera e precisamente per distribuz
di medicinali ai poveri. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE
— *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 febbraio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 107.

DLXXVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 26 DICEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 febbraio 1908, n.

Col quale il fine inerente al patrimonio della confrate-
nita di San Carlo e della Morte esistente in Castelnu
frazione del comune di Assisi (Perugia), è parzialmente tr

mato a favore dell'ospedale degli infermi di Assisi. — *nato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 febbraio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 113.

DLXXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 26 DICEMBRE 1907

'ubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 febbraio 1908, n. 36)

ol quale il pio legato Tonielli in Monte S. Pietro (Boıa) è eretto in ente morale e contemporaneamente con:rato nella congregazione di carità del luogo. — *Firmato* 'TORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *!o* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 febbraio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 110.

DLXXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 26 DICEMBRE 1907

'ubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 febbraio 1908, n. 36)

:ol quale il fine inerente al patrimonio della confrater, del SS. Rosario esistente in Castelnuovo della Daunia ggia) è parzialmente trasformato nel senso di destinare ınua rendita del pio sodalizio in soccorso ed assistenza malati poveri a domicilio (riservate però alcune somme erminate alla confraternita in parola per spese di culto

ed onori obbligatori) e col quale altresì il patrimonio suddetto è concentrato nella congregazione di carità del luogo — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 febbraio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 98.

DLXXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 29 DICEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 febbraio 1908, n. 36)

Col quale il fine inerente al patrimonio della confraternita del Terz'Ordine di S. Francesco in Assisi (Perugia) è parzialmente trasformato a favore dell'ospedale civile del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 10 febbraio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 97.

DLXXX.

Regio Decreto *che riordina la scuola professionale Omar di Novara.*

10 *novembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 marzo 1908, n. 51)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1907, n. 414;

Visto il regio decreto 2 febbraio 1893 per l'erezione dell'istituto professionale Omar di Novara in ente morale e per l'approvazione del suo statuto organico;

Riconosciuta la necessità di riordinare la scuola annessa in modo che meglio corrisponda allo scopo d'impartire ai giovani insegnanti scientifici ed artistici con applicazione alle industrie e alle arti e ai mestieri;

Sentito il parere del Consiglio superiore di beneficenza, deliberato nella seduta del 26 maggio 1907;

Vista la deliberazione della Commissione amministrativa dell'istituto in data 10 ottobre 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola professionale Omar, fondata dall'ente istituto professionale Omar di Novara, è posta alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio ed è ordinata in conformità delle norme appresso indicate.

Art. 2.

Alle spese di mantenimento annuo della scuola sarà provveduto coi contributi del Ministero di agricoltura, industria e commercio e con le rendite nette del patrimonio e proventi diversi indicati all'art. 9 dello statuto organico dell'ente Omar.

L'ente istituto professionale Omar provvede inoltre alla scuola Omar i locali e cede in uso tutto il materiale attualmente esistente.

Art. 3.

La scuola è diurna.

L'anno scolastico comincia al 1° ottobre e termina alla fine del mese di giugno successivo.

I capi d'arte e il personale amministrativo, assistente e di servizio dovranno adempiere alle rispettive mansioni anche nel periodo delle ferie estive, salvo le licenze che potranno essere concesse dalla giunta di vigilanza.

Art. 4.

La scuola comprende due sezioni: l'una per la lavorazione dei metalli, l'altra per la lavorazione del legno.

Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

Meccanica ed elementi di elettrotecnica — Tecnologia meccanica — Elementi di macchine termiche — Matematica elementare — Nozioni di scienze fisiche — Disegno ornamentale, di macchine e tecnologico — Lingua italiana, storia e geografia. L'insegnamento pratico è impartito in appositi laboratori ed officine nel corso dell'anno scolastico, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento che sarà approvato insieme ai programmi d'insegnamento, alla pianta organica del personale ed all'orario, dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Quando i redditi lo consentano potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti, come pure altre sezioni, officine e laboratori con decreto reale sentito il parere della giunta di vigilanza.

Art. 5.

Ciascuna sezione comprende una classe annuale comune preparatoria, e quattro classi normali. Le lezioni cominceranno regolarmente col 1° ottobre. Gli esami di promozione e licenza termineranno nella prima settimana del luglio e quelli di riparazione si terranno nell'ultima settimana di settembre.

Potranno istituirsi corsi straordinari festivi per quegli insegnanti che si ravvisassero utili per le classi lavoratrici.

Agli alunni che avranno superato dopo il quarto anno normale l'esame di licenza stabilito per la sola sessione estiva, sarà rilasciato un diploma di licenza.

Art. 6.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una giunta di vigilanza composta dal presidente e da due altri membri della Commissione amministrativa dell'ente istituto professionale Omar dalla stessa designati e da due delegati del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il direttore fa parte di diritto della giunta di vigilanza.

I membri elettivi della giunta durana in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 7.

Presidente della giunta di vigilanza è il presidente della Commissione amministrativa dell'ente istituto professionale Omar.

Il segretario della giunta di vigilanza sarà il segretario dell'istituto.

Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della giunta. Egli riferisce al Ministero, almeno ogni trimestre, sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della giunta. Queste saranno trascritte in apposita registro, insieme ai processi verbali della giunta.

Art. 8.

La giunta di vigilanza si aduna una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola.

Si aduna inoltre in seguito a convocazione del presidente tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando v'intervenga almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della giunta di vigilanza che non intervengano alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi senza motivi giustificati.

Art. 9.

La giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;

b) compila il bilancio preventivo e trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio per la sua approvazione entro la prima metà di settembre;

c) compila il conto consuntivo che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, entro la prima metà di marzo. Il detto conto sarà, a cura della giunta di vigilanza, comunicato agli altri enti contribuenti dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero, e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati, senza preventiva approvazione ministeriale, gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa il Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) dà parere al Ministero sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila sulla buona manutenzione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati, la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente decreto e a quelle altre a cui fosse chiamata dal ministro.

Art. 10.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della giunta di vigilanza.

Saranno sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei varii anni di corso, i programmi di insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.

Art. 11.

Il numero degli insegnanti e il personale amministrativo della scuola, delle officine, dei laboratorii, e inserviente, come i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro di agricoltura, industria e commercio su proposta della giunta di vigilanza.

Art. 12.

Il direttore, gli insegnanti, i capi d'arte e di laboratorio saranno scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Il direttore,

potrà però essere scelto dal Ministero fra il personale insegnante, su proposta della giunta di vigilanza.

Delle commissioni giudicatrici dei concorsi farà parte un rappresentante della giunta di vigilanza.

Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi officina e di laboratorio, scelti in seguito a concorso, saranno nominati reggenti in via di esperimento per due anni; i medesimi saranno promossi titolari, su proposta della giunta di vigilanza, se nel detto periodo di tempo avranno fatto buona prova.

Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico il Ministero provvederà alla sostituzione, con incarichi temporanei, dietro parere della giunta di vigilanza.

Per gli insegnamenti aventi carattere speciale o complementare, il Ministero potrà derogare dalle regole del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidare, su proposta della giunta di vigilanza, a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuola di ugual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.

Il personale amministrativo della scuola sarà pure nominato dal Ministero predetto sopra proposta della giunta di vigilanza.

La nomina dei reggenti, degli incaricati, dei capi officina e di laboratorio e del personale amministrativo sarà fatta con decreto ministeriale; la promozione a titolare del direttore e dei professori con decreto reale.

Il personale di servizio sarà nominato dalla giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.

Art. 13.

È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina da questa scuola ad un'altra, quando entrambe siano della stessa natura e di egual grado e i funzionari da trasferirsi sieno stati nominati con decreto reale o ministeriale.

In caso di simili passaggi sono, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformità delle norme vigenti.

Il passaggi di cui nel presente articolo, sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto reale o ministeriale sulla domanda degli interessati e dietro parere favorevole della giunta di vigilanza delle due scuole.

Art. 14.

Gli stipendi del direttore, dei professori, dei capi d'arte e del personale amministrativo della scuola che abbiano la titolarità sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio fino al limite di quattro sessenni. Questi sono calcolati in base all'ultimo stipendio.

Art. 15.

Il direttore, i professori titolari, i capi d'arte e il personale amministrativo della scuola saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.

Gli assistenti di officina e il personale inserviente saranno assicurati alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarrà in servizio.

Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo, ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, che sarà determinata da apposito regolamento, il quale stabilirà altresì le ritenute a carico del personale.

Art. 16.

Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili per quanto riguarda il collocamento in aspettativa le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 17.

Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola e invigila che siano tenuti i registri contabili

in conformità delle disposizioni del regolamento; provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola e dei laboratorii, alla osservanza dei regolamenti; e provvede alla supplenza del personale insegnante e delle officine, in caso di breve assenza. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti pel tramite della giunta di vigilanza.

Il direttore riferisce al Ministero, pel tramite della giunta di vigilanza, su quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola ed inoltre alla giunta di vigilanza ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.

Art. 18.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento di cui all'art. 20.

Il collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Art. 19.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto dallo stesso cassiere dell'ente Omar.

Art. 20.

Con un regolamento da approvarsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentita la giunta di vigi-

lanza, saranno stabilite le norme per l'ammissione degli alunni, per le eventuali tasse scolastiche, per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola, le punizioni disciplinari; le norme per la gestione delle officine e dei laboratorii e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento di essa.

Art. 21.

Nel caso in cui il Governo cessasse di concorrere al mantenimento della scuola il personale eccedente quello indicato nell'attuale tabella organica dell'istituto cesserà dalle sue funzioni.

Al detto personale, fatta eccezione di quello incaricato, sarà corrisposto, per la durata di due anni, a carico del Governo, un assegno non maggiore della metà nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo nè minore del quarto se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in uno ufficio dipendente da una amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sarà fatto al personale della scuola in caso di riduzione d'organico.

In questo caso il materiale di proprietà della scuola sarà ceduto gratuitamente all'ente istituto professionale Omar.

Disposizioni transitorie.

Art. 22.

Il personale della scuola attualmente in servizio, compreso nella tabella *A* annessa al presente decreto sarà confermato in carica cogli attuali stipendi e fermi restando gli altri diritti già acquisiti.

Se però i detti stipendi superassero quelli portati dalla nuova tabella organica, il di più costituirà assegno *ad personam.*

Il personale inserviente attualmente in carica continuerà a godere del diritto degli aumenti sessennali portati dalla detta tabella.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il 10 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 febbraio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 125. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

TABELLA *A*.

Tabella attuale del personale didattico e amministrativo.

N. d'ordine	Funzioni	Stipendio attuale	Osservazioni
	A) *Personale insegnante.*		
1	Ingegnere direttore, insegnante di tecnologia meccanica e macchine termiche Gatti cav. ing. Enrico . L.	4,680	Nominato titolare come insegnante e come direttore della scuola con deliberazione 3 luglio 1896. Gode di un primo aumento sessennale di lire 180 dal 1° settembre 1902.
2	Ingegnere vice-direttore e insegnante di meccanica, di elettricità, di aritmetica e geometria e disegno industriale. Pozzi ing. Giovanni. . L.	3,120	Nominato titolare come insegnante e vice-direttore della scuola con deliberazione 10 luglio 1899 con decorrenza dal 1° settembre successivo. Gode di un primo aumento sessennale di lire 120 dal 1° settembre 1905.
3	Maestro di lingua, di storia e geografia, di disegno geometrico ed assistente. Sibille Claudio, geometra maestro . . . . . L.	1,976	Nominato titolare con deliberazione 24 agosto 1899. Gode di un primo aumento sessennale di lire 76 dal 1905.
4	Professore di disegno a mano libera. De-Maria prof. Adolfo . L.	400	Incaricato annuale.
	B) *Personale d'officina.*		
	Sezione meccanica.		
5	Capo officina. De Stefanis Francesco, mensile. . . . . . . L.	175	

N. d'ordine	Funzioni	Stipendio attuale	Osservazioni
6	Maestro d'officina. Lalliano Luigi, mensile L.	165	
7	1° assistente. Rognone Virgilio, mensile »	85	
8	2° assistente. Silvestri Carlo, mensile »	70	
9	Fucinatore Molina Luigi, mensile. »	90	
	Sezione falegnami.		
10	Maestro d'officina. Fugazza Angelo, mensile »	90	
	C) *Personale amministrativo.*		
11	Segretario-ragioniere. Bossi rag. Giovanni . L.	1,200	Nominato effettivo con deliberazione 30 marzo 1903. Ha diritto agli aumenti sessennali di lire 75.
12	Economo-magazziniere. Andenna Silvestro . . »	1,360	Nominato con deliberazione 10 luglio 1899. Gode di un primo aumento sessennale di lire 60 a partire dal 1° settembre 1905.
13	Bidello-inserviente. Raineri Angelo . . . »	720	Nominato con deliberazione 8 febbraio 1904. Ha diritto agli aumenti sessennali di lire 90 fino al massimo di lire 880.

DLXXXI.

REGIO DECRETO, Roma, 15 Settembre 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 febbraio 1908, n. 41)

Con cui l'asilo infantile « Regina Margherita » in Uscio (Genova) è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* Giolitti — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 143.

DLXXXII

Regio Decreto *che converte la scuola tecnica di Avellino in governativa a tutti gli effetti di legge dal 1° ottobre 1907.*

30 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 19 febbraio 1908, n. 41)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per l'istituzione e la conversione in governative di scuole medie non obbligatorie approvato con regio decreto 25 luglio 1907, n. 645;

Veduto il regolamento per l'applicazione di detto testo unico approvato con regio decreto 15 settembre 1907, n. 652;

Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342;

Veduta la domanda in data 25 gennaio 1906, con cui l'amministrazione provinciale di Avellino chiese la conversione in governativa della sua scuola tecnica pareggiata;

Veduto che questa scuola godette nell'ultimo triennio di un sussidio medio di annue lire 1750, che a termini dell'art. 5 della citata legge 13 giugno 1907, n. 342, deve essere detratto dall'ammontare del contributo a carico della provincia di Avellino per la conversione in governativa della scuola medesima;

Veduta la convenzione stipulata, con il consenso del Ministero del tesoro, dal Ministero della pubblica istruzione con la provincia di Avellino;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola tecnica di Avellino è convertita a tutti gli effetti di legge in governativa dal 1° ottobre 1907.

Art. 2.

Per tutte le spese concernenti il personale direttivo ed insegnante di detta scuola la provincia di Avellino verserà annualmente all'erario dello Stato la somma di lire 11,768,80 garantendo un annuo introito di lire 3,500 per tasse scolastiche, e provvederà al personale di servizio, ai locali, al materiale scolastico e scientifico nonchè a quanto altro sia necessario pel buon andamento della scuola medesima;

Art. 3.

Il fondo stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per sussidi all'istruzione tecnica nelle provincie napoletane sarà diminuito della somma di lire 1,750 in corrispondenza dell'egual somma detratta dal contributo dovuto dalla provincia di Avellino per la conversione in governativa della sua scuola tecnica pareggiata.

Art. 4.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alla modificazione della tabella organica delle cattedre nelle regie scuole medie, ed alle variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-908, inerenti all'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 134. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO

RAVA.

DLXXXIII.

Regio Decreto *che autorizza l'impianto e l'esercizio di una tramvia a trazione elettrica da Salerno a Valle di Pompei.*

21 *novembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 marzo 1908, n. 51

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'istanza 16 marzo 1907 con la quale la società anonima delle tramvie elettriche della provincia di Salerno chiede di essere autorizzata a costruire ed esercitare una linea tramviaria elettrica, a scartamento ridotto, da Salerno a Valle di Pompei;

Visto il Nostro decreto 17 febbraio 1907, n. XLIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 marzo successivo, n. 59, col quale venne approvato lo statuto del consorzio costituitosi fra gli enti interessati per la concessione del suolo stradale ad uso della suddetta tramvia;

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto 18 giugno 1900, n. 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La società anonima delle tramvie elettriche della provincia di Salerno è autorizzata a costruire ed esercitare, a trazione elettrica, una linea tramviaria, a scartamento ridotto da Salerno a Valle di Pompei, in conformità del progetto 14 marzo 1907, visto, d'ordine Nostro, dal predetto ministro segretario di Stato pei lavori pubblici.

Art. 2.

Per l'esercizio di tale tramvia dovranno osservarsi le disposizioni della legge e del regolamento sopra citati e le condizioni contenute nel disciplinare 12 novembre 1907, sotto scritto in segno di accettazione, dal rappresentante legale della società, signor Pellegrino Pietro, a ciò debitamente autorizzato dal Consiglio d'amministrazione addì 28 febbraio stesso anno, nonchè le speciali prescrizioni di sicurezza che saranno emanate, all'atto del collaudo, da apposita commissione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 17 febbraio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 147. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

P. Bertolini.

DISCIPLINARE

per l' impianto ed esercizio a trazione elettrica di una linea tramviaria da Salerno a Valle di Pompei.

Art. 1.

La linea tramviaria formante oggetto del presente disciplinare ha origine nella città di Salerno sul piazzale della stazione delle ferrovie dello Stato, e prosegue poi sulla strada provinciale da Salerno-Napoli fino a Valle di Pompei attraversando gli abitati dei varî comuni e la ferrovia Napoli-Salerno, come risulta dal prospetto in calce nel quale sono indicati i tronchi in sede stradale interna ed esterna agli abitati ed in sede propria; le livellette e le curve.

L'origine della linea sarà ubicata nel lato orientale della piazza in modo che resti libero lo spazio per l'accesso delle vetture e dei carri alla piazza stessa e che non vi sia bisogno d'attraversare i binari.

Art. 2.

La linea sarà costruita secondo il progetto definitivo in data 14 marzo 1907 con servizio limitato ai soli passeggieri.

Il suo termine a Valle di Pompei, sulla strada provinciale, si dovrà stabilire però a 300 metri circa dal santuario e precisamente alla progressiva km. 29,700.

La tramvia non si potrà allacciare a Valle di Pompei alla ferrovia circumvesuviana.

Lo scartamento del binario sarà di metri 1 fra i bordi interni delle rotaie.

Il binario si dovrà impiantare al livello del suolo stradale, senza sporgenze o depressioni, e con rotaie scanalate del tipo Phoenix nell' interno degli abitati ed in tutti i punti ove è richiesto dal passaggio dei veicoli ordinari e Vignolle altrove.

Nei tronchi in sede rilevata, separata dalla parte destinata al carreggio ordinario mediante rialzo a marciapiede con cordonato, si attiveranno opportuni raccordi per gli attraversamenti delle varie strade e degli accessi alle proprietà laterali. Tali attraversamenti saranno pure muniti di rotaie scanalate per il passaggio dei veicoli ordinari.

La società dovrà altresì sistemare la sua sede in modo da assicurare lo scarico delle acque meteoriche.

Art. 3.

La tramvia è a semplice binario con 17 posti d' incrocio oltre ai due terminali. In tali posti il binario di raddoppio si dovrà collocare colla mezzaria distante al minimo m. 2. 60 da quella dell'altro binario in modo che fra le parti più sporgenti dei veicoli incrocianti si abbia uno spazio libero di almeno m. 0. 70.

Il numero e la distribuzione dei raddoppi dovranno essere tali da assicurare un regolare incrocio dei treni, giusta gli orari di circolazione dei medesimi.

L'ubicazione dei raddoppi si dovrà tuttavia scegliere in modo da arrecare il minor possibile ostacolo all'ordinario carreggio, anche durante la sosta delle vetture tramviarie sui binari d' incrocio.

Art. 4.

Quanto alla larghezza della zona da lasciarsi libera pel carreggio ordinario, ed alla distanza della linea di massima sporgenza delle vetture dagli ostacoli fissi esistenti lungo le strade percorse, specialmente nella traversata degli abitati di Vietri, Nocera Inferiore, Pagani e S. Lorenzo, si ammetteranno le eccezioni previste negli alinea 3 e 4 dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica. Si prescrive però che non sia mai minore di un metro la distanza fra il filo interno della più prossima rotazione e le pareti delle case o costruzioni murarie che superino m. 1. 20 di altezza sul suolo stradale.

Art. 5.

Le rotaie saranno scanalate del tipo Phoenix in acciaio conformemente al tipo proposto e del peso di kg. 33,500 per metro lineare.

La giunzione delle rotaie si farà con stecche lunghe metri 0,500 a 4 fori ovali, del diametro minimo verticale di m|m 25.

Nei tronchi di strada dove il basolato ha uno spessore maggiore dell'altezza delle rotaie (m|m. 127) queste verranno posate su blocchi di ghisa in modo di raggiungere l'altezza del basolato.

Tali blocchi saranno collocati su strato di calcestruzzo di altezza non minore di metri 0,30.

In tali tronchi le pietre del basolato avranno possibilmente la lunghezza normale al binario, eguale alla distanza fra i fili interni delle rotaie.

Gli scambi saranno del tipo proposto con aghi lunghi metri 2,50 e crociamenti d'acciaio in un sol pezzo.

La manovra degli scambi si farà con leva mobile e la posizione normale sarà mantenuta mediante molla situata coi tiranti in apposita scatola di custodia in acciaio.

La posa dell'armamento si farà senza traverse, collocando le rotaie su strato longitudinale di ghiaia compressa largo metri 0,30 ed alto metri 0,20 e collegando fra loro le rotaie con tiranti trasversali in ferro piatto (60 X 12) collocati alla distanza di metri 1.50.

Sui tronchi con pendenza maggiore del 3 per cento l'armamento verrà posato nel modo il più efficace per evitare lo scorrimento, ricorrendo, ove risultasse necessario, alla posa su calcestruzzo o su traverse.

Nei tratti in sede separata dal carreggio ordinario si potrà impiegare la rotaia tipo Vignolle del peso di kg. 24 a metro lineare.

Nelle curve di raggio minore di 40 metri verrà aumentato il numero dei collegamenti trasversali delle rotaie ricorrendo, ove fosse richiesto, alla posa su traverse oppure

su strato longitudinale di calcestruzzo largo metri 0, 30 ed alto metri 0, 20.

Art. 6.

Una rimessa delle vetture verrà impiantata presso l'abitato di Pagani od in altra località verso la metà dello sviluppo della linea, provveduta di cortile e fosse a giorno di visita.

Un'officina di riparazione sarà disposta in contiguità della rimessa. con tutti gli annessi risultanti nella pianta presentata e relativi arredamenti.

Altre piccole rimesse verranno costruite alle estremità della linea e specialmente a Salerno per le vetture destinate al servizio tramviario urbano di quella città.

Art. 7.

Le vetture motrici corrispondenti in massima al disegno presentato hanno due assi distanti fra loro metri 1, 83.

La lunghezza massima delle vetture è di metri 8,20, la larghezza di metri 1, 90 e l'altezza di metri 3, 50.

La cassa è lunga metri 4,92 con sedili longitudinali in un solo scompartimento per le vetture di seconda classe ed in due compartimenti per quelli di 1ª e 2ª classe.

Nell'interno si metteranno 20 posti sempre che la lunghezza della cassa sia portata a metri 5, 15.

Le piattaforme sono lunghe metri 1,64 e sono chiuse alla testa con invetriate a vetri centrali movibili e con cancelli in corrispondenza degli accessi.

Le vetture avranno due sabbiere, con apparecchio per ottenere il getto della sabbia a mezzo dell'aria compressa quando la leva di manovra del relativo freno sia portata in speciale posizione.

Le sabbiere dovranno avere sufficiente capacità almeno per un viaggio completo d'andata e ritorno al posto di rifornimento della sabbia.

Le vetture saranno provvedute di due campane di allarme e di due campanelli per i segnali.

La sospensione delle vetture è fatta mediante interposizione di un robusto truck che a mezzo di molle a balestra ed a spirale si appoggia sulle scatole a grasso.

Tra il truck e la cassa sono poi disposte altre molle a spirale.

La vettura sarà munita di un freno a mano a vite a 4 ceppi manovrabili da ciascuna piattaforma, di freno ad aria compressa e di un freno elettrico a corto circuito.

Nel caso fosse riconosciuta la necessità di adottare vetture di rimorchio, il concessionario dovrà presentare all'approvazione ministeriale il relativo tipo.

All'atto del collaudo delle vetture verrà fissato il numero dei posti sulle piattaforme.

Resta tuttavia stabilito che non saranno ammessi passeggieri sulla piattaforma anteriore senza che siasi disposta una efficace separazione tra il posto riservato al manovratore e quello pel pubblico.

Opportuni scacciapietre saranno collocati alle due estremità del truck.

La vettura porterà due motori elettrici di 50 cavalli ciascuno.

L'illuminazione sarà fatta con lampade elettriche in numero non inferiore a cinque,

Nell'interno delle vetture saranno collocati fanali di riserva.

La parte esterna della piattaforma anteriore verrà provveduta di fanale con riflettore per rischiarare la via e di altro fanale a tre vetri colorati per i segnalamenti.

La vettura motrice dovrà portare anche una ben visibile indicazione della direzione del treno.

Per il servizio della linea verranno costruite almeno n. 20 motrici, e tale numero dovrà essere aumentato a giudizio insindacabile della amministrazione governativa, in relazione agli orari di servizio ed alle esigenze del traffico.

Art. 8.

L'energia elettrica per la trazione sarà fornita all'inizio dell'esercizio da altre ditte produttrici.

La corrente sarà trifase ad alto potenziale e verrà trasformata in corrente continua a 700 *volts* mediante tre stazioni di trasformazione di 120–150 kw. da impiantarsi lungo la linea e precisamente a Salerno, Cava dei Tirreni e Nocera.

Il concessionario potrà però impiantare una officina propria per la produzione dell'energia elettrica e potrà modificare il sistema di impianto e la natura della corrente nel qual caso presenterà tutti i disegni e le relazioni all'approvazione del Ministero.

Il cavo di alimentazione sarà di 100 m|m quadrati di sezione sopportato da pali di legno salvo negli svolti dove s'impianteranno sopporti metallici ad un'altezza non minore di 6 metri.

La linea aerea di trolley sarà costituita con filo di rame del diametro minimo di m|m 8 con ritorno della corrente per le rotaie.

I giunti delle rotaie saranno all'uopo collegati con lamiere di rame come dal tipo delle connessioni elastiche presentato.

Inoltre ogni 150 metri le rotaie del binario, saranno trasversalmente collegate con filo di rame.

L'altezza del filo di linea non sarà minore di metri 5,50 dal piano del binario.

Per la sospensione del filo di linea si impiegheranno sopporti metallici cavi od a traliccio solidamente infissi nel suolo sopra base in calcestruzzo, ed ove le circostanze lo permettano specialmente nell'interno dell'abitato si sospenderà il filo di linea a mezzo di altri fili di acciaio di tensione attaccato con rosette ai muri laterali.

Il tipo di questa posa con tiranti fissati alle fabbriche sarà conforme a quello già approvato per la tramvia di Capodimonte.

Nei tratti degli abitati la sospensione del filo di linea si potrà anche fare con pali di legno della lunghezza di m. 8,50 a 9,00. Tra il filo di linea e il punto d'attacco alle men-

sole od ai fili di tensione dovrà esservi sempre un doppio isolamento.

I sopporti del filo di linea si dovranno disporre verticalmente almeno alla distanza di metri 1,75 dalla mezzaria del binario.

La linea di servizio sarà divisa in sezioni a mezzo di isolatori e provvista di parafulmini nei punti più esposti.

La lunghezza delle tesate del filo di linea, fra due sopporti, non sarà maggiore di metri 40, ed il coefficiente di sicurezza per il calcolo della resistenza, sia dei conduttori che dei fili di sostegno, ganci ed apparecchi di sospensione e di attacco non dovrà essere minore di sei.

Ogni vettura sarà munita di un parafulmine, di un interruttore automatico di corrente, di un interruttore a mano di un regolatore e di valvole fusibili.

I singoli circuiti dovranno avere dimensioni sufficienti per il passaggio della corrente e verranno isolati a perfetta regola.

Art. 9.

La velocità nell'interno degli abitati che si attraversano, nei quali non è riservato al carreggio ordinario la larghezza libera di 4 metri, si dovrà ridurre al passo d'uomo.

Nei tratti dove la visuale risultasse limitata si dovranno anche adottare quelle speciali precauzioni e quei segnalamenti che saranno prescritti dal circolo d'ispezione di Napoli a tutela del pubblico transito.

In piena linea non si potrà eccedere la velocità massima di 20 chilometri all'ora, salvo qualche tratto pianeggiante ove si potrà consentire una velocità di 25 chilometri all'ora.

Tali velocità verranno ammesse semprechè il tipo speciale di posa dell'armamento risulti sufficientemente stabile e non arrechi disagio ai viaggiatori per deficienza di elasticità.

Art. 20.

Il concessionario si obbliga di prendere gli opportuni accordi coll'amministrazione dei regi telegrafi per la pr-

tezione della linea telefonica e degli attraversamenti delle linee telegrafiche dello Stato esistenti lungo la tramvia e di sostenere le spese occorrenti per le modificazioni e gli spostamenti che, a giudizio di quell'amministrazione, si dovranno fare a tali linee in dipendenza dello impianto della tramvia.

Le spese per i lavori da farsi dall'amministrazione dei telegrafi e telefoni dello Stato devono essere anticipate e nessun attraversamento dei conduttori dell'energia elettrica con le linee telegrafiche e telefoniche sarà fatto senza il preventivo accordo con l'amministrazione suddetta sul sistema di difesa da adottarsi e sulle sue modalità.

Il concessionario si obbliga pure di attuare, d'accordo coll'ufficio del circolo ferroviario e con quello del genio civile di Salerno, i suggerimenti dati da quest'ultimo ufficio a vantaggio della viabilità ordinaria e dal concessionario stesso già accettati, e di eseguire, col concorso degli uffici medesimi, le necessarie verifiche e prove di stabilità dei manufatti, sostenendo le spese che occorressero per rinforzarli.

Per quanto riguarda la resistenza, ai sopraccarichi, delle opere d'arte esistenti lungo la strada da Salerno a Valle Pompei, la società s'impegna di fare eseguire le verifiche necessarie durante il periodo di costruzione della linea e di subordinare l'apertura all'esercizio della tramvia alle prove di stabilità e resistenza delle opere suddette.

Art. 11.

Il concessionario si obbliga del pari di collocare la travata metallica per il soprapassaggio della ferrovia dello Stato presso Angri all'altezza minima di metri 6 sul binario della ferrovia.

Il tipo e le dimensioni di tale travata dovranno essere preventivamente accettate dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Il progetto dell'intera opera d'arte per l'attraversamento della ferrovia dovrà poi essere approvato dal circolo d'ispezione di Napoli, prima dell'incominciamento dei lavori,

Art. 12.

A sensi dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1896 sulle tramvie a trazione meccanica, la tramvia sarà munita almeno di filo telefonico, con posti speciali alle stazioni terminali, alla rimessa e negli altri posti d'incrocio più importanti che saranno indicati all'atto del collaudo.

Al riguardo il concessionario si obbliga di provocare il preventivo benestare delle regie poste e telegrafi.

Art. 13.

L'ufficio speciale delle ferrovie, circolo d'ispezione di Napoli, vigilerà sull'esatto adempimento da parte del concessionario degli oneri derivanti dal presente disciplinare e nella costruzione di tutti gl'impianti.

Prima del cominciamento dei lavori il concessionario dovrà depositare presso la regia prefettura di Salerno una congrua somma per le indennità di trasferta dei funzionari del circolo di Napoli incaricati della sorveglianza dei lavori di costruzione.

Art. 14.

Il collaudo e la conseguente apertura all'esercizio, potranno essere fatti per tratti a senso dell'art. 12 del regolamento 17 giugno 1900.

Art. 15.

Il concessionario dovrà osservare le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e del relativo regolamento 17 giugno 1900.

Incomberà intiera ed esclusiva la responsabilità di ogni danno ed inconvenienti imputabili all'esercente della tramvia od ai suoi agenti, massimamente riguardo alla viabilità ordinaria ed alla pubblica sicurezza.

Inoltre il concessionario sarà direttamente responsabile dell'operato, della condotta e della capacità dei proprii agenti in servizio, senza alcuna eccezione.

Art. 16.

L'autorizzazione per l'esercizio elettrico della tramvia avrà la durata di anni sessanta, pari cioè alla durata della concessione del suolo stradale da parte degli enti proprietari.

PROSPETTO

Numero d'ordine	Tronchi	Progress[illegible]
		dal km.
1	Nell'abitato di Salerno	0.00
2	Sulla strada provinciale Salerno-Napoli . . .	200
3	Nell'abitato di Vietri.	400
4	Sulla strada provinciale	4.490
5	Sulla strada di circumvallazione sul Corso Garibaldi a Cava dei Tirreni.	7.580
6	Sulla strada provinciale	8.670
7	Nell'abitato di Nocera Inferiore.	16.420
8	Sulla strada provinciale	17.420
9	Nell'abitato di Pagani	18.220
10	Sulla strada provinciale	19.[illegible]20
11	Nell'abitato di S. Lorenzo.	20.700
12	Sulla strada provinciale	21.400
	Nell'abitato di Augri.	—
13	1) Impianto provvisorio sulla via Carmine . . .	22.255
14	2) Sulla via della Stazione	22.700
15	Deviazione in sede propria per attraversare con soprapassaggio la ferrovia Napoli-Salerno . . .	23.430
16	Sulla strada provinciale	23.800
17	Nell'abitato di Scafati	27.322
18	Sulla strada provinciale fino a Valle di Pompei . .	28.493
	Totale m. l. . .	..

Salerno, 12 (dodici) novembre 1907.

E DI POMPEI.
del trattato

ghezza	Livellette			Curve con raggio		
	inferiori al 4 per cento	Dal 4 al 6 per cento	Dal 6 al 7 per cento massimo	minori di 20 metri	Da 20 a 25 metri	maggiori di 25 metri
2.000	1.600	400	—	—	—	3
2.000	—	2.000	—	—	1	23
490	490	—	—	2	—	9
3.090	1.060	2.200	130	—	—	25
1.090	1.054	36	—	—	2	1
7.750	5.730	1 430	590	—	1	6
1.000	1.000	—	—	—	—	—
0.800	800	—	—	—	—	—
1.100	1.100	—	—	—	—	8
1.380	1.380	—	—	—	—	5
0.700	700	—	—	—	—	4
0.855	855	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
0.445	—	445	—	—	—	4
0.730	630	100	—	—	—	1
0.370	370	—	—	—	—	4
3.522	3.522	—	—	—	—	4
1.171	1 171	—	—	—	—	8
1.207	1.207	—	—	—	—	—
29.700						

Il rappresentante legale della società anonima delle tramvie elettriche della provincia di Salerno
Firmato: PIETRO PELLEGRINO di Giuseppe.

DLXXXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 26 DICEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 febbraio 1908, n. 44)

Col quale il monte frumentario di Gaifa, frazione del comune di Fossombrone (Pesaro), è trasformato a favore della cassa prestiti agricoli di Fossombrone ed amministrata dalla congregazione di carità di questo stesso luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 febbraio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 153.

DLXXXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 26 DICEMBRE 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 febbraio 1908, n. 44)

Col quale il monte frumentario di Fabriano (Ancona) è trasformato a favore del locale monte di pietà. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* GIOLITTI — F. COCCO-ORTU — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 febbraio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 152.

DLXXXVI.

REGIO DECRETO *che modifica l'art. 9 dello statuto della scuola industriale « Alessandro Volta » in Napoli.*

20 *ottobre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 25 febbraio 1908, n. 46)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto del 19 aprile 1906, n. CLII (parte supplementare), che riordina la scuola industriale « Alessandro Volta » in Napoli;

Vista la deliberazione della giunta di vigilanza della scuola stessa in data 23 settembre 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 9 dello statuto della scuola industriale « Alessandro Volta » in Napoli viene così modificato.

« Una giunta di vigilanza, presieduta dal sindaco di Napoli ed in sua rappresentanza da un assessore da lui delegato, sopraintende all'amministrazione della scuola. Di essa fanno parte un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio, un altro rappresentante del comune, uno della provincia di Napoli, uno della camera di commercio e il direttore della scuola.

Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non in-

feriore alle lire 2,500, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.

La giunta nomina nel proprio seno un vice presidente e un segretario.

I membri della giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 febbraio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 159. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

DLXXXVII.

Regio Decreto *che approva il nuovo statuto del Circolo giuridico di Palermo.*

29 *dicembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 marzo 1908, n. 51)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto lo statuto del circolo giuridico di Palermo, approvato con regio decreto del 7 dicembre 1890, e modificato con regio decreto del 21 maggio 1893;

Vista l'istanza presentata dal circolo giuridico predetto, diretta ad ottenere l'approvazione di un nuovo statuto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo statuto del circolo giuridico di Palermo, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal predetto Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 febbraio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 161. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

Rava.

STATUTO

del Circolo Giuridico di Palermo.

TITOLO I.

Scopo, sede, rappresentanza, patrimonio ed introiti della società.

Art. 1.

La società scientifica « Circolo Giuridico », fondata in Palermo nell'anno 1868, eretta ad ente morale col regio decreto del 16 maggio 1889, n. 3365, (serie 3ª parte supplementare), ha per iscopo di promuovere ed estendere la coltura delle scienze giuridiche e politico-sociali.

Essa dal suo fondatore assume il nome di « Circolo Giuridico Luigi Sampolo ».

Art. 2.

A tal fine essa :

a) tiene una sala di lettura ed una biblioteca curando l'acquisto di opere e pubblicazioni giuridiche e politico-sociali;

b) pubblica una rivista di legislazione e giurisprudenza dal titolo : « Il Circolo Giuridico »;

c) tiene sedute per letture o conferenze da farsi dai soci, e per discutere intorno agli argomenti che rientrano nel suo programma;

d) intima concorsi con premi;

e) dà corsi esegetici ed esercitazioni pratiche ai suoi studenti di giurisprudenza della università di Palermo.

Art. 3.

La società ha la sua sede entro il palazzo della regia università degli studi di Palermo.

Art. 4.

La direzione e l'amministrazione della società sono affidate ad un consiglio, costituito dal presidente, da un vice-presidente, da un segretario, da un vice-segretario, da un bibliotecario, da un vice-bibliotecario, da un tesoriere e da quattro consiglieri.

Art. 5.

Il patrimonio della società si compone:

a) del capitale della rendita sul gran libro del debito pubblico del Regno, intestata al « Circolo Giuridico di Palermo », rappresentato dal suo presidente;

b) dei libri della biblioteca e dei mobili esistenti nei locali della società;

c) dei lasciti d'ogni genere che pervengono alla società;

d) di tutto ciò che potrà appartenere alla società e sarà descritto nello inventario dei beni ad essa appartenenti.

Art. 6.

Gl'introiti sociali derivano:

a) dai frutti del capitale impiegato sul gran libro del debito pubblico del Regno, intestato al « Circolo Giuridico » di Palermo;

b) dalle tasse di emissione e dalle contribuzioni dei soci;

c) dalle quote di abbonamento alla rivita « Il Circolo Giuridico »;

d) dai sussidi del Governo, del Municipio di Palermo e di altri enti.

TITOLO II.

Dei soci.

Cap. I.

Delle categorie dei soci.

Art. 7.

I socî del « Circolo Giuridico » sono divisi in cinque categorie: ordinari, corrispondenti, studenti, onorari e benemeriti.

Capo II.

Dei soci ordinari e corrispondenti.

Art. 8.

Possono essere soci ordinari, coloro che professano e coltivano le scienze giuridiche e politico-sociali e risiedono in Palermo.

Art 9.

Possono essere soci corrispondenti coloro che professano o coltivano le scienze giuridiche o politico-sociali, e risiedono fuori Palermo.

Art. 10.

Chi vuol far parte del « Circolo Giuridico » come socio ordinario o corrispondente, deve presentare domanda, sottoscritta da lui e da due soci ordinari, al consiglio direttivo, il quale, ove la prenda in considerazione, la presenterà tosto alla assemblea dei soci per l'ammissione.

I professori ordinari e straordinari della facoltà di giurisprudenza dell'università di Palermo, facendone domanda al consiglio direttivo, hanno il diritto di essere soci ordinari del circolo.

Art. 11.

Ogni socio ordinario o corrispondente, eccettuati i soci di diritto di cui nello articolo precedente, resterà obbligato a far parte del circolo per un anno.

L'obbligazione s'intenderà rinnovata per l'anno successivo se non avrà avuto luogo la dimissione del socio per iscritto nel mese di novembre; e così per gli anni ulteriori.

La dimissione non esclude mai l'obbligo del pagamento del contributo per la durata dell'obbligazione.

Art. 12.

Nel caso che un socio ordinario stabilisca la sua residenza fuori Palermo, allora egli sarà considerato di pieno diritto socio corrispondente, purchè dell'allontanamento informi il presidente della società. Mancando tale informa-

zione, egli è tenuto adempiere agli obblighi di socio ordinario senza potere alligare alcuna eccezione in contrario.

Parimenti il socio corrispondente, che stabilisca la sua residenza a Palermo, per il tempo in cui essa duri, sarà riguardato come socio ordinario, adempiendone i doveri e godendone i diritti. Però sarà esente dal pagamento della tassa d'ammissione, stabilita nell'articolo che segue.

Art. 13.

Il socio ordinario è tenuto al pagamento di una tassa d'ammissione in lire dieci e di un contributo annuo in lire trentasei, che sarà riscosso a rate bimestrali anticipatamente.

Tuttavia potrà il consiglio direttivo dispensare dal pagamento di metà del contributo quel socio ordinario, che coabita col padre, o con il fratello faciente parte della società.

Sono dispensati dall'obbligo del pagamento della tassa di ammissione e del contributo annuo i professori di cui all'art. 10; pagheranno però il prezzo dell'abbonamento alla rivista, se la richiederanno.

Parimenti sono dispensati dall'obbligo del pagamento della tassa d'ammissione i magistrati, ed il loro contributo annuo è di lire ventiquattro, pagabili a rate bimestrali anticipate.

Art. 14.

Il socio corrispondente è tenuto al pagamento anticipato di un annuo contributo di lire diciotto, in un' unica volta.

Art. 15.

Cadono in mora i soci ordinari che per quattro mesi consecutivi, e i soci corrispondenti che sino al 30 giugno di ogni anno, non abbiano pagato la loro quota di contributo. Essi, previa osservanza delle disposizioni regolamentari sul riguardo, e salvo l'esperimento di ogni azione creditoria, spettante a norma dell'ultimo comma dell'art. 11 saranno cancellati dall'albo sociale.

Art. 16.

I soci ordinari hanno il diritto di voto; sono eligibili alle cariche sociali e possono sempre usare della biblioteca. salvo l'osservanza delle disposizioni regolamentari.

Essi inoltre, tranne i soci professori, e quelli che godono del beneficio di cui all'art. 13, 1° capoverso, hanno diritto ad un esemplare della rivista il *Circolo Giuridico*.

Art. 17.

Il socio ordinario, che consegna un certificato di annua rendita del valore nominale di lire 500 iscritta sul gran libro del debito pubblico, del Regno d'Italia, intestato al « Circolo Giuridico », e per esso al suo presidente, è esonorato dal pagamento dell'annua contribuzione, di cui all'art. 13.

Art. 18.

I soci corrispondenti hanno diritto ad una copia della rivista : Il *Circolo Giuridico*.

Quando si trovino di passaggio in Palermo, possono frequentare la biblioteca.

CAPO III.

Dei soci onorari e benemeriti.

Art. 19.

I soci onorari saranno nominati fra le persone più cospique della magistratura del foro, della cattedra, e fra gli altri insigni cultori delle scienze giuridiche e politico-sociali.

Art. 20.

La proposta di nomina a socio onorario deve essere votata all'unanimità dal consiglio direttivo, e presentata all'assemblea dei soci per la votazione. Per ogni candidato sarà fatta una relazione scritta che metta in evidenza i titoli e la cultura scientifica di lui.

Art. 21.

I soci onorari possono frequentare la biblioteca.

Art. 22.

Sono soci benemeriti i soci ordinari di cui all'art. 17, e coloro che, con le formalità prescritte dall'art. 20, saranno dichiarati tali per avere recato in qualunque modo notevoli vantaggi alla società.

Capo IV.

Dei soci studenti.

Art. 23.

Gl'iscritti al corso od a singoli corsi della facoltà di giurisprudenza dell'università di Palermo possono far parte del « Circolo Giuridico » come soci studenti.

Art. 24.

Chi voglia essere ammesso come socio studente deve farne domanda, da lui sottoscritta, al consiglio direttivo, che lo voterà, e ne darà comunicazione alla assemblea dei soci.

Art. 25.

L'ammissione a socio studente ha effetto per un anno, salvo proroga di anno in anno, la quale è presunta in mancanza di disdetta da farsi in iscritto dentro il mese di novembre.

La disdetta non esclude mai l'obbligo del pagamento del contributo per la durata dell'obbligazione.

Art. 26.

Ogni socio studente è obbligato al pagamento di un contributo annuo in lire diciotto, che sarà riscosso in sei rate anticipate nei primi sei mesi di ogni anno.

Mancando al pagamento di una sola rata, il socio studente s'intenderà dimissionario, e, salvo sempre l'esperimento di ogni azione creditoria, a norma dell'articolo precedente, alinea, perderà i diritti di cui nei seguenti articoli.

Art. 27.

Il socio studente ha diritto ad una copia della rivista: *Il Circolo Giuridico* e a frequentare la biblioteca.

Art. 28.

Per facilitare ai soci studenti lo studio delle discipline giuridiche, saranno dati, durante l'anno accademico, corsi esegetici di diritto ed esercitazioni pratiche dai soci professori della università di Palermo, da avvocati e da magistrati, sotto la direzione del presidente della società o di altri da lui delegato.

Art 29.

Il socio studente conseguita la laurea, e previa l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art 10, è nominato socio ordinario o corrispondente, secondo che egli stabilisca in Palermo o fuori la sua residenza.

Nel primo caso non è obbligato al pagamento della tassa di ammissione di cui all'art. 13.

Il passaggio alla categoria dei soci ordinari può essere ritardato fino a due anni dopo il conseguimento della laurea pei soci studenti che restano a Palermo.

TITOLO III.

Degli uffici sociali.

Capo I.

Del consiglio direttivo.

Art. 30.

Il presidente e gli altri componenti il consiglio direttivo sono nominati fra i soci ordinari.

Art. 31.

Il vice presidente sarà sempre scelto tra gli avvocati o magistrati, se presidente sarà nominato un professore, e tra i professori, se presidente sarà nominato un avvocato o un magistrato.

Art. 32.

Gli eletti entrano in ufficio il 1° gennaio di ogni anno, e vi rimangono per un biennio.

Art. 33.

Il consiglio direttivo si rinnova per metà ogni anno.

Nel primo anno dopo la nomina scadono dall'ufficio due dei quattro consiglieri, il tesoriere, il vice segretario ed il vice bibliotecario; nel secondo anno il presidente, il vice presidente, il segretario, il bibliotecario e gli altri due consiglieri.

Per la prima volta la scadenza dei due consiglieri sarà determinata dal sorteggio, ed in seguito dall'anzianità della nomina.

Gli uscenti possono essere rieletti.

Art. 34.

I componenti il consiglio direttivo, che escono di carica o che rinunziano al mandato ricevuto, non possono lasciare il disimpegno delle loro attribuzioni se non verranno di fatto surrogati dai successori.

Coloro che per tre volte consecutive, senza legittimo motivo, no interverranno alle sedute consiliari, o che non attenderanno all'incarico loro affidato saranno dichiarati dimissionari.

Mancando, per qualsiasi ragione, uno o più dei componenti il consiglio direttivo, si provvederà per la surroga, e in tali casi i nuovi eletti resteranno in carica pel tempo che vi sarebbero rimasti coloro che essi sostituiscono.

Art. 35.

Il consiglio direttivo si adunerà almeno una volta al mese, e tutte le volte che il presidente lo crederà necessario, o ne faranno richiesta tre dei suoi componenti.

Art. 36.

Le sedute del consiglio direttivo sono legali quando sono presenti sette dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti tra i presenti. In caso di parità, si riproporrà la votazione in altra seduta, e, se anche in questa vi sarà parità, prevarrà l'opinione seguita dal presidente.

Art. 37.

Spetta al consiglio direttivo:

a) deliberare sul passaggio dei soci ordinari a corrispondenti, o dei soci corrispondenti ad ordinari, e sulla dimanda di ammissione dei soci studenti, e prendere atto della domanda presentata dai professori, di cui al capoverso dello articolo 10;

b) provvedere alla cancellazione dei morosi e autorizzare i procedimenti contro di loro;

c) proporre i bilanci presuntivi e rendere il conto morale;

d) formare la pianta organica degl'impiegati;

e) nominare e revocare gl'impiegati su relazione del presidente dando informazione alla società, nella prossima adunanza generale, della nomina e della revoca;

f) provvedere all'amministrazione a norma del bilancio;

g) proporre i temi da discutersi nelle adunanze sociali;

h) proporre l'accettazione di lasciti o donazioni;

i) adottare quelle misure che crederà necessarie per la esatta esecuzione dello statuto e dei regolamenti, e per il migliore andamento della società.

Art. 38.

Le spese previste dal bilancio si fanno per mandati spediti dal ragioniere d'ordine e con la firma del presidente. Però le spese sull'articolo delle imprevedute si faranno previa deliberazione del consiglio direttivo della quale sarà presa nota pel mandato relativo.

Art. 39.

L'impinguamento d'un articolo del bilancio o lo storno da un articolo all'altro saranno proposti dal consiglio direttivo per l'approvazione all'adunananza generale dei soci.

Capo II.

Del presidente.

Art. 40.

Il presidente rappresenta la società in giudizio e nelle sue relazioni con il Governo, con ogni altro ente e con gli estranei.

Art. 41.

Come capo dell'amministrazione, il presidente convoca le sedute del consiglio direttivo, ne dirige i lavori e ne esegue le deliberazioni; convoca e presiede le sedute sociali e ne regola le discussioni; firma le corrispondenze, i processi verbali delle sedute consiliari e sociali, gli atti e documenti che interessano la società, i diplomi di nomina e i mandati di pagamenti; presiede tutte le commissioni; sospende gl'impiegati, dandone immediatamente comunicazione al consiglio direttivo; nomina e rimuove gl'inservienti.

Capo III.

Del segretario.

Art. 42.

Il segretario redige e firma i diplomi di nomina dei soci, e i processi verbali delle adunanze consiliari e sociali; tiene la corrispondenza della società, cura la conservazione di tutte le carte, atti e documenti sociali, e sovrintende all'archivio; dà avviso delle sedute dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Cura inoltre la compilazione dell'albo dei soci e dell'inventario, e la loro rispettiva revisione annuale.

Art. 43.

Il segretario conserva i lavori originali, che a lui sono spediti da coloro che prendono parte ai concorsi banditi dalla società, e li consegna, chiusi i concorsi, alla commissione esaminatrice.

Capo IV.

Del bibliotecario.

Art. 44.

Il bibliotecario sovrintende alla biblioteca, e ne cura la disciplina.

Art. 45.

D'accordo col presidente, il bibliotecario provvede all'acquisto dei libri ed alle associazioni a giornali e rassegne giuridiche e sociali nei limiti del bilancio preventivo. Inoltre egli provvede alla compilazione dello inventario dei libri, dei cataloghi, e alla loro esatta conservazione; riferisce ogni anno alla società sul procedimento di tali lavori, sugli acquisti che nell'anno decorso sono stati fatti, e su quelli che con preferenza saranno fatti, secondo le possibili richieste dei soci, ed in generale su tutto ciò che riguarda il servizio cui è proposto, e l'osservanza delle speciali disposizioni che lo regolano.

Capo V.

Del tesoriere.

Art. 46.

Il tesoriere cura la riscossione di tutti gl'introiti sociali, rilasciandone le ricevute, segue i pagamenti, giusta i mandati che avrà cura di fare quietanzare dalla parte prendente; conserva i certificati di rendita e tutti i valori appartenenti alla società; rende ogni anno il conto materiale dello esercizio al 31 dicembre.

Capo VI.

Degli altri uffici sociali.

Art. 47.

Il vice presidente supplisce il presidente nei casi di assensa o di impedimento. Mancando anche il vice presidente, il più anziano di età dei consiglieri terrà l'ufficio.

Art. 48.

Il vice segretario e il vice bibliotecario coadiuvano rispettivamente il segretario e il bibliotecario nel disimpegno del loro incarico, e ne tengono le veci nei casi di assenza o di impedimento. Mancando anche il vice segretario e il vice bibliotecario, terrà l'ufficio il più giovane fra i componenti il consiglio direttivo.

TITOLO IV.

Delle adunanze sociali.

Art. 49.

Le sedute sociali sono ordinarie e straordinarie; le prime hanno luogo una volta al mese, le altre quando il consiglio direttivo lo crederà opportuno, o quando ne facciano domanda scritta dieci soci almeno.

Art. 50.

Le riunioni destinate alle letture conferenze e discussioni sono pubbliche; e quelle destinate per la trattazione di ogni argomento o affare riguardante la società prendono parte solamente i soci ordinari.

Art. 51.

Spetta all'assemblea dei soci ordinari:

a) ammettere i soci ordinari e corrispondenti, e nominare gli onorari e i benemeriti, proposti a norma del presente statuto;

b) nominare in aprile di ogni anno due revisori del bilancio consuntivo dell'anno precedente, e in novembre di ogni anno tre componenti la commissione per l'esame del bilancio preventivo dell'anno susseguente;

c) approvare in maggio di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente, ed in dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno susseguente, e, quando ne sia richiesta, gl' impinguamenti e gli storni degli articoli del bilancio dell'anno in corso;

d) nominare nel dicembre di ogni anno i componenti il consiglio direttivo;

e) deliberare la pianta organica degli impiegati;

f) prendere atto delle comunicazioni di nomina o di revoca degli impiegati;

g) deliberare su tutte le proposte che importino aggravio al bilancio sociale o modificazioni al presente statuto;

h) deliberare sull'accettazione di lasciti e donazioni, e su qualunque proposta che non sia di competenza del consiglio direttivo.

Art. 52.

Nell'adunanza di dicembre, prima di procedersi alla nomina per le cariche sociali, il presidente farà una relazione sull'andamento della società, per la parte morale, nell'anno che finisce, e il bibliotecario farà la relazione di cui all'articolo 45 del presente statuto.

Art. 53.

Le sedute sono legali con la presenza di un quinto dei soci ordinari in prima convocazione e con qualunque numero in seconda convocazione.

Si richiede però sempre la presenza di quaranta soci almeno per la nomina dei soci onorari e benemeriti, per la nomina del consiglio direttivo e per le deliberazioni di cui all'art. 51, lettera *g*; per gli altri casi previsti nello stesso art. 51, occorre in prima convocazione la presenza di un quinto dei soci ordinari, ed in seconda la presenza almeno di 20.

Art. 54.

Le deliberazioni delle adunanze sono prese a maggioranza assoluta di voti per voto palese, o per scrutinio segreto.

Per la elezione del presidente e per la nomina dei soci benemeriti e onorari, occorre la maggioranza di due terzi dei soci presenti.

Quando trattasi di persone, la votazione deve essere fatta per scrutinio segreto.

In caso di parità di voti, è eletto il più anziano di età

Se dopo due votazioni libere nessuno raggiunge la maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio fra coloro che hanno avuto il maggior numero di voti.

TITOLO V.

Della rivista: « Il Circolo Giuridico ».

Art. 55.

La rivista: *Il Circolo Giuridico* tratta soltanto quegli argomenti che rientrano nello scopo e nel programma della società.

Art. 56.

Le direzione della rivista è affidata al presidente della società, il quale ha facoltà di scegliere fra i sei soci collaboratori, ad uno dei quali è affidato l'ufficio di segretario della redazione.

Il direttore ed i collaboratori formano il consiglio di redazione della rivista, che ha il suo ufficio nella sede della società.

Art. 57.

Il direttore, ove il bisogno lo richiederà, potrà nominare tra i soci altri collaboratori aggiunti.

Art. 58.

Il direttore è responsabile di quanto riguarda l'andamento della rivista, e spetta a lui ed al consiglio di redazione curare il miglioramento della medesima, sempre nei limiti della somma assegnata allo scopo del bilancio sociale.

Art. 59.

Saranno pubblicati nella rivista gli atti della società, quei lavori di cui la società delibererà la pubblicazione e quegli altri che saranno trasmessi dai soci al consiglio di redazione e da questo approvati.

Art. 60.

I giornali, le rassegne e in genere tutte le pubblicazioni con cui la rivista: *Il Circolo Giuridico* fa il cambio, o che in qualunque maniera perverranno alla direzione, saranno depositati nella biblioteca della società.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie e generali.

Art. 61.

La disposizione di cui all'art 14, non sarà applicabile a tutti coloro, che si trovavano inscritti nell'albo sociale come soci corrispondenti il giorno in cui il precedente statuto entrò in vigore. I professori ed i magistrati in atto soci godranno del beneficio dell'art. 13.

Art. 62.

Non potrà discutersi alcuna modificazione al presente statuto se non quando ne sia fatta domanda al consiglio direttivo.

Le proposte di modificazione devono essere comunicate ai soci due volte nel periodo di un mese anteriore al giorno fissato per la discussione e, per essere approvate, devono raccogliere i voti favorevoli di due terzi dei soci presenti.

Art. 63.

Il consiglio direttivo potrà sempre modificare i regolamenti per l'esecuzione del presente statuto, per la sala di lettura, per la biblioteca, per l'amministrazione e per ogni altro ramo di servizio.

Art. 64.

Il presente statuto entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del decreto reale che lo approva.

Visto, d'ordine di S. M. il Re
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

DLXXXVIII.

REGIO DECRETO, Roma, 26 Dicembre 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 febbraio 1908, n. 44)

Col quale i sei monti frumentari di Rieti, di Borgo, di S. Elia, di Castelfranco, di San Giovanni Reatino e di Casette, tutti in comune di Rieti (Perugia) sono trasformati a favore dell'ospedale civile del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti — F. Cocco-Ortu. — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 febbraio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 156.

DLXXXIX

Regio Decreto *che autorizza la società esercente la tramvia Brescia-Mantova-Ostiglia ad impiantare ed esercitare un binario di raccordo fra la detta tramvia e lo scalo della navigazione fluviale al porto Catena in Mantova.*

15 *dicembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 29 febbraio 1908, n. 50)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'istanza 13 gennaio 1907 con la quale la società anonima « Entreprise generale de travaux » esercente la tramvia Brescia-Mantova-Ostiglia, chiede di essere autorizzata a costruire ed esercitare, a trazione a vapore e pel solo servizio merci, un binario di raccordo fra la detta tramvia e lo scalo della navigazione fluviale al Porto di Mantova;

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561 sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La società anonima « Entreprise generale de tranvaux », esercente la tramvia Brescia-Mantova-Ostiglia, è autoriz-

zata a costruire ed esercitare, a trazione a vapore e pel solo servizio merci un binario di raccordo fra la detta tramvia e lo scalo della navigazione fluviale al Porto Catena di Mantova, in conformità del progetto portante il bollo dell'ufficio di registro di Mantova in data 12 luglio 1906, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Per l'esercizio di tale binario dovranno osservarsi le disposizioni della legge e del regolamento sumentovati, le condizioni contenute nel disciplinare 30 ottobre 1907 sottoscritto, in segno d'accettazione, dal direttore della società concessionaria e ciò debitamemente autorizzato, dal consiglio di amministrazione, nonchè le speciali prescrizioni di sicurezza che verranno stabilire, all'atto del collaudo, da apposita commissione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 febbraio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 173. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

P. Bertolini.

DXC.

REGIO DECRETO, Roma, 26 Dicembre 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 marzo 1908, n. 51)

Col quale le opere pie « Milesi, Albrici e Monte di pietà Morelli » di Vilminore (Bergamo) sono trasformate a favare dell'ospedale civile del luogo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti — F. Cocco-Ortu — *Visto* Orlando.

Registrato alla Corte dei conti addì 25 febbraio 1908.
Reg. 40. Atti del Governo a f. 180.

DXCI.

Regio Decreto *che erige in ente morale, la società piemontese di archeologia e belle arti di Torino e ne approva lo statuto.*

17 *ottobre* 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 marzo 1908, n. 62)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del presidente della società piemontese di archeologia e belle arti, diretta ad ottenere il riconoscimento della società stessa in ente morale;

Veduta la relazione del nominato presidente sugli scopi proposti, sull'attività esplicata sul funzionamento attuale e sulla consistenza patrimoniale del sodalizio;

Veduta la relazione del prefetto di Torino sulle condizioni e sulla portata scientifica e amministrativa e sulla situazione finanziaria e morale della società;

Esaminato il regolamento che vige attualmente tra i consociati;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La società piemontese di archeologia e belle arti con sede in Torino è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto (allegato *A*).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 9 marzo 1908.
Reg. 41. Atti del Governo a f. 46. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

STATUTO

della società piemontese di archeologia e belle arti approvato nella adunanza del 25 febbraio 1902 e modificato in quella del 2 febbraio 1907.

Art. 1.

La società piemontese di archeologia e belle arti, istituita nel 1874, ha sede in Torino, ed ha per iscopo la ricerca, la conservazione e lo studio dei monumenti di antichità e di arte del Piemonte.

Art. 2.

La società si compone di cento soci effettivi. Essa potrà nominare soci corrispondenti persone non residenti in Torino senza limitazione di numero, e dare le qualità di soci corrispondenti a persone od a corpi morali, che abbiano promosso in modo singolare il suo incremento.

Art. 3.

La società ha un presidente, un vice presidente, un segretario, ed un tesoriere.

Essi durano in ufficio tre anni e possono essere rieletti per un altro triennio. Non potranno poi essere rieletti se non dopo trascorsi tre anni, ad eccezione del tesoriere.

Art. 4.

Il presidente rappresenta la società, ne dirige i lavori, ne cura le deliberazioni e le pubblicazioni, ne firma gli atti.

Il vice presidente sostituisce il presidente mancante od impedito.

Il segretario stende gli atti verbali delle adunanze, e tiene la corrispondenza.

Il tesoriere cura l'esazione delle entrate, provvede alle spese e custodisce i fondi della società.

Art. 5.

Le adunanze della società hanno per iscopo argomenti archeologici ed artistici, oppure argomenti amministrativi.

Esse sono private. Alle adunanze scientifiche hanno diritto di intervenire i soci effettivi, i benemeriti ed i corrispondenti; alle amministrative i soli soci effettivi.

Per la validità delle adunanze amministrative occorrerà almeno la presenza di un terzo dei soci residenti in Torino.

In mancanza del numero legale, la seduta amministrativa di seconda convocazione, da tenersi nel termine di giorni 15, sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e l'avviso di convocazione dovrà essere rimesso a domicilio contro ricevuta.

Art. 6.

La società potrà eleggere fra i soci un bibliotecario ed un conservatore delle collezioni.

Art. 7.

Al principio di anno la società terrà una adunanza per i rendiconti amministrativi e per le elezioni.

Art. 8.

Entro la prima quindicina di dicembre la presidenza avverte i soci effettivi del numero di posti vacanti di socio effettivo.

Le proposte per la nomina di socio tanto effettivo quanto corrispondente dovranno essere trasmesse alla presidenza prima della fine del mese e dovranno essere motivate. I nomi dei proposti da almeno cinque effettivi saranno comunicati nell'invito all'adunanza destinata alla votazione. La votazione si fa a scrutinio segreto in seduta amministrativa. Per la sua validità sono necessari i due terzi dei voti dei presenti all'adunanza.

Art. 9.

L'elezione alle cariche di cui all'art. 3 si fa pure per scrutinio segreto nell'adunanza amministrativa del principio dell'anno, nel caso di scadenza ordinaria.

Nel caso di vacanza straordinaria l'elezione si potrà fare in altra adunanza amministrativa entro un mese dalla verificatasi vacanza.

Art. 10.

I soci effettivi dovranno versare ogni anno, entro il primo trimestre, la quota stabilita dal regolamento e ricevono gratuitamente le pubblicazioni della società. Ogni socio effettivo è impegnato per un triennio al pagamento della quota e, se non darà avviso, almeno sei mesi prima della scadenza del triennio, con lettera raccomandata diretta al presidente, il suo obbligo sarà continuativo per altrettanto tempo.

Il presidente
ALFREDO D'ANDRADE.

I segretario
LORENZO ROVERE.

Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

DXCII.

Regio Decreto *che converte in governativa la scuola tecnica di Brindisi.*

30 *settembre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 marzo 1908, n. 74)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per l'istituzione e la conversione in governative di scuole medie non obbligatorie approvato con il regio decreto 25 luglio 1907, n. 645;

Veduto il regolamento per l'applicazione del detto testo unico approvato con il regio decreto 15 settembre 1907, n. 652;

Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342;

Veduta l'istanza in data 7 dicembre 1905 con cui il comuni di Brindisi chiese le conservazione in governativa della sua scuola tecnica pareggiata;

Veduto che questa scuola durante l'ultimo triennio godette di un sussidio medio di annue lire 2,000, che a termine dell'art. 5 della citata legge 13 giugno 1907, n. 342, deve essere detratta dall'ammontare del contributo a carico del comune di Brindisi per la conversione in governativa della scuola medesima;

Veduta la convenzione all'uopo stipulata con il consenso del Ministero del tesoro, dal Ministero della pubblica istruzione con il detto comune;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola tecnica di Brindisi è convertita a tutti gli effetti di legge in governativa dal 1° ottobre 1907.

Art. 2.

Per tutte le spese, concernenti il personale direttivo ed insegnante della detta scuola il comune di Brindisi verserà annualmente all'erario dello Stato un contributo di lire 11,518.80 garantendo un introito annuo di lire 3,500 per tasse scolastiche e provvederà al personale di servizio, ai locali, al materiale scolastico e scientifico, nonchè a quanto altro occorra al buon andamento di essa.

Art. 3.

Il fondo stanziato nel bilancio passivo della pubblica istruzione per sussidi all'istruzione tecnica nelle provincie napolitane sarà diminuito della somma di lire 2,000 in corrispondenza dell'egual somma detratta dal contributo dovuto dal comune di Brindisi per la conversione in governativa della sua scuola tecnica pareggiata.

Art. 4.

Con altri nostri decreti sarà provveduto alla modificazione della tabella organica delle cattedre nelle regie scuole medie ed alle variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-1908 inerenti all'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1908.

VITTORIO EMANUELE

Rgistrato alla Corte dei conti addì 24 marzo 1908.
Reg. 41. Atti del Governo a f. 88. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

DXCIII.

REGIO DECRETO *che istituisce in Ancona una regia s*
inferiore di commercio.

24 *ottobre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 aprile 1908, n.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1907, n. 414;

Viste le deliberazioni della camera di commercio e
di Ancona in data 23 ottobre 1906 e 19 settembre
del Consiglio provinciale di Ancona in data 27 giugno
e del Consiglio comunale di Ancona in data 13 luglio
agosto 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stat
l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita in Ancona alla dipendenza del Ministe
agricoltura, industria e commercio una regia scuola
riore di commercio che prende il nome di « Regia S
pratica di commercio in Ancona ».

La scuola prepara i giovani agli impieghi nelle a
commerciali e li avvia agli studi nelle scuole di
medio.

Art. 2.

Alle spese di mantenimento della scuola concorrono:

il Ministero di agricoltura industria e commercio con annue lire 3,000;

la camera di commercio di Ancona con annue lire 1,200;

il comune di Ancona con annue lire 1,500;

la provincia di Ancona con annue lire 1,600, negli anni 1908 e 1909 e con lire 2,000 negli anni successivi.

La camera di commercio di Ancona fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione ed ai servizi di acqua occorrente alla scuola.

Sono pure destinati al mantenimento della scuola gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati e gli altri eventuali proventi.

Art. 3.

La scuola è diurna ed è costituita da tre classi normali e da una quarta classe di perfezionamento.

Nelle tre classi normali saranno impartiti i seguenti insegnamenti: italiano, francese, aritmetica e calcolo mercantile, geografia commerciale, computisteria, istituzioni commerciali, merceologia, diritto commerciale, calligrafia e stenografia.

Nella quarta classe di perfezionamento sarà dato più largo sviluppo agli insegnamenti di diritto commerciale, si completerà il corso di merceologia con esercitazioni pratiche, si faranno esercitazioni di banco modello e di corrispondenza commerciale in francese, in inglese o tedesco.

Con l'autorizzazione del Ministero, sentita la giunta di vigilanza, potranno essere aggiunti alla scuola altri insegnamenti.

Art. 4.

Sono ammessi alla scuola i giovani forniti del diploma di maturità o di licenza elementare.

È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendenti dal Ministero.

Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione.

Agli alunni che hanno compiuto il corso degli studi nelle tre classi normali e superato i relativi esami è rilasciato un certificato di licenza che è tilolo per l'ammissione nelle regie scuole medie di commercio.

A coloro che hanno frequentata anche la quarta classe di perfezionamento e superati gli esami finali è rilasciato un diploma professionale che attesta l'idoneità alle funzioni di impiegato, agente e commesso nelle aziende commerciali.

Art. 5.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una giunta di vigilanza composta di un delegato di ciascuno degli enti indicati all'art. 2. Il direttore fa parte di diritto della giunta di vigilanza.

Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma non inferiore alle lire 1,000, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.

I membri elettivi della giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 6.

Il delegato del Ministero è presidente della giunta di vigilanza.

Questa si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando v'intervenga la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della giunta che non intervengano alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza motivi giustificati.

Art. 7.

La giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvedere al regolare andamento amministrativo e sorveglia l'andamento didattico della scuola;

b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) delibera il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificati, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sarà, a cura della giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati, senza preventiva approvazione ministeriale, gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate, dal presente regio decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.

Art. 8.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della giunta di vigilanza.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.

Art. 9.

Il direttore e gli fnsegnanti sono scelti in seguito a concorso aperto dal ministro, ovvero su proposta della giunta di vigilanza.

Potranno però, udito il parere della giunta di vigilanza essere nominate ai posti suddetti persone che in altri concorsi banditi dal ministro siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti. Il direttore potrà anche essere scelto dal ministro fra il personale insegnante della scuola.

La giunta di vigilanza ha facoltà di delegare un suo rappresentante a far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi per i posti vacanti nella scuola.

Il direttore e gli insegnanti scelti nei modi sopra indicati, sono nominati, in via di esperimento, col grado di straordinari.

Il periodo di prova non può avere durata minore di due anni nè maggiore di cinque. Trascorso tale periodo gli straordinari possono essere nominati ordinari se avranno dimostrato di possedere le qualità e le attitudini necessarie.

La nomina degli straordinari sarà fatta con decreto ministeriale; la promozione ad ordinario con decreto reale.

Per gli insegnamenti di carattere complementare il Ministero potrà provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i requisiti richiesti.

Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Il personale amministrativo e quello di servizio sono nominati dalla giunta di vigilanza con l'approvazione del Ministero.

Art. 10.

Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza nell'amministrazione della scuola, e invigila sotto la sua responsabilità che sieno tenuti regolarmente i registri contabili in conformità delle disposizioni del regolamento. Provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti in caso di brevi as-assenze. Nei casi di assenza prolungata ne informa la giunta di vigilanza ed il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Art. 11.

Il servizio di cassa della scuola sarà possibilmente fatto da un solido istituto di credito locale, all'uopo designato dalla giunta di vigilanza. A questo istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 12.

Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1908.
Reg. 41. Atti del Governo a f. 95. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

DXCIV.

Regio Decreto *che costituisce in unico istituto il liceo ed il ginnasio di Lanciano.*

1° *ottobre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 aprile 1908, n. 78)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 142;

Veduto il Nostro decreto 30 settembre 1907, col quale il liceo comunale pareggiato di Lanciano è dal 1° ottobre 1907 convertito in governativo;

Ritenuta l'opportunità didattica e disciplinare che il suddetto istituto sia annesso al regio ginnasio di Lanciano, affidandone ad un solo capo la direzione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° ottobre 1907 il regio liceo di Lanciano è annesso al regio ginnasio della stessa città costituendo un unico istituto.

Art. 2.

Con altro Nostro decreto saranno apportate le occorrenti variazioni all'organico per le scuole medie, per l'anno scolastico 1907-908.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 marzo 1908.
Reg. 41. Atti del Governo a f. 118. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli ORLANDO.

Rava.

DXCV.

Regio Decreto *che costituisce in unico istituto il liceo ed il ginnasio di Piacenza.*

1° *ottobre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 aprile 1908, n. 78)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 142;

Veduto il Nostro decreto 30 settembre 1907, col quale il ginnasio comunale pareggiato di Piacenza è dal 1° ottobre 1907 convertito in governativo;

Riconosciuta l'opportunità, che il detto ginnasio sia unito al preesistente liceo governativo della stessa città sotto una unica direzione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° ottobre 1907 il ginnasio ed il liceo governativo di Piacenza sono uniti in unico istituto.

Art. 2.

Con altro Nostro decreto sarà provveduto alle occorrenti variazioni all'organico per le scuole medie per l'anno scolastico 1907-908.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 1° ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 marzo 1908.
Reg. 41. Atti del Governo a f. 119. A. Armelisasso
Luogo del Sigillo. *V.* Il Guardasigilli ORLANDO.

Rava.

DXCVI.

Regio Decreto *che costituisce in unico istituto il ginnasio ed il liceo di Rieti.*

1° *ottobre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 aprile 1908, n. 82)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 142;

Veduto il Nostro decreto 30 settembre 1907, col quale il ginnasio comunale pareggiato di Rieti è dal 1° ottobre 1907 convertito in governativo;

Ritenuta l'opportunità didattica e disciplinare che il suddetto istituto sia annesso al regio liceo di Rieti affidando ad un solo capo la direzione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° ottobre 1907 il regio ginnasio di Rieti è annesso al regio liceo della stessa città costituendo un istituto unico.

Art. 2.

Con altro Nostro decreto saranno apportate le occorrenti variazioni all'organico per le scuole medie per l'anno scolastico 1907-908.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti addì 18 ottobre 1907.
Reg. 41. Atti del Governo a f. 120. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

Rava.

DXCVII.

REGIO DECRETO, Roma, 17 Ottobre 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 aprile 1908, n. 86)

Che approva il nuovo statuto organico per il monte di pietà di Pizzighettone. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmati* Giolitti — F. Cocco-Ortu — *Visto* Orlando.

**Registrato alla Corte dei conti addì 6 aprile 1908.
Reg. 41. Atti del Governo a f. 143**

DXCVIII.

Regio Decreto *che istituisce una regia scuola media di commercio in Salerno.*

20 ottobre 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 aprile 1908, n. 101)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi in data 15 luglio 1906, n. 383 e 30 giugno 1907, n. 414;

Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Salerno in data 11 marzo 1907; della deputazione provinciale in data 14 settembre 1907, del Consiglio comunale di Salerno in data 12 e 27 giugno 1907 e 9 settembre 1907, della Camera di commercio della stessa città in data 9 agosto 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita in Salerno una regia scuola media di commercio.

La scuola ha lo scopo di avviare i giovani all'esercizio pratico del commercio ed alle professioni ad esso attinenti e di prepararli agli studi superiori.

Art. 2.

La scuola dipende dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Al mantenimento di essa concorrono:

il Ministero con annue lire 15,000;

la provincia di Salerno con annue lire 12,000; oltre gli oneri stabiliti dalla legge 30 giugno 1907, n. 414, pei locali, fornitura d'acqua, riscaldamento, illuminazione e manutenzione dell'edificio ove avrà sede la scuola;

il comune di Salerno con annue lire 3,000;

la Camera di commercio di Salerno con annue lire 1,000;

la Cassa di risparmio di Salerno con lire 700, sugli utili eventuali del suo esercizio.

I contributi predetti continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti, in caso di scioglimento della scuola, nella misura e per il tempo necessario per soddisfare agli obblighi derivanti dalla gestione e dal funzionamento della scuola stessa.

Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti e da privati.

Art. 3.

La scuola è diurna: il corso di essa si compie in quattro anni e comprende gl'insegnamenti e le esercitazioni che seguono:

Italiano — Storia civile e commerciale — Geografia commerciale.

Istituzioni commerciali — Nozioni di economia generale, commerciale e industriale.

Diritto civile e commerciale — Legislazione commerciale ed industriale — Usi commerciali — Legislazione doganale e trattati di commercio e di navigazione — Esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe doganali e nel calcolo dei dazi — Trasporti e legislazione relativa — Servizi marittimi sovvenzionati — Esercitazioni pratiche nell'uso delle tariffe ferroviarie e nel calcolo dei noli.

Elementi di scienze naturali come introduzione allo studio della merceologia — Chimica e merceologia — Analisi e saggi delle merci — Adulterazioni e sofisticazioni — Imballaggi.

Matematica elementare — Esercitazioni di calcolo abbreviato e mentale — Uso delle macchine da calcolo.

Computisteria e ragioneria.

Calcolo mercantile e finanziario — Contabilità — Banco modello: funzionamento pratico di aziende mercantili e bancarie, di aziende di esportazione e di importazione e d'imprese di trasporti.

Lingue estere: francese, inglese, tedesca — Calligrafia, stenografia, dattilografia.

L'insegnamento delle lingue estere è obbligatorio per il francese e per una delle altre due lingue, inglese o tedesca.

L'alunno può seguire contemporaneamente gli insegnamenti di inglese e di tedesco, quando gli orari lo consentano.

Agli insegnamenti indicati nel presente articolo, altri potranno essere aggiunti con decreto del ministro.

Art. 4.

Alla scuola sono annessi un museo merceologico, un laboratorio per le esercitazioni pratiche degli allievi nelle analisi e nei saggi delle merci ed una raccolta delle migliori forme d'imballaggio, come pure una pubblica mostra permanente dei prodotti delle scuole industriali e d'arte applicata.

La scuola ha inoltre una biblioteca, di cui una sezione è specialmente destinata agli allievi.

L'istruzione pratica degli alunni sarà completata con visite ad opifici industriali e ad aziende commerciali.

Art. 5.

Per l'ammissione al primo anno di corso della scuola è richiesta la licenza dai ginnasi o dalle scuole tecniche o dalle scuole inferiori di commercio, dipendenti dal Ministero

di agricoltura, industria e commercio, che abbiano non meno di tre anni di corso. Saranno pure ammessi i licenziati dalle scuole italiane all'estero di grado corrispondente a quelle sopraindicate ed i licenziati da scuole estere, che, a giudizio del Consiglio dei professori della scuola, siano ritenute equivalenti a quelle italiane di cui sopra.

Ai corsi successivi sono iscritti solo gli allievi, i quali abbiano superato l'esame di promozione nella scuola ovvero in altra scuola media commerciale dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

L'alunno che per due anni consecutivi è riprovato negli esami di promozione alla classe superiore, non potrà più frequentare la scuola.

Ai corsi obbligatori non sono ammessi uditori.

Art. 6.

Gli alunni della regia scuola conseguono, dopo aver superato gli esami di promozione dalla seconda alla terza classe, un certificato che conferisce il titolo di computista commerciale ed abilita alle funzioni di contabile, rappresentante, agente e commesso nelle aziende commerciali.

Agli allievi, che abbiano superato, dopo il quarto anno, l'esame di licenza, è rilasciato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, il diploma che conferisce il titolo di perito commerciale.

Tale diploma attesta l'idoneità all'esercizio del commercio ed abilita alle professioni ed agli uffici pubblici ad esse attinenti; è titolo di ammissione senza esami ai corsi delle regie scuole superiori di commercio del Regno ed agli esami di concorso a posti di delegato commerciale di seconda classe, come pure ai concorsi per gli assegni e le borse di pratica commerciale all'estero; ed è parificato, per tutti gli effetti di legge, ai diplomi di licenza di scuole di egual grado.

Art. 7.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una giunta di vigilanza composta di un delegato del Ministero, di un

delegato di ciascuno degli altri enti indicati all'art. 2 del presente decreto.

Il direttore della scuola fa parte di diritto della giunta.

Nel caso, in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle lire 1,000, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella giunta, fino a quando concorrano nelle spese nella misura suddetta.

I membri elettivi della giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 8.

Il presidente della giunta è scelto dal ministro fra i componenti della giunta stessa; questa elegge nel suo seno il segretario.

Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza.

Egli riferisce, periodicamente, al Ministero sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della giunta.

I processi verbali delle adunanze di questa sono trascritti in apposito registro e sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 9.

La giunta di vigilanza si aduna, di regola, una volta al mese, durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna, inoltre, tutte le volte che il bisogno lo richieda, in seguito a convocazione del presidente, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando v' intervenga la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della giunta, che, senza giustificati motivi, non intervengono alle adunanze di essa per tre volte consecutive.

Art. 10.

La giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;

b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) delibera il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto conto sarà, a cura della giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio, approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati, senza preventiva approvazione ministeriale, gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;

g) vigila sulla conservazione del materiale scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate le variazioni apportate agli inventari stessi;

h) presenta, alla fine di ogni anno scolastico, al Ministero, una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le funzioni stabilite dal presente regio decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.

Art. 11.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde

direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della giunta di vigilanza.

Sono sottoposte all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.

Art. 12.

Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola; provvede all'andamento didattico e disciplinare di essa e dei laboratori, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili per il buon andamento dell'istituto e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate, ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla giunta, ad ogni adunanza di essa sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.

Art. 13.

Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro, sentito il parere della giunta di vigilanza.

Art. 14.

Il direttore e gli insegnanti sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro.

Delle commissioni giudicatrici dei concorsi fa parte un rappresentante della giunta di vigilanza.

Si potrà anche su proposta della giunta provvedere alla nomina del direttore e degli insegnanti in base ai risultati pei concorsi banditi per gli stessi uffici in altre scuole commerciali di grado medio e superiore purchè non sia trascorso un triennio dalla data dei concorsi.

Gli insegnanti scelti in seguito a concorso sono nominati in via di esperimento, col grado di reggente.

La reggenza non può avere durata minore di due anni, nè maggiore di tre.

Trascorso il periodo di esperimento i reggenti possono essere nominati titolari, se apposite ispezioni da ordinarsi dal ministro avranno dimostrato che essi possiedono la qualità e le attitudini necessarie.

Per le vacanze, che si verificassero in corso di anno scolastico, il ministro provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Per gl'insegnamenti aventi carattere speciale o complementare, il Ministero potrà derogare dalla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.

Il personale amministrativo è pure nominato dal ministro sopra proposta della giunta di vigilanza.

La nomina dei reggenti, degli incaricati e del personale amministrativo è fatta con decreto ministeriale; la promozione a titolare del direttore e dei professori con decreto reale.

Il personale di servizio è nominato dalla giunta.

Art. 15.

Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano la titolarità, come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni.

Art. 16.

E' ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante della scuola ad un'altra regia scuola media di commercio e viceversa.

Perchè possano farsi luogo a tali trasferimenti occorre che i funzionari interessati ne facciano domanda e che le

giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole.

I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto reale o ministeriale.

In caso di simili passaggi sono mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti.

Art. 17.

Il direttore e i professori, che hanno il grado di titolari, sono ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.

Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo, con una quota annuale, che sarà determinata dal regolamento il quale stabilirà altresì le ritenute a carico del personale.

Art. 18.

Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 19.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato. Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati di insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, delibera sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento.

Il collegio degli insegnanti si riunisce inoltre, di regola una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la tratta

zione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Il regolamento stabilirà i casi in cui le proposte del collegio dei professori dovranno essere sottoposte, prima di avere esecuzione, all'approvazione del Ministero.

Art. 20.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un istituto locale di credito.

A questo istituto saranno direttamente versati i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 21.

Con un regolamento, da approvarsi dal Ministero, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 22.

In caso di trasformazione dell'indole o del grado della scuola, da farsi con decreto reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio sentito il parere favorevole degli enti interessati, il personale di essa cessa dalle sue funzioni.

Al personale con nomina stabile sarà corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto, se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da un'amministrazione pubblica.

La stesso trattamento sarà fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione d'organico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 aprile 1908.
Reg. 41. Atti del Governo a f. 184. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU.

DXCIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 19 MAGGIO 1907

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 giugno 1908, n. 137)

Con cui l'asilo infantile Umberto I di Cologno al Serio (Bergamo) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — *Firmato* VITTORIO EMANUELE — *Controfirmato* GIOLITTI — *Visto* ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addì 5 giugno 1908.
Reg. 43, Atti del Governo a f. 11.

DC.

REGIO DECRETO *che autorizza la società delle tramvie a vapore della provincia di Piacenza a costruire ed esercitare il tronco tramviario Pianello–Nibbiano.*

19 *luglio* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 giugno 1908, n. 144)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda presentata nel giugno 1906 dal legale rappresentante della Società delle tramvie a vapore della provincia di Piacenza, concessionaria della linea Piacenza-Nibbiano ed altre, per ottenere l'autorizzazione a costruire ed esercitare, in base al progetto esecutivo 26 maggio 1906, il tronco Pianello-Nibbiano della detta linea tramviaria, autorizzata con decreto ministeriale 18 luglio 1891;

Viste la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato col Nostro decreto del 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società delle tramvie a vapore della provincia di Piacenza, è autorizzata a costruire ed esercitare il tronco Pianello-Nibbiano della linea tramviaria Piacenza-Nibbiano.

Art. 2.

Per la costruzione del tronco di tramvia si provvederà in conformità al progetto 26 maggio 1906 portante il bollo dell'ufficio del registro di Piacenza, e visto, d'ordine Nostro, dal predetto ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, salvo le modifiche suggerite dal Consiglio superiore dei lavori pubblici col voto 27 ottobre 1906, n. 1057.

Art. 3.

Per l'esercizio del tronco medesimo dovranno osservarsi le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche e del relativo regolamento, le condizioni contenute nel disciplinare 6 aprile 1907, nonchè le speciali prescrizioni di sicurezza che verranno stabilite all'atto del collaudo da apposita commissione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 15 giugno 1908.
Reg. 43. Atti del Governo a f. 47. A. Armelisasso.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

Gianturco.

DCI.

Regio Decreto *che istituisce in Feltre una regia scuola inferiore e media commerciale.*

24 *ottobre* 1907.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 6 luglio 1908, n. 156)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge in data 30 giugno 1907, n. 414;

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Feltre in data 2 e 23 giugno 1907, del consiglio provinciale di Belluno in data 25 settembre 1907 e della camera di commercio di Belluno in data 25 settembre 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita in Feltre alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, una regia scuola inferiore e media commerciale.

Art. 2.

Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:

il Ministero di agricoltura, industria e commercio con annue lire 10,000 per l'esercizio finanziario 1907-908 e con lire 12,000 per l'esercizio 1908-909 e seguenti;

la provincia di Belluno con annue lire 6,000;

il comune di Feltre con annue lire 11,000;

la camera di commercio di Belluno con lire 1,000 per l'anno 1907 e con annue lire 2,000 a partire dal 1908.

I contributi stessi continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti in caso di soppressione della scuola nella misura e per il tempo che sarà necessario per soddisfare agli obblighi derivanti dalla gestione e dal funzionamento dell'istituto.

Il comune di Feltre fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione, all' illuminazione, al riscaldamento ed alla fornitura dell'acqua.

Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.

Art. 3.

La scuola è diurna e comprende un corso inferiore della durata di tre anni ed un corso medio di quattro.

Nel corso inferiore si danno i seguenti insegnamenti: italiano e corrispondenza commerciale; storia civile d'Italia; geografia politica ed economica; matematica e computisteria, ragioneria; elementi di scienze naturali, di fisica e di chimica; lingua francese, lingua tedesca; diritti e doveri; istituzioni commerciali; calligrafia; dattilografia; stenografia.

Nel corso medio gl' insegnamenti sono i seguenti: italiano e corrispondenza commerciale; storia civile e commerciale; geografia economica; computisteria, ragioneria e banco modello; fisica e chimica; merceologia e studio degli imballaggi; diritti e doveri; istituzioni commerciali, economia politica e statistica; diritto privato; legislazione commerciale, doganale e dei trasporti; lingua francese; lingua tedesca; lingua inglese; calligrafia; dattilografia; stenografia; igiene.

Alla scuola saranno annessi un laboratorio di chimica, un gabinetto merceelogico, un museo degli imballaggi.

Agli insegnamenti predetti altri potranno essere aggiunti con decreto ministeriale, sentita la giunta di vigilanza e sentiti gli enti contribuenti ogni qualvolta l'aggiunta implichi una maggiore spesa.

Art. 4.

Per essere ammessi al corso inferiore è richiesto il certificato di maturità o la licenza elementare superiore.

Sono ammessi al corso medio i licenziati dal corso inferiore e dalle altre scuole commerciali inferiori a tre anni di corso dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, ed i licenziati da scuole tecniche e ginnasiali.

Alle classi intermedie dei due corsi sono ammessi gli alunni che abbiano superato l'esame di promozione dalla classe precedente nella scuola stessa od in altra di pari grado dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Non sono ammessi uditori o praticanti a nessuno dei corsi.

Art. 5.

La licenza dal corso inferiore abilita all'esercizio della professione di commesso, è titolo di ammissione senza esami al corso medio ed alle altre scuole medie di commercio dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, ed è parificato agli effetti di legge al diploma di licenza delle scuole di pari grado.

La licenza dal corso medio attesta dell'idoneità all'esercizio del commercio ed abilita alle professioni ed agli uffici pubblici ad essi attinenti, ed agli esami di concorso per gli assegni e le borse di pratica commerciale all'estero, ed è parificato per ogni effetto di legge al diploma di licenza dalle scuole di egual grado.

Art. 6.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una giunta di vigilanza composta di un delegato di ciascuno degli enti indicati all'art. 2 Il direttore fa parte di diritto della giunta di vigilanza.

Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle lire mille, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.

I membri elettivi della giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 7.

Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della giunta; questa elegge nel suo seno il segretario.

Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza. Egli riferisce al Ministero, periodicamente, sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della giunta.

I processi verbali delle adunanze di questa sono trascritti in apposito registro e sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 8.

La giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della giunta che senza motivi giustificati non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi.

La decadenza è dichiarata dal Ministero. Il presidente della giunta ne dà comunicazione all'ente rappresentato per i provvedimenti occorrenti.

Art. 9.

La giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento della scuola;

b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero per l'approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) delibera il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sarà, a cura della giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero. Senza preventiva approvazione ministeriale non possono essere variati gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale.

g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gl'inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi;

h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente regio decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.

Art. 10.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della giunta di vigilanza.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei varî anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.

Art. 11.

Il numero degli insegnanti e del personale della scuola, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro, sentito il parere della giunta di vigilanza.

Art. 12.

Il direttore e gli insegnanti sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro. Potranno però, udito il parere della giunta di vigilanza, essere nominati ai posti suddetti persone che in altri concorsi banditi dal ministro siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti. Il direttore potrà anche essere scelto dal ministro fra il personale della scuola.

La giunta di vigilanza ha facoltà di delegare un suo rappresentante a far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi per i posti vacanti nella scuola.

Il direttore e gl'insegnanti, scelti nei modi sopra indicati, sono nominati, in via di esperimento, col grado di straordinari. Il periodo di prova non può avere durata

minore di due anni, nè maggiore di cinque. Trascorso detto periodo, gli straordinari possono essere nominati ordinari se avranno dimostrato di possedere le qualità e le attitudini necessarie.

Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Per gl'insegnamenti di carattere speciale e complementare, determinati dal ruolo organico, il ministro potrà derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.

Il personale amministrativo è pure nominato dal ministro, sopra proposta della giunta di vigilanza.

La nomina degli straordinari, degli incaricati e del personale amministrativo è fatta con decreto ministeriale; la promozione a ordinario del direttore e dei professori con decreto reale.

Il personale di servizio è nominato dalla giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.

Art. 13.

È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante da questa scuola ad altra scuola commerciale di egual grado e viceversa quando i funzionari da trasferirsi sieno stati nominati con decreto reale o ministeriale.

Perchè i passaggi di cui al presente articolo possano verificarsi, occorre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e la giunta di vigilanza esprima parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto reale o ministeriale.

In casi di simili passaggi sono, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformità delle norme vigenti.

Art. 14.

Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano titolarità, come pure quelli dell'altro personale della :uola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo er ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di uattro sessenni. L'aumento è calcolato in base allo stiendio di ruolo.

Sarà stanziata ogni anno nel bilancio della scuola una omma destinata a far fronte agli impegni derivanti dal resente articolo.

Art. 15.

Il direttore, i professori ed il personale amministrativo on nomina stabile saranno ammessi a fruire del trattaento di riposo, nei casi e con le norme stabilite per gli nsegnanti delle scuole industriali e commerciali.

Il personale inserviente sarà iscritto alla Cassa nazionale i previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, er tutto il tempo durante il quale rimarrà in servizio.

Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di iposo ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota nnuale, giusta analoga convenzione con la Cassa nazionale li previdenza. Nella convenzione stessa sarà stabilita la nisura della ritenuta da farsi sugli stipendi del personale.

Art. 16.

Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, e disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 17.

Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle leliberazioni della giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola; e invigila, sotto la sua responsabilità, che siano tenuti regolarmente i registri contabili in conformità delle disposizioni del regolamento. Provvede all'an-

damento didattico e disciplinare della scuola, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti, in caso di breve assenza Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.

Art. 18.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento interno della scuola.

Il collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Art. 19.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un solido istituto di credito locale, all'uopo designato dalla giunta di vigilanza. A questo istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 20.

Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 21.

In caso di trasformazione del carattere o del grado della scuola, da farsi con decreto reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, il personale di essa cessa dalle sue funzioni.

Al personale con nomina stabile sarà corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto, se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in ufficio dipendente da un'amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sarà fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione d'organico.

Disposizione transitoria.

Art. 22.

Per i primi tre anni di funzionamento della scuola il ministro ha facoltà di derogare alle norme stabilite dall'art. 12 e di provvedere agli insegnamenti ed agli uffici amministrativi dell'istituto mediante incarichi annuali.

damento didattico e disciplinare della scuola, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti, in caso di breve assenza. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.

Art. 18.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento interno della scuola.

Il collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Art. 19.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un solido istituto di credito locale, all'uopo designato dalla giunta di vigilanza. A questo istituto saranno dire[illegible]nte versati dagli enti i contributi annui e gli assegn[illegible]ali a favore della scuola.

Art. 20.

Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 21.

In caso di trasformazione del carattere o del grado della scuola, da farsi con decreto reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, il personale di essa cessa dalle sue funzioni.

Al personale con nomina stabile sarà corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto, se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in ufficio dipendente da un'amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sarà fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione d'organico.

Disposizione transitoria.

Art. 22.

Per i primi tre anni di funzionamento della scuola il ministr[illegible]facoltà di derogare alle norme stabilite dall'art. 12 e [illegible]dere agli insegnamenti ed agli uffici amministr[illegible]stituto mediante incarichi annuali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 2[illegible] giugno 1908
Reg. 43. Atti del Governo [illegible] **f. 62** A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

F. COCCO-ORTU

INDICE ALFABETICO

DELLE MATERIE CONTENUTE NELLA PARTE SUPPLEMENTARE DELLA RACCOLTA UFFICIALE

DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907

A

B

C

Camere di commercio ed arti.

Circoscrizione elettorale.

— *Regio decreto* 23 *maggio* 1907, *n.* 201, *che costituisce i comuni di S. Paolo Albanese e Cersosimo in sezione elettorale politica autonoma, pag.* 292.

Collegi.

— *Regio decreto* 2 *maggio* 1907, *n.* 182, *che stabilisce il conferimento di un posto gratuito nel convitto civico di Reggio Emilia, pag.* 273.
— *Idem* 14 *luglio* 1907, *n.* 303, *che approva lo statuto organico del regio collegio Rotondi in Gorla Minore, pag.* 448.

Comuni.

Aggregazioni.

— *Regio decreto* 25 *aprile* 1907, *n.* 148, *che distacca la frazione Saletto dal comune di Breda di Piave e l'aggrega a quello di Ponte di Piave, pag.* 215.
— *Idem* 4 *aprile* 1907, *n.* 154, *che distacca la frazione Caramagna dal comune di Piani e l'aggrega a quello di Caramagna Ligure, pag.* 241.
— *Idem* 28 *aprile* 1907, *n.* 178, *che distacca dal comune Salgareda la frazione posta a destra del fiume Piave e l'aggrega a quello di S. Biagio di Collalta, pag.* 271.
— *Idem* 15 *settembre* 1907, *n.* 418, *che distacca le frazioni Taverna e Montecucco dal comune di Gemmano e le aggrega a quello di Montecolombo, pag.* 720.

Confini.

— *Regio decreto* 17 *febbraio* 1907, *n.* 65, *che rettifica i confini fra i comuni di Villaviani e Villaguardia, pag.* 122.
— *Idem* 28 *febbraio* 1907, *n.* 76, *che rettifica i confini fra i comuni di S. Secondo Pinerolo e Prarostino, pag.* 132.
— *Idem* 29 *aprile* 1907, *n.* 146, *che delimita i confini e ripartisce le attività e le passività fra i comuni di Cecina e Bibbona, pag.* 214.

Comuni.

Confini.

— *Regio decreto* 30 *maggio* 1907, *n.* 215, *che delimita i confini e ripartisce le attività e le passività fra i comuni di Portolongone e Capoliveri, pag.* 334.

— *Idem* 4 *ottobre* 1906, *n.* 432, *che delimita i confini e ripartisce le attività e le passività fra i comuni di Piedicavallo e Rosazza pag.* 730.

— *Idem* 17 *ottobre* 1907, *n.* 433, *che delimita i confini e ripartisce le attività e le passività fra i comuni di Prata Sannita e Pratella, pag.* 731.

— *Idem* 20 *ottobre* 1907, *n.* 462, *che delimita i confini e ripartisce le attività e le passività fra i comuni di Campo di Giove e Cansano, pag.* 769.

— *Idem* 5 *dicembre* 1907, *n.* 525, *che delimita i confini e ripartisce le attività e le passività fra i comuni di Grazzanise e Santa Maria la Fossa, pag.* 896.

Costituzione.

— *Regio decreto* 27 *gennaio* 1907, *n.* 58, *che costituisce in comune autonomo la frazione Monte di Procida che distacca dal comune di Procida, pag.* 116.

Denominazione.

— *Regio decreto* 20 *gennaio* 1907, *n.* 11, *che autorizza il comune di Banco a cambiare la denominazione in quella di Boville Ernica, pag.* 18.

— *Idem* 13 *gennaio* 1907, *n.* 13, *che aggiunge al nome della frazione Favelloni del comune di Cessaniti il patronimico « Piemonte », pag.* 26.

— *Idem* 28 *febbraio* 1907, *n.* 71, *che cambia la denominazione del comune di Caccavero in quella di Campoverde, pag.* 130.

— *Idem* 30 *giugno* 1907, *n.* 312, *che cambia la denominazione del comune di Rivarolo Fuori in quello di Rivarolo Mantovano, pag.* 457.

COMUNI.

Denominazione.

— *Regio decreto* 1° *agosto* 1907, *n.* 360, *che cambia la denominazione del comune di San Pietro Indelicato in quella di San Pietro Irpino, pag.* 576.

— *Idem* 23 *agosto* 1907, *n.* 367, *che cambia la denominazione della frazione di Magliano Pecorareccio del comune di Campagnano di Roma in quella di Magliano Romano, pag.* 596.

— *Idem* 31 *agosto* 1905, *n.* 395, *che cambia la denominazione della frazione di San Michele del comune di Cimadolmo in quella di San Michele di Piave, pag.* 657.

— *Idem* 24 *ottobre* 1907, *n.* 448, *che cambia la denominazione del comune di Castagneto Marittimo in quella di Castagneto Carducci, pag.* 772.

— *Idem* 27 *ottobre* 1907, *n.* 464, *che cambia la denominazione del comune di Hano in quella di Capovalle, pag.* 770.

Rendite.

— *Regio decreto* 6 *giugno* 1907, *n.* 235, *che autorizza la separazione del patrimonio e delle spese della frazione Celiera dal comune di Civitella Casanova, pag.* 360.

Sede.

— *Regio decreto* 28 *aprile* 1907, *n.* 157, *che trasferisce la sede municipale del comune di Rocca S. Maria nella frazione Villa Fustagnano, pag.* 244.

CONFRATERNITE

— *Regio decreto* 24 *marzo* 1907, *n.* 99, *che trasforma parzialmente il fine inerente al patrimonio della confraternita del SS. Sacramento di Falerone, pag.* 167.

— *Idem* 19 *aprile* 1907, *n.* 142, *che trasforma parzialmente il fine inerente al patrimonio delle confraternite del Rosario, del Confalone e del SS. Sacramento in Navelli, pag.* 213.

CONFRATERNITE.

D

DAZI DI CONSUMO.

DONAZIONI.

E

Enti morali.

— *Regio Decreto* 24 *gennaio* 1907, *n.* 37, *che erige in ente morale il ricovero di mendicità Cataloto in Esanatoglia, pag.* 46.
— *Idem* 27 *gennaio* 1907, *n.* 38, *che erige in ente morale l'opera pia Robertson di Firenze, pag.* 47.
— *Idem* 27 *gennaio* 1907, *n.* 42, *che erige in ente morale l'orfanotrofio femminile Germanò di Oppido Mamertina pag.* 63.
— *Idem* 28 *febbraio* 1907, *n.* 48, *che erige in ente morale la lega navale italiana con sede in Roma, pag.* 79.
— *Idem* 10 *gennaio* 1907, *n.* 53, *che erige in ente morale l'asilo infantile S. Giovanni Battista di Albino, pag.* 80.
— *Idem* 31 *gennaio* 1907, *n.* 54, *che erige in ente morale l'opera pia Marinelli (Imola), pag.* 81.
— *Idem* 7 *febbraio* 1907, *n.* 56, *che erige in ente morale il legato Barbero in Frassinere, pag.* 111.
— *Idem* 17 *febbraio* 1907, *n.* 64, *che erige in ente morale l'asilo infantile Morandi di Uboldo, pag.* 122.
— *Idem* 17 *febbraio* 1907, *n.* 67, *che erige in ente morale la fondazione Menapace Effrem sotto l'amministrazione dell'opera pia Spedaletto Amor di Dio in Pieve Otto Ville (Zibello), pagina* 129.
— *Idem* 24 *febbraio* 1907, *n.* 68, *che erige in ente morale la casa di ricovero Umberto I di Montebelluna, pag.* 129.
— *Idem* 17 *febbraio* 1907, *n.* 69, *che erige in ente morale l'opera pia Bossi-De Vecchi di Gavirate, pag.* 130.
— *Idem* 24 *febbraio* 1907, *n.* 70, *che erige in ente morale l'asilo infantile di Piazza Santo Stefano, pag.* 130.
— *Idem* 24 *febbraio* 1907, *n.* 73, *che erige in ente morale l'ospedaletto infantile « Regina Elena » di Cuneo, pag.* 131.
— *Idem* 24 *febbraio* 1907, *n.* 74, *che erige in ente morale l'ospedaletto Troglia di Ciriè, pag.* 131.
— *Idem* 24 *febbraio* 1907, *n.* 75, *che erige in ente morale la fondazione Regina Elena in Milano, pag.* 132.
— *Idem* 3 *marzo* 1907, *n.* 78, *che erige in ente morale l'asilo infantile di Brezzo in comune di Brezzo di Bedero, pag.* 133.

Enti morali.

Enti morali.

Enti morali.

Enti morali.

— *Regio decreti* 21 *luglio* 1907, *n.* 322, *che erige in ente morale l'asilo infantile Gastaldi in Torino*, *pag.* 462.

— *Idem* 1° *agosto* 1907, *n.* 337, *che erige in ente morale il pio legato Bruneri di Ala di Stura*, *pag.* 512.

— *Idem* 7 *luglio* 1907, *n.* 338, *che erige in ente morale l' opera pia Figini Naymiller in Busto Garolfo*, *pag.* 512.

— *Idem* 1° *agosto* 1907, *n.* 357, *che erige in ente morale i lasciti Savio di Peschiera sul Garda*, *pag.* 574.

— *Idem* 1° *agosto* 1907, *n.* 358, *che erige in ente morale l'ospedale « Garibaldi » di S. Eufemia di Aspromonte*, *pag.* 575.

— *Idem* 1° *agosto* 1907, *n.* 359, *che erige in ente morale l'istituto provinciale di assistenza degli esposti del brefotrofio di Milano*, *pag.* 575.

— *Idem* 1° *agosto* 1907, *n.* 361, *che erige in ente morale l'asilo infantile di Averara*, *pag.* 576.

— *Idem* 1° *agosto* 1907, *n.* 362, *che erige in ente morale l'asilo infantile di Caramanico*, *pag.* 576.

— *Idem* 17 *agosto* 1907, *n.* 365, *che erige in ente morale l'opera Arias Campagnano di Pisa*, *pag.* 596.

— *Idem* 17 *agosto* 1907, *n.* 366, *che erige in ente morale il lascito Maccafani in Pereto*, *pag.* 596.

— *Idem* 1° *agosto* 1907, *n.* 377, *che erige in ente morale* 24 *opere pie in Bologna*, *pag.* 616.

— *Idem* 20 *agosto* 1907, *n.* 381, *che erige in ente morale il legato Facchini di Cento*, *pag.* 617.

— *Idem* 8 *settembre* 1907, *n.* 385, *che erige in ente morale l'asilo infantile Vallero in Pertusio*, *pag.* 618.

— *Idem* 26 *agosto* 1907, *n.* 390, *che erige in ente morale l'asilo infantile Mignani-Bignami di Coniolo*, *pag.* 656.

— *Idem* 20 *agosto* 1907, *n.* 391, *che erige in ente morale l'asilo infantile Umberto I di Sergnano*, *pag.* 656.

— *Idem* 20 *agosto* 1907, *n.* 392, *che erige in ente morale il ricovero di mendicità Umberto I di Eboli*, *pag.* 656.

— *Idem* 20 *agosto* 1907, *n.* 393, *che erige in ente morale l'asilo infantile Garibaldi di Codogno*, *pag.* 657.

Enti morali.

INSEGNAMENTO COMMERCIALE ED INDUSTRIALE.

INSEGNAMENTO COMMERCIALE ED INDUSTRIALE.

LICEI-GINNASI.

— *Regio decreto* 28 *febbraio* 1907, *n.* 128, *che fonde in unico istituto il regio liceo ed il regio ginnasio di Pistoia, pag.* 207.
— *Idem* 30 *settembre* 1907, *n.* 424, *che converte in governativo il ginnasio di Montepulciano, pag.* 724.
— *Idem* 30 *settembre* 1907, *n.* 425, *che converte in governativo il ginnasio di Francavilla Fontana, pag.* 726.
— *Idem* 30 *settembre* 1907, *n.* 443, *che converte in governativo il ginnasio di Ariano di Puglia, pag.* 742.
— *Idem* 30 *settembre* 1907, *n.* 444, *che converte in governativo, il ginnasio di Crema, pag.* 746.
— *Idem* 30 *settembre* 1907, *n.* 445, *che converte in governativo il ginnasio di Todi, pag.* 744.
— *Idem* 30 *settembre* 1907, *n.* 446, *che converte in governativo il ginnasio e la scuola tecnica di Ferentino, pag.* 748.
— *Idem* 30 *settembre* 1907, *n.* 447, *che converte in governativo il liceo ginnasio di Ravenna, pag.* 750.
— *Idem* 30 *settembre* 1907, *n.* 449, *che converte in governativo il liceo di Lanciano, pag.* 753.
— *Idem* 30 *settembre* 1907, *n.* 450, *che converte in governativo il ginnasio di Rieti, pag.* 755.
— *Idem* 30 *settembre* 1907, *n.* 458, *che converte in governativo il ginnasio di Brindisi, pag.* 766.
— *Idem* 30 *settembre* 1907, *n.* 469, *che converte in governativo il ginnasio e la scuola tecnica di Piacenza, pag.* 777.
— *Idem* 30 *settembre* 1907, *n.* 470, *che converte in governativo il liceo-ginnasio di Galatina, pag.* 780.
— *Idem* 30 *settembre* 1907, *n.* 510, *che converte in governativo il liceo-ginnasio « Capece » di Maglie, pag.* 877.
— *Idem* 1° *ottobre* 1907, *n.* 594, *che costituisce in unico istituto il liceo ed il ginnasio di Lanciano, pag.* 1089.
— *Idem* 1° *ottobre* 1907, *n.* 595, *che costituisce in unico istituto il liceo ed il ginnasio di Piacenza, pag.* 1091.
— *Idem* 1° *ottobre* 1907, *n.* 596, *che costituisce in unico istituto il liceo ed il ginnasio di Rieti, pag.* 1093.

M

Monti di pietà.

— *Regio decreto* 17 *agosto* 1907, *n.* 344, *che approva lo statuto del monte di pietà di Carmagnola, pag.* 519.

— *Idem* 31 *agosto* 1907, *n.* 372, *che approva lo statuto del monte di pietà di Bozzolo, pag.* 604.

— *Idem* 31 *agosto* 1907, *n.* 374, *che approva lo statuto del monte di pietà di San Daniele del Friuli, pag.* 615.

— *Idem* 31 *agosto* 1907, *n.* 375, *che approva lo statuto del monte di pietà di Terlizzi, pag.* 615.

— *Idem* 3 *novembre* 1907, *n.* 495 *che modifica lo statuto del monte di pietà di Verona, pag.* 839.

— *Idem* 17 *novembre* 1907, *n.* 505, *che approva lo statuto del monte di pietà di Carrù, pag.* 861.

— *Idem* 1° *dicembre* 1907, *n.* 529, *che modifica lo statuto del monte di pietà di Scigliano, pag.* 899.

— *Idem* 12 *dicembre* 1907, *n,* 564, *che trasforma il monte di pietà di Alessandria a favore di quel civico ospedale, pag.* 996.

— *Idem* 17 *ottobre* 1907, *n.* 597, *che approva lo statuto organico del monte di pietà di Pizzighettone, pag.* 1095.

Monti frumentari.

— *Regio decreto* 10 *gennaio* 1907, *n.* 51, *che trasforma il monte frumentario di Brittoli, pag.* 80.

— *Idem* 10 *gennaio* 1907, *n.* 62, *che trasforma i monti frumentari di Ferentino denominati: Borgia, S. Antonio da Padova, Rosario, Addolorata, Collegiata di Ferentino, pag.* 121.

— *Idem* 10 *gennaio* 1907, *n.* 63, *che fonde in unico ente da amministrarsi dalla congregazione di carità di Montenerodomo i monti frumentari e di prestanze agrarie del luogo, pag.* 121.

— *Idem* 7 *febbraio* 1907, *n.* 106, *che trasforma il monte frumentario esistente in Finale Emilia, pag.* 180.

— *Idem* 24 *febbraio* 1907, *n.* 116, *che trasforma i monti frumentari e pecuniari di Isola del Gran Sasso, pag.* 195.

— *Idem* 4 *aprile* 1907, *n.* 153, *che trasforma il monte frumentario di Casalduni, pag.* 241.

Monti frumentari.

— *Regio decreto* 4 *aprile* 1907, *n.* 163, *che trasforma il monte frumentario di Frosinone, pag.* 246.
— *Idem* 4 *aprile* 1907, *n.* 164, *che trasforma il monte frumentario di Pettorano sul Gizio in istituto elemosiniero, pag.* 247.
— *Idem* 4 *aprile* 1907, *n.* 165, *che trasforma il monte frumentario di Colleponi frazione del comune di Genza in cassa di prestanze agrarie, pag.* 247.
— *Idem* 10 *gennaio* 1907, *n.* 172, *che trasforma il monte frumentario di Camignone, pag.* 264.
— *Idem* 6 *giugno* 1907, *n.* 281, *che trasforma il monte frumentario di Limosano, pag.* 406.
— *Idem* 23 *maggio* 1907, *n.* 304, *che trasforma il monte frumentario di Patrica, pag.* 454.
— *Idem* 16 *giugno* 1907, *n.* 305, *che fonde in unico ente il monte frumentario e la cassa di prestanze agrarie di Francolise, pag.* 454.
— *Idem* 23 *giugno* 1907, *n.* 311, *che trasforma il monte frumentario di Bellegra, pag.* 457.
— *Idem* 1° *agosto* 1907, *n.* 379, *che trasforma il monte frumentario di Villa Santo Stefano, pag.* 616.
— *Idem* 1° *agosto* 1907, *n.* 380, *che trasforma il monte frumentario ed il monte di pegni di Villa d'Allegno, pag.* 617.
— *Idem* 8 *settembre* 1907, *n.* 421, *che trasforma il monte frumentario di Rosora, pag.* 721.
— *Idem* 30 *settembre* 1907, *n.* 523, *che trasforma il monte frumentario di Roccagloriosa, pag.* 888.
— *Idem* 15 *dicembre* 1907, *n.* 565, *che trasforma il monte frumentario di Cave (Roma), pag.* 996.
— *Idem* 26 *dicembre* 1907, *n.* 584, *che trasforma il monte frumentario di Gaifa (comune di Fossombrone), pag.* 1052.
— *Idem* 26 *dicembre* 1907, *n.* 585, *che trasforma il monte frumentario di Fabriano, pag.* 1052.
— *Idem* 26 *dicembre* 1907, *n.* 588, *che trasforma i monti frumentari di Rieti, Borgo, S. Elia, Castelfranco, San Giovanni Reatino e Casette, tutti in comune di Rieti, pag.* 1071.

O

P

Probiviri.

— *Regio decreto* 3 *gennaio* 1907, *n.* 14, *che istituisce un collegio di probivi in Bergamo per le industrie del legno ed affini, pag.* 27.

— *Idem* 3 *febbraio* 1907, *n.* 32, *che istituisce un collegio di probiviri in Venezia per la industria dei merletti, dei ricami ed affini, pag.* 37.

— *Idem* 10 *febbraio* 1907, *n.* 33, *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie tessili ed affini, con sede in Intra, pag.* 39.

— *Idem* 7 *febbraio* 1907, *n.* 43, *che aumenta il numero dei componenti del collegio di probiviri per l'industria dello zolfo in Caltanissetta, pag.* 64.

— *Idem* 3 *febbaio* 1907, *n.* 45, *che itituisce un collegio di probiviri per l'industria della seta con sede in Villa San Giovanni, pag.* 72.

— *Idem* 21 *febbraio* 1907, *n.* 47, *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri in Biella per le industrie della panificazione, pastificazione ed affini, pag.* 76.

— *Idem* 3 *marzo* 1907, *n.* 60, *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri in Bologna per le industrie tessili, pag.* 117.

— *Idem* 3 *marzo* 1907, *n.* 61, *che modifica le sezioni elettorali del collegio di probiviri in Bologna per l'industria della macinazione dei cereali e brillatura del riso, pag.* 119.

— *Idem* 7 *febbraio* 1907, *n.* 87, *che divide il collegio di probiviri in Livorno per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche, in due collegi uno con sede in Livorno, l'altro con sede a Portoferraio, pag.* 145.

— *Idem* 28 *marzo* 1907, *n.* 103, *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri in Cesena per l'industria dello zolfo, pag.* 177.

— *Idem* 19 *aprile* 1907, *n.* 127, *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per l'industria della seta in Osimo, pag.* 205.

PROBIVIRI.

— *Regio decreto* 19 *aprile* 1907, *n.* 167, *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie alimentari in Forlì, pag.* 250.

— *Idem* 19 *aprile* 1907, *n.* 168, *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie tessili, in Monza, pagina* 253.

— *Idem* 5 *maggio* 1907, *n.* 169, *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie tessili in Mosso Santa Maria, pag.* 256.

— *Idem* 19 *aprile* 1907, *n.* 174, *che stacca dal collegio di probiviri per le industrie edilizia in Milano i comuni dei mandamenti di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Somma Lombarda ed istituisce in Gallarate per le industrie stesse un collegio di probiviri, pag.* 265.

— *Idem* 19 *aprile* 1907, *n.* 175, *che istituisce in Alessandria un collegio di probiviri per l'industria dei cappelli e berretti, pagina* 267.

— *Idem* 16 *maggio* 1907, *n.* 203, *che modifica le sezioni elettorali del collegio di probiviri per l'industrie della seta e della selezione del seme dei bachi da seta in Iesi, pag.* 293.

— *Idem* 23 *maggio* 1907, *n.* 205, *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche in Livorno, pag.* 303.

— *Idem* 6 *giugno* 1907, *n.* 276, *che istituisce nella provincia di Girgenti nuovi collegi di probiviri per l'industria dello zolfo, pag.* 388.

— *Idem* 11 *luglio* 1907, *n.* 325, *che istituisce in Varese due collegi di probiviri, uno per l'industria edilizia e l'altro per l'industria delle pelli, pag.* 476.

— *Idem* 1° *agosto* 1907, *n.* 328, *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie alimentari in Torino, pag.* 479.

— *Idem* 5 *agosto* 1907, *n.* 329, *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie tessili in Pordenone, pag.* 481.

Probiviri.

— *Regio decreto* 11 *luglio* 1907, *n.* 330, *che istituisce in Vigevano un collegio di probiviri per l'industria della calzatura, pag.* 483.

— *Idem* 17 *ottobre* 1907, *n.* 440, *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche in Biella, pag.* 736.

— *Idem* 27 *ottobre* 1907, *n,* 441, *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie dello solfo in Favara, pag.* 739.

— *Idem* 24 *ottobre* 1907, *n.* 481, *che istituisce un collegio di probiviri per le industrie alimentari in Lucca, pag.* 826.

— *Idem* 20 *ottobre* 1907, *n.* 482, *che modifica la circoscrizione del collegio di probiviri per l'industria della seta con sede in Vicenza, pag.* 828.

— *Idem* 20 *ottobre* 1907, *n.* 483, *che istituisce in Cremona un collegio di probiviri per le industrie alimentari ed altro per l'industria dell'abbigliamento, pag.* 830.

— *Idem* 10 *novembre* 1907, *n.* 484, *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri in Serravezza, pag.* 832.

— *Idem* 7 *novembre* 1907, *n.* 485, *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri in Pietrasanta, pag.* 834.

— *Idem* 24 *novembre* 1907, *n.* 521, *che modifica le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche di Portoferraio, pag.* 884.

— *Idem* 1° *dicembre* 1907, *n.* 522, *che modifica le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie edilizie ed affini in Cuneo, pag.* 886.

— *Idem* 28 *novembre* 1907, *n.* 535, *che distacca alcuni comuni dal collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche di Milano ed istituisce in Busto Arsizio un collegio per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche, pag.* 928.

— *Idem* 12 *dicembre* 1907, *n.* 537, *che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probiviri per l'industria dei merletti, ricami ed affini in Venezia, pag.* 932.

R

SERVITÙ MILITARI.

SERVITÙ MILITARI

— *Regio decreto* 2 *settembre* 1907, *n.* 407, *che modifica le zone di servitù militare attorno ad opere della piazza di Venezia, pagina* 699.

— *Idem* 23 *agosto* 1907, *n.* 408, *che stabilisce le zone di servitù militare attorno le polveriere numeri* 2 *e* 3 *del poligono di Lombardore, pag.* 700.

— *Idem* 24 *ottobre* 1907, *n.* 457, *che modifica le zone di servitù militare della cinta magistrale della piazza di Verona, pagina* 765.

SOCIETÀ.

— *Regio decreto* 20 *gennaio* 1907, *n.* 25, *che approva lo statuto della società veneziana per la cremazione dei cadaveri, pag.* 33.

— *Idem* 7 *luglio* 1907, *n.* 297, *che approva lo statuto della società di istruzione, di educazione e di mutuo soccorso fra gli insegnanti dello Stato con sede in Torino, pag.* 445.

— *Idem* 7 *luglio* 1907, *n.* 343, *che approva lo statuto della società di mutuo soccorso dei maestri e delle maestre elementari con sede in Venezia, pag.* 519.

— *Idem* 20 *ottobre* 1907, *n.* 509, *che approva lo statuto della società per le belle arti ed esposizioni permanenti in Milano, pag.* 866.

— *Idem* 29 *dicembre* 1907, *n.* 587, *che approva lo statuto del circolo giuridico di Palermo, pag.* 1055.

SORDOMUTI.

— *Regio decreto* 3 *febbraio* 1907, *n.* 41, *portante un nuovo ruolo organico del personale del regio istituto per i sordomuti in Milano, pag.* 59.

STRADE FERRATE.

— *Regio decreto* 27 *gennaio* 1907, *n.* 55, *che concede la costruzione e l'esercizio di una ferrovia funicolare ed a trazione elettrica da Santa Margherita al Belvedere di Lanzo d'Intelvi pag.* 82.

T

TASSA DI FAMIGLIA.

TASSA DI FAMIGLIA.

— *Regio decreto* 19 *aprile* 1907, *n.* 132, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Como, pag.* 209.

— *Idem* 19 *aprile* 1907, *n.* 133, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Napoli, pag.* 209

— *Idem* 19 *aprile* 1907, *n.* 134, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Pontedera, pag.* 210.

— *Idem* 19 *aprile* 1907, *n.* 135, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Teramo, pag.* 210.

— *Idem* 25 *aprile* 1907, *n.* 136, *che riduce la tassa di famiglia nel comune di S. Martino di Agri, pag.* 211.

— *Idem* 25 *aprile* 1907, *n.* 137, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Forlì, pag,* 211.

— *Idem* 2 *maggio* 1907, *n.* 158, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Salerno, pag.* 244.

— *Idem* 2 *maggio* 1907, *n.* 159, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Castello di Serravalle, n.* 245.

— *Idem* 5 *maggio* 1907, *n.* 162, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Pausula, pag.* 246.

— *Idem* 9 *maggio* 1907, *n.* 170, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Chieti, pag.* 258.

— *Idem* 19 *maggio* 1907, *n.* 188, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Chianciano, pag.* 277.

— *Idem* 19 *maggio* 1907, *n.* 189, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Intra, pag.* 277.

— *Idem* 19 *maggio* 1907, *n.* 191, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Lievsati, pag.* 278.

— *Idem* 30 *maggio* 1907, *n.* 219, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Avellino, pag.* 337.

— *Idem* 5 *maggio* 1907, *n.* 220, *che applica la tassa di famiglia nel comune di S. Casciano dei Bagni, pag.* 338.

TASSA DI FAMIGLIA.

Tassa di famiglia.

— *Regio decreto* 2 *ottobre* 1907, *n.* 454, *che riduce la tassa di famiglia nel comune di Sant'Angelo le Fratte, pag.* 758.
— *Idem* 17 *ottobre* 1907, *n.* 459, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Castiglione dei Pepoli, pag.* 768.
— *Idem* 20 *ottobre* 1907, *n.* 461, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Bagni della Porretta, pag.* 768.
— *Idem* 7 *novembre* 1907, *n.* 473, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Avellino, pag.* 788.
— *Idem* 14 *novembre* 1907, *n.* 486, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Imola, pag.* 836.
— *Idem* 10 *novembre* 1907, *n.* 487, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Montesilvano, pag.* 836.
— *Idem* 10 *novembre* 1907, *n.* 489, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Livorno, pag.* 837.
— *Idem* 10 *novembre* 1907, *n.* 490, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Calvera, pag.* 838.
— *Idem* 14 *novembre* 1907, *n.* 492, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Tempio Pausania, pag.* 838.
— *Idem* 14 *novembre* 1907, *n.* 504, *che applica la tassa di famiglia nel comune di Granaglione, pag.* 861.
— *Idem* 12 *dicembre* 1907, *n.* 544, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Caltanissetta, pag.* 944.

Tassa sul bestiame.

— *Regio decreto* 10 *gennaio* 1907, *n.* 2, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Pettorano sul Gizio, pag.* 1.
— *Idem* 13 *gennaio* 1907, *n.* 7, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella provincia di Treviso, pag.* 8.
— *Idem* 24 *marzo* 1907, *n.* 85, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella provincia di Trapani, pag.* 143.
— *Idem* 24 *marzo* 1907, *n.* 86, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Scheggia Pascelupo, pag.* 144.

TASSA SUL BESTIAME.

— *Regio decreto 4 aprile* 1907, *n.* 105, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Portolongone, pag.* 179.
— *Idem* 19 *aprile* 1907, *n.* 111, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella provincia di Lecce, pag.* 193.
— *Idem* 19 *aprile* 1907, *n.* 113, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella provincia di Napoli, pag.* 193.
— *Idem* 19 *aprile* 1907, *n.* 114, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Norcia, pag.* 194.
— *Idem* 19 *aprile* 1907, *n.* 115, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella provincia di Teramo, pag.* 194
— *Idem* 2 *maggio* 1907, *n.* 160, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella provincia di Foggia, pag.* 245.
— *Idem* 2 *maggio* 1907, *n.* 161, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Mondaino pag.* 246.
— *Idem* 9 *maggio* 1907, *n.* 173, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella provincia di Chieti, pag.* 264.
— *Idem* 19 *maggio* 1907, *n.* 190, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Licusati, pag.* 277.
— *Idem* 19 *maggio* 1907, *n.* 192, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Pergola, pag.* 278.
— *Idem* 23 *maggio* 1907, *n.* 198, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella provincia di Caserta, pag.* 290.
— *Idem* 9 *giugno* 1907, *n.* 244, *che applica la tassa sul bestiame nel comune di Carpegna, pag.* 366.
— *Idem* 9 *giugno* 1907, *n.* 246, *che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nella provincia di Reggio Calabria, pag.* 366.

Tassa sulle aree fabbricabili.

— *Regio decreto* 4 *ottobre* 1907, *n.* 452, *che applica la tassa sulle aree fabbricabili nel comune di Frascati*, *pag.* 757.
— *Idem* 17 *ottobre* 1907, *n.* 460, *che applica la tassa sulle aree fabbricabili nel comune di Nettuno*, *pag.* 768.
— *Idem* 12 *dicembre* 1907, *n.* 539, *che applica la tassa sulle aree fabbricabili nel comune di Milano*, *pag.* 937.

Tramvie.

— *Regio decreto* 10 *gennaio* 1907, *n.* 34, *che approva lo statuto per la concessione del suolo stradale ad uso della tramvia Treviso-Roncade-Meolo pag.* 41.
— *Idem* 17 *febbraio* 1907, *n.* 44, *che approva lo statuto del consorzio per la concessione del suolo stradale ad uso della tramvia elettrica Salerno-Valle di Pompei*, *pag.* 65.
— *Idem* 27 *gennaio* 1907, *n.* 66, *che approva lo statuto per la concessione del suolo stradale ad uso della tramvia Oderzo-Pieve di Soligo*, *pag.* 123.
— *Idem* 10 *marzo* 1907, *n.* 90, *che revoca l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di una tramvia a vapore Alessandria-Bassignana-Valenza*, *pag.* 148.
— *Idem* 10 *marzo* 1907, *n.* 100, *che autorizza la società Varenisa a costruire ed esercitare a trazione elettrica un tronco di tramvia dalla stazione di Luino all'approdo dei piroscafi del Lago Maggiore*, *pag.* 168.
— *Idem* 27 *gennaio* 1907, *n.* 118, *che autorizza il comune di Milano ad esercitare a trazione elettrica la linea tramviaria da piazza del Duomo a Porta Nuova*, *pag.* 196.
— *Idem* 27 *gennaio* 1907, *n.* 119, *che autorizza il comune di Milano ad esercitare a trazione elettrica la linea tramviaria da piazza del Duomo a Porta Venezia*, *pag.* 198.
— *Idem* 19 *aprile* 1907, *n.* 216, *che autorizza l'impianto ed esercizio a trazione elettrica di un secondo binario lungo la linea tramviaria Genova-Nervi, nel tronco Sturla-Quinto*, *pag.* 335.
— *Idem* 6 *giugno* 1907, *n.* 319, *che autorizza il comune di Milano ad esercitare a trazione elettrica la linea tramviaria da via Giorgio Pallavicino a piazza fratelli Bandiera*, *pag.* 460.

Tramvie.

Tramvie.

— *Regio decreto* 21 *novembre* 1907, *n.* 583, *che autorizza la costruzione ed esercizio di una tramvia a trazione elettrica da Salerno a Valle di Pompei, pag.* 1038.

— *Idem* 15 *dicembre* 1907, *n.* 589, *che autorizza l'impianto e l'esercizio di un binario di raccordo fra la tramvia Brescia-Mantova-Ostiglia, e lo scalo della navigazione fluviale al porto Catena in Mantova, pag.* 1072.

— *Idem* 19 *luglio* 1907, *n.* 600, *che autorizza la costruzione ed esercizio del tronco tramviario Pianello-Nibbiano, pag.* 1108.

U

Università.

— *Regio decreto* 5 *agosto* 1907, *n.* 396, *che estende ai laureati nell'università commerciale Bocconi di Milano la concessione fatta con la legge* 21 *agosto* 1870 *ai giovani provenienti dalle scuole superiori di commercio di Venezia, pag.* 658.

Utilità pubblica.

— *Regio decreto* 25 *aprile* 1907, *n.* 125, *che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di una polveriera nella località « Madonna del Piano » Firense, pag.* 201.

— *Idem* 16 *maggio* 1907, *n.* 176, *che dichiara opere di pubblica utilità quelle interessanti il servizio militare marittimo da erigersi nell'Estuario veneto e nelle regioni dalla foce del Po a quella del Piave, pag.* 269.

— *Idem* 23 *maggio* 1907, *n.* 199, *che dichiara opere di pubblica utilità la strada d'accesso al semaforo di Massalubrense, pagina* 291.

— *Idem* 9 *giugno* 1907, *n.* 218, *che dichiara opere di pubblica utilità la costruzione di una caserma nella regione San Martino in San Remo, pag.* 337.

— *Idem* 15 *dicembre* 1907, *n.* 536, *che dichiara opere di pubblica utilità quelle interessanti il servizio militare marittimo da erigersi a Porto Corsini, pag.* 930.